# COLLEZIONE
## DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE LA RIGENERATA REPUBBLICA ROMANA.

*TOM. III.*

ROMA MDCCXCVIII.

AN. I. DELLA REPUBBLICA ROMANA.

PEL IL CITTADINO LUIGI PEREGO SALVIONI.
STAMPATORE DEL SENATO, E TRIBUNATO.

# COLLEZIONE
## DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI RAGIONAMENTI.
### ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE, LA RIPRISTINATA
## REPUBBLICA ROMANA.

N.° 1.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

### DISCORSO

*Del Cittadino Girardon Comandante le Truppe Francesi nel Circeo pronunciato in presenza del Popolo, e delle Autorità Costituite Nel Giorno Anniversario della Repubblica Francese 1. Vendemmiale Anno Settimo.*

FRA tutte le forme di governo quella, ch' è più conforme alla natura, deve senza dubbio preferirsi. Gli Uomini, nati liberi, ed uguali ne' loro diritti, sono destinati a vivere sotto il Governo Repubblicano: la natura non ha dato giammai ad un solo il diritto di governare i suoi simili, e se dopo tanti Secoli pur si vedono degli Uomini andare carponi sotto il dispotismo colorito col nome di Monarchìa, ciò accade, perchè sono stati avviliti dalla ignoranza, e che la corruzione dei costumi ha fatto nascere fra di loro degli ambiziosi, che gli hanno soggiogati.

La Francia ancor essa era oppressa dalla Monarchìa: ma ne scosse il giogo nel 1789. Per anni tre li fautori del dispotismo fecero tutti i loro sforzi per rallentarne la marcia Repubblicana facendola ristagnare nella periferia delle Monarchìe mitigate; ma la Filosofia aveva illuminati gli spiriti; *la potenza de' principj* dissipò i sofismi. I Francesi fermi su i loro diritti, costituirono li 22. Settembre del 1792. il loro Stato Repubblicano: e questo giorno, il primo dell' Era della Libertà, sarà ben presto l' Epoca della Rigenerazione di tutti i Popoli.

Voi l' avete provato, Cittadini di Circeo, con tutti i Cittadini della Repubblica Romana; Voi avete sperimentati i van-

taggi del Governo Democratico ; avviliti sotto il giogo Sacerdotale voi non avevate neppure l' idea della vostra esistenza politica ; minacciati incessantemente da una sanguinaria Inquisizione, eravate condannati a languire nella ignoranza ; la virtù stessa era un delitto imperdonabile sotto il Re Sacerdote , poichè ben conosceva, ch' essa avrebbe fatta la critica del di lui governo . Liberati quest' oggi da una oppressione così detestabile , legati col patto sociale agl' interessi della vostra Patria , perchè tardate ancora a dar segni luminosi di questo sentimento, che avete scolpito nelle anime? Questo sentimento Repubblicano energico , generoso , che unendo tutte le volontà per il bene generale , ne fà ridondare gli effetti su di ciascuno in particolare ? Non sapete voi , che del pari lo esiggono il bene generale , ed il vostro stesso privato interesse ?

Non dee bastare ad Uomo onesto di non aver delitti : dev' egli essere virtuoso . Se non trasgredisce le Leggi , egli ne scanza i castighi ; ma se l'amore della Patria non lo infiamma, se non impiega tutti i suoi talenti al di lei servizio, non è Repubblicano , non Uomo utile , Egli è senza merito , e cónvien , che rinunzj alla pubblica esistimazione .

Voi tutti dovete , o Cittadini , secondare i pubblici Funzionarj , e concorrere con ardor eguale secondo i respettivi mezzi , e talenti al bene generale della Repubblica ; il bene della Patria è il vostro : voi non potete esser felici , che occupandovi alla prosperità del vostro governo .

Diverso del tutto dal Governo dispotico , in cui il nome di *Patria* non si conosce : in cui la volontà di un solo produce la Legge : in cui finalmente l'Uomo spogliato de' suoi diritti non è che un individuo soggetto al capriccio di un Tiranno ; il Governo Repubblicano vi assicura di diritti inestimabili , vale a dire quelli della Sovranità ; per il diritto di libertà voi eleggerete i vostri Legislatori , i vostri Amministratori , i vostri Magistrati ; i Funzionarj s' impegneranno a giustificare la bontà della vostra scelta , occupandosi a rendervi felici : per il diritto di eguaglianza tutti voi potete concorrere ai più sublimi impieghi , se con le vostre virtù , e talenti vi sarete distinti per merito fra i vostri Concittadini . Ma per ben usare di questi diritti , è necessario aver dello zelo , e non riguardare il pubblico bene con indolenza ; bisogna non preferire un vil riposo ad un onorato

travaglio, ed una vita molle, effemminata, ed inutile a delle azzioni virtuose, che rendano immortale colui, che le ha fatte. Lo zelo per il pubblico bene è il principio del Governo Repubblicano, ed è la base della di lui grandezza, e prosperità.

Quai prodigj non ha prodotti l'amor della Patria presso i vostri Antenati! con qual impegno patriottico non si vedevano sagrificarsi per la pubblica Libertà! Le loro anime energiche, e generose nulla avevano per impossibile; la loro memoria passerà in venerazione ai secoli più remoti. Ecco gli esempj, che dovete imitare.

In quanto a noi, Francesi, che l'ardore della Libertà ci ha condotti a Campi della gloria, noi celebraremo sempre col più vivo entusiasmo l'epoca memorabile della Rigenerazione di tutti i Popoli; l'amor della Patria non può restar ristretto fra di noi; pieni di questo sagro fuoco, noi non risparmieremo alcun sagrifizio per far trionfare da per tutto i nostri principj. L'Universo vedrà fra poco Albione pentirsi di sua ostinazione; e se contro la fede dei Trattati i Re riaccenderanno la face della guerra, il primo colpo di cannone segnerà per essi l'ultima ora! noi pianteremo sulle ruine dei loro Troni l'Albero della Libertà; Li Popoli (*), che attendono con impazienza il momento della loro liberazione, adotteranno l'Era Repubblicana, e celebreranno con i Francesi, Batavi, Cisalpini, Liguri, Romani, Elvetici, ed Egiziani la rinnovazione di ciascun anno, gridando con allegrezza. Viva la Repubblica.

(*) Si avverte, che alle parole *Les peuples qui attendent &c.* il Generale si voltò verso i Popoli del Regno di Napoli, indicandoli col gesto.

N.° 2.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Primo Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*
*Correranno i Barberi, Cavalli, e Cavalle unitamente, al Premio di Piastre Trenta per il Primn, e Piastre Venti per il Secondo.*

I. CAvalla di Pelame Bajo Balzana a due dietro sfacciata naturale in fronte, orecchie, e coda tagliata con Testiera liscia di corame grezzo, del Cittadino Giuseppe Granchi.

II. Cavallo Morello Rapicanato brugiato di Campagna, pic-

cola stella naturale in fronte con Testiera di lama d'oro, tre fiocchi di fettuccia bianca, rossa, e torchina in fronte, ed alle tempie moschinato di biacca rossa; e bianca per la vita, del Cittadino Vincenzo Bonifacj.

III. Cavallo Morello brugiato di campagna con Capezza di corame nero, stella bianca in fronte, del Cittadino S. Andre Ispettore al servigio della Repubblica Romana.

IV. Cavallo Morello brugiato di campagna con Testiera gialla, specchio in fronte, e Rose d'oro sperse, sfacciato di biacca in fronte, e lettere M. bianche per la vita, del Cittadino Moroni,

V. Cavallo Morello brugiato di campagna con Testiera di Velluto Cremis passamanata gialla, rosette alle tempie di diversi colori, specchio in fronte, Pennacchiera rossa, bianca, e gialla, e tigrato di biacca per la vita, e sfacciato simile in fronte, del Cittadino Vincenzo Sinibaldi.

VI. Cavallo Stornello con Testiera di corame rosso, specchio in fronte, e frangia nera, rossa; e bianca intorno, rose di corame di diversi colori alle tempie, pelo di tasso in testa, Pennacchiera bianca, rossa, e nera, e fittuccia rossa alla coda, del Cittadino Domenico Molinari.

VII. Cavallo storno con Testiera di Velluto Cremis passamanata d'oro, fibbie dorate, cifra in fronte di ottone similmente dorato, Pennacchiera bianca, e nera, sfacciato di rosso in fronte, Croce simile in petto, e lettera M. per la vita, del Cittadino Giuseppe Maruffi.

VIII. Cavallo Storno con Testiera di Corame torchino, ricamato d'argento, Pennacchiera bianca, rossa, e torchina, Croce rossa in petto, lettera S. alle spalle, e lettera L. S. alle coscie, del Cittadino Luigi Santangeli.

IX. Cavallo Storno brugiato di Campagna con piedi chiari alla corona, con testiera rossa, passamanata gialla, stella di ottone, rosa in fronte, e mostaccioli bianchi per la vita, del Cittadino Antonio Tartaglioni.

X. Cavallo Morello brugiato di Campagna con testiera di Velluto Cremis passamanata d'argento, ovato di ottone in fronte, rose di fettuccia bianca, e color di rosa alle tempie, e piccole penne di Pavone, del Cittadino Giulietti.

*Serpieri Segretario del Burò Centrale.*

N°. 3.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# TABELLA

*Indicante li giorni, nelli quali si tengono le pubbliche Sedute dal Tribunale Temporaneo d' Appellazione, e le Udienze dalli respettivi Presidenti.*

*Vendemiale*

Primidì
Secondidì
Terzidì
Quartidì
Quintidì
Sestidì
Settidì
Ottidì
Nonidì
DECADE
Primidì
Secondidì SEDUTA
Terzidì
Quartidì *Udienza dal Citt. Bini*
Quintidì
Sestidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Settidì SEDUTA
Ottidì
Nonidì *Udienza dal Citt. Bini*
DECADE
Primidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Secondidì SEDUTA
Terzidì
Quartidì *Udienza dal Citt. Bini*
Quintidì
Sestidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Settidì SEDUTA
Ottidì
Nonidì *Udienza dal Citt. Bini*
DECADE

*Brumale*

Primidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Secondidì SEDUTA
Terzidì
Quartidì *Udienza dal Citt. Bini*
Quintidì
Sestidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Settidì SEDUTA
Ottidì *Udienza dal Citt. Bini*
Nonidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
DECADE
Primidì SEDUTA
Secondidì
Terzidì *Udienza dal Citt. Bini*
Quartidì
Quintidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Sestidì SEDUTA
Settidì
Ottidì *Udienza dal Citt. Bini*
Nonidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
DECADE
Primidì SEDUTA
Secondidì
Terzidì *Udienza dal Citt. Bini*
Quartidì
Quintidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
Sestidì SEDUTA
Settidì
Ottidì *Udienza dal Citt. Bini*
Nonidì *Udienza dal Citt. Lucidi*
DECADE

*Glaciale*

Primidì SEDUTA
Secondidì
Terzidì *Udienza dal Citt. Bini*

| | |
|---|---|
| Quartidì | Ottidì *Udienza dal Citt. Bini* |
| Quintidì *Udienza dal Citt. Lucidi* | Nonidì *Udienza dal Citt. Lucidi* |
| Sestidì SEDUTA | DECADE |
| Settidì | Primidì SEDUTA |
| Ottidì *Udienza dal Citt. Bini* | Secondidì |
| Nonidì *Udienza dal Citt. Lucidi* | Terzidì *Udienza dal Citt. Bini* |
| DECADE | Quartidì |
| Primidì SEDUTA | Quintidì *Udienza dal Citt. Lucidi* |
| Secondidì | Sestidì SEDUTA |
| Terzidì *Udienza dal Citt. Bini* | Settidì |
| Quartidì | Ottidì *Udienza dal Citt. Bini* |
| Quintidì *Udienza dal Citt. Lucidi* | Nonidì *Udienza dal Citt. Lucidi* |
| Sestidì SEDUTA | DECADE |
| Settidì | |

N.° 4.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*
*In nome del Popolo Francese*
*Li 2. Vendemmiale anno settimo della Repubblica Francese una, e indivisibile.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell'Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero anno 6. Composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore della 12 ÷ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano, Godiez Sotto Tenente nella medesima ÷ Brigata, Vergne sotto Tenente, la Froge Sotto Tenente tutti due del 19. Reggimento de'Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' Ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione Militare convocata per ordine del Presidente nella Chiesa di S. Angelo di Sonnino ad oggetto di giudicare Giovanni Falconi Ciafoni accusato di essere stato uno de'

Capi della ribellione del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, d'avere reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca Cantone di Piperno di non avere voluto ubbidire agli ordini del Generale, il quale ordinava a i ribelli di deporre le Armi nel momento, di essere restato fugitivo nelle Montagne fin al momento del suo arresto armato con un fucile, uno stillo, ed una padrona piena di carichi con palle incatenate.

Giovanni Caputo detto il Napoletano accusato di complicità con Falconi Ciafoni, d'avere reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere stato egualmente capo di ribelli, di non essersi uniformato agli ordini del Generale, il quale ordinava ai ribelli di deporre le Armi sul momento, di essere restato fugitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate.

Serafino Caputo accusato di complicità co' due sopraccennati di avere reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere andato a comprare del piombo, e della polvere in Piperno per marciare unitamente con essi contro l'Armata Francese, in fine di avere come capo, portate le armi contro la detta Armata.

Tommaso Pietro Cola, accusato, come i soprannominati, di aver reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere stato capo de' ribelli, di non essersi uniformato agli ordini del Comandante, il quale ordinava di deporre le armi subito, di essere stato fugitivo nelle Montagne armato di fucile, di stillo, e di padrona piena di carichi con palle incatenate.

Pietro Deangelis accusato di complicità con Giovanni Falconi Giafoni, Caputo ed altri, di essere stato uno de'capi della ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, in fine di essere contro l'ordine del Generale restato fugitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate.

Giovanni detto Paolo accusato di avere colli soprannominati reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere stato uno de' capi della ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di essere restato fuggitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge dei 13. Termifero, la quale ha letta, in seguito ha domandato il Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per discolpa degli accusati nel numero di 32.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre li detti Accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati del loro nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio hanno risposto chiamarsi il primo Giovanni Falconi detto Ciafoni non sapere la sua età essere lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il secondo Giovanni Caputo detto il Napoletano di anni 22. Scrittore, e lavoratore di terra nato, e dimorante in Sonnino.

Il terzo Serafino Caputo di anni 29. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il quarto Tommaso Pietro Cola di anni 27. in circa lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il quinto Pietro Deangelis di anni 20. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il sesto Giovanni detto Paolo non sapere la sua età, ed essere Bovattiere del Cittadino Pellegrini nato, e dimorante in Sonnino.

Dopo di aver istruito li detti Accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue Conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non aver, che aggiugnervi.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i Voti, ha ordinato agli Accusati di ritirarsi; i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle Carceri; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la presente questione: Giovanni Falcone detto Ciaffoni accusato di essere stato uno de' Capi della ribellione nel

Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca Cantone di Piperno, di non aver voluto obbedire agli ordini del Generale, che comandava ai ribelli di deporre le armi sul momento, di essere restato fuggitivo nelle Montagne fino al suo arresto, armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, è egli reo?

Raccolti i Voti cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione Militare dichiara a pieni Voti, che Giovanni Falcone detto Ciaffoni è reo.

Giovanni Caputo detto il Napoletano accusato di complicità con Falconi Ciaffoni d'avere reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere stato capo de' ribelli, di non essersi uniformato agli ordini del Generale, il quale comandava ai ribelli di deporre subito le armi, di essere restato fugitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate è egli reo?

Raccolti i Voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giovanni Caputo è reo.

Serafino Caputo accusato di complicità co' due sopranominati, di avere reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere andato a comprare del piombo, e della polvere in Piperno per marciare unitamente con essi contro l'Armata Francese, in fine di avere come capo, portato le Armi contro la detta Armata, è egli reo?

Raccolti i voti del Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni Voti, che Serafino Caputo è reo.

Tommaso Pietro Cola accusato di aver reciso l'Albero della Libertà di Rocca Secca, di essere stato Capo de' ribelli, di non essersi conformato agli ordini del Generale, che comandava di deporre subito le armi, di essere restato fuggitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, è egli reo?

Raccolti i Voti dal Presidente nella forma di sopra accennata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Tommaso Pietro Cola è reo. Pietro de Angelis accusato di complicità con Giovanni Falconi detto Ciaffoni, Giovanni Caputo, ed

altri, di essere stato uno de' Capi della Ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, in fine di essere malgrado gli ordini del Generale restato fuggitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, è egli reo?

Raccolti i Voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Pietro de Angeli è reo. Giovanni detto Paolo accusato di aver unitamente co' soprannominati reciso l'Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere stato uno de' capi della ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di essere restato fuggitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, malgrado l'ordine del Generale, che ordinava ai ribelli di deporre subito le armi è egli reo?

Raccolti i Voti nella forma di sopra indicata

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giovanni detto Paolo è reo.

Onde la Commissione Militare condanna a pieni Voti Giovanni Falconi detto Ciaffoni, Giovanni Caputo, Serafino Caputo, Tommaso Pietro Cola, Pietro de Angelis, Giovanni detto Paolo, alla pena di morte.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne saranno spedite tre Copie sì al Ministro della Giustizia. e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d'Armata di Roma, ed al Commandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sonnino nel giorno mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la presente Sentenza.

Per Copia Conforme. *Gairaud Relatore*

I detti Giovanni Falconi detto Ciaffoni, Giovanni Caputo, Serafino Caputo, Tommaso Pietro Cola, Pietro de Angelis, Giovanni detto Paolo hanno subito la loro Sentenza alle ore due dopo mezzo giorno.

N.° 5.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*A di 2. Vendemmiale Anno VII. Repubblicano*

*Gio. Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze.*

MEntre si accelera colla maggior possibile energia la nuova fabbricazione dei Resti, o Assegnati destinati al Cambio delle Cedole dalla Legge dei 23. Fruttifero, essendosi il Consolato rivolto a prendere le più sicure cautele, onde l'alterazione, e la falsificazione di essi rimanga impedita, nel tempo, in cui si maturano le ulteriori determinazioni, che stabiliranno quella pubblica fede, che devesi ad un'operazione fondata sulle basi della più solida sicurezza, mi affretto a pubblicare il seguente Consolare Decreto.

*De Rossi*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 3. Complementario Anno VI.*

I. IL Consolato ordina, che gli Assegnati prescritti dalla Legge 23. Fruttifero siano concepiti, e fabbricati colla formula seguente.

Repubblica Romana

Il primo dell'Anno 7. Repubblicano

Assegnato di Paoli ( ) ipotecato su i Beni Enfiteutici

in vigore dell'Art. X. della Legge dei 23. Fruttifero

Vaglia per tutti i Dipartimenti della Repubblica Romana

Art. II. Li detti Assegnati non saranno più incisi in rame, ma incisi in ottone, per potersi imprimere col torchio da Stampa.

Art. III. I Contorni saranno diversi per ogni valore di Assegnato.

Art. IV. Ogni Assegnato avrà in mezzo il valore scritto in lettere, e secondo i diversi valori saranno diverse le grandezze delle lettere.

Art. V. Avrà due Bolli, uno coi Fasci Consolari, e l'Iscrizione = *Repubblica Romana* = l'altro la figura della libertà, e l'iscrizione, *Fede pubblica*.

Art. VI. Nel Rovescio avrà ogni Assegnato un Bollo diverso esprimente il suo valore in iscritto, ed in Abaco a numeri grandi.

Art. VII. Il Bollo suddetto sarà rotto, e poi riunito.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per Copia Conforme

*Il Ministro delle Finanze De Rossi*

N.° 6.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*A dì 2. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*

*Gli Edili del Secondo Circondario*

NOTIFICAZIONE

LA Municipalità, che provisoriamente esisteva in Casa del Cittadino Mannoni Prefetto Consolare sulla Piazza della Minerva si trasferisce domani mattina nel Convento di S. Lorenzo in Lucina al Primo Piano.

Si notifica pertanto a ciascuno Individuo, che avesse interesse con la sudetta Municipalita di diriggersi in detto sito, ove in appresso terrà le sue Sedute.

*Gio. Battista Spada Presidente*

*Martelli Segretario*

N.° 7.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei dì 3. Vendemmiale Anno Settimo Repubblicano.*

IL CONSOLATO

COnsiderando l' importanza del buon servigio della Repubblica in tutti gli ordini, e rami della politica civile, ed economica sua Amministrazione.

Considerando, che questo servigio non si può ottenere senza l' abilità, ed onestà degl' Impiegati congiunte al sincero patriottismo, e costante attaccamento verso la Repubblica.

Considerando, che il premio, e castigo sono le molle più efficaci ad eccitare in vantaggio della Società, e della Repubblica l' energia di tutti gl' impiegati.

Considerando, che lo spirito sociale della fraternità, ed eguaglianza non mai viene a mantenersi, se non quando in parità di condizioni sia preferito negl' impieghi il povero al ricco, il congiunto al celibe, il buon Padre di famiglia, il benemerito della libertà, e della Patria a tutti gli altri Cittadini,

Considerando . che nei primi momenti di un nuovo Governo è stato ben difficile l'esatta distribuzione degl'impieghi secondo i respettivi lumi, e talenti di ciascun Cittadino; ordina quanto siegue.

Art. I. Entro lo spazio di due decadi computabili da questo giorno in Roma ogni Amministratore, e Presidente di Corpo Amministrativo, Civile, Militare, e Giudiziario dovrà presentare ad ogni rispettivo Ministro per mezzo de' suoi Prefetti Consolari lo stato, e classificazione di tutti gl'Impiegati nei rispettivi loro Burò, come pure di tutti i loro Agenti particolari, e subalterni qualunque.

Art. II. Questo stato dovrà esprimere se l'impiegato è celibe, conjugato, o vedovo, con peso di Famiglia, come pure la Patria, età, professione, e meriti antecedenti all'impiego unitamente al servigio, che ha reso fino a tutto l'anno VI. decorso.

Art. III. Nello spazio di due decadi a contare da questo giorno, si dovrà effettuare l'istessa misura in ogni Dipartimento.

Art. IV. I Prefetti Consolari, che non avranno entro il termine prefisso come sopra trasmesso i sudetti Stati, o avvertita la colpa, o mancanza di quei, che avranno trascurato di uniformarsi nella sua totalità al presente Decreto, saranno immediatamente destituiti.

Art. V. I Ministri di Giustizia, e Polizia, dell'Interno, delle Finanze, e di Guerra, Marina, e Relazioni Estere incaricati dell'esecuzione del presente Decreto dovranno presentare al Consolato li Stati sudetti, tostochè li avranno ricevuti, oltre lo stato dei proprj loro Burò, Agenti, e subalterni qualunque.

Art. VI. Il presente Decreto verrà stampato, e pubblicato.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

LIBERTA' N°. 8. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*3. Vendemmiale anno VII dell' Era Repubblicana*

*I Grandi Edili.*

NOTIFICAZIONE.

LA libertà accordata a tutti i Cittadini con nostra Notificazione dei 4. Pratile scorso sulla fabricazione, e vendi-

ta del Pane, non si estende alla rivendita del Pane così detto bajoccante, che si fabbrica con il grano, che somministra l' Abbondanza Frumentaria. Questo è un' abuso vietato dalle Leggi Annonarie tuttora vigenti. Avvertiamo perciò, che niun Fornaro bajoccante potrà d' ora innanzi vendere il Pane dal medesimo fabricato, se questo non sarà munito con il solito Bollo a ciascuno destinato. Che a niun individuo fuori delli Bottegari a ciò da Noi autorizzati, è lecito di rivendere il Pane medesimo. Che a tenore delle Leggi Annonarie tuttora provisoriamente veglianti i Trasgressori per la prima volta saranno soggetti alla perdita del Pane, per la seconda volta saranno soggetti a tutto il rigore delle Leggi medesime.

Rimane però ferma la summenzionata facoltà, che la detta Notificazione dei 4. Pratile accorda agli Abitanti di questa Centrale di fabricare, e vendere liberamente, ed a di loro arbitrio il Pane di qualunque forma, e di qualunque manifattura.

I Commissarj di Polizia delle rispettive Sezioni sono incaricati dell' esecuzione di questa nostra Notificazione.

*F. A. Franchi* )
*M. de. Romanis* ) *Grandi Edili*
*Garirossi* )
*Publio Serpieri Segretario*

N.° 9.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*3. Vendemmiale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

*Municipalità del primo Circondario di Roma.*

ESsendo restati invenduti alcuni Mobili, Paramenti Sagri, e pochi libri di pertinenza del Soppresso Ospizio dei Camaldolesi detto di S. Leonardo alla Lungara viene invitato chiunque volesse farne l' acquisto a portarsi nella mattina del dì 18. del corrente Vendemmiale nel detto Ospizio alle ore Otto, dove si esporranno le suddette cose al publico Incanto per deliberarle al Maggiore, e migliore Offerente.

*Giorgi Felice Presidente*
*Libert Gianfrancesco Segretario*

N.° 10.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 4. Vendemmiale Anno Settimo Repubblicano*

## IL CONSOLATO

Considerando la necessità di esser posto al giorno dello stato attuale di tutte le Amministrazioni della Repubblica, per indi determinare lo specchio generale dei Conti sulle spese, e percezioni pubbliche a tenore dell' Articolo 52. della Legge organica sulle Finanze,

Considerando il bisogno di assicurarsi della probità, esattezza, e capacità di tutti gli Amministratori di qualunque specie essi siano: ordina quanto siegue.

Art. I. Che dentro il corrente Mese Vendemmiale ciascun Amministratore di fondi spettanti alla Nazione, come pure ogni Questore, Ricevitore di danari, e contribuzioni appartenenti come sopra, debba avere esibito il Bilancio, o Stato esatto della sua rispettiva Amministrazione dall' epoca, in cui assunse la medesima, fino a tutto l' Anno VI. decorso.

Art. II. I Bilanci, e gli Stati anzidetti dovranno contenere lo Specchio di tutto l' attivo, e passivo di ciascuna Amministrazione, e Cassa qualunque, classificandone separatamente i prodotti, e la loro versione.

Art. III. Ciascun Questore, Amministratore, o Agente di Finanze come sopra, dovrà riunire ai suddetti Stati, e Bilanci quelle osservazioni, di cuì egli credesse suscettibile in ciò, che lo riguarda, questo importante ramo di publica economia.

Art. IV. Gli Stati, o Bilanci sonnominati verranno rimessi per la via dell' ordinaria corrispondenza ai rispettivi Prefetti Consolari, dai quali saranno immediatamente spediti al Ministro delle Finanze.

Art. V. Qualunque di detti Amministratori, ed Agenti mancasse al pronto adempimento di quanto sopra, sarà immediatamente destituito.

Art. VI. I Prefetti Consolari sono incaricati di avvertire la mancanza d' ogni Amministratore, o Agente, che non avrà adempito nel termine prescritto il presente Decreto.

Art. VII. Il Ministro delle Finanze viene incaricato per la

totale esecuzione del presente Decreto, che dovrà esser stampato, e pubblicato.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro delle Finanze de Rossi*

N.° 11.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita del Dipartimento del Circeo*
*In nome del Popolo Francese*
*Li 4. Vendemmiale Anno 7. Rupubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo, in virtù dell' Articolo 5. della Legge de' 13. Termifero Anno 6. Composta dei Cittadini Mallare Ajutante Maggiore nella 12. ½ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima ½ Brigata, Vergne Sotto Tenente, La Forge Sotto Tenente, e Dupuis Capo di Alloggio tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di General di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o Congiunti nè frà di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Militare convocata per ordine del Presidente della detta Commissione nella Chiesa di Sant Angelo di Sonnino all' oggetto di giudicare Benedetto Bernabei accusato d' aver eccitato il Popolo della Comune di Sonnino a prender le Armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, d' aver minacciato di recidere l' Albero della Libertà del detto luogo, di aver tenuto dei discorsi ingiuriosi contro l' Armata Francese, ed in particolare del Generale in Capo Bonaparte, di essere sempre armato di Fucile, e Stillo, e di non essersi conformato agli ordini del Generale sul deporre le Armi.

Filippo Pagliuoca accusato di avere unitamente con Benedetto Bernabei eccitato gli Abitanti di Sonnino a rivoltarsi con-

tro l' Armata, e la Repubblica Francese, nel tempo della insurrezione del Dipartimento del Circeo, di aver voluto abbattere l' Albero della Libertà in Sonnino, di aver tenuto de' discorsi ingiuriosi contro i Francesi, di essere stato sempre armato di Schioppo, di uno Stillo, e di una padrona piena di carichi con palle incatenate, di non essersi conformato agli ordini del Generale sul deporre le Armi.

Giovanni de Santis accusato d'avere unitamente con Bernabei voluto recidere l' Albero della Libertà in Sonnino, di aver eccitato il Popolo a sollevarsi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di non aver consegnato un Fucile, ed uno Stillo, che teneva contro gli ordini del Generale, il quale ingiungeva ai ribelli di depositarli subito dopo la pubblicazione.

Lorenzo di Alessio, accusato con altri contumaci di Sonnino, di essere andato a Rocca Secca Cantone di Piperno per recidere l' Albero della Libertà, d' aver minacciato d' un colpo di Stillo un Patriotta del detto luogo, che voleva dissuaderlo, di essere restato fuggitivo nelle Montagne armato di Fucile, di Stillo, e di padrona piena di palle incatenate, di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che comandava ai ribelli di deporre le Armi di seguito.

Francesco Janotte, accusato di complicità con altri ribelli di Sonnino d' avere reciso l' Albero della Libertà in Rocca Secca, di non aver obbedito agli ordini del Generale, il quale ingiungeva ai ribelli di deporre le armi subito, e di esser restato fugitivo nelle Montagne fin al momento del suo arresto.

Essendo stato aperta la seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burrò un esemplare della Legge, la quale ha letta; in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i docomenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di cinquantadue.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre gli accusati, i quali sono stati introdotti liberi, senza ferri innanzi alla Commissione.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luogo di nascita, e domicilio.

Hanno risposto chiamarsi il primo Benedetto Bernabei di anni 48. in circa vivente delle sue entrate nato, e domiciliato in Sonnino.

Il Secondo Filippo Pagliucca d'anni 25. vivente delle sue entrate nato, e domiciliato in Sonnino.

Il Terzo Giovanni de Santis di anni 42. lavoratore di Campagna nato, e domiciliato in Sonnino.

Il Quarto Lorenzo d'Alessio detto Trombocetto d'anni 20. lavoratore di Campagna, nato, e domiciliato in Sonnino.

Il Quinto Francesco Janotto di anni 19. lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Sonnino.

Dopo di avere istruito i suddetti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non aver che aggiungervi,

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione se avessero delle osservazioni da fare? Ed avendo essi risposto di no, prima di raccogliere i voti ha ordinato agli accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta alla Carcere; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati,

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposta la seguente questione.

Benedetto Bernabei accusato di aver eccitato il Popolo della Comune di Sonnino a prender le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di aver minacciato di recidere l' Albero della Libertà di detto luogo, d'aver tenuto dei discorsi ingiuriosi contro l' Armata Francese, ed in particolare contro il Generale in Capo Bonaparte, di essere stato sempre armato di fucile, d' uno stillo, e di non essersi uniformato agli ordini del Generale sul deporre le sudette armi, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Benedetto Bernabei è reo.

Filippo Pagliucca, accusato di avere unitamente con Benedetto Bernabei eccitato gli Abitanti di Sonnino a rivoltarsi contro l' Armata, e la Repubblica Francese nel tempo dell' insurrezione del Dipartimento del Circeo, d' avere voluto recidere l' albero della libertà in Sonnino, di aver tenuto dei discorsi in-

giuriosi contro i Francesi, di essere stato sempre armato di un fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, di non aver obbedito agli ordini del Generale per rendere le suddette armi, e egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Filippo Pagliucca è reo.

Giovanni De Santis accusato di avere unitamente con Bernabei voluto recidere l'Albero della libertà in Sonnino, di aver eccitato il Popolo a sollevarsi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di non aver dato un fucile, ed uno stillo, che teneva contro gli ordini del Generale, il quale ingiungeva ai ribelli di renderli subito dopo la pubblicazione, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giovanni de Santis è reo.

Lorenzo d' Alessio accusato con altri contumaci di Sonnino di essere andato per recidere l'Albero della libertà in Rocca Secca Cantone di Piperno, di aver minacciato di un colpo di stillo un Patriotta del detto luogo, che voleva dissuaderlo, di essere restato fugitivo nelle Montagne, armato di un fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che comandava ai ribelli di deporre le armi subito, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Lorenzo d' Alessio è reo.

Francesco Jannotti accusato di complicità con altri ribelli di Sonnino di aver reciso l' Albero della Libertà in Rocca Secca, di non essersi uniformato all' ordine del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre le armi subito, e di essere restato fuggitivo nelle Montagne fino al momento del suo arresto, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Francesco Janotto è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti del Presidente nella forma di sopra indicata;

La Commissione Militare condanna a pieni voti Benedetto Bernabei, Filippo Pagliucca, Giovanni de Santis, Lorenzo di Alessio, e Francesco Janotto alla pena di morte.

Ordina la Stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento copie.

Ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai Condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano date tre Copie per esser mandate al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, al Generale in Capo del Corpo d' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sonnino nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme *Guiraud Relatore*

Benedetto Bernabei, Filippo Pagliucca, Giovanni de Santis., Lorenzo di Alessio, e Francesco Janotti hanno subíto la loro Sentenza a tre ore dopo mezzo giorno. il detto

N.° 12.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

CONsiderando, che la coltivazione de' Beni Nazionali non può essere trascurata, o abbandonata senza compromettere le pubbliche sussistenze.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente

Art. I. Gli Affittuarj de' Beni divenuti Nazionali, il contratto de' quali non è spirato, continueranno a coltivarli, come per l' avanti, sotto le medesime condizioni, obligazioni, e clausole del contratto, come ancora colle stesse corrisposte.

Art. II. L' istesso accaderà degli Affittuarj, il di cui contratto, deve terminare con la raccolta del 1798. (vecchio stile) la continuazione del Contratto in questo caso valerà come una tacita rinnovazione di Affitto, e durerà per due anni.

Art. III. Quegli Affittuarj, i quali ricuseranno di uniformarsi a ciò che viene prescritto dai due Articoli precedenti, saranno tuttavia costretti a pagare la corrisposta dell'Affitto, come se l' avessero goduto. I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali sono specialmente incaricati sotto la pena

della destituzione, e di un anno di pubblici lavori, di agire avanti i Tribunali per il pagamento della detta corrisposta.

Art. IV. I Beni divenuti Nazionali, che non saranno in uno dei casi previsti dagli Articoli 1., e 2. saranno dati in Affitto nell' istessa forma per il termine di due anni.

Le Amministrazioni Dipartimentali sono autorizzate a trattare all' amichevole la corrisposta dell' Affitto dopo aver presa dalle Amministrazioni Municipali l' istruzione, la quale dovrà inserirsi alla minuta del contratto.

Art. V. Gli Amministratori Dipartimentali sono responsabili a loro proprio, e particolar nome dell' inadempimento del precedente articolo, come ancora di ogni ritardo.

Art. VI. Se il ritardo, o l' inadempimento provenisse da ricusa, o da lentezza delle Amministrazioni Municipali a dare l' istruzione mentovata nell' articolo, precedente, le Amministazioni Dipartimentali sono autorizzate a spedire su i luoghi uno, o due Commissarj per prendere i riscontri necessarj; Il Commissario, o Commissarj staranno a spese dell' Amministrazioni Municipali.

Art. VII. Nel caso, in cui alcuni de' Beni Nazionali, de' quali si è parlato all' Articolo 4., non potessero esser dati in Affitto, le Amministrazioni Dipartimentali incaricheranno le Amministrazioni Municipali a farli coltivare. Queste saranno tenute ad obbedire a loro ordini sotto pena di antistare a tutti i danni, ed interessi.

Art. VIII. La raccolta, che proverrà dai Beni Nazionali indicati nell' Articolo precedente, sarà venduta dalle Amministrazioni Municipali sotto l' ispezione dell' Amministrazioni Dipartimentali al pubblico incanto; E sul prezzo, che ne risulterà, le Amministrazioni Municipali si riterranno il valsente delle spese che elleno avranno anticipate; il di più sarà versato nella Cassa dei Questori Municipali.

Art. IX. Lo stato degli avvanzi fatti dalle Amministrazioni Municipali dovrà preventivamente essere decretato dal Ministro delle Finanze, dopo avere intese le Amministrazioni Dipartimentali, e l' Amministratore Generale de' Beni Nazionali;

Art. X. La ritenzione degli avanzi regolata dall' Articolo 8. si farà sugli Ordini della Gran Questura, ed in conformità di ciò che sarà stato decretato dal Ministro delle Finanze.

Art. XI. Il Consolato si farà render conto dell' esecuzione delle precedenti disposizioni in tutte le Decadi: egli darà tutti gli Ordini necessàrj per sollecitarla, e facilitarla.

Fatto in Roma li 4. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 6. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N. 13.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romanana*

*Nota delle robe credute furtive ritrovate in Casa di Giacomo Linciani Carcerato, posta incontro il Monastero di S. Lucia in Selci, consistente in una sola Stanziola, descritte la notte del dì 5. Vendemmiale anno 7. dal Cittadino Cesare Casini Scriba del Cittadino Accusani Pretore della Sezione di Marte.*

Un Letto composto di due Banchetti di Legno, numero tre tavole, una Coperta imbottita, un Materazzo, un pajo Lenzuoli, una Coperta di lana rossa grande, ed altra consimile più piccola, il tutto buono, e servibile.

Alcune Serte di Cipolle, e varj Pomi di Terra, ossianò Patate.

Numero 5. Fiaschetti d' Olio, ed uno di Aceto.

Numero 2. Cappelli neri tondi in pessimo stato, ed altro bianco a Cuppolone.

Una Lucerna a tre pizzi d' ottone, ed un Candeliere simile con suo padellino.

Un' Urna, o sia Vaso di Cristal di Monte centinata, ed istoriata all' intorno, con due manichi rappresentanti Chimere, ovvero Sirene, con coperchio simile levatore, con cerniere di metallo dorato, rotto un tantino nel Coperchio, e crepata in una parte dell' Urna,

Un Vaso di Cristallo consimile rappresensante una Chimera dell' altezza di circa un palmo con testa da levarsi, e porsi, e cerniere di metallo dorato, e forse di Oro effettivo.

Un Baulle largo palmi due vantaggiati, e lungo palmi quattro in ottimo stato con sua serrratura, e chiave ritrovata indosso al Carcerato, e dal medesimo indicata con entro.

Una saccoccetta di tela contenente numero 385. Pietre dure, diverse di vari colori e grandezze da Anelli, Corniole; Camei, Bottoni, e cose consimili senza alcuna legatura.

Numero 5. Scatole, e suoi coperchi di pietre dure diverse; tre quadre, e due tonde sciolte e senza Cerniera.

Numero 3. Colonnette; due di Diaspro duro, ed altra scompagna della medesima pietra senza alcun Capitello, e ornamento.

Una Borsetta di tela con entro baj. 27. in Rame.

Una Tazza di Alabastro a Rosa Orientale con manichi, e Piedestallo consimile interziato ad altra Pietra.

Atra Scatola di Pietra Rossa mischia con suo Coperchio.

Due Vasetti di Alabastro con suoi piccoli piedistalli, ed un Coperchino uno de' quali rotto.

Un Vasetto scompagno rotto di pietra verde con piedistallo simile.

Due Bagnarolette di Alabastro, numero sette vasi Etruschi a due manichi di pietre dure con suoi coperchi, e piedistalli.

Un Zoccolo rotondo di pietra rossa scompagno.

Due tazzette rotonde di rosso antico.

Numero 4. Capitelli, e sue rispettive basi di metallo dorato.

Una Tazza rotta di nero antico.

Una Saccoccia di tela con entro una quantità di ritagli di pietre dure diverse, fondi e coperchi di Scattole, quadretti &c.

Un Sacco con entro diverse pietre consimili.

Numero 2. Zoccoli di verde antico.

Numero 4. Fichi di pietra.

Una Filza di numero 12. bottoni di metallo con madreperla.

Numero 3, Stampine di Latta da far paste.

Numero 22. Medaglioni piccoli di pietra ovati rappresentanti Imperatori.

Un Ovattone, o sia Coticugno di Rattina bianca.

Un Giustacore di tela di Francia.

Un Cuticugno di tela stampata,

Un vestito di Orticheila a righe lacero.

Una veste da Camera di telatta di Francia a righe.

Una Camisciola di Panno verde a due petti.

Altra simile di pelle di Diavolo in pessimo stato.

Un pajo di Calzoni di Saja verde laceri.

Altro pajo di mezza pelle, e corpettino di fustagno d'Inghilterra laceri.

Un Corpetto di Galangà.

Una Polacchinetta di Bambacina da Donna lacera.

Una borsa di lana vota.

Un panno di lana rossa, ed una di lana bianca laceri.

Un libro di Orazioni.

Una Sciabla longa militare con centurone, e Fibbietta con impugnatura di metallo dorato rappresentante una testa di Leone.

Una Sega rotonda a guisa di molinello della circonferenza di un palmo circa con denti arrotati fermata in un Zoccolo di legno con manico da lavorarla a due mani.

Una Saccoccia di tela vecchia con entro numero 43. Chiavi diverse, e di varie grandezze nuove, e vecchie, sei delle quali unite insieme con un laccio, e l'altre sciolte, parte delle quali non ancor terminate.

Due scalpelli di ferro, uno grande, ed uno piccolo.

Numero 6. Lime di ferro grande, e piccole.

Numero due seghette, o siano lime sorde sciolte.

Un tenaglino piccolo di ferro, ed un'involtino di fil di ferro.

Un pezzo di ferro di Cavallo, ed altri 4. pezzi di ferro piccoli, ed un cannello di Latta.

Si ommettono la descrizione delle chiavi trovate indosso al Carcerato delle quali si da sfogo in Processo.

Un Accetta corta tagliente.

Una cassettina di legno, senza coperchio.

Un Coperchio, o sia tiratore, entro di cui numero sedici Forchette di ferro, e numero dieciotto Cucchiari di ottone, numero dieci Cortellacci da tavola, due paja Forbici piccole, e cattive, una Lesina con suo manico di legno due Martelli, piccoli di ferro, un Castracastagna, un Forchettone di ferro da Oste con suo manico. Altro pajo Forbicette, tre Cucchiari di legno, una pinzetta d'ottone da far paste a Serpetta. Numero venti Chiodi vecchi storti, una Lima di ferro, due Fibbiette da Calzoni di Stagno, una Seghetta a mano incastrata nel legno, e con manico, un Treppiede di ferro, Una carti-

na con entro numero 4. Limette da ferro da Orologiaro, o da Argentiere, una piccola Cartina con entro un pezzetto d'Argento del valore bajocchi cinque.

Una Ricevuta di bajocchi trenta di una mesata di piggione della Stanza a S. Lucia in Selci firmata dal Cittadino Giacomo Ferrari in data li 20. Settembre 1798.

Un' Ombrello vecchio di tela incerara con Coppola verde, numero tre Sedie di Paglia vecchia. Numero tre Assegnati di baj. 25. l' uno.

Un Tavolino piccolo con piedi a tortiglione, il di cui tiratore è quello, ove sono le robe sopradescritte.

Un pajo di Calzoni di raso nero a spina cattivo assai.

Per Copia Conforme

*Cesare Casini Scriba di detta Sezione*

N.° 14.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante in Capo le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana*

PEr interpretazione dell' Articolo primo della Legge de' 26. Fruttifero scaduto relativo al pagamento dei diritti di Dogana.

Decreta in esecuzione dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Che i Resti, o Assegnati saranno ricevuti indistintamente con la Moneta fina in pagamento dei sudetti diritti.

Fatto a Roma li 5. Vendemmiale anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Quirinale 5. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

N. 15.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# SENTENZA

*Proniunziata dal Consiglio di Guerra permanente dei Corpi d' Armata di Roma*

*I nome del Popolo Francese*

*Li 6. Vendemmiale anno settimo della Repubblica Francese una e indivisibile*

IL Consiglio di Guerra permanente del Corpo d' Armata di Roma creato in virtù della Legge de 13. Brumale dell' anno 5., composta conformemente a questa legge dei Cittadini.

Darnaud, Capo della 30. ½ brigata di battaglia Presidente

Gibbassier, ) Bussot, ) Capi di Battaglione della detta mezza Brigata

Muron, Capo di battaglione della 11. ½ Brigata di battaglia

Belbenoit, Capo della 20. ½ brigata di battaglia

Peyraud, Capo nel 19. Reggimento dei Cacciatori a Cavallo;

Lavalliere, Tenente della detta 30. ½ brigata.

Il Cittadino Hocquard, Capo della 21. ½ brigata leggiera facendo le funzioni di Relatore, e il Cittadino Demoly Capo della 30. ½ brigata di battaglia facendo quelle di Commissario del Potere Esecutivo; tutti nominati dal Generale di Divisione Macdonald Comandante il Corpo d' Armata, assistiti dal Cittadino Terrier Cancelliere nominato dal Relatore.

Li quali a tenore degli articoli VII. e VIII. della medesima legge, non sono parenti, o affini nè fra loro, nè del prevenuto, nel grado proibito dalla Costituzione.

Il Consiglio convocato per ordine del Comandante si è riunito in Casa Poli, luogo ordinario delle Sedute, ad effetto di giudicare il Cittadino Deve, Capo di battaglione prevenuto d' infedeltà nel servizio del comando della Piazza di Civitavecchia che gli era confidato.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scrivano, e deporre avanti a lui sopra il Tavolino, un esemplare della legge dei 13. Annebbiatore sopracitata, e ha dimandato in seguito al Relatore la lettura del processo verbale d' informazione, e di documenti tanto a carico che a discarico del prevenuto al numero di quarant' uno.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla

Cuardia di condurre l'accusato, il quale è stato introdotto libero, senza ferri avanti il Consiglio, accompagnato dal suo difensore.

Interrogato del suo nome, cognome, età, patria, e professione,

Ha risposto chiamarsi

Giovanni Claudio Deve, di anni 31. nativo di Rioz, Dipartimento dell' Alta Sonn'a Capo di Battaglione della 17. e mezza Brigata d' Infanteria Legiera.

Dopo di aver dato conoscenza all' accusato de' fatti a suo carico, di averlo fatto interrogare per organo del Presidente.

Inteso il Relatore nel suo rapporto, e le sue conclusioni, e l' accusato nei suoi mezzi di difesa, ch' egli ha dedotto, tanto da lui stesso, che dal suo Difensore, i quali hanno dichiarato di non aver altro da aggiungere, il Presidente ha domandato ai membri del Consiglio, se avevano altre osservazioni da fare, sulla loro risposta negativa, e prima di passare alle opinioni, ha ordinato al difensore, ed all' accusato di ritirarsi; quest'ultimo è stato ricondotto dalla sua scorta nella prigione; il Relatore, il Cancelliere, ed i Cittadini Assenti nell'uditorio, si sono ritirati per insinuazione del Presidente.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse, solamente in presenza del Commissario del potere esecutivo, il Presidente a proposta in questione come siegue.

Il Cittadino Deve, Capo di Battaglione, e Comandante della Piazza di Civita Vecchia, accusato 1. d' aver lasciato portar via due pezzi di Cannone da Civita Vecchia; 2. di aver proposto di vender li detti Cannoni, e di fare il contrabando a mezzo; 3. di aver lasciato rubare delle palle di Cannone per negligenza. 4. Di aver lasciato salvare dei Galeotti per la stessa causa. 5. Di aver negligentato la pulizia della Città e Caserme. 6. Di aver negligentato la pulizia. 7. Di aver fatto pagare cinque piastre per giorno per la sua tavola. 8. Di aver accordato delle licenze di portare le Armi, mediante una ricompensa per il suo Segretario. 9. di aver fatto pagare dieci soldi di sortita per ciascun Bastimento. 10. Di aver detto, che quando avea guadagnato ventimila franchi, egli abbandonerebbe il suo posto. 11. Di aver estorto un permesso al Minstro di Guerra della Repubblica Romana Bremond per far passare 300. rubbia di grano, che egli aveva comprate per suo conto. 12 Di aver negligentato di far

scortare li convogli che venivano da Roma per le Allumiere e 13. Finalmente di aver negligentato le riparazioni delle batterie, e delle mura, come anche la soprintendenza ai lavoratori, è egli colpevole ?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, il Presidente avendo l'ultimo manifestata la sua opinione,

Il Consiglio di guerra permanente ha dichiarato à l' unanimità, che Gio: Claudio Deve, di sopra qualificato, non è colpevole dei 13. capi d' accusa diretti contro lui.

Sopra di che il Commissario del Potere Esecutivo essendo stato sentito.

Di nuovo raccolti i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

Il Consiglio di guerra permanente, dichiara che Giovanni Claudio Deve, Capo di Battaglione della 17. e mezza Brigata legera, è libero dall' accusa diretta contro lui, conformemente agli Articoli 31. e 37. della Legge dei 13. Annebbiatore dell' Anno V. così concepiti.

Art. XXXI. „ Nel caso che tre membri del Consiglio di-
„ chiarassero, che l'Accusato non è colpevole, egli sarà subito
„ posto in liberta, e reso alle sue funzioni.

Art. XXXVII. „ Nel caso preveduto dall' Articolo 31. qui
„ di sopra, il processo verbale sarà terminato per la remissione,
„ o discarico d' accusa del prevenuto, chiuso, e sottoscritto co-
„ me è stato detto.

Ordina, che egli sarà al momento posto in libertà, e reso alle sue funzioni.

Ingiunge al Relatore di leggere di seguito la presente Sentenza al prevenuto, in presenza della Guardia riunita sulle Armi.

Ordina in oltre l' impressione della presente Sentenza nelle due lingue in numero di quattrocento esemplari, esser quindi affissi tanto in Roma, che a Civita Vecchia, e che ne sarà inviato nella dilazione prescritta dalla Legge, a cura del Presidente, ed a quella del Relatore una spedizione tanto al Ministro della Guerra, quanto al General di Divisione Comandante il Corpo d' Armata di Roma, ed al Consiglio di Amministrazione del Corpo dell' assoluto.

Fatto, chiuso, e giudicato, senza interrompimento in seduta pubblica in Roma, l' anno mese, e giorno suddetto, e li

membri del Consiglio hanno firmato con il Relatore, e lo Scrivano, la minuta della Sentenza.

Per Copia conforme *Hocquard Capitano Relatore*
*Terrier Cancelliere*

N.° 16.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata d' Italia Corpo d'Armata di Roma*
*In nome del Popolo Francese*

SENTENZA

*Pronunciata dal Consiglio di Guerra permanente del Corpo d' Armata di Roma*
*Li 6. Vendemmiale dell'Anno 7. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.*

IL Consiglio di Guerra permanente del Corpo d' Armata di Roma creato in virtù della Legge dei 13. Brumale dell'Anno V., composto in conformità di questa Legge dei Cittadini

Darnaud, Capo della 30.÷ brigata di Battaglia Presidente.
Gibassier, Capo di Battaglione della detta mezza brigata.
Belbenoy, Capitano della medesima mezza brigata
Peyrot, Capitano nel 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo.
Lavalliere, Tenente della detta 30. ÷ Brigata
Charpentier, Sotto Tenente nel 19. Reggimento de' Cacciatori
Laigle Sergente Maggiore della 30. ÷ brigata

Il Cittadino Hocquard, Capitano della 21 ÷ brigata leggera facendo le funzioni di Relatore; e il Cittadino Demoly Capitano della 30. mezza brigata di battaglia, facendo quelle di Commissario del Potere Esecutivo, tutti nominati dal Generale di Divisione Machonald Comandante il Corpo d'Armata, assistito dal Cittadino Terrier, Cancelliere nominato dal Relatore.

Li quali ai termini degli Articoli VII., e VIII. della stessa Legge, non sono parenti o affini nè fra loro, nè dei prevenuti. nel grado proibito dalla Costituzione

Il Consiglio, convocato per ordine del Comandante. si è adunato in Casa Poli, luogo ordinario delle sue Sedute, all' effetto di giudicare li nominati,

Arnaud, preteso Capo di Brigata al seguito della 27. mezza brigata d' Infanteria leggera.

Giacomo Michele Viard di anni 21. nativo di Valancien-

ne, Dipartimento del Nord, la sua famiglia residente a S. Quintino, Dipartimento dell'Aisne, Segretario.

Blanc, nativo di Lione, Dipartimento del Rodano Conduttore in capo degli Equipaggi d'Artiglieria dell'Armata, e

Bonnefoi, nativo del Dipartimento di Montblanc, parimente conduttore in Capo dei suddetti equipaggi; contumaci.

La Seduta essendo stata aperta, il Presidente ha fatto portare dal Cancelliere, e posare sul tavolino un esemplare della Legge dei 13. Brumale, ed ha dimandato in seguito al Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e delli documenti tanto in favore, che contro li prevenuti.

Questa lettura terminata, e dopo aver sentito i Testimonj, ed il Relatore nel suo Rapporto, e sue conclusioni, il Presidente ha dimandato ai membri del Consiglio, se essi avevano delle osservazioni da fare; sulla loro negativa, e dovendo passare alle opinioni, egli ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e li Cittadini assistenti nell'Uditorio a ritirarsi.

Il Consiglio deliberando a porte chiuse, solamente in presenza del Commissario del Potere Esecutivo, il Presidente pose le questioni, come siegue.

Li nominati Blanc, e Bonnefoi, conduttori in Capo negli equipaggi dell' Artiglieria dell' Armata, accusati d' aver fabbricato, o fatto fabbricare molti fogli falsi del soldo, e ricevuta a diversi pretesi impiegati nelli detti equipaggi, e contrafatta a piedi di questi fogli le sottoscrizioni dei Commissarj Daure, Gaillardon, Mazade, e Quintin, Perillier e Coen Imprenditori di detti equipaggi, e Schor, Direttore della Contabilità dei detti Imprenditori; e di avere coll' ajuto di queste false sottoscrizioni, sorpreso il pagamento della somma di ventun mila settecento settantotto franchi, e dieci soldi, montante di detti fogli. Sono essi colpevoli?

Raccolti i suffragj, cominciando dal grado inferiore, il Presidente avendo palesata la sua opinione in ultimo luogo il Consiglio di Guerra permanente ha dichiarato unanimamente Blanc, e Bonnefoi di sopra qualificati, colpevoli,

Il Presidente ha posta la seconda questione seguente.

Li nominati, Arnaud, preteso Capo di Brigada al seguito della 27. mezza brigata leggiera, e Giacomo Michele Viard, suo sedicenae Segretario, accusati il primo di aver fabbricato

ò fatto fabbricare un falso ordine del Generale di divisione Fiorella per portarsi in Roma; ed il detto Viard d'aver fabbricato coll' ajuto di questo falso ordine di concerto con Arnaud, diversi fogli per appuntamento a questo ultimo, come anche a molti altri, ascendendo insieme alla somma di tre mila cinquecento cinquantanove franchi, e dieci soldi. Sono colpevoli?

Raccolti i suffragj dal Presidente come sopra.

Il Consiglio di Guerra permanente ha dichiarato unanimamente li nominati Arnaud, e Viard, disopra qualificati, colpevoli.

Sopra di che il Commissario del Potere Esecutivo ha fatta la sua richiesta per l'applicazione della pena.

Il Presidente avendo raccolti i voti nella forma di sopra indicata;

Il Consiglio di Guerra permanente considerando, che li nominati Arnaud, Viard, Blanc, e Bonnefoi, hanno partecipato di concerto dei fogli del soldo, degli appuntamenti, e rimborso di spese di posta, riconosciuti falsi, come costa da una lettera del Generale di Divisione Fiorella, che attesta di non aver mai dato ordine, nè anche conosciuto il preteso Capo di Brigata Arnaud; e da un'altra lettera di Blanc al Cittadino Schor Direttore della Contabilità degli Imprenditori degli Equipaggi d'Artiglieria, colla quale costa, che il detto Blanc è stato il fabbricatore del falso ordine sottoscritto Fiorella.

Considerando inoltre, che Arnaud, e Viard non hanno mai fatta parte della 27. mezza Brigata leggera, in seguito del certificato del Consiglio di Amministrazione del detto Corpo, che lo attesta formalmente;

Condanna all' unanimità, ed in contumacia li nominati Arnaud, Viard, Blanc, e Bonnefoi, di sopra qualificati, al rimborso *in solidum* verso la Repubblica, della somma di VENTICINQUE MILA TRECENTO TRENTOTTO lire tornesi, ed alla pena di cinque anni di ferri; in conformità degli Articoli I. e V. della Sezione III. del titolo 1. della Legge de' 12. Maggio 1793. portante.

Art. I. „ Ogni Militare, che per far pagare, o distribuire „ alla sua Truppa ciò che le spetta, sarà convinto d'aver por- „ tato sopra il suo stato di situazione, la sua Truppa al di so- „ pra del suo numero effettivo, sia in viaggio, sia all' Arma-

„ ta, sia in Guarnigione, sarà punito di sei anni di ferri, e
„ condannato al rimborso di ciò che avrà ritratto al di sopra
„ di ciò, che spettava di dritto alla sua Truppa „.

Art. V. „ Ogni Agente o Impiegato in questo genere di ser-
„ vizio, che sarà convinto di aver fatto dei falsi Boni, e con-
„ trafatta la Scrittura del suo Superiore, sarà punito di cinque
„ anni di ferri „.

Ordina, che saranno arrestati dovunque si troveranno, e la confisca de' loro beni, fino alla concorrenza della somma di sopra indicata.

Ingiunge al Capitano Relatore di fare eseguire la presente Sentenza in tutto il suo contenuto; la quale sarà stampata nelle due lingue in numero di cinquecento esemplari, affissa, e distribuita ove sarà bisogno.

Ordina inoltre, che ne sarà mandata nelle dilazioni prescritte dall' Articolo XXXIX. della Legge de' 13- Brumale, a cura del Presidente, ed a quella del Relatore, una spedizione tanto al Ministro della Guerra, che al Generale di Divisione Comandante il Corpo d' Armata di Roma.

Fatto chiuso, e giudicato, senza disunirsi, nella Seduta pubblica, in Roma di giorno, mese, ed anno sopraddetti. E li Membri del Consiglio hanno sottoscritta col Relatore, ed il Cancelliere la Minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme

*Terrier Cancelliere = Hocquard Capitano Relatore.*

N.° 17.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 6. Vendemmiale anno settimo della Repubblica Francese una, e indivisibile.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero anno 6. Composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore della 12 ÷ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano, nella medesima ÷ Brigata, Vergne sotto Tenente, la Forge Sotto Tenente. Depuis Capo d' Alloggio tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' Ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento,

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Militare convocata per ordine del Presidente della detta Commissione si è adunata nella Chiesa di S. Angelo di Sonnino ad oggetto di giudicare Vincenzo, Pietro Cola detto Capitano accusato d' aver preso le Armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, d' aver con altri ribelli di Sonnino reciso l' Albero della Libertà in Rocca Secca Cantone di Piperno, di essere restato fin d' allora fugitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e Padrona piena di carichi con palle incatenate, e di non aver rese le armi, malgrado gli ordini del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporle subito, ed inoltre di aver commesso un omicidio avanti la ribellione contro la Repubblica Romana.

Angelo Ciarmatore detto Raimella accusato d' aver preso parte nella ribellione del Circeo con portare le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, e di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che comandava ai ribelli di rendere le Armi subito, ed in oltre avere commesso un omicidio avanti la rivoluzione del Dipartimento,

Alessandro Falcone accusato di aver voluto recidere l' Albero della Libertà in Sonnino, e di non essersi uniformato all'ordine del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre le Armi subito dopo la promulgazione di detto ordine; le quali armi consistevano in fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, che furono trovate nella sua Casa dopo la carcerazione di esso.

Antonio Delmonte detto Scanaglia accusato di aver con altri ribelli di Sonnino reciso l' Albero della Libertà in Rocca Secca, di essere da quel tempo restato fugitivo nelle Montagne armato di fucile, di stillo, e di Padrona piena di carichi con palle incatenate, di non essersi uniformato alli ordini del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre subito le dette armi, ed in oltre

di aver commesso un' omicidio avanti la ribellione del Dipartimento.

Vincenzo Barnabei, accusato di aver tenuto dei discorsi ingiuriosi contro l'Armata, e la Repubblica Francese,

Francesco Bono accusato di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che comandava ai ribelli di deporre le Armi subito dopo la promulgazione di detto ordine, e di non averle neppure consegnate tutte nel momento del suo arresto, in oltre di aver commesso un omicidio avanti la rivoluzione del Dipartimento.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burrò un esemplare della Legge dei 13. Termifero scorso, la quale ha letta, in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per discolpa degli accusati nel numero di 23,

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre li detti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professioni, luoghi di nascita, e domicilj, hanno risposto chiamarsi il primo Vincenzo Cola detto Capitano di anni venti in circa lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il secondo Antonio Ciarmatore detto Raimella, che disse di non sapere la sua età, ed essere lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Sonnino.

Il terzo Alessandro Falcone di anni 40. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il quarto Antonio Delmonte detto Scanaglia di anni 18. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il quinto Vincenzo Barnabei di anni 21. in circa Studente nato, e dimorante in Sonnino.

Il sesto Francesco Bono di anni 20. in circa lavoratore di Campagna, e dimorante in Sonnino.

Dopo di aver istruiti li detti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue Conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiugnere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di no, prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle Carceri, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la presente questione.

Vincenzo Pietro Cola detto Capitano accusato d' aver preso le Armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di avere con altri ribelli di Sonnino reciso l' Albero della libertà in Rocca Secca Cantone di Piperno, di essere restato da questo momento fuggitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, di non aver dese le suddette armi malgrado l' ordine del Generale, che ingiungeva a tutti i ribelli di deporle immediatamente; in oltre d' aver commesso un omicidio avanti la rivoluzione del Dipartimento, è egli reo?

Raccolti i voti cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione dichiara a pieni voti, che Vincenzo Cola detto Capitano è reo.

Antonio Ciarmatore detto Raimella accusato d' aver preso le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, e di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che ingiungeva ai ribelli di rendere le armi subito, ed in oltre di aver commesso un omicidio avanti la rivoluzione Romana, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma indicata di sopra, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Antonio Ciarmatore detto Raimello è reo.

Alessandro Falcone, accusato di aver voluto recidere l'Albero della Libertà in Sonnino, e di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre le armi immediatamente dopo la promulgazione di detto ordine, le quali armi consistono in fucile, stillo, polvere, e palle, che furono trovate in sua Casa dopo il suo arresto, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Alessandro Falcone è reo.

Antonio Delmonte detto Scanaglia accusato di avere con altri ribelli di Sonnino reciso l' Albero della Libertà di Rocca

Secca, di essere restato dopo questo tempo fugitivo nelle Montagne armato di fucile, stillo, e padrona piena di carichi con palle incatenate, di non essersi uniformato agli ordini del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre le armi immediatamente dopo la promulgazione di detto ordine, ed in oltre di aver commesso un omicidio avanti la detta rivoluzione, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra accennata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Antonio Delmonte detto Scanaglia è reo.

Vincenzo Barnabei, accusato d'aver tenuto dei discorsi ingiuriosi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Vincenzo Barnabei, non è reo.

Francesco Bono, accusato di non essersi conformato agli ordini del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre le armi subito dopo la promulgazione di detto ordine, di non averle neppure rese tutte nel momento del suo arresto, in oltre di aver commesso un omicidio avanti la detta rivoluzione, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Francesco Bono è reo?

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti nella forma di sopra indicata,

La medesima Commissione Militare condanna a pieni voti Vincenzo Pietro Cola detto Capitanio, Antonio Ciarmatore detto Raimella, Alessandro Falcone, Antonio Delmonte detto Scaniaglia, Francesco Bono alla pena di morte; ordina che Barnabai sia posto subito in libertà.

Ordina in oltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne sieno mandate tre copie, per essere distribuite, sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d'Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica in Sonnino nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme *Guiraud Relatore*

Vincenzo Pietro Cola detto Capitano, Antonio Ciarmatore detto Raimella, Alessandro Falconi, Antonio Delmonte detto Scamaglia, e Francesco Bono hanno subito la loro Sentenza alle tre ore dopo mezzo giorno.

E Vincenzo Barnabei è stato messo in libertà.

Il Detto.

N.° 18.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

CONsiderando, che nella parità di ragioni, eguale ancora deve essere l' applicazione della Legge;

Considerando, che la Legge dev' essere la medesima per tutti:

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana,

Che le disposizioni dell' Articolo I. della Legge del dì 17. Pratile passato sono applicabili ai Religiosi Mendicanti, ma Possessori di Fondi per qualunqne titolo siasi.

Fatto in Roma li 6. Vendemmiale anno 7.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Leggé sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Quirinale 6. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Pe 'l Segretario Rey Console*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N°. 19.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 6. Vendemmiale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

N O T I F I C A Z I O N E

I Segni di giubilo, le Feste, e le Arie Patriottiche nel ricordare l' epoche fortunate della nostra rigenerazione, irritano gli Aristocratici, ed i nemici della Democrazia. Fanno essi ogni sforzo per soffogare quello spirito energico, che la Musica Repubblicana eccita negli animi, e la screditano, e la schernia

scono .. Cittadini Romani, alla Musica Repubblicana sono debitori i bravi Francesi di una gran parte delle grandi azioni, che hanno fatte. Lo stesso entusiasmo deve propagarsi in tutti gli Uomini liberi. Non ne possono essere insensibili, che le anime degli Schiavi, e dei Vili. Chiunque pertanto disapproverà le Arie Patriottiche, che si suoneranno ne' Teatri, e altrove prima dell' alzata del Sipario, e fra gli Atti, sarà riguardato come nemico del buon ordine, e della Democrazìa, e sarà tradotto avanti le Autorità giudiziarie per essere castigato severamente a seconda delle Leggi veglianti.

Franchi )
De Romanis ) *Grandi Edili*
Gorirossi )

*Serpieri Segretario*.

N°. 20.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li dì 6. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*Gli Edili del Secondo Circondario*

NOTIFICAZIONE

PEr la seguita soppressione del Collegio degl' Illirici, o sia di S. Girolamo de Schiavoni devesi da questa Municipalità venire alla Vendita di tutti gli effetti mobili al medesimo spettanti: Chiunque pertanto vorrà accudire all'acquisto di essi, si porterà nella mattina delli 21. corrente alle ore 10. nel detto Collegio, ove s' incomincerà, e successivamente si proseguirà la vendita a favore del maggior Offerente, secondo le leggi veglianti.

*Lupi Presidente = Martelli Segretario*.

N.° 21.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Roma 7. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

IL Generale Comandante della Guardia Nazionale Sedentaria volendo, che tutti i Cittadini possano portargli direttamente i loro riclami, o petizioni, e volendo insieme evitare la confusione che gli rende difficilissima l' esecuzione de' suoi molti doveri, stabilisce, di tenere udienza metodica nei Primidì, Ter-

zidì, Quintidì, Settidì, e Nonidì di ogni Decade dalle ore 10. della mattina sino ad un'ora pomeridiana. Negli altri giorni, ed ore potranno i Petizionarj diriggersi alla Segreterìa del General Comando, dove si sono dati le istruzioni, e gli ordini opportuni al buon regolamento degli affari, ed alla soddisfazione comune.

*Il Generale Comandante = Piranesi.*

N.° 22.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Roma 7. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*Il Generale Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria*

*Ai suoi Fratelli.*

R O M A N I

Le circostanze della vostra Patria esiggono de' grandi sagrifizj da ogni Cittadino, che ha un cuore nel petto. Le sofferenze saranno passeggere: e voi dovete render durevole la sicurezza delle vostre Spose, la tranquillità de' vostri Figli, la gloria, e l'importanza dell' augusto nome Romano.

Voi avete, non posso non dirvelo con trasporto, voi avete più volte ben meritato della Repubblica; ma ... devo io parlare, o tacere? ... Vi è fra di voi chi sembra ormai stanco delle passate fatiche; e vi è forse qualcuno, che tende con indegne manovre a scemare il decoro, di cui siete rivestiti.

Uffiziali, io v'invito, e vi scongiuro per il santo amore della patria, siate vigilanti; siate prudenti; rispettate il buon Soldato di Roma; non vi pentite di aver meritata la pubblica stima; e se non è in voi estinto il sentimento di onore, correte, animate, e soffrite.

Soldati, la vostra Libertà, ed Eguaglianza non hanno altri limiti che la legge: conviene rispettarla; ubbidire a lei, è un ubbedire a se stesso. Coraggio, Amici: la vostra Patria si affida a voi: amatela nelle sue sventure, come un vero figlio ama una Madre infelice; voi la vedrete risorgere in breve dalle sue rovine, ed essa sarà grata al vostro Civismo, ed alla vostra probità. Correte, quando essa vi chiama; animatevi a vicenda, e soffrite.

Uffiziali, e Soldati... una cupa voce va sussurrando, che si commettono de' gravi abusi nella distribuzione del servizio,

e nella amministrazione delle tasse. Questa voce è ingiuriosa all' onore della Guardia Nazionale: deve essere disgustosa alle vostre orecchie; ed è oltre ogni credere dolorosa al mio cuore.

Uffiziali, e Soldati, non permettete, che io sia ingannato e tradito: parlatemi in linguaggio della verità, esortate i Cittadini, che venissero malmenati da qualche indegno agente della nostra Milizia, a diriggermi le loro lagnanze o a voce, o in iscritto. Io sentirò tutti con piacere e con gratitudine; e senza svelare, quando la prudenza lo richieda, il nome del virtuoso accusatore, giuro sull' onor vostro, e mio di perseguitare senza pietà chiunque osasse di macchiare con qualche sordido interesse, o di alzare con prepotenza quella mano, che è destinata a difendere le sostanze, e i diritti de' nostri fratelli.

La Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese cerca da per tutto i nemici dell' ordine, e li destina alla infamia, ed alla morte. Sicuro del di lei appoggio, e dello zelo Consolare, non voglio, per colpa di pochi scellerati demeritarmi l' amor vostro, e la fiducia de' nostri Concittadini. Concorrete meco voi tutti alla persecuzione degli abusi, e questi cesseranno, sì, cesseranno sul momento.

*Pitanesi = Generale Comandante.*

N.° 23.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita del Dipartimento del Circeo*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 7. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge de' 13. Termifero Anno 6. composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore nella 12. ½ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima ½ Brigata, Vergue Sotto Tenente, La Forge Sotto Tenente, e Dupuis Capo di Alloggio tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento;

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di General di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o Congiunti nè frà di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Mlitare convocata per ordine del Presidente della detta Commissione si è adunata nella Chiesa di S. Angelo di Sonnino ad oggetto di giudicare Luigi Rinaldi accusato d'aver prese le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di essere restato fugitivo nelle Montagne, di non essersi uniformato all'ordine del Generale, che ingiungeva ai ribelli di rendere le loro armi immediatamente, dopo il suo Proclama, e di averle ritenute fino al momento del suo arresto.

Stefano Verdone, accusato di aver portato le Armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese &c.

Giovanni Betti, accusato di aver reciso l'Albero della Libertà di Vallecorsa.

Giacomo Falcone, accusato di non essersi uniformato all' ordine del Generale &c.

Antonio Aponne, accusato di non aver reso le armi, malgrado l' ordine del Generale, che ingiungeva ai ribelli di renderle subito, di essere restato fugitivo nelle Montagne, armato di fucile, carichi, e stillo, e aver in oltre Commesso un omicidio avanti questo tempo.

Essendo stato aperta la seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burrò un esemplare della Legge, la quale ha letta, in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre i detti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luogo di nascita, e domicilio.

Hanno risposto chiamarsi il primo Luigi Rinaldi di anni 48. in circa lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Sonnino.

Il secondo Stefano Verdone, disse di non sapere la sua età, ed essere lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il terzo Giovanni Betti, di anni 20. lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Sonnino.

Il quarto Giacomo Falcone, di anni 19. pastore nato, e dimorante in Sonnino.

Il quinto Antonio Aponne, di anni 23. in circa lavoratore di Campagna nato a S. Lorenzo, e dimorante in Sonnino.

Dopo di aver istruito li detti Accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatto interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue Conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non aver, che aggiugnervi.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i Voti, ha ordinato agli Accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle Carceri, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, dichiara a pieni voti, che Luigi Rinaldi è reo.

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Stefano Verdone è reo.

Giovanni Berti accusato di aver reciso l' Albero della Libertà in Vallecorsa, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione dichiara a pieni voti, che Giovanni Berti è reo.

Giacomo Falcone accusato &c. è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata; la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giacomo Falcone è reo.

Antonio Aponne accusato &c. è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Antonio Aponne è reo,

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i Voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, condanna a pieni voti Luigi Rinaldi, Stefano Verdone, Giovanni Berti, Giacomo Falcone, Antonio Appone alla pena di morte.

Ordina la Stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai Condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sonnino nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme *Guiraud Relatore*

Luigi Rinaldi, Stefano Verdone, Giovanni Berti, Giacomo Falcone, ed Antonio Aponne hanno subito la loro Sentenza a tre ore dopo mezzo giorno. Il detto

N.° 24.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana*
*Una, ed Indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 8. Vendemmiale Anno Settimo Repubblicano*

IL CONSOLATO

COnsiderando, che nessuna Contribuzione pubblica è stata pagata nei Dipartimenti da otto Mesi a questa parte; che l' imprestito forzato di Ducentomila Scudi per Dipartimento imposto per rimpiazzare le Contribuzioni, che non si potevano percepire per causa che i Ruoli non eran formati, non sono state pagate che da tre soli Dipartimenti, e che nè anche questi anno pagato, se non in parte, ed in un momento quando le Cedole discreditate non aveano alcun valore;

Che il vuoto, che n'è risultato nelle Casse pubbliche, ha avuto le più funeste conseguenze, cioè il Soldo del Soldato non pagato, gli Approvigionamenti di tutte le specie, forniti all' Armata, non saldati, il servigio della Truppa abbandonato per tutto per l' impossibilità, in cui si sono trovati i primi Agenti del Governo di procurarsi le sussistenze, la necessità del Governo di dover contrarre per tutto, dove ha potuto, le forniture a delle condizioni onerose, la necessità delle Requisizioni le più nocive all' Agricoltura per le sussistenze, un gran numero di Comuni aggravate per il serviggio delle Truppe stante l' impossibilità, in cui si trovava il Governo di soddisfarvi, tantochè quasi la totalità non ha contribuito niente alle spese pubbliche.

Considerando inoltre, che se questo metodo di Finanze durasse ancora alcuni giorni, il Governo non potrebbe più esistere, ma che esisterebbe in vece una confusione orribile in

tutte le parti del servigio pubblico, in discredito totale, che non lascerebbe al Consolato altro mezzo di Amministrazione, se non quello di abbandonare alle Requisizioni degli Agenti dell' Armata tutto il Territorio della Repubblica, e le facoltà di tutti i Cittadini, ordina quanto siegue.

Art. I. Oltre l' imprestito forzato imposto sulle Case ricche, che hanno un entrata di più di Tremila Scudi con la Legge de' 27. Messifero, ve ne sarà un altro ripartito sopra tutti i Dipartimenti per rimpiazzare quello di un Millione Seicentomila Scudi, che non è stato pagato in forza della Legge dei 10. Germile.

Art. II. Questo imprestito ascenderà al valore di Seicentomila Piastre effettive.

Art. III. Sarà ripartito sopra i Dipartimenti nella maniera seguente.

Art. IV. Il Dipartimento del Tevere, che ha già subito degl' Imprestiti forzati considerabili, e che ne ha pagato quasi la metà, resta tassato in Centomila Scudi.

Art. V. Quello del Cimino, che ha pagato il quarto dell' Imprestito, a cui era tassato, resta imposto per trentamila scudi.

Art. VI. Quello del Circeo, che ha sodisfatto alle sue obbligazioni nella stessa proporzione dell' antecedente, è tassato in trentamila scudi.

Art. VII. Quei del Clitunno, del Metauro, del Musone, e del Trasimeno, che non hanno pagato cosa alcuna del loro imprestito, restano tassati nella somma di centomila scudi.

Art. VIII. Il Dipartimento del Tronto è tassato a scudi quarantamila.

Art. IX. Tutti i Cittadini commodi, che godono di un' entrata superiore ai trecento scudi dal prodotto delle loro proprietà, consideratovi pur quello della loro industria, e del loro Commercio sono sottoposti a questa tassa.

Art. X. La Tassa sarà ripartita dai Commissarj del Governo insieme colle Amministrazioni Dipartimentali tra tutte le Città di ogni Dipartimento in maniera proporzionata alle loro facoltà, e dalle Comuni tra tutti i Particolari commodi, godendo di una fortuna descritta nell' Articolo precedente.

Art. XI. I Cittadini aventi più di otto Figli, e non godendo di scudi mille di entrata, ne sono esenti, come ancora i

Ricchi godendo di più tremila scudi d'entrata di già tassati colla Legge 28. Messifero.

Art. XII. Il pagamento dell'Imprestito sarà effettuato in due mesi in tre parti eguali, ed a dell'epoche diverse.

Art. XIII. Sarà effettuato, o in numerario, o in Generi, o in Cambiali,

Art. XIV. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed affissò in tutte le Comuni colla cura de'Commissarj nominati per tutti i Dipartimenti.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato Per il Segretario Bassal*
*Federico Zaccaleoni Console*
Per Copia conforme
*Il Ministro delle Finanze de Rossi*

N.° 25.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 8. Vendemmiale anno 7. Repubblicano*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

AUtorizzata dal Cittadino Ministro delle Finanze l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere a venire alla vendita del Frutto pendente, ossia dell'Uva delle infrascritte Vigne; Notifica a chiunque vorrà accudire alla compra, che sotto il di 11. dello stante alle ore 10. della mattina nella Sala della detta Amministrazione seguirà il pubblico incanto di vendita del detto frutto pendente, ossia uva, nel quale rimarrà deliberato perentoriamente a favore dell'ultimo migliore Offerente.

Si avverte che l'incanto s'incomincerà dal prezzo fissato dal Perito Agrimensore, che verrà dichiarato prima di dar principio ai soliti Bandimenti.

*Vigne delle quali si venderà al pubblico Incanto il Frutto pendente, ossia l'Uva,*

Vigna delle tre Fontane posta fuori di Porta S. Paolo presso la Chiesa, ed il Monastero delle Tre Fontane.

Vigna di S. Croce in Gerusalemme contigua alla Chiesa, e Monastero.

Vigna del soppresso Convento di Monte Santo posta fuori di Porta del Popolo.

*Doria Presidente = Nicolai Segretario*

N.° 26.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*A dì 8. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*
*Municipalità del terzo Circondario di Roma.*

IN esecuzione della Legge dei 27. Fruttifero, e per l'interesantissimo oggetto di formare un Quadro generale, e completo di tutti i Beni stabili Nazionali, o divenuti tali esistenti nel nostro Circondario ci necessitano molte notizie, e schiarimenti. Sono pertanto invitati tutti gli Amministratori, Enfiteuti, Agenti, Affittuarj, Coloni, Inquilini, ed altri, che hanno al presente direttamente, o indirettamente relazione, e interesse con detti Beni a procurarcene un distinto ragguaglio nel perentorio termine di giorni cinque. Nelle note, che si esibiranno a tale oggetto, si dovranno indicare le provenienze de' Beni, esprimendo la qualità di ex Camerali, Enfiteutici, ex-Comunitativi, spettanti a Conventi, e stabilimenti soppressi, al Patrimonio ex-Gesuitico, all'ex-Palazzo Apostolico, alle abolite Presidenze, e Tribunali &c. indicando la loro situazione, estenzione, confini, prodotti, il valore del Capitale, l'annuo affitto, o fruttato, pesi, ipoteche &c. con tutte le più individuazioni, e chiarezze possibili.

Siccome noi dobbiamo contemporaneamente esibire lo stato de' Debitori Nazionali, senza invitarli specialmente, si presenteranno questi alla Nostra Municipalità nell'anzidetto termine per la liquidazione delle somme, che devono, evitando così il pregiudizio, che diversamente potrebbe loro risultarne. il tutto in conformità degli Articoli III e IV. della citata Legge.

Ci lusinghiamo, che ogni Individuo si presterà al nostro Invito con quell'alacrità, ed esattezza, ch'è propria di un buon Cittadino, ed a scanzo di equivoco preveniamo il Pubblico, che oltre le Sezioni Quirinale, Terme, Suburra, e Capitolio, il nostro Circondario abbraccia quella porzione di Territorio, che resta a mano destra fuori di Porta Salara, come anche il Territorio fuori delle Porte Pia, S. Lorenzo, Maggiore, S. Giovanni, Latina, S. Sebastiano fino ai confini adjacenti, e fuori di Porta S. Paolo fino al Tevere.

Che se nei termini prefissi, non verrà esattamente adempito all'esecuzione di quanto sopra, sappia ognuno, che irre-

missibilmente incorrerà nelle pene stabilite dalla Legge, e sarà riguardato come nemico della Patria.

*Retroù Presidente = Especo Segretario*

N.° 27.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*
*In nome del Popolo Francese*
*Gli 8. Vendemmiale Anno Settimo Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore nella 12. e mezza Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima mezza Brigata, Vergne Sotto-Tenente, Laforge Sotto-Tenente, e Dupuis Capo d' Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo.

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente, tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o congiunti &c.

La Commissione convocata per ordine del Presidente si è adunata nella Chiesa di S. Angelo di Sonnino, ad oggetto di giudicare, Rocco Ponte Corvo, accusato di non essersi uniformato all' ordine del Generale, che ingiungeva ai Ribelli di deporre le armi, di essere restato fugitivo nelle Montagne armato d' un fucile, e di un stilletto, di aver dato un colpo di stillo ad un Patriotta, nel momento, che i buoni Cittadini custodivano l'Albero della libertà minacciato di essere reciso dalla Compagnia di Ciaffoni Capo de' Contumaci.

Francesco Rinaldi, accusato di aver dato un colpo di stillo ad un Patriotta di Sonnino nel momento che i Patriotti custodivano l' albero della libertà minacciato.

Giuseppe Grossi accusato di non essersi uniformato all' ordine del Generale, che ingiungeva ai ribelli di deporre le armi, di essere restato fugitivo nelle Montagne armato di fucile, Bajonetta, e padrona piena di carichi con palle incatenate, e di aver inoltre commesso un omicidio avanti di questo tempo.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burrò un esemplare della Legge dei 13. Termifero scorso, la quale ha letta. In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti, sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di sei.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla guardia di condurre i detti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luoghi di nascita, e domicilio,

Hanno risposto chiamarsi, il primo Rocco Ponte Corvo di anni 27. lavoratore di Campagna, e dimorante in Sonnino,

Il Secondo Francesco Rinaldi, di anni 22. lavoratore di campagna nato, e dimorante in Sonnino.

Il terzo Giuseppe Grossi, di anni 20. Lavoratote di campagna, nato, e dimorante in Sonnino.

Dopo di aver istruito gli accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiungere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? Ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle carceri; il Relatore lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione:

Il sopranominato Rocco Ponte Corvo accusato &c. è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Rocco Ponte Corvo è reo.

Francesco Rinaldi, accusato &c. è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Francesco Rinaldi è reo.

Giuseppe Grossi accusato &c. è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti; che Giuseppe Grossi è reo?

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare condanna a pieni voti Rocco Ponte Corvo, Francesco Rinaldi, e Giuseppe Grossi alla pena di morte.

Ordina la Stampa, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sonnino nel giorno mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme al Relatore, e Scriba hanno sottoscritto lá presente Sentenza.

Per Copia Conforme
*Guiraud Relatore*

Rocco Ponte Corvo, Erancesco Rinaldi, e Giuseppe Grossi, hanno subito la loro Sentenza alle ore tre dopo mezzo giorno.

N.° 28.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo di Armata di Roma*
*Commissione Militare*

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare degli* 8. *Vendemmiale*
*Anno* 7. *Repubblicano*.

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale Macdonald Comandante il Corpo d' Armata di Roma composto de' Cittadini.

Gibassier, Capo di Battaglione della 30 ÷ Brigata di battaglia Presidente,

Demoly, Capitano della detta ÷ brigata,

Charpentier, Sotto Tenente nel 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Laigle, Sargente Maggiore della 30 ÷ brigata.

Mutel, fuciliere nel medesimo corpo.

Esercitando l' Ufficio di Relatore il Cittadino Hocquard Capitano, ed il Cittadino Terrier, Scriba della Commissione.

Convocata di suo ordine in Castel S. Angelo, luogo ordinario delle sue Sedute, ad oggetto di giudicare i Cittadini Giu-

seppe Fede di anni 57. nativo dai Bagni della porretto, nella Repubblica Cisalpina, Caffettiere dimorante in Roma., e Francesco Montori, detto Ciovanni di anni 31. nativo di Nocera de Pagani, nel Regno di Napoli, Caffettiere dimorante in Roma,

Prevenuti di avere tenuto de' discorsi sediziosi, ed allarmanti.

Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore ha letto il Processo Verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per discolpa degli accusati nel numero di quattro.

Terminata questa lettura, il Presidente ha fatto comparire innanzi alla Commissione i prevenuti liberi, e senza ferri, e gli ha interrogati su i fatti di cui sono accusati.

Dopo di aver inteso le loro difese, alle quali hanno detto di non avere che aggiugnere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione se avevano delle osservazioni da fare? Ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti ha fatto ricondurre i prevenuti nella Carcere, dopo intimato il confronto de'Testimonj: il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto i due dubbj seguenti.

Il soprannominato Francesco Montori Napoletano, Caffettiere in Roma, accusato di avere tenuto de' discorsi tendenti alla sedizione, e manifestato il desiderio di veder arrivare le Truppe Napoletane nell' istante della rivolta del Circeo, inoltre di avere tenuto dei discorsi insultanti contro le Autorità Costituite della Repubblica Romana, è egli reo?

La Commissione Militare ha dichiarato a pieni voti, che Francesco Montori è reo.

Il soprannominato Giuseppe Fede Cisalpino, Caffettiere in Roma coaccusato, ma che ha tenuto solamente discorsi fanatici con dire, che aveva veduto aprire gli occhi alla Madonna, è egli reo?

La Commissione Militare avendo riconosciuto Fede discolpato dei delitti contenuti nel primo dubbio per la sua semplicità nei discorsi fanatici, e privi di senso comune,

Ha dichiarato a pieni voti, che Giuseppe Fede, non è reo, ed ha ordinato, che sia sul momento messo in libertà.

In quanto a Francesco Montori detto Giovanni vagabondo; il quale è stato dichiarato reo.

La Commissione Militare lo condanna alla maggiorità alla pena di tre anni di ferri.

In conformità degli Articoli I., e II. della Legge 11. Termifero anno 6. espressi ne' seguenti termini.

„ Ogni Individuo convinto d' aver provocato la Sedizione „ con qualunque atto, o discorso, o d' aver sparso dei falsi al- „ larmi sarà giudicato, e punito militarmente „.

„ Cli Individui colpevoli dei delitti indicati nell' Articolo „ precedente saranno puniti colla morte, essi saranno condan- „ nati ai ferri nel caso che vi concorrano delle circostanze, „ le quali diminuiscono il delitto.

Ordina la stampa della presente Sentenza nelle due lingue nel numero di quattro cento copie per essere affisse dove occorrerà, e che ne sarà mandata una copia sì al Generale di Divisione Comandante il Corpo d' Armata, che al Ministro della Guerra della Repubblica Romana.

Incarica il Relatore dell' esecuzione della presente Sentenza.

Fatto, e giudicato in Roma, in pubblica Seduta senza interruzzione nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la presente Sentenza.

Per Copia conforme *Hocquard Relatore*.

N.° 29.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d' Armata di Roma*

*Commissione Militare*

SENTENZA

*Della Commissione Militare delli* 8. *Vendemmiale*

*Anno* 7. *Repubblicano*.

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale di Divisione Macdonald Comandante il Corpo d' Armata di Roma composto de' Cittadini.

Gibassier, Capo di Battaglione della 30. e mezza Brigata Presidente.

Demoly, Capitano della detta mezza Brigata.

Charpentier Sotto Tenente nel 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo.

Laigle Sergente Maggiore della 30. e mezza Brigata.
Mutel fuciliere della 30. e mezza Brigata.

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Hocquard Capitano, ed il Cittadino Terrier Scriba della Commissione,

Convocata di suo ordine in Castel S. Angelo luogo ordinario delle sue Sedute ad oggetto di giudicare Giovanni Lagnani di anni 40. nativo di Bologna Droghiere, ed ex-Console dell' inavanti Governo Veneto in Civita Vecchia luogo di sua residenza.

Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore ha letto il Processo Verbale d' informazione, ed i documenti sì per l' incolpazione che per discolpa dell' accusato, nel numero di sette.

Terminata questa lettura, il Presidente ha fatto comparire innanzi alla Commissione il prevenuto libero, e senza ferri, e lo ha interrogato su i fatti, di cui è accusato.

Dopo di averlo inteso nelle sue difese, alle quali ha dichiarato non aver che aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di nò prima di raccogliere i voti ha fatto ricondurre il prevenuto nelle Carceri; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il Cittadino Giovanni Lagnani, ex-Console di Vennzia in Civita Vecchia prevenuto di aver tenuto coll' Ambasciatore di questo Governo a Roma una corrispondenza nociva alle Repubbliche Francese, e Romana, dopo li 4. Germile scorso, in cui gli è stato proibito con una lettera del Ministro della Guerra Bremond di esercitare il suo impiego di Vice-Console, è egli reo?

La Commissione Militare considerando, che con una lettera del Ministro di Guerra Bremond dei 4. Germile scorso si era prescritto al detto Lagnani di desistere dal suo impiego di Vice-Console di Venezia, aveva la scelta di restare senza impiego nella Repubblica Romana, o di uscirne nel caso contrario, ha preferito restarvi senza funzione, come apparisce da un' altra lettera del medesimo Ministro dei 15. del medesimo mese.

Non avendo trovate prove sufficienti del delitto, di cui è accusato.

Ha dichiarato; che il sudetto Giovanni Lagnani non è reo,

sàlvo il dritto di farlo condurre innanzi ad un Tribunale Competente in caso, che si avessero contro di lui delle altre notizie e prove.

Ordina in conseguenza, che sia sul momento messo in libertà.

Ordina in oltre la stampa della presente Sentenza nelle due lingue nel numero di 300. Copie per essere affisse si in Roma, che in Civita Vecchia.

Incarica il Capitano Relatore dell' esecuzione della presente Sentenza, e d'inviarne una copia al General Comandante in Capo il Corpo d'Armata, ed un' altra al Miuistro della Giustizia della Repubblica Romana.

Fatto, e giudicato in Roma in pubblica Seduta senza interruzione nel giorno, mese, ed anno sudetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba anno sottoscritta la presente Sentenza.

*Per Copia conforme Hocquard Relatore.*

N°. 30.

LIBERTA' EGUAGLIANZA,

*Repubblica Romana*

*Roma 8. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

E' a notizia dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, molti Beni Nazionali sì Urbani, che Rustici, posti nelle Comuni del Dipartimento, ritrovarsi sfittati, e di altri non pochi essere prossimi alle scadenze i rispettivi Affitti. Volendo quindi essa adempiere quanto le viene ingiunto nel Titolo III. della Legge del 29. Fiorile prossimo passato, invita chiunque brama accudire all' Affitto degli accennati Beni Nazionali, di esibire la sua Offerta munita della propria sottoscrizione alla Municipalità del Cantone, ove è situato il Bene, specificando in quella l' annuo Affitto, che intende corrispondere. La detta Offerta verrà rimessa all' Amministrazione Dipartimentale, che farà senza ritardo (ogni qualvolta riconosca accettabile l' Offerta) imprimere una Notificazione per il pubblico Incanto di Affitto, che seguirà nella Comune, ove si trova il Tribunale di Censura, cioè IN ROMA per li fondi situati in Roma, ed in Ostia, IN TIVOLI per li fondi situati nei Cantoni di Tivoli, Monte Rotondo, Riofreddo, e Subiaco, ed IN VELLETRI per li Fon

di situati nei Cantoni di Velletri, Albano, Frascati, e Palestrina; e nell'atto dell'Incanto, non venendo data verun'altra maggiore Offerta, rimarrà deliberato il Bene a favore del primo Offerente per la somma da esso offerta con tutte le condizioni volute dalla mentovata Legge, e colli patti soliti apporsi in simili Contratti sì a ragione di ciascuna località, che per assicurare l'interesse della Nazione, e per la conservazione, e mantenimento del Fondo locato.

*Doria Presidente = Nicolai Segretario.*

N.° 31.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

*Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.*

CHe per modo di provisione, e fino a tanto, che venga diversamente ordinato, gli Ufficiali di Giustizia conosciuti sotto il nome di *Cursori* potranno eseguire cumulativamente con tutti gli altri Officiali a ciò destinati tutte le Citazioni in affari giudiziali.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Quirinale questo dì 8. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli.*

*Dal Consolato Per il Segretario Rey Console.*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 32.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d' Armata di Roma*

*Commissione Militare*

SENTENZA

*Della Commissione Militare dei 9. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale di Divisione Macdonald, composta dei Cittadini Gibassier Capo della 30. e mezzo Brigata Presidente; Demoly Capitano della medesima mezza Brigata; Carpentier Sotto-Tenente nel 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Laigle Sargente Maggiore, Mutes fuciliere della 30. e mezza Brigata di Battaglia.

Hocquard Capitano Relatore, e Terrier Scriba della Commissione.

Si è adunata per ordine del Comandante, in Castel S. Angelo ad oggetto di giudicare il Cittadino Pietro Salvi, di anni 32. nativo di Roma Notajo pubblico , e Cancelliere della Corte di Napoli nella stessa Città di Roma.

Essendo stata aperta la seduta, il Relatore lesse il Processo Verbale d'informazione, e dei documenti sì per l'incolpazione, che per la discolpa del prevenuto nel numero di cinque

Terminata questa lettura , il Presidente fece comparire il prevenuto libero, e senza ferri , e lo ha interrogato sù fatti, di cui è accusato.

Dopo di avere inteso le sue difese, alle quali ha detto di non avere che aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? Ed essi avendo risposto di nò, ha ordinato, che il prevenuto sia ricondotto nelle Carceri dalla sua scorta, ed ha invitato il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti di ritirarsi.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il Cittadino Salvi, Notajo pubblico sospetto di aver tenuto corrispondenza con Agenti della Corte di Napoli è egli reo?

La Commissione Militare considerando, che non è notorio, che Pietro Salvi abbia tenuto corrispondenza , che possa renderlo colpevole verso la Repubblica , avendo dichiarato, che non gli è stato intimato di desistere dalle funzioni di Cancelliere della Corte di Napoli in conformità della Legge relativa agli Agenti delle Corti estere.

Dichiara, che Pietro Salvi non è reo, ed ordina, che sia sul momento messo in libertà.

Ordina che la presente Sentenza sia stampata nelle due lingue nel numero di quattro cento copie per essere affisse ove bisognerà, e che ne siano spedite le copie sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale Comandante il Corpo d'Armata di Roma: ed il tutto resta affidato alla diligenza del Relatore?

Fatto, chiuso, e giudicato in Roma nel giorno, mese,

ed anno suddetto, ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia Conforme
*Hocquard Relatore*

*Terrier Scriba*

N.° 33.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d' Armata di Roma*
*Commissione Militare*

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare delli 9. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale di Divisione Macdonald Comandante il Corpo d' Armata di Roma, composto dai Cittadini Gibassier Capo di Battaglione Presidente, Demoly Capitano, Charpentier Sotto Tenente, Laigle Sargente Maggiore, e Mutel fuciliere, Hocquard Capitano Relatore, e Terrier Scriba.

Si è adunata nel Forte S. Angelo ad oggetto di giudicare Bartolomeo di Giammaria di anni 28. nativo di Roma, filatore di Seta, prevenuto di esser stato trovato armato con una Bajonetta.

Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore ha letto il Processo Verbale d' informazione, ed i documenti si per l' incolpazione, che per discolpa del prevenuto.

Terminata questa lettura, il Presidente ha fatto comparire innanzi alla Commissione il prevenuto libero, e senza ferri, e lo ha interrogato su i fatti, di cui è accusato.

Dopo di aver inteso le sue difese, alle quali ha dichiarato di non aver che aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di nò, ha ordinato al prevenuto di ritirarsi, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato Giammaria accusato di essere stato trovato armato di una bajonetta in una osteria dove vi era una rissa, è egli reo?

La Commissione considerando, il prevenuto esser vagabondo, che ha subito varie Sentenze per i suoi misfatti passati, che quest'Uomo è cieco, il che rende la sua condotta si passata, che presente tanto più sorprendente.

Condanna alla magiorità assoluta Bartolomeo di Giammaria, alla pena di tre anni di ferri, commutando la pena apposta nell' articolo 26. dell' ordine de' 10. piovoso scorso portante „ è „ espressamente proibito ad ogni individuo di avere in casa „ sua, o di portare Stilletti sotto pena di una multa della quar- „ ta parte delle sue entrate, e di tre mesi di Carcere tutti quel- „ li, che si troveranno in una lite o in una sommossa muniti „ di Stilletto, saranno puniti di morte „

Ordina che la presente Sentenza sarà stampata nelle due lingue nel numero di 400. Copie per essere affisse dove occorrerà, e che ne sarà mandata una Copia al Ministro della Giustizia, ed al Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta in Roma nel giorno, mese, ed anno suddetto: ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Per Copia conforme

*Terrier Scriba* *Hocquard Relatore*

N.° 34.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Volendo sovvenire ai bisogni dell'Armata con i mezzi più pronti, ed i più efficaci,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la seguente Legge.

Art. I. Sarà fornita da tutte le Comuni della Repubblica secondo la proporzione da determinarsi dal Consolato, ed i modelli, che egli ne spedirà, la quantità di ventimila paja di Scarpe.

Art. II. Ciascuna Comune invierà nel termine di quindici giorni al Capo luogo del suo Dipartimento, ed al luogo di Deposito, che l'Amministrazione Dipartimentale indicherà, la quantità delle Scarpe. alla quale essa sarà stata tassata.

Art. III. Le Scarpe non saranno ricevute, se non si trove-

ranno conformi ai Modelli, e di buona qualità. Chi mancherà a ciò, sarà punito con la fornitura, a cui verrà astretto, di cinque paja di Scarpe per ciascun pajo rigettato.

Art. IV. Il valore delle dette Ventimila paja di Scarpe sarà scomputabile sulle seicento mila Piastre mentovate nell' Articolo 6. della convenzione segreta del 6. Germile Anno 6.

Fatto in Roma Questo dì 10. Vendemmiale, anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Quirinale Questo dì 11. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Pe'l Segretario Zaccaleoni Console*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

N.° 35.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Considerando, che lo Stato degli Ospedali Militari esige i più pronti soccorsi,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Agli Ospedali Militari esistenti nella Repubblica sarà fornita a titolo di contribuzione Patriottica la quantità di Millecinquecento Letti composti ciascheduno di tavole, e scanni di legno, d' un Pagliaccio, d' un Materazzo, e d' un Capezzale, di due Coperte, e di due paja di Lenzuola.

Art. II. Il Consolato ripartirà la Contribuzione levata dall' Articolo precedente sulle Case della Repubblica, che sono le più comode.

Art. III. Sono riguardati, come Case comode, ed agiate tutti i Conventi, che posseggono Beni fondi, tutti i Vescovadi, e tutti i Capitoli.

Art. IV. Il versamento della detta Contribuzione si farà nel termine d' una Decade in ciascuno Ospedale Militare seguendo la proporzione decretata dal Consolato.

Fatto a Roma il dì 10. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Quirinale questo dì 11. Vendemmiale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Pel Segretario del Consolato*

*Zaccaleoni Console*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N. 36.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

VOlendo far uso a vantaggio del servizio dell'Armata, e degli Ospedali Militari dei mezzi, che sono i più pronti, ed i meno dispendiosi,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la legge seguente

Art. I. Resta al servigio dell' Armata, e degli Ospedali Militari la raccolta pendente delle Vigne divenute Nazionali.

Art. II. Il Consolato in conseguenza prenderà tutte le misure necessarie, perchè la detta raccolta sia versata nè Magazzini Militari.

Fatto in Roma li 11. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale questo dì 12. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Per il Segretario del Consolato Brizj Console*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 37.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere*

MEntre il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere si occupa indifessamente nell'amministrazione della Giustizia, ha creduto anche opportuno di stabilire varie provisorie determi-

nazioni, le quali, rimovendo alcuni abusi introdotti, tendono a renderla più pronta, e spedita. Notifica pertanto ai Difensori, ed ai Litiganti le seguenti disposizioni, che verranno inalterabilmente osservate.

Le Sedute pel pieno Tribunale, incominciando da quella del dì 16. del corrente Vendemmiale, si terranno il Primodì, e Sestodì di ogni Decade, e quelle del Presidente il Terzodì, ed Ottidì alle ore nove in punto della Mattina.

Nell' intimarsi le Cause, che si dovranno proporre nella piena Seduta del Tribunale, si osserverà il solito metodo di riprodurre negli Atti dello Scriba il biglietto del Relatore insieme con la intimazione giudiziale, la quale dovrà esser eseguita almeno dieci giorni prima della proposizione.

Così ancora dovranno esser prodotti dieci giorni innanzi la proposizione i documenti, dei quali si vorrà far uso nei respettivi Sommarii: altrimenti non si avrano in veruna considerazione.

Nelle Sedute del pieno Tribunale ciascun Relatore potrà riferire trè Cause, e non più, ed in ogni Seduta darà la nota di quelle, che riferirà nella Seduta seguente, la quale sarà affissa nel Burreau dello Scriba, ed alla Porta della Sala del Tribunale.

Non si riferiranno quelle Cause, nelle quali dall' una, e l' altra parte non saranno state distribuite le Allegazioni nel giorno antecedente a quello, in cui dai Relatori deve darsi la nota, e se la distribuzione sarà stata fatta da una sola parte, la Causa si riferirà in contumacia dell' altra.

Le Risposte si dovranno distribuire due giorni prima della proposizione, e di esse ancora lasciarsene una per le parti nel Burreau dello Scriba. Nel Frontespizio di ciascuna Allegazione s' indicherà il giorno, in cui la Causa deve riferirsi: quelle mancanti di tale indicazione non si riferiranno.

Potranno però i Difensori difendere le Cause con la sola arringa da farsi nel giorno della piena Seduta; ma in questo caso dovranno egualmente prevenirne con breve memoria il Relatore nel giorno antecedente alla formazione della nota. Queste Cause potranno dal Relatore riferirsi oltre il numero delle trè

Dopo che una parte avrà in tempo debito distribuito la sua Allegazione, il Relatore non accorderà all' altra veruna dilazione: l' accorderà soltanto il Tribunale nei casi, nei quali veramente gravi circostanze la esiggano.

Nelle Cause di prima istanza dovrà la parte attrice dare nel suo Sommario il Certificato di non seguita conciliazione innanzi al Pretore: ed in quelle in grado di appello, la parte che dimanda la conferma del Giudicato del primo Giudice, dovrà similmente darne in Sommario il tenore.

Le istanze per il trasporto degli Atti, e destinazione del Relatore, si leggeranno sempre nella sola Seduta del Presidente, ancorchè abbiano unita qualche altra petizione.

Allorquando il Tribunale avrà deliberato la causa, e dichiarato esser luogo alla spedizione, non si riceveranno più altre istanze, o allegazioni per la nuova udienza sotto qualsivoglia pretesto anche di nuovi motivi, o documenti, e sebbene la Causa fosse stata decisa in contumacia di una delle parti.

Tutte le Citazione per la spedizione delle Cause, e per le Sentenze dovranno esser eseguite personalmente.

Di qualunque Decreto interlocutorio fatto nella piena Seduta del Tribunale non potrà dimandarsi la reposizione, o la revoca, se non per mezzo di Citazione sottoscritta dal Presidente. Le Citazioni non sottoscritte non avranno in tal caso forza d'inibire.

S' invitano i Difensori ad usare nelle Allegazioni la massima brevità, e non fare abuso d' inutili citazioni di Autorità: e si rammenta loro la dignità del proprio officio, onde non abbiano a degradarlo con indecenti sarcasmi, ed ingiurie, tanto nelle Allegazioni, quanto nelle Arringhe, per non dare al Tribunale il rammarico di prender le più energiche misure, e ricorrere contro questa intollerabile licenza al rigore, ed alla severità delle Leggi, affinchè i trasgressori non vadano impuniti.

Dalla piena Seduta del Tribunale del dì 11. Vendemmiale anno 7. dell' Era Repubblicana.

Pace Presidente, Lamberti Giudice
Celestini Giudice, Garofolini Giudice

Per Copia Conforme *Sommaini Scriba*

N.° 38.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 11. Vendemmiale Anno VII. dell' Era Repubblicana.*

*Municipalità del secondo Circondario.*

NOTIFICAZIONE

FIn dalli 17. dello scorso Termifero l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere partecipò a questa Municipalità es-

ser mente del Ministro dell' Interno, che si dovesse formare un' Elenco tanto delle Zitelle, che dalle soppresse Compagnie di questo Circondario avevano riportato il Cedolino di promessa di Dote, quanto di quelle, che con la fiducia di esse si erano già maritate. Poche finora si sono presentate, ed hanno esibito i respettivi Cedolini, o siano Polize, perciò dovendo con sollecitudine formare l'Elenco sudetto invitiamo tutte ad esibire nel perentorio termine di giorni cinque le loro giustificazioni, passato il qual termine niuna avrà diritto di reclamare, se non verrà considerata. Dalla nostra Residenza dì, ed anno sudetto.

*Lupi Presidente = Martelli Segretario.*

N.° 39.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Volendo sovvenire ai bisogni dell' Armata con tutti i mezzi possibili,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente

Art. I. Sarà posta in requisizione a titolo di Contribuzione Patriottica su i Vescovati, Capitoli, Cattedrali, e Conventi possessori di Fondi la quantità di ventimila Camicie, e diecimila Cappotti.

Art. II. Il quarto della Contribuzione sarà pagato sotto pena di esecuzione Militare dentro quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge, e gli altri tre quarti da dieci in dieci giorni.

Art. III. Il Consolato determinerà il quantitativo da fornirsi da ciascun Contribuente, come ancora la forma delle Camicie, e Cappotti secondo i regolamenti Militari,

Art. IV. Egli prenderà inoltre tutte le misure necessarie per assicurare, e far costare della somministrazione di dette Camicie, e Cappotti nei Magazzini Militari.

Fatto in Romana questo dì 12. Vendemmiale anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale questo dì 14. Vendemmiale Anno 7. dell'Era Repubblicana.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato il Segretario Bassal*
Per copia conforme
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 40.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Considerando, che una più lunga dilazione a risarcire li lavori fatti per garantire dall' inondazione li Terreni diseccati, e coltivati delle Paludi Pontine esporrebbe non solo alla necessità di grandissime spese, ma alla stessa totale perdita altresì di questi Terreni,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Il Consolato farà procedere senza ritardo all' Arginatura, ed allo spurgo de' Canali, e Fiumi, che attraversano le dette Paludi.

Art. II. Il Consolato farà eseguire i lavori mentovati nell' Articolo precedente sotto la direzzione dell' Ingegniere già per l' innanzi fissato dalla Camera Apostolica per la Manutenzione delle dette Paludi.

Art. III. Il Consolato potrà, qualora se ne provi la necessità, dare un Aggiunto all' Ingegniere.

Art. IV. Il Consolato fisserà il trattamento dell'Ingegniere, e se vi sarà luogo, dell'Aggiunto.

Art. V. Per supplire alle spese, che richiederanno i lavori ordinati dalla presente Legge, si percepirà una Imposizione di uno Scudo per ciascun Rubbio sulle Terre comprese nella estenzione della Bonificazione Pontina, non eccettuato alcuno de' Possessori delle Terre medesime.

Art. VI. Il Prodotto di tale imposizione sarà incassato dal Questore Municipale di Sezze Dipartimento del Circeo. Esso non potrà esser convertito in altri usi, che in quello, per cui l' imposizione è stata eretta.

Art. VII. Gli Affittuarj, o gli Agenti de' Proprietarj de' Fon-

di indicati nell' Articolo 5. anticiperanno la somma, alla quale i Proprietarj saranno stati tassati. La ricevuta, che il Questore Municipale rilascerà loro, valerà come contante nel pagamento del loro contratto.

Art. VIII. In una Decade i detti Affittuarj, o Agenti pagheranno il quarto ragguagliato del totale dell' Imposizione, e sul rapporto del Ministro dell' Interno il Consolato fisserà le epoche, alle quali dovranno esser pagati gli altri trè quarti.

Art. IX. La Sopraintendenza ai lavori, de' quali si tratta, e quello dell' Impiego de' Fondi viene affidata al Ministro dell' Interno.

Art. X. Il Ministro dell' Interno trasmetterà al Generale Copia del discarico, che egli darà al Consolato.

Fatto in Roma li 12. Vendemmiale Anno Settimo.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 14. Vendemmiale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 41.

*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese Mandata in Roma*

*Estratto del Registro delle risoluzioni del Direttorio Esecutivo de' 21. Fruttifero anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile*

*Il Direttorio esecutivo decreta ciò che siegue*

LI Commissarj del Governo Francese in Roma, ed il Generale in Capo dell' Armata d'Italia presteranno rigorosamente la mano, affinchè qualunque Francese, che si è portato in Italia senza missione del Governo, dopo l'ingresso delle Truppe della Repubblica in quelle Contrade, sia tenuto di evacuarla senza dilazione.

Li Ministri delle Relazioni estere, e della Guerra, ciascuno pel suo dipartimento, sono incaricati dell' esecuzione della presente risoluzione, che non sarà stampata.

Per spedizione conforme, sottoscritto il Presidente del Direttorio Esecutivo, Treillard. Per il Direttorio Esecutivo, sotto-

scritto il Segretario Generale Lagarde, per copia conforme, il Ministro delle Relazioni estere, Sottoscritto Ch. M. Talleyrand. Per il Ministro il Segretario Generale, sottoscritto, Paganel.

Per. Copia Conforme

*Il Segretario della Commissione*

*Saint Martin*

Per assicurare, in ciò che li riguarda, l' esecuzione della sopradetta pubblicata risoluzione.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Decretano. Art. I. Tutti i Francesi residenti, o che verranno a risiedere sul Territorio della Republica Romana, qualunque sia il loro sesso, e l' età, giustificheranno al Segretario della Commissione Francese dimorante all' Accademia detta di Francia, il motivo della loro residenza, nello spazio di tre giorni per quelli che sono nel Dipartimento del Tevere, ed in dieci giorni per quelli che sono negli altri Dipartimenti.

Art. II. La giustificazione prescritta coll' Articolo precedente sarà fatta in iscritto; e sarà inoltre accompagnata dalla dichiarazione, 1. del luogo della nascita, 2. dell' età.

Art. III. Sarà spedito dalla Commissione a quei Francesi, che si troveranno nel caso dell' eccezione espressa nella risoluzione del Direttorio Esecutivo, un Certificato che esprimerà, che essi sono dell' eccezione.

Art. IV. E' proibito ai Romani, non ostante gli ordini, che da qualunque Autorità siano emanati, di ricevere, e di ritenere in Casa loro qualunque Francese, che non sarà munito del Certificato mensionato nell' Articolo precedente.

Art. V. La contravenzione alla sopraddetta proibizione sarà punita con una multa, che non potrà esser minore di dugento scudi, nè maggiore di mille, secondo il numero de' Francesi ricevuti o ritenuti. La quarta parte di questa multa apparterrà al delatore, e le altre tre parti saranno applicate a formare delle doti solite per le Romane, che si mariteranno.

Art. VI. Sono eccettuati dagli Articoli 1. 2. e 3. i Militari, e Marini di tutti i gradi, gli Officiali di Sanità di qualunque classe, gli Commissarj Ordinatori, li Commissarj di Guerra, e Marina, il Pagatore Generale, ed il Controlor delle spese, l' Ispettore e Controlor dei servizj dell' Armara; li Francesi, che compon-

gono l' Amministrazione attuale delle Finanze della Repubblica Francese, ed il Segretario della Commissione.

Art. VII. La presente risoluzione sarà diretta a tutte le Autorità Costituite della Repubblica Romana. Da queste verrà pubblicata ed affissa nelle due Lingue. Le medesime manderanno alla Commissione Francese Processo Verbale del giorno della pubblicazione, e dell' Affissione.

Fatto in Roma li 12. Vendemmiale An. 7.

*Bertolio, Duport.*

*Per li Commissarj il Segretario della Commissione*

*Saint Martin.*

N.° 42.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere.*

S E N T E N Z A

12. *Vendemmiale anno VII. dell' Era Repubblicana*

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Elia Pace, e Tommaso Lamberti Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Brunetti Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò il Giurì ancora di Giudizio formato dalli Cittadini Giardini Clemente, Gogilli Giorgio, Bensi Domenico, Benoffi Pietro, Digne Carlo, Jerpi Biagio, Bonini Pietro Paolo, Cavazzi Michele, Amici Ippolito, Bartolucci Avvocato, Chiavacci Nicola, e Simonetti Pietro, e degli Aggiunti Felci Lorenzo. e Tommasi Gio:, per deliberare sull' imputazione data alli due Detenuti Gio: Gori Anconitano, e Salvatore Bilancieri Romano, di Crassazione accaduta il giorno 28. Termifero prossimo passato in persona della Femina Catarina Bolognini.

Essendo dunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di una tal Causa, furono in essa introdotti liberi, e sciolti dai ferri li due Imputati Gori, e Bilancieri, ed interrogati dei di loro nomi, cognomi, età, professione, luoghi di nascita, e domicilio, risposero il primo, cioè Gio: Gori suddetto, chiamarsi Gio: Gori, essere nell' età di Anni 18. non compiti, essere Anconitano, di professione Barbiere, e di abi-

tare in Roma; L'altro chiamarsi, Salvatore Bilancieri, essere Romano, di professione Calzolajo, e di avere 21. in 22. anni, ed abitare in Roma.

Dopo essere stati istruiti l'Accusati dell'incolpazioni, che ad essi si dà, delle prove che se ne recano, e di essere stati interrogati dal Presidente intorno alla detta imputazione, con averne sostenuta la negativa, fu letto dallo Scriba l'Atto di Accusa, e dal Prefetto Consolare fu esposto l'oggetto dell'Accusa istessa, e delle prove, che l'accompagnavano, e fu inteso inoltre il Difensore dell'istessi Imputati nella replica ancora, che credè di dover dare alle osservazioni del Prefetto Consolare.

In seguito di che fu interrogato dal Presidente il Giurì di giudizio, se avesse delle osservazioni da fare, e avesse bisogno di ulteriori schiarimenti, ed appresso alla risposta negativa vennero formate con il sentimento unanime delli due Giudici, e Presidente le opportune questioni, le quali furono rimesse alli Giurati con il mezzo del di loro Capo, i quali dopo essere stati ritirati nella solita stanza per un discreto spazio di tempo, diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo scrutinio con tutte le consuete formalità.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati, e lette dal Capo dei medesimi nella Stanza dell'Uditorio dopo esservi tutti ritornati che concludevano, che costava della Crassazione, e che li due imputati ne erano convinti, fu proposta dal Prefetto Consolare la Legge da applicarsi al caso, indicando il Cap. 81. dei Bandi Generali; Ma prima che il Tribunale Criminale deliberasse sull'applicazione della Legge al caso, fu in questo ancora ascoltato il Difensore delli predetti Imputati, e dopo aver dichiarato che non aveva altro da dire, si unirono in una conferenza li due Giudici, e Presidente per risolvere, se la Legge indicata dal Prefetto Consolare fosse applicabile al Caso.

In vista delle parole della citata Legge che sono le seguenti „ Nella pena della vita, e confiscazione di tutti i Beni ancora incor„ reranno quelli che in qualsivoglia modo ruberanno nelle Strade „ pubbliche, o scortatore frequentate in Campagna etiam per una „ sol volta, e senza offesa, di qualunque valore sia rubbamento, deliberò il Tribunale Criminale non colla unanimità, ma colla maggioranza dei Voti, che il Bilancieri era reo della Crassazione, e che

come tale veniva a lui decretata la pena della morte. In quanto poi al Correo Gori per essere minore delli anni diciotto deliberò che dovesse punirsi colla pena dei ferri in vita . alle quali pene il detto Tribunale condanna li predetti due Imputati, il Bilancieri cioè alla pena della morte, ed il Gori alli ferri perpetui.

Alla presenza pertanto del Difensore dell'Imputati, e di tutti gli altri Spettatori, fu dallo Scriba letta ad alta, ed intellegibil voce per ordine del Presidente questa Sentenza, e restò invitato il Prefetto Consolare, a dare gli ordini opportuni per la sua esecuzione.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del detto Tribunale Criminale nel giorno, mese, ed anno suddetti, ed i membri del Tribunale insieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Questa Sentenza sarà stampata, e pubblicata.

Caciotti Presidente, Pace Giudice Civile, e Criminale Lamberti Giudice Civile, e Criminale, Loreti Scriba

*Per copia conforme*

Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere, Brunetti

Il suddetto Bilancieri subì la sua condanna di morte nella solita Piazza di Monte Citorio nel giorno 3. Brumale circa le ore dodici di Francia della mattina Il detto Presidente Caciotti

N.° 43.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana.*

*Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere*

S E N T E N Z A

*Delli 12. Vendemmiale Anno VII. dell' Era Repubblicana.*

IL Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere composto delli Cittadini Cacciotti Presidente, Elia Pace, e Tommaso Lamberti Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Brunetti Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò il Giurì ancora di giudizio formato dalli Cittadini Giardini Clemente, Gogilli Giorgio, Benzi Domenico, Benoffi Pietro, Digne Carlo, Jerpe Biagio, Bonini Pietro Paolo, Cavazzi Michele, Amici Ippolito, Bartolucci Avvocato, Chiavacci Nicola, e Simonetti Pietro, e degli Agiunti Felci Lorenzo, e Tomassi Giovanni, per deliberare su la imputazione data al detenuto Giuseppe Magni, alias Cretone, di

furto con l'aggravante qualità di Chiave adulterina a danno della Fontaniera alla Traspontina il giorno 8. Messifero prossimo passato.

Essendo adunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di questa Causa, fu in essa introdotto libero, e sciolto dai ferri lo stesso imputato Magni, quale interrogato del Nome, Cognome, Età, Professione, luogo di nascita, e domicilio, rispose chiamarsi Giuseppe Magni alias Cretone, essere nell' età di anni 43. esercitare la professione di Barbiere, e che la sua Patria era Roma, abitando in Borgo S. Angelo.

Dopo essere stato istruiro l' Accusato Magni della imputazione, che ad esso si da, delle prove, che se ne recano, e di essere stato interrogato dal Presidente intorno alla sua imputazione, con aver sostenuta la negativa, fu letto dallo Scriba l' Atto di accusa, e dal Prefetto Consolare fu esposto l' oggetto dell' accusa istessa, e delle prove, che l' accompagnavano, e fu inteso inoltre il Difensore del medesimo Imputato nella replica ancora, che crede di dover fare alle osservazioni del detto Prefetto Consolare.

In seguito di che fu interrogato dal Presidente il Giurì di giudizio, se avesse delle osservazioni da fare, o avesse bisogno di ulteriori schiarimenti, ed appresso alla risposta negativa vennero formate con il sentimento unanime delli due Giudici, e Presidente le opportune questioni, le quali furono rimesse alli Giurati con il mezzo del loro Capo, e questi dopo essere stati ritirati nella solita Stanza per un competente spazio di tempo, diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo Scrutinio con tutte le consuete, e necessarie formalità.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati, e lette dal Capo dei medesimi nella Stanza dell' Uditorio, dopo esservi tutti ritornati, che concludevano, che costava del furto e dell' aggravante qualità di chiave adulterina, e che l' Imputato Magni nè era convinto, fu proposta dal Prefetto Consolare la Legge da applicarsi al Caso, indicando il Capitolo 60. de'Bandi Generali, ma prima che il Tribunale Criminale deliberasse su l' applicazione della Legge al caso, fu in questo ancora ascoltato il Difensore dell' Imputato Magni, e dopo d' aver dichiarato, che non aveva altro da dire, si unirono in conferenza li due Giudici, ed il Presidente, per risolvere, se la Legge indicata dal Prefetto Consolare fosse applicabile al Caso.

In vista delle parole della citata Legge, che sono le seguenti „ Nella pena della Vita, e confiscazione di tutti li beni incorreranno quelli, che per rubare, scaleranno Case &c. „ oppure per aprire dette porte delle Case, Abitazioni, o Appartamenti, ancorchè non fossero porte principali, adopereranno chiavi adulterine, o Grimaldelli, o altro Istromento &c. purchè il Furto passi la somma di Scudi Dieci „ fece il detto Tribunale Criminale le necessarie osservazioni sul valore della biancheria rubata, e lo trovò fissato dalli Periti nella somma di Scudi Ventiquattro; e poi colla maggioranza dei Voti, e non già alla Unanimità, deliberò, che l' Imputato Magni era reo convinto del detto Furto qualificato, e punibile colla pena stabilita nella indicata Legge, onde lo condanna alla pena della Morte.

Allà presenza pertanto del Difensore dell'Imputato, e di tutti gl' altri spettatori fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibil voce, per ordine del Presidente questa Sentenza, e restò invitato il Prefetto Consolare a dare gl' Ordini opportuni per la sua esecuzione.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del detto Tribunal Criminale nel giorno. mese. ed anno sudetti, ed i Membri del Tribunale Criminale insieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza,

Questa Sentenza sarà Stampata, e pubblicata.

Caciotti Presidente, Pace Giudice Civile, e Criminale
Lamberti Giudice Civile, e Criminale, Loreti Scriba

*Per copia conforme*

Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminali del Dipartimento del Tevere *Brunetti*

Il sudetto Magni subì la sua Condanna di Morte nella solita Piazza di Monte Citorio il giorno 3. Brumale circa le ore dodici di Francia della mattina

*Il detto Presidente Caciotti.*

N.° 44.

LIBERTA' EGUAGLIANZA'

*Repubblica Romana*

*Amministrazione Generale de' Beni Nazionali*

*Organizzazione*

## PRIMA DIVISIONE

*Segretariato*

IL Segretariato comprenderà la corrispondenza generale, la distribuzione degli affari, la Classificazione delle Leggi, quelle delle Lettere, e gli Atchivj.

## SECONDA DIVISIONE

*Amministrazione*

Il Burò d'Amministrazione sarà incaricato dello spoglio, e della formazione degli Specchi di tutti i Beni venduti, e da vendersi, e generalmente di tutti quelli, che sono già dichiarati Nazionali, o che potessero divenire tali per soppressione, o in altra guisa. In questo Burò devono essere presentate tutte le Offerte, o Domande, sia per la vendita de' Beni Nazionali, sia per il loro Affitto, sia per la loro Amministrazione, quando non vi sarà luogo nè a Vendita, nè ad Affitto. Sarà inolre incaricato di raccogliere, unire, e fornire tutti gli schiarimenti, che saranno richiesti dalle Autorità, o da' Particolari, e generalmente di tutto ciò, ch'è puramente amministrativo.

## TERZA DIVISIONE

*Contenzioso.*

Il Burò Contenzioso riceverà dal Burò d' Amministrazione tutti i Materiali, che possono dar luogo alla vendita, Affitto, Stima, o Amministrazione de' Beni Nazionali secondo, ed a misura, che l' occasione se ne presenterà. In questo Burò si consumeranno tutte le operazioni, e gli sarà inoltre attribuita la ricerca, la difesa, ed il sostegno de' Dritti della Repubblica.

## QUARTA DIVISIONE

*Contabilità*

Il Burò di Contabilità terrà i Giornali Conti aperti con tutte le Parti. Tutte le operazioni si faranno sopra i Processi Verbali di Aggiudicazione, o Sentenze, che gli saranno trasmessi, e che rimanderà subito agli Archivj. Deve fornire ad ogni richiesta, ed a prima vista tutti gli schiarimenti sulle operazioni consumate, ed a quest' oggetto terrà uno spoglio esatto di tutto ciò,

che si fa giorno per giorno in materia di Contabilità. E' di più incaricato di tenere un conto aperto con la Questura per ciò, che riguarda le spese interne dell'Amministrazione, e di spedire gli Ordini di Pagamenti, dopo che saranno stati verificati, e approvati nel Burò di Amministrazione.

Tale è l'ordine da me stabilito con l'approvazione del Consolato, e della Commission Francese tanto per la spedizione degli Affari, che per la soddisfazione delle Parti interessate. Per altro il Pubblico deve pazientare ancora per qualche giorno, se non trova subito da rimanere soddisfatto, come sarebbe la mia intenzione. Fra poco sarò in istato di somministrare a chicchesia il giorno appresso alla domanda tutti i lumi ricevuti in materia di Beni Nazionali. Io lo prometto con tanta maggior sicurezza, in quanto che mi lusingo di avere prese tutte le misure necessarie.

13. Vendemmiale Anno 7. dell'Era Repubblicana.

*Quenard*

N°. 45.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 13. Vendemmiale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere*

NOn avendo l'Aggiudicatario del Frutto pendente della Vigna probeniente dal soppresso Convento di Monte Santo posta fuori di Porta del Popolo, nel termine convenuto effettuato il pagamento della somma di scudi cinquecento trentanove da esso offerta per il Frutto pendente di detta Vigna.

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere fa noto a chiunque vorrà accudire alla compra del detto frutto pendente, che nel giorno 14. dello stante all'ore 10. della mattina nella Sala di detta Amministrazione si farà il nuovo Incanto di vendita del ridetto frutto pendente, nel quale rimarrà deliberato a favore del migliore Oblatore a pericolo e danno dell' Aggiudicatario,

*Doria Presidente = Nicolai Segretario*

N. 46.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

COnsiderando, che qualunque organizzazione di uno Stato porta seco necessariamente delle spese,

Considerando, che le spese debbono essere proporzionate alle Contribuzioni, che le facoltà di quelli, che formano lo Stato, possono permettere d' imporre,

Considerando, che stabilita una volta questa proporzione, altro non vi resta ad assicurare, se non che il pagamento delle prime, e l'incasso delle seconde,

Considerando in fine, che soltanto da una tale circolazione possono nascere la prosperità dell' Agricoltura, ed il miglioramento del Commercio,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Le spese ordinarie della Repubblica tanto generali, che locali sono fissate per il corrente Anno VII. alla somma di un Millione Cinquanta sei mila Duecento settanta sette scudi.

Art. II. Non sono compresi nell' Articolo precedente gli interessi del Debito pubblico. Per soddisfare a questi saranno formati immediatamente de' Fondi particolari.

Art. III. La somma enunciata nel primo Articolo rimane affetta a seconda del seguente dettaglio cioè 1. Al Ministro della Guerra, della Marina, e delle Relazioni estere Trecento cinquantotto mila trecento settantotto Scudi, 2. Al Ministro delle Finanze trecento quarantasette mila seicento diecisette Scudi, 3. Al Ministro dell' Interno duecento sedici mila settecento quattro Scudi, 4. Al Ministro della Polizia, e Giustizia cento trenta tre mila cinquecento settantotto scudi.

Art. IV. Ciascun Ministro ripartirà in conformità dello Specchio annesso alla presente Legge i Fondi, che gli sono stati assegnati dall'Articolo precedente. In caso di inadempimento, ed in caso d' impiego dei detti Fondi a diverso oggetto di quello, cui è determinato, Egli sarà condannato come incorso in delitto non solamente alla restituzione di ciò, che avrà fatto pagare, ma di più a dieci Anni di pubblici lavori.

Art. V. Gli ordini spediti da ciascun Ministro saranno sempre preceduti dalla decisione del Consolato. Resta proibito al Consolato di applicare al servizio di un Ministro le somme destinate ad un altro Ministero.

Art. VI. Veruna spesa sia generale, sia locale potrà essere pagata dalla Gran Questura, o con ordini della Gran Questura da altri Questori, se Ella non sia stata spedita con ordine del

Ministro, a cui appartiene, o con una decisione del Consolato.

Art. VII. Per fare il fondo alle spese ordinarie stabilite dall' Articolo primo si percepirà sopra tutte le Proprietà Territoriali una Contribuzione di due per cento dalla libra de' Terreni sulle traccie dell' ultimo Catastro di qualsivoglia natura esse sieno.

Art. VIII. Questa Contribuzione sarà in luogo non solamente di quella decretata dalla Legge del 10. Germile passato, e modificata da quella de' 28. Messifero seguente, ma ancora di tutte le Contribuzioni arretrate sino al primo Vendemmiale corrente di qualunque natura sieno, che le Comunità pagavano al precedente Governo.

Art. IX. Il Riparto, e l' esigenza della Contribuzione decretata dalla presente Legge si faranno nelle stesse forme, con cui si ripartivano, ed esigevano le Contribuzioni sudette arretrate, e rimpiazzate.

Art. X. Il Quarto ne sarà pagato in oggetti di sussistenze, come sarebbero Grano, Fieno, Biada, ed altri oggetti. Questi oggetti saranno trasportati a spese di ciascun Contribuente nel termine di Venti giorni dalla data della presente Legge ai Capi-Luoghi del Dipartimento, e versati nei Magazzini, che l' Amministrazione Dipartimentale indicherà.

Art. XI. Gli altri tre quarti saranno pagabili in moneta corrente, ed in undici rate. Il primo pagamento dovrà incominciare al primo del prossimo mese Brumale, e così continuare di Mese in Mese.

Art. XII. Le Cedole potranno essere ricevute in pagamento dei detti tre quarti della Contribuzione fino alla loro intiera realizzazione alla ragione del Quindici del loro valore a tenore della Legge dei 23. Fruttifero scaduto.

Art. XIII. Le Cedole, che s' incasseranno in esecuzione del precedente Articolo, non potranno essere messe in circolazione dalla Gran Questura. Elleno saranno tutte versate nella Cassa Nazionale. La Gran Questura surrogherà alle medesime Resti, o Assegnati, realizzandole Ella stessa ne' termini della detta Legge de' 23. Fruttifero.

Art. XIV. Non saranno scomputabili sulla presente Contribuzione nè i pagamenti fatti per le Contribuzioni, alle quali essa è sostituita, nè quelli fatti a titolo di prestito forzoso; Sarà fatta una Legge per determinare su quali contribuzioni, e

sino a qual proporzione tali pagamenti dovranno essere bonificati.

Art. XV. Quelli, che porteranno Cedole, non saranno ammessi al Cambio delle medesime con Resti, od Assegnati, se non giustificheranno con un Certificato del Questore Municipale del loro Cantone di aver pagato le partite scadute della loro respettiva quota di Contribuzione, oppure con un Certificato della loro Amministrazione Municipale esprimente di non essere i medesimi soggetti alla Contribuzione.

Art. XVI. Le Comuni, o Sezioni delle Comuni sono responsabili dell'intiero pagamento della Contribuzione. In conseguenza elleno si presteranno rigorosamente, perchè venga eseguito nel termine, e ne' modi sopraordinati.

Art. XVII. Il Questore Municipale denunzierà senza il menomo ritardo all'Amministrazione Dipartimentale la Comune, o la Sezione della Comune, che sarà morosa. L'Amministrazione del Dipartimento gli darà discarico della sua denunzia. In caso di contravenzione Egli sarà punito con due Anni di pubblici lavori.

Art. XVIII. La Comune, o la Sezione della Comune denunciata viene sottoposta di fatto alla requisizione, ed esecuzione Militare. In conseguenza l'Amministrazione del Dipartimento è autorizzata ad inviarvi un Commissario accompagnato dalla Forza Armata per fare il riparto, e l'esigenza della somma accresciuta di un terzo, oltre quello cui era stata tassata, anche col mezzo della confisca de' Beni, dell'Arresto de' Contribuenti morosi. La contravenzione sarà altresì punita con due anni di pubblici lavori.

Art. XIX. La Forza Armata sarà mantenuta, alloggiata, e pagata a ragione di tre paoli al giorno, e per ciascun Uomo a spese dei più ricchi Abitanti della Comune, o Sezione della Comune. Sarà inoltre pagata dai medesimi la somma di trecento scudi al giorno al Commissario, che accompagnerà detta Forza Armata.

Art. XX. La presente Legge sarà pubblicata, ed affissa in tutte le Comuni, e Sezioni delle Comuni della Repubblica.

Fatta in Roma li 13. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 15. Vendemmiale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

S P E C C H I O

*Indicato nell' Articolo 4.*

*Ministro della Guerra, della Marina, e delle Relazioni Estere.*

1. Per i Burò del Ministro 21, 000.

2. Pel Soldo del I. Battaglione della Legione Romana in forza di 812. Uomini compresovi lo Stato Maggiore, e l'altra Uffizialità 20, 868.

3. Id. secondo Battaglione forte di 797. Teste 20, 868.

4. Id. del Regimento forte di 304. Uomini, compresi gli Ufficiali 11, 016.

5. Id. del Regimento di Artiglieria forte di 318. Individui 12, 852.

6. Id. del Battaglione di Ancona forte di 802. Uomini 20, 868.

7. Gendarmeria Nazionale composta di 942. Uomini 174, 072.

8. Marina, compresivi tutti i Preposti, ed Impiegati 64, 834.

9. Per gli attuali Agenti Diplomatici 6, 000.

10. Spese Fortuite 6, 000.

*Ministro dell' Interno.*

1. Per i Burò del Ministero 16, 450.

2. Per l' Instituto Nazionale 8, 600.

3. Per pubblici edificj, risarcimento di Strade, mantenimento di Canali, e Letti di Fiumi, Paludi Pontine, ed altro 50, 269.

4. Per gli Amministratori del Dipartimento del Tevere, il Prefetto Consolare, ed il Segretario 2, 225.

5. Per i Burò dell' indicato Dipartimento 7, 400.

6. Per le spese del Burò del medesimo Dipartimento, Legna, Lumi, risarcimenti, e tutt'altro 1, 000.

7. Per gli Altri Amministratori degli altri Dipartimenti 6, 321.

8. Per i Prefetti Consolari presso i menzionati Dipartimenti 2, 408.

9. Per i 7. Segretarj 2, 100.

10. Per il Burò Centrale, e Circondarj di Roma 10, 000.

11. Per 7. Prefetti Consolari presso le Municipalità de' Capi-Luoghi de' Dipartimenti 1, 050.

12. Pe' 7. Segretarj 1, 050.

13. Per 119. Prefetti Consolari presso gli Amministratori de' Cantoni 10, 234.

14. Per 119. Segretarj 5, 950.

15. Per i Burò dei 7. Dipartimenti, eccettuato il Tevere 44, 800.

16. Per i Burò delle Municipalità 17, 000.

17. Per le spese della Comune di Roma, e pe' lavori del Tevere 29, 847.

*Ministro delle Finanze.*

1. Pe' Corpi Legislativi 55, 748.
2. Pel Consolato 32, 280.
3. Pel Segretario del Consolato, e pe' quattro Ministri 16, 140.
4. Per la Contabilità, la Gran Questura, e l'Amministrator Generale de' Beni Nazionali 6, 020.
5. Pe' sei Messaggieri di Stato del Tribunato, Senato, e Consolato 2, 400.
6. Per gli 8. Apparitori del Corpo Legislativo 2, 000.
7. Per i 4. del Consolato 1, 200.
8. Per i 3. Redattori del Corpo Legislativo 1, 500.
9. Pe' Burò della Segretaria Consolare 7, 300.
10. Per i Burò del Ministero delle Finanze 15, 000.
11. Per i Burò della Contabilità 4, 225.
12. Id. della Gran Questura 8, 250.
13. Id. dell'Amministrator Generale de' Beni Nazionali 8, 250.
14. Id. Per le Dogane tanto interne che di Confine 100, 000.
15. Pel trattamento degl' Impiegati nella Zecca 10, 000.
16. Per spese di fabbriche, restaurazioni di Machine, ed altro 12, 000.
17. Per la Fabbricazion de' Resti, o Assegnati 30, 000.
18. Pel mantenimento, e bonificj delle Sale del Corpo Legislativo, per Lumi, Carta, Salarj degl' Impiegati, Burò delle Commissioni, compresevi le spese del primo stabilimento 15, 304.
19. Simili pel Consolato 12, 000.
20. Simili pe' Ministri 8, 000.

*Ministro della Giustizia, e Polizia.*

1. Per i Burò del Ministero 16, 000.
2. Per l'Alta Pretura, e pel Prefetto Consolare 4, 744.
3. Per un Sostituto del Prefetto Consolare 344.

4. Per i Burò dell'Alta Pretura, e spese de' medesimi 1, 600.

5. Per i Tribunali del Tevere, Giudici, Scribi, Pretori, ed Impiegati 15, 723.

6. Per i 7. Presidenti dei Tribunali Criminali dei Dipartimenti, eccettuato quello del Tevere 3, 311.

7. Per i 35. Giudici Civili 16, 555.

8. Per i 7. Prefetti Consolari presso i Tribunali Civili, e Criminali 3, 465.

9. Pe' 21. Presidenti de' Tribunali di Censura, e dei 7. altri Dipartimenti 9, 030.

10. Per altrettanti Prefetti Consolari 9, 030.

11. Per 4. Pretori ad Ancona, e Perugia 1, 200.

12. Per 122. Pretori nei Cantoni 31, 476.

13. Per 28. Scribi presso i Tribunali di Dipartimento 4, 200.

14. Per 130. Scribi dei Pretori 5, 650.

15. Per 7. Apparitori ne' Tribunali de' 7. Dipartimenti 350.

16. Spese Segrete 10, 000.

N. 47.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

14. *Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*

*Municipalità del Secondo Circondario*

NOTIFICAZIONE

IN virtù del decreto Consolare communicatoci per mezzo dell' Amministrazione Dipartimentale, si venne da Noi alla soppressione del Collegio Capranica. Dopo un tal' atto siamo stati autorizzati di porre in vendita tanto il Mobilio, che la Libreria in esso Collegio esistente; Invitiamo pertanto chiunque volesse far l' acquisto dell' indicati generi, a portarsi nel giorno 29. dello stante nel sopranominato Collegio, ove si darà principio alla Vendita da effettuarsi a favore del maggior Offerente a norma delle Leggi veglianti.

*Lupi Presidente = Martelli Segretario*

N. 48.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano*

DEcreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana,

Che il quarto pagabile in oggetti di sussistenza della Contribuzione incassata in esecuzione della Legge in data di jeri sia messo alla disposizione del Consolato per essere unicamente impiegato al servizio delle Armate Francese, e Romana.

Fatto in Roma li 14. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare li 17. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Seg. Bassal*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 49.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Municipalità del terzo Circondario*

*A dì 14. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*

LA Legge de' 25. Fiorile Anno 6. prescrive, che „ Qualunque Beneficio, eccettuati i Vescovati, e le Parrocchie, che diverrà vacante per morte, espulsione, o qualunque altra causa, resterà estinto „ prescrivendo inoltre che „ I Capitali, e le rendite provenienti da questi Beneficj saranno uniti alla Massa dei Beni Nazionali „.

In conformità della riportata Legge, con Notificazione del Ministro dell' Interno, s' invitarono tutti quelli, che pagavano Pensioni ad Ecclesiastici, e altre Persone espulse a dichiarare dentro il termine di quindici giorni alle respettive Municipalità la pensione, che pagavano, versando alle scadenze le corrispondenti somme nella Cassa Nazionale. Pochissimi Cittadini essendosi prestati all' esecuzione della Legge, e dell' Invito, crediamo nostro dovere, dichiarare al Pubblico, che simile negligenza, come ancora ulteriore dilazione resterà tutta a carico, e sotto la più stretta responsabilità de' Contraventori alla citata Legge.

Che se alcuni avessero pagato anticipatamente, o alla scadenza in mano di persone comprese nella Legge, detti pagamenti sono affatto nulli, e privi di effetto, onde saranno tenuti a

versare nella Cassa Nazionale le somme già pagate, restando loro il diritto di rivalersene contro le persone, che le hanno indebitamente percepite.

*Retrou Presidente = Especo Segretario,*

N.° 50.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano*

AD oggetto di sempre più meglio assicurare il servizio dell' Armata, e facilitare al Governo i mezzi di prevenire a questo scopo,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente:

Art. I. Si smembrerà dalla massa totale dei Beni Nazionali una quantità corrispondente in valore alla somma di tre milioni di Piastre effettive.

Art. II. I Beni in tal guisa smembrati in esecuzione dell' Articolo precedente sono messi alla disposizione del Consolato per essere esclusivamente impiegati al servizio dell' Armata.

Art. III. Lo smembramento sarà fatto, stimando i detti Beni sul piede del decuplo della rendita dell' anno 1793.

Art. IV. Ogni operazione relativa all' esecuzione delle precedenti disposizioni dovrà essere terminata nel decorso d' un mese. Il Consolato ne renderà conto al Generale.

Fatto in Roma il dì 14. Vendemmiale anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo di 17. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Seg. Bassal*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N.° 51.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 14. Vendemmiale anno settimo della Repubblica Francese una, e indivisibile.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero anno 6. Composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore della 12 ÷ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima ÷ Brigata, Vergne sotto Tenente, la Forge Sotto Tenente. Depuis Capo d' Alloggio tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' Ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Militare convocata dal Presidente, si è adunata in una delle Sale della Municipalità di Terracina, ad oggetto di giudicare Agostino Fiorini, accusato di essere andato con altri ribelli nella Casa del Console Francese in Terracina per assassinarlo, di aver carcerato varj Patriotti di detta Città nel tempo della Ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di averla provocata tanto co' discorsi, che col prendere le armi.

Pietro Antonio Trani accusato d' aver prese le Armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di essere andato con una Pattuglia nella Casa del Console Francese in Terracina per prenderlo, d' avere minacciato i Patriotti, e gridato per le Strade, che bisognava massacrare tutti i Repubblicani.

Giovanni Salviani accusato di aver prese le armi, di aver eccitato il massacro de' Patriotti di Terracina, di avere carcerato varj Repubblicani, in fine di aver preso parte nella ribellione del Circeo.

L 2

Simone Filosofi accusato di aver consigliato di tagliare la via Appia per impedire ai Francesi la venuta in Terracina contro i ribelli della detta Città.

Angelo Pietro Cola accusato di aver preso le Armi contro la Repubblica, e l' Armata Francese nel tempo della ribellione del Dipartimento del Circeo,

Aniello Borelli accusato di aver prese le Armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese; come Capo della ribellione del Dipartimento del Circeo, di essere andato in Patuglia nella Casa del Console Francese a Terracina per prenderlo, di aver carcerato varj Patriotti in Terracina, d' aver gridato per le Strade, che bisognava carcerare tutti i Repubblicani.

Michele Casseri accusato di aver prese le Armi di aver gridato mentre che stava in pattuglia, che bisognava carcerare i Patriotti,

Giuseppe Scipione accusato di aver prese le Armi.

Filippo Desenice accusato d'aver preso parte alla ribellione del Dipartimento del Circeo, di essere andato armato, ed a Cavallo con altri ribelli nella Casa del Cittadino Astolfi per saccheggiarla.

Giuseppe Conti e Giacomo Zenicola, accusati di aver prese le Armi contro l' Armata, e di essere andati con altri ribelli nella Casa del Console Francese per arrestarlo.

Alessio Dimassimo, accusato di essere stato uno de' motori della ribellione degli abitanti di Terracina contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di essere andato col fucile in Casa de' Cittadini Muratori ad intimarli di fare del pane, e preparare altre sussistenze pei ribelli, di aver minacciato di morte, essendo armato, i buoni Cittadini, in fine di aver carcerato, e maltrattato il Cittadino Mangoni Patriotta di Terracina.

Silviano Frangioni, accusato di aver preso parte nell' Assassinio commesso in persona del Comandante della Piazza nel tempo della ribellione degli abitanti di Terracina, e di essere restato fugitivo fin al momento del suo arresto.

Pietro Morlano, accusato di aver prese le armi, di aver eccitato i ribelli a massacrare tutti i Patriotti, che avevano carcerati, e di esser andato con altri ribelli a prendere nella Casa del Cittadino Astolfi due Cavalli, quattro Bovi, e delle armi pei ribelli; e di essere restato tredici giorni fugitivo.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha ordinato alle Guardie di condurre li detti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professioni, luoghi di nascita, e domicilj.

Hanno risposto chiamarsi il primo Agostino Fiorini, di anni trenta lavoratore di Campagna nato, e dimoramte in Terracina. Il secondo Pietro Antonio Trani, che disse non sapere la sua età, ed essere pescatore nato al Molo di Gaeta, dimorante in Terracina. Il Terzo Pasquale Salviani, di anni 33. Carbonaro nato in Nettuno, dimorante in Terracina. Il quarto Simone Filosofi, di anni 54. in circa, lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Terracina. Il quinto Angelo Pietro Cola, di anni 30. Giardiniere nato, e dimorante in Terracina. Il sesto Aniello Borelli, di anni 26. Marescalco nato, e dimorante in Terracina. Il Settimo Michele Cassari, di anni 19. Lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Terracina. L'ottavo Giuseppe Scipione, di anni 22. Calzolajo, nato, in Castellone nel Regno di Napoli, dimorante in Terracina. Il nono Filippo De Felice, d'anni 28. nato il Livorti nel Regno di Napoli, dimorante in Terracina. Il Decimo Giuseppe Conti, d'anni 34. lavoratore di Campagna, nato in Rocca d'Arci nel Regno di Napoli, dimorante in Terracina. L'undecimo Giacomo Zenicola, d'anni 29. Calzolajo nato, e dimorante in Terracina. Il duodecimo Alessio Demassimo, d'anni 30. Giardiniere nato, e dimorante in Terracina. Il decimo terzo Silviano Frangioni d'anni 24. pescatore nato, e dimorante in Terracina. Il decimo quarto Pietro Morlano, d'anni 31. Mercante di Vino nato, e dimorante in Terracina.

Dopo di aver istruiti li detti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente. Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue Conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiugnere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i Voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle Carceri, il Relatore, lo Scriba ed i Cittadini astanti sull'Invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione. Il soprannominato Agostino Fiorini accusato è egli reo, Raccolti i voti comin-

ciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento. La Commissione dichiara a pieni voti, Che Agostino Fiorini è reo. Che Pietro Antonio Trani non è reo. Che Pasquale Salviani è reo. Che Angelo Pietro Cola non è reo. Che Aniello Borelli è reo. Che Michele Casseri è reo. Che Giuseppe Scipioni non è reo. Che Filippo Defelce non è reo. Che Giuseppe Conti non è reo. Che Giacomo Zenicola non è reo. Che Alessio Demassima è reo. Che Silviano Frangioni è reo. Che Pietro Morlani è reo.

Onde la Commissione Militare deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata condanna a pieni voti, Agostino Fiorini, Pietro Antonio Trani, Pasquale Salviani, Aniello Borelli, Michele Casseri, Alessio Demassimo, Silviano Frangione, e Pietro Morlano alla pena di morte

Ordina, che Simone Filosofi, Angelo Pietro Cola, Giuseppe Scipioni, Filippo Defelce, Giuseppe Conti, e Giacomo Zenicola siano messi in libertà.

Ordina in oltre la stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie.

Ingiunge al Relatore di leggere di seguito in tutto il suo contenuto.

Ordina in oltre, che ne siano consegnate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, al Generale in Capo del Corpo d' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Terracina nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme *Guiraud Relatore*

Agostino Fiorini, Pietro Antonio Trani, Pasquale Salviani, Aniello Borelli, Michele Casseri, Alessio Demassimo, Silviano Fsangioni, e Pietro Morlano hanno subito la loro Sentenza alle ore Cinque della Sera, e Simone Filosofi, Angelo Pietro Cola, Giuseppe Scipioni, Filippo Defelce, Giuseppe Conti, e Giacomo Zenicola sono stati messi in libertà alle ore tre dopo mezzo giorno.

Il detto

N.° 52.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

COnsiderando, che molti Agricoltori hanno trascurato in quest' anno di rompere una gran parte di Terreni a Maggesi, come avrebbero dovuto fare a tenore delle Leggi Agrarie, e di quanto viene indicato nell' ultimo Catastro dell' Agro Romano,

Considerando che dalla suddetta trascuraggine ne deriva una minorazione di Sementa, per cui mancarebbe una gran parte di sussistenza alla Comune di Roma per l' anno avvenire,

Considerando la necessità di sostituire alla detta mancanza una lavorazione, che, se non risarcisce in tutto, ripari almeno provisoriamente in parte il danno, che anderebbe a risentirsi, in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana ordina quanto siegue.

Art. I. Che tutti i proprietarj delle Tenute dell' Agro Romano, ai quali secondo il Catastro Albani è inerente l' obbligo della rompitura de' Terreni, debbano onninamente maggessarli per quella quantità, e sotto le stesse pene in caso di mancanza, che indicate vengono nel Catastro medesimo, e negli Articoli 8. 9. 10 della presente Legge.

Art. II. Che tutti i Possidenti, Agricoltori, Affittuarj, Subaffittuarj, Coloni e Campieri delle Terre, e Tenute descritte nel Catastro dell' Agro Romano ora esistente nei Dipartimenti del Cimino, Circeo, e Tevere compresi già sotto la denominazione di Patrimonio, Marittima, e Campagna, Lazio, e Sabina, ed Agro Romano, i quali non avessero completato quella quantità di Maggesi, che avrebbero dovuto fare a tenore del Riparto fatto dall' ultimo Catastro dell' Agro Romano, e della consuetudine de' luoghi, sono obbligati a rincoltare, e biscoltare i Terreni suddetti non solo in crosta, ma anche con tornare a romperli, o sciattarli ad uso di rotticini.

Art. III. Che sotto questa obbligazione s' intendono compresi tutti quei Possidenti, Affittuarj, o Campieri, i quali per una ingiusta predilezione ottennero dal passato Governo la grazia di esentare le loro Terre dal riparto del suddetto Catastro, quali grazie s' intendono affatto cassate, ed abolite.

Art. IV. Con tutti quegli Agricoltori, che avessero intieramente compite le di loro Maggesi a forma del Catastro, ed ai quali piacesse di rincoltare, e biscoltare qualunque porzione di Paese, gli si concede la facoltà di farlo con gli stessi vantaggi, che si accordano a quelli, che sono obbligati.

Art. V. Che qualunque proibizione, e patto apposto negl' Istromenti, ed Affitti, o qualsisia altra Convenzione, che si opponga alla disposizione della presente Legge, resta per quest'anno di niun valore.

Art. VI. Che gli Affittuarj, Campieri, ed Agricoltori sopra ricordati non saranno pe 'l suddetto effetto tenuti di corrispondere ai Padroni de' Terreni, che il solo Affitto convenuto nell'Istromento, senza che per questa insolita Lavorazione i Padroni de' Terreni possano pretendere alcun accrescimento di corrisposta.

Art. VII. Che i soli Coloni saranno tenuti di pagare la risposta di quella quantità di Terreno, che rincolteranno, e biscolteranno secondo le disposizioni Annonarie: con che i Padroni, ed Affittuarj di quei Terreni Lavorativi, che avranno fatto i Contratti di Colonia, debbano assegnare ai Coloni il pascolo necessario per detti Lavori, senza alcun pagamento, prendendo Epoca dal primo Ottobre ( v. s. ).

Art. VIII. Che tutti gli Affittuarj, Coloni, e Lavoratori de' Terreni, i quali saranno tenuti in forza della presente Legge di rincoltare, e biscoltare, saranno sottoposti alla pena di scudi venti per ogni Rubbio di Terreno, che avranno trascurato di rincoltare, o biscoltare dentro il Mese di Novembre ( v. s. ), e verranno inoltre obbligati alle stesse quote della prossima passata Raccolta.

Art. IX. Che nel caso di mancanza de' suddetti lavori sarà lecito a chiunque d' intraprenderli senza verun pagamento di Corrisposta, e cederà a beneficio dell' intraprendente la Multa, che irremissibilmente dovrà pagarsi da chi gli avrà trascurati, e questo sarà in soccorso delle spese della Lavorazione.

Art. X. Che a suo debito tempo saranno spediti i Periti a riconoscere, se tutti quelli compresi nella presente Legge avranno adempito a quanto si prescrive, ad effetto di far eseguire la Multa sopra li Refrattarj.

Art. XI. Che nella presente Legge sono compresi tutti que-

gli Agricoltori, ed Affittuarj, i quali avendo già rotto li Terreni a maggese, non faranno su di essi le necessarie Lavorazioni per rendergli atti alla seminta, secondo prescrivono le Leggi Agrarie.

Art. XII. Rimarranno esenti dalle Quote per anni tre avvenire le raccolte di quei Terreni sodivi, che si volessero nuovamente rompere a Maggesi secondo le Assegne, o Denunzie da verificarsi.

Art. XIII. Sono proibite le vendite de' Bovi Aratorj ad uso di Macello. I Contraventori incorreranno nella pena di Scudi Cinquecento per ogni Contravenzione.

Art. XIV. Le Mercedi degli Operaj verranno ridotte nei termini dell' equità per l'Agro Romano dai Grandi Edili, e per li Dipartimenti dagli Edili insieme riuniti in ogni Cantone.

Fatto in Roma li 14. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare 26. Vendemmiale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Interino Audovin*

Per Copia Conforme:

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

LIBERTA' N.° 53. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*

IL CONSOLATO

*PROCLAMA.*

CITTADINI.

LA fortuna pubblica era in pericolo a motivo de' sagrifizj fatti dal passato Governo per assicurare il servigio dell'Armata. Malgrado la generosità delle condizioni stipolate dal Governo per garantire il mantenimento, e la sussistenza della Truppa, il peso ne è intieramente ricaduto sopra le Comuni, e sopra un gran numero di particolari, i quali hanno compromesso una parte della loro fortuna, affidati a delle promesse, che non sono state mantenute.

Questo disordine era il primo, di cui il Consolato dovea occuparsi, ed è anche il primo, a cui egli deve porre il più efficace riparo.

Tutte le Compagnie, che fino ad ora hanno esistito restano disciolte. Forte il Consolato nello zelo di tutti li Cittadini, pieno di fiducia nel patriottismo delle rispettive Amministrazioni loro confida la cura dell' Armata. Egli non può sul momento stabilire esattamente un' Amministrazione così complicata; ma egli sospenderà qualunque sua altra applicazione, per non occuparsi che di questo solo oggetto.

Le Amministrazioni Centrali prendano tutte le misure le più pronte per attivare il servizio. Le Comuni raddoppiano il loro zelo per eseguirlo. Tutti abbiano presente, che il mantenimento di un Armata, la quale ci ha portato la libertà, e che in tante occasioni ha già in mezzo a Noi versato il suo sangue per difenderla è un dovere sacro, che la Giustizia, e la riconoscenza impongono.

Il Consolato sà, che l' alimentare l' Armata è una obbligazione generale, che non può essere a carico delle Comuni: Penetrato da questo principio egli non si occuperà se non che dei mezzi per provvedere al lor rimborso.

Il Segretario del Consolato si porta in tutti li Dipartimenti per suo ordine per ascoltar tutte le lagnanze, conoscere tutti li bisogni, e riparare tutte le perdite.

Il male forse è grande; ma la risoluzione del Consolato è ferma; ed egli non si permetterà alcun riposo fintantochè non abbia assicurato il servizio futuro sopra basi più economiche, ed abbia pagato il passato in quella maniera, che sarà la più compatibile con l' interesse della Repubblica, e con il vantaggio delle Comuni.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato Pel Segretario Rey Console*

N. 54.

**LIBERTA'** **EGUAGLIANZA**

## L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell' Art. 369. della Costituzione Romana*

**Decreta**

Art. I. I Tribunali Civile della Repubblica Romana vacheranno doppo i venti del mese Vendemmiale del presente anno fino ai venti del seguente Brumale, cioè per lo spazio di Trenta giorni compiti.

Art. II. La presente legge, che concerne i soli Tribunali Civili, è provvisoria per quest' anno solamente, dovendosi attendere la legge definitiva sull' organizzazione giudiziaria.

Fatto in Roma li 14. Vendemmiale anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 17. Vendemmiale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

N.° 55.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Considerando ch' è più umano, e prudente il prevenire i delitti, che di stabilire delle pene per punirli, dopo che essi saranno stati commessi,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, e come compimento della Legge del 18. Fruttifero scorso le disposizioni seguenti.

Art. I. Il Consolato è autorizzato a rilegare al di là de' Mari, e ne' luoghi, ch' Egli crederà i più convenevoli, quegli Ecclesiastici Secolari, o Regolari, che riconoscerà minacciare, o poter minacciar colle loro oppinioni, azioni, o discorsi la tranquillità, e la sicurezza pubblica.

Art. II. I Beni degli Ecclesiastici condannati alla deportazione saranno sequestrati. Eglino non saranno autorizzati a disporne, se non allorchè avranno giustificato abitare il luogo, che il Consolato avrà loro indicato.

Art. III. Gli Ecclesiastici Deportati in esecuzione dell' Articolo primo saranno puniti colla pena di morte, se eglino rientrino nel Territorio della Repubblica. La pena sarà loro applicata da una Commissione Militare.

Fatto in Roma li dì 15. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 11. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

N.° 56.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

Li 15. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano

*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

IL Prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno pubblicata li 26. Fruttifero anno 16. dalli 16. a tutto li 25. Vendemmiatore (dalli 6. alli 15. Ottobre v. s.) è fissata come appresso.

Carne di Vaccina la libbra baj. 10.

Carne di Vitella la libbra baj. 12.

*Tutti i Macellari sono obbligati a tener affissa la presente Tariffa ai proprj Spacci.*

*Franchi, De Romanis, Gorirossi = Serpieri Segretario*

N.° 57.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana*

*Una ed Indivisibile.*

IL CONSOLATO

*PROCLAMA*

CITTADINI

LE prime cure del Consolato nell' intraprendere il laborioso esercizio delle funzioni affidatagli sono state di esaminare la situazione della Repubblica sul rapporto de' suoi bisogni. Il primo di lui dovere è di farveli conoscere. Il vostro più grande interesse è di secondarlo negli sforzi, ch' egli vuol fare per rimediarvi.

Nel giorno stesso, in cui il nuovo Consolato fù istallato tutte le Casse erano vuote, e verun mezzo possibile gli offriva ancora la speranza di riparare questo spaventevole vuoto. Tutte le Cedole erano demonetate, i nuovi Assegnati non erano neppur fabbricati, veruna Contribuzione era medesimamen-

te ripartita su i Dipartimenti, i Magazzini dell'Armata erano esausti. Quei, che avevano intrapreso di fornire questo servigio a delle Condizioni, che la sola necessità delle Circostanze poteva render tollerabili, erano senza mezzi, e senza credito, i pubblici Funzionarj senza sicurezza dei trattamenti, i Creditori della Repubblica senz' alcuna rilevazione, e le sussistenze del Popolo senza certezza per la difficoltà di garantirne il pagamento.

In mezzo a questa immensa Crisi di angustie quale è stata, Cittadini, l'unica speranza del Consolato? Noi, ve lo diremo con franchezza, non l'abbiamo collocata che nel vostro zelo, e nel vostro attaccamento alla Patria. Che dovete Voi attendere da noi? Una severa premura di non esigere, che dei Sacrificj strettamente necessarj, ed una invincibile inflessibilità di affrettarne l'incasso con una speditezza corrispondente all' urgenza de' bisogni, ed alla gravezza delle circostanze.

Noi dobbiamo provvedere alla sussistenza de' vostri difensori, di quei bravi Guerrieri, che vi hanno consacrato il loro coraggio, e che son pronti a versare il loro sangue per la vostra Libertà. A noi conviene mostrarci forti a' nostri Nemici, se vogliamo esserne rispettati. Niente dunque dee risparmiarsi per la conservazione, e per l'onore della Repubblica. Scarpe, Camicie, Cappotti, Letti, nulla dee trascurarsi di ciò, che necessita a vostri Fratelli d'Armi. Eglino conservano le vostre proprietà, la vostra esistenza, e quella delle Vostre Famiglie. Voi non avrete certamente rammarico di contribuire una limitata somma da impiegarsi per la loro sussistenza, e pel loro Vestiario. Noi ci occuperemo al tempo stesso de' mezzi di far risorgere l'Agricoltura, la quale forma la ricchezza delle Nazioni, e di ravvivare il commercio, ramo sì importante in una Società organizzata. I Creditori dello Stato meritano egualmente tutte le nostre premure.

Cittadini, la contribuzione, che vi viene richiesta dalla Legge del 13. Vendemmiale corrente, è fondata sull' equità. Bilanciate tutti gli Articoli di questa Legge, e l'approvazione, che Voi dovrete loro accordare, garantirà sin da ora a Noi la pronta sua esecuzione. Ella è chiara, ella è precisa, ciascuno resta facilmente istruito di ciò, che lo fa responsabile allo Stato, e dell' impiego, che sarà fatto di questa contribu-

zione. Ella è consacrata tutta intieramente alla difesa della Repubblica, a cui va annessa la conservazione di tutte le proprietà.

Voi dovete avvedervi leggendo l'Articolo 7. che la contribuzione è ridotta al due per cento dal trè per cento, a cui trovavasi portata: Voi vedete nell'Articolo 8. che questa contribuzione sarà in luogo di quella decretata dalle Leggi de' 10. Germile, e 28. Messifero sul valor reale de' Fondi, come ancora di tutte quelle emanate fino al primo del mese corrente, e di quelle, che si pagavano all'antico Governo. Appena la vostra Repubblica è organizzata, che Voi già vedete il momento, in cui le vostre imposizioni sono alleggerite, più presto Voi le sodisfarete, più presto ancora si stabilirà l'ordine, e quanto più presto sarà stabilito, ancor più sollecitamente la massa delle contribuzioni anderà a minorarsi.

E Voi pubblici Funzionarj, non dimenticate giammai, che il primo de' vostri doveri consiste nella letterale esecuzione delle Leggi. Il Consolato è determinato di farle eseguire in tutta la loro estensione. Egli spera, che animati al pari di lui per il sentimento della libertà Voi gli somministrerete l'occasione di fare onorata menzione de' vostri nomi, e d'indicarvi come i modelli dell'attaccamento alla pubblica Causa.

Dal Palazzo Consolare li 16. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Per il Segretario = Rey Console*

N.° 58.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 16. Vendemmiale Anno VII. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell'Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero anno 6. &c. Esercitando l'Ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente &c. tutti nominati dal capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore &c. La Commissione convocata per ordine del Presidente, si è adunata nella Chiesa di S. Angelo in Sonnino ad oggetto di giudicare Giovanni Francesco Cola

Franceschi abitante di Rocca Secca, accusato d'aver preso parte al rovesciamento dell'Albero della Libertà in Rocca Secca collo scrivere a Ciaffoni uno de'Capi Briganti contumaci di Sonnino di venire coi suoi Compagni in Rocca-Secca, come in fatti vi sono venuti, ed hanno reciso l'Albero della Libertà. La Commissione Militare deliberando a porte chiuse &c. Dichiara a pieni voti, che Giovanni Ernesto Cola Franceschi, non avendo scritto a Ciaffoni, che dapresso gli ordini delle Autorità Costituite di Piperno, non è reo.

Onde la Commissione dichiara, che Giovanni Ernesto Cola Franceschi è assoluto delle accuse dirette contro di lui; ordina in conseguenza, che sia messo immediatamente in libertà.

Ordina inoltre la stampa, l'affissione, e distribuzione della presente Sentenza &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sonnino nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme = *Guiraud Relatore*.

Giovanni Ernesto Cola Franceschi è stato messo in libertà alle ore dieci della mattina. Il detto

N.° 59.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Piazza di Roma*
*Armata d'Italia, Corpo d'Armata di Roma*
*Repubblica Francese*
*Dal Quartier Generale di Roma i 17. Vendemmiale anno 7. della Repubblica Francese, una ed indivisibile*
*Il General di Brigata Comandante la Piazza*
*Ai Cittadini Grand' Edili di Roma.*

A far cessare, Cittadini, le difficoltà, che senza numero si rinnovano ogni giorno relativamente all'Alloggio dei Militari, v' invio il regolamento, che stabilisce il numero delle Camere dovute a ciascun grado. Voi lo metterete in esecuzione; e d'ora in poi lo prenderete per base delle vostre operazioni su tale oggetto.

A fine di distruggere gli abusi, che regnano nella distribuzione degli Alloggi, v' invito a far fare più presto che sia possibile una descrizione di tutte le Case della Città, di fissa-

re il numero, ed i gradi dei Militari, che possono esse alloggiare, di mettere nei viglietti, che date per l'Alloggio, la quantità delle Camere assegnate al Latore in conformità dei regolamenti annessi. Di stabilire un registro di tutte le Case disponibili, di quelle che sono occupate, di quelle, che sono vacanti, ed infine di obbligare gli Abitanti delle Case sotto pena d'una multa pecuniaria di denunziare il giorno della partenza di quelli, che hanno Alloggiati.

L'esecuzione puntuale di queste misure, porranno fine, lo spero, a tutti i reclami, facendo conoscere ai Militari ciò che essi possono pretendere, ed agli Abitanti quello, che si ha diritto di pretender da loro.

Avendo saputo, che un numero di persone hanno preso gratuitamente il titolo d'impiegati nell'Amministrazione dell'Armata, ed hanno con questo mezzo ottenuto Alloggio, vi faccio sapere, che dò ordine di far rivedere, cominciando da oggi, al Burò della Piazza tutte le Carte di sicurezza già date. Quegli Impiegati, che non avranno eseguita questa formalità dentro il giorno 26. di questo Mese, non avranno più dritto all'Alloggio, e gli Abitanti, presso i quali saranno alloggiati, dovranno loro ricusarli, ed anche denunziarmeli.

V'impegno a dar la più gran publicità alla mia lettera, ed all'annesso regolamento, acciocchè tutti quelli, ch'essi riguardono, possono confermarsi alle disposizioni ivi contenute.

Salute, e Fratellanza = *Maurizio Matheu*

N.° 60.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Visto il Messaggio del Consolato sulle sussistenze della Comune di Roma in data di oggi,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Si esigerà sulle Proprietà Territoriali conosciute sotto *di Agro Romano* una Contribuzione di un due per Cento per ciascun Rubbio di Terreno.

Art. II. Questa Contribuzione sarà unicamente destinata alle sussistenze della Comune di Roma.

Art. III. Ella sarà pagata in sei rate, che verranno stabilite dal Consolato secondo l'urgenza de' bisogni.

Art. IV. Intanto mentre si farà luogo all'esigenza, la Gran Questura è autorizzata a fare al Ministro dell'Interno adesivamente alle decisioni del Consolato per motivo di dette Sussistenze, un anticipazione di Ventimila Scudi in Resti, o Assegnati. Di questa anticipazione sarà reintegrata su i Fondi, che produrrà la Contribuzione.

Fatto in Roma li 17. Vendemmiale Anno VII. dell'Era Repubblicana.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munità del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 19. Vendemmiale anno 7. Repubblicano.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato Pel Segretario = Calisti Console*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° *61*.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

VOlendo rimediare ai pregiudizj, che l'esperienza ha mostrato risultare dalla facoltà accordata di annullare i Contratti, e gli Affitti de' Beni Rustici,

Decreta in virtù dell'Articolo *369*. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I L'Articolo 14. della Legge dei 17. Termifero Anno *6*. è abrogato.

Art. II. Conseguentemente tutti gli Affittuarj de' Beni Rustici, i cui Contratti in esecuzione del detto Articolo 14. possono essere annullati, e che non lo sono stati, e per la rescissione de'quali evvi Processo, o contestazione, saranno obbligati sotto pena di tutti i danni, ed interessi di continuare i detti Contratti per tutto il tempo, che doveva ancora decorrere, pagando il prezzo dell'Affitto convenuto secondo le quì appresso modificazioni.

Art. III. Il pagamento del prezzo, di cui si è parlato nell' Articolo precedente, si farà la metà in natura, e l' altra metà in Resti, o Assegnati. La stima della metà in natura si regolerà sul suo valore, o moneta fina.

Art. IV. La disposizione del precedente Articolo è dichiarata comune a tutti i Contratti de' Beni Rustici, a riserva di quei specificati di sopra.

Fatto in Roma il dì 17. Vendemmiale anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 19. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Per il Segretario = Calisti Console*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 62.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 18. Vendemmiale Anno VII. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

*Sopra lo spurgo de' Fossi, e delle Forme per la conservazione delle Strade Consolari del Dipartimento del Tevere*

*L' Amministrazione Dipartimentale.*

LA conservazione delle pubbliche Strade, e particolarmente delle Consolari richiama la vigilanza di qualunque ben regolato Governo. Molti, e gravi erano nel passato gli abusi, ma pur non ostante un' oggetto di simile importanza non fu giammai trascurato. Annuali erano gli Editti soliti su tal proposito pubblicarsi, ed erano a determinate pene soggette anche le più leggiere trasgressioni. La Nostra Amministrazione pertanto, cui dalla Legge si affida una così interessante attribuzione, gelosa di corrispondervi con tutta l' energia, è venuta nella determinazione d' invitare tutti, e singoli i Cittadini, che possiedono Casali, Tenute, Vigne, Orti, Canneti, Sodi, ed altri Terreni dentro il Dipartimento con Fossi, e Forme da ricevere li scoli delle acque delle Strade Consolari, e non Consolari, e de' Fondi adjacenti, a far spurgare irremisibilmente prima che termini il prossimo venturo Mese Brumale, ad uso di arte,

e nella profondità, e larghezza proporzionata, e necessaria a ricevere le acque, con il declivio, e scarpa tutti li suddetti Fossi, Forme, Rozzette, e Rozzettoni adjacenti alle Strade Consolari, e li Trasversali, o esistenti nei proprj Beni, come pure le Marrane, o Fossi maestri destinati a ricevere li scoli degli adjacenti, ed inoltre far tagliare tutte le rinascenze delle Fratte vive, o siano macchiozzi di spini con alberetti, e rami degli alberi esistenti nei cigli dei Terreni adjacenti alle dette Strade, in modo, che queste restino libere, ed aperte, e non vi sia cosa alcuna, che impedisca in esse il libero passo.

Avverta pertanto ciascuno di puntualmente corrispondere al presente invito, bene inteso, che se non saranno compite entro il fissato termine le indicate lavorazioni, di cui se ne farà fare esatto rincontro, si verrà dalla stessa Amministrazione a quegli espedienti proporzionati ai respettivi capi di mancanza a seconda delle Leggi veglianti.

*Doria Presidente = Nicolai Segretario*

N°. 63.

*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviata a Roma.*

*Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati a Roma.*

DECRETANO.

CHe la dilazione accordata ai Francesi, i quali risiedono sopra il Territorio Romano per giustificare il motivo della loro residenza, è prorogata a cinque giorni.

Il presente decreto sarà stampato nelle due lingue Francese, e Italiana, pubblicato, affisso, ed inviato a tutte le Autorità costituite della Repubblica Romana.

Roma li 19. Vendemmiale Anno 7.

*Li Commissarii del Direttorio Esecutivo = Duport, Bertolio*

*Per li Commissarii Il Segretario della Commissione*

*Saint Martin.*

LIBERTA' N.° 64. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 19. Vendemmiale Anno VII. Repubblicano.*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

AVendo l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere determinato affittare per un triennio con tutti quei patti, e

condizioni prescritti dalla Legge del 29. Fiorile prossimo passato il Molino da Olio posto nella Comune di Subiaco in Vocabolo S. Martino già spettante alla soppressa Casa della Missione di quella Comune composto di due Macine con tutti li Stigli occorrenti, e con Orticino annesso; Invita perciò chiunque vorrà accudire all' affitto del medesimo ad esibire nel termine di una Decade dalla Data della presente la sua Offerta chiusa, e sigillata munita della propria sottoscrizione o alla stessa Amministrazione Dipartimentale, o alla Municipalità di Subiaco, da cui verrà rimessa alla detta Amministrazione, specificando in quella l' annuo Affitto, che intende corrispondere, il quale termine trascorso verranno aperte, e prese in considerazione le dette Offerte per procedere all'Affitto in conformità della Legge.

*Doria Presidente = Nicolai Segretario.*

N.° 65.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d'Armata di Roma*

*Commissione Militare*

S E N T E N Z A

*Delle Commissione Militare delli 19. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare &c. Si è adunata d' ordine del Generale Divisionario Macdonald in Castel S. Angelo luogo solito delle sue sedute ad oggetto di giudicare Gio: Battista Derossi di anni 24. nativo di Roma Giardiniere, e Tommaso Fiorentini di anni 22. nativo di Roma Mercante.

Essendo stata aperta la Seduta fu letto il Processo Verbale d' informazione, e tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di sei. Terminata questa lettura il Presidente fece condurre gli accusati, e gl' interrogò su i fatti, di cui sono accusati.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli Accusati nelle loro difese &c. Deliberando la Commissione a porte chiuse ha proposto le seguenti quistioni,

Tommaso Fiorentini esiliato per mezzo di una Sentenza della Commissione Militare stabilita dopo i movimenti di Transtevere, arrestato come munito di un falso Certificato, per mezzo del quale è entrato, e Gio: Battista Derossi, parimente arrestato munito di un simile Certificato sottoscritto dai Cittadini Panazzi

Presidente, e Bassal Segretario del Consolato Romano, che lo liberava da ogni accusa e processura relativa all'insurrezione di Transtevere, sono essi rei?

Raccolti i voti cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento; la Commissione Militare ha dichiarato, che li soprannominati non sono colpevoli del delitto, per il quale sono arrestati;

In conseguenza ordina che Gio. Battista sia messo in libertà, senza che per questo sia liberato delle processure, che potrebbero essere fatte contro di lui relativamente all'insurrezione di Transtevere, atteso che pel presente delitto non v'è alcun fatto e prova ad esso relativa, che lo aggravi.

In quanto a Tommaso Fiorentini già esiliato con altra sentenza, la Commissione Militare ordina, che resterà nelle Carceri, fin che il Ministro della Giustizia della Repubblica Romana abbia ordinato, o che sia messo in libertà, non essendo reo dell'accusa, di cui si tratta nella Sentenza, o l'esecuzione della Sentenza pronunciata contro di lui.

Il Presidente ha proposto la seconda quistione seguente.

Antonio de Gregorio per l'addietro Francescano riconosciuto reo di aver fatti de'falsi certificati, qualificandosi col titolo di Commissario della Repubblica Romana, tendenti alla cassazione di tutti gli atti d'accusa; che potrebbero essere fatti contro gl'individui, che hanno preso parte nella insurrezione di Transtevere, o tutti altri casi coerenti, con farsele pagare dalli cinque fino a dieci scudi Romani di moneta fina, e di aver contrafatto le sottoscrizioni del Presidente, e del Segretario Generale del Consolato Romano, mediante le quali il soprannominato Fiorentini esiliato per Sentenza dal Territorio della Repubblica, è rientrato, è egli reo?

La Commissione Militare ha dichiarato a pieni voti, che Antonio de Gregorio, Sacerdote dell'ordine di S. Francesco a Ripa, è reo.

Considerando, che non vi è mezzo più sicuro per provocare la sedizione, e nel medesimo tempo paralizzare l'esecuzione delle Leggi, tanto per il Carattere del Reo, che pe'l titolo di Commissario della Repubblica Romana, che si è usurpato abusando dell'autorità del Generale S. Cyr, controfacendo le firme delle delle Autorità Costituite, e parimente facendo uso d'un Sigillo falso apposto a detti Certificati, il qual sigillo con-

teneva delle lettere iniziali impresse, ed anche figura della Libertà.

Condanna a pieni voti in contumacia alla pena di morte Antonio de Gregorio, conforme agli articoli primo, e secondo della Legge de' 11. Termifero anno 6. espressi in questi termini.

Art. I. „ Ogni individuo convinto di aver provocato la „ sedizione con qualunque atto, o discorso, o di aver sparso „ dei falsi allarmi sarà giudicato, e punito militarmente „

Art. II. „ Gli individui colpevoli dei delitti indicati nell' „ articolo precedente saranno puniti colla morte; essi saranno „ condannati ai ferri nel caso, che vi concorrano delle cir- „ costanze, le quali diminuiscano il delitto, i Preti colpevoli „ di questi delitti saranno puniti colla morte. „

Ordina, che sarà arrestato da pertutto ove si troverà, ingiunge al Relatore di leggere la presente Sentenza agli assoluti, la quale sarà stampata nelle due lingue nel numero di cinquecento copie, affissa, e distribuita, dove occorrerà.

Ordina in oltre, che ne sia mandata una copia sì al Ministro della Giustizia, che al Generale Comandante il Corpo d' Armata di Roma.

Fatto pronunziato nella seduta pubblica di Roma nel giorno, mese, ed anno sudetto.

Per Copia Conforme

*Terrien Scriba* *Gibassier Capo di Battaglione*

N.° 66.

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*

*In nome del Popolo Francese*

*Gli 20. Vendemmiale Anno Settimo Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo, &c. Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Cuiraud Sotto Tenente del medesimo Reggimento, nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore &c.

La Commissione Militare convocata per ordine del Presidente della detta Commissione si è adunata in una delle Sale della Municipalità di *Sezze*, ad oggetto di giudicare Luigi Pa-

cifici, accusato di essere stato uno de' Capi della rivolta nel Dipartimento del Circeo contro l' Armata, e la Repubblica Francese, d' aver reciso l'Albero della Libertà di Rocca Gorga, d'aver voluto atterrare la porta del Campanile, essendo armato di fucile, e Padrona, per suonare le Campane, e sollevare il Popolo, e di aver voluto arrestare il Cittadino Demarties Assessore della detta Comune di Rocca Gorga.

Domenico Basilico, accusato d' aver tenuto dei discorsi contro la Libertà, d'aver detto ad un abitante di Rocca Gorga, che si era reciso l'Albero della Libertà a Sezze.

Basilio Picoro, accusato d' essere stato uno de' Capi della rivolta degli abitanti di Rocca Gorga Cantone di Sezze Dipartimento del Circeo contro l' Armata, e la Repubblica Francese, d'aver rovesciato l'Albero della libertà di detto luogo, bruciato i fasci che erano destinati ad adornarlo.

Giuseppe Valenti accusato di essere stato uno de' Capi della rivolta degli Abitanti di Rocca Gorga, d'aver reciso con accanimento in varj pezzi l' Albero della Libertà di detto luogo, d' aver con questo fatto eccitato il pubblico alla ribellione, d'aver portato via il carbone di detto albero, che era stato bruciato da Bevillacqua, ed altri Insurgenti di detto luogo.

Antonio Bonnani, accusato d' aver voluto sforzare i Cittadini Capuzi. e Vittoria a darli della polvere, e del piombo.

Antonio Scarzellone, accusato d' aver preso parte nella revoluzione di Rocca Gorga con atterrare la porta d'una Camera dove erano le armi della Comune, e di aver preso le dette armi, che portò sulla Piazza, ed avere armato di Sciabla, minacciato i Patriotti di detto luogo.

Essendo stata aperta la Seduta. il Presidente ha fatto porre dallo Scriba, e portare innanzi a se sopra il Burò un esemplare della legge dei 13. Termifero anno 6. la quale ha letta; in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di venti.

Terminata questa lettura &c. Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese &c.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Luigi Pacifici è reo: che Basilio Picoro è reo: che Giuseppe Valenti

ti, è reo: che Antonio Bonnani non è reo: che Antonio Scarzellone non è reo.

Onde deliberando la Commissione Militare sull'applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare condanna a pieni voti Luigi Pacifici, Basilio Picoro, e Giuseppe Valenti alla pena di morte; ordina, che Domenico Basilico, Antonio Bonnani, ed Antonio Scarzellone siano immediatamente messi in libertà.

Ordina inoltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Sezze nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme

*Guiraud Relatore*

Luigi Pacifici, Basilio Picoro, e Giuseppe Valenti hanno subito la loro Sentenza alle ore tre della sera, e Domenico Basilico, Antonio Bonnani, ed Antonio Scarsellone sono stati messi in libertà un'ora dopo mezzo giorno. Il Detto

N.° 67.

LIBERTA'. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

21. *Vendemmiale anno VII. dell'Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

*Gio. Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze.*

LA Legge dei 18. Vendemmiale corrente, colla quale si permette alla Questura di esigere tre parti della Contribuzioni del due per cento imposta sulla Libbra in tante Cedole a ragione del 15. per uno del valor nominale assicura i Cittadini, che la precedente Legge degli Assegnati a questo ragguaglio và ad essere eseguita in tutta la sua estenzione. E' questo dunque il momento, che, messa in Circolazione la nuova Carta monetata realizzabile gradatamente per mezzo di fondi certi, e sicuri, si vedrà tolto al Commercio quel ristagno, che ora produce la mancanza del numerario proporzionato ai bi-

sogni. Il dì 1. Brumale sarà il giorno preciso, in cui sarà generalmente aperto il Cambio delle Cedole contro li nuovi Assegnati, i quali stanno fabbricandosi; Nessuno però resti sorpreso, se anche prima del detto giorno vedrassi in giro qualche porzione degli Assegnati già fabbricati. Il Governo per le urgenze già manifestatevi coll' ultimo suo Proclama, ha bisogno di essere preferito nel Cambio, per una certa somma di Assegnati posti alla sua disposizione per il mantenimento delle Truppe, ed egli ne profitterà per le Cedole, le quali averà in suo potere.

Il Consolato m' impone di dedurvi a notizia, o Cittadini, questa sua misura, acciò sappiate premunirvi contro li Cospiratori, i quali, afferrando qualunque lieve pretesto, calunniano ogni operazione benchè giusta per indurre tra il Governo, ed il Popolo la diffidenza, quel germe funesto, che alimentato dal tempo conduce alla disorganizzazione, ed allo scioglimento di ogni politica Società.

*De Rossi*

N. 68.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile.*

*Roma 21. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

N O T I F I C A Z I O N E

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia.*

INformato il Consolato, non senza sorpresa, che alcuni Notaj Civili di questa Comune di Roma, o dimenticando il proprio Officio, o piuttosto abusandone per defraudare la Gabella de' Contratti dovuta al pubblico Erario in forza delle ancor vigenti imposizioni per la perequazione della Cassa pubblica delli 11. Agosto, e 12. Settembre dell' Anno scorso, omettono di trascrivere nel Registro conosciuto sotto il nome di Receptorum i Contratti da loro stipolati, o pongono in esso delle partite equivoche, descrivendo altresì le somme in numero abacale facile ad alterarsi, oltre l' abusiva, e forse studiosa oscitanza di lasciare arretrato di più, e più mesi il registro dei Contratti medesimi, e volendo perciò porre fine a simili disordini ordina quanto siegue.

1. Dalla data della presente dovrà ogni Notajo tenere esattamente registrato di giorno in giorno qualunque Contratto nel

sopraindicato Libro, il quale si renderà ostensibile al Pubblico.

2. Le partite, che verranno ivi descritte, dovranno spiegare con tutta precisione la sostanza del Contratto, e la qualità del medesimo, e dovranno altresì spiegare le somme esser trascritte in lettere, per evitare qualunque dubbio di possibile alterazione.

3. Finalmente nel termine di tre giorni da oggi prossimi dovrà ogni Notajo porre in corrente le partite arretrate, per continuare giornalmente l' esatto registro inculcato nell' Articolo 1. altrimenti il Contraventore di qualunque de' suddetti Ordini sarà soggettato al rigore delle Leggi tuttora vigenti.

*Martelli*

N. 69.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma*

*Estratto del Registro delle risoluzioni del Direttorio Esecutivo de' 21. Vendemmiale anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile*

IL Direttorio Esecutivo visto il rapporto del Ministro delle Relazioni Estere, sulla necessità di far conoscere per mezzo della Stampa la Risoluzione de' 16. Pratile scorso, il quale prescrive ai Francesi, che si dispongono a viaggiare nei paesi stranieri, di munirsi di un certificato doppio, portante che essi non sono sulla lista degli Emigrati &c.

Decreta che la risoluzione di sopra nominata de' 16. Pratile sarà inserità nel bollettino delle Leggi.

Li Viaggiatori Francesi, che sono partiti avanti la pubblicazione della Risoluzione, avranno due Mesi per conformarvisi, in mancanza di esservisi conformati in questo spazio di tempo, non saranno messi sulli registri di Matricola aperti appresso i Ministri e Consoli della Repubblica in Paesi Stranieri.

La presente risoluzione sarà egualmente inserita nel bollettino delle Leggi per giungere, con quella de' 16. Pratile, a cognizione degli Amministratori Dipartimentali.

Per Spedizione conforme, Sottoscritto, L. M. Reveillere l' epeaux.

Per il Direttorio Esecutivo, Il Segretario Generale, Sottoscritto, la Garde

Per Copia Conforme; il Ministro della Giustizia, Sottoscritto Lambrechts.

Per Copia Conforme; il Ministro delle Relazioni Estere, Sottoscritto Ch. Talleyrand.

Per Copia Conforme; Il Segretario della Commissione

*Saint Martin*

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma Decretano

La risoluzione del Direttorio Esecutivo di sopra nominata sarà stampata nelle due Lingue Francese ed Italiana; rimessa a tutte le Autorità Costituite della Repubblica Romana, e da esse pubblicata ed affissa. Elleno manderanno alla Commissione il Processo Verbale della pubblicazione ed affissione.

Fatto in Roma li 23. Vendemmiale An. 7.

*Bertolio, Duport.*

*Per li Commissarj il Segretario della Commissione*

*Saint Martin*

N.° 70.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 23. Vendemmiale anno settimo Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. Esercitando l'Ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento &c. nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore &c. Si è adunata nella Sala della Municipalità di Sezze ad effetto di giudicare Domenico Vita accusato di essere stato uno de' Capi ribelli della Comune di Sezze Dipartimento del Circeo, contro l'Armata, e la Repubblica Francese, d' aver gridato nella Piazza di detta Città, Viva Maria, Viva il Re di Napoli, di aver sonato la Campana all' armi, di essersi impadronito con altri ribelli del quartiere della Guardia Civica, e di averne preso le Armi, d' aver voluto esigere dal Cittadino Faciotti la lista de' Patriotti della medesima Città di Sezze, di avere con altri ribelli armati estorto delle munizioni di polvere, e Palle dal Cittadino Raselli, e dal Cit-

tadino Ceroni Presidente della Municipalità ; d'aver egualmente con altri ribelli carcerato due Cittadini delle Autorità Costituite di Sezze , ed in fine di aver prese le armi contro l' Armata , e la Repubblica Francese .

Salvatore della Gatta accusato di aver prese le Armi contro l' Armata , e la Repubblica Francese , d'aver con altri ribelli di Sezze gridato Viva Maria , Viva Napoli , di essersi impadronito del Quartiere della Guardia Civica , e di avervi prese le Armi .

Francesco Ricci detto Capirchio accusato d' aver preso le armi contro l' Armata , e la Repubblica Francese nel tempo della insurrezione del Dipartimento del Circeo , d'avere con altri ribelli di Sezze carcerato le Autorità Costituite di detta Città , d' aver voluto costringere il Cittadino Ignazio Falconi a marciare contro i Francesi nella pianura di Sezze .

Ignazio Contiglia accusato d' aver prese le armi contro l'Armata Francese nel tempo della ribellione del Circeo , di aver minacciato , e costretto il Cittadino Filippo Fasci a darli la polvere , che poteva avere , per andare contro i Francesi , d' avere impegnato il Popolo a non ascoltare i buoni Cittadini , che procuravano di ricondurlo all' ordine , ed alla tranquillità , di aver con altri ribelli impegnato il Popolo di Sezze a donarsi al Re di Napoli , d' aver arrestato il Cittadino Rasulli della Comune di Sezze .

Ludovico Dragonetti detto Buffa , accusato d' aver prese le armi contro l' Armata , e la Repubblica Francese , di essere stato nella Casa del Cittadino Rasulli , per prenderlo , e carcerarlo .

Essendo stata aperta la Seduta &c. il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre gli accusati ; i quali sono stati introdotti liberi , e senza ferri innanzi alla Commissione Militare .

Udito il Relatore ne' suoi rapporti , e gli accusati nelle loro difese , i quali hanno dichiarato di non aver che aggiungere &c.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse &c. raccolti i voti &c. la Commissione dichiara a pieni voti , che Domenico Vitta è reo &c. Che Salvatore della Gatta non è reo &c. Che Francesco Ricci detto Capirchio è reo &c. Che Ludovico Dragonetti non è reo .

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena , raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata , condanna a pieni voti Domenico Vita , alla mag-

giorità di quattro voti, Francesco Ricci, ed Ignazio Contiglia alla pena di morte, ordina, che Salvatore della Gatta, e Ludovico Dragonetti sieno messi immediatamente in libertà.

Ordina in oltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sezze nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme *Guiraud Relatore*

Domenico Vita, Francesco Ricci, ed ignazio Contiglia hanno subito la loro Sentenza alle ore tre dopo mezzo giorno, e Salvatore della Gatta, e Ludovico Dragonetti sono stati messi in libertà un ora dopo mezzo giorno. Il Detto.

N.° 71.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*A di 26. Vendemmiale An. VII. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

*Gio: Gherardo De Rossi Ministro delle Finanze*

GLi Assegnati, che per il ritiro delle Cedole debbonsi emettere in forza della provida Legge dei 23. Fruttifero, sono stati dalla Legge stessa per tutti i modi garantiti, onde ottengono nella Circolazione il credito medesimo, che accorderebbesi ad una Moneta effettiva; come tale vengono ricevuti in tutte le Casse della Repubblica; La loro somma è inalterabilmente limitata al puro necessario, per l'oggetto cui sono creati; La loro ipoteca è espressamente fissata sopra determinati Fondi territoriali ascendenti al valore di due Milioni e mezzo, e perciò molto superiore alla massa stessa degli Assegnati; Questi fondi sono definitivamente separati dalla massa de' Beni, che si amministrano dalla Repubblica, ed il loro Capitale non meno, che l'annuo frutto è riservato soltanto all' estinzione, e ritiro degli Assegnati stessi, per mezzo di tre particolari Amministratori da nominarsi espressamente a tal' effetto.

Quanto è stato disposto con la succennata provida Legge, va ora adempiendosi con scrupolosa esattezza; Già li tre Amministratori sono stati dal Generale in Capo dell' Armata Francese nominati nelle Persone degli onesti, e facoltosi Cittadini Valdam-

brini Domenico, Moutte Luigi, e Lazzari Filippo; già vanno da me ad installarsi nel Secondo Piano del Palazzo di Monte Citorio; Già mi affretto a consegnar loro tutte le Carte, e Documenti relativi ai detti Beni; già si è dato ordine, che tutti i Questori non esiggano neppure un soldo del frutto de' Beni medesimi dal primo del corrente Vendemmiale in appresso, poichè tutto deve versati nella Cassa dell' accennata Amministrazione per il ritiro degli Assegnati, ed ancora di quella moneta erosa, che deve riportarsi al suo vero valore.

Il Governo dunque ha tutto fatto in questa parte per il bene del Popolo. che ogni buon Cittadino, che ogni Uomo onesto amante dell' ordine e della Patria, riconosca la valida sicurezza degli Assegnati, per la quale sono posti a livello della stessa moneta effettiva, e corrisponda a si provide, e salutari misure, accordando ai medesimi il credito, che giustamente è loro dovuto: Per tal mezzo sarà riattivata la circolazione, e rifiorirà l' agricoltura, l' industria, ed il commercio avvilito, e depresso dalla mancanza del numerario; e si conseguirà così non meno il pubblico, che il privato bene.

*De Rossi*

N.° 72.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 25. Vendemmiale anno settimo della Repubblica Francese una, e indivisibile.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente &c. Tutti nominati dal capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore &c. convocata per ordine del Presidente della detta Commissione si è adunata in una delle Camere della Municipalità di Sezze ad oggetto di giudicare Carlo Montarzi detto Capitano, accusato di aver preso le armi contro la Repubblica, e l' Armata Francese, di essere stato in Casa del Cittadino Rasulli per prendere le armi, che aveva,
Antonio Capuano, accusato di aver prese le armi contro l'Ar-

mata, e la Repubblica Francese, di aver forzata la porta del Cittadino Farci per prendere le armi che poteva avere,

Pietro Vantaneschi, accusato di aver prese le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese.

Vincenzo Dini accusato di aver prese le armi contro i Francesi nel tempo della insurrezione di Sezze contro il Governo Repubblicano.

Ferdinando Contento, sospetto di ribellione contro il Governo Repubblicano.

Antonio Ajuti, accusato di aver prese le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di essere stato nel Convento di S. Bartolommeo ad arrestare il Presidente, ed altri Giudici del Tribunale di Censura, e di averli carcerati.

Essendo stata aperta la Seduta &c. istruiti i detti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue Conclusioni, e gli accusati nelle loro difese; I quali hanno dichiarato di non aver che aggiugnere.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse &c. dichiara a pieni voti, che Carlo Montarzi, non è reo &c. Che Antonio Capuano non è reo &c. Che Pietro Vantaneschi non è reo &c. Che Vincenzo Dini non è reo &c. Che Ferdinando Contento, non è reo &c. Che Antonio Ajuti non è reo.

Onde la Commissione Militare dichiara, che Carlo Montarzi, Antonio Capuano, Pietro Vantaneschi, Vincenzo Dini, Ferdinando Contento, ed Antonio Ajuti sono assoluti dalle accuse dirette contro di essi, ordina in conseguenza, che sieno messi immediatamente in libertà.

Ordina inoltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di duecento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai soprannominati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Sezze nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza. Per copia conforme = *Guiraud Relatore*

Carlo Montarzi, Antonio Capuano, Pietro Vantaneschi, Vincenzo Dini, Ferdinando Contento, ed Antonio Ajuti sono stati messi in libertà a mezzo giorno. il detto

N.° 73.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Municipalità del primo Circondario di Roma*
*A dì 26. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

NOTIFICAZIONE

DOvendosi da questa Municipalità effettuare la vendita di tutto il Mobilio, Paramenti Sagri, ed altro spettante alle soppresse Confraternite del nostro Circondario, si notifica a chiunque, che la detta Vendita si aprirà nel locale della soppressa Confraternità di S. Catarina da Siena a Strada Giulia, e verrà ivi incominciata il giorno quindici dell' entrante Mese Brumale la mattina dalle ore otto di Francia fino alle ore dodici, e così si proseguirà ne' giorni consecutivi fino al termine di detta Vendita.

*Giorgi Felice Presidente*
*Rosati Antonio Pro-Segretario*

N.° 74.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*26. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*
*Municipalità del Secondo Circondario*

NOTIFICAZIONE

GLi effetti una volta spettanti alle soppresse Confraternite di questo Circondario in soli Mobili si porranno alla pubblica Vendita il dì due Brumale a tenore dell' Invito pervenutoci dal Cittadino Ministro dell' Interno.

Si previene peraltro il pubblico, che per dare un certo metodo alla sudetta operazione s' incomincerà dalla prima Confraternità qui sotto notata a capo lista dall' Ore 9. della Mattina fino alle due Pomeridiane, e si proseguirà nella stessa forma come sono segnate in appresso fino alla Vendita totale.

Si avvisa che nel dì 1. Brumale si farà la Vendita degli Effetti spettanti alla Eredità de Sylva nella Casa posta incontro il Banco S. Spirito alle Ore 9. della mattina.

*Lupi Presidente = Martelli Segretario*

*Nota delle Compagnie, Congregazioni, ed Adunanze soppresse nel secondo Circondario di Roma*

S. Mautto: Santissimo Sagramento in S. Eustacchio: San-

tissimo Rosario in Campo Marzo: S. Salvatore delle Copelle: Sudario: Barbieri: S. Appollonia in S. Agostino: S. Gaetano in S. Andrea: S. Maria in Monterone: S. Elena dei Credenzieri: Madonna del Divino Amore a S.Simone, e Giuda: Degli Osti in S.Biagio: Gesù, e Maria in S. Simone Profeta: S. Trifone: Suffragio: S. Giulianello: S. Celso, e Giuliano: S. Rocco: S. Monaca: S. Gregorio dei Muratori: S. Lorenzo in Lucina: S. Lorenzo, S. Felice, ed Anime più bisognose in S. Giacomo: Gesù, e Maria: Li Miracoli: Consolato: S. Maria in Costantinopoli: S. Elisabetta: In S. Carlo ai Catenari num. 3.: S. Elisabetta: SS. XII. Apostoli: Confalone: S. Bartolommeo dei Bergamaschi: S. Carlo al Corso: In S. Andrea delle Fratte: S. Anna dei Bresciani: La Natività in S. Lorenzo in Lucina.

LIBERTA' N.° 75. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 26. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

IL Prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno pubblicata li 26. Fruttifero anno 6. dalli 26. Vendemmiale a tutto li 5. Brumale (dalli 16. alli 25. Ottobre v. s.) è fissato come appresso.

Carne di Vaccina la libra Baj. 12.

Carne di Vitella la libra Baj. 14.

Tutti i Macellari sono obbligati a tener affissa la presente Tariffa ai proprj Spacci.

*Franchi, De Romanis, Gorirossi*

*Serpieri Segretario.*

N.° 76.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d' Armata di Roma*

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare*

*Seduta dei 26. Vendemmiale anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale Divisionario Macdonald Comandante il Corpo d' Armata di Roma si è adunata in Castel S. Angelo ad oggetto di giudicare il Cittadino Giuseppe Capuani, di anni 40. nativo di Campagnano Dipartimento del Tevere Calzolajo, dimorante in Roma prevenuto d' aver tenuto dei discorsi sediziosi.

Essendo stata aperta la Seduta &c. deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente quistione.

Giuseppe Capuani abitante di Roma accusato d' avere provocato la rivolta contro la Nazione Giudaica, i Patriotti, e le Autorità Costituite nei giorni 25., e 26. d' Agosto, scorso (v.s.) in seguito d' una lite nata dai suoi discorsi sediziosi, è egli reo?

La Commissione Militare, dichiara a pieni voti, che Giuseppe Capuani è reo.

La Commissione considerando, che la provocazione alla rivolta colli discorsi sediziosi di Giuseppe Capuani contro tutta la Nazione Giudaica, le Autorità Costituite, ed i Patriotti non ha avuto effetti funesti, condanna alla maggiorità Giuseppe Capuani alla pena di Anni Sei di ferri, in conformità degli Articoli I. e II. della Legge dei 12. Termifero anno 6. Repubblicano, che prescrivono quanto siegue.

Art. I. „ Ogni individuo convinto d' avere provocato la „ Sedizione di qualunque sia maniera, o con discorsi, o con „ aver sparso delle false novelle allarmanti, sarà giudicato, e „ punito Militarmente.

Art. II. „ Gl' Individui colpevoli dei delitti indicati nell' Ar„ ticolo precedente saranno puniti di morte, ma saranno sola„ mente condannati ai ferri, se le circostanze ne diminuiranno „ il delitto, i Preti di tali delitti saranno puniti di morte.

Ordina, che la presente Sentenza sia stampata nelle due lingue nel numero di trecento copie affissa, distribuita ove bisognerà.

Ordina inoltre, che ne sia mandata una Copia al Ministro della Giustizia della Repubblica Romana, ed al Generale Comandante in capo il Corpo d' Armata di Roma,

Rimette alla diligenza del Relatore l' esecuzione della detta Sentenza.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta Pubblica di Roma nel mese, giorno, ed anno suddetto, ed i membri del Consiglio insieme col Relatore e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme = *Hocquard Relatore*

N.° 77.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d' Armata di Roma*

SENTENZA

*Della Commissione Militare*

*Seduta de' 26. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale Divisionario Macdonald, composta dei Cittadini Gibassier &c.

Si è adunata per ordine del Comandante in Castel S.Angelo luogo solito delle sue Sedute, ad oggetto di giudicare Vincenzo Guglielmetti di anni 30. nativo di Genazzano nella Repubblica Romana Fornaro prevenuto di essere stato trovato possessore d'armi proibite.

Essendo stata aperta la Sedùta, il Relatore ha letto il Processo verbale d'informazione, ed i documenti sì per l'incolpazione, che per la discolpa, dell'Accusato nel numero di cinque.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposta la seguente questione:

Vincenzo Guglielmetti arrestato in seguito delle ricerche fatte di Pietro, e Giuseppe Andrajani di Morlupo, si per le loro persone, che per le armi trovate ad essi appartenenti, in Torrimpietra, è egli reo?

La Commissione Militare ha dichiarato a pieni voti, che Vincenzo Guglielmetti non è reo.

Il Presidente ha proposta la seconda questione come siegue:

Pietro, e Giuseppe Andrajani, nativi di Morlupo Dipartimento del Tevere accusati di aver nascosto nel Forno di Torrimpietra cinque Fucili, e tre Pistole cariche, uno Stillo, a due tagli, quaranta libre di piombo, o palle, cinque libre di polvere, una padrona guarnita, ed un' altro Stillo, sono rei?

La Commissione Militare considerando, che Vincenzo Guglielmetti arrestato per misura di sicurezza non ha havuto cognizione del deposito fatto delle armi enunciate nella seconda quistione, e che prova, che i due fratelli Andrejani ne sono i soli proprietarj, ha ordinato che sia messo immediatamente in libertà.

La Commissione Militare considerando, che Pietro, e Giuseppe Andrejani sono bastantemente convinti di avere conservato, contro gli ordini, cinque fucili, tre Pistole cariche a palle,

due stili, quaranta libre di piombo in palle, cinque libre di polvere, ed una padrona guarnita, e che sono state trovate cento sessanta Pezze da paoli sei moneta plateale, e dodici bajocchi negli effetti appartenenti ai suddetti Fratelli Andrajani Contumaci,

Condanna a pieni voti in contumacia Pietro, e Giuseppe Andrajani alla pena di tre mesi di prigione, ed alla multa della quarta parte della loro entrata conformemente all' Articolo 26. dell' ordine dei 10. Piovoso scorso, che prescrive come siegue:

„ E' espressamente proibito ad ogni individuo d' avere in „ casa, o di portare degli stilli sotto pena di una multa di una „ quarta parte della loro entrata, ed una prigionia di tre „ mesi. Tutti quelli, che si troveranno, sia in una rissa, o in „ una sommossa, muniti d' uno stilo saranno fucilati. „

Ordina, che la somma di cento sessanta pezze di sei paoli, e bajocchi dodici specificati quì sopra sieno rimessi al Ministro della Giustizia della Repubblica Romana, per sovvenire alle spese di stampa delle Sentenze.

Ordina inoltre, che la presente Sentenza sia stampata nelle due lingue nel numero di trecento copie per essere affisse, e distribuite, ove bisognerà, e che ne sia mandata una copia al Ministro della Giustizia, ed al Generale Comandante in Capo il Corpo d' Armata di Roma; rimette alla diligenza del Relatore l' esecuzion della presente Sentenza.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Roma nel giorno, mese, ed anno suddetto: ed i Membri del Consiglio insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme = *Hocquard Relatore*

N°. 78.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*A dì 27. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

LA Caccia, che nella corrente Stagione è di un grato sollievo a quei Cittadini specialmente, che nel resto dell' Anno sono sempre occupati da gravi cure viene ad essere quasi annientata da alcuni ordegni distruggitori della specie volatile.

L' Articolo 14. della Legge del General Francese dei 5. Fiorile Anno 6. nel togliere le riserve di Caccia, ed altro non

dona l' arbitrio di cacciare per tutto capricciosamente, ed in qualunque maniera. Quindi essendo delle nostre attribuzioni il provvedere a questo interressante oggetto per mantenere a tutti quell' onesto piacere, e conservare insieme la specie volatile, invitiamo i Cittadini all' osservanza delle disposizioni, che presentiamo coll' intelligenza del Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia.

1. Dalla data della presente Notificazione ai 30. Brumale futuro è proibito l' andare a caccia per l' Agro Romano nel circuito di dieci miglia da questa Centrale con Lanciatore, Pantere, ed altra sorte d' Istromenti da caccia soliti a praticarsi di notte.

2. Gli Affittuarj di Tenute, Osti, ed altri dimoranti nelle Case, o Capanne della Campagna Romana pel distretto delle stabilite dieci miglia non dovranno ricevere i Cacciatori di tal sorta, ne ritenere gl' indicati ordegni di Caccia.

3. Richiamando le disponsizioni Annonarie relative a quest' oggetto, i Trasgressori delli suddivisati Articoli incorreranno nelle pene comminate dalle Leggi stesse tutt' ora provvisoriamente veglianti.

Franchi )
De Romanis ) *Grandi Edili.*
Gotiressi )

*Serpieri Segretario.*

N.° 79.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Zanotti Ministro dell' Interno*

NOTIFICAZIONE

INformato il Consolato dei continui Monopolj, e frodi che si commettono sul tanto necessario genere della Sola con grave pregiudizio de' Calzolari, che talvolta non possono esserne provisti, o non possono averne quella quantità, che gli è necessaria per corrispondere ai loro impegni, ha veduto egualmente il principio da cui essi derivano. Egli è sicuramente il prezzo determinato in Roma, e libero per fuori che produce sifatti disordini, ai quali se l' Autorità Costituite non frapponessero un pronto riparo la Centrale anderebbe a provarne una totale mancanza. Imperocchè sortita appena la Sola le Por-

te di Roma, trova al momento il duplo di quello che vale in Roma istessa: Quindi ogni Vetturale, ogni Uomo di Campagna, le stesse Comuni dei Dipartimenti con tutti i mezzi diretti, o indiretti la fanno qui provvedere animate da un sicuro vistoso guadagno. Si disprezzano le Concie, che vi sono nei Dipartimenti, e tutta vuole estraersi dalla Centrale, dove il prezzo è fissato. Ecco perciò indispensabili le frodi, e tanto frequenti, che sono giornaliere. Ecco l' origine del disordine, che il Consolato ha veduto. Ecco la sorgente della mançanza per la quale non si può corrispondere al pronto bisogno de' Calzolaj. Ecco perchè il Consolato ha pronunciato il seguente Decreto.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una e Indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 27. Vendemmiale Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Considerando, che in virtù dell' Articolo 345. della Costituzione non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di Corporazione, nè limitazione alla libertà del Commercio, e all' esercizio dell' industria,

Considerando, che la Legge del passato Governo, la quale grava i Vaccinari di dover formare un solo determinato Magazzino di Sola da vendersi a prezzo fisso, si oppone all' Articolo suddetto della Costituzione, ordina come segue.

Ogni Vaccinaro potrà vendere la Sola in qualunque Magazzeno a suo comodo.

Il prezzo della medesima Sola sarà libero tra il Venditore, e Compratore per tutto il Territorio della Repubblica.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato il Segretario Interino P. J. Audovin*
Per copia conforme
*Mazzicchi Capo del Segretariato*

In adempimento pertanto del medesimo resta soppresso il Magazzino Generale della Sola. Ogni Calzolajo, e chiunque vorrà fare acquisto del detto genere dovrà orizzontarsi a quel Vaccinaro, con il quale gli piacerà di contrattare, in quel Magazzino, che sarà dal medesimo stabilito, a quel prezzo li

bero, che sarà convenuto tra il Compratore, e il Venditore.

Si avverte in fine che il presente Decreto non deroga alle Leggi proibitive l' asportazione del detto genere fuori di Stato, le quali sono tutt' ora veglianti.

*Zanotti*

N.° 80.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 28. Vendemmiale Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

COnsiderando, che il Concambio delle Cedole ordinato dalla Legge 23. Fruttifero anno 6. deve esser fatto con la maggior sollecitudine, e facilità possibile.

ORDINA

Art. 1. Che la Gran-Questura consegnerà ai Banchi del Monte, e di S. Spirito una somma di Assegnati per cadauno, ritirandone dai rispettivi Cassieri dell' uno, e l' altro Banco un Buono da compensarsi in ogni Decade col quantitativo di Cedole, che cambieranno.

Art. 2. Le Cedole ritirate dal Banco, e Monte dalla Gran Questura saranno bruciate in ogni Decade, facendo prima il Processo Verbale delle loro quantità, e qualità, e pubblicandone un Bollettino, indicandone le diverse somme, e specie.

Art. 3. Il Terzodì, il Sestodì, e Nonidì di ogni Decade la Gran Questura farà per mano de' suoi Ministri seguire il confronto delle Cedole ritirate nel Cambio delle tre giornate, e contemporaneamente le farà tenere ai Ministri deputati per passarne le partite di estinzione nei Registri delle Cedole, e nel momento di tale consegna il Ministro della Gran Questura apporrà a tergo di ogni Cedola un Bollo, che ne testifichi l' estinzione colla parola medesima = pagata =

Art. 4. Il detto bruciamento, come all' Articolo 2. seguirà nelle pubbliche Piazze, e sarà intimato al Popolo col previo invito assistendovi i tre soprascritti Deputati, ed un Commissario della Contabilità.

Art. 5. I Banchi del Monte, e di S. Spirito saranno aperti ogni mattina del Primodì, Secondodì, Quartodì, Quintodì, Settimodì, e Ottavodì d' ogni Decade per baratto delle Cedole a norma della Legge 23. Fruttifero.

Art. 6. Non potranno entrare più di mille persone al giorno in ognuno di detti Banchi pel concambio delle Cedole fino al 300. di valor nominale.

Art. 7. Non si baratterà maggior somma di scudi 300. di Cedole secondo il valor nominale ad ogni persona, sia detta somma in più Cedole, o in una sola Cedola.

Art. 8. Il Quintodì, e l'Ottavodì si baratteranno le sole Cedole sopra il 300. fino al 3000.

Art. 9. Allora non entreranno più di 500. Persone, ed ognuna non potrà barattare più di una Cedola.

Art. 10. Le Cedole, sulle quali potrà cadere sospetto di alterazione, o di falsità, saranno riportate per l'esame ad un giorno da destinarsi.

Art. 11. Le Cedolette di Scudi 3. 4. 5., che un Cittadino volesse cambiare isolate, e sole, o che in più d'una non compongono la somma di Scudi 15. nominali, si pagheranno; quelle del Monte al Banchetto alli Coronari, e quelle di S. Spirito al Secondo Banco ne' giorni da destinarsi.

Art. 12. Il Terzodì, Sestodì, ed il Nonidì saranno chiusi i detti Banchi per poter fare i Bilanci, e la consegna delle Cedole alla Gran-Questura.

Art. 13. La Decade sarà vacanza.

Art. 14. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, riserbandosi il Consolato di fare quelle variazioni, che potessero occorrere, se conoscesse, che messo in prattica questo metodo vi fossero degl'inconvenienti.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Interino P. J. Audovin*

Per Copia Conforme

*Il Ministro delle Finanze De Rossi*

Il Banco, ed il Monte si apriranno alle ore otto, e mezza della mattina.

N.° 81.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*29. Vendemmiale Annò 7. Repubblicano*

*Municipalità del Terzo Circondario di Roma*

NOTIFICAZIONE

IN seguito dell'Invito pervenutoci dal Cittadino Ministro dell'Interno in data di jeri si esporranno il dì 4. Brumale

al pubblico incanto il Mobilio, Paramenti, ed Arredi Sagri già spettanti alle soppresse Confraternite, Congregazioni, ed Adunanze del nostro Circondario.

Per procedere poi con qualche ordine nella Vendita crediamo espediente di prevenire il Pubblico, che s' incomincerà dalla prima Confraternita qui sotto notata dalle ore otto della mattina fino alle dodici, e si proseguirà nella stessa forma come sono segnate in appresso fino alla vendita totale.

*Retrou Presidente*

*Especo Segretario*

*Nota delle Compagnie, Congregazioni, ed Adunanze soppresse nel Terzo Circondario di Roma.*

S.Aniano de Scarpinelli: S.Maria del Buon Consiglio: S.Gregorio della Divina Pietà: S. Orsola: S. Anastasia: S. Gio: Decollato: S. Maria in Cosmedin: S. Nicolò in Carcere: S. Antonio di Padova: Cemeterio di S. Giovanni: S. Francesco di Paola: Gesù al Calvario, ossiano i Sacconi Rossi: S. Gregorio Taumaturgo: S. Giovanni: S. Maria di Loreto de Fornari: S. Maria in Via: S. Maria del Carmine alle tre Cannelle: SS. Crocifisso di S. Marcello: SS. Quirico e Giulitta: SS. Rosario di S. Clemente: Beata Rita di Cascia: S.Teodoro de Sacconi Bianchi: S.Venanzio: Via Crucis al Colosseo: S. Agata de Tessitori: S. Andrea de Recattieri: S. Eligio de Ferrari: S. Giuseppe de Falegnami: S. Lorenzo de Speziali: S. Maria de Saponari: S. Omobuono de Sartori: SS. Croce de Lucchesi: Oratorio del Negoti: Pia Adunanza del SS. Sagramento in S. Lorenzo ai Corvi: Madonna del Buon Ajuto in S. Croce in Gerusalemme: S. Andrea de Scarpellini: S. Martina in S. Luca: SS. Angeli Custodi: S. Maria della Neve: S. Nicola in Arcione: S. Prassede: SS. Salvatore alle Scale Sante.

N.° 82.

**LIBERTA' EGUAGLIANZA**

**L E G G E**

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Considerando che da dopo un lasso di lunghi anni l' antico Governo era stato obligato di ricorrere alla Carta monetata, perchè il numerario metallico in circolazione non era sufficiente per li Cambi commerciali.

Considerando che il numerario metallico non è al di d'oggi moltiplicato di più di quello che lo era altra volta, e che questa mancanza, che non è punto la conseguenza del cambiamento di Governo, non può essere imputata che alla forza degli avvenimenti.

Considerando che una carta monetata non può essere di nocumento al Popolo se non che quando essa è in una proporzione al disopra de' suoi bisogni, e che non ha nè sicurezze, nè ipoteche.

Considerando che la demonetazione delle Cedole ha ritirato dalla circolazione l'eccessiva quantità, che vi esisteva, e che li nuovi Assegnati posti in circolazione dalla Legge de 23. Fruttifero scorso potranno, vista la loro piccola quantità, bastare appena ai bisogni del Commercio.

Considerando, che li nuovi Assegnati hanno una sicurezza ed una ipoteca tale, che niuna carta monetata ha giammai avuta: che il Governo producendoli, trasmette a ciascun Cittadino, che li riceva, una porzione certa, e determinata di terreno, di maniera che li Latori degli Assegnati possono riguardarsi come proprietarj dei Beni, che loro sono ipotecati, la di cui ingerenza, e la conservazione sono confidate ad una Amministrazione particolare, che li conserverà sotto la sua responsabilità fino al rimborso degli Assegnati.

Considerando, che in simili circostanze non vi è che la cupidigia la più colpevole, e la malevolenza la più criminosa, che possano fare rifiutare li Resti, o Assegnati, come segni di Cambi, o non accettarli, che a perdita per li latori: che questo delitto è così grave, quanto se si ricusasse la Moneta metallica battuta col conio dello Stato.

Considerando, che una Legge penale stabilita contro gli Autori di questi delitti non può essere nocevole che ai vili Aggiotatori, che profittano della miseria pubblica per arricchirsi, ed agli inimici della Repubblica, che riguardano il discredito degli Assegnati come un mezzo certo di distruggerla, e che essa deve essere applaudita da tutti li Patriotti, che hanno legata la loro esistenza a quella della libertà.

Visto il Messaggio del Consolato Romano in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione, decreta:

Art. I. Gli Assegnati prodotti in esecuzione della Legge dei

23. Fruttifero scorso, saranno ricevuti per il loro valore nominale in tutte le Casse publiche; essi saranno ricevuti, e passeranno egualmente in tutte le relazioni Commerciali.

Art. II. Chiunque ricusasse di accettarli per il loro valore nominale nelle relazioni commerciali, o in pagamento di qualunque debito contratto altrimente che in moneta metallica, sarà condannato per la prima volta ad una multa di cento volte il valore dell' Assegnato, o delle somme ricusate in Assegnati; e per la seconda volta a due anni di ferri.

Art. III. La multa stabilita nell' Articolo precedente, sarà pronunciata dalli Pretori de Plano senza processure, senza appello, e sulla deposizione di due Testimonj degni di fede, che attesteranno la verità del rifiuto fatto al latore degli assegnati, che ne porterà lamento.

Art. IV. Il Pretore non potrà dispensarsi di pronunciare la multa, e nelle forme prescritte nell' Articolo 3., a pena di due anni di ferri.

Art. V. La pena dei ferri stabilita nell' Articolo 2. e 4. sarà applicata dal Consiglio di Guerra.

Art. VI. Saranno fatte delle divisioni d' Assegnati di 15. bajocchi, di un Paolo, di cinque e tre bajocchi per facilitare i cambi delle derrate, ed altri oggetti di consumazione.

Art. VII. Con questo mezzo, nessuno potrà esiggere che gli si renda sopra un Assegnato il resto in moneta di rame al di sopra di tre bajocchi.

Art. VIII. Le multe, che saranno pronunciate in virtù dell' Articolo 2., saranno applicabili metà al latore degli Assegnati che avrà sofferto il rifiuto, l' altra metà alla Cassa dell' Amministrazione dei beni assegnati, ed ipotecati per gli Assegnati.

Fatto in Roma li 30. Vendemmiale Anno 7.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare primo Brumale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Seg. Interino Audovin*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 83.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Allocuzione pronunziata dal Cittadino Giuseppe Caciotti Presidente del Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere. In occasione della prima pubblica Seduta tenuta nel Salone del Palazzo di Monte Citorio li 21. Fruttifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.*

Eccoci felicemente raccolti, o Popolo Sovrano, o Cittadini Giudici, o Giurati Fratelli, in questo luogo abbastanza maestoso nell' istessa sua semplicità, per contemplare con furore di rara compiacenza il giocondo, e sospirato riscatto della giustizia, della verità, e della ragione.

Furono esse misere schiave crudelmente relegate nel cupo di quella profonda Cisterna, ove un Filosofo mesto, anzi piangendo, immaginò più volte di averle vedute, e la lucubre di loro proscrizzione durarebbe tutt' ora a straziare l' Umanità, se la forte molla delle proprie virtù non avesse alla fine guidata fra Noi la gloriosa, ed invitta Nazione Francese a tessere, e consumare la grand' opera della preziosa redenzione delle medesime.

Tutti Voi concorrerete di grazia a prestarmi immagini sublimi, pensieri elevati, ed eloquenza feconda per abbozzare almeno splendidi monumenti della nostra più sincera gratitudine, e della più estesa riconoscenza verso l' istessa Nazione, già divenuta la delizia dei cuori umani; già singolarizzata nella sublimità del suo valore, e già arrolata alla grande immortalità.

Peraltro non è suscettibile nè di misura, nè di calcolo nella infinita sua estenzione e peso, il beneficio che ha versato fra Noi la Nazione Francese, che per diletto quì torno a nominare. Cancellando Ella il vecchio rito nell' ordine dei Giudizj Criminali, venerato nel suo pessimo per tanti secoli, ha spezzati, e tritati gli anelli della gran Catena dei mali, che tutto giorno tribolavano l' Uomo. Ed introducendone il nuovo metodo, hà sparsi fra noi con mano amorosa i semi di quei tanti beni, che sempre si sono desiderati in vano, e che prima di adesso non fu possibile di ottenere.

Se a questo grado di sublimità resta elevato il benefizio

che ne abbiamo ricevuto, quali colori mai potranno trovarsi per tingere i Monumenti di una proporzionata gratitudine, e riconoscenza? Fra i vortici di questa impossibilità dirò, che i monumenti più belli di gratitudine, e riconoscenza saranno la nostra costante, e generosa volontà di esser grati, ed il nostro rispettoso silenzio, in cui resta visibilmente incisa una chiara, ed eterna confessione, che li siamo debitori del fine dei mali, e del principio dei beni.

Erano ben grandi i mali, che soffriva la misera umanità sotto l'antico rito dei Giudizj Criminali: inorridisce la natura alla di loro memoria: ma pure conviene che quì, almeno volando, ne ricordi i maggiori, acciocchè la cognizione di essere questi ormai cessati, produca il diletto necessario a modificare il dispiacere dell'amara di loro reminiscenza.

Per rubrica dell'antico rito Criminale si strappava ben spesso nelle ore più quiete della notte. e nell'inviolabile Asilo della propria abitazione dal seno della Moglie il Marito, dalle braccia del Padre il Figlio, e dalla Società dei Congiunti il Congiunto, non perchè avessero turbata la pubblica, o la privata tranquillità con ree operazioni, ma bensì perchè così voleva il genio di un despota, o venale, o iracondo, o male intenzionato, il quale sotto la più dolosa profanazione della giustizia, trastullava il prurito delle proprie passioni.

Fra queste mani pericolose era dominante la libertà di imposturare, e però non pochi sono stati i suoi Martiri, i quali dopo essersi emaciati, e quasi cadaverizzati nella fetida stazione di un segreto Carcere, sono tornati innocenti, quali sempre furono, alla Moglie, al Padre, al Congiunto, mentre questi erano intanto illanguiditi fra il dolore, e la miseria, perchè appunto l'industrioso Marito, Figlio, e Congiunto erano vissuti tribolati in un Carcere.

Che più? l'errore ancora era una parte del vecchio Criminale, il misterioso arcano, in seno al quale si elevava tutta la machina del Processo informativo, era una emanazione naturale di questo errore, che qual'altra massima di verità si osservava nell'artefatta collezione delle prove dell'altrui delitto. Da solo a solo stava il Testimonio con il Compilatore degli Atti; Era da Lui segretamente esaminato, ed era interrogato nell'idioma latino, che per lo più non intendeva. Sistema perni-

nioso alla verità, e generato dalla pessima intelligenza delle testuali parole *Judicantis intrare secretum*, facendo dire malamente a queste, che in segreto dovessero esaminarsi i Testimonj, e non già che proibissero l' indiscreto, e tumultuario accesso delle Persone al banco del Giudice.

Quello che nel centro di tanto arcano si scriveva come deposto dai Testimonj, si voleva poi, che fosse una inviolabile verità: Ne declamava il Testimonio la falsità; ma inutilmente, ed a suo danno, ed era ascoltato non per altro effetto, che per quello di strascinarlo al Carcere, ove al crociolo dei dolori, o doveva approvare il falso Scritto, o non approvandolo, doveva aspettare o una crudele tortura, o una temporanea Galera. E non era tutto questo una miniera aperta alle più inique falsità? Non erano già Eroi tutti li Compilatori degli Atti; Tutti erano Uomini, non pochi bisognosi, e tutti mal pagati; Era dunque ben possibile che per supplire agli incomodi delle proprie indigenze sacrificassero, i Cattivi almeno, qualche volta la verità al genio i un ricco Accusatore, o ai desiderj di un comodo, e generoso Accusato. Oh se incominciassero a parlare le Mura dei Tribunali, chi sa cosa mai direbbero? Direbbero...., ma quì è meglio, che non si sappia quello che sarebbero per dire.

Dirò piuttosto, che nell'antico sistema era ingenita una violenta, e perenne tentazione, che imponeva ai buoni istessi la necessità di prevaricare a danno della giustizia, e della verità. I Ministri, che a sangue freddo erano gl' indifferenti, e sinceri indagatori della verità, non avevano neppure la speranza ai progressi nelli gradi del di loro Officio; Questi gli erano sempre rapiti da quei cattivi, che con artefatte collezioni di prove, sapevano fare comparire ben verificato il delitto nell' innocente medesimo.

Di più i Ministri tutti, o buoni, o cattivi dovevano in non pochi Tribunali impiegare l'opera propria nella costruzione dei Processi con personali incomodi; e con proprio dispendio, e se la verità, che cristianamente indagavano, non gli presentava il corredo delle prove, che servir dovevano a rendere indiziato, fino al grado della tortura l'Accusato, dovevano tornare disperati alla Residenza a piangere la perdita dello proprio danaro, e lo strapazzo dei sofferti incomodi, giacchè per loro

non vi era preparato altro compenso che quello di un'acre ammonizione per avere troppo ben servito alla verità, ed alla giustizia.

Non tutti i mali dell'antico Rito erano limitati nella sola compilazione del Processo: Avevano essi altra, e senza forse più perniciosa estensione nello Scrutinio, che doveva farsi delle risultanze dei compilati Processi per dare a ciascuno il suo. Erano prescelti a questo Scrutinio per infelice istituto della Nazione quelli che ripetevano tutte le di loro cognizioni dal solo colore delle vesti. Sò, che favoleggiando sia stato immaginato, che il cinto di Venere avesse la proprietà di rendere bello tutto quello, a cui si accostava; Non sò peraltro, che per scherzo di favola sia stato immaginato, che il color delle vesti abbia versato il vaso delle cognizioni necessarie a decidere dell'onore, della libertà, e della vita dei Cittadini, sopra quelli che non avevano volsuto, o possuto trattenersi nelli studj ad acquistarle.

Erano poi costoro tanto superiori, e per origine, e per grado all'infelici Inquisiti, che sempre li riguardavano con disprezzo, onde mai consolavano gli afflitti Parenti, o Amici, che a loro si presentavano per impetrare misericordia. In somma erano essi quelli, dei quali l'Oratore Romano scrisse una volta = *Mœrorem relinquis? Mœroris aufers insignia, Eripis lacrymas non consolando, sed minando?* =, ed erano invasi da una certa orgogliosa ambizione di infallibilità, che all'errore già conosciuto sacrificavano i diritti dell'Uomo, destinandolo per riputazione della Causa ad un qualche grado di pena, Cosa inverisimile, ed inumana, ma pianta mille volte dalle disgraziate Famiglie, che ne sono state le vittime.

Questi mali però sono quelli, che la benefica Nazione Francese ha dissipati, e distrutti con il nuovo metodo introdotto nell'Ordine dei Giudizj Criminali, che è quello istesso, di cui sarete or ora spettatori; metodo che accorda la parola alla verità, ed alla ragione; metodo che non permette alla calunnia di accostarsi al Foro per strapazzare un Innocente Cittadino.

Sono già proscritte le Carcerazioni clandestine, essendo necessario, che preceda il mandato di arresto; che in questo ne sia notata la causa; e che in questo venga annunziata la Legge, che lo comanda.

E stata già restituita la Casa di ciascun Cittadino allo stato di Asilo inviolabile nelle ore notturne, restando a tutti interdetto il diritto di entrarvi per eseguire gli ordini delle Potestà Costituite.

E stato sviluppato il misterioso Arcano, che si usava nella Costruzione dei Processi: Tutto il Processo adesso è pubblico, l'imputato sente li Testimonj, e questi sono nella libertà di dare senza timore luogo alla verità; ed in fine i Giudici ancora si accostano all' Imputato, lo riguardano qual Uomo, che deve render rigoroso conto all' intiera Nazione di qualche oltraggio, ma siccome essi non hanno avuta parte, ne nella direzione dei Processi, nè nella costruzione di essi, non possono avere quella fatale prevenzione, che sempre ingrandisce gli oggetti, e non permette di vedere nella sua naturale indifferenza la verità.

Rallegratevi Voi, che avete la disgrazia di essere imputati di qualche delitto, della nuova gerarchia dei Giudici: Non è possibile che in questa si introduca, nè l'odio, nè la vendetta, nè verun altra passione a perorare contro di Voi la Causa. Ora si accorda la parola alla verità, ed alla ragione, e se mai resta dichiarato, che sia verificato il vostro delitto, persuadetevi, che la verità è quella, che vi condanna, e doletevi di voi stessi, se dissoluti nelle passioni avete profanate le Leggi; e tutti Noi godremo intanto del principio dei beni, che è il prezioso dono quì recato dalla Nazione Francese a comune felicità.

## N.° 84.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere*

SENTENZA

*Del detto Tribunal Criminale delli 25. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.*

NEll'essersi adunato in questo giorno 25. Fruttifero il Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere, composto dalli Cittadini Caciotti Presidente, Calisti, e Garofolini Giudici Civili, ma per ragione di turno, Giudici Criminali ancora, e Brunetti Prefetto Consolare non senza la convocazione del Giurì di giudizio nelle persone delli Cittadini Giurati, Amici, Roppoli, Natalini, Ondedei, Deminni, Caciatori, Cimarelli, Gal-

lerani, Giardini, Paolozzi, Jannarelli, Bouchard, e degli altri Giurati Aggiunti Melj, Spagnolini, Devitten, fu dal Cittadino Presidente aperta la pubblica Seduta per la discussione della Causa delle imputazioni date alla persona del Sacerdote D. Pangrazio Frezza della Terra di Calvi in Sabina per più furti, qualcuno dei quali anche qualificato, e che per il di loro numero lo costituiscono nello stato di ladro famoso; Quindi l' Imputato Sacerdote Frezza è stato introdotto per ordine del Presidente nella Sala della pubblica Seduta libero, e senza ferri, ove fu interrogato del suo nome, cognome, età, professione, patria, e domicilio; ed ivi rispose chiamarsi D. Pangrazio Frezza della Terra di Calvi in Sabina, ed essere domiciliato in Tivoli, avere anni 48. incirca, ed essere Cappellano dell' Ospedale di San Gio. dell' istessa Città di Tivoli.

Dopo di avere il Presidente istruito l' Accusato Frezza delle imputazioni, che gli venivano date, e delle prove, che se ne recavano contro di Lui, con essere stati intesi alla di lui presenza i Testimonj, che, come informati delli reiterati furti, erano stati indotti dal Prefetto Consolare nella Nota, che fu comunicata 24. ora prima ad esso Frezza, e con essere stato letto ad esso il documento del Sostituto Commissario dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere per gli Archivj del soppresso Governo, da cui appariva, essere stato condannato dall' ex Tribunale del Vicariato di questa Comune fino dal mese di Ottobre dell' anno 1778. all' Ergastolo per anni dieci a titolo di furto nella somma di scudi 200. incirca, furono intesi tutti i Testimonj, che nel Processo Verbale erano stati esaminati dal Presidente della Censura della Comune di Tivoli, i quali costantemente ratificarono le dichiarazioni fatte avanti il medesimo Presidente della Censura della riferita Comune di Tivoli; come pure furono intesi gli altri Testimonj, che l'Imputato istesso aveva indotto con il mezzo di una Nota esibita dal suo Difensore, i quali in mezzo alle sostanziali contradizioni dimostrarono abbastanza, che mentivano a genio e comodo dell'Imputato Sacerdote, non senza grave sospetto di essere stati da lui sedotti o per amicizia, o per denari.

In appresso fu sentito, ed ascoltato il Difensore dell' Imputato nelle ragioni, che credeva di poter addurre in di lui

discolpa, e quest' istesso Difensore fu ascoltato nella replica alle osservazioni fatte dal predetto Prefetto Consolare.

Dopo di ciò sono stati dal Presidente interrogati li Giurati di Giudizio, se avessero osservazioni da fare sulle risposte negative del Reo, e suo Difensore, e su le risposte affermative del Prefetto Consolare, ed avendo quelli replicato, che erano abbastanza istruiti del fatto, e che non avevano bisogno di maggiori dilucidazioni, propose a loro, con il sentimento ed approvazione delli nominati due Giudici Civili le seguenti questioni, che erano relative alli separati furti, dei quali rimaneva imputato l'istesso detenuto Sacerdote Frezza.

Rispetto al primo furto di una pezza di panno color caffè, consumato nel Magazzino del Mercante Rocchi, queste furono le questioni proposte alli Giurati di giudizio = Se costi del furto della pezza di panno color caffè accaduto nel Magazzino del Mercante Rocchi = E se ne sia l'Imputato Frezza convinto = a ciascuna delle quali risposero, che costava del furto, e che il Frezza ne era convinto.

In quanto poi alli varj furti accaduti nella bottega del Mercante Giuseppe Bellini furono proposte alli detti Giurati le seguenti separate questioni. Se costi dei varj furti accaduti nella bottega del Mercante Giuseppe Bellini, e se l'Imputato Frezza ne sia convinto, ed essi risposero, che costava dei reiterati furti, e che il detto Frezza ne era convinto.

E per l'altro furto commesso parimente a danno degli Eredi del Mercante Rocchi furono proposte alli medesimi Giurati di giudizio le ulteriori distinte questioni: Se costi del furto di varie mercanzie comesso nel Magazzino del medesimo Rocchi. Se questo furto sia stato comesso mediante la violenza fatta alla porta del predetto Magazzino: e se l'Inquisito Frezza ne sia convinto: alle quali diedero, alla unanimità, una risposta affermativa, come si rilevò dallo scrutinio, che con i riti prescritti ne fu fatto nella Sala del gran Consiglio, a cui intervenne, oltre il Prefetto Consolare del Tribunale, anche il primo delli due Giudici Civili, che per ragione di turno, intervenivano alla detta Seduta Criminale.

Rientrati adunque li Giurati nell'Uditorio della pubblica Seduta, riferirono al Presidente, con il mezzo del di lor Capo, che, a seconda delle risultanze delle di loro dichiarazio-

ni, costava, che l'Inquisito Sacerdote Frezza avesse comessi nella riferita Città di Tivoli trè distinti, e separati furti, ed uno di essi anche qualificato.

In sequela di queste dichiarazioni venne proposta dal Prefetto Consolare la Legge per l'applicazione della pena, indicando il Capitolo 59. de' Bandi Generali dell'ex-Tribunale del Governo, che con chiarezza e precisione la prescriveva colle seguenti parole = E per il terzo furto, quando però tutti assieme ascendessero a sc. 20. come Ladro famoso, incorra in pena della vita, oltre la rifazione del danno, e del quadruplo, ancorchè per li primi due furti fosse stato punito, o graziato, o indultato con Impunità.

Dopo la Lettura di questa Legge, che ne fece il Presidente alla presenza del Difensor eletto dall'Imputato Frezza, fu di nuovo inteso il medesimo Difensore, il quale con una particolare osservazione si ingegnò di persuadere, che il rigore della trascritta Legge non dovesse, nè potesse aver luogo.

E per base di questa sua osservazione allegava il Capitolo 71. delli stessi Bandi Generali, in cui si legge, che debbono essere compresi anche gli Ecclesiastici, Secolari, Regolari, e Claustrali, ed in qualunque modo privilegiati, quali avranno un sol grado di minorazione di quella pena, che dovrebbe imporglisi, se fossero stati secolari.

A questa osservazione si oppose il Prefetto Consolare, facendo riflettere, che l'allegata minorazione non poteva adottarsi come proscritta dalla Costituzione della Repubblica Romana, la quale all'Articolo 3. sopra i diritti dell'Uomo ordina, che la Legge è l'istessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

Quindi il Tribunale Criminale uniformandosi a questa osservazione del detto Prefetto Consolare, come stabilita su le parole, e spirito della indicata Costituzione, dichiarò che l'Imputato Frezza fosse soggetto, come Ladro famoso, al rigore del citato Capitolo 59. dei Bandi Generali. E siccome li furti da lui commessi superano di molto, la somma delli scudi 20. lo condannò, e lo condanna alla unanimità, alla pena della morte, alla reintegrazione del valore delle robbe furtive, ed alla confisca di tutti i suoi Beni ulteriormente stabilita nel cap. 60. delli citati Bandi Generali.

Alla presenza pertanto del Difensore dell' Imputato, e di tutti gli altri spettatori fu dal Presidente ordinato allo Scriba, che ad alta, ed intelligibil voce leggesse la decisione del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere su la colpabilità dell' Accusato, ed applicazione della Legge, in vigore della quale veniva condannato alla pena della Morte, alla reintegrazione del valore delle robbe furtive, ed alla confisca de' Beni, invitando il Prefetto Consolare a dare gli ordini opportuni per la esecuzione di questa Sentenza in tutta l' estenzione delle pene nella medesima determinate, ed espresse.

Questa Sentenza sarà stampata, e pubblicata.

*Caciotti Presidente = Calisti Giudice Civile, e Criminale Garofolini Giudice Civile, e Criminale = Loreti Scriba*

La sudetta Sentenza fu eseguita il giorno sei Vendemmiale alle ore quattro pomeridiane nella solita Piazza di Monte Citorio,

*Il detto Presidente Caciotti.*

N.° 85.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 29. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo, &c. Relatore il Cittadino Cuiraud Sotto Tenente nel Reggimento &c., nominati dal Capo diBrigata Girardon, il quale sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore.

La Commissione Militare convocata per ordine del Capo di Brigata Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d' Anagni ad oggetto di giudicare Vincenzo Manilli abitante di Valmontone, accusato, ed arrestato con uno stillo indosso, contro gli ordini del Generale Comandante le Truppe Francesi,

Domenico di Pasquale, accusato d' aver preso le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di essersi portato alla testa di altri Ribelli armati dentio la Casa del Cittadino Colazingari per saccheggiarla, di aver minacciato di dar fuoco alla Casa, se non gli si apriva la porta, di essere andato armato di un fucile incontro al Prefetto Consolare d' Alatri.

Giuseppe Collaldi, accusato d'avere brugiato l'Albero della Libertà, ed una Calitta, che gli era vicina, di essersi portato nella Casa di Borgia Comandante della Guardia Nazionale per prendervi delle Armi, d'aver detto, che si era pubblicato in nome del Papa, che se il Comandante non dava loro delle Armi, gli si taglierebbe la testa, d'aver gridato per la Città ammazzate, bruciate, infine d'aver preso una grandissima parte nella ribellione, del Dipartimento del Circeo, contro l'Armata, e la Repubblica Francese.

Giulio Picchi accusato di avere strascinato, e lacerato la Bandiera della Repubblica, di averla presa per forza alla Municipalità, d'aver portato per la Città la Statua di S. Ambrogio, d'avere sparato il fucile contro il Cittadino Lavari patriota, in fine d'avere preso le Armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese,

Essendo stata aperta la Seduta &c. Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non aver che aggiungere,

La Commissione dichiara a pieni voti, che Vincenzo Maulli non è reo, atteso che portava lo stilletto visibilmente in Casa del Comandante della Piazza, e che non aveva rittovato detto stillo, che all'epoca, nella quale è stato arrestato. Che Domenico di Pasquole è reo. Che Giuseppe Collaldi è reo. Che Giulio Picchi è reo.

Onde la Commissione deliberando sull'applicazione della pena di nuovo raccolti i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata condanna a pieni voti Domenico di Pasquale, Giulio Picchi, ed alla maggiorità di quattro voti Giuseppe Collaldi alla pena di morte, ed ordina, che Vincenzo Manilli sia subito messo in Libertà.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Anagni, nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme = *Guirand Relatore*.

Domenico di Pasquale, Giulio Picchi, Giuseppe Collaldi, hanno subito la loro Sentenza alle ore sei della sera, e Vincenzo Manilli è stato messo in libertà a mezzo giorno. .... Il detto.

N.° 86.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Processo Verbale del bruciamento de' Resti Manoscritti aboliti, e tolti da circolazione seguito il dì 30. Fruttifero Anno VII. dell' Era Repubblicana.*

COn Legge dei 17. Messifero furono aboliti, e tolti affatto di circolazione tutti li Resti manoscritti, e fu ordinato, che colati, che fossero in Cassa della Grande Questura per concambio con altrettanti Stampati, o per pagamento alla detta Cassa dovessero bruciarsi egualmente, che le Cedole demonetate. In esecuzione pertanto di detta Legge ci siamo portati alla detta Cassa Nazionale, e rincontrati i Resti manoscritti, come dalla Nota, che s' inferisce, copia della quale è stata da noi consegnata al Cittadino Ministro delle Finanze, abbiamo ritrovato ammontare la somma nominale di essi a scudi Dodicimila, e rincontrato il Registro, Numero, e valore di essi si sono ritrovati come siegue

*Del Monte di Pietà, del valore di uno scudo l' uno*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In data de 12. Maggio 1768. | Num. | *629.* | sc. | *629* |
| 15. detto | N. | 1 | sc. | 1 |
| 16. detto | N. | 2 | sc. | 2 |
| 18. detto | N. | 697 | sc. | 697 |
| 21. detto | N. | 460 | sc. | 460 |
| 23. detto | N. | 247 | sc. | 247 |
| 25. detto | N. | 327 | sc. | 327 |
| 28. detto | N. | 207 | sc. | 207 |
| 31. detto | N. | 248 | sc. | 248 |
| 4. Giugno | N. | 157 | sc. | 157 |
| 6. detto | N. | 625 | sc. | 625 |
| In tutto | Num. | 3600 | sc. | 3600 |

*Resti del Monte di Pietà da Paoli 5. l' uno*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In data dei 12. Maggio 1798. | Num. | 501 | sc. | 250 | 50 |
| 15. detto | N. | 82 | sc. | 41 | |
| 16. detto | N. | 1 | sc. | — | 50 |
| 18. detto | N. | 484 | sc. | 242 | |
| 20. detto | N. | 1 | sc. | — | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. detto ——— | N. | 352 | sc. | 176 |
| 23. detto ——— | N. | 734 | sc: | 367 |
| 25. detto ——— | N. | 596 | sc. | 298 |
| 28. detto ——— | N. | 883 | sc. | 441 50 |
| 31. detto ——— | N. | 742 | sc. | 371 |
| 4. Giugno ——— | N. | 759 | sc. | 379 50 |
| 6. detto ——— | N. | 817 | sc. | 408 50 |

In tutto Num. 5952 sc, 2976 ——

*Resti del Banco di S. Spirito da uno Scudo l' uno*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In data dei 12. Maggio 1798. —— | Num. | 632 | sc. | 632 —— |
| 15. detto ——— | N. | 2 | sc. | 2 —— |
| 18. detto ——— | N. | 615 | sc. | 615 —— |
| 21. detto ——— | N. | 22 | sc. | 22 —— |
| 23. detto ——— | N. | 119 | sc. | 119 —— |
| 25. detto ——— | N. | 430 | sc. | 430 —— |
| 28. detto ——— | N. | 702 | sc. | 702 —— |
| 31. detto ——— | N. | 311 | sc. | 311 —— |
| 4. Giugno ——— | N. | 8 | sc. | 8 —— |
| 6. detto ——— | N. | 18 | sc. | 18 —— |
| 20. detto ——— | N. | —— | sc. | —— —— |

In tutto Num. 2859 sc. 2859 ——

*Resti del Banco di S. Spirito da Paoli 5. l' uno*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In data dei 12. Maggio 1798. —— | Num. | 150 | sc. | 75 |
| 15. detto ——— | N. | 567 | sc. | 283 50 |
| 18. detto ——— | N. | 87 | sc. | 43 50 |
| 19. detto ——— | N. | 2 | sc. | 1 |
| 21. detto ——— | N. | 342 | sc. | 171 |
| 23. detto ——— | N. | 452 | sc. | 226 |
| 25. detto ——— | N. | 452 | sc. | 226 |
| 28. detto ——— | N. | 901 | sc. | 450 50 |
| 31. detto ——— | N. | 670 | sc. | 335 |
| 2. Giugno ——— | N. | 30 | sc. | 15 |
| 4. detto ——— | N. | 587 | sc. | 239 50 |
| 6. detto ——— | N. | 890 | sc. | 445 |

In tutto Num. 5130 sc. 2565 ——

*Ristretto dei Resti suddetti*

Del Monte di Pietà da uno Sc. l'uno Num. 3600 sc. 3600 ——
Dal detto da Paoli 5. l' uno ———— N. 6952 sc. 2976 ——

₰ 6576

Dal Banco S.Spirito da uno
Sc.l'uno ———— Num. 2859 sc. 2859 ——
Del detto da Paoli 5.l'uno N. 5310 sc. 2565 ——

—— ₰ 5424 ——

In tutto per —— ₰ 12000 ——

Resta pertanto avvisato il Cittadino Bruni Cassiere Generale della Gran Questura di presentare li suddetti descritti Resti componenti in tutto la somma di Scudi Dodicimila all'Amministrazione Dipartimentale del Tevere ad effetto, che anche alla sua presenza siegua l' indicato bruciamento. Questo di 29. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.

*Bruner Gran Questore*
*Stampa Gran Questore*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 30. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.*

Nella Sala Dipartimentale del Tevere presente il Cittadino Doria Luigi Presidente dell'Amministrazione Dipartimentale del Tevere è comparso il Cittadino Bruni Filippo Cassiere della Grande Questura, ed in seguito della Commissione datagli dai Grandi Questori, come dal Processo Verbale, che s' inserisce del tenore &c. ha presentati al sudetto Cittadino Presidente tutti i Resti manoscritti, ascendenti in tutto alla somma di scudi dodicimila, e provenienti tanto dal Banco di S. Spirito, che dal Monte di Pietà, cioè per la somma di scudi cinquemila, e quattrocento dal Banco di S. Spirito, e per la somma di scudi Seimila, e seicento dal Monte di Pietà ad effetto di eseguirsi dalla suddetta Amministrazione il bruciamento alla sua presenza in Piazza Colonna, come si prescrive dalle Leggi del 5. Germile, e 17. Fiorile prossimo passato, alle quali &c.

Alle ore 10. della Mattina

Il suddetto Cittadino Bruni unitamente al detto Cittadino

Presidente si sono portati in Piazza Colonna, ove alla presenza del Pubblico è seguito il bruciamento di tutti i suddetti Resti in conformità delle accennate Leggi.

*Doria Presidente*
*Filippo Bruni Cassiere = Nicolai Segretario.*
*Darj Giuseppe fui Testimonio*
*Foglieni Ferdinando fui Testimonio*

N.° 87.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*
*In nome del Popolo Francese*
*Il 2. Complementario dell'Anno 6. Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue sedute nel Seminario d'Anagni ad oggetto di giudicare Filippo Carrozzi abitante di Alatri, accusato di essere uno de' Capi della ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese di aver somministrato della polvere, e fatto dalle requisizioni di munizioni pe' ribelli, di aver voluto far arrestare il Patriota Vinciguerra, e promesso una ricompenza di scudi sessanta a chiunque l'arrestasse, di aver obbligato la Cittadina Pierleoni a dare la Bandiera del Papa, che ella riteneva in sua Casa, di aver scritto a frà Ilarione Custode del grano della Casa Religiosa di Tecchiena di somministrare del grano pe' ribelli, di aver ordinato a Giansanti Fornaro d'Alatri di fare del pane per l'Armata Cattolica.

Domenico Antonio Delmonte, accusato di essere stato uno de' Capi della ribellione nella Comune di Fumone contro l'Armata, e la Repubblica Francese, d'aver tolto del corame da un tal corame da Profetti per uso de' ribelli, di aver tenuto dei discorsi incendarj contro la Repubblica, in fine di avere scritto al Cittadino Longhi con dirli, che il Governo non era buono.

Essendo stata aperta la seduta &c. deliberando la Commissio-

ne a porte chiuse &c. dichiara a pieni voti, che Filippo Carrozzi è reo. Che Domenico Antonio Delmonte non è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti del Presidente nella forma di sopra indicata, condanna a pieni voti, Filippo Carrozzi alla pena di morte, ed ordina che Antonio Delmonte sia in seguito messo in libertà.

Ordina in oltre la stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie.

Ingiunge al Relatore di leggere di seguito la presente Sentenza al suddetto Condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano date tre copie per essere distribuite, sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i membri della Commissione insieme al Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme = *Guiraud Relatore*

Domenico Antonio Delmonte è stato messo in libertà a mezzo giorno; e Carrozzi è stato condotto in Alatri per subirvi la sua Sentenza.

N.° 88.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

VOlendo rimediare agli abusi, che si sono introdotti nell' Amministrazione delle pubbliche entrate.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente;

Art. I. Vi sarà in ciascun Cantone, e nelle Comuni divise in più Municipalità, in ciascuna Municipalità un Questore Municipale.

Art. II. Il Questore Municipale risiederà in ogni Capo luogo del Cantone, e per le Comuni divise in più Municipalità in ciascuna Municipalità.

Art. III. I Questori Municipali saranno nominati dalle Amministrazioni Municipali, come prescrive l'Articolo 36. della Legge de' 20. Germile passato sulla organizzazione de' Corpi Amministrativi.

Art. IV. Eglino saranno destituiti, e rimpiazzati nel modo prescritto dalla Legge de' 9. Fruttifero scaduto.

Art. V. Le funzioni de' Questori Municipali non consistono, che nel ricevere dagli Esattori, e da altri agenti fissati per percepire nel Circondario del Cantone, il prodotto tanto delle Contribuzioni d' ogni specie stabilite, o da stabilirsi, quanto dei Beni Nazionali.

Art. VI. La Gran Questura farà passare a ciascun Questore Municipale lo stato degli Esattori, e d' altri Agenti fissati per incassare, che dovranno pagare in sue mani.

Art. VII. Li Questori Municipali sono obbligati di far colare nella loro Cassa, ed alle Epoche stabilite dalle Leggi i denari, che avranno percepito, o che dovevano percepire gli Esattori, ed altri Agenti di sopra indicati.

Art. VIII. Saranno fatti nelle mani de' Questori Municipali tutti li Depositi, e tutte le consegne di Moneta, e de' Bisgiù, che saranno imposte per ordine di Giustizia, qualunque sia il titolo, perchè esse vi abbiano luogo. I Depositi, e le consegne fatte in ogni altra maniera sono nulli, e di niun' effetto.

Art. IX. La Gran Questura determinerà la forma de' Registri, che devono tenere tutti li Questori Municipali. Il Consolato sul Rapporto del Ministro delle Finanze l'approverà.

Art. X. Ogni 15. giorni almeno, e tutte le volte, che la Gran Questura l'ordinerà, li Questori Municipali verseranno nella Cassa de' Questori de' Dipartimenti i denari pubblici, ch' eglino avranno ricevuto a riserva di quelli provenienti dai Depositi, e Consegne.

Art. XI. I Questosi del Dipartimento invieranno ogni 30. giorni alla Gran Questura lo stato delle Entrate, che saranno state esatte dai Questori Municipali. Essi denuncieranno alla medesima quelli, che saranno arretrati sotto pena di essere destituiti.

Art. XII. Ciò, che è stato prescritto all' Articolo 9. relativamente alla forma de' Registri da tenersi dai Questori Muni-

cipali, viene dichiarato comune ai Questori del Dipartimento;

Art. XIII. I Questori del Dipartimento non potranno eseguire alcun pagamento senza gli ordini della Gran Questura, e sempre a tenore di detti Ordini. Tutti i Pagamenti, che saranno da loro fatti diversamente, andranno a conto loro.

Art. XIV. Oltre tutti i Registri menzionati nell' Articolo 12. sopradetto i Questori del Dipartimento ne avranno delli altri particolari, in cui saranno scritti li pagamenti da loro fatti. La forma di questi Registri sarà determinata nello stesso modo.

Art. XV. I Questori Municipali, e di Dipartimento daranno una sicurtà in Stabili situati nel Territorio della Repubblica, cioè i primi avanti l' Amministrazione Municipale, ed i secondi avanti l' Amministrazione Dipartimentale. La sicurtà sarà di un Quarto considerato delle loro riscossioni.

Art. XVI. Il Trattamento de' Questori Municipali è fissato a 450. Scudi, e quello de' Questori del Dipartimento a *600.*, comprese nell' uno, e nell' altro caso le spese del Burò.

Art. XVII. Oltre il Trattamento fissato dall' Articolo precedente, sarà pagato ai Questori Municipali un mezzo per Cento a ragione dei Depositi, che saranno stati fatti nelle loro mani.

Art. XVIII. I Questori Municipali oltre il mezzo per Cento, di cui si è parlato, riterranno un' altro mezzo per Cento a profitto della Repubblica, e ne terranno conto come delle altre Entrate pubbliche, che saranno versate nella loro Cassa.

Art. XIX. I Gran Questori non potranno fare, nè ordinare alcun pagamento, che in conformità dell' Articolo 309. della Costituzione. Tutti i pagamenti fatti al contrario saranno nulli, ed invalidi.

Art. XX. In caso di contravenzione all' Articolo precedente i Gran Questori, e quelli, che avranno fatto, ed ordinato il pagamento, saranno destituiti, e condannati a due anni di Lavori pubblici.

Fatto a Roma il terzo Giorno Complementario Anno sesto Repubblicano. *Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la soprascritta Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Quirinale 5. Vendemmiale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Seg. Bassal* Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 89.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Quinto dì Complementario Anno VI. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE.

DOvendosi nel Primodì del prossimo Vendemmiale fare una Corsa de' Barberi a forma del Decreto Consolare del Secondidì Complementario, sono invitati tutti i possessori di Cavalli, e Cavalle, e Barberi Francesi, e Romani ad esporli alla Corsa nel detto giorno ad un Premio di 30. Piastre effettive per il Primo, e 20. Piastre effettive per il Secondo.

F. A. Franchi )
M. de Romanis ) Grandi Edili
Gorirossi )

Pubblio Serpieri Segretario

N.° 90.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma Primo Brumale Anno VII. Repubblicano*

*Gli Amministratori del Dipartimento del Tevere*

NOTIFICAZIONE

SEmpre intenta l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere ad unire i vantaggi della Nazione colla osservanza delle Leggi rende noto al Pubblico, che nella mattina del Quintidì della corrente Decade alle ore 10. della mattina nella Sala Dipartimentale seguirà il Pubblico incanto di Affitto degl' infranotati Giardini, nel quale perentoriamente rimarranno deliberati a favore del maggiore offerente colli seguenti patti, e condizioni.

1. Che la Locazione debba durare per due anni da continuarsi di biennio in biennio fintanto che non venga fatta, e legittimamente riprodotta la disdetta.

2. Che debba senza ritardo farsi dal Perito da deputarsi dall' Amministrazione la descrizione del bene, perchè sempre apparisca il presente stato di quello.

3. Che non possa il Conduttore deteriorare lo stato del bene, e deteriorandolo, s' intenda rescissa la Locazione, oltre essere tenuto all' emenda de' danni.

4. Che il detto Conduttore non possa fare in quello miglioramenti di sorte alcuna ancorchè utili, e necessarj, senza

il permesso dell' Amministrazione, e facendoli cedano a beneficio della Nazione.

5. Che la convenuta pensione, ossia affitto da pagarsi di trimestre in trimestre anticipatamente, ogni qualvolta non si riconosca dall' Amministrazione essere il Conduttore idonea persona, o non abbia esibita idonea sicurtà d'approvarsi dalla medesima.

6. Che non riconoscendosi il Conduttore dall' Amministrazione per idonea Persona, o non esibendo idonea sicurtà come si è disposto nel Capitolo antecedente non possa pretendere la consegna del Bene locato, se non quando giustificherà all' Amministrazione di aver pagato il primo trimestre, e frattanto dal momento della seguita delibera decorreranno a di lui danno gli affitti.

7. Che nell' ingresso dell' affitto verranno fatti a spese della Nazione tutti gli acconcimi, e ristauri meramente necessarj a giudizio dei Periti da deputarsi dall' Amministrazione Dipartimentale.

8. Che riguardo al Giardino delle Convertite si aprirà a spese della Nazione una Porta per dare a quello eccesso verso la Piazza di S. Silvestro, o in altro luogo da stabilirsi dall' Ingegnere di detta Amministrazione, che verrà munito di suo Fusto, e Serratura, come anche a spese della medesima si faranno murare le Porte, e verranno poste le ferrate ai vani ossiano Fenestre, che dall' edificio delle Convertite danno l'adito al Giardino, e si apriranno le necessarie porte per l'ingresso alle due stanze terrene nelle quali si faranno i necessarj acconcimi.

9. Che a spese dell' Affittuario, ossia Conduttore nel termine di tre Decadi da decorrere dal giorno della Delibera dovranno riunirsi in una sola Fontana tutte le acque diramate per le divese divisioni di detto Giardino, ed a di lui spese nell' indicato termine dovranno togliersi tutti i muricciuoli, che formano tali divisioni, a di cui benefizio rimarranno tanto i braccioli di piombo, che i materiali di dette Divisioni. Le piante poi di Agrumi in quella esistenti dovranno a di lui spese ripiantarsi in altri luoghi di detto Giardino, e tutti gli accennati lavori dovranno riconoscersi dall' Ingegnere dell' Amministrazione.

10. Che trascorso il detto termine incomicerà a decorrere l' Affitto di detto Giardino, ed annessi.

11. Finalmente, che tanto riguardo a detto Giardino, quanto agli altri infranotati, nel progresso dell' Affitto rimarranno a carico del Conduttore tutte le spese per la manutenzione del Bene, delle Vasche, Peschiere, Acquedotti, ed altro, eccettuate le reparazioni considerabili, ed estraordinarie che si faranno dalla Nazione in tutto, e per tutto come si prescrive nell' Articolo XVII. della Legge del 29. Fiorile prossimo passato.

*Beni, che si esporranno al pubblico Incanto di Affitto nel quintodì della corrente Decade.*

Giardino dentro il sopresso Convento di S. Marta sc. 07.

Tre Giardini di San Clemente sc. 18.

Giardino di S. Paolo Primo Eremita sc. 15.

Giardino di S. Vito 08.

Giardino di S. Leonardo alla Longara 06.

Giardino delle Convertite con due Stanze terrene, Cortile a quello Contiguo, nel quale sono le Vasche con Tinozze murate, e Fornelli per le Caldare annui sc. 60.

*Doria Presidente = Nicolaj Segretario.*

N.° 91.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

Volendo togliere le difficoltà, che presenta nell' esecuzione l'Articolo II. della Legge degli 11. Termifero scorso, ed applicare le pene secondo la gravità del delitto,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente;

Art. I. L'Articolo II. sopracitato della Legge degli 11. Termifero scorso è annullato, ed a quello si surrogano le seguenti disposizioni;

Art. II. Saranno puniti con la pena della morte gl' Individui, che saranno colpevoli di eccitamento alla Sedizione.

Art. III. Quelli, che saranno colpevoli di aver sparso de' rumori allarmanti, saranno condannati, se sono Laici, al Carcere fino alla pace generale, e se sono Ecclesiastici alla deportazione.

Art. IV. In conseguenza tutti quelli, che sono affetti dei

delitti di sopra mentovati, o che essendo stati giudicati, non hanno fin quì ancora subìta la pena, alla quale sono stati condannati, saranno sottoposti ad un nuovo giudicato per pronunciarsi sul loro destino in conformità degli Articoli 2., e 3. precedenti.

Art. V. La pena prescritta dall' Articolo 3. avrà luogo in ogni caso sia, o nò il Reo autore del delitto, di cui si è fatta menzione.

Fatta in Roma li 2. Brumale Anno 7.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo di 6. Brumale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario interino G. P. Audovin*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

N.° 92.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Fabrizio Zanotti Ministro dell' Interno*

*Roma 3. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

Cittadini! Voi ben conoscete l'importanza di conservare le publiche Strade. Il buono stato di queste è un effetto necessario del buon Governo Repubblicano. Ad un Popolo libero, e commerciante è riserbato il sentire il vantaggio della facilità de' viaggi, e dei trasporti. La Grecia nei suoi bei giorni le conservò a maraviglia. I Romani adottarono quest' esempio, e tali loro fatiche divennero i monumenti più utili, e più durevoli della lor gloria. La nostra nascente Repubblica non può al presente intraprendere simile opere; mediante gl' immensi dispendj del passato Governo, e le spese necessarie, che dee fare per mantenersi Libera, e Sovrana. Ella al presente debbe solamente occuparsi della pura conservazione delle medesime. Mentre per altro il Governo si occupa di un oggetto cosi interessante, i particolari trascurano i proprj doveri. Molti che possiedono Tenute, Vigne, Orti, Canneti, ed altri Terreni nel Territorio della Repubblica con fossi, e forme a ricevere li scoli delle Acque dalle Strade Consolari, e de' fondi adjacenti non le anno ancora spur-

gate, e ciò reca grave danno alle Strade. Si invitano dunque i possidenti di tali Terreni di spurgare irremisibilmente i detti Fossi, e Canali fra lo spazio di tre Decadi. L' Amministrazione del rispettivo Dipartimento invigilerà sù questo particolare, e farà fissare dal suo Architetto la profondità dei Fossi, il declivio, e tutt' altro.

Cittadini! Queste providenze sonosi prese per il vantaggio publico, e privato. Corrispondete con altrettanto zelo, premura, ed attività;

*Zanotti*

N.° 93.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

NOTIFICAZIONE

*3. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

L'Illuminazione delle Strade provvidamente ordinata in questa Comune col Proclama del Capo di Brigata Marchand, e prescritta dalla Legge dei 7. Pratile scorso va mancando giornalmente.

I nemici della pubblica tranquillità, quelli Esseri perniciosi, che trovano tutto il loro interesse, nell' attentare la vita, e le proprietà dei Cittadini, e che cercano le tenebre della notte per eseguire i loro scellerati disegni, n' esultano. L' Uomo onesto, il Cittadino pacifico ne geme nel silenzio, e teme ad ogni passo d' esser lo scopo del Pugnale degli Assassinj. Il Governo non può non interessarsi vivamente in un oggetto di così grande importanza. Esso non può essere indifferente fra, la trepidazione de' buoni Cittadini, e le sorde manovre de' briganti. Le sue viste sono quelle di riparare ad un tal inconveniente, e mantenere le proprietà de' Cittadini, e la pubblica tranquillità. Volendosi pertanto corrispondere alle suddette premure, e coerentemente al Proclama di già pubblicato il dì 22. Fiorile Anno 6., ed alla Legge sopraindicata si dichiara, e prescrive quanto segue.

Il Proclama del Capo di Brigata Marchand già Comandante della Piazza, e la Legge emanata concernente l' Illuminazione di questa Comune verrà eseguita con tutto il rigore.

Si procederà alla pena comminata contro i Refrattarj sull'

attestato di un Commissario di Polizia, e d'un Testimonio, ed il prodotto verrà versato nella Cassa della Gran Questura.

I Lumi dovranno esser collocati all'altezza non maggiore di una Canna, e mezza Romana.

Saranno situati in distanza della muraglia almeno di quattro palmi Romani.

Quelli, che non si saranno adattati alle sopra indicate disposizioni dopo lo spazio di due Decadi, saranno considerati come Refrattarj, e puniti come tali.

Saranno nominati dai Grandi Edili tre Architetti per i tre Circondarj di Roma, ad effetto di riconoscere, se li suddetti Articoli saranno stati eseguiti, e faranno Processo Verbale delle mancanze, che troveranno.

Sono autorizzati ancora i medesimi a trasferire una porzione de' sudetti Lumi ne' luoghi, e situazione, dove li stimeranno più utili, e proficui al Pubblico, o di far cambiare quelli, che non spandessero abbastanza di luce sulle strade. Il loro Giudizio sarà inappellabile.

Le Case Religiose, Collegj, Monasterj, e Chiese, che occupano una estenzione maggiore di dieci Canne con Fenestre, ó senza, dovranno avere nella distanza di ogni dieci Canne i Lumi sotto le medesime pene, alle quali saranno tenuti del proprio i respettivi Rettori, e Superiori.

I Palazzi, che hanno più di dieci Fenestre sulle Strade, o Piazze, dovranno avere i Lumi nell'estremità, e nel mezzo, e respettivamente in ciascuna facciata del Palazzo.

In quei luoghi, ne' quali si combineranno più Case contigue, che non abbiano più di tre Fenestre, dovrà il Proprietario di ciascuna di esse, giusta la dichiarazione fattane dalla sudetta Legge dei 7. Pratile, contribuire all'oggetto, che per ogni cinque canne di distanza venga posto un lume almeno nella forma prescritta di sopra.

*Le accennate disposizioni avran luogo, finchè il Corpo Legislativo non si occuperà del modo, e dei mezzi dell'Illuminazione, come stabilisce la Legge dei 7. Pratile all'Articolo 7.*

*Martelli*

N.° 94.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana.*

*Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere*

## S E N T E N Z A.

*Delli 12. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

IL Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Elia Pace, e Tommaso Lamberti Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Brunetti Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò il Giurì ancora di giudizio formato dalli Cittadini Giardini Clemente, Gogilli Giorgio, Bensi Domenico, Benoffi Pietro, Digne Carlo, Jerpi Biagio, Bonini Pietro Paolo, Cavazzi Michele, Amici Ippolito, Bartolucci Avvocato, Chiavacci Nicola, e Simonetti Pietro, e degli Agiunti Felci Lorenzo, e Tommassi Giovanni, per deliberare su la imputazione data al detenuto Giuseppe Magni, alias Cretone, di furto con l' aggravante qualità di Chiave adulterina a danno della Fontaniera alla Traspontina il giorno 8. Messifero prossimo passato.

Essendo adunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di questa Causa, fu in essa introdotto libero, e sciolto dai ferri lo stesso Imputato Magni, quale interrogato del Nome, Cognome, Età, Professione, luogo di nascita, e domicilio, rispose chiamarsi Giuseppe Magni alias Cretone, essere nell' età di anni 43., esercitare la professione di Barbiere, e che la sua Patria era Roma, abitando in Borgo S. Angelo.

Dopo essere stato istruito l' Accusato Magni della imputazione, che ad esso si da, delle prove, che se ne recano, e di essere stato interrogato dal Presidente intorno alla sua imputazione, con avere sostenuta la negativa, fu letto dallo Scriba l' Atto di accusa, e dal Prefetto Consolare fu esposto l' oggetto dell' accusa istessa, e delle prove, che l' accompagnavano, e fu inteso inoltre il Difensore del medesimo Imputato nella replica ancora, che credè di dover fare alle osservazioni del detto Prefetto Consolare.

In seguito di che fu interrogato dal Presidente il Giurì di giudizio, se avesse delle osservazioni da fare, o avesse bisogno

di ulteriori schiarimenti, ed appresso alla risposta negativa vennero formate con il sentimento unanime delli due Giudici, e Presidente le opportune questioni, le quali furono rimesse alli Giurati con il mezzo del di loro Capo, e questi dopo essere stati ritirati nella solita Stanza per un competente spazio di tempo, diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo Scrutinio con tutte le consuete, e necessarie formalità.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati, e lette dal Capo dei medesimi nella Stanza dell' Uditorio, dopo esservi tutti ritornati, che concludevano, che costava del furto, e della aggravante qualità di Chiave adulterina, e che l' Imputato Magni n' era convinto, fu proposta dal Prefetto Consolare la Legge da applicarsi al caso, indicando il Capitolo 60. dei Bandi Generali, ma prima che il Tribunale Criminale deliberasse su l' Applicazione della Legge al caso, fu in questo ancora ascoltato il Difensore dell' Imputato Magni, e dopo aver dichiarato, che non aveva altro da dire, si unirono in conferenza li due Giudici, e Presidente, per risolvere, se la Legge indicata dal Prefetto Consolare fosse applicabile al Caso.

In vista delle parole della citata Legge, che sono le seguenti „ Nella pena della Vita, e confiscazione di tutti li beni „ incorreranno quelli, che per rubare, scaleranno Case &c. „ oppure per aprire dette porte delle Case, Abitazioni, o Ap„ partamenti, ancorchè non fossero porte principali, adopere„ ranno chiavi adulterine, o Grimaldelli, o altro Istromento &c. „ purchè il Furto passi la somma di Scudi Dieci „ fece il detto Tribunale Criminale le necessarie osservazioni sul valore della biancheria rubata, e lo trovò fissato dalli Periti nella somma di Scudi Ventiquattro; e poi colla maggioranza dei Voti, e non già alla Unanimità, deliberò, che l' Imputato Magni era Reo convinto del detto Furto qualificato, e punibile colla pena stabilita nella indicata Legge, onde lo condanna alla pena della Morte.

Alla presenza pertanto del Difensore dell' Imputato, e di tutti gli altri Spettatori fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibil voce, per ordine del Presidente questa Sentenza, e restò invitato il Prefetto Consolare a dare gli Ordini opportuni per la sua esecuzione.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del detto Tribunal

Criminale nel giorno, mese, ed anno sudetti, ed i Membri del Tribunale Criminale insieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Questa Sentenza sarà stampata, e pubblicata.

*Caciotti Presidente = Pace Giudice Civile, e Criminale*
*Lamberti Giudice Civile, e Criminale = Loreti Scriba*

Per copia conforme

Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere. *Brunetti*

Il sudetto Magni subì la sua Condanna di Morte nella solita Piazza di Monte Citorio il giorno tre Brumale circa le ore dodici di Francia della mattina.

*Il detto Presidente Caciotti.*

N. 95.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere*

S E N T E N Z A

*Delli 12. Vendemmiale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere composto delli Cittadini Caciotti Presidenti Elia Pace, e Tommaso Lamberti Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Brunetti Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò il Giurì ancora di Giudizio formato dalli Cittadini Giardini Clemente, Gogilli Giorgio, Benzi Domenico, Benoffi Pietro, Digne Carlo, Jerpi Biagio, Bonini Pietro Paolo, Cavazzi Michele, Amici Ippolito, Bartolucci Avvocato, Chiavacci Nicola, e Simonetti Pietro, e degli Aggiunti Felci Lorenzo, e Tommasi Gio:, per deliberare sull'imputazione data alli due Detenuti Gio: Gori Anconitano, e Salvatore Bilancieri Romano, di Crassazione accaduta il giorno 28. Termifero prossimo passato in persona della Femina Caterina Bolognini.

Essendo dunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di una tal Causa, furono in essa introdotti liberi, e sciolti dai ferri li due Imputati Gori, e Bilancieri, ed interrogati dei diloro nomi, cognomi, età, professioni, luoghi di nascita, e domicilio risposero il primo, cioè Gio: Gori sudetto,

chiamarsi Gio: Gori, essere nell' età di Anni 18. non compiti, essere Anconitano, di professione Barbiere, e di abitare in Roma; L' altro chiamarsi, Salvatore Bilancieri, essere Romano, di professione Calzolajo, e di avere 21. in 22. Anni, ed abitare in Roma.

Dopo essere stati istruiti l'Accusati dell' incolpazione, che ad essi si da, delle prove che se ne recano, e di essere stati interrogati dal Presidente intorno alla detta imputazione; con averne sostenuta la negativa, fu letto dallo Scriba l' Atto di Accusa, e dal Prefetto Consolare fu esposto l' oggetto dell'Accusa istessa, e delle prove che l' accompagnavano, e fu inteso inoltre il Difensore dell' istessi Imputati nella replica ancora, che credè di dover dare alle osservazioni del Prefetto Consolare.

In seguito di che fu interrogato del Presidente il Giurì di giudizio, se avesse delle osservazioni da fare, ed avesse bisogno di ulteriori schiarimenti, ed appresso alla risposta negativa vennero formate con il sentimento unanime delli due Giudici, e Presidente le opportune questioni, le quali furono rimesse alli Giurati con il mezzo del di loro Capo, i quali dopo essere stati ritirati nella solita Stanza per un discreto spazio di tempo, diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo Scrutinio con tutte le consuete formalità.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati, e lette dal Capo dei medesimi nella Stanza dell' Uditorio dopo esservi tutti ritornati che concludevano, che costava della Crassazione, e che li due Imputati ne erano convinti, fu proposta dal Prefetto Consolare la Legge da applicarsi al caso, indicando il Capitolo 81. dei Beni Generali; Ma prima che il Tribunale Criminale deliberasse sull' applicazione della Legge al caso, fu in questo ancora ascoltato il Difensore delli predetti Imputati, dopo aver dichiarato che non aveva altro da dire, si unirono in una conferenza li due Giudici, e Presidente per risolvere se la Legge indicata dal Prefetto Consolare fosse applicabile al Caso.

In vista delle parole della citata Legge, che sono le seguenti „ Nella pena della vita, e confiscazione di tutti i Beni „ ancora incorreranno quelli, che in qualsivoglia modo rube- „ ranno nelle Strade pubbliche, o scortatore frequentate in Cam- „ pagna etiam per una sol volta, e senza offesa, di qualunque

„ valore sia il rubbamento „ deliberò il Tribunale Criminale non colla unanimità, ma colla maggioranza dei Voti, che il Bilancieri era reo della Crassazione, e che come tale veniva a Lui decretata la pena della morte: In quanto poi al Correo Gori per essere minore delli anni diciotto deliberò, che dovesse punirsi colla pena dei ferri in vita, alle quali pene il detto Tribunale Criminale condanna li predetti due Imputati, il Bilancieri cioè alla pena della morte, ed il Gori alli ferri perpetui.

Alla presenza pertanto del Difensore dell' Imputati, e di tutti gli altri Spettatori, fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibil voce per ordine del Presidente questa Sentenza, e restò invitato il Prefetto Consolare, a dare gli ordini opportuni per la sua esecuzione.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del detto Tribunale Criminale nel giorno, mese, ed anno suddetti, ed i membri del Tribunale insieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Questa Sentenza sarà stampata, e pubblicata.

*Cacciotti Presidente = Pace Giudice Civile, e Criminale*
*Lamberti Giudice Civile, e Criminale = Loreti Scriba*

Per copia conforme

Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere. *Brunetti*.

Il sudetto Bilancieri subì la sua condanna di morte nella solita Piazza di Monte Citorio nel giorno tre Brumale circa le ore dodici di Francia della mattina.

*Il detto Presidente Caciotti*.

N.° 96.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano*

VIsto il Messaggio del Consolato relativo alla Contribuzione imposta dalla Legge dei 17. Vendemmiale scaduto per le Sussistenze della Comune di Roma, il Progetto annessovi del riparto di questa Contribuzione.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Il riparto della Contribuzione, di cui si tratta, sarà

fatto in conformità del suddetto Progetto, cioè, pe' Terreni lavorativi, e prativi in ragione del due per cento, più un ventiduesimo, e trenta centesimi, e per le Macchie, ed altri Terreni in ragione dell' uno per cento, più un undicesimo, e quindici centesimi.

Art. II. Le disposizioni della Legge suddetta de' 17. Vendemmiale contrarie alla presente sono annullate.

Fatto in Romu li 4. Brumale Anno settimo.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 6. Brumale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 97.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Estratto dai Registri del Consolato*

*Nel messaggio del dì 29. Vendemmiale alla Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese pel Progetto del Riparto della Contribuzione dell' Agro Romano approvato colla Legge del dì 4. Brumale.*

Totalità della Tassa Quarto in Generi Tre Quarti in Denari

ALtieri per le Tenute di Procojo nuovo, e Casal delle Grotte, Dragone, Solfarata, e Solfaratella, Torricella, Vall' Oliva, e Forronea sc. 2916. 85. sc. 729. 21. sc. 2187. 64.

PP. di S. Agostino di Bracciano per la Tenuta di S. Cornelia sc. 430. 29. sc. 107. 57. sc. 322. 72.

Monache di S. Appollonia = Muratella sc. 78. 36. sc. 19. 59. sc. 58. 77.

Azzolini = Per le Tenute di Castelluccia, e Castiglione 936. 99. $\frac{1}{2}$ sc. 234. 24. $\frac{1}{2}$ sc. 702. 75.

Capitolo di S. Angelo in Pescaria = Maglianella sc. 406. 81. sc. 101. 70. sc. 305. 11.

Monastero, e Monache di S. Ambrogio = Pedica Maglianella, ed acqua sorgente sc. 167. 28. sc. 41. 82. sc. 125. 46.

Capitolo di S. Anastasia = S. Anastasia sc. 170. 05. $\frac{1}{2}$ 42. 51. sc. 127. 54. $\frac{1}{2}$

Abbadìa di S. Paolo di Albano = Paglion Casale sc. 628. 13. ÷ sc. 157. 03. sc. 471. 10. ÷

Santissima Annunziata = Arco Travertino, Casal de' Pazzi, e Ciampiglia, o sia Bufalotta sc. 476. 83. ÷ sc. 119. 20. sc. 357. 63. ÷

Abbate Commendatario di Grotta Ferrata per Grotta Ferrata sc. 626. 88. ÷ sc. 156. 72. sc. 470. 16. ÷

Androsilla per la Tenuta del Cerrone sc. 206. 18. sc. 51. 54. ÷ sc. 154. 63. ÷

Accademia Ecclesiastica per Tor Marstorta, e Saccoccia sc. 565. 89. sc. 141. 47. sc. 424. 42.

Accoramboni = Redicicoli sc. 443: 49. sc. 110. 87. ÷ sc. 332. 61. ÷

Barberini per le Tenute di Posta di Forano, Corcolle, S. Vittorino, e S. Giovanni in Campo Orazio sc. 2316. 22. ÷ sc. 579. 06. sc. 1737. 16. ÷

Bracciano per le Tenute Ceri, Montarone di sotto, Carlotta, e Palo sc. 2853. 22. sc. 713. 30. ÷ sc. 2139. 91. ÷

Canonico del Bufalo della Valle per Castel mal nome sc. 255. 64. ÷ sc. 63. 91. sc. 191. 73. ÷

Bichi, Corsini Marianna = per Bravetta sc. 206. 74. sc. 51. 68. ÷ sc. 155. 05. ÷

Borghese per le Tenute Morolo, Scorano, Inviolatella, Inviolata, Prati di Tor di Quinto, Acquaviva, S. Croce, Torre Spaccata, Porcareccina, S. Niccola, Acqua traversa, Porcareccina, Castel Campanile, Campo Ascolano, Capo cotta, Prattica, Campo del Fico, Tufelli, Carrocceto, Molare, Torrecchia, Torre nuova, e Rocca Cenci, Cervaretto, Rastica, Pantano, e Procojo, S. Eusebio, Marco Simone, Pedica Croce, Castell' Arcione, ed Olevano sc. 22885. 92. sc. 5721. 48. sc. 17164. 44.

Bonarelli = Petronella sc. 408. 06. sc. 102. 01. ÷ sc. 306. 04. ÷

Capitolo della Bocca della Verità = Castelluccia sc. 367. 35. sc. 91. 84. sc. 275. 51.

Prelatura Banchieri = Pescarella, e Valle Lata sc. 1853. 29. sc. 463. 32. ÷ sc. 1389. 96. ÷

Borgia di Velletri = Muratella sc. 332. 89. ÷ sc. 83. 22. ÷ sc. 229. 67.

Collegio di S. Bonaventura = S. Gennaro sc. 290. 79. ÷ sc. 72. 70. sc. 218. 09. ÷

Boccapadule Giuseppe = Acqua Bullicante, e Benzono sc. 435. 71. sc. 108. 93. sc. 326. 78.

Barberini Sciarra = Quadraro sc. 891. 42. $\frac{1}{2}$ sc. 222. 85. $\frac{1}{2}$ sc. 668. 57.

Benfratelli = Tenuta Cavaliere sc. 605. 77. sc. 151. 44. $\frac{1}{2}$ sc. 454. 32. $\frac{1}{2}$

Del Bufalo = Torricella sc. 201. 18. sc. 50. 29. $\frac{1}{2}$ sc. 150. 88. $\frac{1}{2}$

Corsi = Bon Ricuvero sc. 349. 71. sc. 87. 43. sc. 262. 28.

Colleggio Crivelli = Matrignano sc. 190. 97. sc. 47. 74. $\frac{1}{2}$ sc. 143. 22. $\frac{1}{2}$

Ex Camera, e per essa la Casa Casoni Enfiteuta dell'Isola Farnese sc. 885. 86. $\frac{1}{2}$ sc. 221. 47. sc. 664. 39. $\frac{1}{2}$

Cavalieri = Malvicino sc. 249. 25. sc. 62. 31. sc. 186. 94.

Cambj di Firenze = Cento Corvi sc. 447. 93. $\frac{1}{2}$ 111. 98. $\frac{1}{2}$ sc. 335. 95.

Cristini, Cataloni Micchelina = Monte delle Piche sc. 27. 79. sc. 6 95. sc. 20. 84.

Monastero di S. Cecilia per la Magliana sc. 403. 39. sc. 100. 85. sc. 302. 54.

PP. di S. Cosimato = Tenuta S. Cosmato sc. 231. 75. sc. 57. 94. sc. 173. 81.

Cardelli = Casa Ferratella sc. 156.86. sc. 39. 21. $\frac{1}{2}$ sc. 117. 64. $\frac{1}{2}$

Capitolo di S. Niccola in Carcere = Mostacciano. sc. 211. 04. $\frac{1}{2}$ sc. 52. 76. sc. 158. 28. $\frac{1}{2}$

Capitolo suddetto, Pia Casa degli Orfani, Obblate di Tor de' Specchi, Maccarani, e Carandini per la Pedica di Spinaceto, e Spinaceto sc. 316. 78. sc. 79. 19. mezzo sc. 237. 58. mezzo.

Colligola = Grotta perfetta sc. 300. 10. mezzo sc. 75. 02. mezzo sc. 225. 08.

Castelli Paolo, ed Obblate in S. Caterina Sorelle Scarlatti = Trafusa, o Spagnoletta sc. 150. 05. mezzo sc. 37. 51. mezzo sc. 112. 54.

Capizucchi = per la Pedica Cavalloni, a Torre di Bruto sc. 367. 35. sc. 91. 84. sc. 275. 51.

Cesarini per le Tenute Campo Selva, Castagnola, Ritorto, o sia Fossa, Pian del Frasso, Fossignano, Gugna S. Appetito, Campo di Carne, Bon Riposo, Casal della Mandoria,

e Cesarino sc. 11041. 08.mezzo sc. 2760. 27.sc.8280. 81. mezzo.

Capponi = Travicella sc. 37. 93. sc. 9. 48. sc. 28. 45.

Capranica, Ricci, e Massimi per Vallerano, e Valleranello sc. 306. 63. mezzo sc. 76. 66. sc. 229. 97. mezzo.

Cenci Girolamo = per la Falconiana sc. 858. 35. mezzo sc. 214. 59. sc. 643. 76. mezzo.

Carpegna = per le Tenute di S.Procula, e Marcigliana sc. 2301. 07. mezzo sc. 575. 27. sc. 1725. 80. mezzo.

Caffarelli per le Tenute di Casa Lazzara, e Carocetello sc. 1403. 54. mezzo sc. 350. 88. mezzo sc. 1052. 66.

Cuccomos Francesco = per la Maddalena sc. 49. 46. sc. 12. 36. mezzo sc. 37. 09. mezzo.

Conti = per S. Gennaro 233. 41. mezzo sc. 58. 35. mezzo sc. 175. 06.

Monaci Camaldolesi = per la Pedica Croce, detta la Casetta degli Angeli, Tor tre Teste, e Bocca Leone 265. 51. sc. 66. 38. sc. 199. 13.

Casali per Bocca Leone sc. 99. 75. mezzo sc. 24. 94. sc. 74. 81. mezzo.

Collegio Capranica = per la Tenuta Sapienza sc. 516. 71. sc. 129. 18 sc. 387. 53.

Monastero di Campo Marzo = Ponte di Nona sc. 83. 92. sc. 20. 98. sc. 62. 94.

Canori Clemente, e S.Casa di Loreto de'Marchegiani per Aguziano, o sia Ribbibbia sc. 124. 49. sc. 31. 12. se. 93. 37.

Monastero di S.Catarina di Civita Ducale = Fontana di Papa, e Monte Gentile sc. 120. 04. sc. 30. 01. sc. 90. 03.

Corsini Tommaso per S.Colomba sc. 741. 37. sc. 185. 34. sc. 556. 03.

Doria per le Tenute di Testa di Lepre, Selce, Bottaccia, Testa di Lepre, S.Cecilia, Benvispiro, e Vallecaja 4090. 04.sc.1022. 51. sc. 3067. 53.

Daste per Pietra Lata, e Portonaccio sc. 109. 90. sc. 27. 47. mezzo sc. 82. 42. mezzo.

Daste per Tufelli, Boccone, e Casaletta sc. 619. 10. mezzo sc. 154. 77. mezzo sc. 464. 33.

Ospedale di S.Gio. de'Fiorentini per Zambra sc. 455. 71. mezzo sc. 113. 93. sc. 341. 78. mezzo.

Falconieri Mario per Torre in pietra sc. 3860. 79. mezzo sc. 965. 20. sc. 2895. 59. mezzo.

Cappella di S.Filippo in S.Gio.Laterano per Casal della Morte sc. 76. 69. mezzo sc. 19. 17. mezzo sc. 57. 52.

Falconieri Mellini Giulia per Trafusa sc. 393. 88. mezzo sc. 98. 47. sc. 295. 41. mezzo.

Filonardi per Grottone, o sia Vannina sc. 57. 80. sc. 14. 45. sc. 43. 35.

Falconieri Mario, e Nicolini per Casale delle Donne sc. 370. 13. sc. 92. 53. 277. 60.

Giraud per le Tenute Ripalta, Quartaccio di S.Brigida Monte Migliore piccolo, e grande, S.Procula, e Morena sc. 3202. 65. sc. 800. 65. sc. 2401. 99.

Gavotti per le Tenute di Riccia, e Monte di Leva sc. 1549. 99. sc. 387. 50. sc. 1162. 49.

Giustiniani Prelatura = Ospedaletto sc. 145. 60. ÷ sc. 36. 40. sc. 109. 20. ÷

Giustiniani Casa per le Tenute Straccia Cappa, Puline, S.Catarina, Borghetto, Castelluccia, Casal Rotondo, e Torricola sc. 1616. 40. sc. 404. 10. sc. 1212. 30.

Ghigi per le Tenute Casaccia, Olgiata, Acqua Sono, Cacciarelle, Fusano, Querino, Quarto del Casale, Tommoleto, Spinerba, e Campo Leone sc. 5962. 64. sc. 1490. 66. sc. 4471. 98.

Colleggio Germanico per le Tenute del Quarto di S.Sabba, S.Maria in Celsano, Monte Mariola, Monte Mario, Grottone, o sia Ponte Fratta, Tor di Valle, e Tor de' Censi sc. 2801. 53. ÷ sc. 700. 38. ÷ sc. 2101. 15. ÷

Gabrielli per Corpazzano, Pisca mosto, e Cornacchiola sc. 550. 88. ÷ sc. 137. 72. sc. 413. 16. ÷

Communità di Galera per Candità sc. 211. 18. ÷ sc. 52. 79. ÷ 158. 39.

Ospedale di S.Giacomo degli Incurabili, e di S.Rocco per Casale di Galera sc. 724. 70. sc. 181. 17. ÷ sc. 543. 52. ÷

Detto col Colleggio Salviati per Valle Mancina, e Quarto di Ponte Salara sc. 254. 53. ÷ sc. 63. 63. ÷ sc. 190. 90.

Detto per le Tenute di S.Agata, e Pietra vera sc. 267. 87. sc. 66. 97. sc. 200. 90.

Gualtieri per Saletto sc. 21. 25. ÷ sc. 5. 31. sc. 15. 94. ÷

Gioazzini per Posticciola, Casale, e Monte della Criccia sc. 227. 30. sc. 56. 82. ÷ sc. 170. 47. ÷

Beneficiati Innocenziani di S. Pietro per la Pedica di Tor Carbone, li Grottoni sc. 205. 07. sc. 51. 27. sc. 153. 80.

Capitolo de' SS. Lorenzo, e Damaso per Monte Oliviero sc. 801. 25. ÷ sc. 200. 31. ÷ sc. 600. 94.

Lepri per le Tenute di Muratella, Capo di Ferro, Pisciarello, Pedica di Tor Carbone, Campo di Merlo, Chiavi dette, Quartuccio di Ponte Galera, Magri, Cicchignola, e Capo Bianchi sc. 2404. 45. sc. 601. 11. sc. 1803. 34.

Capitolo di S. Giovanni in Laterano per le Tenute di Monte del Forno, Trigoria, Tor Carbone, Le Castella, Tor S. Giovanni, Casette, Casa calda, Prato longo, e Sette Bagni sc. 5184. 03. ÷ sc. 1269. 01. sc. 3888. 02. ÷

Lante per le Tenute di Malafede, e Pietra Lata sc. 1286. 97. ÷ sc. 321. 74. ÷ sc. 965. 23.

Lunati per il Quadrato, e S. Andrea sc. 692. 18. ÷ sc. 173. 04. ÷ sc. 519. 14.

Lancellotti per Torrecchiola, o sia Casal Giannetti sc. 664. 53. ÷ sc. 166. 13. ÷ sc. 498. 40.

Capitolo di S. Maria in Via Lata per le Tenute di Prima porta, e Frasinato, Monte del Sorbo, e Pilo Rotto, e dell'Inviolatella sc. 1592. 50 sc. 398. 12. ÷ sc. 1194. 37. ÷

Muti per Fioranello sc. 149. 91. ÷ sc. 37. 48. sc. 112. 43. ÷

Marziale Andrea per l'Ospedaletto sc. 106. 70. ÷ sc. 26. 67. ÷ sc. 80. 03.

Marescotti per Torricelle, Dragoncella, Tor di mezza via, e Barbute sc. 672. 18. sc. 168. 04. ÷ sc. 504. 13. ÷

Monastero di S. Maria Maddalena al Corso, e di S. Caterina della Rosa per Bosco di Baccano sc. 421. 26. sc. 105. 31. ÷ sc. 315. 94. ÷

Monastero di S. Silvestro in Capite per le Tenute di Cornazzanello, S. Agnese, Ponte Lamentana, Tufelli, e Malpasso sc. 765. 68. ÷ sc. 191. 42. sc. 574. 26. ÷

Massimi per le Tenute Pontine degli Elci, Massimilla, Quarantaquattro, o sia Torretta, e Torretta sc. 739. 59. sc. 184. 79. sc. 554. 36.

Mondragone per Spanaro, e Terra di Lite sc. 1004. 79. ÷ sc. 251. 20. sc. 753. 59. ÷

Massimi Bonaventura per la Pedica sc. 24. 45. ÷ sc. 6. 11. ÷ sc. 18. 34.

Capitolo di S. Maria in Trastevere per Fontignana sc. 744. 42. ÷ sc. 186. 10. ÷ sc. 558. 32.

Mattei = per la Casetta, Campo Salino, o sia Ponte Galera sc. 1836. 32. ÷ sc. 459. 08. sc. 1377. 24. ÷

Cappellania di S. Paolo in S. Maria in Campitelli per la Tenuta S. Ciriaco sc. 195. 62. ÷ sc. 48. 90. ÷ sc. 146. 72.

Mignanelli per la Tenuta di S. Alesio sc. 332. 75. ÷ sc. 83. 19. sc. 249. 56. ÷

Maffei = per le Tenute di Castel Arcione, e Sacco Pastore sc. 298. 99. ÷ sc. 74. 75. sc. 224. 24. ÷

Capitolo di S. Maria Maggiore per le Tenute del Quarticciolo, Tor bella monaca, Cervaro, Saloncino, Salone, e Saloncello, Forno Casale, Prati Fiscale, e S. Basilio sc. 3107. 06. sc. 776. 76. ÷ sc. 2330. 29 ÷

PP. della Minerva = per Torre de' Sordi sc. 349. 29. sc. 87. 52. ÷ sc. 261. 96. ÷

Muti Papazurri = per Casal Fiscale, e Bocconcino sc. 307. 74. ÷ sc. 76. 93. ÷ sc. 230. 81.

Della Molara = per Prato Fiscale sc. 30. 98. ÷ sc. 7. 74. ÷ sc. 23. 26.

Santa Maria in Via = per la Pedica sc. 11. 25. ÷ sc. 2. 81. ÷ sc. 8. 44.

Moroni, e Bolis = per Casa nova sc. 289. 13. sc. 72. 28. ÷ sc. 216. 84. ÷

Del Nero = per Porcigliana sc. 3005. 49. ÷ sc. 751. 37. ÷ sc. 2254. 12.

Naro = per Petronella sc. 448. 49. sc. 112. 12. sc. 336. 37.

Colleggio de' Neofiti = per Banditella sc. 277. 87. ÷ sc. 69. 47. sc. 208. 40. ÷

Monaci Olivetani = per le Tenute Tor Vergata, Moranelle, Statuario, e Selce sc. 713. 93. sc. 178. 84. ÷ sc. 535. 44. ÷

Orsini = per Torracchio sc. 155. 05. ÷ sc. 38. 76. ÷ sc. 116. 29.

Casa degli Orfani = per Trafusina sc. 384. 02. ÷ sc. 96. ÷ sc. 288. 02.

Abbazia d' Ostia = per il Territorio d' Ostia sc. 2541. 44. ÷ sc. 635. 36. sc. 1906. 08. ÷

Casa del fù S. Offizio = per Conca sc. 4471. 28. ÷ sc. 1117. 82. sc. 3353. 46. ÷

Pallavicini di Parma = per Pino sc. 316. 78. sc. 79. 20. sc. 237. 58.

Patrizi = per Castel Giuliano, e Villa del Sasso sc. 6113. 45. ÷ sc. 1528. 36. ÷ sc. 4585. 09.

Priorato di Roma, o sia Cicchignola = per S. Antino, e Cicchignola, o sia Priorato sc. 1414. 38. ÷ sc. 353. 59. ÷ sc. 1060. 79.

Partecipante = per Salsare, e Campo Salino sc. 891. 56. sc. 222. 89. sc. 968. 67.

Monastero di S. Lorenzo Panis Perna = per Valchetta, e Pedica di Valchetta sc. 87. 53. ÷ sc. 21. 88. ÷ sc. 65. 65.

Capitolo di S. Pietro in Vaticano per le Tenute di Mal Borghetto, Pietra Pertusa, Valca e Valchetta, Seppolture, e S. Andrea, Prati di Tor di Quinto, S. Agata, Casal del marmo, Palmarola, Mazzalupo, Traglia terra, Tragliata, Boccea, e Boccea, Mimmoli, Torre vecchia, Prima valle, Acqua fredda, Radicelli, Campo morto, S. Gennaro, Presciano, e Casal perfetto, Monastero Colonnello, e Castel Giubileo sc. 21794. 71. sc. 5448. 68. sc. 16346. 03.

Panfilo di Pietro = per Porto, Vallerano, S. Lorenzo, e S. Anastasia sc. 5061. 83. ÷ sc. 1265. 46. sc. 3795. 37. ÷

Collegio di S. Lazzaro di Piacenza = per Castel Romano, e Santola sc. 1240. 02. sc. 310. 00. ÷ sc. 930. 01. ÷

Monaci di S. Paolo = per li Prati di S. Paolo, Mandria, e Mandriola, Dragoncello, Grotte di gregna, e Casale abbrugiato sc. 1488. 85. ÷ sc. 372. 21. sc. 1116. 64. ÷

Monastero della Purificazione, e SSma Annunziata = per Fiorano, Fiorinello, Coruacchiola, e Palazzo Morgano sc. 1257. 87. sc. 314. 47. sc. 943. 40.

Panfilo di Pietro, e del Bufalo per Castagnola sc. 502. 40. sc. 125. 60. sc. 376. 80.

Monaci di S. Paolo di Albano per Torre del Vescovo, e Colle di S. Paolo sc. 226. 19. sc. 56. 55. sc. 169. 64.

Paleotti Enfiteuta del Capitolo di S. Gio. = per la Pedica della Marranella sc. 24. 45. ÷ sc. 6. 11. ÷ sc. 18. 34.

Canonici Regolari di S. Pietro in Vincolis = per Casal Vecchio, e Vittorie sc. 385. 41. ÷ sc. 96. 35. ÷ sc. 289. 06.

Paracciani = Prato Rotondo sc. 31. 82. sc. 7. 95. ÷ sc. 23. 86. ÷

Ruspoli = Procojo Vecchio, Cerveteri, e Campo di mare, Massa, e Fonte di Papa sc. 4495. 53. sc. 1123. 88. ÷ sc. 3371. 64. ÷

Rondanini = Grotta Scorzana, Capannone, Cerquatello, e S. Palomba sc. 861. 41. ÷ sc. 215. 35. ÷ sc. 646. 06.

Raggi, Crescenzi = per la Crescenza sc. 245. 22. ÷ sc. 61. 30. ÷ sc. 183. 92.

Raggi = per li Prati di Tor Carbone sc. 262. 31. ÷ sc. 65. 58. sc. 196. 73. ÷

Rospigliosi Pallavicini = per Monte arsiccio, Lucchini, Mazzalupetto, Campo di Merlo, e Marmorella 1215. ÷ sc. 306. 42. ÷ sc. 919. 28.

Chiesa di S. Rocco, e Massimi = Massa, Gallesina, e Pedica Magliarella sc. 327. 78. sc. 81. 69. ÷ sc. 245. 08. ÷

Riccardi = per Maggione, e Maggionetta, Falconiana, S. Giovanni in Campo, e Tor Tignosa 3005. 63. ÷ sc. 751. 41. sc. 2254. 22. ÷

Rospigliosi per Cortecchia, Maccarese, e Caffarelle sc. 3898. 86. sc. 974. 71. ÷ sc. 2924. 14. ÷

Ricci Raimondo per Pedica di Clevia, e Pedica Ricci sc. 105. 31. ÷ sc. 26. 31. ÷ sc. 79.

Monastero di S. Caterina della Rosa per Castel di Leva sc. 331. 50. ÷ sc. 82. 87. ÷ sc. 248. 63.

Rignano = per Torragnola, e Mompeo sc. 500. 73. sc. 125. 18. sc. 375. 55.

Ricci = per Re di Cicoli sc. 366. 79. ÷ sc. 91. 70. sc. 275. 09. ÷

Serlupi = per la Spezza mazza, Ponte Galera, o sia Chiesola, Tor Bufalara, o Vignola, Tor Maggiore, e Salsana sc. 2227. 58. ÷ sc. 556. 89. ÷ sc. 1670. 69.

S. Croce = per le Tenute di Vaccareccio, Fontana murata, Valcanuta, Castel mal nome, Maschietto, e Pisana, Pantanella, Casetta, e Fiscoli sc. 2024. 04. sc. 506. 01. sc. 1518. 03.

Sicurani Costomo, ed altri per il Pigneto sc. 170. 95. sc. 44. 74. sc. 134. 21.

Archiospedale di S. Spirito = per le Tenute dell'Inzuccherata, Centrone, Campitello e Campitellino, Porcareccia, Paola, S. Marinella, S. Severa, Palidoro, Castel di Guido, e Petrisca sc. 17473. 29. sc. 4368. 07. sc. 13104. 22.

Serlupi, e Borghese per Valchetta, e Prati di Torre di Valle sc. 253. 14. sc. 63. 28. ÷ sc. 189. 85. ÷

Abbadia di S. Sebastiano = per Palombaro sc. 320. 94. ÷ sc. 80. 23. ÷ sc. 240. 71.

Sam Pieri G. Antonio = per Capo di Bove sc. 58. 91. sc. 14. 73. sc. 44. 18.

Suderini = per Schizzanello sc. 295. 93. ÷ sc. 73. 98. ÷ sc. 221. 95.

Strozzi = per Longhezza, e longhezzina sc. 2156. 31. sc. 539. 08. sc. 1617. 23.

Spada = per Casal Giudio, e Serpentaro, o sia Villa Spada sc. 441. 82. sc. 110. 45. ÷ sc. 331. 36. ÷

Monastero e Monache de' SS. Domenico, e Sisto per le Tenute di Selce, Acquacetosa, Infermarìa, o Risaro, Paloeco, S. Cesareo, e Cerqueto sc. 2623. 07. sc. 655. 76. ÷ sc. 1967. 30. ÷

Ospedale di Sancta Sanctorum per le Tenute di S. Rufina, Castel mal nome, due Torri, Selci, o sia Selcetta, Arco Travertino, Statuario, Capo di Bove, Torre spaccata, Torre Maranica, Torre pagnotta, Casaletto, Pedica Guzzanello, Scortica Bove, Aguzzano, Ponte Salara, Capitignano, e Torricella sc. 3886. 01. so. 971. 50. sc. 2914. 51.

Salviati = per le Tenute di Monte tosto, Colle ferro, e Valle Luterana sc. 2925. 75. sc. 731. 44. sc. 2194. 31.

Silva = per la Pedichetta di S. Marta sc. 15. 56. ÷ sc. 3. 89. sc. 11. 67. ÷

Teodoli = per Brava, o sia Maschietta, e Montagnano sc. 572. 42. ÷ sc. 143. 10. ÷ sc 429. 32.

Eredità Torregiani = per Fossola, Morone, Perna, Pernuzza, Pinzarone, Decima, e Campo Bufalara sc. 2150. 50. sc. 537. 62. ÷ sc. 1620. 87. ÷

Monaci delle tre Fontane = Pedica di tre Fontane sc. 50. 17. ÷ sc. 12. 64. ÷ sc. 37. 93.

Abbazìa delle tre Fontane = Per le tre Fontane sc. 558. 80. ÷ sc. sc. 139. 70. sc. 418. 10. ÷

Monastero di Torre de' Specchi per le Tenute del Sugareto, Boccone, Serpentina, e Bocconcino sc. 1091. 77. sc. 272. 94. sc. 818. 83.

Tritini = per Borghetto sc. 6. 67. sc. 1. 67. sc. 5.

Della Vetera = per la Pedica di Ponte Nono sc. 30. 56. ÷ sc. 7. 64. sc. 22. 92. ÷

Della Valle Canonico del Bufalo = per Torre Vergata sc. 143. 38. ÷ sc. 35. 84. ÷ sc. 107. 54.

Capitolo di S. Maria in Via Lata, e Monastero di Campo Mar-

zo per Torre Rossa, e Casa Rosia sc. 456. 41. sc. 114. 10. sc. 342. 31.

—— Somma ₰ 224757. 51. ₰ 56189. 37. ₰ 168568. 14.

Per copia Conforme

*Il Ministro dell' Interno*

Per copia conforme

*Il Seg. Interino del Consolato P. J. Audovin*

N°. 98.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Gli Amministratori de' Beni Enfiteutici*

*Ipotecati per Garanzia degli Assegnati*

*Roma 5. Brumale Anno VII. dell'Era Repubblicana*

## NOTIFICAZIONE.

LA necessità di accelerare il movimento intorpidito del Commercio con l'aumento di una Moneta di rappresentanza, non potevasi disgiungere dall'obbligo di assegnarle in mancanza della garanzìa, che non ha in se stessa, una sicurezza fondiaria, che ne prepari la progressiva realizzazione. Questo oggetto è stato pienamente adempito dalla Legge dei 23. Fruttifero. Noi ci affrettiamo a rendere noto, che in esecuzione della medesima la scelta degli Amministratori dei Fondi Enfiteutici in quella descritti per la ipoteca degli Assegnati è caduta nelle nostre Persone, e che senza dilazione si rimettono attualmente in nostre mani i documenti, ed i titoli, che concernono i menzionati Beni. Nulla noi ometteremo per corrispondere alla fiducia, di cui siamo onorati. Tutti i mezzi per classificare, ed organizzare il sistema di quest' Amministrazione si vanno disponendo, ed attivando. Noi speriamo la più puntuale corrispondenza in quelli, che devono con la esattezza dei pagamenti da loro dovuti, alimentare questo ramo di pubblica economia. Gli preveniamo per altro fin da ora, che la Legge ci obbliga ad essere inesorabili con loro; che essi sono obbligati a recare, senza aspettare eccitamento particolare, nelle scadenze i loro Canoni nelle specie designate nell' Articolo XVI. della Legge per essere erogati secondo le prescrizioni degli Articoli XVII. XVIII. XIX. e XX.; che in fine, mancando a questo loro obbligo, noi non potremo esimerci dal mettere in uso i mezzi più efficaci somministrati dalle Leggi, e dalle Convenzioni, per ri-

chiamarli ai loro doveri, e far loro sentire le conseguenze di averli negligentati. Nello stesso tempo non isfuggirà alla nostra attenzione l'adempimento di tutti i patti, di cui sono vestiti i Contratti Enfiteutici dei Beni affidati alla nostra Amministrazione, sia per riguardo alle riparazioni, ed alla custodia dei medesimi, sia in rapporto alle Coltivazioni, alle Piantagioni, ed ai miglioramenti, oggetti, dai quali questi Contratti prendono la essenza, ed il nome. Noi invitiamo tutte le Autorità Costituite in ciascun Dipartimento, ed ogni onesto Cittadino, a comunicarci le notizie, ed i lumi, di cui può essere fornito relativamente a questi Fondi, ed alla loro Amministrazione. Siano sicuri, che se ne farà l'uso il più energico insieme, ed il più esatto. Non solo noi ci affretteremo a rendere pubblico nelle Epoche assegnate dall' Articolo XXII. il conto della nostra Amministrazione in tutte le relazioni, che la riguardano, ma saranno sempre aperti nel Burò posto nel Palazzo di Monte Citorio al secondo Piano i nostri Libri ad ognuno, a cui piacerà di esaminarne in qualunque tempo i dettagli. L'adempimento degli oggetti di pubblica felicità contemplati dalla Legge, e la soddisfazione comune sarà in ogni tempo l'unico scopo, ed il più grande compenso dei nostri travagli.

Valdambrini )
Moutte ) Amministratori
Lazzari ) *Jannarelli Segretario*.

LIBERTA' N.° 99. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 6. Brumale Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa del Prezzo delle Carni*.

Il prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno pubblicata li 26. Fruttifero anno 6. dalli 6. a tutto li 12. Brumale (dalli 27. Ottobre a tutto li 2. Novembre v. s.) è fissato come appresso.

Carne di Vaccina la libra Baj. 12.

Carne di Vitella la libra Baj. 14.

Tutti i Macellari sono obbligati di tener affissa la presente Tariffa ai proprj Spacci.

*F. A. Franchi* )
*M. de Romanis* ) *Grandi Edili*
*Gorirossi* )

*Serpieri Segretario*

N.° 100.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*6. Brumale Anno 7.*

NOTIFICAZIONE

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia.*

HA rilevato con sorpresa il Governo, che molti si fanno lecito di girare armati di bastoni di straordinaria grossezza, o anche delle così chiamate Mazzarelle. Queste sono le armi dell'assassino, ed ognuno, che le porta deve esser considerato come sospetto alla pubblica tranquillità, ed alla sicurezza particolare degli Individui.

E' necessario, che cessi quest'abuso mostruoso, che rende elusorie le leggi tante volte pubblicate dai Generali, e Comandanti Francesi sulla delazione delle armi.

Chiunque pertanto sarà sorpreso con bastoni di straordinaria grossezza, o con le così chiamate Mazzarelle, sarà arrestato, e punito col rigore delle Leggi.

Chiunque le riterrà nelle proprie Case, subirà le pene altre volte comminate nelle Leggi tutt'ora veglianti segnate nel cap. 39. dei Bandi Generali.

I Comandanti di qualunque forza armata presteranno mano forte per l'arresto di quelli, che contraverranno alle sopraccennate disposizioni.

*Martelli*

N.° 101.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 6. Brumale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

DOvendo Noi in esecuzione di quanto prescrive la Notificazione dei 3. Brumale del Ministro della Giustizia, e Polizia nominare tre Architetti, che diano mano all'esecuzione della Illuminazione della Città, nominiamo per il primo Circondario il Cittadino Codini Giovanni, che abita alla Regola, per il secondo Circondario il Cittadino Camporesi Giuseppe, che abita a S.Maria in Monterone, e per il terzo Circondario il Cittadino Vici Andrea, che abita incontro Fiano sopra il Caldararo. Potranno quindi tutti in caso di bisogno ri-

volgersi ai sudetti Cittadini Architetti, per uniformarsi a quello, che verrà dai medesimi stabilito.

*Gorirossi* )
*Franchi* ) *Grandi Edili*
*De Romanis* )
*Serpieri Segretario*

N.° 102.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*
*In nome del Popolo Francese*
*Li 6. Brumale Anno 7. Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell'Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore nella 12. ÷ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima ÷ Brigata, Vergne Sotto Tenente, La Forge Sotto Tenente, e Dupuis Capo d'Alloggj tutti tre dei 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Militare convocata per ordine della Commissione, si è adunata in una delle Camere della Casa del Cittadino Guglielmi di Frosinone ad oggetto di giudicare Vincenzo Venditti, accusato di essere stato uno de' Capi dei ribelli della Comune di S. Lorenzo Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver reciso l'Albero della libertà di detto luogo, di essersi dichiarato Comandante della Piazza, di aver fatto carcerare varj Patriotti del medesimo luogo, di aver fatto suonare le Campane della Comune all'armi, d'essersi impadronito della polvere, che si trovava nella Segretaria pei bisogni della Comune, di aver fatto piantare una Croce nel luogo, dove era piantato l'Albero della libertà, di aver

fatto assumere la Coccarda Napoletana agli abitanti; di avere ordinato l'esposizione di varie reliquie, e delle processioni, di essere andato nel Regno di Napoli per rendervi conto della insurrezione del Dipartimento del Circeo.

Baldassare Musilli, accusato di aver preso come Capo le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese al momento della insurrezione nel Dipartimento del Circeo, di aver fatto arrestare l'Edile di S. Lorenzo, d'aver portata la Coccarda Napoletana, e gridato di continuo *viva il Re di Napoli per Cristo Santo*, di avere sforzato varj ribelli ad armarsi, di aver sparato il fucile contro il Cittadino Cantoni Commesso nel Burò Centrale dell'Amministrazione.

Giuseppe Panici detto Coco, accusato di essere stato uno de' Capi della rivoluzione di S. Lorenzo Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver eseguiti gli ordini di Vincenzo Venditti Capo degli insorgenti come suo aggiunto, di aver fatto prendere, e distribuire le Coccarde Napoletane ai ribelli, di aver minacciato tutti li Patriotti detenuti di farli fucillare, di aver eccitato il Popolo ad andare contro i Francesi in Frosinone di aver gridato per le strade, *viva il Re di Napoli*.

Francesco Boccia detto Giuseppe, accusato di aver prese le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, durante il tempo della ribellione nel Dipartimento del Circeo, di aver portato in questo tempo la Coccarda Napoletana, ed anche sospetto di avere sparato il fucile contro il Cittadino Filippo Panici Capo di Divisione nel Burò dell'Amministrazione Centrale del suddetto Dipartimento.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge dei 13. Termifero scorso, la quale ha letta, in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di venti due.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre gli accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luogo di nascita, e domicilio.

Hanno risposto chiamarsi, il primo Vincenzo Venditti di anni 23. Armarolo, nato, e dimorante in S. Lorenzo.

Il secondo Baldassare Musilli di anni 30. Giardiniere, nato, e dimorante in S. Lorenzo.

Il terzo Giuseppe Panicci detto Coco di anni 20. incirca lavoratore di campagna, nato, e dimorante in S. Lorenzo.

Il quarto Francesco Boccia detto Giuseppe di anni 23. incirca Sartore, nato, e dimorante in S. Lorenzo.

Dopo aver istruito gli accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore ne' suoi Rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto, di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle Carceri, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Vincenzo Venditti, accusato di essere stato uno de'Capi ribelli della Comune di S. Lorenzo Dipartimento del Circeo, contro l'Armata. e la Repubblica Francese, di aver reciso l'Albero di detto luogo, di essersi fatto dichiarare Comandante della Piazza, di aver fatto carcerare varj Patriotti del medesimo luogo, di aver fatto suonare le Campane della Comune all'arme; di essersi impadroniti della polvere, che si trovava nella Segreteria pe' bisogni della Comune, di aver fatto piantare una Croce nel luogo, dov' era piantato l'Albero della libertà di aver fatto assumere la Coccarda Napoletana agli abitanti, di aver ordinato l' esposizione di varie reliquie, e le processioni, di esser andato nel Regno di Napoli per rendervi conto dell' insurrezione del Dipartimento del Circeo, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione Militare dichiara a pleni voti, che Vincenzo Venditti è reo.

Baldassare Musilli accusato di avere come Capo prese le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese nel tempo dell'insurrezione del Dipartimento del Circeo, di aver fatto arrestare l'Edile di S. Lorenzo, di avere portato la Coccarda Napoletana, e gridato di continuo, *viva il Re di Napoli per Cristo Santo*, di avere sforzato varj ribelli ad armarsi, di avere sparato il fucile contro il Cittadino Cantoni Commesso nel Burò Centrale dell' Amministrazione è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Baldassare Musilli è reo.

Giuseppe Panici detto Coco, accusato di essere stato uno de' Capi della rivoluzione di S. Lorenzo Dipartimento del Circeo contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di aver eseguiti gli ordini di Vincenzo Vendetti Capo degl' insorgenti, come suo aggiunto, di aver fatto prendere, e distribuire le Coccarde Napoletane ai ribelli, di aver minacciato tutti li Patriotti detenuti di farli fucilare, di aver eccitato il Popolo ad andare contro i Francesi in Frosinone, di aver gridato per le strade viva il Re di Napoli è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giuseppe Panici è reo.

Francesco Boccia detto Giuseppe accusato di aver prese le armi contro l'Armata Francese durante la ribellione del Dipartimento del Circeo, di aver portato in questo tempo la Coccarda Napoletana, che è anche sospetto di avere sparato il fucile contro il Cittadino Filippo Panici Capo di Divisione nel Burò dell' Amministrazione Centrale di detto Dipartimento, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara alla maggiorità di quattro voti, che Francesco Boccia detto Giuseppe, non essendo stato che sedotto, e non avendo prese le armi che per forza, non è reo.

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare condanna a pieni voti Vincenzo Venditti, Baldassarre Musilli, e Giuseppe Panici detto Coco alla pena di morte.

Ordina, che Francesco Boccia detto Giuseppe sia immediatamente messo in libertà.

Ordina inoltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai Condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina parimente, che ne siano date tre Copie, per esser mandate sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d'Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Frosinone nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme = *Guiraud Relatore*.

Vincenzo Venditti, Baldassarre Musilli, e Giuseppe Panici detto Coco, hanno subito la loro Sentenza alle ore quattro dopo mezzo giorno, e Francesco Boccia detto Giuseppe è stato messo in libertà un' ora dopo mezzo giorno il detto

N.° 103.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed Indivisibile*

*Fabrizio Zannotti Ministro dell' Interno.*

*Roma 7. Brumale Anno VII. dell'Era Repubblicana.*

L'Esperienza Maestra delle cose ha fatto conoscere, che il sistema ultimamente introdotto di tenere in questa Centrale il Campo del Bestiame Vaccino nel quintodì d'ogni Decade riesce incomodo alli Venditori non meno, che alli Macellari Compratori, potendo anche accadere, che il servigio del pubblico nello spaccio delle Carni rimanga talvolta interrotto; si è quindi venuto nella determinazione coll' intelligenza ancora delli Cittadini Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese di ritornare provisoriamente all' antico costume col fare li Campi in tutte le sere del Giovedì, e nelle susseguenti mattine del Venerdì di ciascuna Settimana.

Mentre mi affretto di rendere a tutti nota questa determinazione, non tralascio di nuovamente incoraggire li Proprietarj, e Commercianti del genere a condurne nelli soliti Campi in abbondanza, con avvertirli, che la vendita del Bestiame

si farà da essi a quei prezzi, che liberamente converranno con li Macellari, giacchè egual libertà per la rivendita viene a questi accordata sotto la vigilanza delli Grandi Edili, quali in ogni Campo stabiliranno per la vendita delle Carni una Tariffa sempre variabile in relazione de' prezzi del primo contratto.

*Zanotti*

N. 104.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 7. Brumale Anno Settimo Repubblicano.*

IL CONSOLATO

IN esecuzione delle Leggi sulla contribuzione dell' Agro Romano nel di 17. Vendemmiale, e 4. Brumale, ordina, come siegue.

Art. I. La prima rata consistente nel quarto della Contribuzione in generi sarà pagato entro il corrente Mese Brumale;

Art. II. Detti generi saranno versati nei Magazzini Militari, e ricevuti dai Cittadini Giorgi, de Pietro, Crociani, e Terziani, Agenti Generali del Governo per l'approvigionamento delle Truppe, o loro Commissarj, che daranno le rispettive quietanze, e concorderanno i prezzi correnti a moneta fina dei generi, avendo in vista anche la qualità migliore, o peggiore dei medesimi.

Art. III. I detti Agenti daranno conto del ritratto ai Grandi Edili.

Art. IV. Quelli, che avranno pagato detta quarta parte, ne ritireranno una quietanza da esibirsi alla Gran Questura.

Art. V. La Grande Questura prenderà le misure opportune onde apparisca regolarmente l'esigenza di detta Contribuzione in Generi.

Art. VI. Il Pagamento delle tre altre parti della suddetta Contribuzione da sodisfarsi in moneta, sarà fatto in cinque rate consecutive, incominciando dal primo Nevoso, e proseguendo così di mese in mese fino al compimento.

Art. VII. I Pagamenti anzidetti dovranno essere compiti entro la prima Decade di ogni mese.

Art. VIII. Tutti i Pagamenti saranno versati nella Gran Questura, che dopo la prima Decade di ogni Mese ne darà esatto rincontro al Consolato.

Art. IX. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, di cui si trasmetterà Copia Conforme al Ministro dell' Interno.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato il Segretario interino P. J. Audovin*
Per copia conforme
*Il Ministro delle Finanze De Rossi*

N.° 105.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 8. Brumale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE.

LE Leggi tutte dell' abolito Governo, che non sono state con nuova Legge abrogate, sono tuttora veglianti, e debbono eseguirsi esattamente. Tra queste si annoverano quelle, che riguardano la Polizia delle Strade. Debbonsi pertanto prendere, come per il passato, tutte le licenze dette de' Suoli, di Posto, di Tavolati, di Sbarratura, di Travate, ed altre che si rilasciavano dall' Officio dell' estinto Tribunale delle Strade. Queste licenze dovranno prendersi al nostro Burò Centrale: avvertendo, che contro i Trasgressori si procederà rigorosamente a tenore delle accennate Leggi tuttora veglianti.

*Gorirossi* )
*Franchi* ) *Grandi Edili*
*De Romanis* )
*Serpieri Segretario*

LIBERTA' N.° 106. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Nota delle Persone condannate alla multa del Centuplo in vigore della Legge de' 30. Vendemmiale Anno 7. per avere rifiutato gli Assegnati.*

*Pretore Milanoli* GIuseppe Bettini Cipriaro al Corso per aver rifiutato un Assegnato di baj. 25. Condannato alla multa di scudi 25.

*Milanoli*, Giacobbe Francese venditore di riso per aver rifiutato un Assegnato simile a scudi 25.

*Milanoli*, Emmanuel di Calvi Mercante di Borgonzone avendo rifiutato gli Assegnati ragguagliati a moneta fina da esso contrattata, è stato condannato alla multa di scudi 250.

*Francesco de Rossi*, Filippo Ceracchi per non aver voluto ricevere un Assegnato di baj. 25. Condannato a scudi 25.

*Francesco de Rossi*, Filippo Silvestri, per essere stato rifiutato da Giacinto Barbarossa suo Giovane un Assegnato di baj. 40. a scudi 40.

*Francesco de Rossi*, Leonardo Atti per rifiuto di un Assegnato di baj. 25. a Scudi 25.

*Francesco de Rossi*, Domenico De Cupis per rifiuto fatto da Marco Legnani suo Giovane della somma di scudi 2. e baj. 50. in Assegnati, è stato condannato alla multa di scudi 250.

*Parlamagni*, Antonio Camorri Pizzicagnolo in Borgo nuo, vo per aver ricusato di dare il resto di un Assegnato di baj. 25. condannato a scudi 25.

*Parlamagni*, Francesco Chichi Fornaro in Piazza Rusticucci per aver rifiutato un' Assegnato di baj. 50. scudi 50.

*Parlamagni*, Paolo Ciampini Ortolano nella Piazza di S. Pietro pel rifiuto di un Assegnato di baj. 25. condannato a pagare scudi 25.

*Accusani*, Domenico Valdambrini, per essere stati rifiutati dal suo Ministro nel Magazzino di Carbone al Vicolo del Collegio Capranica due Assegnati di baj. 40. l'uno è stato condannato alla multa di Scudi 80. Salve le ragioni contro il suddetto Ministro per la rilevazione.

*Mecenate*, La Vedova di Pietro Benedetti Fornaro a S. Claudio condannata alla multa di Scudi 100.

Visto ed approvato dal Ministro di Giustizia, e Polizia.

*Martelli*

N.° 107.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

CONsiderando, ch'è della più alta importanza di completare al più presto possibile il Corpo della Gendarmeria Nazionale della Repubblica Romana, e che la difficoltà di procurare a questa Truppa dei Cavalli della statura richiesta dall' Articolo 6. della Legge de' 22. Pratile scorso ha impedito fino al presente di montarla intieramente, in vista del Messaggio del Consolato Romano in data del dì 7. Brumale corrente mese.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana la Legge seguente.

Art. I. L'Articolo 6. della Legge de' 22. Pratile scorso sulla requisizione de' Cavalli per la Gendarmeria Nazionale per tutto ciò, che concerne la statura dei detti Cavalli, è abrogato.

Art. II. In conseguenza potranno esser messi in requisizione pel servizio della Gendarmeria Nazionale i Cavalli di un' altra statura da quella prescritta nella parte dell' Articolo di sopra abrogato, conformandosi d' altronde alle Leggi su questa materia, alle quali si è punto derogato dalla presente.

Il prezzo de' Cavalli messi in requisizione, e che non avranno la statura menzionata nell' Articolo 6. della Legge del 22. Pratile scorso, sarà fissato dai Periti.

Fatto in Romu li 9. Brumale Anno settimo.

*Il Generale di Divisione = Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 12. Brumale Anno 7.

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 108.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Circolare*

*Roma 9. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

*Bremond Ministro di Guerra, Marina, ed Affari Esteri*

*Alli Prefetti Consolari dei Dipartimenti, e Cantoni.*

IO mi affretto, Cittadini Prefetti Consolari, di parteciparvi una fausta notizia, che non può non riuscire gratissima alle Communi, ed ai parziali Creditori della Repubblica. E' giunta l' epoca già del 3. Complementario da me annunziatavi come vicina, in cui essi sono certi di ottenere la riconoscenza dovuta a tutti li sagrifizj fatti alla Patria; e di sperimentare l' effetto delle cure, e delle utili provvidenze del Governo. Eccovene l' assicurazione nell' estratto seguente della lettera del Consolato dei 6. andante;

*Estratto della Lettera del Consolato al Ministro della Guerra &c.*

IL CONSOLATO

*Al Cittadino Bremond Ministro di Guerra, Marina ed Affari Esteri*

CITTADINO MINISTRO

„ Il Consolato ha creduto, che tra le più importanti cu-
„ re del Governo dovesse ormai aver luogo la premura di occu-
„ parsi del pagamento spettante ai Creditori della Nazione per
„ le somministrazioni, e sussistenze militari .... La saggia Com-
„ missione Francese fattasi carico della giustizia, e dell' utilità di
„ queste disposizioni, per rimoverne ogni impedimoto ha di-
„ chiarato, non essere di alcun ostacolo la Legge ultima, con cui
„ si sospende la vendita dei Beni Nazionali, ai Decreti ed alle
„ Leggi precedenti, in vigor delle quali si devono soddisfare i
„ Creditori per forniture delle Truppe. Simile autorizzazione
„ pertanto accresce nel Consolato l' impiego del buon inca-
„ minamento, e disbrigo dell' oggetto propostosi, e gli è garante,
„ che ancor voi concorrerete con la vostra solita efficacia allo
„ stesso effetto.

Salute, e Fratellanza

*Il Presidente del Consolato Sottoscritto Pierelli*

Già dalle diverse mie Circolari, e Notificazioni, avrete senza dubbio rilevato, Cittadini Prefetti, che siete stati da me chiamati in ajuto per l' esecuzione di una providenza così importante, e patriottica. Vi vengono affidati gl' interessi della Repubblica, e quelli de' Proveditori, che banno contribuito al mantenimento delle Falangi della Libertà. Tra pochi giorni l' Agente, e l' Ispettor Generale accennativi negli Articoli 1. e 8. della mia Notificazione de' 13. Fruttifero, partiranno per le diverse Communi. Impegnatevi di concorrere con loro al buon successo delle misure da me combinate per sollecitare l' estinzione del debito arretrato, e destare nelle respettive Popolazioni que' sentimenti di gratitudine e d' amore, quali soli possono essere il premio delle continue premure e paterne sollecitudini della saggia Commissione del Direttorio Francese, e del Consolato.

Per copia conforme

*Il Capo del Segretario G. Bernard*

*Salute, e Fratellanza*

*Sottoscritto Bremond*

N. 109.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile*

P R O C L A M A

*Fabrizio Zanotti Ministro dell' Interno*

*Roma 9. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

I Vizj, che regnavano una volta nelle grandi Città, si veggono ora dilatati nelle Campagne. Alla semplicità, all' innocenza, alla quiete, alla rassegnazione si sostituisce la malizia, la rapacità, l' egoismo, ed uno spirito funesto di tumultuazione, e di rivolta.

Nel momento, in cui le Autorità Superiori hanno tutti consacrati i loro studj alla moltiplicazione, ed incremento de' lavori rurali, ed a prosperare i Popoli con la fertilità, che aspetta dalla Campagna, la Classe de' Bifolchi, e de' Lavoratori si rivolta, e cospira contro l' ordine pubblico, esagerando il valore delle sue opere, e ricusando, contro i precetti delle Leggi veglianti, quella moneta, che gode la fede pubblica, e che è firmata con la divisa Repubblicana. Così irrequieti Agitatori potrebbero bene avere risvegliata l' indignazione delle Autorità Costituite, ed essersi attirate quelle pene, che la Legge stessa pronuncia contro essi, ma per richiamarli all' esercizio de' loro doveri per le vie d'indulgenza, ho preferito di ricordar loro per questa volta quanto viene stabilito dalle disposizioni Annonarie, ed Agrarie, confermate dalla Legge del dì 5. Fiorile, e quanto viene determinato, in rapporto alla Moneta colla Legge delli 30. Vendemmiale. Chiunque dunque trà i Campagnoli, e Bifolchi si farà lecito di abbandonare i lavori di Campagna, o di interrompere tali operazioni sotto specie di non essere abbastanza ricompensato con il solito soldo mensuale, e giornaliero, o ardirà di ricusare quelle Monete, di qualunque specie esse siano, che godono dell' impronto Repubblicano, saranno reputati come nemici della Patria, ed in conseguenza severamente puniti col massimo rigore delle Leggi ora promulgate, e delle altre tuttavia veglianti.

*Zanotti*

N.° 110.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 9. Brumale Anno 7. Repubblicano*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo avere prese dalle rispettive Amministrazioni Municipali le opportune istruzioni sopra le offerte ad essa esibite per l'Affitto degli infranotati Beni Nazionali, per procurare sempre più i vantaggj della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all' Affitto di quelli, ad esibire alla medesima nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte, il quale trascorso, si farà il contratto di affitto a favore del migliore offerente per il tempo, e condizioni volute dalle Leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti i patti, e condizioni solite apporsi in simili contratti, purchè per altro l'offerente si riconosca responsabile dalla detta Amministrazione, ovvero esibisca un' idonea solidale sicurtà d' approvarsi dalla medesima, e purchè la di lui offerta superi quelle a piè del presente Invito descritte. In caso poi di parità di offerta si farà il contratto di affitto a favore di quell' offerente, che dalla stessa Amministrazione Dipartimentale verrà riputato più idoneo.

Perchè poi ognuno sia sicuro, che non rimanga occultata la di lui offerta, come sotto il passato Governo più volte accaduto, si spedirà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

BENI D' AFFITTARSI

ROMA

Spezieria del soppresso Convento della Trinità de' Monti, cioè, le due Stanze ove esiste la detta Spezieria, come ancora il Giardino appartenente alla medesima con l' obbligo di ricevere a stima de' Periti le Droghe, Medicinali, Stigli, Rami, Vetri, Vaserie, ed altro, che si ritroverà in essere. annui sc. 30.

ALBANO

Fabricato esistente in detta Comune ad uso di Trattoria, cioè Fabrica nuova della Trattoria con suoi piani, e sotterranei, il secondo appartamento del Palazzo contiguo con quei Mobili

che sono attualmente in essere, li due Pianterreni sotto il medesimo Palazzo, che servono uno per Legnara, e l'altro per Tinello, la Stanza detta dell' Armaria dentro la Posta, il Finiletto dentro la detta Posta, e due Stalle con suoi Fenili sopra incontro l' Osteria vecchia annui sc. 178

Palazzo nuovo posto in detta Comune contiguo a quello vecchio detto del Re annui sc. 102

VELLETRI

Tutti li Beni rustici spettanti al soppresso Monastero dei Basiliani, ossia dell' Inviolata di detta Comune annui sc. 144.

TIVOLI

Vigna in Contrada Paterno confinante con Braschi, ed il Cittadino Giannozzi.

Una Vignola fuori di Porta S. Angelo confinante con il Cittadino Olivieri, ed il Fiume.

Tutti i Canoni delle Vigne, che corrispondono alla soppressa Casa della Missione di detta Comune con i Canneti, che servono di dote alle sunnominate Vigne annui sc. 150.

PALESTRINA.

Tutti li Beni sì rustici, che Urbani spettanti al soppresso Convento di S. Stefano di Cave posti in detta Comune di Cave annui sc. 920.

*Doria Presidente = Nicolaj Segretario*

N.° 111.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Delle Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 9. Brumale anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero anno 6. composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore nella 12. $\frac{1}{2}$ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima mezza Brigata, Vergne Sotto-Tenente Laforge Sotto-Tenente, e Dupuis Capo d' Alloggi, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' uffizio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente nel medesimo Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostie-

ne l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal' Relatore.

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Militare convocata per ordine del Presidente della sudetta Commissione si è adunata in una delle Camere della Casa del Cittadino Guglielmi ad oggetto di giudicare Sebastiano Ponzi detto Lucchese, accusato di essere stato uno de' Capi della ribellione di Frosinone Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver voluto fare suonare le Campane all'arme, di essere andato alla testa di varj ribelli col tamburo, portando la Coccarda del Papa gridando *Viva Maria*, in fine di aver voluto carcerare i Patriotti di detto luogo.

Biagio Fanfera accusato di avere, come Capo de' ribelli eccitato il Popolo di Frosinone a recidere l' Albero della Libertà, di aver perseguitato i Patriotti di detto luogo, di aver voluto ammazzare l' Edile, e suo fratello nel momento, che i Ribelli li conducevano in prigione, di aver spianato il fucile contro il Segretario della Municipalità Mazzocchi nel momento, che il Popolo lo conduceva in prigione.

Giuseppe Trina accusato di avere come Capo, prese le armi nel tempo della ribellione di Frosinone Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di avere costretto il Popolo con minacce a prendere le armi, di avere ancora costretto quelli, che stavano in campagna, ad abbandonare i loro travagli per unirsi ai ribelli, di aver proposto al Popolo di recidere l'Albero della Libertà, d'impadronirsi del Corpo di Guardia Civica, di essersi opposto, affinchè i Patriotti non riconducessero il Popolo alla pace, di aver impedito il Popolo di sortire dalla Città per farli prendere le armi, e marciare contro l'Armata Francese.

Liberatore Giansanti Colucci, accusato di aver preso parte nella ribellione del Dipartimento del Circeo, di aver sparso nella Città di Frosinone, che la rivoluzione aveva avuto effetto in Alatri, di aver comandato di recidere l'Albero della Libertà di Frosinone, di aver unitamente con altri ribelli Luigi, e Vincenzo Spaziani, sbarrato con carri, ed altri legnami la Por-

ta Romana per impedire l' ingresso delle Truppe Francesi, di aver perorato contro i Patriotti, di aver voluto farli carcerare, e di aver ancora detto, che se dipendesse da lui li farebbe morire?

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge dei 13. Termifero scorso, la quale ha letta, in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di venticinque.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre gli Accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professioni, luoghi di nascita, e domicilio hanno risposto chiamarsi il primo Sebastiano Ponzi detto Lucchese di anni 85. in circa Muratore nella Repubblica di Lucca dimorante in Frosinone.

Il secondo Biagio Fanfera, di anni 45. in circa lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Frosinone.

Il terzo Giuseppe Trina di anni 22. Vetturale nato, e dimorante in Frosinone.

Il quarto Liberatore Giansanti Colucci di anni 40. in circa Falegname nato, e dimorante in Frosinone.

Dopo aver istruiti i detti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli Accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiugnere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione se avessero delle osservazioni da fare, ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, il Presidente ha ordinato agli Accusati di ritirarsi; i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle carceri; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente quistione.

Sebastiano Ponzi detto Lucchese, accusato di essere stato

uno de' Capi della ribellione di Frosinone, Dipartimento del Circeo, contro l' Armata, e la Repubblica Francese di aver voluto fare suonare le Campane all'armi, di essere andato alla testa di varj ribelli col tamburo portando la Coccarda del Papa, e gridando *viva Maria* in fine di aver voluto carcerare i Patriotti detto luogo è egli reo?

Raccolti i voti cominciando dal grado inferiore, ed il Presidente avendo scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione Militare dichiara, che Sebastiano Ponzi detto Lucchese, non essendo bastantemente convinto delle incolpazioni addossategli, non è reo.

Biagio Fanfera, accusato di avere come Capo de' ribelli eccitato il Popolo di Frosinone a recidere l'Albero della libertà, di aver voluto uccidere l' Edile, e suo Fratello nel momento, che i ribelli li conducevano in prigione, di aver spianato lo schioppo contro il Segretario della Municipalità Mazzocchi nel momento, che il Popolo lo conduceva in prigione, è egli reo.

Raccolti i voti nella forma sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti che Biagio Fanfero è reo.

Giuseppe Trina, accusato di avere come Capo prese le armi nel tempo della ribellione di Frosinone Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver costretti quelli, che stavano in Campagna ad abbandonare i loro travagli per unirsi ai ribelli, e di aver proposto al popolo di recidere l'Albero della Libertà, e d' impadronirsi del Quartiere della Guardia Civica, di essersi opposto affinchè i Patriotti non riconducessero il Popolo alla pace, di aver voluto fare carcerare i Patriotti, di aver impedito il Popolo di sortire dalla Città per farli prendere le armi, e marciare contro l' Armata Francese, è egli reo.

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giuseppe Trina è reo.

Liberatore Giansanti Colucci, accusato di aver preso parte nella ribellione del Circeo, di avere sparso per la Città di Frosinone, che la rivoluzione aveva avuto effetto in Alatri, di aver comandato di recidere l'Albero della Libertà di detta Cit-

tà, di avere unitamente con altri Capi ribelli Luigi, e Vincenzo Spaziani sbarrato con Carri, ed altri legni la Porta Romana per impedire l'ingresso delle Truppe Francesi; di aver perorato contro i Patriotti, di aver voluto farli carcerare, e di avere ancora detto, che se dipendesse da lui li farebbe morire, e egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata

La Commissione dichiara alla maggiorità di quattro voti, che Liberatore Giansanti Colucci è reo.

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare condanna a pieni voti Biagio Fanfera, e Giuseppe Trina, e alla maggiorità di quattro voti Liberatore Giansanti Colucci alla pena di morte, ordina, che Sebastiano Ponzi detto Lucchese sia messo immediatamente in Libertà.

Ordina inoltre la stampa, e l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina parimenti, che ne sieno date tre copie per essere mandate si al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d'Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Frosinone nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza. Per copia conforme = *Guiraud Relatore*

Biagio Fanfera, Giuseppe Trina, e Liberatore Giansanti Colucci, hanno subito la loro Sentenza alle ore sei della sera, e Sebastiano Ponzi detto Lucchese, è stato messo in libertà alle ore due dopo il mezzo giorno. il detto

N.° 112.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*

*In Nome del Popolo Francese*

*Li 10. Brumale Anno 7. Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. si è adunata in una delle Camere del Cittadino

Guglielmi di Frosinone ad oggetto di giudicare Bernardino Moscatiello, accusato di aver prese le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese nel tempo dell' insurrezione del Dipartimento del Circeo, di esser andato a prendere delle fascine per bruciare l' Albero della Libertà, di avere perorato contro i Patriotti, ed avere animato il Popolo a perseguitarli.

Francesco Antonio Ceccarelli, accusato di aver avuto parte nella ribellione del Dipartimento del Circeo contro l'Armata e la Repubblica Francese, di avere con altri ribelli eccitato il Popolo al massacro dei Patrioti, di esser andato a prendere, nelle Case dei particolari le armi, che essi avevano, per armare i ribelli, di aver voluto arrestare il Cittadino Petriglia, e di aver detto, che se lo trovavano volevano spararli quattro colpi di fucile, di aver gridato nelle strade di Frosinone all' Armi.

Pietro Paolo Spaziani, accusato di aver prese le armi, come Capo de' ribelli, nella insurrezione di Frosinone Dipartimento del Circeo contro la Repubblica, di avere sparato sopra la Guardia Civica di detto luogo, di aver voluto fare, che si arrendesse per recidere l' Albero della Libertà, che essa custodiva, di aver eccitato il Popolo, ad armarsi, e gridato all' armi, di avere essendo armato di fucile, sforzato il Popolo, che era nella Chiesa dell' Annunziata, a lasciare la Messa, che esso sentiva per prendere le Armi, di aver domandato il rovesciamento dell' Albero della Libertà, di aver prese le Armi della Guardia Civica, di aver arrestato quelli altri Patriotti, che in seguito di questo arresto furono barbaramente massacrati.

Belisario Spaziani, accusato di aver avuto parte nella ribellione di Frosinone Dipartimento del Circeo contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di aver eccitato il Popolo alla ribellione, ed a gridare all' armi, di aver perseguitato i Patrioti di detta Città.

Essendo stata aperta la Seduta &c. Interrogati del loro nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, hanno risposto chiamarsi il primo Bernardino Moscatiello, di anni 32. in circa lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Frosinone. Il secondo Francesco Antonio Ceccarelli di anni 35. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Frosinone. Il terzo Pietro Paolo Spaziani detto Giovine di anni 19. la-

voratore di Campagna nato, e dimorante in Frosinone. Il quarto Belisario Spaziani detto Giovine di anni 66. Vetturale nato, e dimorante in Frosinone.

Udito il Relatore nei suoi rapporti &c. La Commissione Militare dichiara alla maggiorità di quattro voti, che Bernardino Moscatiello, non essendo bastàntemente convinto, non è reo. Che Pietro Antonio Ceccarelli è reo. Che Pietro Paolo Spaziani è reo. Che Belisario Spaziani non essendo bastantemente convinto della accuse contro di lui dirette, non è reo.

Onde deliberando la Commissione Militare sull' applicazione della pena raccolti di nuovo i voti nella forma di sopra indicata; Condanna Francesco Antonio Ceccarelli, e Pietro Paolo Spaziani alla pena di morte, ed ordina, che Bernardino Moscatiello, e Belisario Spaziani sieno messi immediatamente in libertà.

Ordina inoltre la stampa &c. ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Frosinone nel giorno, mese, ed anno sudetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la sudetta Sentenza.

Per Copia Conforme = *Guiraud Relatore*

Francesco Antonio Ceccarelli, e Pietro Paolo Spaziani, hanno subito la loro Sentenza alle ore quattro della Sera, e Bernardino Moscatelli, e Belisario Spaziani sono stati messi in libertà all' un' ora dopo mezzo giorno. il detto

N.° 113.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

Considerando quanto sia importante di procedere il più presto possibile, e col più serio esame alla liquidazione dei Conti della soppressa Compagnia de' Fornitori delle Armate Francese, e Romana in conformità del Contratto approvato, ed accettato dal Governo in data del dì 26. Pratile Anno 6. decreta ciò che segue.

Art. I. La liquidazione de' Conti della soppressa Compagnia sarà fatta da una Commissione nominata dal Governo.

Art. II. Questa Commissione sarà composta di 3. Membri.

Art. III. Ella agirà di concerto con un Agente deputato dalla Compagnia.

Art. IV. Tutti i Creditori della Compagnia per piccole somme, come sono gl' Impiegati, i Giornalieri, e gli Artigiani si presenteranno nel Burò di Liquidazione nel termine di otto giorni da contarsi dalla pubblicazione del presente Decreto, ed ivi depositeranno i Titoli de' loro Crediti ritirandone ricevuta.

Art. V. I Creditori indicati nell'Articolo precedente, e i cui Titoli saranno giudicati legittimi dalla Commissione, saranno pagati delle loro fatiche nello spazio di otto giorni a contare da quello, in cui essi avranno depositato i loro Titoli.

Art. VI. Gl' Impiegati il cui servizio è stato sospeso, e che ricevevano una razione giornaliera, continueranno a godere di questo vantaggio, come l' Infanteria, in sino a che i loro Crediti sieno intieramente sodisfatti.

Art. VII. Quei che non si saranno presentati entro il termine di otto giorni, dinanzi alla Commissione incaricata della sudetta liquidazione non saranno più ammessi a presentarsi.

Art. VIII. Gli altri Creditori della Compagnia, che non sono nè Impiegati, nè Giornalieri, nè Artigiani, si presenteranno nel termine di un Mese dinanzi alla Commissione, muniti delle loro Carte giustificative.

Art. IX. Il primo travaglio della Commissione di liquidazione sarà di formare due Specchj di Approssimazione; l' uno comprenderà l' attivo, e l' altro il passivo della Compagnia. Lo specchio dell' attivo sarà composto di tutte le somme, ch' ella giustificherà aver speso pel servizio di cui è stata incaricata, dedottone il valore, che avrà ricevuto: Lo Specchio del passivo riunirà tutte le somme, di cui ella è debitrice per ragione dello stesso servizio. Nello Specchio dell' Attivo della Compagnia non entreranno i trattamenti degli Amministratori, che non saranno stati punto in attività di servizio.

Art. X. Allorchè questi Specchj saranno formati, riveduti dal Ministro della Guerra, ed approvati dal Consolato si distribuirà agli Amministratori, ed ai Caratanti della Compagnia, che giustificheranno aver versato nella loro Cassa dei Fondi impie-

gati al servizio delle Armate Francese, e Romana una quantità de' Beni Nazionali del valore della metà delle somme componenti lo Specchio del loro Attivo. Questi Beni gli saranno liberati in conformità della Legge del dì 14. Termifero Anno 6.

Art. IX. Non avranno dritto alla divisione di questi Beni, e del loro prodotto, se non che quegli Amministratori, o Caratanti, i quali avranno fornito de' fondi, che si abbia alcun riguardo per le azioni senza somministrazione de' fondi.

Art. XII. La liquidazione definitiva sarà fatta in tre mesi, e doppo il travaglio generale della Commissione di liquidazione appoggiato dalle carte giustificative, il quale sarà riveduto dal Ministro della Guerra, ed autorizzato dal Consolato.

Art. XIII. Le somme che in esito della liquidazione difinitiva saranno riconosciute di doversi pagare o agli Amministratori, o ai Caratanti della Compagnia, che han versato de' fondi, saranno pagate in Beni Nazionali, come si è detto nell' Articolo X.

Art. XIV. Le Comuni che sono riconosciute Creditrici della Compagnia, saranno pagate nella stessa maniera.

Art. XV. Gli altri Creditori della Compagnia, che non sono nè impiegati, nè giornalieri, nè Artigiani, saranno pagati in Beni Nazionali alla ragione della loro stima leggittima.

Art. XVI. E perchè la liquidazione da farsi colla Compagnia altro non è secondo i termini del Decreto del Consolato del di 3. Complimentario anno 6. che ha reciso il suo Contratto, se non che un Conto esatto di dare, ed avere, ed essendo in tanto giusto di bonificarle i fondi Reali, che potranno essere versati nella sua Cassa, ed impiegati al suo servizio, sarà accordato alla detta Compagnia un' interesse dell' otto per cento, il quale a ragione di detti fondi, ed a titolo d' indennizzazione sarà pagato, o agl' Amministratori, o ai Caratanti, in proporzione de' Fondi versati, in Beni Nazionali in conformità dell' Articolo X.

Art. XVII. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Sottoscritto Pierelli*
*Dal Consolato il Segretario Interino P. J. Audovin*
Per Copia Conforme
*Il Ministro della Guerra Bremond*

N.° 114.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo*
*In nome del Popolo Francese*
*Li 12. Brumale Anno 7. Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. si è adunata in una delle Camere del Cittadino Guglielmi di Frosinone ad oggetto di giudicare Giovanni Grandi, accusato come Capo de' ribelli, di aver preso le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese nel tempo della insurrezione nel Dipartimento del Circeo, di aver con altri ribelli reciso l'Albero della libertà in Arnaro, di aver bruciate le Leggi, ed altre carte della Repubblica, che si trovano nell'Archivio della Municipalità, e nel medesimo tempo l'Albero della libertà, di essere andato in Pofi per unirsi ai ribelli di Baùco, e recidervi l'Albero della libertà, di aver forzato il Popolo ad una imposizione per comprare delle munizioni di polvere per i ribelli, di avere preso nella Segretaria tutte le armi, che vi erano, ed averle distribuite ai ribelli, e di essere stato arrestato armato con un fucile carico a palle, e di uno stillo.

Antonio Coccia, accusato di essere stato uno de' Capi della Ribellione in Arnaro Dipartimento del Circeo contro la Repubblica, e l'Armata Francese, di aver reciso, e bruciato l'Albero della libertà di detto luogo, come ancora varie carte pubbliche, di aver fatto battere la Cassa, e suonare le campane all'armi per adunare il Popolo, di aver fatto contribuire il Cittadino Desanctis in una somma di Paoli dieci, ed aver voluto sforzare varj altri a contribuire, di aver costretto diversi particolari di prendere le armi, di aver preso nella Cancelleria gli atti pubblici, e le Bandiere della Repubblica, ed averle bruciate, di aver ancora minacciato l'Arciprete di detto luogo di morte, se non cantava immediatamente il Te Deum in azione di grazia.

Baldassarre Coccia, accusato di aver preso le armi come Capo della ribellione nel Dipartimento del Circeo, di aver con altri Capi ribelli di Arnaro reciso, e bruciato l'Albero della libertà di detto luogo, di aver forzato il Segretario della Municipalità di aprirli la porta del Segratariato ed avervi preso le Leggi della Repubblica, ed averle bruciate, come ancora la Ban-

diera, che vi era, di aver costretto varj abitanti di pagare una contribuzione per comprare delle munizioni per i ribelli, di aver forzato il Curato della Parrocchia di cantare degl'Inni in azzione di grazie della ribellione, di esser venuto con altri ribelli di Arnaro ad unirsi con i ribelli di Frosinone, e di aver sparato varj colpi di fucile sopra gli abitanti di detta Città, che venivano forzatamente come essi in Frosinone, e che a mezza strada sono tornati indietro.

Giuseppe Mazzocchi, accusato di aver preso le armi contro la Repubblica Francese, di avere unitamente con altri ribelli reciso, e bruciato l'Albero della libertà in Arnaro, di aver preso le Carte, e le Leggi della Repubblica, che erano depositate nel Segretariato della Municipalità, di averle bruciate colla Bandiera, che vi si trovava, di aver fatto, e scritto una lista di contribuzione per comprare delle munizioni di polvere per i ribelli; di avere strappato al Cittadino Giuseppe Giusti la Coccarda Nazionale, che portava al Cappello, di aver costretti vari particolari ad andare in Chiesa, ove fu data la Benedizione, e ancora di aver sparato più colpi di fucile sulla Piazza della Città in segno di rallegramento, e gridato viva Maria, viva Gesù.

Giuseppe Grandi, accusato di avere eccitato il Popolo di Frosinone alla ribellione correndo per le strade della Città, ed essendo armato di un fucile, di aver ancor eccitato il popolo a perseguitare i Patriotti, di aver con altri ribelli saccheggiato la Casa del Console de Matheis.

Essendo stata aperta la seduta &c. hanno risposto chiamarsi il primo Giovanni Grandi, di anni 25. Guardiano di Campagna, nato, e dimorante in Arnaro. Il secondo Antonio Coccia, di anni 40. incirca Vetturale, nato, e dimorante in Arnaro. Il terzo Baldassarre Coccia, di anni 26. Sartore, nato, e dimorante in Arnaro. Il quarto Giuseppe Mazzocchi di anni 34 Notaro, nato in Frosinone, e dimorante in Arnaro. Il quinto Giuseppe Grandi di anni 38. lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Frosinone.

Dopo di aver istruito i detti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove che se ne recano, ed averli fatto interrogare dal Presidente. Udito &c.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Giovanni Grandi è reo. Che Antonio Coccia è reo. Che Baldassarre

Coccia è reo. Che Giuseppe Mazzocchi è reo. Che Giuseppe Grandi non è reo.

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare condanna a pieni voti Giovanni Grandi, Antonio Coccia, Baldassar Coccia, e Giuseppe Mazzochi alla pena di morte, ordina che Giuseppe Grandi sia messo immediatamente in libertà.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Frosinone nel giorno, mese, ed anno suddetto: ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e lo Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme = *Giraud Relatore*

Giovanni Grandi, Antonio Coccia, Baldassare Coccia, e Giuseppe Mazzochi hanno subito la loro Sentenza alle ore sei della sera, e Giuseppe Grandi è stato messo in libertà alle ore tre dopo mezzo giorno. Il Detto

N.° 115.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita del Dipartimento del Circeo.*

*In Nome del Popolo Francese.*

*Li 13. Brumale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo si è adunata nelle Camere del Cittadino Guglielmi di Frosinone ad oggetto di giudicare Domenico Verelli accusato di aver preso parte nella ribellione del Dipartimento del Circeo contro l' Armata, e la Repubblica Francese, di aver eccitato il Popolo di Ripi a recidere l' Albero della Libertà, di aver detto agli abitanti di detto luogo, che i Ribelli di Bauco avevano cavati gli occhi ad un Patriota, e lo avevano portato in trionfo con gli occhi cavati di aver detto al Cittadino Giaccone; il quale lo esortava a non recidere l' albero della libertà, che bisognava che fosse reciso, il che fu fatto poco dopo di suo ordine.

Pasquale Toti, accusato di esser andato nel tempo, che si recideva l'Albero della libertà in Ripi, nella Casa di diversi particolari del suddetto luogo ad estorcere con violenza, e

minacce le armi, che i detti particolari potevano avere, e di aver prese le armi durante il tempo della Ribellione del Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese.

Giacomo Guglielmi, accusato di aver perorato contro la Repubblica Francese, e di essersi opposto, acciocchè non si ripiantasse l'Albero della libertà.

Vincenzo Persichilli, accusato di avere forzato varj Patrioti di Ripi a prendere le armi per recidere l'Albero della libertà, di aver offeso con un colpo di bastone munito di ferro in punta il Cittadino Rocco Valenti, di avergli tolto a forza un fucile, e di avergli ordinato di non uscire di Casa sotto pena di morte.

Biagio Melle detto Governatore, accusato di aver preso le armi, durante il tempo della ribellione del Circeo, di essere stato arrestato armato con un fucile, stillo, e padrona piena di carichi e palle, di aver commesso un assassinio alcun tempo prima del suo arresto, e dopo questo tempo essere sempre restato fugitivo per le montagne.

Essendo stata aperta la Seduta. Interrogati de' loro Nomi, Cognomi, età, professione luogo di nascita, e di domicilio, anno risposto chiamarsi: il primo Domenico Verelli, di anni 28. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Bauco. Il secondo Pasquale Toti di anni 24. in circa lavoratore di campagna nato, e dimorante in Ripi. Il terzo Giacomo Guglielmi, di anni 70. lavoratore di campagna nato ivi Ripi e dimorante nel Territorio di detto luogo. Il quarto Vincenzo Persichilli di anni 25. in circa lavoratore di campagna nato, e abitante in Ripi. Il quinto Biagio Melle detto Governatore disse non sapere la sua età, ed essere Guardiano di S. Lorenzo nato e dimorante in S. Lorenzo.

Dopo di aver istruiti i detti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente. Udito la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Domenico Verelli è reo. Che Pasquale Toti non essendo bastantemente convinto, non è reo. Che Giacomo Guglielmi, non avendo che un solo Testimonio, che deponga contro di lui non è reo. Che Vincenzo Parsichilli è reo. Che Biagio Melle è reo.

Onde deliberando la Commissione sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, condanna Domenico Verelli, e Biagio Melle detto Governatore alla pena di morte, il primo in virtù dell' Articolo 2. della Legge del di 6. Brumale anno 7. concepito come siegue.

„ Saranno puniti di morte gl' individui, che saranno colpevoli d' aver eccitato alla ribellione, ed il secondo in virtù del Decreto del General in Capo in data delli 18. Germinale anno 6. e dell' ordine del Cittadino Girardon Comandante il Dipartimento del Circeo in data del di 14. Termifero anno 6. Vincenzo Persichilli alle Carceri fino alla Pace generale, conforme all' Articolo 3. della Legge del di 6. Brumale anno 7. concepita come siegue;

„ Quelli, che saranno colpevoli di avere sparso delle voci
„ allarmanti saranno condannati alle Carceri fino alla Pace Ge-
„ nerale, ed alla deportazione se saranno Ecclesiastici.

Dichiara, che Pasquale Toti, e Giacomo Gugliemi sono assoluti delle accuse dirette contro di essi, in conseguenza ordina, che sieno messi immediatamente in liberta.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica seduta di Frosinone nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia Conforme = *Guirand Relatore*

Biagio Melle, e Domenico Verelli hanno subito la loro Sentenza alle ore cinque e mezza della sera.

Giacomo Guglielmi, e Pasquale Toti sono stati messi in libertà alle ore due dopo il mezzo giorno. Il detto

N.° 116.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In Nome del Popolo Francese*

*Li 27. Vendemmiale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. &c. si è adunata in una delle Camere della Municipalità di Sezze ad oggetto di giudicare Vincenzo Biasucci, ac-

cusato di essere stato uno de' Capi Autori Istigatori della ribellione di Sezze Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, d'avere colle armi alla mano fatto battere la Cassa per radunare il Popolo, di averli detto di tranquillizzarsi perchè era alla sua testa, di aver detto ai ribelli di andare a prendere il piombo, che era sulla Chiesa di S. Rocco della detta Città di Sezze. di aver ordinato l'arresto del Cittadino Raulli Patriota di Sezze.

Saverio Biasucci, accusato di aver preso parte alla rivoluzione di Sezze Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese.

Giuseppe Biasucci, accusato di essere stato uno de' Capi della rivoluzione di Sezze Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di avere con due altri Notari Pubblici sottoscritto, ed apposto il suo Sigillo di Notaro su di un atto, nel quale facevano dichiarare agli abitanti di Sezze, che si davano al Re di Napoli, e rinunciavano alla Repubblica Romana.

Antonio Valetta, accusato di avere unitamente con Giuseppe Biasucci sottoscritto, e posto il suo Sigillo di Notaro sopra di un atto, nel quale facevano dichiarare agli abitanti di Sezze, che si davano al Re di Napoli, e rinunciavano alla Repubblica Romana.

Lidano Maria Degrandis, accusato di avere unitamente colli due Notari di sopra indicati fatto sottoscrivere, ed apporre il suo Sigillo di Notaro sopra di un atto, col quale facevano dichiarare agli abitati di Sezze, che si davano al Re di Napoli, e rinunciavano alla Repubblica Romana.

Essendo stata aperta la Seduta, inteerrogati del loro nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, hanno risposto chiamarsi il primo Vincenzo Biasucci di anni 48. vivendo delle sue entrate, e domiciliato in Sezze; il secondo Saverio Biasucci di anni 40. Amministratore dei Beni della Comune di Sezze nato, e domiciliato in Sezze; il terzo Giuseppe Biasucci di anni 37. Notaro, e Procuratore nato, e domiciliato a Sezze: il quarto, Antonio Valletta di anni 34. Notaro, ed Avvocato nato, e domiciliato in Sezze: il quinto Lidano Maria Degrandis di anni 37. Notaro nato, e domiciliato in Sezze.

Dopo di aver istruito i detti accusati delle incolpazioni,

che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente &c. la Commissione Militare dichiara alla maggiorità di quattro voti, che Vincenzo Biasucci, non essendo stato Capo della sudetta ribellione, che al contrario non ha cercato, che a ricondurre il buon ordine, non è reo. Che Saverio Biasucci non è reo. Che Giuseppe Biasucci, essendo stato forzato, e minacciato di perdere la vita, se non sottoscriveva, ed apponeva il suo Sigillo sopra del sudetto atto, non è reo. Che Antonio Valletta, essendo stato costretto, come Giuseppe Biasucci, per forza a sottoscrivere, ed apporre il suo Sigillo sopra il sudetto atto, non è reo. Che Lidano Maria Degrandis, essendo stato come li due Notari di soprannominati forzato, e minacciato di perdere la vita, se non sottoscriveva, ed apponeva il suo Sigillo sopra il sudetto atto, non è reo.

Onde la Commissione Militare dichiara, che i Cittadini Vincenzo Biasucci, Saverio Biasucci, Giuseppe Biasucci, Antonio Valletta, e Lidano Maria Degrandis, sono assoluti delle accuse dirette contro di essi, ordina in conseguenza, che siano immediatamente in libertà &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Sezze nel giorno, mese, ed anno sudetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme = *Guiraud. Relatore*

Vincenzo Biasucci, Saverio Biasucci, Giuseppe Biasucci, Antonio Valletta, e Lidano Degrandis sono stati messi in libertà alle ore tre doppo mezzo giorno. il detto

N.° 117.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 29. Vendemmiale anno settimo.*

La Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. composta dei Cittadini Mallard Ajutante Maggiore nella 12 $\frac{1}{2}$. Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano nella medesima mezza brigata, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Depuis Capo d'Alloggj, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' Ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento,

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione Militare convocata per ordine del Presidente della Commissione si è adunata in una delle Sala della Municipalità di Sezze ad effetto di giudicare Lorenzo Bevilacqua accusato di avere con altri ribelli di Sezze Dipartimento del Circeo estorto, e fatto somministrare dal Cittadino Monti del grano, e del danaro per le loro sussistenze, e di aver prese le Armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese,

Vincenzo Cardarelli, accusato di aver prese le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese,

Raimondo Cardarelli, accusato d'aver prese le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese, d' aver arrestato con minacce, e condotto in prigione il Cittadino Tassoni Patriotta di Sezze.

Domenico Scarsellone, accusato di essere andato armato di una Sciabla in Casa de'Patriotti di Rocca Gorga, di averli carcerati, di aver estorto da loro danari, e commestibili,

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge dei 13. Termifero scorso, la quale ha letta, in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa degli accusati nel numero di undici.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre i suddetti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luogo di nascita, e domicilio,

Anno risposto di chiamarsi il primo Lorenzo Bevilacqua di anni 37. in circa Guardiano de' beni del Cittadino Ricconi nato in Rocca Guglielmi nel Regno di Napoli, dimorante in Sezze.

Il secondo Vincenzo Bardarelli di anni 60. in circa, lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Sezze,

Il terzo Raimondo Cardarelli d'anni 27. Calzolaro nato, e dimorante in Sezze.

Il quarto Domenico Scarsellone di anni 21. lavoratore di Campagna, nato, e dimorante in Rocca Gorga.

Dopo aver istruito gli accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore ne' suoi Rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiungere,

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare, ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi; quali sono stati ricondotti dalla loro scorta nelle Carceri, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione:

Lorenzo Bevilacqua, accusato di avere con altri ribelli di Sezze Dipartimento del Circeo estorto, e fatto somministrare dal Cittadino Monti del grano, e del danaro per la loro sussistenza, e di aver prese le Armi contro la Repubblica Francese, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione Militare dichiara a pleni voti, che Lorenzo Bevilacqua non è reo.

Vincenzo Cardarelli, accusato di aver prese le Armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Vincenzo Cardarelli non è reo.

Raimondo Cardarelli accusato di aver prese le Armi contro la Repubblica, e l'Armata Francese, di aver arrestato con minaccia, e condotto in prigione il Cittadino Tassoni Patriota di Sezze, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Raimondo Cardarelli non è reo.

Domenico Scarsellone, accusato di essere andato armato di una Sciabla in Casa dei Patrioti di Rocca Gorga, di averli carcerati, ed estorta da essi danari, e comestibili, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Domenico Scasrelloni non è reo.

Onde la Commissione Militare dichiara, che Lorenzo Bevilacqua, Vincenzo Cardarelli, Raimondo Cardarelli, e Domonico Scarsellone sono assoluti dalle accuse dirette contro di essi, ordina in conseguenza, che siano immediatamente messi in libertà.

Ordina inoltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di duecento copie, ingiunge al Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai sopranominati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina parimente, che ne siano date tre copie per esser mandate sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d'Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella pubblica Seduta di Sezze nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la suddetta Sentenza.

Per copia Conforme = *Giraud Relatore*

Lorenzo Bevilacqua, Vincenzo Cardarelli, Raimondo Cardarelli, e Domenico Scarsellone sono stati messi in libertà ad un ora dopo mezzo giorno.

N.° 118.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 30. Vendemmiale Anno 7. Reoubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. convocata per ordine del Presidente della detta Commissione si è adunata in una delle Camere della Municipalità di Sezze, ad oggetto di giudicare Luigi Rochi arrestato dai Birri mentre portava un coltello da tavola,

Filippo Maselli, accusato di essere unitamente coi ribelli

della Comune di Sezze Dipartimento del Circeo andato in Casa del Cittadino Monti Patriota di Sezze a chiedere, e prendere per forza del grano, e cinquecento Scudi per la loro sussistenza, e di aver durante la detta ribellione prese le armi contro l' Armata, e la Repubblica Francese.

Essendo stata aperta la seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge dei 13. Termifero Anno &c. Interrogati de' loro nomi; cognomi, età professioni, luoghi di nascita, e domicilio.

Hanno risposto chiamarsi il primo Luigi Rocchi di anni 34. in circa lavoratore di campagna nato in Ferentino nel Regno di Napoli, e dimorante in Rocca Gorga.

Il Secondo Filippo Maselli di anni 20. in circa Orefice nato, e dimorante in Sezze.

Dopo di aver istruiti gli accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente &c. Deliberando la Commissione a porte chiuse il Presidente ha proposto la seguente questione: Luigi Rocchi arrestato mentre portava un coltello da tavola, è egli reo? Raccolti i voti; cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento. La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Luigi Rocchi non é reo.

Filippo Maselli, accusato di essere stato unitamente con altri ribelli della Comune di Sezze Dipartimento del Circeo in Casa del Cittadino Monti Patriota di Sezze a chiedere, e prendere per forza del grano, e cinquecento Scudi per la loro sussistenza, e di aver durante la ribellione prese le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese è egli reo? Raccolti i voti nella forma di sopra indicata, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Filippo Maselli essendo stato forzato da i principali ribelli, non è reo.

Onde la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Luigi Rocchi, e Filippo Macelli sono assoluti delle incolpazioni loro addossate; ordina in conseguenza, che sieno messi immediatamente in libertà.

Ordina inoltre, che sieno date tre copie della presente Sentenza, per essere spedite sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo d' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Sezze nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme = *Giraud Relatore*

Luigi Rocchi, e Filippo Maselli sono stati messi in libertà alle ore 10. della matina. Il detto

N.° 119.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*
*Li 10. Brumale Anno 7.*

NOTIFICAZIONE

ESsendo giunto a notizia del Ministero, che alcuni Osti, Maccaronari, ed altri Spacciatori di Commestibili, e Generi necessarj alla vita, ricusando di prestarsi al comodo del Pubblico, a cui sono consacrati, tengono chiuse intempestivamente le loro Botteghe, si ordina, che i medesimi debbano tenerle onninamente aperte nelle solite ore, e spacciare i generi nelle medesime esistenti.

Nel caso poi che i Venditori sudetti ad onta di quest'invito ricusassero di dargli una pronta esecuzione, si porrà in opera la forza, ed i Trasgressori nel caso di circostanze gravanti saranno considerati come nemici dell'ordine, e della tranquillità pubblica, e si procederà contro de' medesimi con tutto il rigore delle Leggi. *Martelli*.

N.° 120.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*In nome del Popolo Francese*
*Dellla Commissione Militare stabilita in Roma*
*A dì 12. Brumale Anno settimo della Repubblica Francese una, ed indivisibile.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge de' 14. Fiorile dell'anno 6., composta in conformità di questa legge dei Cittadini Gibassier, Capo del secondo Battaglione della 30. ÷ Brigata di Battaglia, Presidente Demoly; Capitano nel medesimo Battaglione.

Charpentier Sotto-Tenente nel 19. Reggimento de'Caccia-

tori a Cavallo, Laigle, Sergente Maggiore, e Mutel Fuciliere della 30. ÷ Brigata, Hocquard Capitano nella 21. ÷ Brigata leggera, facendo le funzioni di Relatore, tutti nominati dal Generale di Divisione Macdonal Comandante in Capo il Corpo d'Armata di Roma, assistito dal Cittadino Terrier, Cancelliere nominato dal Presidente.

Si è adunata nel Castel S. Angelo, luogo ordinario delle sue Sedute, ad effetto di giudicare il nominato Crespino Beltrami, Procuratore, arrestato come sospetto di essere stato uno dei Motori del tumulto popolare accaduto in Roma all'occasione dell' assassinio del Cittadino Basville Ambasciadore di Francia.

La Seduta essendo stata aperta, il Relatore ha fatta la lettura del Processo Verbale di informazione.

Terminata questa lettura, il Presidente ha fatto comparire avanti la Commissione il detenuto, libero e senza ferri, ed avendogli dimandato il suo nome, e cognome, età, luogo della nascita, e professione, egli ha risposto chiamarsi: Crespino Beltrami, in età di 45. anni, nativo di Ravenna, nella Repubblica Cisalpina, Procuratore dimorante in Roma.

Dopo averlo fatto interrogare per organo del Presidente.

Udito il Relatore nel suo rapporto, ed il prevenuto nei suoi mezzi di difesa, ai quali ha egli dichiarato di non aver niente da aggiungere; il Presidente ha dimandato ai Membri della Commissione, se essi avevano delle osservazioni da fare, in seguito della loro risposta negativa, ed avanti di passare alle opinioni, ha fatto ricondurre il prevenuto in prigione. Il Relatore, il Cancelliere, li Cittadini Assistenti nell' uditorio si sono ritirati all' invito fatto loro dal Presidente.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposta la questione come siegue.

Il nominato Crispino Beltrami Procuratore, arrestato per sospetto d'aver preso parte nell' insurrezione suscitata contro il Citt. Basville Ambasciadore della Repubblica Francese in Roma, in cui il detto Ambasciadore fu assassinato, è egli colpevole?

Raccolti i suffragj, cominciando dal grado inferiore, il Presidente avendo manifestata in ultimo luogo la sua opinione;

La Commissione Militare considerando, che non esiste alcun documento relativo alla detenzione del nominato Beltrami, neppure a discarico, lo ha dichiarato non colpevole.

Ordina, che Crespino Beltrami, disopra qualificato, sarà messo subito in libertà, salvo a essere il detto Beltrami processato di nuovo, in caso che si trovassero delle prove convincenti, che egli abbia presa qualche parte più o meno attiva nella sopradetta insurezzione.

Ordina inoltre la stampa della presente Sentenza nelle due lingue, in numero di trecento esemplari, per essere affissa, e distribuita ove sarà di bisogno.

Incarica il Relatore dell'esecuzione della presente Sentenza, della quale sarà fatta spedizione tanto al Ministro di Giustizia della Repubblica Romana, che al General Comandante in Capo il Corpo d'Armata di Roma.

Fatta, e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma li anno, mese; e giorni sopraddetti, ed hanno sottoscritta li Membri della Commissione col Relatore, ed il Cancelliere la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme = *Hocquard Capitano Relatore.*

LIBERTA' N.° 121. EGUAGLIANZA

S E N T E N Z A

*Corpo d' Armata di Roma*

*In nome del Popolo Francese*

*Della Commissione Militare stabilita in Roma*

*Seduta de'* 12. *Brumale dell' anno* 6. *della Repubblica Francese una, ed indivisibile*

LA Commissione Militare stabilita in Roma dal Generale di Divisione Macdonald, Comandante il Corpo d'Armata di Roma, composta in conformità della Legge de 14. Fiorile scorso dei Cittadini

Gibassier, Capo di Battaglione della 30. ÷ Brigata, Presidente. Demoly, Capitano della 30. ÷ brigata; Charpantier, Sotto Tenente nel 19. Regimento de' Cacciatori a Cavallo. Laiglie Sergente Maggiore e Mutel fuciliere, amendue della detta 30. ÷ brigata

Il Cittadino Hocquard Capitano della 21. ÷ brigata leggera, facendo le funzioni di Relatore, ed il Cittadino Terrier, quelle di Cancelliere della detta Commissione.

Si e adunata in seguito degli ordini del Comandante nel Castel S. Angelo, ad effetto di giudicare li nominati

1. Silvestro Feliciano, di anni 21. nativo di Foligno, Coltivatore.

2. Filippo Liberati, di anni 20. Romano, Coltivatore.

3. Francesco Liberati, di anni 15. Romano, Coltivatore.

4. Gio. Demarchis, di anni 38. nativo di Scandriglia nella per l'innanzidetta Sabina, Coltivatore.

5. Agostino Pastorelli, di anni 26. nativo di Viterbo Dipartimento del Cimino, Coltivatore.

6. Gaetano Torquati, di anni 32. nativo di Rocca Canterano, Dipartimento del Circeo, Coltivatore, arrestati per delazione di armi proibite.

La Seduta essendo stata aperta, il Relatore fece lettura dei documenti tanto a carico che a discolpa dei prevenuti.

Terminata questa lettura, il Presidente ha fatto comparire avanti la Commissione li Prevenuti, liberi, e senza ferri, e li ha interrogati sopra li fatti a loro carico.

Dopo aver sentito il Relatore nel suo rapporto, e gli accusati nei loro mezzi di difesa, il Presidente ha dimandato ai membri della Commissione se avevano delle osservazioni da fare; in seguito della loro risposta negativa, ha fatto ricondurre li prevenuti alla prigione, ed ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e gli Assistenti nell' Uditorio a ritirarsi.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha poste le questioni seguenti.

Li nominati Silvestro Feliciano, Francesco e Filippo Fratelli Liberati, Gio. Demarchis, Agostino Pastorelli, e Gaetano Torquati, Coltivatori, arrestati gli uni essendo alla Caccia con armi da fuoco, gli altri portando il coltello a guaina: sono essi colpevoli?

Raccolti i suffragj dal Presidente cominciando dal grado inferiore;

La Commissione Militare ha dichiarato unanimamente, Silvestro Feliciano, Francesco, e Filippo Fratelli Liberati, Gio. Demarchis, Agostino Pastorelli, e Gaetano Torquati, qualificati di sopra, colpevoli.

Considerando, che li prevenuti non hanno fatto cattivo uso delle armi trovate sopra di loro; che essi si trovano nientedimeno in contravenzione cogli ordini, che proibiscono la delazione di qualunque Arma;

La Commissione Militare condanna unanimemente Silvestro Feliciano, Francesco Liberati, Filippo Liberati, Gio. Demarchis,

Agostino Pastorelli, e Gaetano Torquati, Coltivatori, a due mesi di prigione, a contare dal giorno del loro arresto, in seguito dell'Articolo 26. dell'ordine dei dieci Piovoso scorso, che porta:

„ E' espressamente proibito a tutti gli Individui di avere „ appresso di loro, o di portare dei Coltelli, sotto pena di „ una Multa di un quarto della loro entrata, e di una prigio„ nia di tre mesi „.

„ Tutti quelli, che si troveranno o in una lite, o in un „ Ammutinamento muniti di Coltello, saranno fucilati „.

Decreta, che le armi prese saranno confiscate.

Ordina la stampa della presente Sentenza nelle due lingue, l'affissione, e la distribuzione ove sarà di bisogno.

Incarica il Relatore dell'esecuzione della presente Sentenza, di cui sarà fatta spedizione al Ministro di Giustizia della Repubblica Romana, ed al Generale Comandante in Capo il Corpo d'Armata di Roma.

Fatta, e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma l'anno, mese, e giorno sopradetti, e li Membri della Commissione col Relatore, ed il Cancelliere hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme

*Hocquard Capitano Relatore.*

N°. 122.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del dì 12. Brumale Anno VII. Repubblicano*

IL CONSOLATO.

Volendo effettuare senz'alcun ritardo l'organizzazione compita della Gendarmeria Nazionale, il cui servigio è sì importante per garantire la tranquillità pubblica, la sicurezza delle Strade, e l'esecuzione delle Leggi, ordina ciò che siegue;

Art. I. Immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto la requisizione de' Cavalli necessarj alla Gendarmeria Nazionale sarà eseguita senz'alcun riguardo alla statura.

Art. II. La requisizione sarà fatta principalmente sulle Case le più ricche in Cavalli, e con ispecialità su i Cavalli di lusso, che possono essere adattati a questo servigio.

Art. III. Queste istesse Case saranno messe in requisizione egualmente per tutte le Selle, o Sciable necessarie, affinchè i Gendarmi sieno subito montati, ed armati coll' obbligo di pagarle al prezzo, che sarà convenuto.

Art. IV. Esse faran procedere nell' intervallo di tempo prescritto dall' Articolo primo alla fabbricazione degli Abiti, che mancano pel Vestiario completo della Gendarmeria.

Art. V. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Guerra Marina, e Relazioni Estere = Bremond*

N.° 123.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile*

NOTIFICAZIONE.

*Fabrizio Zanotti Ministro dell' Interno*

*Roma 12. Brumale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

LE Strade Consolari della nostra Repubblica sono in molti luoghi rovinate: e sono rovinati altresì molti ponti, ed altre pubbliche vie, pei quali gli uomini son chiamati tra di loro nella Civile Società, per li quali si estende, e si dà corso alle produzioni della natura, si aprono i pubblici erarj, e si diffondono i mezzi della pubblica sussistenza, s' incoragisce l' industria, ed i vantaggi del Commercio mirabilmente si promuove. Il Governo vedea con raccapriccio una tal rovina, ma i molti oggetti, che lo circondano, non gli han permesso fin ora occuparsi di questo. Colla Legge per altro de' 13. Vendemmiale si è a tutto proveduto. In essa si è destinata una data somma, proporzionata alle circostanze della Repubblica, pel riattamento delle pubbliche vie, e per il mantenimento dei pubblici edificj, ed altro. Affinchè la Legge venga esattamente eseguita, e per non rinnovare gli abusi dell' antico regime, si è pensato alle seguenti provvidenze.

Art. I. Le rispettive Municipalità non men, che gli Edili debbono invigilare sulla conservazione delle pubbliche vie, ed altro.

Art. II. Trovando essi rovinata una Strada, o qualche pubblico edificio lo devono riferire all' Amministrazione Dipartimentale, a tenore delle Leggi Organiche.

Art. III. L' Amministrazione Dipartimentale spedirà il suo Ingegnere o qualche altro Ingegnere per verificar l' esposto, e per far lo scandaglio della spesa necessaria per il descritto lavoro.

Art. IV. La stessa Amministrazione farà affiggere le notificazioni per lo appalto, e stipolerà il contratto col miglior offerente.

Art. V. Le dette Carte si dovran dall' istessa Amministrazione rimettere a questo Ministro dell' Interno, (e precisamente alla 4. Divisione *Lavori pubblici*) per l' approvazione, e per mettere a disposizione dell' Amministrazione il danaro necessario pell' indicato lavoro.

Autorità Costituite della Repubblica Romana, a Voi raccomando un' affare così delicato. Eseguite queste mie determinazioni: ma eseguitele con un sentimento eguale a quello, con cui io le ho scritte. Ricordatevi, che nei governi nascenti gli uomini sostengono le Leggi: e che nei governi rassodati, e fermi le Leggi sostengono gli uomini. *Zanotti*

N.° 124.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*I Grandi Edili.*

IN vista del Proclama del Cittadino Generale Commandante della Piazza in data de' 17. Vendemmiale, essendo spirato il termine, in cui devono tutti gl' Impiegati mostrare l' autorizzazione del Commandante della Piazza per essere alloggiati, nelle loro Case degl' Impiegati, ed altri non Militari a farsi mostrare da medesimi la nuova permissione del Commandante della Piazza Generale Mathieu sottoscritta dal medesimo. Quegli Impiegati, che non la presenteranno, non avranno più diritto all' Alloggio, e dovranno i Cittadini presso cui alloggiano, denunciare i detti Impiegati al Commissario di Polizia della loro Sezzione, indicando il nome del medesimo Impiegato, e la mancanza della permissione del Commandante la Piazza.

Chiunque non eseguirà quest' invito, cadrà nella pena di scudi Trenta, come se non avesse data la denuncia della par-

tenza delli Officiali a forma del Proclama del Capo di Brigata Humbert in data de' 4. Fruttifero.

*Gorirossi* )
*Franchi* ) *Grandi Edili*
*De Romanis* )

*Serpieri Segretario*

N.° 125.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle respettive Condanne.*

*Li 12. Brumale Anno 7. Repubblicano (2. Novembre 1798. v.s.)*

1 Piamonti Gaetano di Bartolomeo Regnicolo condannato dal Tribunal Criminale alla Galera perpetua per Rapina diurna.

2. Viti Giovanni qu: Luigi dell' Ariccia condannato come sopra alla Galera perpetua per Rapina diurna, e tentato sfascio di Bottega.

3. Montelli Gioseppe qu: Vincenzo Romano condannato come sopra alla Galera per Anni dieci per tentato sfascio di Bottega.

4. Montellanico Eleuterio qu: Gio. Battista da Velletri condannato come sopra alla Galera per anni dieci per Omicidio:

5. Ferdinandi Giovanni d' Antonio da Subiaco condannato come sopra alla Galera per Anni dieci per Omicidio.

6. De Sanctis Marco qu: Carlo Romano condannato come sopra alla Calera per Anni tre mesi tre per Furti anche qualificati.

7. Di Nicola Serafino di Leonardo,

8. De Vecchis Natale qu: Pasquale,

9. Varchi Giacomo qu: Paolo,

10. Restanti Andrea qu: Gioseppe Romano;

11. Tinti Luigi qu: Pietro Bolognese, e

12. Di Nicola Enrico di Leonardo Romano condannati come sopra al compimento per fuga dalle Galere.

13. Capuani Gioseppe qu: Gio. da Campagnano condannato dalla Commissione Militare Francese alla Galera per Anni sei per discorsi sediziosi, & allarmanti.

14. Montori Francesco di Crescenzo Napoletano condan-

nato come sopra alla Galera per Anni trè per discorsi sediziosi, & allarmanti.

15. Giammaria Bartolomeo qu: Pietro Romano condannato come sopra alla Galera per Anni trè per delazione d'Armi proibite.

*Melonj Commissario*

N.° 126.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

*Roma 12. Brumale Anno 7. Repubblicano*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

NOTIFICAZIONE.

NOn avendo gli Aggiudicatarj degl' Infrascritti Fondi nelli termini prescritti nell' Articolo XII. del Proclama del 5. Germile prossimo passato effettuato il pagamento del prezzo da essi rispettivamente offerto, l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, inerendo alla disposizione del detto Proclama, è venuta nella determinazione di rimetterli nuovamente in Aggiudicazione a danno dei suddetti Deliberatarj. Si Notifica pertanto a chiunque voglia accudire all' acquisto dei medesimi.

Primo. Che nel dì 27. dello stante alle ore 9. della mattina nella Sala della detta Amministrazione Dipartimentale in presenza di uno degli Amministratori saranno di bel nuovo posti li detti Fondi al pubblico Incanto sopra la medesima Offerta, che diede causa al primo Incanto della precedente Aggiudicazione.

Secondo. Che quindici giorni dopo, e precisamente nel 12. Glaciale prossimo futuro alla stessa ora, e nello stesso luogo seguirà il secondo Incanto dei ridetti Fondi, nei quali saranno perentoriamente aggiudicati al maggiore offerente,

Terzo. Che il pagamento del prezzo dovrà farsi in tutto, e per tutto conforme si prescrive negli Articoli II., e X. della Legge del 14. dello scorso Messifero, e delle altre successive Leggi.

Quarto finalmente; Che la Nazione non intende col presente Atto di pregiudicare all' azione, che le compete per conseguire contro i detti Aggiudicatarj morosi il pagamento dei frutti compensativi in luogo dei danni dal giorno della prima Aggiudicazione fino al momento della nuova Aggiudicazione.

*Beni Nazionali, che nuovamente si espongono alla pubblica Vendita situati nellla Comune. di Gallicano Cantone di Palestrina.*

Abitazione, e Terreni di provenienza del Soppresso Convento di S. Maria dei Conventuali posti nella suddetta Comune, aggiudicati nell' Incanto il Primo Fruttifero suddetto alli Cittadini Tranquilli Camillo, e Salviucci Paolo sc. 1006. 96. ÷

*Doria Presidente = Nicolai Segretario*

N.° 127.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 13. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

IL Prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno pubblicata li 26. Fruttifero anno 6. dalli 13. a tutto li 19. Brumale (dalli 16. alli 25. Ottobre v. s.) è fissato come appresso.

Carne di Vaccina la libra Baj. 14.

Carne di Vitella la libra Baj. 16.

Tutti i Macellari sono obbligati a tener affissa la presente Tariffa ai proprj Spacci.

*Franchi, De Romanis, Gorirossi Grandi Edili*

*Serpieri Segretario.*

N. 128.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 13. Brumale Anno Settimo Repubblicano*

IL CONSOLATO

COnsiderando, che il quarto della Contribuzione in generi, conforme è stata prescritta dalla Legge del dì 13. Vendemmiale, non deve aumentare, nè diminuire il prodotto della stessa Contribuzione.

Considerando, che il detto quarto destinato dalla stessa Legge all' approvigionamento delle Truppe, non deve essere alterato dal ragguaglio dei diversi prezzi cagionati dalla diversa specie di monete correnti.

Considerando, che il ragguaglio della diversa specie di monete non ha luogo nel pagamento della Contribuzione destina-

ta al sostentamento delle pubbliche spese ordinarie, ordina come segue.

Art. I. Il prezzo delle derrate, che deve consegnare ogni Contribuente per il quarto della Contribuzione prescritta dalla Legge del dì 13. Vendemmiale, dev' essere regolato a moneta fina effettiva insuscettibile di alterazione per qualunque concambio di moneta rappresentativa.

Art. II. La liquidazione di detto prezzo sarà fatta in ragione di quello corrente nella Centrale di ciascun Dipartimento dentro il termine prescritto dalla Legge alla consegna dei generi in pagamento del quarto della suddetta Contribuzione.

Art. III. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario interino P. J. Audovin*

Per copia conforme

*Il Ministro delle Finanze De Rossi*

N. 129.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Fabrizio Zanotti Ministro dell' Interno*

*Roma 14. Brumale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

LA Soppressione già seguita di molti Conventi, Monasterj, e Beneficii Ecclesiastici qualunque non è ssata diretta ad altro oggetto, che a quello di supplire alle gravissime urgenze della Nazione, e di formare un deposito necessario alli molti impegni, che prescritti vengono dalle presenti imperiose circostanze. Anderebbe però a rendersi se non del tutto frustranea, manca almeno, ed inefficace una tal provvidenza, qualora dovesse al tempo presente continuarsi nell' adempimento de' pesi, e de' Legati pii, a cui soggiacevano i di loro Beni, d'onde poi ne derivano gli abusi li più dispendiosi, e nocivi all' Interesse Nazionale. Fra le altre cure le più interessanti, di cui si è finora occupato il Consolato, non ha dovuto fuggire la di lui avvedutezza la cura speciale di riparare almeno per ora ad un disordine di questa natura. Ecco perciò la ragione, per cui ha pronunciato il presente decreto:

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 6. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

Considerando, che sotto il pretesto di Legatì Pii si perpetuano degli abusi dispendiosi, e nocivi all'Amministrazione de' Beni Nazionali, decreta quanto siegue.

Art. I. Sarà sospeso sino a nuov' ordine l'adempimento di tutti i Legati Pii di qualunque genere, e specie fondati sopra i Beni de' Conventi, Monasterj, e Beneficj ecclesiastici qualunque, soppressi dalle Leggi, e divenuti Nazionali.

Art. II. Dal genere di detti Legati sono eccettuati i Sussidj Dotali.

Art. III. Sarà fatta al più presto una classificazione di detti Legati Pii per prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. IV. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, di cui sarà trasmessa Copia conforme al Ministro delle Finanze, ed all' Amministratore de' Beni Nazionali.

*Il Presidente del Consolato Pierelli.*
*Dal Consolato il Segretario Interino P. J. Andovin*
Per Copia conforme
*Mazzicchi Capo del Segretariato nel Ministero dell' Interno.*

Sarà dunque a carico di tutti gli Amministratori di questi Beni ora divenuti Nazionali di adempire colla più scrupolosa fedeltà queste providissime disposizioni del Consolato.

*Zanotti*

N.° 130.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma* 14. *Brumale Anno* 7. *dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

*I Grandi Edili*

I disordini, che ad onta della Legge dei 15. Fruttifero, e dei regolamenti del 1. Complementario Anno 6. regnano nei Teatri, richiamano la nostra vigilanza. Destinati a sollievo, ed onesta ricreazione non devono questi dar adito a partiti tumultuarj, e molto meno devono in essi permettersi gli eccessi, che

abbiano pieno effetto, e sieno in vigore, e la Legge, ed i regolamenti sunnominati; si fa noto, che in tempo delle rappresentanze non meno, che delle prove non andrà impunito l'eccesso sregolato d'applauso, o di disapprovazione. Molto più sarà a rigor di legge punito, chi si farà lecito d'insultare, ed inveire contro chicchesia, e di destare tumulto, e disordine; e questi saranno perseguitati come perturbatori della pubblica tranquillità, e come tumultuarj. I Commissarj di Polizia, e la forza Armata sono incaricati per l'esatta esecuzione del buon ordine, e responsabili degl' inconvenienti, che accaderanno.

*Franchi* )
*De Romanis* ) *Grandi Edili*
*Gorirossi* )

*Serpieri Segretario*

N.° 131.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile.*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 14. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Considerando l'abuso, ed il disordine delle pubbliche Amministrazioni, e pel deviamento finora fatto di talune Casse particolari dalla Cassa della Gran Questura.

Considerando le malversazioni, e dilapidazioni dei fondi e proventi Nazionali, che possono derivarne da siffatto abuso, e disordine contrario alla Costituzione, dall' Articolo 307. all' Articolo 311. ed alle Leggi organiche sulle Finanze dall' Articolo 3. all' Articolo 14.

Ordina come siegue:

Art. I. Il prodotto in denaro di qualunque fondo, o provento Nazionale, benchè applicato a qualsivoglia particolare oggetto di spesa o generale, o locale, ordinaria, o straordinaria sarà intieramente versato nella Cassa della Gran Questura.

Art. II. Entro il termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente Decreto in Roma, e di giorni otto nei Dipartimenti, ogni Amministratore, Questore Municipale, Esattore, Cassiere, Depositario, e qualsivoglia persona, che per qualunque titolo ritenga nella sua particolare Cassa un prodotto qual-

lunque di fondi, e proventi Nazionali di qualsisia genere, e specie, dovrà aver versato il detto prodotto nella Cassa del Questore Dipartimentale, specificando la provenienza, ed il tempo del prodotto medesimo.

Art. III. Nel genere dei prodotti espressi all' Articolo precedente vien compresa la partita di scudi seimila, ritratta dalla disciolta Università de' Vaccinarj a titolo di volontaria Contribuzione data per le sussistenze della Comune di Roma, ed ogni altra simile volontaria prestazione.

Art. IV. Ogni Questore Dipartimentale dovrà dentro tre giorni immediatamente seguenti al termine prefisso nell' Articolo 2. dar conto alla Gran Questura di tutto il versato, e la Gran Questura in altro termine successivo simile dovrà darne conto al Consolato per mezzo del Ministro delle Finanze.

Art. V. Una sola Legge speciale potrà dispensare un Amministratore, e Questore qualunque dall' anzidetto versamento.

Art. VI. Qualunque Amministratore, o Questore, Esattore, Cassiere, ed ogni altro nominato all' Articolo 2, che non avrà adempito, quanto si prescrive in detto Articolo 2. fino all' Articolo 4. sarà immediatamente destituito, e tradotto avanti i Tribunali competenti.

Art. VII. Ogni precedente Decreto, che fosse contrario al presente viene revocato.

Art. VIII. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato pel Segretario Rey Console*

Per Copia conforme

*Il Ministro delle Finanze De Rossi*

N.° 132.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 15. Brumale Anno 7. Repubblicano*

IL CONSOLATO

Considerando, che il disordine cagionato dall' adunanza di molti Agiotatori sulla Piazza di Monte Citorio, per gli aggravj popolari, per i furti, per i tumulti è giunto all' eccesso:

Considerando che tal disordine è per sua natura contrario alle buone leggi, ed alla polizia, e moralità d' una ben costituita Repubblica.

Considerando che l' eccesso suddetto tende ad aumentare il discredito della moneta corrente, ad aggravare il prezzo delle derrate, ed a porre colla massima frontatezza in pericolo la pubblica tranquillità e sicurezza = Visto il ricorso de' Mercanti, e bottegaj esistenti in detta Piazza, ed udito il Rapporto del Ministro di Giustizia e Polizia, sulle frequenti lagnanze, e rappresentanze dei Cittadini Romani; ordina come siegue.

Art. I. Sarà sul momento dissipata ogni adunanza d' Agiotatori sulla Piazza di Monte Citorio, non meno che in ogni altra Piazza o luogo pubblico, dove si tentasse di rinovare.

Art. II. Saranno nel tempo stesso assicurate tutte le monete effettive esistenti presso i detti Aggiotatori; descritte nelle forme legittime, e trasportate nella Cassa del Questore Dipartimentale per darne conto, appresso le determinazioni che saranno prese.

Art. III. Sarà rilasciato in mano di ciascun Agiotatore un rincontro delle monete assicurate, e descritte.

Art. IV. In caso di resistenza, o contumacia sarà posta in opera la forza armata.

Art. V. Sarà stabilito al più presto un locale per una Borsa mercantile.

Art. VI. Il Ministro della Giustizia e Polizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Per il Segretario Galisti Console*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N. 133.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 16. Brumale anno 7. Repubblicano.*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dalle rispettive Municipalità le opportune informazioni sopra le offerte ad essa esibite per l' Affitto degli infranotati Beni Nazionali, per procurare sempre più i vantaggi della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all' Affitto di quelli, ad esibire alla medesima nel termine di una decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte, il quale tras-

corso si farà il contratto di Affitto a favore del migliore offerente per il tempo, e condizioni volute dalle Leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti li patti, e condizioni solite apporsi in simili contratti, purchè per altro l'offerente si riconosca risponsabile dalla detta Amministrazione, ovvero esibisca un' idonea solidale sicurtà d' approvarsi dalla medesima, e purchè la di lui offerta superi quelle a piè del presente invito descritte. In caso poi di parità di offerta si farà il contratto di affitto a favore di quell' offerente, che dalla stessa Amministrazione Dipartimentale verrà riputato più idoneo.

Perchè poi ognuno sia sicuro, che non rimanga occultata la di lui offerta, come sotto il passato Governo più volte è accaduto, si spedirà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua Offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Doria Presidente = Nicolaj Segretario*

*Beni d' Affittarsi situati nel Cantone di Tivoli.*

Tutti li Beni si Rustici, che Urbani spettanti alla soppressa Casa della Missione di Tivoli, eccettuati li seguenti Fondi cioè la Vigna in Contrada Paterno, una Vignola fuori Porta S. Angelo con li Canneti, che servono di dote alle sudette Vigne, e tutti li Canoni delle Vigne, che corrispondono alla sudetta Casa, annui scudi 700.

Tutti li Beni tanto rustici, che urbani del Soppresso Monastero de' Monaci Olivetani esistenti nel Territorio della sudetta Comune di Tivoli annui scudi 450.

Ristretto, e sito, che si godeva dal soppresso Convento dei Cappuccini della sudetta Comune annui scudi 30.

Due forni panicocoli posti nella Comune di Cantalupo annui scudi 10.

*Beni d' Affittarsi situati nel Cantone di Albano.*

Due piccoli Oliveti, Canneto, ed Orto una volta spettanti al soppresso Monastero di S. Paolo di Albano annui scudi 80.

N.° 134.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una ed Indivisibile.*

*Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del di 17. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

IL Consolato considerando l'eccessivo abuso della Libertà, che vien fatto dagli Aggiotatori, e Rivenditori nel prezzo dei generi comestibili a minuto.

Considerando, che tale abuso vien fomentato dallo sforzo dei nemici della Repubblica per discreditare la di lei moneta, ed angustiare il popolo.

Ordina come segue

Art. I. Tutti i generi Commestibili necessarj al sostentamento del Popolo nella Comune di Roma saranno in ogni Decade tassati dai Grandi Edili per il prezzo della loro vendita a minuto, avendo riguardo alla loro derivazione, quantità, e qualità.

Art. II. La prima Tariffa sarà pubblicata nel di 20. del mese corrente.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario Bassal*

Per Copia Conforme

*Zanotti*

N.° 135.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 18. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

UNa delle cure d' ogni Autorità Costituita dee esser quella di agevolare al possibile l'esecuzione delle Leggi, e di renderle proficue a quell' oggetto, a cui son dirette. Tal vista ha indotto il Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia a dare facoltà ai tre Architetti già da Noi destinati per l' illuminazione della Commune, i Cittadini Vici, Camporesi, e Codini di segnare i luoghi, ove debbonsi regolarmente fissare

i Lampioni. Mercati, che saranno i succennati luoghi sarà cura dei Padroni di Casa di far porre i Lampioni nel modo indicato dalla Notificazione del detto Cittadino Ministro dei 3. corrente, e di far che segua l' illuminazione. Con tal sistema si toglieranno di mezzo le dubiezze di taluni, ed i ripieghi dei male intenzionati. Si otterrà una più regolare illuminazione, ed il buon ordine nell' esecuzione di una legge si utile, e necessaria alla pubblica tranquillità, e sicurezza.

In seguela di che noi pubblichiamo la descritta determinazione, ed insieme la proroga accordata dal suddetto Cittadino Ministro di altre due Decadi, all' adempimento di quanto venne da esso prescritto nella suddivisata Notificazione.

*De Romanis* ) *Grandi Edili*
*Gorirosi* )

*Serpieri Segretario.*

N.° 136.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE.

IN seguela della partecipazione dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere passata con Lettera de' 19. Brumale andante all' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali di non avere il Cittadino Petrelli Aggiudicatario fino dai 29. Termifero Anno 6. Repubblicano dell' infrascritto annuo Canone di Scudi 60, effettuato il pagamento nei termini prescritti dalle Leggi dei 5. Germile, e degli 11. Messifero, inerendo alla disposizione di dette Leggi, si è presa la determinazione di rimettere di nuovo in aggiudicazione il sudetto Canone a danno del nominato deliberatario. Quindi è, che si fa noto

Primo. Che nel dì 6. Glaciale alle ore 9. della mattina nella Sala Dipartimentale sudetta si procederà di bel nuovo al primo publico Incanto del Canone qui sotto descritto sopra la medesima Offerta, che diede causa al primo incanto della precedente Aggiudicazione.

Secondo. Che nel giorno 21. dello stesso Mese, ora luogo, forma stabilita, si terrà al secondo Incanto coll' Aggiudicazione al maggior' Offerente.

Terzo finalmente, che s' intendano riservate le ragioni per l' emende dei danni in favore della Nazione contro il sudetto Petrelli primiero Aggiudicatario.

Offerta Canone Annuo di Scudi Sessanta imposto sopra una Vigna esistente nel territorio di Albano in Contrada Piani Savelli di provenienza Ex-Camerale ragguagliato quaranta volte secondo prescrive l' Articolo IX. del Proclama dei 30. Germile forma un Capitale in favore della Repubblica di ₰ 2400.

*Filippo Quenard*
*Dall' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali.*
*Carlo Trenca Segretario Generale.*

N.° 137.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

*Pronunciata dalla Commissione Militare stabilita in Roma.*
*Seduta dei 18. Brumale Anno 7. della Repubblica Francese Una ed Indivisibile.*
*In nome del Popolo Francese*

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge dei 14. Fiorile anno 6. &c. adunata nel Castel S. Angelo, luogo ordinario delle sue Sedute, ad effetto di giudicare, a tenore dell' Articolo 3. della Legge de' 12. Termifero dell' anno 6. li, appresso nominati;

1. Nicola Paccanari, di anni 36. nativo di Trento nel Tirolo, Studente. 2. Francesco Maria Hainalt, di anni 28. nativo di Bucherel in Francia, Dipartimento dell' Isola, e Vilaine; Prete. 3. Antonio Fraipont, di anni 34. Liegese, Dipartimento dell' Ourte, in Francia, Prete. 4. Demetrio Murich, di anni 22. nativo di Alesio nell' Albania, Studente. 5. Francesco Stentrop, di anni 20. d' Amsterdam, Repubblica Batava, Studente. 6. Pietro Epinette, di anni 38. di S. Remi in Francia, Dipartimento della Sarthe, Prete. 7. Vincenzo Mignani, di anni 33. di Ferrara, nella Republica Cisalpina, Prete; 8. Alessandro Testa, di anni 37., di Grana, nel Piemonte Religioso Laico, Pittore di Professione. 9. Lorenzo Marini, di anni 28. di Credo, nel Piemonte Studente. 10. Luigi Aurelli, di anni 40. di Cherasco, nel Piemonte, Diacono. 11. Giovanni Sbriscia, di anni 40. di Sinigaglia, nella Rep. Romana, Dipartimento del Metauro, Studente. 12. Giuseppe della Vedova, di anni 33. Romano, Studente. 13. Gio: Battista Zocchi, di anni 15. di Anagni, Dipartimento del Circeo, nella Repubblica Romana, Minorista. 14. Giacomo Gianotti, di anni 22. Romano, Minorista. 15. Giusep-

pe Ambrogetti, di anni 20. Romano, Studente. 16. Antonio Palandri, di anni 27. Romano, Religioso Laico. 17. Placido Aliforni, di anni 28. di mandolo, Dipartimento del Tronto, accusati di aver cospirato contro la Repubblica Romana.

Essendo stata aperta la seduta &c. Il Presidente ha proposto la questione come siegue.

Li nominati Paccarani, della Vedova, Halnalt, Epinette, Mignani, Marini, Sbriscia, Aurelli, Testa, Murich, Stentrop, Fraipont, Zocchi, Gianotti, Ambrogetti, Palandri, e Aliforni, soprannominati, facendo parte o conaccusati della Congregazione o Propaganda conosciuta sotto la denominazione della Compagnia della Fede di Gesù stabilita a Spoleto, Dipartimento del Clitunno, tutti incolpati d'aver cospirato contro la Repubblica Romana sono colpevoli?

Raccolti i suffragi dal Presidente, cominciando dal grado inferiore, la Commissione Militare ha dichiarato, che Nicola Paccarani, Francesco Maria Halnalt, Antonio Fraipont, Demetrio Murich, Francesco Stentrop, Pietro Epinete, Vincenzo Mignani, Alessandro Testa, Lorenzo Marini, Luigi Aurelli, Giovanni Sbriscia, Giuseppe della Vedova, Gio. Battista Zocchi, Giacomo Giannotti, Giuseppe Ambrogetti, Antonio Palandri, e Placido Aliforni, non sono colpevoli di delitto di cospirazione contro la Repubblica Romana, e ha ordinato che essi saranno subito messi in libertà.

La Commissione Militare considerando, che l'Istituzione della Compagnia detta della Fede di Gesù, ha avuto per scopo di fare tanti proseliti quanti essa potrà indurne in errore, qualunque sia la specie d'uomo che si presenti, la loro età, e la loro Nazione.

Che per la negligenza del nominato Nicola Paccanari Superiore di questa Congregazione, la quale non è che una unione di persone di tutti i mestieri, ed arti; Questa Compagnia della Fede di Gesù, non è stata soppressa, e disciolta in conformità della Legge de' 30. Pratile scorso;

Che questa Compagnia non ha potuto esibire alla Commissione Militare una autorizzazione in iscritto di continuare ad esistere sotto delle denominazioni proibite dalla Legge;

Che niuno fra questi individui è compreso nell' eccezione mentovata nell' Articolo 2. della medesima legge;

Che l'intenzione del Superiore era, che quest'Ordine si propagasse a un numero infinito, come costa dalle sue lettere;

Gli Individui accusati avendo nientedimeno dichiarato, che tre fra di loro si presentarono al Prefetto Consolare a Spoleto, per assicurarsi, se potevano, non ostante questa legge, restare adunati, al che il detto Prefetto ha dovuto rispondere verbalmente, che essa non lo concerneva.

Considerando anche che è urgente di prevenire i disordini, che possono risultare da una simile istituzione, alla quale non è mancato che il tempo, e la libertà di soddisfare alle sue vedute, è provato dalla loro corrispondenza;

Ordina che la Congregazione o Propaganda, conosciuta sotto il nome di Compagnia della Fede di Gesù nel Dipartimento del Clitunno, sarà soppressa e disciolta da questo giorno, in esecuzione dell'Articolo primo della legge de' 30. Pratile anno 6. concepito in questi termini.

„ Restano soppresse le Confraternite, Università, Oratorj,
„ Congregazioni, e qualunque altra corporazione, o unione di
„ persone Laichi, tanto in Roma, che in tutto lo Stato della Re-
„ pubblica Romana.

La Commissione Militare persuasa che vi è stata negligenza, come si è di sopra specificato;

Che gl' Individui che compongono qnesta Compagnia non sono senza aver dei torti riguardo alla loro dissoluzione.

Che è notorio che essi non avevano la migliore volontà di obedire alla precitate legge; applica loro puramente, e semplicemente l'esecuzione della legge de' 16. Termifero anno 6. atteso che nessuno fra loro è nel caso delle eccezioni volute dagli Articoli II. III. e IV. di questa legge relativamente agli stranieri.

In conseguenza li nominati: Nicola Paccalari, Tirolese; Francesco Maria Hainalt, Francese; Antonio Fraipont, Francese; Demetrio Murich, d'Alessio in Albania; Francesco Stentrop, Batavo; Pietro Epinette, Francese; Vincenzo Mignani, Cisalpino; Alessandro Testa, Piemontese; Lorenzo Marini, Piemontese; e Luigi Aurelli, Piemontese, saranno obligati di procurarsi nel termine di 24. ore, li passaporti necessarj, tanto presso le Autorità militari Francesi, che presso il Governo Romano, affine di uscire dal Territorio della Repubblica per portarsi nella loro

patria, in virtù dell' Articolo 1. della legge de 16. Termifero precitata, così concepito.

„ Tutti gli individui originarj dei paesi forastieri sortiranno „ dalla Commune di Roma nel termine di 24. ore dopo la pub„ blicazione della presente legge, e dal Territorio della Repub„ blica nello spazio di cinque giorni, sotto pena di esser trat„ tati, dopo spirata detta dilazione, come spioni, giudicati, „ e puniti Militarmente.

La Commissione Militare considerando, che li nominati Giovanni Sbriscia, Giuseppe della Vedova, Gio. Battista Zocchi, Gieseppe Ambrogetti, Giacomo Giannotti, Antonio Palandri, e Placido de Aliforni, sono abitanti nati della Repubblica Romana, e nientedimeno sottomessi alla dissoluzione pronunciata dalla legge;

Li rimette alla disposizione del Ministro di Giustizia, a fin di farli fornire di passaporti per portarsi nelle loro respettive Communi.

Decreta, che tutte le carte che hanno rapporto alla anzidetta Compagnia della Fede di Gesù siano corrispondenze relative alla medesima, Bolle, Giuramenti, discorsi ed altre, saranno deposte nella Cancelleria della Commissione, ed unite al corpo della processura.

Ordina in oltre la stampa della presente Sentenza nelle due lingue in numero di ottocento esemplari, l' affissione, e la distribuzione tanto in Roma che nel Dipartimento del Clitunno, e che ne sarà fatta spedizione al Ministro di Giustizia della Repubblica Romana, ed al General Comandante in Capite le Truppe Francesi stazionate sopra il suo Territorio.

Incarica il Relatore di fare eseguire la presente Sentenza in tutto il suo contenuto.

Fatta e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma, il sopraddetto giorno, mese ed anno; e li Membri della Commissione con il Relatore ed il Cancelliere hanno sottoscritto la minuta della Sentenza.

Per copia conforme

*Il Capitano, Relatore della Commissione Militare = Hocquard*

N.° 138.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata d' Italia, Corpo d'Armata di Roma Commissione Militare Seduta de' 19. Brumale anno 7.*

In nome del Popolo Francese.

LA Commissione Militare stabilita in Roma &c. adunata nel Castel S. Angelo, luogo ordinario delle sue sedute, ad effetto di deliberare, in virtù dell'Articolo IV. della legge dei 6. Brumale ultimo, la revisione della Sentenza pronunciata li 12. Pratile scorso da una Commissione Militare, contro Pietro Borga, di anni 40. nativo di Verullo nella Svizzera, Negoziante in Roma, accusato di aver tenuti dei discorsi incendiarj.

La seduta essendo stata aperta, il Relatore ha fatta la lettura di tutti i documenti della processura in numero di sei. Udito il Relatore &c. dopo aver scrupolosamente esaminato ciascuno dei documenti, e contrattata la legge dei sei Brumale ultimo, il Presidente ha dimandato ai membri, se avevano delle osservazioni da fare; in seguito della loro risposta negativa, ed avanti di passare alle opinioni, egli ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e gli Assistenti a ritirarsi.

La Commissione Militare deliberando a porte chiuse, il Presidente ha posto le questioni, come sieguono.

La Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare stabilita all'epoca dei 12. Pratile anno 6. che condanna il nonominato Pietro Borga a dieci anni di ferri deve essa avere la sua esecuzione, in seguito delle nozioni che ne sono state prese?

La Commissione ha dichiarato unanimente, che in virtù della legge de 6. Brumale, la sentenza non può avere la sua esecuzione.

Passando all'esame della processura, e dei documenti tanto in favore, che ad incolpazione, per l'applicazione della pena, il Presidente ha posta la seconda questione seguente.

In seguito di una seconda lettura della Sentenza sopraddetta, e dei documenti che vi hanno dato luogo, il nominato Pietro Borga è nel caso di subire la Carcerazione fino alla pace generale, pronunciata dall'Articolo III. della precitata legge de 6. Brumale?

Raccolti i suffragi, dal Presidente cominciando dal grado inferiore.

La Commissione Militare, considerando, che non vi sono stati intesi dei Testimoni, che non esiste che una semplice dichiaràzione dalla parte dei denunciatori; che le circostanze non sono più le stesse; che inoltre esistono molti certificati in favore dell'accusato;

Ha dichiarato unanimemente che Pietro Antonio Borga è libero dalla pena di ferri, pronunciata contro di lui colla Sentenza de 12. Pratile dell'anno 6., trovandolo sufficientemente punito, ordina che sia subito posto in libertà.

Ordina l'impressione, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza in numero di trecento esemplari.

Ordina inoltre che ne sarà mandata una spedizione tanto al Ministro di Giustizia della Republica Romana, che al Generale Commandante in Capo il Corpo d'armata di Roma.

Incarica il Relatore dell'esecuzione della presente Senten za

Fatta e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma l'anno, mese e giorno sopraddetti, ed hanno sottoscritta li Membri della Commissione col Relatore, ed il Cancelliere la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme

*Il Capitano, Relatore della Commissione Militare, Hocquard*

N°. 139.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

S E N T E N Z A

*Delle Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 19. Brumale Anno 7. Repubblicano*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo &c. si è adunata in una delle Camere della Casa del Cittadino Guglielmi di Frosinone ad oggetto di giudicare,

Bruno Merelli, sospetto di aver preso parte nella ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese,

Nicola Arcere detto Gallinella, accusato di aver preso le armi contro l'Armata, e la Repubblica Francese nel tempo della ribellione in Frosinone Dipartimento del Circeo, di avere con altri ribelli forzata la Guardia Civica, di aver offeso con un colpo di Sarrecchia il Cittadino de Santis Capo del posto, di aver eccitato il Popolo a massacrare i Patriotti, di aver,

strapando, e brucciando i libri di proprietà del Cittadino Compagnoni, detto, che bisognava fare così de Patriotti, di avere ancora colla sua sarrecchia dato un colpo sopra il cadavere di uno de' quattro Patrioti, che furono assassinati in Frosinone,

Antonio Cercelli detto Faldare, accusato di aver sparato un colpo di pistola sopra di una Pattuglia di Polacchi, e di essere stato arrestato colla detta arma indosso,

Francesco Campioni accusato di essere stato uno de' Capi ribelli di Frosinone nel tempo della ribellione nel Dipartimento del Circeo contro l'Armata, e la Repubblica Francese, di aver eccitato il Popolo all'insurrezione, di avere forzato con altri ribelli la Guardia Civica di detto luogo ad arrendersi, e preso parte nel rovesciamento dell'Albero della Libertà, di aver fatto la requisizione delle armi, e minacciato il Popolo di pagare delle contribuzioni, di aver perseguitato i funzionari pubblici.

Essendo stata aperta la Seduta &c. interrogati del loro nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, hanno risposto chiamarsi, il primo Bruno Merelli, di anni 60. in circa Conciatore di pelle, nato in Arpino Regno di Napoli, e dimorante in Frosinone. Il secondo Nicola Arcere detto Gallinella di anni 60. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Frosinone. Il terzo Antonio Cercelli detto Faldare di anni 55. lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Gulliano, Il quarto Francesco Campioni di anni 40. Molinaro da Olio nato, e dimorante in Frosinone.

Dopo di aver istruiti gli accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente. Udito &c. dichiara a pieni voti, che Bruno Merelli non è reo. Che Nicola Arcere è reo. Che Antonio Cercelli non è reo. Che Francesco Campioni è reo.

Onde la Commissione deliberando sull'applicazione della pena raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, condanna a pieni voti Nicola Arcere, e Francesco Campioni alla pena di morte, ordina alla maggiorità di tre voti, Che Antonio Cercelli, ed a pieni voti, che Bruno Merelli sieno messi immediatamente in libertà, ordina &c.

Fatto, chiuso, e giudicato nella Seduta pubblica di Frosinone nel giorno, mese, ed Anno suddetto, ed i Membri del-

la Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la sudetta Sentenza.

Per Copia Conforme = *Guiraud Relatore*

Nicola Arcere, e Francesco Campioni hanno subìto la loro Sentenza alle ore quattro della Sera, e Antonio Cercelli e Bruno Merelli sono stati messi in libertà all' un' ora dopo mezzo giorno.

Il detto

N.° 140.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 19. Brumale Anno 7. Repubblicano*

*Ministro della Giustizia, e Polizia.*

SOno state rinvenute presso di un Individuo arrestato come sospetto gli effetti quì sotto notati, che hanno l'apparenza di esser furtivi. Qualunque Cittadino, che crederà possano appartenergli, si presenterà al Ministro della Giustizia, e Polizia per averne la ricupera previa l'esibita delle prove abili ad identificarli.

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

Un Polledro Morello, Una Giumenta, Diverse Testiere, e Briglie alla Vaccareccia, Una Sella nuova, Altra usata, Una Bardella nuova, ed Un pajo di Fibbie di Argento grandi.

N.° 141.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 19. Brumale Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa dei Commestibili, ed altre Grascie da osservarsi dal dì 21. a tutto il dì 30. corrente Brumale stabilita in esecuzione del Decreto Consolare del dì 17. Brumale Anno 7. Repubblicano.*

*Carni Fresche.*

Vaccina a tutto il dì 26. Brumale la libbra bàj. 12.

Vitella Campareccia a tutto detto giorno la lib. 14.

Vitella Mongana, purchè non ecceda viva diecine ventidue ad arbitrio.

Carne di Pecora la lib. 3. qu. 3.

Bufola la lib. 4.

Vitella Bufalina la lib. 5.

Abacchio 10.

*Porcina Fresca.*

Lombetto senza giunta la lib. 18.
Lombetto con giunta la lib. 15.
Salsiccia di buona qualità la lib. 16.

*Porcina Salata.*

Presciutto la lib. 18.
Salame la lib. 20.
Ventresca, e Guanciale la lib. 15.
Onto, Lardo, e Strutto la lib. 20.
Assogna vecchia, e fracida per Carri la lib. 18.

*Lattaccini.*

Cacio Pecorino fresco la lib. 10.
Cacio Pecorino vecchio la lib. 18.
Cacio Vaccino la lib. 20.
Butirro di Vacca la lib. 35.
Provature fresche, e moscie il paro 6.

*Si avverte però, che ogni mano, la quale è composta di otto Provature, non debba essere di peso minore di Libbre due, ed Oncie due.*

*Sono proibite le Provature di Latte di Vacca bianca.*

Provature Marzoline la lib. 14.

*Paste.*

Pasta fina di tutta Semmolella la lib. baj. 8.
Detta di fior di farina meschiata con Semmolella la lib. 7.
Detta di farina mezzana la lib. 5.
Detta di farina ordinaria la lib. 4.

*Grascie, e Generi diversi.*

Ova num. 5. a paolo
Olio la Foglietta 15.
Sapone la lib. 10.
Candele di Sevo ordinarie la lib. 14.
Candele di Sevo da Stampa la lib. 15.
Carbone a Scorzo 5.
Carbone a Sacchi 90.
Carbone di Ripetta 80.
Legna il Passo scudi 2.70.
Fascina di fornaro a Carretta scudi 3. 10.

Si ricorda, che tutte le Leggi Annonarie per l'osservanza dei Prezzi, pesi, e misure, restano tuttora veglianti contro i Trasgressori in forza della Legge dei 30. Germile.

I Commissarj di Polizia sono incaricati d'invigilare sopra qualunque frode si commettesse a danno del Pubblico di visitare le Botteghe, e costringere anche colla forza tutti i Venditori a ritenere aperti i loro Spaccj, e fare la vendita dei Generi secondo il solito..

La presente Tariffa dovrà tenersi affissa negli Spaccj di tutti li Venditori dei sopradescritti Generi.

*De Romanis* ) *Grandi Edili*
*Gorirosi.* )

*Serpieri Segretario*

LIBERTA' N.° 142. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 20. Brumale Anno 7. Republicano,*

*Tariffa del prezzo delle Carni.*

IL Prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadine Ministro dell'Interno pubblicata li 26. Fruttifero anno 6. dalli 20. a tutto li 26. Brumale ( dalli 10. a tutto li 16. Novembre v. s.) è fissato come appresso.

Carne di Vaccina la libra Baj. 12.

Carne di Vitella la libra Baj. 14.

Tutti i Macellari sono obbligati a tener affissa la presente Triffa ai proprj Spacci.

*Franchi, De Romanis, Gorirosi = Grandi Edili.*

*Serpieri Segretario*

LIBERTA' N.° 143. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 20. Brumale Anno 7.*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

LA Tariffa dei Prezzi ai Commestibili ed altri Generi è stata per il vantaggio del Pubblico. Non è fatta per il monopolio, e per il bagarinismo. Gli Spacciatori per tanto dei Generi stessi potranno negarne a chiunque la Vendita all'ingrosso, dovendo ciascuno esser contento di provvedersene per il giornaliero bisogno.

I Commissarj di Polizia sono incaricati dell'osservanza di tali cautele

*De Romanis* ) *Grandi Edili*
*Gorirosi* )

*Serpieri Segretario*

N.° 144.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Gio: Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze*

21. *Brumale Anno* 7. *Repubblicano*.

RIsoluto l' Affitto della Gabella del Ferro stabilito nel passato Governo, che dovea cominciare ai 12. del venturo Nevoso, attesa la variazione dello stato dello stesso Affitto, il Consolato con decreto dei 19. dello scorso Vendemmiale ha determinato di procedersi al nuovo affitto, previa la Notificazione: S' invita perciò chiunque volesse accudire a tale Affitto da principiare dal detto giorno 12. del prossimo Nevoso, di dare dentro due Decadi dalla data della presente la sua Offerta chiusa nel Burò del Ministro delle Finanze, in cui saranno ostensibili gli Articoli dello stesso Affitto da farsi per quel tempo, che parerà agli Oblatori, non maggiore però di un Novennio. Scorso il detto termine si procederà all' effettuazione del Contratto à favore del maggiore Oblatore.

*De Rossi*

N.° 145.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Fabrizio Zanotti Ministro dell' Interno*

*Li* 21. *Brumale Anno* 7. *Repubblicano*.

AVendo il Consolato con suo Decreto degli 8. Termifero ordinato, che il Palazzo del Vaticano con suo Tempio, ed attinenze resti sotto l' immediata ispezione del Consolato, e del Ministro dell' interno: si è perciò determinato di dare in affitto per un Triennio le Mole annesse al Forno del Vaticano sopra la Zecca: S' invitano tutti quelli, che vorranno accudire all' affitto di esibire, nel termine di una Decade, dalla data della presente le loro Offerte al Cittadino Lupi uno dei Presidenti di detta fabbrica per prenderle in considerazione, il quale stipolerà poi il contratto con tutti li patti e condizioni solite praticarsi in simili casi, Gli Oblatori dovran esibire un' idonea sicurtà. Il Cittadino Lupi abita al Palazzo delle Finanze.

*Zanotti*

N°. 146.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 23. Brumale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo avere prese dalle rispettive Municipalità le opportune informazioni sopra le offerte ad essa esibite per l'Affitto degli infranotati Beni Nazionali, per procurare sempre più i vantaggi della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all' Affitto di quelli, ed esibire alla medesima nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte, il quale trascorso si farà il contratto di Affitto a favore del migliore offerente per il tempo, e condizioni volute dalle Leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti li patti, e condizioni solite apporsi in simili contratti, purchè per altro l'offerente si riconosca risponsabile dalla detta Amministrazione, ovvero esibisca un' idonea solidale sicurtà d'approvarsi dalla medesima, e purchè la di lui offerta superi quelle a piè del presente invito descritte. In caso poi di parità di offerta si farà il contratto di affitto a favoredi quell' offerente, che dalla stessa Amministrazione Dipartimentale verrà riputato più idoneo.

Perchè poi ognuno sia sicuro, che non rimanga occultata la di lui Offerta, come sotto il passato Governo più volte è accaduto, si spedirà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua Offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Doria Presidente = Nicolai Segretario*

*Beni d' affittarsi posti nel Cantone di Tivoli*

Due Terreni posti nella Comune di Ciciliano uno in vocabolo Cerqueto, e l'altro le Difese vecchie annui scudi 150.

*Beni posti nel Cantone di Subiaco*

Conserva delle Trotte posta nella Comune dell' Agosta per mesi sei scudi 8.

*Beni posti nel Cantone di Frascati*

Piccola Vigna della soppressa Casa de' Teatini posta nel Territorio di Frascati nel Quarto dell' Imagine annui scudi 8.

*Beni posti in Roma*

Piccolo Giardino contiguo al soppresso Convento di San Pancrazio fuori le Mura scudi 5.

N°. 147.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 23. Brumale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

*I Grandi Edili al Popolo Romano*

GLi Aristocratici, i Realisti, gli Emissarj dei Tiranni vegliano instancabili a cogliere ogni occasione per condurre a fine le loro brame liberticide. Trasformati in mille guise, parlano tutti i linguaggi, mentiscono tutti gli aspetti, e suscitano gare, e seminano discordie, sicuri, che dai più remoti, e meschini principj partano, ed hanno vinta la dissenzione le nimicizie, e gli odj i più accaniti. Simili agli insetti nocivi traggono veleno dai fiori, e donde si deve ricavar istruzione, ed onesto sollievo, ritraggono mal contento, e disturbo, sperando di allontanare gli spiriti dalla fratellanza in modo, che sorga una fazione. Una prova indubitabile della condotta di questi vostri nemici implacabili l'avrete nel Teatro. Divisi in due, di concerto hanno suscitati dei partiti, che cercano d'invigorire, e d'estendere sempre più. Gl' incauti, ed i deboli di spirito si sono lasciati imporre, ed hanno in bona fede dato ascolto alle voci seduttrici dei falsi Patriotti. Questi, che ripongono la democrazia nella licenza, e nella sfrenatezza, acceso il fuoco, si ritirano, e deridono la vostra debolezza, e pubblicano per discreditarvi la parte, che avete presa. Romani non vi lasciate imporre, e cominciate a conoscere i veri dai falsi Amici della Repubblica; abbiate avanti agli occhi, che la moderazione a indispensabile da una buona condotta, riserbate il vostro coraggio, e la vostra energia, per farvi rispettare, e temere da' Vostri Nemici. Imitate i Francesi vostri Rigeneratori, che allegri, giolivi, amabili nelle società, spiegano un' energia, ed una forza terribile quando occorre, ed atterrano, ed annientano i superbi, che loro si oppongono. Fate vedere una volta, che siete degni della libertà, che vi è stata donata, e cominciate a fare rispettare il nome Romano una volta così grande, ed ora degenerato tanto. Guardatevi da quelli, che colla maschera del patriottismo v'eccitano all' insubordinazione,

al disprezzo delle Leggi, e delle Autorità Costituite. Conoscete i vostri veri interessi, e disprezzate le inezie, che gli oziosi intricanti vi espongono come cose importanti, e dite loro, che voi siete del partito del giusto, dell'onesto, e che siete impegnati a sostenere la Repubblica, a difendere la Democrazia, e le virtù sulle quali è fondata, e fate loro sapere, che li conoscete per quelli, che sono, e che sono Democratici soltanto nel vestimento. Ricordatevi in fine, che veglia la legge, e che per quella parte, che è a noi affidata, non tralascieremo d'esigerne la più stretta osservanza.

*De Romanis* )
*Gorirossi* ) *Grandi Edili*
*Crespi* )

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N.o 148. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 24. Brumale Anno VII. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

*Si permette la riapertura del Teatro Alibert.*

IN questa occasione si avvisa nuovamente il Pubblico, che è proibito il domandare cosa alcuna in Teatro, come di fare esternazione alcuna, o inusitati e clamorosi contrasegni di approvazione, e disaprovazione: giacchè non può sulle Scene rappresentarsi, che quello, che viene da Noi approvato per la speciale attribuzione, che la Legge ci affida.

In caso di contravenzione, oltre l'applicazione delle pene già comminate nelle Leggi veglianti contro i Trasgressori si farà sul momento cessare la Rappresentanza facendo calare il Sipario al semplice ordine del Commissario di Polizia.

*De Romanis* )
*Gorirossi* ) *Grandi Edili*
*Crespi* )

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N.° 149. EGUAGLIANZA

*Amministrazione Generale*

*Vendita de' Beni Nazionali*

SI fa noto, che li Fondi messi a disposizione del Consolato con la Legge delli 14. Vendemmiale sono vendibili nell'Amministrazione Generale dei Beni Nazionali; Perciò ogni Citta-

dino, che vorrà accudire alla compra de' medesimi, potrà presentarsi nel Burò dell' Amministrazione suddetta per trattare di tali compre con le condizioni, che saranno concordate.

*Filippo Quenard*

*Dell' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali*

*Carlo Trenca Segretario Generale.*

N.° 150.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 26. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

PEr ordine del Consolato sono invitati tutti i Possessori di Carrozze di ridurre per domani alle ore otto della mattina i loro Legni ad uso di Strascini per caricare i Grani con i Legni medesimi e rispettivi Cavalli, e Cocchieri. A questo effetto dovranno entro lo stesso termine darne l' Assegna nel nostro Burrò Centrale, ove gli saranno consegnati i Sacchi, o Sacchiere occorrenti al trasporto, e sarà loro data la direzione per farne il Carico, e per avere i Foraggi necessarj.

Sono parimenti invitati tutti i Cavallettari, Possessori di Cavalli, Somàri, muli, e Buoi da Carreggio; come anche tutti i Possessori di Barrozze, Carri, Strascini, Carretti, Carrettini, e Carretti a Scala a dare la stessa Assegna per domani all' ora sopraindicata nel medesimo nostro Burò per avere la direzione del Carico de' Grani, che dovrà eseguirsi nel momento, e per aver anche il Viglietto per i Foraggi. Chiunque contraverrà a queste disposizioni, oltre la più alta responsabilità, la quale sarà intieramente a loro carico, sarà soggetto all' Esecuzione Militare, che verrà eseguita al momento all' ordine dei Commissarj destinati per le rispettive Sezioni. Chiunque poi denunzierà a Noi i Contraventori conseguirà un Premio di Scudi Dieci, quando sarà provata la Contravenzione.

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edilì
Crespi )

*Serpieri Segretario*

N.° 151.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Copia di una Lettera Scritta da Napoli*

IL Capitano Luigi Riccardo de Martignes passaggiero sopra una Tartana Toscana, comandata da Silvestro Scarpara, partito i 20. Vendemmiale scaduto da Alessandria ha deposto al Cittadino Ribaud Console provvisorio a Messina:

Che l'Armata dei Mamelucchi era stata tagliata a pezzi, e dispersa: i loro partigiani scacciati dagl'impieghi, che occupavano, e rimpiazzati da amici del Gran Signore: che tutti i Turchi, ed Egiziani erano entusiasti di Bonaparte, e dedicati ai Francesi: che dal 12. al 15. Vendemmiale i Bei di Caiffo, quelli di Juffe, e quelli di Alessandretta si erano presentati a fare omaggio a Bonaparte, ed a mettere a di lui disposizione immense ricchezze, che Bonaparte fece distribuire all'istante a i Soldati, ed a i poveri Egiziani.

In fine che i Francesi erano per tutto amati, e stimati da i Turchi, e dagli Egiziani; in piena sicurezza, perchè i Mamelucchi non erano più da temersi, e che all'epoca de i 20. Vendemmiale scaduto non si parlava in conto veruno di alcuna Guerra per parte del Gran Signore.

Il Capitano Icard è stato testimonio di un fatto, che fa orrore.

Ai 17. Vendemmiale quaranta bastimenti di trasporto Napoletani, e Genovesi (messi in requisizione da Bonaparte) che erano stati pagati ad Alessandria, ritornavano alla loro patria; gl'Inglesi, che incrociano avanti il Porto di Alessandria, li predarono interamente, li spogliarono del tutto, rimandarono gli uomini a terra sopra due Pollacche, e posero fuoco ai 40. Bastimenti: questo fuoco durò tre giorni compiti alla vista delle Torri di Alessandria.

Per copia conforme

*Il Segretario della Commissione Francese in Roma = Saint Martin*

N.° 152.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

Nota degli Assegnati, numerati, e versati in Cassa della Gran Questura dalla prima Decade del Mese Vendemmiale a tutta la Seconda Decade del Mese Brumale Anno 7. Repubblica-

no, e del Concambio delle Cedole contro Assegnati seguito nello stesso decorso di tempo, in adempimento dell' Articolo IX. della Legge dei 23. Fruttifero Anno 6.

*Concambio di Cedole Contro Assegnati.*
*Prima Decade di Vendemmiale*

Assegnati di Paoli 5. cioè num. ventimila non numerati, e num. 79000. numerati num. 99000. sc. 49500. sc. 45000. sc. 3000.

*Seconda Decade di Vendemmiale.*

Detti di Paoli 5. num. 47000. sc. 23500. sc. 944635. sc. 62975. 66. ÷

*Terza Decade di Vendemmiale.*

Detti di Paoli 10. num. 208000. Di paoli 9. num. 16000. Di paoli 5. num. 48400. Di paolo uno, e mezzo num. 16000. sc. 249000. sc. 86477. sc. 5765. 13.

*Prima Decade di Brumale.*

Detti di Paoli 10. num. 102000. Di paoli 9. num. 32000. Di paoli 8. num. 8000. Di paoli 7. num. 12000. Di paolo uno, e mezzo num. 36000. sc. 151000. sc. 922820. sc. 54854. 67. ÷

*Seconda Decade di Brumale.*

Detti di paoli 10. num. 138000. Di paoli 9. num. 20000. Di paoli 8. num. 16000. Di paoli 7. num. 20000. Di paolo uno, e mezzo num. 36000. Di bajocchi trè num. 40000. sc. 189400. sc. 509108. sc. 33940. 55. ÷

In tutto num. 894400. sc. 662400. sc. 2.508040. sc. 160536. 02. ÷

N.° 153.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*I Grandi Edili*
*Roma 26. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

NOTIFICAZIONE.

QUel sacro dovere, che lega gli animi, e che sforza piacevolmente a contracambiare i beneficj, che si ricevono, dee in questo momento, o Romani, investirvi, ed infiammarvi. La Grande Nazione vi ha fatto il maggiore de' donativi, ed eguale alla sua generosità è l'impegno di conservarvi il dono. Affronta nuovi pericoli, intraprende nuove fatiche, e prepara nuove vittorie alle Falangi Repubblicane. Nel momento, che i bravi Soldati Francesi vi danno tali prove del loro deciso impegno per sostenervi; sarebbe la più nera ingrati-

tudine, il non contribuire dal canto vostro al loro comodo, ed ai loro bisogni; Aprite pertanto le vostre Case, e date ricetto ai vostri Liberatori, ed ai Difensori delle vostre sostanze, de' vostri beni, e delle vostre Famiglie. V' ingannate, se credete, che senza la loro assistenza, potreste conservare i vostri effetti, le vostre sostanze, i vostri beni. E' di vostro essenziale interesse l' accarezzarli, ed impegnarli a sostenere la vostra essenza politica; senza di loro non sareste più, e dovreste gemere novamente sotto la tirannide. Cittadini Romani, mostrate, che siete penetrati dalla gratitudine, e date alloggio all' Uffizialità Francese, che apre una nuova strada alla vostra sussistenza, ed assicura la vostra stabilità, e la vostra quiete. L'opporsi a questo invito sarà una prova di covare nell' animo sentimenti Anti-Repubblicani, e di opporsi per quanto è in Voi ai progressi della Repubblica nostra nascente, e meriterete d'essere considerati, come aderenti ai Realisti; e saremo costretti ad obbligarvi al vostro dovere, coi mezzi energici, che le circostanze, e l' urgenza suggeriscono. Quelli, che per la ristrettezza dell' abitazione, non possono dar luogo agli Ospiti; somministrino Letti, Biancherie, ed anche del denaro recandolo al nostro Burò Centrale, che sarà scrupolosamente erogato nei bisogni dell' Alloggio, e si potrà così supplire all' indeclinabile dovere di Alloggiare le Truppe, e l' Uffizialità Francese. Siamo sicuri del buon effetto di questo invito, che ci risparmierà di ricorrere ai mezzi di rigore, e di far uso della violenza resa necessaria dalla renuenza degli inoperosi Opulenti, e dai Nemici della Democrazia, e della Repubblica.

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edili
Crespi )

*Publio Serpieri Segretario.*

N.° 154.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

VOlendo, che i Cittadini Romani partecipino dell' onore di difendere la Causa della Libertà,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Saran formati senza alcun ritardo dal Consolato due Reggimenti di Cavalleria colla Gendarmeria attualmente esistente.

Art. II. Restano provvisoriamente, e sino alla perfetta organizzazione de' due detti Reggimenti nel loro grado i Capi, e gli Officiali della Gendarmeria.

Art. III. Il Consolato inoltre è incaricato d'organizzare in ciascun Dipartimento un Battaglione d'Infanteria.

Art. IV. Per l'esecuzione del precedente Articolo egli è autorizzato di mettere in requisizione le Armi, e l'occorrente all'equipaggiamento della medesima.

Art. V. Il Consolato avvertirà il General Comandante le Truppe Francesi di tutto ciò, che sarà relativo tanto ai detti due Reggimenti di Cavalleria, quanto agli otto Battaglioni d'Infanteria.

Fatta in Roma il dì 26. Brumale anno 7. dell'Era Repubblicana.

*Il Generale di Divisione = Macdonald.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repùbblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare questo dì 27. Brumale anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segr. Interino P. J. Audovin*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 155.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio Romano.*

Sulla dimanda fatta dal Consolato Romano nel suo Messaggio in data di jeri

Considerando, che nelle circostanze attuali qualunque impulsione la più viva a tutte le parti della pubblica Amministrazione appena potrebbe dirsi bastante,

Decreta in vistù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana le disposizioni seguenti.

Art. I. Il Consolato Romano spedirà senza alcun ritardo nei Dipartimenti della Repub. un Commissario per completare i Magazzini destinati al servizio giornaliero dell'Armata, come ancora per mettere

in attività la formazione dei Magazzeni generali, e l'approvigionamento delle Fortezze.

Art. II. Il Commissario sarà inoltre rivestito del potere necessario di prendere tanto in rapporto alle sussistenze dell'Armata, come relativamente a tutti gli altri oggetti amministrativi tutte le misure imposte dalla pubblica salvezza.

Art. III. Il Commissario terrà inteso il Consolato in tutte le sue operazioni, che egli avrà giudicate convenienti, Egli si concerterà, se occorre colle Autorità Militari per la più pronta esecuzione.

Fatta in Roma li 26. Brumale anno 7. Repubblicano.

*Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina anche la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il di 26. Brumale anno 7. Repubblicano.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Interino P. J. Audessin.*

Per copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N.° 156.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 26. Brumale Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE.

Quel sacro dovere, che lega gli animi, e che sforza piacevolmente a contracambiare i beneficj, onde si ricevono, dee in questo momento, o Romani, investirvi, ed infiammarvi. La Grande Nazione vi ha fatto il maggiore de' donativi. ed eguale alla sua generosità è l' impegno di conservarvi il dono. Affronta nuovi pericoli, intraprende nuove fatiche, e prepara nuove vittorie alle falangi Repubblicane. Nel momento, che i bravi Soldati Francesi vi danno tali prove del loro deciso impegno per sostenervi, sarebbe la più nera ingratitudine, il non contribuire dal canto vostro al loro commodo, ed ai loro bisogni. Aprite pertanto le vostre Case, e date ricetto ai vostri Liberatori, ed ai Difensori delle vostre sottanze, de' vostri beni, e delle vostre Famiglie. V' ingannate, se credete, che senza la loro assistenza, potreste conservare i vostri effetti, le vostre sostanze, i vostri beni. E' di vostro essenziale interesse l' accarezzarli, ed impegnarli a sostene-

re la vostra essenza politica; senza di loro non sareste più, e dovreste gemere novamente sotto la tirannide. Cittadini Romani, mostrate, che siete penetrati dalla gratitudine, e date alloggio all' Uffizialità Francese, che apre una nuova strada alla vostra sussistenza, ed assicura la vostra stabilità, e la vostra quiete. L' opporsi a questo invito sarà una prova di covare nell' animo sentimenti Anti-Repubblicani, e di opporsi per quanto è in Voi ai progressi della Repubblica nostra nascente, e meriterete d' essere considerati, come aderenti ai Realisti; e saremo costretti ad obbligarvi al vostro dovere coi mezzi energici, che le circostanze, e l' urgenza suggeriscono. Quelli, che per la ristrettezza dell' abitazione, non possono dar luogo agli Ospiti; somministrino Letti, Biancherie, ed anche del denaro recandolo al nostro Burò Centrale, che sarà scrupolosamente erogato nei bisogni dell' Alloggio, e si potrà così supplire all' indeclinabile dovere di alloggiare le Truppe, e l'Uffizialità Francese. Siamo sicuri del buon effetto di questo invito, che ci risparmierà di ricorrere ai mezzi di rigore, e di far uso della violenza resa necessaria dalla renuenza degli inoperosi Opulenti, e dai Nemici della Democrazia, e della Repubblica.

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edili
Crespi )

*Publio Serpieri Segretario.*

N.° 157.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d' Armata di Roma*

SENTENZA

*Pronunciata dalla Commissione Militare*

*In nome del Popolo Francese*

*Seduta dei 26. Brumale Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma &c. adunata nel Castel S. Angelo luogo ordinario delle sue Sedute ad effetto di procedere, in conformità della Legge de' 6. Brumale anno 7. alla revisione della Sentenza pronunciata li 23. Fruttifero scorso, contro il nominati Michelangelo Santucci, di anni 62. di Cosignano, Dipartimento del Tronto, Prete domiciliato in Roma, prevenuto di aver tenuto dei discorsi allarmanti.

La Seduta essendo stata aperta &c. Dopo avere scrupolosa-

mente esaminati tutti i documenti della processura, e consultato lo Spirito della Legge de' 6. Brumale dell' anno scorso, il Presidente ha dimandato ai Membri della Commissione, se avevano delle osservazioni da fare; e sulla loro risposta negativa, ed avanti di passare alle operazioni, ha invitato il Relatore il Cancelliere, e tutti gli assistenti dell' Uditorio a ritirarsi.

La Commissione Militare deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposto le questioni, come siegue:

La Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare stabilita dalla Legge de' 14. Fiorile anno 6. che condanna alla pena di morte il nominato Michelangelo Santucci Prete, in virtù dell' Articolo II. della Legge degli 12. Termifero anno scorso, per aver tenuto dei discorsi allarmanti, può avere la sua esecuzione?

In virtù dell' Articolo IV. della Legge de' 6. Brumale anno 7. la Commissione Militare ha dichiarato unanimemente, che la detta Sentenza non poteva avere la sua esecuzione.

Il Presidente ha proposta la seconda questione seguente.

In seguito di un secondo esame della processura, e dei documenti, che vi hanno dato luogo, il nominato Michelangelo Santucci Prete è egli nel caso di subire la deportazione che nomina l' Articolo III. della Legge de' 6. Brumale dell' Anno 7. contro li Preti, che hanno sparsi dei discorsi allarmanti.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Corpo d'Armata in Roma*

SENTENZA

*Pronunciata dalla Commissione Militare*

*In nome del Popolo Francese*

*Li 23 Fruttifero an. 6. della Repubblica Francese.*

LA Commissione Militare stabilita dal Gen. di Divisione Macdonald &c. Essendo stata aperta la Seduta &c. Dopo di aver ascoltato i loro mezzi di difesa, ai quali essi hanno dichiarato, non aver niente di aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avevano delle osservazioni da fare, sulla loro risposta negativa, e prima di passare alle opinioni, egli ha invitato il Relatore, il Cancelliere, ed i Cittadini astanti nell' Uditorio, a ritirarsi.

La Commissione ha dichiarato a pieni voti Giuseppe Evangelisti, qualificato come sopra, non colpevole.

Il Presidente ha proposto la seconda questione, come segue.

Il Citt. Nicola Santucci Avvocato, intervenuto in seguito delle ricerche della processura, trovandosi accusato di avere tenuto al Cittadino Evengelisti i discorsi per i quali questo ultimo viene accusato, è egli colpevole?

La Commissione ha dichiarato a pieni voti Nicola Santucci, qualificato come sopra non colpevole.

Il Presidente ha proposta l'ultima questione come segue.

Il Cittad. Michel'Angelo Santucci Prete, intervenuto per seguito della processura, trovandosi accusato di aver tenuto i discorsi mentovati nella prima questione, al Cittadino Nicola Santucci Avvocato, intervenuto in seguito delle ricerche della processura, trovandosi accusato di avere tenuto al Cittadino Evangelisti i discorsi per i quali questo ultimo viene accusato, è egli colpevole?

La Commissione ha dichiarato a pieni voti Nicola Santucci, qualificato come sopra non colpevole.

Il Presidente ha proposta l'ultima questione come segue.

Il Cittadino Michel' Angelo Santucci Prete, intervenuto per seguito della processura, trovando accusato di aver tenuto i discorsi mentovati nella prima questione, al Cittadino Nicola Santucci Avvocato, è egli colpevole?

La Commissione ha dichiarato a pieni voti Michel' Angelo Santucci, qualificato come sopra colpevole.

La Commissione Militare considerando, che in seguito della processura, è costante, che il Cittadino Evangelisti non è stato l'autore dei discorsi, di cui è stato accusato, nel nominare il Cittadino Nicola Santucci Avvocato per esser quello, il quale glie li aveva riportati, e che aveva detto averli sentiti dall' Abbate Candiotti, il quale li aveva sentiti da un amico, a cui il Cittadino Visconti Console, l'aveva detto secondo il corso dell'istruzione nella processura, e da un schiarimento fatto in confronto generale, da cui risulta, che il vero autore di questi allarmanti, e sediziosi discorsi, è il Prete Michel'Angelo Santucci.

Considerando, che questo ultimo non ha potuto dare delle prove contrarie di questo delitto.

La Commissione Militare condanna alla maggiorità de'voti il nominato Michel' Angelo Santucci, qualificato come sopra,

alla pena di morte, conformemente agli Articoli 1., e 2. della Legge dei 12. Termifero ultimo, così concepiti.

Art. I. „ Ciascun Individuo convinto di aver provocato la „ Sedizione in qualunque maniera, o di aver sparso de' falsi „ allarmi, sarà giudicato, e punito militarmente „.

Art.II. „ L'individui colpevoli dei delitti indicati nell'Articolo „ precedente, saranno puniti di morte; Essi saranno condannati „ ai Ceppi nel caso, che le circostanze ne diminuischino il delit„ to: I Preti colpevoli di tali delitti, saranno puniti di morte „.

Ordina, che li Cittadini Giuseppe Evangelisti, e Nicola Santucci di sopra qualificati siano sul momento messi in libertà.

Ordina, che la presente Sentenza sarà messa in esecuzione nel termine di 24. ore, stampata nello stesso tempo in numero di otto cento esemplari, affisa, e distribuita, ove vi sarà bisogno, alla diligenza del Capitano Relatore, ed a quella del Presidente per l'invio della presente Sentenza al Generale Commandante il Corpo di Armata di Roma, ed al Ministro della Giustizia della Repubblica Romana.

Fatta, e pronunziata senza dipartirsi, nella Seduta pubblica à Roma l'Anno, mese, e giorno sudetti.

I Membri della Commissione con il Relatore, ed il Cancelliere hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Per copia Conforme

*Il Capitano Relatore della Commissione Militare = Hocquard*

LIBERTA' N.° 158. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Nota degli Emigrati, estratta dall' Amministrazione Dipartimentale del Tevere sulle note alla medesima trasmesse dalle respettive Municipalità del Primo, e Secondo Circondario, in vigore dell'Articolo 6. della Legge dei 27. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.*

COMMUNE DI ROMA.

PRIMO CIRCONDARIO

*Sezione Pantheon*

Maria Paylot Vedova del quondam Marianecci, è andata mesi sono a Firenze.

L'Ex-Principe di Teano con sua Consorte.

L'Ex-Monsig. Angelo Altieri Uditore della Rota Romana.

Gio. Battista Altieri Ex-Gran Priore Gerosolimitano.

Domenico Papiani Banchiere già rivestito della carica di Console, ò altra rappresentanza della Corte di Portogallo, unitamente con Isabella Pereira sua Moglie.

Vincenzo Amadei dimorante in Napoli.

Vincenzo Saroni in Firenze, Maestro dei Figli dell' Ex Duca di Cerri.

Benedetto Quadrini di Arpino, ove sta attualmente con moglie. e sette figli avendo Negozio in Roma.

*Sezione del Vaticano.*

Evangelisti Filippo fu in Segretaria di Stato.

Evangelisti Filippo Alessandro Chierico Beneficiato in S. Pietro.

Evangelisti Francesco fu in Segretaria della Cifra.

Sparziani Lorenzo fu in Segretaria di Stato.

*Sezione del Gianicolo.*

Ex-Duchessa Salviati in Firenze autorizzata dalla Commissione Francese a restar fuori per un'altro mese.

Tutti gli altri Cardinali, Prelati, Sacerdoti, ed altri dati in Nota dai respettivi Parochi, o erano Forastieri, e sono stati rimandati alla Patria dalla Commission Francese. o esiliati dalla Repubblica Romana, senza alcuna Possidenza nei Stati della detta Repubblica.

SECONDO CIRCONDARIO.

Astori Girolamo Ex-Direttore della Posta di Milano.

Amici Michele già Notaro de' Riti, è partito alla volta di Spoleti colla sua Famiglia, cioè moglie, figlio, madre, fratello prete, e sorella.

Azzara Nicola Ex-Ministro di Spagna.

Arigoni Gio. Francesco Ex-Presidente della Grascia.

Albani Carlo.

Albani Benedetto prete.

L'Abbate di S. Alessio Girolamino.

Addari Giuseppe prete, e

Addari Abbondio Mercante di Pecore.

Aurelj Valerio.

Albani Gio. Francesco Cardinale.

Aquilani Antonio.

Aquilani Camillo.

Altieri Carlo Monaco di S. Paolo.

Angelini Giuseppe Oste.

Berardi Giacomo Sartore.

Balzer Giuseppe prete.

Barberini Colonna di Sciarra Ettore.

Baldelli Pellegrino prete.

Bellamani Giacomo servitore.

Bellini Antonio Cameriere.

Buffa Francesco prete.

Battaglini Angelo Canonico.

Balzanetti Francesco prete.

Betti Bartolomeo.

Bellisarj Giacinto Cuoco.

Brancadoro Cesare Ex-Prelato.

Bonallozzi Francesco Servitore.

Badossi Filippo prete.

Bernasconi Giovanni prete.

Bonola Giacomo Orzarolo.

Brandi Mariano Cameriere.

Carconi Giuseppe prete.

Caldora Fedele Chierico.

Compagnioni Giuliano Canonico di S. Giovanni.

Caprara Cardinale.

Chiapini Domenico.

Ceva Francesco con Moglie, e servitù.

Consalvi Ercole Ex Prelato.

Cesarei Francesco Ex Prelato.

Cipriano Nicola Avvocato.

Colligola Carlo con moglie, e figlio.

Cioja Francesco Ex-Prelato.

Catenacci Vincenzo Cameriere, e Corriere di Braschi.

Conventi Benedetto prete.

Contini Gio. Battista prete.

Casali Secondino Cortellinaro con moglie, e figli.

Combini Girolamo Montista.

Cormioldi Nicola Fornaro.

Ceccatelli Tommaso Curiale colla moglie.

Crivellini Pietro Canonico di Fiano.
D'Ignazio Antonio Carbonaro con Maria Giovanna sua moglie, e Giuseppe loro figlio.
De Bernis Ippolito Francese.
Donati Giovanni Ex Pro-Uditore del Papa.
Dochon Francesco Mercante.
De Bayane Alfonso Ex-Prelato.
De Sangro Giuseppe Ex-Prelato.
D'Arezzo Pietro Ex-Prelato.
Diotallevi Francesco Saverio Fattore di Monache.
Ferretti Gabriele.
Fusi Pietro Cuoco del Card. Caprara.
Fenaja Benedetto Prete della Missione.
Ferrari Vincenzo Prete.
Falcioni Stefano Cameriere.
Flangini Ludovico Cardinale.
Eiliberti Giovanni prete.
Fiorini Cosimo Servitore colla moglie.
Garoa Francesco prete.
Gambi Bernardo colla moglie.
Goratoni Gaspare.
Gualengo Abbate di S. Paolo con due Fratelli Monaci Veneziani.
Junior Gio. Battista Segretario del Card. Caprara.
Jacovacci Antonio.
Lepri da Bevagna Cristiano.
Lazze Giuseppe Imbiancatore.
Luini N.
Luci Giuseppe con moglie, e figlie.
Lucani Camillo prete.
Moscardini Vincenzo prete.
Montani Carlo.
Martucci Gaetano prete.
Moretti Gio. Batt. prete Benef. di S. Maria Maggiore.
Manni Domenico prete.
Mattei Alessandro Ex-Prelato.
Mattei Lanfranco Beneficiato di San Pietro.

Malvasia Alessandro Ex-Prelato.
Martinelli Luigi Ex Prelato.
Maccari Lorenzo Curiale colla moglie.
Meniconi Francesco Cuoco con moglie, e due Figli.
Maccari N. Curiale.
Mingiacchi Antonio Cuoco.
Negret N. Ex-Prelato.
Ossoli Filippo.
Odescalchi Ex-Duca di Cerri con moglie, quattro figli, e servitù.
Orsini Maria.
Onofri Gio. Battista con una Sorella.
Orsini Giacinto.
Petrucci Paolo Emilio.
Podrana Giovanni Cuoco colla moglie.
Pacini Raffaele.
Pancalli Caterina.
Pellicani Carlo.
Pressio Francesco Curiale.
Pelagallo Canonico di S. Maria in Vialata.
Piatti Lorenzo.
Pecci Bartolomeo, già Cavalleggiero colla moglie.
Piacenti Nicola Medico.
Priuli Giovanni Ex-Prelato.
Pasolini Giovanni Legale.
Pasolini Giuseppe Legale.
Paris Giovanni con la sua Famiglia.
Pileri Francesco Prete.
Piva Gio. Battista Beneficiato di S. M. in Cosmedin.
Rovarella Aurelio Cardinale.
Ruggia Felice.
Romiti Giuseppe prete.
Rocco Pietro prete.
Ricchini Maddalena.
Scolari Gio. Battista Cocchiere.
Sivoli Bartolomeo colla moglie.
Sdfoni Francesco Servitore.
Settembrini Gio. Domenico.
Salustri Margarita con un figlio.

Scipioni Luigi prete.
Salvetti Settimio prete.
Signorini Domenico prete.
Smith Roberto prete.
Spadaccini Andrea prete.
Tendi Giuseppe prete.
Trevisani Bartolomeo prete.
Torrelli Vincenzo.
Trosani Simone Canon. di S. Girolamo di Schiavoni.
Totci Stanislao Mercante di Pecore.
Tonni Agostino Pizzicarolo.
Valena Giuseppe Mozzo di Stalla.
Valorani Sebastiani con moglie, quattro figli, e Serva.
Vanni N. con una Sorella.
Valenti Fabiano prete.
Veletri Francesco.
Zacchieri Domenico.
N. Camillo Garzone di Stalla.
N. Lorenzo Servitore.

COMMUNE DI FRASCATI

Enrico Stuardo Vescovo di Frascati.
Angelo Cesarini Canonico della Cattedrale di Frascati ) Famigliari
Francesco Saverio Belli Canon. come sopra )
Camillo Astore Cappellano.
Giuseppe Tomassetti Cameriere.
Giovanna moglie di detto. Tomassetti.
Giacinto Bellisari Cuoco.
Sante Nicolai Sotto-Cuoco.
Eugenio Ridolfi ) Domestici
Vincenzo Pucciarelli )
Gio. Battista di Stefano Cocchiere
Domenico di Stefano figlio di detto Gio. Battista Cocchiere.
Donato de Angelis Cavalcante.
Li suddetti partirono da Frascati nel dì 9. Febrajo 1798. ( v. s. 21. Piovoso, Anno 6. dell' Era Repubblicana.

N.° 159.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Li 26. Brumale Anno 7. Repubblicano*
*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

IL Prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno pubblicata li 26. Fruttifero anno 6. dalli 27. Brumale a tutto li 3. Glaciale ( dalli 17. a tutto li 23. Novembre v. s. ) è fissato come appresso.

Carne di Vaccina la libbra Baj. 12.
Carne di Vitella la libbra Baj. 14.

Tutti i Macellari sono obbligati a tener affissa la presente Tariffa ai proprj Spacci.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi*
*Serpieri Segretario*

N°. 160.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano*

AVendo considerato il Messaggio del Consolato portante la data dei 13. corrente relativo ai Conventi di Casamara: e Trisulti posti nel Dipartimento del Circeo, decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la seguente Legge:

Art. I. I menzionati Conventi restano soppressi.

Art. II. I Religiosi non Esteri dimoranti attualmente nei ripetuti Conventi, e che non profitteranno delle facoltà accordategli dall' Articolo 3. della Legge de' 21. Fiorile Anno VI., verranno incorporati nei Conventi del medesimo Ordine, giusta l'indicazione del Consolato, ovvero in altri.

Art. III. Il Consolato darà gli ordini i più precisi per la conservazione dei Mobili, Derrate, e Beni de' Contemplati Monisteri.

Il medemo renderà conto dell' esecuzione della presente Legge.

Fatta in Roma il dì 27. Brumale Anno 7. dell' Era Repubblicana.

*Il Generale di Divisione, Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale questo dì 29. Brumale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato il Segretario interino P. J. Audovin*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N. 161.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano*

DEcreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana le disposizioni seguenti.

Art. I. I Stabilimenti Ecclesiastici conosciuti nel Dipartimen-

to del Metauro sotto i nomi di S. Biagio di Fano, del Collegio di Fano, e degli Agostiniani di Fano sono soppressi.

Art. II. I Beni a quelli addetti vengono per conseguenza incorporati alla Massa de' Beni Nazionali, e come questi saranno amministrati, e venduti.

Fatta in Roma li 27. Brumale Anno 7.

*Il Generale di Divisione, Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale questo dì 29. Brumale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli.*

*Dal Consolato il Segretario Interino P. J. Andovin*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N.° 162.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Gio. Gherardo De Rossi Ministro delle Finanze*

*27. Brumale Anno VII. Repubblicano*

LA Legge del 13. Vendemmiale sulla Contribuzione del due per cento sull' Estimo Catastrale prercrive in modo particolare nell' Articolo X., che il quarto della Tassa debba pagarsi nel termine di giorni 20. dalla pubblicazione della suddetta Legge in oggetto di Sussistenza, come sarebbero Grano, Fieno, Biada, ed altri. Simile provvidenza fu presa dal Consolato per le sussistenze di Roma in esecuzione delle Leggi 17. Vendemmiale, e.4. Brumale con Decreto pubblicato il dì 7. dello stesso Mese, nel di cui Articolo I. si stabilisce, che la prima rata del quarto della Contribuzione in Generi sarà pagata entro il Mese Brumale. Pochi sono stati quelli, che abbiano corrisposto a stabilimenti di tanta importanza. Si notifica perciò, che contro i Morosi si procederà col rigore della Legge, nè si ammetteranno pretesti o scuse anche di errori di tassa, giacchè nell' ipotesi che questi potessero sussistere, se ne avrà ragione nelle posteriori rate, ma non mai nella presente, di cui conosce ogni Cittadino quanto sia importante l' esatta percezzione.

*De Rossi*

N.° 163.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante in Capo l'Armata di Roma.*

COnsiderando i reclami ad esso fatti dagli Ebrei sopra la percezione delle imposizioni, alle quali l'antico Governo li aveva sottoposti in favore dei Catecumeni, ed altri stabilimenti detti Pii.

Considerando, che gli Ebrei sono stati chiamati dalla Legge dei 21. Messifero a godere i diritti di Cittadini Romani,

Considerando, che tali imposizioni, di cui si tratta, hanno avuta la loro origine dal Dispotismo Religioso,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la seg. Legge, come Supplemento della sudd. dei 21. Messifero.

I. Gli Ebrei non saranno, nè dovranno esser sottoposti ad altre imposizioni fuori di quelle levate sopra gli altri Cittadini.

II. In conseguenza sono proibite tutte le molestie, ed azioni dirette contro di loro per ragione d' imposizioni fuori, che per quelle accennate nell'Articolo I.

Fatta in Roma li 28. Brumale Anno 7.

*Il Generale in Capo Championnet*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare al Quirinale 2. Glaciale Anno 7.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Interino Audovin*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 164.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

*Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.*

VIsto il Messaggio del Consolato in data di jeri relativo all' Armata

Consideranco, che ai mezzi già esistenti per il servizio dell' Armata la prudenza esige di aggiungerne altri, affine di sempre meglio assicurarsi,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Il Consolato Romano è autorizzato a disporre su i nove Millioni, e mezzo dei Beni accordatigli dalle Leggi dei 27. Pratile Anno 6., e 14. Vendemmiale dell' Anno corrente fino alla concorrenza di cinque Millioni per assicurare all' Armata tutto ciò che abbisogna, sia in Vestiario, sia in Equipaggiamento, ed Armamento.

Art. II. In conseguenza viene revocata fino alla detta somma di cinque Millioni qualunque destinazione data ai detti Beni, che si opponga a quella assegnata nell'Articolo precedente.

Art. III. Il Consolato venderà, ò cambierà i detti Beni in tutto, ò in parte per procurarsi gli oggetti mentovati nell' Articolo I., secondo che Egli giudicherà conveniente a misura delle circostanze.

Art. IV. La Vendita, o il Cambio saranno fatti sino al suo compimento, o dal Consolato medesimo, o dall' Amministrazione generale de' Beni Nazionali, o dalle Amministrazioni Centrali dei Dipartimenti, a seconda di quello, che verrà giudicato più confacente all' opportunità, ed al disbrigo.

Art. V. O vendendo, o cambiando il Consolato, la vendita, o il Cambio non potranno avere effetto, che per un Capitale ragguagliato al decuplo del prodotto del 1793.

Art. VI. Se esiste un Contratto autentico sulla porzione dei Beni da vendersi, o cambiarsi, il contratto servirà di base alla stima del Capitale.

Art. VII. Non esistendo alcun Contratto, la stima si farà da due Periti, l'uno eletto dal Consolato, dall' Amministrazione generale, o dalle Amministrazioni Centrali, l' altro nominato da quello, o quei, che aspireranno all' acquisto.

Art. VIII. In caso di differenza tra i due Periti, se ne tirerà a sorte uno su i quattro, che ciascuna delle Parti nominerà in ragione di due.

Art. IX. Il Processo verbale della Perizia sarà inserito al Contratto o di vendità, o di cambio.

Fatta in Roma li 26. Brumale Anno VII.

*Il General di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì 28. Brumale Anno 7. Repub.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Il Segretario Interino P. J. Audovin*

Per copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N.° 165.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE.

*Gio. Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze*

28. *Brumale Anno VII. Repubblicano*

DOmani 29. Brumale corrente alle ore 11. della mattina si effettuerà in Piazza Colonna il bruciamento di quella porzione di Cedole cambiate contro Assegnati, che si è potuta fin' ora registrare.

Subito, che ne sarà registrata un'altra quantità, se ne farà anche di questa il Bruciamento; E ciò in esecuzione degli Articoli 2., e 3. del Decreto Consolare del 28. Vendemmiale scorso.

*De Rossi.*

LIBERTA' N.° 166. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia.*

*Roma* 28. *Brumale Anno* 7.

NOTIFICAZIONE

ESsendosi pubblicata una Nota di Emigrati senza alcuna autorizzazione del Governo, e piena di errori, ed equivoci; viene dichiarato, che la medesima non deve avere alcuna considerazione, e che fra giorni ne sarà pubblicata un' altra, con quei Caratteri di autenticità, che meritano gli atti pubblici, e che sia perfettamente coerente alla Legge de 27. Fruttifero anno 6. sugli Emigrati.

*Martelli*

LIBERTA' N.° 167. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all'Opera a tenore delle respettive Condanne.*

*Li* 28. *Brumale Anno* 7. *Repubblicano.*

18. *Novembre* 1798. *V. S.*

1 ZEllini Vincenzo qu. Pietro Romano condannato dal Tribunale Criminale alla Galera per Anni dicinove, mesi due per fuga dalle Galere.

2 Bertelli Gioseppe qu. Domenico Romano condannato come sopra alla Galera per Anni tredici, mesi sette per fuga dalle Galere.

3 Nieco Luigi qu. Paolo da Palestrina condannato come sopra alla Galera per Anni dieci per Omicidio.

4 Picuti Gioseppe qu. Francesco Romano condannato come sopra alla Galera per Anni dieci per sfascio di Bottega.

5 Balla Domenico di Gio. Regnicolo, e

6 Aleandri Pasquale qu. Cordiano da Paliano condannati come sopra alla Galera per Anni cinque per Abigeato.

7 Levizzani Antonio qu. Domenico, e

8 Teodoli Giuliano qu. Sebastiano Romani condannati come sopra al compimento di loro condanna per fuga dalle Galere.

*Melonj Commissario*.

N.o 168.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Nota delle Persone condannate alla Multa del Centuplo in vigore della Legge de' 30. Vendemmiale anno 7. per aver rifiutato gli Assegnati.*

P E T O R I.

*Milanesi* LOrenzo Coradini Giovane del Pizzicarolo Giacomo Berzani per aver rifiutato un Assegnato di baj. 40. condannato a pagare sc. 30.

*Mecenate* Gregorio Miller Fornaro a Trevi, per aver rifiutato il Maestro di Casa del suo Forno un Assegnato di baj. 50. condannato a pagare sc. 50.

*Gherardo de Rossi* Capolei Egidio Oste alli Coronari per aver rifiutato un Assegnato di baj. 25. condannato a pagare sc. 25.

*Gherardo de Rossi* Palombi Filippo Fornaro a S. Salvatore in Lauro per esser stato rifiutato dal Cascherino Giovanni Tera un Assegnato di baj. 50. condannato a pagare scudi 25.

*Francesco de Rossi* Santa Croce Pasquale per non aver equiparato la moneta metallica all'Assegnato nella vendita di alcuni Pollastri è stato condannato a pagare scudo 1. 67. $\frac{1}{2}$

*Francesco de Rossi* Ceccanti Michele per aver rifiutato un Assegnato di baj. 15. è stato condannato a pagare scudi 15.

*Francesco de Rossi* Giaccianti Andrea Fruttarolo per aver rifiutato un Assegnato di baj. 25. è stato condannato a pagare sc. 25.

*Petrucci* Giulietti Maddalena, e Antonio Osti a S. Galla per aver rifiutato un Assegnato di baj. 50. è stato condannato a pagare scudi 50.

*Lizzani Vincenzo* Favelli Francesco venditore di Formaggio alla salita di Crescenzj per non aver voluto paragonare l'Assegnato alla moneta metallica in somma di scudi 3. 20. è stato condannato a pagare scudi 320.

*Lizzani Vincenzo* Felice del fu Biagio Crespo Stampatore di Tele incontro la Fabbrica di S. Agostino per contravenzione alla Legge come sopra in somma di scudi 3. 50. è stato condannato a pagare scudi 350.

*Milanoli* L'Ebrea Brunetta di Porto per aver rifiutato scudi due in Assegnati è stata condannata a pagare scudi 200.

*Milanoli* Cardoni Domenico Tintore all'Olmo per aver rifiutato scudo uno in Assegnati è stato condannato a pagare sc. 100.

*Milanoli* Sgarbi Vincenzo Fiaschettaro alla Minerva per non aver voluto paragonare la moneta metallica all'Assegnato nella Somma di baj. 50. è stato condannato a pagare scudi 50.

*Parlamagni* Fornaro di S. Spirito per rifiuto di un Assegnato di baj. 40., attese alcune particolari circostanze, è stato condannato a pagare scudi 29. 37.

*Parlamagni* Zamboni Vincenzo per aver rifiutato un Assegnato di baj. 25. è stato condannato a pagare scudi 25.

*Cafaro* Spinozzi Giovanni per aver rifiutato un Assegnato di baj. 25. è stato condannato a pagare scudi 25.

*Bergara* Cerasa Tommaso Orzarolo al Boschetto per aver rifiutato un Assegnato di paoli dieci è stato condannato a pagare scudi 160.

*Visto ed approvato dal Ministro della Giustizia, e Polizia*
*Martelli*

N.° 169.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
28. *Brumale Anno* 7. *Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

*Il Ministro della Giustizia e Polizia*

Con Proclama del dì 24. Germile Anno 6. fu ordinato a tutti gli Accattoni, e Vagabondi di dover partire da Roma, ed esentarsi entro un breve spazio di tempo da tutto il Territorio della Repubblica.

Queste provvide disposizioni sono state fatalmente obliate, o deluse. Il Governo supponendo giustamente sospetti alla quiete pubblica tutti quelli, che non hanno dai loro Capitali, o dalla loro industria li mezzi sufficienti per la giornaliera sussistenza, si stimerebbe colpevole, se tollerasse pacificamente l'esistenza di questi esseri pericolosi, che dall' istesso loro tenor di vita sono insensibilmente strascinati al delitto.

Non volendo peraltro esercitare un atto di rigore, non strettamente necessario, verso i suoi Confratelli, e desideroso di renderli utili alla Patria colle loro industrie, e colla loro fatica, gli apre un campo fecondo di profitti, e di risorse impiegando le loro braccia al lavoro delle Campagne, ed al servizio dell' Agricoltura.

In coerenza pertanto dell' accennata Notificazione, e di tutte le altre Leggi su questo proposito in altri tempi emanate, si notifica:

1. Che tutti gli Accattoni, e Vagabondi, e quelli che non hanno una stabile Professione, o impiego, mestiero, o che avendola non l'esercitano attualmente dovranno presentarsi nel termine di due giorni in una delle Piazze a piè della presente descritte due ore prima del mezzo giorno, e quivi esser arrollati per il lavoro della Campagna con il solito stipendio delle Persone a tale effetto destinate.

2. Da questi Deputati si segnerà il nome di quelli, che si presenteranno, e gli rilasceranno un certificato indicante la buona volontà di applicarsi al lavoro, come ancora la loro Casa, Parrocchia, o ricapito.

3. Scorso l'indicato termine, qualunque di tali oziosi, che non sarà munito del suddetto certificato, sarà tradotto avanti i Tribunali per essere giudicato secondo il rigore delle Leggi veglianti contro i Vagabondi.

4. Ad oggetto poi che le Persone descritte non abbiano a rimanere inoperose, ciascun Mercante di Campagna, ed Agricoltore, cui occorreranno delle braccia per coltivare la Terra, dovrà dentro la prossima Decade diriggersi agli stessi Deputati, e fargli la richiesta di quel numero di Persone di cui abbisognerà.

5. I Deputati dal numero raccoltone dovranno distribuirli ai medesimi, e qualora dopo intimati tali Accantoni, o non si presenteranno ai lavori, o torneranno innanzi la cessazione de' la-

vori suddetti, si procederà contro i medesimi secondo viene disposto nel precedente articolo 3.

6. I Prefetti Consolari presso le Municipalità, ed i Commissarj di Polizia sono incaricati d'invigilare, affinchè niun Ozioso, o Vagabondo sfugga l'effetto delle presenti provvidenze, e di denunciare ai Tribunali competenti chiunque de' suddetti Oziosi, e Vagabondi non si presentasse per ottenere il Certificato, di cui si parla nell'Articolo 4., o si esimesse dal lavoro prima del tempo prefisso,

I Deputati destinati all'esecuzione di questi provvedimenti sono.

*Giovanni Doria, Giuseppe Galassi,*
*Giuseppe Lepri Commissario.*

Che potranno suddelegare anche altri in loro vece.

*Le Piazze destinate al raduno de' suddetti Oziosi sono le quì sotto indicate:*

1. Del Popolo 2. Barberina 3. Madonna de' Monti 4. Torre de Conti 5. Montanara 6. S. Carlo a Catinari 7. S. Maria in Trastevere 8. S. Pietro.

*Martelli*

LIBERTA' N. 170. EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

## IL CONSOLATO

Considerando quanto siano giusti i reclami, e le assidue istanze delle Comuni della Repubblica Romana, e di tutti gli altri individui, che sono Creditori del prezzo de' Generi somministrati per le Forniture, ed approvigionamenti delle Truppe Francesi; e Romane;

Considerando, che sebbene altre volte il Consolato, ed il Ministro della Guerra si dessero tutto il maggior moto per render sodisfatti tali Creditori, conforme raccogliesi segnatamente dal Decreto degli 11. Termifero; pur nullameno non se ne ottenne l'effetto se non nella più picoola parte di quelli, che avendo legittimamente liquidati i loro Conti, conseguirono una porzione di Beni Nazionali.

Considerando, che la massima parte di questi Creditori non sono stati sodisfatti, quantunque abbiano esibiti i loro Conti, sì perchè questi mancano di giustificazioni, e documenti necessarj, sì perchè non vi sono le Notizie de' ragguagli della moneta nelle respettive Epoche delle somministrazioni;

Considerando, che sebbene di tali mancanze non sia responsabile il Governo, ma bensì gli stessi Creditori, che ben dovevano sapere il peso, che loro incombeva; tuttavia il Consolato si vuole egli stesso dare il carico di appianare ai Creditori il sentiero atto a farli pervenire al giusto loro intento.

Decreta ciò che siegue.

Art. I. Sarà nominata dal Consolato una Commissione di Contabilità composra di trè Membri.

Art. II. Questa Commissione sarà incaricata di liquidare tutti li conti per somministrazioni fatte alle Truppe avanti il giorno 8. Messifero dello scorso anno 6. dal qual giorno ebbe principio la Compagnia Cavagnari.

Art. III. A questa Commissione saranno diretti li sudetti conti.

Art. IV. Ciascun Creditore dovrà nel termine di due Decadi esibire nel Burò di liquidazione non solo i conti del suo avere, ma eziandìo i titoli, e le legittime prove del rispettivo credito.

Art. V. Quando qualche Creditore si trovi nel caso, che i prezzi delle derrate somministrate siano stati stabiliti prima o contemporaneamente alla somministrazione, dovrâ addurne le legittime concludenti prove.

Art. VI. La Commissione dovrà farsi carico di attendere tali prove, quando siano di tal calibro.

Art. VII In caso che i prezzi non siano stati convenuti, allora il conto verrà firmato senza fissazione di prezzi.

Art. VIII. Per quello riguarda la liquidazione del prezzo, dovranno i Creditori addurre le legittime prove de' prezzi, che correvano nelle rispettive Piazze, o luoghi delle fatte somministrazioni, intendendosi del prezzo più equo, e discreto, che correva nei Mercati Locali, o Viciniori.

Art. IX. Tali prove non saranno ricevute, se non appariranno vedute, e confermate sulla loro responsabilità, dal Prefetto Consolare, o dal Segretario della stessa Municipalità.

Art. X. Tutti i Crediti da liquidarsi dovranno ridursi a moneta fina reale, avuto riguardo al corso de' Cambi, che correvano nell' Epoche delle somministrazioni.

Art. XI. Il pagamento de' Crediti per le derrate, generi, e forniture servite per le Armate, allorchè saranno legittimamen-

te liquidati, ed approvati dal Ministro della Guerra, e dal Consolato, sarà effettuato colla consegna di tanti Beni Nazionali, secondo le richieste, che ne avrà fatto ciascun Creditore.

Art. XII. Il valore de' medesimi Beni serà quello, che risulterà dalle stime de' Periti.

Art. XIII. Per tal fine i rispettivi Creditori, entro due Decadi dal dì, che sarà stato il loro conto liquidato, ed approvato colle sovraccennate formalità, si presenteranno all' Amministratore de' Beni Nazionali per stipolarvi il Contratto de' Beni, che saranno stati in loro Nome dimandati.

Art. XIV. Tutte le somme, che nelle stime vi fossero sopra l' importo di ogni Credito, saranno nell' atto dell' Istromento versate dall' Acquirente nella Cassa della Gran Questura.

Art. XV. Tali somme saranno esclusivamente impiegate nella sodisfazione de' tenui Creditori da giustificarsi colle norme individuate nel presente Decreto.

Art. XVI. Le Comuni, ed i Particolari, che hanno Crediti contro la Compagnia Cavagnari &c. non sono compresi nella disposizione del presente Decreto, ma bensì in quello degli 11. Brumale, come specificamente osservasi agli Articoli 14., e 15. di tal Decreto.

Art. XVII. In quanto a tutti gli altri Creditori, che han fatto somministrazioni di Bestiami, ed altri Generi alla Repubblica Romana, e segnatamente alla Commune di Roma, e suoi Provveditori per lo sfamo, e consumo della Popolazione, estranei però dall'approvigionamento delle Truppe; il Governo, che desidera ardentemente di render tutti contenti, e di osservare per tutti la Giustizia distribuitiva, si và già premurosamente occupando per prendervi quanto prima un' opportuno provvedimento, onde renderli soddisfatti.

Art. XVIII. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto in tutti li suoi dettagli. Il Decreto sarà stampato, e pubblicato.

*Il Presidente del Consolato Sottoscritto = Pierelli*
*Dal Consolato Il Segretario Interino Sottoscritto = P.J. Audovin.*

Per Copia Conforme
*Il Capo del Segretariato nel Ministro della Guerra, Marina ed affari Esteri G. Bernard.*

N.° 171.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Processo Verbale delle Cedole concambiate con gli Assegnati bruciate nel dì 29. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

PEr eseguire la Legge dei 23. Fruttifero Anno VI. e successivo Decreto Consolare dei 28. Vendemmiale Anno VII. sul concambio delle Cedole in Resti, o Assegnati, dovendosi procedere sul Bruciamento delle prime, abbiamo fatto il rincontro nella Cassa Nazionale di tutte quelle Cedole, che si trovano già concambiate, e sino al presente registrate, o saldate nei Registri, ove furono le medesime descritte in tempo, che furono create, e publicate dal passato Governo, abbiamo rinvenute tali Cedole nel numero, e somme seguenti, cioè.

*Nota delle Cedole da bruciarsi*

Num. delle Cedole, Banco di S. Spirito, Monte di Pietà.
Cedole di scudi 3. sc. 17. sc. 42. sc. 9. sc. 51.
Di scudi 4. sc. 21. sc. 64. sc. 20. sc. 84.
Di scudi 5. sc. 24. sc. 105. sc. 15. sc. 120.
Di scudi 6. sc. 23. sc. 120. sc. 18. sc. 138.

Sieguono altre Cedole, che si omettono fino al N. sc. 6090: scu di 177397: 306769. 484166.

Quali Cedole numero seimila novanta costituenti la somma di scudi Quattrocento ottantaquattromila cento sessantasei al Valor nominale, si consegnano al Cassiere Generale della Grande Questura, perchè alla presenza del Publico coll' assistenza de' Deputati, e di un Commissario della Contabilità vengano formalmente brugiate, Questo dì 29. Brumale Anno 7.

*Baraglia Grande Questore*
*Buner Gran Questore*
*Stampa Gran Questore*
*Pietro Maschi Segretario.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 29. Brumale Anno 7. Repubblicano*

NElla Sala Dipartimantale del Tevere presente il Cittadino Doria Luigi Presidente dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere sono comparsi li Cittadini Alibrandi Giovanni per il Cittadino Bruni Filippo Cassiere della Gran Questura,

Fontana Luigi per Ballanti Domenico Cassiere del Banco di S. Spirito in esecuzione dell'Articolo 4. del Decreto del Consolato del. 28. Vendemmiale prossimo passato hanno esibite al suddetto Cittadino Presidente presenti li Cittadini Cherubini Giovanni, e Folcari Vincenzo Deputati dal Cittadino Ministro delle Finanze, Piranesi Francesco Commissario della Contabilità, Brunetti Francesco Capo di Divisione di detta Contabilità, Barili Francesco, e Ferraja Andrea Deputati dalla Gran Questura diverse Cedole ascendenti al loro valore nominale a scudi 484166. cambiate contro Assegnati, e provenienti tanto dal Monte di Pieta, che dal Banco di S. Spirito, come risulta da Processo verbale, e Nota, che s'inseriscono del tenonore &c. ad effetto di eseguirsi dalla suddetta Amministrazione il Bruciamento alla presenza delli suddetti Cittadini Presidente, Cassieri, Commissario, e Deputati in Piazza Colonna, come si prescrive dal suddetto Decreto Consolare, al quale &c.

Alle ore 10. della mattina

Il suddetto Cittadino Presidente unitamente alli sudetti Cassieri, e Deputati della Gran Questura, e Cassiere del Banco di S. Spirito, Commissario della Contabilità, e Capo di Divisione di detta Contabilità, e Deputati dal Cittadino Ministro delle Finanze si è portato in Piazza Colonna, ove alla presenza del pubblico è seguito il Bruciamento di tutte le suddette Cedole in tutto, e per tutto in conformità del suddetto Decreto Consolare, al quale &c.

Doria Presidente
Francesco Piranesi
Gio.Cherubini Deputato dal Ministro delle Finanze
Vincenzo Folcari Deputato come sopra
Gioacchino Alibrandi per Filippo Bruni Cassiere
Ferraje Andrea Deputato
Barili Francesco Deputato
Fontana Luigi per Ballanti Domenico Cassiere
Nicolaj Segretario
Cesarini Teodoro fui Testimonio
Polidori Odoardo fui Testimonio.

N.° 172.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 29. Brumale Anno 7.*

*Gio. Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze*

NOTIFICAZIONE.

AVendo il Consolato concesso in Appalto le Poste delle Lettere, e dei Cavalli di tutta la Romana Repubblica al Cittadino Falconieri Alessandro, con Decreto Consolare esibito nelli Atti del Cittadino Fiammetta Notaro, ed in seguela della Legge pubblicata li 15. Fruttifero Anno 6. si rende a pubblica Notizia, che questo Appalto comincierà ad effettuarsi il primo Glaciale. *De Rossi*

N.° 173.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 30. Brumale Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa dei Commestibili, ed altre Grasce da osservarsi dal dì 1. a tutto il dì 10. Glaciale stabilita in esecuzione del Decreto Consolare del dì 17. Brumale Anno 7. Repubblicano.*

*Carni Fresche.*

Vaccina a tutto il dì 3. Glaciale la libbra baj. 12.

Vitella Campareccia a tutto detto giorno della qualità permessa dalla Legge la lib. 14.

Vitella Mongana, purchè non ecceda viva diecine ventidue ad arbitrio.

Carne di Pecora la lib. 4.

Bufola la lib. 4.

Vitella Bufalina la lib. 5.

Abacchio 10.

*Porcina Fresca.*

Lombetto senza giunta la lib. 15.

Lombetto con giunta la lib. 12.

Salsiccia di buona qualità la lib. 15.

*Porcina Salata.*

Presciutto la lib. 18.

Presciutto affettato la lib. 30.

Salame la lib. 20.

Ventresca, e Guanciale la lib. 15.
Onto, Lardo, e Strutto la lib. 20.
Assogna fresca la lib. 18.
Assogna vecchia, e fracida per Carri la lib. 12.

*Lattaccini*.

Cacio Pecorino fresco la lib. 8.
Cacio Pecorino vecchio la lib. 20.
Cacio Vaccino la lib. 20.
Butirro di Vacca la lib. 30.
Provature fresche, e moscie il paro del solito peso antico 6.

*Sono proibite le Provature di Latte di Vacca bianca*.

Provature Marzoline la lib. 15.
Ricotta la lib. 4.

*Paste*.

Pasta fina di tutta Semmolella la lib. baj. 7.
Detta di farina mezzana la lib. 5.

*Grascie, e Generi diversi*.

Ova num. 6. a paolo in Piazza. Alle Pizzicarie uno meno.
Olio la Foglietta 15.
Sapone la lib. 12.
Candele di Sevo ordinarie la lib. 12.
Candele di Sevo da Stampa la lib. 13.
Carbone a Scorzo 5.
Carbone a Sacchi chiusi 90.
Carbone di Ripetta, purchè il Sacco sia a bocca aperta 85.
Legna il Passo scudi 3. 10.
Fascina di Fornaro a Carretta scudi 3. 10.
Trasporto di Legna, e Fascina sui Carri per i luoghi vicini 40.
Detti per una mediocre distanza 60.
Detti per la massima distanza 80.
Per la Caricatura della sudetta Legna 10.

*Non prestandosi i Carrettieri a tali condizioni, sarà ciascun Cittadino in libertà di far caricare a suo conto sopra qualunque Carretto o a Soma la Legna, la quale in questo caso si farà impasare per la misura, onde ciascuno abbia il giusto*.

Si ricorda, che tutte le Leggi Annonarie per l'osservanza dei Prezzi, pesi, e misure, restano tuttora veglianti contro i Trasgressori in forza della Legge dei 30. Germile.

I Commissarj di Polizia sono incaricati d'invigilare sopra qualunque frode si commettesse a danno del Pubblico, di visitare le Botteghe, e costringere anche colla Forza tutti i Venditori a ritenere aperti i loro Spaccj, e fare la Vendita dei Generi secondo il solito.

La presente Tariffa dovrà tenersi affissa negli Spaccj di tutti li Venditori dei sopradescritti Generi.

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edili
Crespi )

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N.° 174.

*In Nome della Repubblica Romana una ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì* 1. *Glaciale*
*Anno Settimo Repubblicano*

IL CONSOLATO

IN seguito della Legge del 27. Brumale sulla leva di un Battaglione per ogni Dipartimento, e particolarmente nell'Articolo IV. della medesima decreta quanto siegue.

Art. I. Tutti gli Abiti neri di Lana, e panni neri esistenti in tutti i Dipartimenti della Repubblica sono posti in requisizione.

Art. II. Le Amministrazioni Municipali faranno eseguire la requisizione nella più rigorosa maniera dentro il termine di 24. ore doppo la publicazione del presente Decreto conformandosi agli ordini, che saranno dati dal Ministro della Guerra per il versamento nei Magazzini indicati.

Le Municipalità di Roma verseranno nel Bottegone Generale stabilito alle Convertite sotto la vigilanza del Cittadino Sabbatini incaricato di fare eseguire il lavoro.

Art. III. Tutti gli Ebrei, e Sarti sono posti in requisizione per lavorare al Bottegone Generale, ove sarà collocata una Guardia.

Art. IV. Gli Agenti Generali pagheranno gli Operaj, e somministreranno le fodere, ed il panno rosso necessario per i rovesci.

Art. V. I Grandi Edili metteranno immediatamente a disposizione del Ministro della Guerra due altri locali capaci, uno

per far Selle, e l' altro Scarpe; per la di cui fabricazione tutti gli operaj in questi due generi sono posti in requisizione.

Gli Agenti Generali, che somministreranno le materie prime, pagheranno le loro giornate, ed il Ministro della Guerra destinerà i sopraintendenti necessarj per invigilare al lavoro.

Art. VI. Questo lavoro di tutti tre i nomati effetti non sarà interrotto, se prima non siasi avuto il compimento, tanto per il primo Reggimento d' Infanteria, che per il Regimento di Dragoni.

Art. VII. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato*
*Sottoscritto = Pierelli*
Dal Consolato
*Il Segretario Interino*
*Sottoscritto = P. J. Audovin*

Per Copià confnrme
*Il Ministro della Guerra, e Marina, ed Affari Esteri*
*Bremond*

N.° 175.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*A dì 2. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*La Municipalità del Primo Circondario di Roma.*

DOvendosi venire alla Vendita di tutto il Legname della Machina, che serviva in occasione dell' esposizione delle Quarantore nella soppressa Chiesa de' SS. Lorenzo, e Damaso, si aprirà detta Vendita nelle Camere della Casa abitata dal Cittadino Pagliarini situata nel Vicolo Eleutari la mattina del dì 21. del corrente Mese Glaciale alle ore otto di Francia. Resta pertanto invitato chiunque volesse fare acquisto del detto Legname a presentarsi in detta Casa nel giorno, ed ora destinata giacchè verrà deliberato al megliore Oblatore, servate le forme prescritte dalla Legge de' 29. Fiorile.

Dato dalla nostra Residenza questo dì, ed Anno sudetti.

*Giorgi Felice Presidente*
*Libert Segretario.*

N.° 176.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOta degli Assegnati numerati, e versati in Cassa della Gran Questura nella Terza Decade del Mese Brumale prossimo scorso Anno 7. Repubblicano; e del Concambio delle Cedole contro Assegnati seguito nello stesso decorso di tempo, in adempimento dell' Articolo IX. della Legge dei 23. Fruttifero Anno 6.

*Cambio di Cedole Contro Assegnati.*

Di paoli dieci num. 48000. sc. 48000. num. 84000. sc. 84000. Di paoli nove num. 76000. sc. 68400. num. 44000. sc. 39600. Di paoli otto num. 76000. sc. 60800. num. 46000. sc. 36800. Di paoli sette num. 68000. sc. 47600. num. 28000. sc. 19600. Di bajocchi quindici num. 64000. sc. 9600. num. 68000. sc. 10200. Di bajocchi tre num. 184000. sc. 5520. num. 192000. sc. 4760. sc. 521239. sc. 34749. 20.

In tutto Resti num. 516000. sc. 239920. num. 462000. sc. 195960. sc. 521239. sc. 34749. 20.

LIBERTA' N.° 177. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

SOno invitati tutti i Proprietarj dei Cavalli di qualunque uso essi siano, di Carri, Vetture, ed altri ordegni di trasporto a portarli alla Piazza di Venezia alla disposizione del Cittadino Monier Agente Generale d' artiglieria, e trasporti. Tutti, si prestino a questa disposizione, altrimenti, oltre la perdita dei Cavalli, saranno esposti i Contraventori al rigore della Legge

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edili
Crespi )

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N.° 178. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 4. Glaciale anno 7. Repubblicano.*

*Municipalità del Terzo Circondario.*

L'Articolo IV. del Decreto Consolare in data 27. Termifero anno 6. porta che „ *Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

*sarà autorizzato ad accordare definitivamente delle carte di sicurezza a tutti quelli, che si crederanno compresi nella eccezzione della Legge*, e la Notificazione di detto Ministro in calce del citato Decreto prescrive, *che dopo il termine provisorio accordatogli dalla Municipalità, qualunque Forastiere, che sarà trovato senza la carta di assicurazione Definitiva sarà onninamente soggetto a tutto il rigore delle Leggi*.

Essendo però a nostra notizia, che diversi Ecclesiastici sotto pretesto di non aver reso conto, o altro qualunque, si fanno lecito di continuare il loro soggiorno in Roma, siamo venuti nella determinazione d'invitare indistintamente tutti gli Ecclesiastici esteri di questo Circondario a presentare al nostro Burò nel perentorio termine di tre giorni le carte di sicurezza, che gli abilitano a restare, spirati i quali irremissibilmente si eseguiranno contro i morosi le Leggi veglianti, a tenore delle quali si procederà ancora contro quelli, che gli alloggiassero nelle loro Case, senza darne parte formale alla nostra Municipalità nel detto termine.

*Retrou Presidente.*

*Especo Segretario*

N.° 179.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*4. Glaciale Anno VII. Repubblicano*

PROCLAMA

*Piranesi Generale Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria.*

*Ai suoi Fratelli d'Arme*

ROMANI!

LA Generale, che è stata battuta, che sicuramente ha solo gettato lo spavento nel cuore de' vili, è stato il segnale, per riunire i bravi Francesi sotto i Stendardi della Vittoria, e difendere la nostra libertà. Essi come il fulmine volano a combattere i nostri nemici. Romani! Ne' pericoli è d'uopo mostrar coraggio. Che tutti i più energici Patriotti si prestino a mantenere la pubblica tranquillità. Io colla forza obligarò coloro, che ardiranno in qualche maniera turbarla. Tutti gli attruppamenti saranno dissipati. Bravi Romani, che docili mai sempre foste all' invito della Patria, raddoppiate la vostra energìa, chiudete l'orecchio alle voci sediziose. Voi siete i discen-

denti de' Bruti, de' Scipioni.... Che tutti si prestino colla massima attività al servizio della Guardia Nazionale Sedentaria. Uffiziali!. date voi i primi l'esempio di non abbandonare la Patria, quando la Patria è in diritto di cercare il vostro braccio. Tutte l' esenzioni di servizio sono annullate. I Romani faranno a gara di compire i sacri doveri, che la publica sicurezza, e la tranquillità gl' impongono. Viva la Repubblica Romana.

*Piranesi.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N.° 181.

*Repubblica Romana*

*Li 4. Claciale Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

IL Prezzo delle Carni a tenore della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno pubblicata li 26. Glaciale dalli 24. Fruttifero anno 6. dalli 4. a tutto li 10. Glaciale (dalli 24. a tutto li 30. Nobembre v. s.) è fissato come appresso.

Carne di Vaccina la libra baj. 14.

Carne di Vitella la libra baj. 16.

*Tutti i Macellari sono obbligati a tener affissa la presente Tariffa ai proprj Spacci.*

*De Romanis, Gorirossi, Crespi*
*Serpieri Segretario.*

N.° 182.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

*A dì 4. Glaciale Anno VII. Repubblicano.*

TUtti i Parrochi renderanno conto ogni sei ore dello stato della loro Parrocchia.

Essi saranno responsabili di qualunque evento che comprometta la pubblica tranquillità.

Nessuna Campana sarà sonata nè di notte, nè di giorno, nè si potrà predicare, nè in Chiesa nè fuori, nè si faranno Novene, o Tridui, o altre funzioni straordinarie fino a nuovo ordine, permettendosi al solito, le Messe private.

Le Chiese saranno aperte dopo l'Alba, e si chiuderanno a mezzo giorno.

*Martelli*

N.° 183.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

*Armata di Roma*

*Dal Quartier General di Roma li 4. Glaciale Anno 7. della Repubblica Francese*

*Il Generale in Capo dell' Armata di Roma*

*Al Popolo di Roma*

Romani; è arrivato l'istante di mostrare, che siete degni della libertà. Ecco l'istante di sviluppare il coraggio, che caratterizza i veri Repubblicani; il nemico marcia verso di noi, andiamo ad incontrarlo.

Che tutti gl'Individui, che non saranno chiamati, ad essere armati, restino tranquilli nelle loro Case. Chi contraverrà a questa misura sarà sul momento punito colla pena di morte.

La Legge che rende i Preti ed i Religiosi responsabili degli attruppamenti, e di qualunque sia movimento, resta nella sua forza e nel suo vigore; in conseguenza al primo movimento che avrà luogo in un Quartiere, o Sezione tutti i Preti, e Religiosi di questo Circondario saranno arrestati, e se la sommossa non si calma, i Preti, e Religiosi saranno fucilati nel luogo medesimo dell' attruppamento.

Le Porte della Città di Roma saranno chiuse. E' proibito a chiunque di uscirne senza un Passaporto.

Tutti i Francesi che sono in Roma si armeranno per quanto loro sarà possibile, e si porteranno nei luoghi, e posti che gli verranno designati dal General Macdonald.

La Città di Roma vien dichiarata in istato di assedio.

Romani, anche una volta siate fedeli alla vostra Costituzione; non temete niente; la gran Nazione veglia per voi; essa esigge solamente, che voi secondiate le disposizioni, che ella prende per la vostra difesa.

*Championnet.*

LIBERTA' N°. 184. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Giuseppe Elia Pace Ministro dell' Interno*

*Al Popolo Romano*

CITTADINI!

Mentre il Generale in Capo dell' Armata vittoriosa de' Tiranni, che col restituirvi la libertà si è proclamata il soste-

gno della vostra indipendenza, va a prendere tutte le misure necessarie all' esistenza della Repubblica, i vostri Consoli, ed i vostri Magistrati vegliano indefessi al loro Posto per formare la vostra sicurezza, per mantenervi le Sussistenze, e per prevenire il disordine. Di già la parte di voi adatta alle Armi colla più grand' energìa oppone un insuperabile baloardo al malcontento de' Superstiziosi, degli Aristocratici, degli Egoisti. I generi, che devono formare la vostra sussistenza sono tutt' in pronto. Eglino non potranno mai mancarvi. Io ve ne do la parola, ed io me ne rendo responsabile all' intiera Nazione.

A fronte di tante fatiche, e di tante cure i male intenzionati non lasciano di agitarvi, e di tentare tutte le strade per far nascere, se pur fosse possibile, quel disordine, che solo può dar luogo alla esecuzione de' loro scelerati Progetti. Eglino vanno seminando da per tutto le angustie, e lo spavento col sussurrare all' orecchio de' creduli una mancanza inevitabile del Pane necessario al sostentamento della vita.

Nasce da ciò, Cittadini, quell' affollamento, che con un pessimo esempio si vede, sono già de' giorni, e più che mai in questa mane intorno i Forni di questa Centrale. Ciascuno temendo della sussistenza dell' indomani vuol provedersi di una quantità maggiore di Pane di quella, che richiedasi da' bisogni giornalieri della sua Famiglia. Intanto, le braccia di coloro, che devono prepararlo non bastano, e si stancano. Mancano, ò non arrivano a tempo le Farine ai Forni per esservi manipolate; e così voi colla vostra credulità, e se volete, colla vostra leggerezza date presa su di voi ai vili, agl' inimici della Patria, che vogliono tradirvi, e condurvi al precipizio, che vi hanno preparato.

Io torno a ripeterlo, nè lo ripeterò giammai abbastanza: La Città è fornita delle Farine necessarie al suo consumo: I vostri Magistrati formano della vostra sussistenza la loro principale occupazione. Cittadini! Qual pregiudizio non rechereste mai a voi stessi col non secondare le loro operazioni coll' intraciante, e coll'impedirne i frutti? Restate dunque tranquilli nel seno delle vostre Famiglie, ed all'esercizio de'vostri consueti travagli; Dite all' inimico della Patria, che venisse a spargere de' timori negli animi vostri, che il Governo Repubblicano non è il governo del dispotismo, che questo secondo solamente può obbliare gli interessi del Popolo, ma che un governo Repubblicano non ha, nè può co-

noscere altro interesse, che quello della Nazione, che lo ha costituito, e che perciò la sussistenza dell' indomani non può mancarvi; poichè resta affidata ai suoi pensieri.

Se voi vi diporterete in tal modo, dimostrerete alla Grande Nazione, che vi hà data la libertà, che non ne siete indegni. Nel tempo stesso l' affollamento, ed il disordine intorno a pubblici Forni sarà cessato sul momento; nè dovete procurarvi con un incommodo orribile quel Pane, di cui hanno bisogno le vostre Famiglie.

*Pace*

N°. 185.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Glaciale Anno VII. Repubblicano.*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

NEl termine di ore 24. dalla data della presente tutti i Mercanti di Campagna, Agricoltori, e Coloni, i quali abbiano in essere o in Roma, o nelle loro Campagne o dovunque più di Rubbj venti di Grano, dovranno darne l'Assegna nel nostro Burò Centrale. Contemporaneamente sono invitati a farne il Trasporto con le loro Bestie da Soma, Carri, Barrozze, e Buoi, anche staccandogli dagli Arati, ai Granari dell' Abbondanza Frumentaria alle Terme, detratto però il Grano necessario per la presente Sementa.

Tutti i Contraventori saranno soggetti alla perdita del Genere, all' emenda de' Danni, e saranno considerati, e trattati, come Nemici della Patria, e dell' Ordine publico.

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edili
Crespi )

*Publio Serpieri Segretario.*

N.° 186.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE.

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

*Roma 5. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

ESsendo di assoluta necessità per il Governo di conoscere particolarmente l' indole, il carattere, e la provenienza

degli Abitanti di Roma; si ordina, che tutti i Napolitani, o originarj del Regno di Napoli, e Sicilia, dentro lo spazio di ventiquattr'ore si presentino al Burò del Ministro di Giustizia e Polizia per dare di loro stessi quelle giustificazioni, che gli verranno richieste.

Chi non si sarà presentato nell'indicato termine, sarà considerato come sospetto arrestato, e punito.

*Martelli*

N.° 187.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Roma 5. Glaciale Anno VII.*

*Il Ministro di Giustizia, e Polizia*

Cittadini, la giornata dei 4. Glaciale sarà sempre mai memorabile nei fasti della rinascente Repubblica Romana.

Un nuovo periglio vi chiama alle Armi; colla celerità del lampo i Quartieri si sono riempiti di valorosi Cittadini. Il contegno è stato imponente, e degno de' Repubblicani.

La buona volontà, l'ordine hanno presieduto al servigio, che voi avete indefessamente prestato alla Patria. Io sono stato testimonio della vostra condotta.

Proseguite veri Figli di Roma a ben meritare della Patria.

I Comandanti Francesi, il Governo sono stati fatti consapevoli della vostra energia.

Io vi devo a nome del Popolo un' attestato di riconoscenza. Per le animе sensibili questo è il maggior compenso.

*Martelli.*

N°. 188

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Morte ai Tiranni*

*Libertà o Morte*

Romani: Una Turba di schiavi prezzolati, d'infami seguaci dei Rè, calpestate le Leggi divine, ed umane, non curato il diritto delle genti, e contro i doveri più sacri di buoni vicini, armata la loro destra assassina, hanno invaso le vostre Frontiere, hanno posto sotto l'infame giogo d'un Tiranno i vostri Concittadini; gli hanno oppressi; gli hanno ridot-

ti schiavi, e si sono resi barbaramente despoti delle loro proprietà, e delle loro vite.

Minaccian costoro la rovina di Roma, ma niente però azzardono, perchè sanno, che voi vi siete. Le generose Falangi Francesi vi resero liberi; e questi vi minacciano la servitù. Se prima vi armaste per scuotere il giogo infame d'un Despota, con quanto maggior zelo dovete sostenere i vostri diritti, la vostra libertà, la vostra indipendenza. La Patria in voi confida, i vostri Concittadini oppressi vi domandano soccorso, e giustamente esiggon, che corriate alla loro difesa; Qual rossor eterno per i Romani, se ricusassero di prestare le loro destre ad oggetti così cari! Le Spose, le Sorelle, temendo l'impuri amplessi d'infami schiavi da loro detestati, cercano asilo nelle vostre braccia: I Figli tendono le loro palme, e bagnandole d'inutili lacrime vi fanno intendere, che in voi solo confidano. I Genitori vi abbracciano, e chiamandovi col dolce nome di figli vi rammentano, che essi vi diedero l'esistenza, e che vi corre obligo di difendere la loro. La Patria, la cara Patria in fine, che avendo ancora al piede i segni delle antiche catene, inorridisce a sentire, che altre le sovrastano, e voi figli di Bruto resterete insensibili alle voci della natura, del sangue, dell'amor della Patria? Nò; i petti vostri non sono capaci di viltà. Sia la sensibilità il vostro primo pregio. Un giorno solo convinca l'universo intiero, che Roma produce ancora i Cassi, i Cinvinnati, che il sangue degli antichi Eroi scorre l'istesso nelle vostre vene, e che non và mai impunito chi attenta la libertà di Roma.

Chi più contento di me nel vedermi prescelto all'alto onore di comandarvi: avrete in me un Concittadino, un vero fratello; ed il mio petto aprendovi la strada frà i nemici vi condurrà alla vittoria.

Anime Repubblicane il sacro amore della Patria, il dolce sostegno della Libertà vi chiama all'armi. Armatevi, partite, e seguite pure quei primi moti del sangue, dei quali già vi vedo animati, e dimostrate col fatto ai vili seguaci dei Tiranni, che niuno può resistere alle destre Repubblicane. La Patria attenderà col vostro ritorno il suo Trionfo; i Genitori saran contenti d'avervi data l'esistenza, i figli conteranno ai posteri

il vostro zelo, il vostro coraggio, e le amabili Spose coroneranno di fiori le vittoriose teste, e vi offriranno un dolce riposo nelle loro braccia amorose. Viva la Libertà.

I Cittadini che vorranno prestarsi in favore della Patria si porteranno a Termini nella Chiesa di S. Bernardo.

*Vallentin Comandante.*

N.° 189.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma li 5. Glaciale Anno 7. Republicano.*

NOTIFICAZIONE

*I Grandi Edili*

*Ai Cittadini Romani*

E Giunto il momento di mostrarvi Romani. Il soccorso della Patria; il sollievo dei Cittadini, il disinteresse sono i distintivi de' veri Patriotti, de' veri Republicani. I Bravi Francesi per difenderci da una ostile invasione affrontano l'inimico, e Voi per contribuire alla Sussistenza de' vostri cari Concittadini, non vi spogliate di quella durezza, che lo spirito di guadagno vi tiene si vilmente inceppati? Allorchè per sollievo della più indigente Classe delle Persone si vuol porre un freno all'avanìa de' Venditori, quali ad un' eccesso avevano fatto giungere i prezzi, tutto all' istante sparisce, con crudeltà si nasconde, si sotterra. La Città, o Romani, deve essere sollevata. ed i Cittadini hanno diritto di essere sostentati colle Grascie quì introdottesi. Chi ne li defrauda è reo di grave delitto. Per altro non la forza, non lo zelo de Relatori, ma l'amor della Patria, che ci anima per il bene publico, e per cui anche qual. che sagrificio dobbiamo nelle circostanze fare, saranno le cause, che persuaderanno ciascuno a renderci noti i generi di sussistenza di pertinenza propria. Perciò dentro il termine di ore 24. dall' affissione della presente, ogni Cittadino, o sia Venditore de' generi o non lo sia è invitato a recarsi o in Persona, o per mezzo d'altri nei Burò delle respettive Municipalità dei Tre Circondarj per dare ivi l'assegna esattissima di tutti i Generi che si ritrovino avere in qualunque sito di questa Comune, e suo Circondario, Grano, Farina, Granturco, sua Farinella, Olio, Carne Porcina, Formaggi, Carbone, e Legna. Den-

tro il termine poi di ore 48. dalla stessa affissione si daranno le assegne di simili generi esistenti nelle Vigne, Orti, o altro luogo qualunque posto fuori dell'abitato della Città. Verificate le assegne nella maniera, che più opportuna crederassi si formerà un Elenco de' Cittadini, che veridicamente avranno assegnato, e sarà intitolato „ *Elenco degli Amici della* Patria „ e sarà a suo tempo pubblicato. Quei Generi poi, che saranno destinati a vendersi si venderanno a prezzi stabiliti, o altri, che più equi secondo le circostanze sembreranno. Se mai però in qualcuno l'avarizia crudelmente soffocasse ogni istinto di sensibilità non assegnando o non assegnando esattamente, sarà codesto mostro dichiarato perturbatore del Bene pubblico, e della tranquillità. Perciò, oltre la perdita di tutti i Generi, sarà tratto col massimo rigore delle leggi, e chi discuoprirallo oltre lo spirito di Patriottismo che dimostrerà, riceverà una proporzionata gratificazione. All'obligo dell'assegna, e respettivamente della denuncia sotto il medesimo rigore sono soggetti anche quelli, che nelle loro Case, o in qualunque altro luogo ritenessero dei generi non proprj sopra indicati, o sapessero che da altri vengono clandestinamente ivi ritenuti. Ma un'altra volta il ripetiamo, o Romani. L'amor della Patria, e non il rigore discuoprirà i generi, che senza proprio discapito debbono servire per la sussistenza de'nostri Concittadini.

L'Assegna non deve ritardare la vendita de'generi, la quale anzi viene raccomandata.

*De Romanis* )
*Gorirosi* ) *Grandi Edili*
*Crespi* )

*Serpieri Segretario*

N.o 190.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 6. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*La Municipalità di Roma al Popolo.*

NOi non abbiamo abbandonato il nostro Posto. Noi lo ritenghiamo al solo e più sacro oggetto delle nostre attribuzioni che sono le Sussistenze, e la Tranquillità Publica. Possiamo per tanto assecurarvi, che continueremo ad occuparcene

indefessamente nella fiducia, che Voi corrisponderete al nostro zelo col mantenervi nel buon ordine, come richiede il vostro medesimo interesse.

*De Romanis* )
*Goriresi.* ) *Grandi Edili*
*Crespi* )
*Serpieri Segretario*

LIBERTA' N°. 191. EGUAGLIANZA

*Dal Quartier Generale a Roma li 7. Glaciale Anno 7. della Repubblica Francese*

*Macdonald General di Divisione Comandante*

PROCLAMA

IL Popolo di Roma traviato per poca vigilanza si è trasportato a degli eccessi criminosi. Sono stati commessi degli Assassinj; Il Sangue de' Patriotti è stato versato . . . . . Guai a coloro, che sono colpevoli di tale attentato.

Per prevenire de' simili:

1. E' proibito agli Abitanti di Roma di formare alcuna specie di Complotto.

2. Coloro, li quali si troveranno riuniti in numero di quattro, saranno riputati Fautori di Complotto, e saranno nel momento fucilati.

3. Ogni Casa, dalla quale sarà tirato un colpo di foco, qualunque sarà subito incendiata.

4. Le Guardie Nazionali abbasseranno le Armi sotto pena di essere fucilate, eccettuati quelli, che saranno conservati dai Grandi Edili, ma che non abbandoneranno il Recinto della Casa Municipale.

5. Li più Ragguardevoli della Città sono ritenuti nel Castel S. Angelo per rispondere della sicurezza de' Francesi, e particolarmente dei Malati negli Spedali. Essi non saranno messi in libertà, che dopo la certezza che i Francesi saranno stati rispettati. Essi altronde saranno messi sotto la Salva Guardia de' buoni Cittadini.

Il Generale non volendo confondere l'Abitante pacifico con i briganti, che si sono trasportati ad ogni sorta d' eccessi; ordina ai Grandi Edili di prendere tutte le misure, che eglino giudicheranno convenienti, e necessarie per assicurare l'approvisionamento, e le sussistenze del Popolo. In conseguenza ogni Cittadino è richiesto di ubbidire prontamente ai loro Ordini.

*Macdonald*

# LO STAMPATORE

## A CHI LEGGE

*Mentre le fin quì riferite misure, e saggi provvedimenti si prendevano dal Generale in Capo Comandante l'Armata Francese, e dal Consolato, si ebbe la notizia del rapido avvanzamento verso questa Capitale del numeroso Esercito Napolitano, avente alla testa l'istesso Rè. I Francesi, avvezzi a vincere, non ne temettero il numero, o la bravura, Determinati alla prima di andarlo ad affrontare, condiscesero indi a partire alla volta di Civita Castellana, per ivi più utilmente aspettare il Nemico. Partirono perciò in compagnia della Legione, e Gendarmeria Romana colla promessa di ritornar vittoriosi fra quindici giorni. Partirono anche i Commissarj del Direttorio Esecutivo, i Consoli, e Ministri della Repubblica, i Francesi stazionati in Roma, e moltissimi buoni Patriotti; quelli per fare con maggior quiete, e sicurezza le loro Sedute in Perugia, questi per sottrarsi da' pericoli. Altri si ritirarono in questa Fortezza di Castel S. Angelo, che, fortificata maggiormente, restò in mano de' Francesi. Il Governo della Città restò affidato ai Grandi Edili. Pochi momenti dopo la di loro partenza arrivò in Roma il Re di Napoli seguito dal suo Esercito. Egli dopo la pubblicazione di un suo Manifesto, pensando al Governo di Roma, lo affidò provvisoriamente a quattro Ex-Nobili Romani; deputò il General Comandante della Truppa Urbana, e diversi Giudici Criminali, e Civili. Questi provvedimenti furono di breve durata. Dopo quindici giorni, saputosi dal detto Monarca, che il suo Esercito era stato battuto in tutti i punti, partì subito per Napoli con tutta la sua corte, e Truppa, che aveva in Roma, ed a folla partì anche molta Nobiltà.*

*Ho creduto necessario di premettere questo breve racconto di tale interregno, perchè, volendo quì inserire tutte le Carte da essi pubblicate in Roma, sapesse ognuno la cagione di tali produzioni. Continuerò indi la serie della nostra Collezione colla stampa di tutti i Proclami, ed Editti pubblicati dal Generale in Capo Championnet, e da altri di suo ordine dopo il suo vittorioso ritorno in Roma, e finalmente di tutto ciò che il Consolato ha operato nelle di lui Sedute in tempo della permanenza in Perugia.*

N.° 192.

*Ferdinando IV. per la Grazia di Dio Re delle Sicilie, di Gerusalemme &c. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. &c. Gran Principe Ereditario della Toscana &c. &c. &c.*

QUantunque fin dal principio delle rivoluzioni politiche, che da qualche tempo hanno turbata la tranquillità in varie parti del Mondo, avessimo Noi procurato di provvedere alla costante sicurezza de' Nostri Reali Dominj col tenerne lontano le perniciose massime, ed i seduttori; riordinare, ed accrescere le nostre forze armate, stringere con più forti nodi le aleanze colle Potenze amiche, stipulare Trattato di Pace colla Repubblica Francese, ed esaurire ogni altro mezzo di operazioni pacifiche; pur nondimeno ci siamo trovati nella dura circostanza di vedere in pericolo la quiete, ed indennità de' Nostri Stati per motivo della inaspettata mutazione di Governo del' limitrofo Stato Romano accompagnata dalla sovversione di ogni sano stabilimento, dal danno della Santa Religione Cattolica, e da civili discordie, e luttuose scene di massacri, e depredazioni. Questi avvenimenti, l' improvisa occupazione dell' Isola di Malta di Nostta Regia pertinenza, e le continue minacce di prossima invasione de' Nostri Dominj, confermate da apparecchi guerrieri, e da movimenti di Truppe alla volta di questo Regno di Napoli, ci hanno indotto a prendere altri più efficaci provvedimenti, onde allontanare dai nostri Dominj qualunque danno, e pericolo. Pertanto abbiamo determinato di far avanzare il Nostro Real Esercito dentro lo Stato Romano fin dove l' urgenza lo richiederà: colla ferma volontà di ravvivarvi la Cattolica Religione, farvi cessare l' anarchia, le straggi, e le depredazioni, ricondurvi la pace, e porlo sotto il regolare Governo di suo legittimo Sovrano. Dichiariamo ai Nostri amatissimi Sudditi, agli Abitanti dello Stato Romano, ed agli altri Popoli della interna Italia che (lungi dal muovere guerra contro alcuna Potenza) il solo desiderio di provvedere alla loro sicurezza, e di rendere il dovuto onore alla Religione ci ha mossi a questa intrapresa; nella quale Noi, col soccorso del Sommo Iddio, secondati dai validi ajuti de' Nostri grandi Alleati, e dall' opera delle Nazioni Italiane, speriamo di avere

felicissimi eventi. Noi stessi alla testa de' prodi Soldati del Nostro invitto Esercito, dirigeremo le loro operazioni Militari; e c'impegneremo di far uso delle loro forze ne' soli casi di resistenza, e di aggressioni; mentre in ogni altro caso rivolgeremo le nostre cure soltanto agl' indicati sacri oggetti della Religione, e del riordinamento del Governo dello Stato Romano. In tale prevenzione adunque, esortiamo gli abitanti tutti del detto Stato Romano di deporre le armi nel momento dell' ingresso del Nostro Esercito nel loro territorio di conformarsi a quelle disposizioni, che saremo per dare in favore di essi, e della salvezza comune; di facilitare co' possibili mezzi, ed ajuti la nostra giustissima intrapresa; e di esser sicuri che Noi, facendo uso della Nostra naturale giustizia, e clemenza, non solo proteggeremo, e ricompenseremo i buoni, e virtuosi; ma ancora accoglieremo con paterno affetto i traviati, che pentiti de' proprj errori volontariamente ritorneranno nel diritto sentiero, e si sottoporranno al Nostro comando. Inculchiamo a tutti di abbandonare ogn' idea di vendetta pel danno, che per la passata rivoluzione gli uni avessero agli altri arrecato, e di astenersi da qualunque sorta di eccesso, e di rappresaglia, sotto pena della Nostra Reale indignazione, e di esser tratti i contravventori come nemici della pubblica sicurezza. Esortiamo parimente i Generali, e Comandanti di qualunque Esercito Estero di far subito ritirare tutte le loro Truppe fuori del territorio Romano, senza prendere ulteriormente parte nelle avventure di quello Stato, la cui sorte per ragione di vicinanza, e per altri legittimi motivi interessa principalmente la nostra Regia Potestà. In fine manifestiamo che dal punto, in cui il Nostro Esercito sarà entrato nel Territorio Romano, vi sarà libera comunicazione tra le sue popolazioni, e quelle del Regno; dal quale, per provvedere alla sussistenza delle Reali Truppe, ed al bisogno degli Abitanti dello Stato Romano, faremo nel medesimo trasportare i generi necessarj di viveri, ed altro occorrente. Dal Quartier Generale di San Germano ai 14. di Novembre del 1798. (24. Brumale anno 7. Repub.)

Ferdinando

*Giovanni Acton.*

N.° 193.

*Il Cavaliere Don Emmanuele de Bourcard Maresciallo di Campo dei Reali Eserciti di S. M. Siciliana, e Comandante della Vanguardia, o Riserva &c.*

IN seguito di quanto si è degnato S. M. il Re delle due Sicilie ordinare con suo Real Manifesto del 14. dell' andante, e perchè si possa dagli abitanti di questa Città di Roma eseguire quanto verrà loro comandato corcernente ai bisogni delle Reali Truppe, e per governo provvisionale del popolo, così li membri, di cui si componeva l' antico Magistrato di Roma stabilito da S. S. benteso Monarchico riasumeranno interinamente le loro cariche restando autorizati di agire, e di ordinare al Popolo di Roma quanto sia necessario per l' accennato assunto, pel pubblico bene, e per la comune sicurezza, persuaso dunque, che questi Signori v' impiegheranno tutta la loro efficacia, zelo, ed attaccamento nel dimostrare la loro cieca obbedienza ai Reali ordini di S. M., faranno subito pubblicare il presente ordine per tutta la Città per l' esatto adempimento, lusingandomi di non essere necessario il rigore per l' esecuzione dei medesimi, in caso contrario incorreranno li Contraventori nella Reale indignazione.

Roma 27. Novembre 1798. (7. Glaciale an 7. Repub.)

*Emmanuel de Bourcard Maresciallo di Campo &c.*

N°. 194.

*Roma 28. Novembre* 1798. (8. *Glaciale an. 7. Rep.*)

*Comando Generale del Reale Esercito*
*Di Sua Maestà Siciliana*

E Nostra volontà che il Cavaliere D. Gennaro Valentino sia investito del grado di Comandante Generale della Truppa Urbana destinata a custodire l' interno della Città di Roma, conferendogli a tal' effetto tutte le facoltà di disporre a tenore de' nostri ordini. Chiunque perciò sarà tenuto prestargli la dovuta ubbidienza e rispetto.

*Capitan Generale Baron di Macch*

N°. 195.

NOTIFICAZIONE

SI avvertono tutti gli Stampatori di Caratteri, e Rami, come pure tutti i Librari, che in assenza del Padre Maestro del Sagro Palazzo resta legittimamente autorizzato il Padre Maestro

Mancini in Santa Maria sopra Minerva a supplire alle veci di esso, e suo Compagno per invigilare, e rendere adempiti gli Ordini, ed Editti replicate volte emanati in tal particolare. Procurino pertanto tutti di obbedire puntualmente per non soccombere alle comminate pene. Roma questo dì primo Decembre 1798. (11. Glaciale an. 7. Rep.)

*F. S. Arcivescovo di Larissa Vicegerente*

*Filippo Canonico Liberti Segretario*

N.° 196.

EDITTO

*Li Deputati del Governo Provisorio*

LA tranquillità della Città di Roma, ed il di lei approvisionamento è stato dalla Clemenza di Sua Maestà Siciliana addossato a noi.

Quindi per corrispondere alle predette benigne disposizioni abbiamo prese le necessarie notizie per risapere li disordini più essenziali, che turbano la commune tranquillità. Mediante le medesime si è risaputo, che alcuni individui, lasciandosi trasportare da eccessivo zelo, molestano, ingiuriano, ed anche offendono alcune persone, ò perchè sospetti di opinioni Politiche, o perchè Ebrei. Ci vediamo pertanto obligati di avvisare ciascuno, che detti atti sono criminosi, e però punibili, come contrarj alla publica sicurezza. Tanto dunque per la sudetta Causa, che perchè proibiti dal Regio Manifesto dei 14. Novembre Ordiniamo ad ognuno di astenersi da simili eccessi, mentre si procederà contro li Trasgressori con tutto il rigore delle Leggi, che puniscono li perturbatori della publica quiete.

Roma. 1. Decembre 1798. (11. Glaciale an. 7. Rep.)

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*

*Pietro Principe Gabrielli Deputato*

*Camillo Massimo Deputato*

*Gio. Ricci Deputato*

N°. 197.

EDITTO

*Li Deputati del Governo Provisorio*

LI Resti, o siano Assegnati non solo si trovano sostituiti alle Cedole, ma anno ancora per maggiore loro Credito, e sicurezza un ipoteca speciale sopra una quantità vistosa di Beni, ciò dovrebbe esser sufficiente per il loro Credito; ma non ostan-

te per sempre più accertare il Publico del loro valore, stimiamo opportuno di rinovare la memoria di questa loro sicurezza. Ciò premesso ordiniamo, che detti Resti abbino il loro corso per il loro valore nominale, come se fosse vera moneta, e che tutti per tale la debbino ricevere sotto pena pecuniaria, ed altre ad arbitrio da incorrersi irremisibilmente, quando il fatto sia provato con il detto d' un sol Testimonio degno di Fede.

Questo dì primo Decembre 1798. ( 11. Glaciale anno 7. Repubblic.

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Bamillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato*

N. 198.

ALLOCUZIONE

*Roma li* 2. *Decembre* 1798. ( 12. *Glaciale an.* 7. *Rep.* )

LA tirannia si era impossessata di Roma; il vizio francamente la inondava, e perfino le pubbliche piazze erano signoreggiate dalla più sfrenata intemperanza di corrotti costumi. Non voglio turbare la calma che tutto giorno riacquistate col richiamarvi di nuovo alla idea il quadro funesto, in cui espresse si veggono le ruine cagionate alla cara Patria. Il Grande Iddio in un Invitto Monarca Padre benefico, e più che Padre vi ha proposto il modo onde sottrarvi dall' opprimente peso di quelle vili catene. Il giorno 26. Novembre 1798. la misera Città esser dovea saccheggiata; gli formidabili Eserciti di S. M. Siciliana ( che Dio guardi ) a cagione delle continue pioggie, che loro trattennero il cammino non potevano corrispondere a voti fervidi di quel Generalissimo Macch; il tutto spirava orrore e desolazione; si leggeva sulla fronte de' Vecchi, de' Giovani, e delle Madri il funesto presagio del pianto della morte, e della violenza. Romani quale non fu il mio rischio allorchè colla voce del solo Popolo attaccai la nemica forza? Certo che tutto me stesso fui risoluto sacrificare al vostro bene, basta che riuscito mi fosse unire una colonna, che a nemici vietasse il dissiparsi per attendere alle rapine. Una volontà deliberata con tanta fermezza pel vostro bene mi procurò la piena de' voti presso l' Ente Supremo, che la grandine de' fucili scaricati sopra non giunse a farmi danno per menomo che fosse. Che risolvete? Il Giusto Re mette la sicurezza della Patria nelle vostre me-

desime mani; Ei vole che ogni bravo Suddito dia prove sicure dell' impegno che conserva di guardare non solo le circostanze de' cari Fratelli, ma sì bene le proprie. E' squarciato una volta il misterioso velo, che simboleggiava colle apparenze della libertà la più violente schiavitù; sotto i colori della uguaglianza il più fiero dispotismo; sotto l' Augusto Nome di Religione, la sfrenatissima intemperanza di tratto. La strada che ora calcar deve il Popolo Romano per risarcirsi dell' acquistata vergogna è il solo amor della Patria, il solo desiderio di vendicare il Grande Iddio. Io ve ne addito il modo: si è benignato il Clementissimo RE per l' Organo del Grande Macch promuovermi al grado di Com. Gen. della Truppa Urbana dello Stato di Roma; io l' ho accettato non perchè di me potessi vantaggiosamente persuadermi, ma solo perchè sicuro della vostra buona volontà ho sperato, e spero gagliardamente difendervi dagli insulti interni, ed esterni. A tale uopo ordino, che tutti i Parrochi di questa Capitale, nel giro di 48. ore da decorrere dalla presente emanazione facciano una nota generale di tutti gli Uomini di 18. anni sino ai 50. e sieno obbligati portare le medesime a questo Nostro Quartiere Generale. Servirà un tale registro alla scelta di valevoli Soggetti, per ristaurare la Truppa Urbana, onde questa invigili alla pubblica pace, ed alla sicurezza di tutti gl' individui. Frattanto si persuadono gli amatori della Patria, che si terrà esatto conto di tutti i soggetti, che han dimostrato parzialità per l' oppressione de' loro Fratelli, e che il solo merito sarà lo scopo al quale si avrà mira nella scelta de' posti. Il premio, ed il gastigo saranno equilibrati dalla sola Giustizia, e tutto l' impegno mio sarà quello di vantaggiare le circostanze di ciascun' individuo, affinchè respiri lieto sotto la protezione dell' AUGUSTO MONARCA. Tali operazioni, o Romani, per essere organizzate richiedono la vostra attività, ed il vostro zelo nel vegliare al bene di tutta la Patria; Io ve ne darò l' esempio con essere vigilante a tutte le ore non escluse quelle della notte, nelle quali sarà permesso ad ognuno il rappresentarmi le urgenze occorrenti. Presentatevi adunque tutti all' invito generale che riceverete, e nel difendere la Religione, e la Patria, e le sostanze proprie dimostrate al Mondo tutto, che vi ricordate essere Romani; alla Religione di Cristo, che vi sovvenite essere suoi Figliuoli; al Sovrano invitissimo delle due Sicilie, che siete alla M. S. per gratitudine, quelli medesimi,

che sono io per tutti i Titoli. Umilissimo fedelissimo rispettosissimo Vassallo di S. R. M.

*Comandante Generale della Truppa Urbana*
*Gennaro Valentino*

N.° 199.

EDITTO

*Li Deputati del Governo Provisorio*

LE attuali circostanze fanno con ragione supporre, che molti effetti, danaro, generi, ed altre cose preziose si trovino presso terze persone per sottrarle così alla vigilanza del Governo, che giustamente pretende di ricuperarle, tanto per renderle ai loro legittimi Proprietarj, quanto per appropriarsele, se sono di pubblica pertinenza, ci obbligano per il bene pubblico, e per l' interesse delli Proprietarj, ai quali appartengono, di ordinare, che qualunque persona abbia presso di se, o in qualunque altro luogo robba di tal natura, debba nel termine perentorio di tre giorni denunciarla all'officio Criminale del governo provisorio con le respettive indicazioni, e specificazioni, altrimenti si procederà contro i Contraventori, e detentori col massimo rigore delle Leggi, e saranno considerati come nemici della Patria; ed all' opposto verranno reputati per attaccati e benemeriti della medesima Patria quelli, che spontaneamente si presteranno all' obbedienza del presente Editto, ed alle ulteriori disposizioni, che saremo per dare.

Ad effetto poi, che niente, per quanto è possibile, rimanga occulto, chi passato il detto termine di tre giorni denuncerà nel succennato Officio del Governo Provisorio le occultazioni surriferite, seguita la Ricupera, avrà da noi un premio à proporzione degl' Effetti ricuperati, e verrà tenuto segreto.

Dato in Roma questo dì 3. Decembre 1798.
( 13. Glaciale an. 7. Rep. )

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato, Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato.*

N.° 200.

NOTIFICAZIONE

*Li Deputati del Governo Provisorio*

COn sorpresa del Governo si è sentito questa mattina un all' Arme generale per la Città sul supposto che la medesima fosse prossima ad esser' invasa da Truppa Forestiera.

Devono i Deputati del Provisorio Governo per carico del loro Offizio tranquillizzare il Pubblico, con avvertirlo, che prese da loro ne' debiti modi le necessarie informazioni dal Ministro di Sua Maestà Siciliana, questi gli ha assicurati di non aver' alcuna notizia di minaccia ostile contro la nostra Città.

Affine dunque di prevenire ogni disordine, non solo si è creduto di ciò manifestare; ma si è anche disposto, che tutta la Truppa Urbana stia sulle Armi, affine d' impedire qualunque tumulto, che si potesse da questa voce eccitare.

Tanto serva di norma a tutti i buoni Romani, affine di restare tranquilli e sicuri.

Data in Roma li 3. Dicembre 1798.

(13. Glaciale an. 7. Rep.)

*Gio Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato, Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato.*

N.° 201.

## NOTIFICAZIONE

*Li Deputati del Governo Provisorio*

LA sicurezza d' una ben regolata Città dipende dalla tranquillità della di lei Popolazione. Sorpresi dunque questa mattina li Deputati del Governo Provisorio dalle voci sparse per Roma, presero quelle informazioni, che poterono assicurare sul momento il Publico, che non v' era nessuna novità dispiacevole, onde ognun potesse restar quieto.

Posteriormente si sono abboccati i suddetti Deputati con i Ministri di Sua Maestà Siciliana, ed hanno da quelli risaputo, non aver alcun fondamento l' Allarme sparso forse ad Arte questa mattina. Credono dunque parte del loro Officio di rinnovare con certezza la notizia suddetta, e di prevenire, che non si dia ascolto alle voci, che potrebbero in avvenire seminarsi, mentre queste sono tutte arti delli mal' intenzionati.

Risguardate ò Romani al generoso Sovrano, che ci onora colla di lui presenza. riflettete al di lui Poderoso Esercito, ed alla speciale protezione, che ci ha replicatamente promesso, e sarete sicuri, che in vista di tutto ciò nulla avrete a temere, onde non vi rimarrà, che mostrare colla vostra docilità, e quiete l'affettuosa obbedienza, che dovete al vostro benefattore. Cessino dunque le conventicole, li spari di Fucili, o di altre Armi, che

pur si sono sentiti rimbombare per Roma, per provar così con i fatti la vera fiducia, che avete nel vostro Liberatore.

Dato in Roma li 3. Decembre 1798.

(13. Glaciale an. 7. Rep.)

*Giò. Battista Borghese Principe aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato, Giovanni Ricci Deputato*

N. 202.

E D I T T O

*Li Deputati del Governo Provisorio*

SOddisfatti i Deputati al Governo Provisorio della docilità del Popolo Romano mostrata jeri nel non cedere alle tumultuose insinuazioni, le quali si procurò di prevenire con due pubblici Avvisi, rimane, che ora lodino lo zelo, col quale detto Popolo si dispose ad armarsi in difesa della Patria. Come però nel calore del momento per ciò fare si giunse da alcuni fino ad impadronirsi delle armi di qualche Quartiere, e si vide poi in un punto tutta la Città ripiena di persone Armate, così è evidente, che tal misura potrebbe adesso divenire pericolosa.

Per obbligo dunque del nostro Officio ordiniamo, che resti fin da questo istante proibito a ciascuna Persona la delazione di qualsivoglia Arme o da fuoco, o da taglio, così richiedendo la disposizione delle Leggi, e la pubblica sicurezza; e ciò sotto le pene comminate dai soliti Bandi contro i delatori delle Armi.

In riguardo poi a quelle, che come si disse, si sono impadroniti o in altra maniera ritengono le armi appartenenti alla Milizia Urbana, si ordina, che nel termine di 24. Ore debbano riportarle alla Casa del Signor Generale di detta Milizia, giacchè, passato tal termine, se si ritrovasse qualcuna di dette Armi presso i Detentori, si procederà contro i Medesimi col rigore delle Leggi emanate per li Rapinanti.

Dato in Roma questo dì 4. Decembre 1798.

(14. Glaciale an. 7. Rep.)

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato.*

N. 203.

## PROCLAMA

*Per ordine di Sua Eccellenza il Signor Capitan Generale Baron Don Carlo de Mack*

ESsendo pervenuto a notizia del Generale in Capite delle Truppe di S. M. Siciliana, che alcuni Francesi impiegati nell' Amministrazioni civili dell' Esercito, e particolarmente il Commissario Walville siano stati insultati con parole, e provocati con delle minaccie, traversando le strade di Roma per affari relativi al Servizio.

Considerando, che una tal condotta, dalla parte de' Provocanti è assolutamente contraria all' intenzione, ed agli ordini dati da S.M., che ha promessa protezione, e sicurezza ai Francesi, che per le circostanze sono restati in Roma, e che eziandio in tempo di Guerra tutti i Corpi Amministrativi d' un Armata devono godere d' una protezione reciproca, purchè non formino parte delle Truppe combattenti.

Il Generale in Capite di S. M. Siciliana dichiara al Popolo Romano, che siano sotto la salva guardia del Governo Napoletano tutti quei Francesi della categoria descritta, che si ritrovano nella Città di Roma; e che Egli farà giudicar militarmente ciascun individuo, che contravenendo al presente ordine si rendesse colpevole delle sopra additate provocazioni.

Il Brigadiere Barone Commandante Interino della Piazza di Roma, si farà rimettere dal Commissario Walville la nota esatta di tutti li Francesi, che reclamano con il citato titolo la Protezione, e deciderà delle validità della loro domanda.

Roma 5. Decembre 1798. (15. Glaciale an. 7. Rep.)

N.° 204.

## EDITTO

*Li Deputati del Governo Provvisorio*

L' Illuminazione della Città tende non meno al comodo, che alla sicurezza degli Abitanti. Quest' uso pertanto si è rapidamente esteso a quasi tutte le Città ben regolate. Nella nostra non vi è stato ancora tempo di regolare detta Illuminazione in maniera, che senza cura, e dispendio degli Abitanti potesse eseguirsi. Fintanto dunque che non sia stabilito un Piano regolare per assicurare detto comodo, si crede bene d' insistere sull' esatta esecuzione dell' ordine sù ciò emanato circa l' Illu-

minazione Provvisoria, tenendosi accesi i soliti Lampioni nei Luoghi già destinati.

Si prescrive dunque ad ogni Abitante di quest' Alma Città di eseguire le predette disposizioni sotto pena per chi trascurasse d' uno scudo per ciascuna volta, che sarà provato con il detto di due Testimonj di non esservi, o di essere smorzato il Lampione.

Roma 5. Decembre 1798. (15. Glaciale an. 7. Rep.)

*Giò. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato*
*Giò. Ricci Deputato.*

N.° 205.

## INVITO SAGRO

*Francesco Saverio Arcivescovo di Larissa del Vicariato di Roma, e suo Distretto Vicegerente.*

SI spiegano sopra di noi o Romani i più certi contrasegni della Divina Misericordia. Dobbiamo confessare a nostra confusione, che allora quando tutto parea, che ci dovesse richiamare a compunzione, e stimolarci ad una sincera riforma dei costumi in quasi tutte le Classi di persone, s' è veduta portar d' alcuni in trionfo la più vergognosa immortalità, e abbiamo avuto perfino lo scandaloso spettacolo di chi vergognavasi dell' onorevole nome di Gesù Cristo.

Ho pianto nel segreto del mio cuore la perversione, ho innalzato al Cielo le braccia, mi son confuso del sublime carattere che mi distingue di mediatore fra Dio, e Voi in qualità di Sacerdote, e di Vescovo Supremo Pastore prescelto alla vostra custodia.

Un solo argomento di consolazione m' ha confortato nel cordoglio, e m' ha fatto sperar bene di questo Popolo a me si caro. Non ignorava la tenera divozione verso la Vergine Santissima nella quale siete educati, e della quale avete dato sempre costanti riprove. La Vergine io diceva, la gran Vergine proteggerà questo Popolo, illuminerà i titubanti, ricondurrà i traviati a' piedi del suo Figliuolo Divino.

Voi vedete, se le premure di questa Madre amorosa sieno state efficaci. Ecco riaperti per la segnalata pietà del Religiosissimo Ferdinando IV. in qualunque ora del giorno gl' augusti

Templi del Dio degl' Eserciti, ecco i Ministri del Santuario ricondotti con la più consolante tranquillità ai loro Sacri Ministerj, ecco il Popolo più che giammai affollato all' esercizio della publica preghiera, ecco in somma Cristiani, che si fan pregio d' edificare con l' opere i loro Fratelli ....

Ma siccome dinanzi a Dio le pure esteriorità, e le opere dei peccatori non sono meritevoli dell' eterna retribuzione, affrettiamoci a riordinare le partite della coscienza, e a placare il Signore per i scandali, che abbiamo dati, ed impegnarlo a versare con profusione sopra di noi nuove, e maggiori misericordie. La Vergine Santissima con l' intercessione de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo nostri gran Protettori sarà la Mediatrice efficacissima.

Invito adunque il divoto Popolo di Roma ad un Triduo da incominciarsi dimani Giovedì, Venerdì, e Sabato giorno della Festività dell' Immacolata concezzione.

Le Chiese destinate sono le Patriarcali, Collegiate, tutte le Parrocchie, e le Chiese dedicate alla gran Madre di Dio. Ivi all' ora che in ciascuna Chiesa si crederà più adattata, e comoda al maggior concorso dei Fedeli, preceduto un segno colla campana maggiore, dovrà incominciarsi la Sagra Funzione coll' *Actiones nostras*, la terza parte del S. Rosario, con i Misteri correnti nel giorno, indi l' Antifona *Sancta Maria succurre miseris*, le Litanie della Madonna, tre Pater, Ave, e Gloria &c. ai SS. Apostoli Pietro, e Paolo specialissimi nostri Protettori, e finalmente il *Tantum ergo*, nelle Chiese dove si vorrà fare l'Esposizione del Santissimo Sagramento, concludendo con l'Orazione *Deus, qui nobis &c. Gratiam tuam &c. Deus cujus Dextera &c. Deus refugium &c. Pro Papa &c. Pro Rege Ferdinando &c.* Nei giorni poi seguenti per tutta l' ottava si reciteranno le Litanie dei Santi dopo la Messa Conventuale nelle surriferite Chiese, o in altr' ora, che si crederà più opportuna colle consuete preci non escluse le suddette prescritte Orazioni.

Prevalendomi poi delle facoltà specialmente accordate dal S. Padre concedo a tutti quelli, che almeno due volte nel Triduo, o quattro volte nell' Ottavario avranno divotamente assistito alle predette publiche preci, Indulgenza Plenaria da conseguirsi o nel giorno dell' Immacolata Concezzione, o in altro giorno dell' Ottava, in cui riceveranno la Santissima Eucaristia.

In ogn'altro giorno poi dell'Ottava medesima si concede l'Indulgenza parziale di sette anni, ed altrettante quarantene. La predetta disposizione s'intende estesa a tutte le Comunità Religiose di Monache, Conservatorj, Collegj, Ospizj, e Case di detenzione, ed Infermi, abilitando i Confessori a commutare l'opera ingiunta per quelle persone, che fossero veramente impedite.

A facilitar finalmente la vera, e sincera conversione a Dio, si concede per tutto l'accennato tempo a qualunque Confessore Secolare, o Regolare la facoltà di assolvere in tutti i casi a forma dell'ultimo amplissimo Giubileo.

Fedeli rivolgetevi fervorosamente a Dio Padre di Misericordia, e di pace, che vi chiama a penitenza, e a salute, non disprezzate le grazie che ora v'accorda pegni sicuri d'ulteriori beneficenze, e temete, che trascurando la presente opportunità, non abbia un giorno a rivolgersi contro voi la Divina giustizia colle parole terribili de'Proverbj = *clamabitis, & non exaudiam* = Questo dì 5. Dicembre 1798. (15. Glaciale anno 7. Repubbl.)

*F. S. Arcivescovo di Larissa Vicegerente*
*Filippo Canonico Liberti Segretario*

No. 206.

O R D I N E

NEl falso all'Armi mattine scorse insorto in questa Città quanto la Sovrana maestà del Re, è rimasto penetrato nella maggior sensibilità del suo cuore ravvisando il comun sentimento de' buoni Romani deciso a dare una luminosa, ed incontrastabil prova di riconoscenza alle sue Armi liberatrici; altrettanto le fa stimare interessate le Sovrane cure, perchè resti provveduto alla confusione e sconcerto contemporaneamente suscitato. Una delle principali misure tendenti all'oggetto, giudica quella di ordinare a tutti coloro che nell'occasione succennata con particolar zelo, e coraggio hanno dato di piglio alle Armi ne' Quartieri, o altrove che le portino alla Residenza del Comando Generale della truppa Urbana presso la così detta Dogana di Terra, ove saranno ricevute registrando il nome, ed indicazione dell'Esibitore.

Un tal provvedimento era stato già preso in considerazione dalli rappresentanti del Governo Provisorio, ma non vedendosi

verun buon' esito si rimuova un tal Ordine che dovrà avere immancabilmente il suo effetto nello spazio di oggi, e tutto domani, spirato il qual termine si procederà alla dovuta inquisizione, e chiunque sarà sorpreso in contravvenzione sarà rigorosamente punito.

Dal Comando Generale della Truppa Urbana li 6. Decembre 1798. (16. Glaciale an. 7. Rep.)

*Com. Gen. dell' Urbana Gennaro Valentino*

N.° 207.

NOTIFICAZIONE

QUantunque il Real' esercito di Sua Maestà Siciliana trovasi a sufficenza completato, ed abbondante di Truppe al segno che in verun conto mercè il favore Supremo debba paventare il nemico che affronta, indotta nulladimeno la prelodata Maestà Sua dal coraggio dimostrato da questo Popolo, col quale ha virtuosamente deciso il suo attaccamento alla buona causa, invita tutti a seguire le liberatrici sue insegne inalberate dal Religioso impegno di sottrarre gl' infelici da quel giogo sotto cui gemono, e dirette a quella gloriosamente, che il Signore dell' Universo gli promette nel dargliene la caparra del buon principio. Chiunque perciò animato da tai riflessi, non meno che dal Sovrano invito, si determinasse a questo partito si presenterà nella Residenza del Comandante Generale della Truppa Urbana presso la così detta Dogana di Terra, ove potrà mediante l' ascrizione ottenere il suo intento.

Questo dì 6. Decembre 1798. (16. Glaciale an. 7. Rep.)

*Com. Gen. dell' Urbana Gennaro Valentino*

N.° 208.

NOTIFICAZIONE

INteressa al Comandante Generale della Truppa Urbana comunicare a tutti gli Armieri della Città alcuni ordini interessanti: sono perciò avvertiti i medesimi di rendersi nel termine di ore due alla sua Residenza presso la così detta Dogana di Terra, ove saranno con la maggior sollecitudine disbrigati. Si lusinga il Comandante Generale, che sarà sufficiente l' invito per vedere eseguito un tal ordine, giacchè nel caso di disubbidienza non gli mancheranno li più efficaci mezzi per costringerli. Questo dì 6. Decembre 1798. (16. Glaciale anno 7. Repubblicano.)

*Com. Gen. dell' Urbana Gennaro Valentino*

N.° 209.

# NOTIFICAZIONE

LA retta amministrazione della giustizia è uno degli oggetti più interessanti di chi presiede al Governo di una Città, o di uno Stato; perciò li Deputati al Governo Provisorio di Roma hanno sul bel principio dirette le loro cure alla scelta dei Soggetti, che avendo dato della loro probità, e dottrina prove luminose negli impieghi esercitati sono in istato di amministrare esattamente la giustizia civile, e criminale: quindi hanno prescelto il Sig. Avvocato Antonio Corpina, ed il Sig. Avvocato Francesco Castrica per Giudici ordinarj di prima istanza con la facoltà di decidere qualunque Causa Civile di qualunque specie, e natura, di qualunque somma, vertente fra qualsivogliano Persone, ed anche quelle, che prima d' ora sono state introdotte avanti altri Giudici di prima istanza, ma non sono state decise.

Il Sig. Avvocato Concistoriale Alessandro Maria Tassoni con facoltà di decidere tutte le questioni tanto in civile, quanto in criminale di pertinenza, di attentati, di circoscrizzione, di dare, ò negare ricorso, ò appellazione anche nelle Cause già decise, e che già pendano in grado di ulteriore istanza, e finalmente di deputare in grado di ricorso nuovi Giudici nelle Cause Civili.

Il Signor Avvocato Concistoriale Pasquale di Pietro in Giudice Supremo con tutte le facoltà, che possono competere ad un Giudice Supremo in tutte le Cause Civili, Criminali, e miste.

Li due Giudici Civili di prima istanza renderanno ragione nelle Cammere di Monte Citorio nei giorni consueti un ora doppo la Campana nella sola mattina tenendo prima l' informazione, e di poi l' Udienza, e si prevaleranno dei Notarj di Monte Citorio.

Il Giudice di revisione Signor Avvocato Tassoni terrà l'Udienza nelle Camere parimenti di Monte Citorio per le Cause Civili, e miste la mattina di ogni Lunedì, e di ogni Giovedì subito dopo la Campana, e per le Cause Criminali il Venerdì dopo pranzo, e si prevalerà dell' Officio dell' Archivio, ed altri Notari secondo il solito.

Il Giudice Supremo terrà l' Udienza nella sua Casa a S. Ma-

ria in Via ogni Martedì la mattina due ore prima del mezzo giorno, e si prevalerà del Notaro Felci.

Gli Atti, Citazioni, Monitorj, e Scritture si faranno in Lingua Latina, e secondo l' antica prattica, e stile. I Cursori saranno quelli stessi di Monte Citorio tanto per il Giudice Supremo, che per quello di revisione. Roma questo dì 6. Decembre 1798. (16. Glaciale an. 7. Rep.)

N.° 110.

## TARIFFA PROVISORIA

*Dei Comestibili riguardanti la Grascia*

IN seguito della destinazione interina della nostra Persona fatta dai Signori Deputati del Governo Provisorio della Città di Roma, alla Presidenza delle Dogane, e Grascia, abbiamo creduto nostro primo, e particolare oggetto quello della fissazione dei prezzi dei Comestibili affidati alla nostra cura, affine di ovviare agl' inconvenienti di lasciare all' arbitrio, ed ingordigia dei Venditori l' alterazione dei medesimi in grave pregiudizio del Pubblico. Nell' adempire a quest' interessante incarico del nostro officio, sarebbesi da noi ardentemente bramato di procurare al Pubblico un qualche sollievo col mitigare in genere il rigore dei prezzi, se le circostanze attuali avessero potuto finora risentire quel cambiamento favorevole, che nel progresso del tempo possiamo augurarci, attese particolarmente le generose premure esternate dall' animo clementissimo di S. M. Siciliana di provvedere alla più abbondante sussistenza della Città. Quel piccolo giovamento peraltro, che nelle angustie del tempo si è potuto ottenere, non si è trascurato a farlo sperimentare, riducendo per ora i prezzi dei respettivi generi quì sotto notati a quanto siegue.

*Carni Fresche.*

Vaccina la libbra baj. 12.

Vitella Campareccia della qualità permessa dalla Legge la lib. 14.

Carne di Pecora la lib. 4.

Bufola la lib. 4.

Vitella Bufolina la lib. 5.

Abacchio 10.

*Porcina Fresca.*

Lombetto senza giunta la lib. 13.
Lombetto con giunta la lib. 11.
Salsiccia di buona qualità la lib. 13.

*Porcina Salata.*

Presciutto affettato la lib. 28.
Ventresca, e Guanciale la lib. 13.
Onto, Lardo, e Strutto la lib. 19.
Assogna fresca la lib. 17.
Assogna vecchia, e fracida per Carri la lib. 11.

*Lattacini.*

Cacio Pecorino fresco la lib. 7.
Cacio Pecorino vecchio la lib. 20.
Cacio Vaccino la lib. 20.
Butirro di Vacca la lib. 28.
Provature fresche, e moscie il paro del solito peso antico 4.
*Sono proibite le Provature di Latte di Vacca bianca.*
Provature Marzoline la lib. 15.
Ricotta la lib. 3.

Si averte, che i trasgressori saranno soggetti rigorosamente agli Editti emanati dalla Grascia, impegnando tutta la nostra vigilanza di far sì, che il Pubblico, se non puole attualmente godere di un vantaggio considerabile nell' abbassamento dei prezzi, non resti almeno defraudato nel giusto peso, e prezzo determinato; Chiunque pertanto si trovasse sù di ciò aggravato ricorra o a Noi direttamente, o a qualcuno dei nostri Grascieri, ripromettendoci di amministrargli la dovuta Giustizia. Sarà quindi obligo di tutti i Venditori dei sopradescritti Generi di tenere affissa la presente Tariffa nei loro spacci.

Dal nostro Palazzo li 7. Decembre 1798. ( 17. Glaciale anno 7. Repub. )

*Giacomo Giustiniani Presidente interino delle Dogane, e Grascia.*

N.° 211.

NOTIFICAZIONE

SI fa noto, che dalla Reale Amministrazione de' Viveri, e Foraggi di sua maestà Siciliana si aprirà un pubblico incanto di Carne Salata assortita nel giorno dieci corrente alle ore 16. in punto dentro l' Albergo nominato Palombara vicino la Rotonda,

e si rilascerà secondo le regole al maggiore offerente. Roma questo di 8. Decembre 1798. (18. Glaciale an. 7. Rep.)

N°. 212.

NOTIFICAZIONE.

DOpo avere l'Eccellentissimi Signori Deputati al Governo Provisorio di Roma eletto l'Illustrissimo Sig. Marchese Massimiliano Massimo sulle Ripe, ed Acque hanno creduto in seguito troppo necessario trattandosi di due Porti ove occorrono istantanei provvedimenti sopra le Barche, e Bastimenti fornire il medesimo Sig. Marchese di due Giudici affine questi proceder possino tanto civilmente, quanto criminalmente in tutte le Cause concernenti le suddette materie, e sono il Sig. Avvocato Bellisario Cristaldi per il Porto di Ripetta, ed il Curiale Sig. Francesco Bozzolaschi per il Porto di Ripagrande, dai Giudicati de' quali tanto civili, che Criminali si potrà ricorrere innanzi il Sig. Avvocato Concistoriale Alessandro Maria Tassoni già eletto Giudice de' Ricorsi, Appellazioni, Circoscrizioni, e Pertinenze. L'Udienza si terrà dalli riferiti due Giudici nelle proprie Case nel Lunedì, Mercoldí, e Venerdì un'ora prima del mezzo giorno per gl'atti dei respettivi Notari delli sudetti due Porti, e l'intestazione delle Citazioni, ed altri atti giudiziali saranno diretti alli nomi delli medesimi Giudici.

Roma 8. Decembre 1798. (18. Glaciale anno 7. Rep.)

N.° 213.

EDITTO

*Li Deputati del Governo Provisorio*

ESsendo giunto a notizia della deputazione del Governo Provisorio, che in alcune Comunità è stata sospesa la esazzione della Gabella del Macinato; Perciò si ordina, che venga al momento ripristinata la esazzione suddetta senza attendere alcuna scusa, o pretesto sotto le pene comminate negli Editti relativi alla sudetta Gabella.

Roma questo dì 3. Decembre 1798. (18. Glaciale an. 7. Rep.)

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato.*

N.° 214.

# EDITTO

*Li Deputati del Governo Provvisorio*

SE mai providenza è stata necessaria per la salute di Roma, e per mostrare la comune gratitudine all' Invitto Sovrano, che ha procurato, e procura la nostra salvezza, certamente è quella di provedere il di lui Esercito delle necessarie Sussistenze. Per ciò fare non mancano i generi, che già cominciano a venire, e con abbondanza si aspettano dal vicino Regno di Napoli. Mà conviene questi trasportare da Roma all' Armata, a quell' Armata, che ci difende, e dalla quale dipende la nostra salute. Ad effetto adunque di ciò seguire colla maggior sollecitudine, e prontezza, siamo nella necessità di ordinare a tutti i Carrettieri, Vetturini, o qualsivoglia altra Persona, che abbiano Cavalli, ed ordegni a trasporto, di darne un' esatta Assegna all' Offizio della Posta de' Cavalli, affinè di poter distribuire i detti ordegni al trasporto delli differenti generi, che occorrono per dett' Armata, e senza i quali tanta valorosa gente anderebbe a perire di bisogno, prevedendo, che saranno essi puntualmente sodisfatti in ragione di Scudi Due, e baj. 50. moneta fina per ogni Gubbia.

Il motivo è tanto urgente che ci lusinghiamo, che ogni buon Romano senza lo stimolo delle pene obbedirà volentieri. Ma se mai qualcuno non lo facesse, sappia quel tale, che si procederà alla Carcerazione della Persona, che non avesse dato un' assegna precisa di tutte le sue Bestie, e Carri, e si multerà ancora, o con la perdita delle cose non assegnate, o con altre pecuniarie à nostro arbitrio.

Dal Palazzo del Governo Provisorio di Roma
Li 8. Decembre 1798.

(18. Glaciale anno 7. Rep.)

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato.*

N.° 215.

# NOTIFICAZIONE

*Li Deputati al Governo Provvisorio*

LA scarsezza attuale del genere dei Vini, e la penuria de' Grani, nella quale le circostanze hanno posto lo Stato Ro-

mano, esiggono la maggior riflessione. A provvedere a queste indigenze Sua Maestà Siciliana, si presta con ogni affettuosa premura. Per facilitare dunque le clementi sue mire crediamo giovevole di ridurre la Gabella di Ripa Grande sul Vino ordinario del Regno delle due Sicilie a Bajocchi 25. il Barile, come appunto pagano li Vini de' nostri Castelli, che s' introducono in Roma, e questo per un solo anno. I Sudditi di Sua Maestà Siciliana sono nostri Fratelli, e per tali vanno considerati, giachè hanno con Noi un commune Padre, e questa sola riflessione spiega a sufficienza i motivi dell' indicata risoluzione.

Per le medesime ragioni ancora si riduce per il medesimo tempo la Gabella sulle paste dei detti due Regni ad un sol paolo per ogni 100. Libre.

Ordiniamo pertanto a qualunque Dogana di riscuotere questa sola Tassa per i predetti generi.

Dal Palazzo del Governo Provisorio li 9. Decembre 1798. (19. Glaciale an. 7. Rep.)

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato*

N°. 216.

NOTIFICAZIONE.

L'impegno, che abbiamo di far, che non manchi di presente a Roma la *Legna da Paso*, *Fascina* per Forni, e *Carbone*, ci ha fatto di già prendere delle misure, colle quali ci auguriamo, che tali Generi non saranno per mancare. Ma convenendo eziandìo di prenderne delle altre à riguardo dell' avvenire, affinchè ve ne sia non pur' il necessariò, ma anche in abbondanza, rendesi d'uopo avere un' esatta Assegna di tutte le Macchie, che anderanno a taglio nella presente staggione; quindi ordiniamo, che qualunque Proprietario, o Affittuario di dette Macchie, sia per taglio di *Carbone*, o per *Legna da Paso*, e *Fascina*, debba nel perentorio termine di *tre giorni* rispetto a quei Proprietarj, Affittuarj, Carbonari, o Mercanti, che risiedono in Roma, e di *giorni otto* riguardo a quelli, che stanno fuori, da contarsi un tal termine dalla data della presente, dare negli Atti delli quì sotto descritti Notari un' esatta Assegna di tutte le suddette rispettive Macchie, che andea-

ranno, e devono andare a taglio a qualunque de' detti usi, ai quali sono rispettivamente destinate, coll' individuazione del Vocabolo, Ubicazione, e Proprietà delle medesime, non che la specificazione della quantità dei Pasi di Legna, Migliaja di Fascina, e Some di Carbone, che all' incirca giudicaranno di potersene avere, con esprimere pur anche, se ognuno abbia già in pronto, o almeno abbia sicurezza di avere tutti i mezzi necessarj per effettuare li respettivi Tagli, e Trasporti, cioè se abbia in ordine li Tagliatori, li Cocitori, e le vetture necessarie, affinchè da dette Assegne, e specificazioni possa venirsi in cognizione sù qual quantità di Legna, Fascina, e Carbone possa farsi fondamento, e sù qual quantità abbiano a stendersi le Viste, e le Providenze da prendersi per un' abbondante Provista di Roma su tali generi. Le suddette Assegne, per il Carbone, che si trasporterà per la via di Terra, e di Mare, e che ancora si ricaverà da tutte le Macchie lungo il Littorale Romano cioè dalle Graticciare fino alla Torre di Badino, si daranno nell' Uffizio Capitolino del Scifoni Notaro a Tor de' Specchi, come si è costumato in passato, e per quello, che si tratporterà per Fiume, ovver' anche per schiena, se proverrà da Macchie soggette alla Presidenza delle Ripe, ed altresì per tutta la Legna, e Fscina indistintamente, si dovranno dare nell' Uffizio del Natali Notaro di Ripetta, come parimenti si è pratticato in passato.

E' troppo manifesta l' importanza di un' Oggetto sì interessante, qual' è quello, che non manchino alla Capitale Generi tanto necessarj, onde ci ripromettiamo, che niuno sarà per mancare à quanto sopra vien' ordinato; anche per non incorrere in quelle Pene, che dagli Editti dell' Eminentissimo Camerlengo, e della Presidenza delle Ripe vengono alli Contraventori comminate. Avverta pertanto chiunque di ubbidire esattamente, altrimenti si procederà contro li Trasgressori con il sommo rigore à forma dell' enunciati Editti, quali à tal' effetto, quando faccia di bisogno, rinoviamo, e facciamo, come Nostri. La presente affissa che sarà in Roma nelli Luoghi soliti obbligherà ogn'uno, come se personalmente gli fosse stata presentata. In Roma questo dì 10. Decembre 1798. (20. Glaciale an. 7. Rep.)

*Massimiliano Massimo Deputato alle Ripe.*

N.° 217.

NOTIFICAZINE

*Li Deputati al Governo Provvisorio*

LE misure guerriere debbono cambiarsi in proporzione delle Circostanze. S. M. Siciliana ha dovuto per queste trasportare il di Lui Quartier Generale in Albano. Questa disposizione potrebbe allarmare i buoni Cittadini, come un segno, ch' egli abbandonasse questa Città. Ad effetto addunque di prevenire ogni disturbo, ci ha ordinato di notificare, che la medesima è presa per la nostra maggiore difesa, e non mai per abbandonarci. Sappia dunque ognuno queste sue clementi intenzioni, affine di vivere quieto, e di procurare con ogni mezzo la Publica tranquillità.

Roma 12. Decembre 1798. (22. Glaciale an. 7. Rep.)

*Gio. Battista Borghese Principe Aldobrandini Deputato*
*Pietro Principe Gabrielli Deputato*
*Camillo Massimo Deputato*
*Gio. Ricci Deputato*

N.° 218.

EDITTO

IL Cavalier D. Baldassarre Nihell Maresciallo di Campo degli Eserciti di S. M. Siciliana, e Comandante Militare della Piazza di Roma nell' osservare le inquietitudini, e l' orgasmo, in cui si è messo il Popolo di questa Città per la partenza dalla medesima dell' Augusto Sovrano il Re delle due Sicilie, che l'ha eseguita per il suo maggior commodo, assicura tutti gli Abitanti della Sovrana Protezione, e l' ammonisce, che restino tranquilli, ed in riposo, giacchè saranno protetti dalle sue Reali Armi, tanto per quelle, che attualmente quì risiedono, quanto per le altre, che susseguentemente si aspettano.

Roma 12. Decembre 1798. (22. Glaciale an. 7. Rep.)

*Il Cav. de Nihell*

N°. 219.

PROCLAMA

LE Truppe Napolitane hanno evacuato la Città di Roma. Ogni buon Cittadino deve riunirsi per vegliare al bene generale, ed alla tranquillità di ciascun Individuo.

La Guardia Nazionale deve perciò raddoppiare il zelo, ed

attendere con calma, e quiete le Truppe, che rientreranno in Roma.

Siano quali si vogliano i cambiamenti del Governo, sia qualunque il Vincitore, che ritorni ad occupare questa grande Città; L'uomo pacifico deve essere sicuro di tutta la protezzione, e quelli, che avranno procurato, e conservato il buon ordine, e fatto rispettare e le Persone, e le proprietà avranno acquistato merito, e saranno degni di premio al cospetto di tutte le Nazioni.

Li Francesi uniti ai Nazionali faranno la Guardia agli Ospedali Militari; Ed ogni Cittadino è prevenuto, che la buona intelligenza deve regnare tra tutti gli Individui di qualunque stato, condizione, e Nazione, che Essi possano essere.

Roma 13. Dicembre 1798. (23. Glaciale an. 7. Rep.)

*Il Commissario di Guerra Walville*
*Il Comandante Generale della Truppa Urbana*
*D. Gennaro Valentino*,

N.° 220.

*Copia della Lettera del General Mack Comandante le Truppe Napolitane*
*Al General Championnet*

SEnto con mia estrema sorpresa, che il Comandante del Castel S. Angelo non ha voluto consegnare il Castello alle Truppe di S. M. Siciliana. e sento con orrore, che il medesimo Comandante ha avuto l'ardire di tirare sopra di esse. Questo atto é direttamente contrario a quella lealtà che ho supposta in Voi; poichè non vi è dubbio, che il Comandante del Castello non agisce, che in conformità degli ordini da Voi ricevuti, e non posso altresi dubitare, che voi non abbiate voluto dichiararci la Guerra, tanto più che non avete per anco risposto alle due positive domande, che ben sapete, e che vi ho fatte replicatamente due volte.

Voi rileverete dalla qui ingiunta Copia la dichiarazione, che ho fatta fare al Comandante del Castello, ed in qual modo io sia determinato a rispondere all'oltraggio fattoci da quell' Uffiziale.

Voi avete dichiarato, Sig.Generale, che avveste *evacuato Roma* senza aggiungervi la minima eccezzione, ora non vi è anima vi-

vente, che possa pretendere che il Castel S. Angelo non faccia parte della Città di Roma.

Sono con una distinta Considerasione

Dal Quartier Generale di Frascati 28. Novembre 1798.
( 8. Glaciale an. 7, Rep. ) *Capitano Generale Mack.*

N. 221.

*Copia della dichiarazione fatta al Comandante del Castel S. Angelo*

Signore

IL Capitano Generale Comandante l' Armata Napolitana mi ha incaricato di scrivervi, che ha saputo con la più sensibile indignazione che avete osato tirare sulle Truppe tanto maggiormente, che il Generale in Capo Championet lo aveva assicurato, che *evacuava Roma* senza fare la minima eccezzione.

Egli vi fa dichiarare, che tutti i Francesi malati negli Ospedali di Roma egualmente, che le guardie, che il vostro generale vi ha lasciate, e che sono state ritenute, sono riguardate come ostaggi, e che ogni colpo, che osereste tirare da questo momento sulle Truppe Napolitane sarà la Sentenza di morte d' uno de' Soldati Francesi, che verrà abbandonato al giusto sdegno degli abitanti.

Voi sarete responsabile della sorte di queste disgraziate vittime, e di tutto ciò, che ne potrà risultare.

Roma i 28. Novembre 1798. ( 8. Glaciale an. 7. Rep. )

*Firmato il Marescallo Boucard.*

Per Copia conforme

*Il Conte Dietrechstein Primo Ajutante Generale.*

N.° 222.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Armata di Roma*

*Dal Quartier General di Monterosi li 9: Glaciale*

*Anno 7. della Repubblica*

P R O C L A M A

*Del General di Divisione Macdonald Comandante la Vanguardia dell' Armata di Roma alle Truppe, che la compongono.*

*Soldati, ecco un' altro Re Spergiuro da debellare*

IL perfido governo Napoletano ha violato con il più vile, ed orribile tradimento il Territorio di una Repubblica fe-

dele ed alleata, che non lo avea in alcun modo offeso; questo attentato non più udito nei fasti dell' Istoria offende direttamente LA GRAN NAZIONE avvezza ad umiliare dei Monarchi Superbi, ed insolenti. Il Re di Napoli si è egli forse immaginato che un si sanguinoso oltraggio resterebbe impunito? No: La sua ultima ora è sonata; correte all' armi, colpite, esterminate i satelliti di questo Despota, violatore dei più Sacrosanti Trattati.

Diverse Colonne hanno di già riportato dei luminosi vantaggi; voi stessi ne avreste riportati; ma la prudenza, e l'accordo delle operazioni non lo hanno fin qui permesso: Questi riflessi sono quelli, che ci hanno determinati a ritirarci da Roma. Noi non abbandoneremo certamente questa Città; in breve tempo vi rientrerete vincitori, e poscia passerete trionfanti nella Capitale del Tiranno di Napoli.

L'Armata è già in moto, e penetra sul territorio Napolitano: numerosi rinforzi si avvicinano; il fulmine striscia per l' aria, e l' ora della vendetta è arrivata.

Rispettate gli Abitanti di questa sfortunata Repubblica, e le loro proprietà; io mi riserbo gli effetti della vostra giusta collera contro i comuni Ribelli.

Soldati fremete d' orrore, e d' indignazione alla lettura della Lettera del General Mack Comandante l' Armata Napolitana. Egli minaccia di massacrare i vostri Fratelli restati malati in Roma nel caso che dal Castel S. Angelo sia tirato un sol colpo di Cannone.

Il Cittadino Valterre nostro Comandante, non si è lasciato spaventare dalle minaccie dell' inimico, Egli si difende valorosamente, e noi anderemo sollecitamente a soccorrerlo.

Leggete la mia risposta al General Mack, Essa è degna di Voi. *Sottoscritto = Macdonald*

N.° 223.

*Risposta del General Macdonald Comandante la Divisione della Van Guardia dell'Armata di Roma*

*Al Capitano Generale Mack Comandante l'Armata Napolitana*

*Dal Quartier Generale di Monterosi il 9. Glaciale Anno 7. della Repubblica Francese.*

IL Generale in Capo ha abbastanza di confidenza in me, Sig. Generale, per approvare la risposta, che fo alla vostra let-

tera dei 28. Novembre. Non ignoro, che Egli non ha risposto all' Articolo delle vostre lettere relativo all' evacuazione delle Piazze forti, e delle Fortezze; e noi consideriamo il Castel S. Angelo come tale.

Egli dovea certamente rispondere alle vostre insolenti minaccie col Silenzio del disprezzo: questo contegno era conveniente alla dignità del Nome Francese. Voi parlate di Lealtà, e vi portate ad invadere il Territorio di una Repubblica Alleata della Francia senza essere stato in alcun modo provocato, e senza che nè l'una nè l'altra vi abbia eccitato a ciò fare; e rispingete le Truppe Francesi, che viveano tranquille affidate su ciò, che vi è di più Sacro, sul diritto delle Genti, e sulla garanzia dei Trattati.

Voi fucilate, ed inseguite a colpi di Cannone i nostri Parlamentarj, che andavano da *Tivoli* a *Vicovaro*; voi fate Prigioniera di Guerra la Guarnigione di *Rieti*, voi attaccate le nostre Truppe sulle alture di *Terni*, e non chiamate questo una dichiarazione di Guerra?

La Forza sola, Sig. Generale, ci ha costretti a evacuare Roma, ma credete, ( e voi dovete crederlo più facilmente d'ogn' altro ) che i Vincitori dell' Europa sapranno vendicare questi cotanto ingiuriosi attentati. Per ora mi limito a dirvi questo: l' Armata Francese farà il resto.

Vi dichiaro, Sig. Generale, che io metto i nostri malati, il Commissario di Guerra Walville, e gli altri Francesi restati in Roma per custodirli, sotto la responsabilità di tutti i Militari, che voi comandate. Se sarà loro strappato un solo capello dalla testa, ciò sarà la sentenza di morte di tutta l' Armata Napolitana.

I Repubblicani Francesi non sono degli Assassini, ma il General Napolitano, gli Uffiziali, ed i Soldati fatti l'altro giorno Prigionieri di Guerra sulle altezze di *Terni* risponderanno sulla loro testa della sicurezza dei nostri Fratelli d'Arme.

L'intimazione da Voi fatta al Comandante del Castel S.Angelo è talmente ributtante, che l' ho fatta subito mettere all' ordine della Van-Guardia, e sarà oggi conosciuta da tutta l'Armata, per accrescere sempre più l' indignazione, e l' orrore, che

ci hanno ispirato le vostre minaccie, che noi disprezziamo tanto, quanto poco ne temiamo gli effetti.

Dal Quartier Generale di Monte Rosi 8. Glaciale an. 7.

*Macdonald*

Per Copia Conforme

*L' Ajutante Generale dello Stato Maggiore*

*Leopoldo Berthier*

N.° 224.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Armata di Roma*

*Del Quartier Generale di Civita Castellana li 11. Glaciale Anno 7.*

P R O C L A M A

*Del General Macdonal Comandante la Van Guardia dell' Armata di Roma agli Abitanti della Repubblica Romana.*

IL Popolo di questa Repubblica traviato dalle soggestioni dei perfidi, e vili Napolitani, e dei Preti, è corso all'armi, ed è abbastanza cieco per non ascoltare la voce della ragione, e dei suoi proprj interessi. Questi insensati credono forse, che le Armi della Gran Nazione non trionferanno di tutti questi nemici?

Romani ascoltate, e fremete d'indignazione: I Napolitani ingannati da una operazione militare hanno fatto sollevare gli Abitanti di Nepi promettendo loro dei soccorsi. Quest'oggi la Vanguardia dell'Armata dovendo entrarvi, ha incontrato una resistenza tanto più ostinata, che essi attendevano l'effetto delle promesse dei Napolitani. I vili! Li hanno abbandonati a tutto il furore delle Truppe, trasportate dalla smania di vendicare il sangue dei loro Fratelli, che hanno visto colare.

Quasi tutti gli Abitanti sono restati vittime del ferro, e del fuoco, la Città è stata saccheggiata, e la metà di essa è rimasta preda delle fiamme.

Popolo Romano, questo terribile esempio ti apra gli occhi. Vedi le tue donne, i tuoi figli disperati; chi domandare il Padre, chi il figlio, chi il Marito unico sostegno di una numerosa famiglia. Vedi la loro disperazione, ascolta i loro gemiti, essi ti accusano come autori della loro disgrazia, essi accusano i Preti.

Popolo Romano, apri il tuo cuore alla sensibilità, depo-

ni le armi, attendi al tuo solito travaglio, sii straniero a una Guerra, che terminerà ben presto con l'esterminio di tutti i Napolitani. Essi sono battuti in tutti i punti, e messi in fuga, le nostre colonne trionfanti penetrano già sul loro Territorio.

Voi siete tutti sotto la protezione dell'Armata Francese; le vostre persone, e le vostre proprietà saranno protette; Egli è proibito sotto pena di morte a tutti i Francesi di recarvi il minimo danno.

Tanto i Francesi sono terribili nella loro vendetta, altrettanto son essi umani, e riconoscenti per quegli Abitanti, che si mantennero fedeli alla loro autorità: Essi vengono di darne un'esempio nella Città *di Magliano*. Quantunque i Francesi se ne fossero ritirati, sono restati tranquilli alla vista dei Napolitani; ben presto questi ne furono scacciati, la Città rispettata, e dissimpegnata da qualunque specie di Contribuzione.

Se malgrado questi esempj i perfidi osano ancora presentarsi armati per opporre la minima resistenza ai Francesi.

Si ordina, che si eseguiscano le seguenti disposizioni.

Art. I. Tutti gli Abitanti d'una medesima Comune sono collettivamente responsabili dell'uso, che essi faranno delle loro Armi.

Art. II. Se un solo colpo di fuoco sarà tirato contro un Francese, o che questi sia attaccato con qualunque altra arma, la Comune sarà saccheggiata, e data in preda alle fiamme.

Art. III. Tutti gli Abitanti sorpresi con le Armi alla mano saranno immediatamente fucilati.

Art. IV. Tutti i Preti collettivamente saranno responsabili degli attruppamenti, e saranno fucilati senza forma di Processo.

Tutte le Comuni rivoltate, e le altre ancora invieranno immediatamente due Deputati al Quartier Generale per portarvi la loro sottomissione in qualità di Ostaggi.

Dal Quartier Generale di Civita Castellana 10. Glaciale.

*Macdonald*

Per Copia Conforme

*Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore della Vanguardia*

*Leopoldo Berthier*.

LIBERTA' N.° 225. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*A dì 20. Glaciale Anno settimo Repubblicano.*

*Tariffa Provisoria del prezzo de Commestibili da osservarsi tutto li 30. Glaciale (o sia 20. Decembre 1798. v. s.)*

*Carne Fresche*

Vaccina la libra Baj. 12.

Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la libra Baj. 14.

Carne di Pecora la lib. 4.

Bufola la lib. 4.

Vitella Bufalina la lib. 5.

Abacchio 10.

*Porcina Fresca.*

Lombetto senza giunta la lib. 12.

Lombetto con giunta la lib. 11.

Salsiccia di buona qualità la lib. 13.

*Porcina Salata.*

Presciutto affettato la lib. 28.

Ventresca, e Guanciale la lib. 13.

Onto, Lardo, e Strutto la lib. 19.

Assogna fresca la lib. 17.

Assogna vecchia, e fracida per Carri la lib. 11.

*Lattacini.*

Cacio Pecorino fesco la lib. 7.

Cacio Pecorino vecchio la lib. 20.

Cacio Vaccino la lib. 20.

Butirro di Vacca la lib. 28.

Provature fresche, e moscie il paro del solito peso antico 4.

*Sono proibite le Provature di Latte di Vacca bianca.*

Provature Marzoline la lib. 15.

Ricotta la lib. 3.

I Commissarj di Polizia sono incaricati d' invigilare sopra qualunque frode a danno del Popolo, di visitare le Botteghe, e costringere anche colla forza tutti i Venditori a ritenere aperti i loro Spaccj, e fare la vendita dei Generi.

La presente Tariffa dovrà tenersi affissa negli Spaccj di tutti li Venditori di Grascie.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi Grandi Edili*

*Publio Serpieri Segretario*

N.° 226.

*Dal Castel S. Angelo li 24. Glaciale anno 7.*

*Il Comandante del Castel Sant' Angelo Commandante provvisoriamente la Città di Roma*

ALLI GRANDI EDILI

CITTADINI

L'Armata Francese entra in Roma: fedele alle sue promesse, essa ha difesa, essa ha riacquistata la vostra libertà. Raccomandate al Popolo la maggior tranquillità: che li buoni Cittadini si prestino a conttibuirvi; assicurateli, che le loro persone, e le loro proprietà saranno sacre, e che il meglior ordine regnerà nell' armata. Ma prevenite ancora gli abitanti di Roma, che chiunque manifesterà delle intenzioni ostili, chiunque cercherà a commovere il Popolo sarà fucilato nel momento; che laCasa da cui si tirasse un colpo di fucile sarà brugiata all' istante; e che chiunque si troverà armato sarà arrestato, e giudicato da una Commissione Militare. La sola Guardia Nazionale commandata dal Cittadino Lasagni sarà armata. La tranquillità della Città gli è affidata, e sarà sostenuta dalle Truppe Francesi, e da pezzi di Cannone.

Tutte le Leggi, e Proclami fatti dal Generale Francese Macdonald, ed altri, come ancora dalli Ministri della Repubblica Romana sono rimesse in vigore, e saranno esaguite nella loro forma, e tenore.

Li Cittadini posti in arresto dall'Armata Napoletana per opinioni politiche saranno posti nel momento in libertà, ed impiegati nella Guardia Nazionale.

Io conto, Cittadini Edili, sopra il vostro zelo, ed il vostro amore del Bene publico per non trascurare alcuna misura a prendere, per giungere al punto, che mi sono proposto, la pace cioè, l' ordine, e la tranquillità.

*Salute, e Fratellanza Valterre*

N. 227.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*Dal Quartier Generale al Campo davanti Roma*
*il 24. Glaciale Anno VII. della Repubblica Francese.*
*Championnet Generale in Capo*
*Ai Repubblicani Romani.*

L'Armata di Roma, Cittadini, hà mantenute le sue promesse: Ella ha battuta da tutte le parti l'Armata Napolitana, che volea toglier vi la vostra libertà. Questa Armata dissipata fugge in disordine; Nei differenti combattimenti, che ella ha avuta l'audacia di sostenere contro i Repubblicani Francesi, noi gli abbiamo presi due Generali, (il Maresciallo Meich, ed il Brigadiere D. Carello), venti Colonelli, o Luoghi Tenenti Colonnelli, o Maggiori, 200. Officiali, 10. mila prigionieri, 300. Cavalli, 400. Muli tutti d'equipaggio, 18. Bandiere o Stendardi, tre Casse militari; 84. Pezzi di Cannoni; L'Armata occupa una parte del Territorio del nostso Nemico Comune, la Fortezza della Cittadella del Tronto guarnita d'una numerosa Artiglieria è anche in nostro Potere. Noi siamo alle Porte della Città dell'Aquila. Vi annunzio con piacere, che i vostri Fratelli, che hanno seguita l'Armata Francese, hanno combattuto valorosamente nelle nostre File, ed io sono molto contento della loro condotta. I Cittadini Borghese, e Santa Croce hanno dati i contrasegni d'un grande coraggio. La Grande Nazione non abbandona giammai i suoi Figli. Ella vi ha promessa la sua potente Protezione. Voi vedete come Ella è fedele alle sue promesse. Rendetevi degni del nome dei Repubblicani, mantenete il buon ordine, e la tranquillità nelle vostre Mure. Reprimete i Malviventi, e non permettete alcuna vendetta personale. Siate pur certi della mia premura nel punire i gran colpevoli, coloro che hanno eccitato il Popolo contro i Patriotti. Dite al Popolo, che stia sicuro, e tranquillo, che io veglierò con i suoi Magistrati a fornirgli la sussistenza, che i Napoletani gli hanno tolta, e che io farò ricompensare coloro, che hanno sofferto durante il soggiorno delle Truppe Napolitane sul Territorio della Repubblica Romana.

*Sottoscritto Championnet*

N. 228.

*La Municipalità di Roma*

NOTIFICAZIONE

*Roma 14. Dicembre 1798. ( 24. Glaciale an. 7. Rep.)*

ESsendo giunta a nostra notizia la barbara devastazione seguita dei Monumenti più preziosi del Vaticano conservati nella Biblioteca, Archivio, e Musèo, e potendosi supporre, che l' avidità di alcuni cattivi Individui l' abbia indotti ad acquistarli a vilissimo prezzo con incalcolabile Pubblico detrimento.

S' inculca a chiunque ne ritenesse parte alcuna presso di se a darne la più fedele, e sollecita denunzia, assicurandoli di una pienissima impunità, ed indennità per quanto sarà possibile; In caso opposto, se saranno scoperti, saranno irremissibilmente puniti con tutto il rigore delle Leggi; avvertendosi, che si procederà anche per inquisizione; e chiunque ne paleserà alcun detentore oltre l' esser tenuto segreto sarà anche generosamente premiato.

*De Romanis, Gorrirossi, Crespi*

N.° 229.

AVVISO

PAdre Curato, la quiete pubblica deve a tutt' interessare. Voi predicate al Popolo la pace, e subordinazione alla Legge, a cui ogn' uno è soggetto: Voi siete a portata più degli altri di penetrare i sentimenti de' vostri Parochiani, che ben li conoscete; e per conseguenza a voi s' affida la quiete di tutti. Il disordine non puole portare che un pregiudizio; la quiete un bene. Vi esorto ad essa a nome della Legge.

Li 14. Dicembre 1798. ( 24. Glaciale an. 7. Rep.)

*Nicola Laragni Com. Gen.*

N. 230.

*La Municipalità di Roma*

*14. Decembre 1798. ( 24. Glaciale anno 7. Rep.)*

NOTIFICAZIONE

A Contare da questo giorno niun Spacciatore, ò Possessore di Carbone, potrà vendere il Carbone a Sacchi, senza espressa nostra licenza. Sarà però obbligato di venderlo a minuto sotto le pene contenute nelle Leggi Annonarie veglianti.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi*

N.° 231.

*Il Generale della Guardia Nazionale Sedentaria Ai Soldati Componenti la Medesima*

*Roma 14. Dicembre* 1798. ( 24. *Glaciale Anno* 7. *Rep.* )

ROmani, ecco il momento in cui la Patria esigge da voi le maggiori prove di attaccamento, e di zelo. Vi meritereste l' odio di tutta la gente da bene, se dimostraste anche un segno di Anarchia, d' insubordinazione. Prescelto a riprendere provvisoriamente il Commando della Guardia Nazionale Sedentaria vi precederò per mantenere l' ordine, e la pubblica tranquillità, unico oggetto per cui dobbiamo aggire. Punirò a forma delle Leggi i colpevoli, e chiunque tentasse macchinare contro la Patria, e suscitare tumulti di qualunque specie. Noi non dobbiamo avere altro scopo che quello di conservare la pubblica sicurezza, e tranquillità.

Non mi cade neppur in pensiere, che li onesti Cittadini ricusino di prestarsi ad un serviggio così sagro; la mancanza sarebbe troppo disonorante per un Romano amante della Patria.

Quelli che erano esenti da prestare il serviggio personalmente mediante la tassa, dovranno esattamente adempire il pagamento, altrimenti si procederà contro d' essi a tenore della Legge.

Viene proibito d' inveire, e d' insultarsi scambievolmente per opinioni politiche, e per qualunque altra ragione, e quel tale, che vi cadrà, sarà rigorosamente punito. La Legge, e chi presiede al Governo invigila; ad essa spetta il castigo del Delinquente, nè deve esser permesso ad un odio privato d' insultare sotto qualunque pretesto, che per il solito è l' effetto di particolar animosità.

Trovandosi più di quattro persone unite, si riputerà complotto, e come tale punito.

*Il Commandante Generale Lasagni Niccola*

N°. 232.

*La Municipalità di Roma al Popolo*

*Roma* 14. *Dicembre* 1798. ( 24. *Glaciale an.* 7. *Rep.* )

IL Governo Provvisorio stabilito all' arrivo delle Truppe Napoletane si è disciolto col ritirarsi delle medesime da questa Città. Gli oggetti importantissimi della tranquillità pubblica, e delle sussistenze di questa numerosa Popolazione non

debbono intanto essere trascurate da chi ama la Patria, ed i suoi Concittadini. Noi, che precedentemente ci trovavamo incaricati di tali attribuzioni, e che veniamo ora al medesimo oggetto richiamati, ci vediamo in dovere di riassumerle, o Romani, per vostro universal vantaggio, quantunque siano molte critiche le circostanze.

Voi pertanto vi farete un dovere di rispettare le Provvidenze, che in nome della Legge noi crederemo di prendere sul momento, riserbandoci di perorare presso chiunque, ed in ogni occasione la Causa del Popolo, e della sicurezza delle nostre Famiglie.

La Guardia Civica sotto la direzione del Generale Niccola Lasagni, e con la nostra intelligenza avrà cura di mantenere il buon ordine nella Città. Essa pattuglierà con la massima vigilanza, e rimuoverà ogni Attruppamento maggiore di quattro Persone. imponendolo a nome della Legge. La minima resistenza sarà considerata come un' attentato alla pubblica sicurezza. e si userà la forza contro chiunque ardisse di contrastarlo, o che osasse di portare Armi di qualunque sorte.

Tutti gl' Impiegati nelle respettive Municipalità torneranno immediatamente al di loro Posto, ed i Ministri principalmente addetti alla Pubblica Sicurezza, e Sussistenze si presenteranno immediatamente per ricevere da Noi le opportune istruzioni.

*De Romanis, Gotirossi, Crespi.*

N. 233.

P O C L A M A

24. *Glaciate Anno VII. della Repubblica Francese*

LI Cittadini Romani non avendo voluto riconoscere per Capo della Guardia Civica il Generale Gennaro Valentino. Le circostanze necessitano, che questo Posto tanto necessario per la sicurezza della Città non resti vacante, in conseguenza io prevengo il Popolo Romano, che li Grandi Edili hanno ristabilito nel suo primiero impiego il Cittadino Lasagni Nicola, che perciò dovrà essere riconosciuto da tutti li buoni Cittadini per Generale in Capo della Guardia Civica.

*Il Commissario di Guerra Walville*

N.° 234.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 26. Glaciale Anno 7. Repubblicano*
*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

ROmani; In questo punto ritorna in Roma una Deputazione di probi, e zelanti Cittadini proveniente dal Generale Championnet Comandante in Capo l' Armata Francese. Essa è andata a perorare la causa del Popolo. Abbiamo però il piacere di parteciparvi, che il Generale Francese fedele sempre alle sue promesse, seguendo i tratti magnanimi della Grande Nazione è Amico del Popolo di Roma; che non perseguita, che i soli Tiranni; che viene a portarvi la pace, l' amicizia, a consolidare la vostra libertà. Egli a momenti proclamerà a voi questi suoi sentimenti. Fate eco, o Romani, a questi tratti di magnanimità: secondate i voti della Grande Nazione: tranquillizate i vostri animi. Che tutti i Cittadini, che ne erano partiti, ritornino alle loro Case, in braccio alle loro Spose, in seno delle loro Famiglie. Che tutti rimettano la loro Coccarda, segno della Libertà, dell' Eguaglianza, dell' attaccamento alla Repubblica.

*De Romanis* )
*Gorirosi* ) *Grandi Edili*
*Crespi* )
*Serpieri Segretario*

N.° 235.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 25. Glaciale Anno 7. Repubblicano*
*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

I Nemici della Repubblica spargono delle nuove allarmanti. Vanno vociferando, che saranno posti in Requisizione, Cavalli, Bestie, ed i Carri degli Ortolani, Vignajuoli, ed altri Conduttori di Grascie. Procurano in questa guisa d' intralciare le nostre Operazioni per la provista delle Sussistenze. Essi però non vi giungeranno giamma! Guai a simili Perturbatori! La Legge gli perseguita. Intanto assicuriamo i medesimi Orto-

lani, Vignajuoli, e tutti i Conduttori delle Grascie, che non solo saranno essi, nè le loro Bestie, ed Ordegni requisiti in conto alcuno, ma ben'anche saranno assistiti e protetti in caso di bisogno. Cittadini! Conducete le vostre Grascie alla Centrale, attivatene il Commercio, ajutate i vostri Fratelli. La Patria ve ne sarà grata.

*De Romanis* )
*Gorirosi* ) *Grandi Edili*.
*Crespi* )
*Serpieri Segretario*

LIBERTA' N.° 236. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisible*
*Roma 26. Glaciale Anno 7. Repubblicano*
*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

Romani, voi non avete bisogno di eccitamento alla gioja, ed alla riconoscenza: La Libertà riacquistata; Il Trionfo del Vincitore; il contento di vedere restituite in seno delle vostre Famiglie Persone sì care; il ritorno de' bravi Soldati Romani, che sì bene hanno secondato i grandi Guerrieri Francesi; sono oggetti, che tutti esigono i maggiori trasporti di compiacenza.

Mentre dunque i Nemici della Repubblica, i liberticidj si nascondon nella lor confusione, Voi veri Romani applaudite al Genio liberatore del Campidoglio, mostrate alla grande Nazione, mostrate all' Europa, all' Universo, che troppo avevate in prezzo la Libertà, e che l' averla riacquistata vi colma di giusto gaudio, e di contento; tirate un velo sui trascorsi di alcuni inconsiderati fra voi, ed i buoni Cittadini ne cuopran gli errori.

Avvezzi pertanto ad esternare i sentimenti di giubilo con delle illuminazioni pubbliche, diamo per ora questo attestato nelle prossime due Sere 26. e 27. Glaciale illuminando tutta la Città coi soliti Lanternoni, Fanali, e Fuochi, acciò tutti sieno convinti, che non mentivamo noi medesimi, quando ai primi momenti della nostra rigenerazione politica gridavamo: Viva la Repubblica, viva la libertà.

*De Romanis* )
*Gorirosi*. ) *Grandi Edili*
*Crespi* )
*Serpieri Segretario*

N.° 237.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

IL Segretario del Consolato delegato Commissario in tutti i Dipartimenti della Repubblica ordina

Che tutti i Cavalli esistenti nella Città di Roma con i loso Fornimenti, come tutte le Vetture e Carretti di trasporto siano posti nel momento in Requisizione per il servizio dell' Armata Francese.

Nomina a tal' effetto i Cittadini Greco, Cicc ognani, e Franceschi per l' esecuzione del presente ordine, e gl' incarica espressamente d' impiegare la più attiva celerità nell' organizzazione dei trasporti militari.

Roma li 26. Glaciale Anno 7.

*Il Segretario del Consolato = Bassal*

*Approvato dal Generale in Capo = Championnet*

N.° 238.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*26. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*I Commissarj Delegati per la Requisizione di Cavalli, e Vetture per il servizio dell' Armata.*

UN Tiranno ha invasa per un momento la Patria. Conviene esterminarlo. Ogni Cittadino deve cooperarvi con tutto l' impegno a norma delle sue forze. Questa è l' occasione di distinguersi.

Tutti i Proprietarj adunque di Cavalli, senza la menoma eccettuazione, saranno obligati trasportarli quest' oggi alle tre della Sera alla Piazza del Popolo, dove verranno scelti, e dati nel momento gli ordini opportuni. Quelli, che mancheranno, saranno considerati come nemici della Patria.

Vi porteranno egualmente tutti i Finimenti, tutte le Carrette, Carri, Carrettoni, e qualunque altra Vettura di Trasporto.

Tutti i Mercanti di Compagna, e Negozianti daranno nell' istesso tempo la Nota di tutte le loro Barrozze, e Carri, restando in questo numero compresi tutti i Proprietarj di qualunque grado essi sieno.

*Greco Benedetto Commissario*
*Ciccognani Antonio Commissario*
*Franceschi Antonio Commissario*

N.° 239.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# P R O C L A M A

*Championnet Generale in Capo dell'Armata di Roma*

*Roma 26. Glaciale Anno 7. Repubblicano.*

INformato, che gli Ebrei esistenti in Roma, e nel Territorio della Repubblica sono stati gravemente insultati; e che molti anche de' medesimi sono stati audacemente minacciati; ordina oggi a tutte le Autorità Civili, e Militari di processare severamente, e di punire, a seconda del rigore delle Leggi, tutti quelli, che oseranno d'insultare qualunque Ebreo domiciliato nel Territorio della Repubblica Romana, o di commettere degli attentati contro le loro Proprietà.

*Championnet*

N.° 240.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 26. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*Il Segretario del Consolato Bassal*

*Romani*

L'Armata trionfante della Repubblica Francese, che vi ha liberati dalla più crudele di tutte le oppressioni, è ora accampata sulle vostre Mura per volare a nuove Vittorie. In questa Marcia memorabile di dodici giorni, nei quali si è riunita da tutti i punti dell'Italia più lontani, rispingendo da lei come un nuvolo di Polvere un nummeroso Stuolo, che un Perfido Forestiere chiamava con orgoglio Armata Invincibile, ha provveduto a tutti i suoi bisogni con le spoglie dell'Inimico. Le scarpe sono il solo bottino, che l'Armata Fuggitiva non ha lasciata a nostri Bravi Soldati. Ne abbisognano. Manca il tempo per farle lavorare. Tutti quelli, che ne anno, le portino subito alla Municipalità del loro Circondario, acciò la Marcia dell'Armata non venga punto ritardata.

*Il Segretario del Consolato = Bassal*

N.° 241.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*
*Armata di Roma*
*Dal Quartier Generale di Roma il 26. Glaciale*
*Anno 7. della Repubblica Francese*
*Championnet Generale in Capo*
*Ai Cittadini della Repubblica Romana*

NEL mio Proclama dei 24. del presente Mese io vi ho partecipate, o Citiadini, le vittorie riportate dall' Armata Repubblicana sopra i Napolitani, che avevano avutà l'audacia d' invadere una parte della vostra Repubblica.: questa Armata pretesa INVINCIBILE è stata battuta sù tutti i punti: tutta l'Artiglieria è caduta in nostro potere: ella fugge in disordine, preceduta dal suo Rè spergiuro, nella Capitale del suo Regno, portando seco la vergogna della disfatta, ed il rimorso delle sue crudeltà. Il suo passaggio sul Territorio Romano è stato segnalato da orrori verso i Francesi disarmàti, e feriti, i quali sono stati inumanamente fucilati, e brugiati vivi sulla paglia, dove si riposavano dopo il combattimento; è stato segnalato da un saccheggio il più rivoltante presso il pacifico abitante delle Campagne, e dall' imprigionamento di tutti quelli, che avevano abbracciato, il partito della libertà. In Roma le Case sono state saccheggiate sotto gli occhi del Re: le donne, i fanciulli non sono stati al sicuro dalle persecuzioni tiranniche di questi vili: I Capi d' opera dell' arte sono stati devastati al Vaticano; le Loggie di Raffaelle abbandonate agli eccessi d' una Soldatesca IGNORANTE, e brutale. Ecco gli effetti delle promesse del GRAN RE, il quale si annunciava LIBERATORE del Popolo Romano . . . . .

La marcia vittoriosa dell' Armata Francese non ha permesso ai vostri nemici di togliervi tutte le sussistenze, che volevano rapirvi. Essi hanno lasciati dei Magazeni immensi, che l'Armata Francese dividerà con voi; Io vi rinnovo la promessa che vi ho fatta, di provvedere alla vostra sussistenza. Che i buoni Cittadini riprendano la loro antica energia; che essi si mostrino degni dei loro bravi Antenati; che essi sieno degni del nome di Repubblicano, che noi abbiamo loro conquistato col prezzo del nostro sangue; che quelli, che sono stati accecati,

e ingannati dagli nemici della libertà, e che hanno qualche mancanza a rimproverarsi, si rassicurino; la Grande Nazione è così generosa verso di quelli, che si pentono de' loro falli, quanto terribile contro i Traditori. Io voglio dimenticare il passato; i soli Capi degli eccessi, che sono stati commessi, saranno puniti.

Riunitevi tutti intorno al vostro Governo Repubblicano; Dimenticate le querele particolari; Non fate, che una famiglia di Fratelli, e contate sempre sulla potente protezione dell' invincibile Repubblica Francese.

*Sottoscritto = Championnet*

Il Generale in Capo ordina, che il presente Proclama sia stampato, letto, e pubblicato, affisso in tutte le Comuni della Repubblica Romana.

*Sottoscritto = Championnet*

N°. 242.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA FRANCESE

*Armata di Roma*

*Dal Quartier General di Roma li 27. Glaciale Anno VII. della Repubblica Francese*

*Championnet Generale in Capo*

*Al Popolo di Roma*

ABitanti di Roma, non vi lasciate sedurre. Io sono informato, che li Preti brigano: che questi Inimici della tranquillità pubblica tremono. Il primo che sarà preso sollevando il popolo, o tramando nel silenzio i complotti del delitto, sarà fucilato. Ne dò la mia parola d'onore.

Li Napolitani sono lontani dalle vostre mura: li Francesi li respingeranno fino al mare, e se mai li Bravi, che io commando, dovessero dar battaglia nelle pianure, essi periranno tutti piuttosto, che lasciare invadere il vostro Territorio da questi Inimici tanto vili, che disprezzabili.

Popolo Romano, vivi quieto, veglia sulli tuoi Preti, come io veglierò sulla tua salvezza. Ristabilisci le relazioni del tuo commercio; Apri le tue botteghe; travaglia a' tuoi mestieri, e riguarda li Francesi come tuoi veri Amici.

*Championnet*

N.° 243.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 27. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

GL' Allarmisti vili Settarj dei Nemici della Repubblica inondano la Città di voci false, e di nuove mensogne per incutere timore di saccheggj, e di spoglio, e per approfittare essi stessi di tale spavento, e turbare la tranquillità, che presentemente godiamo. Questi iniqui meritano d'esser trattati col rigore delle Leggi, e perseguitati come perturbatori della pubblica quiete.

La Guardia Nazionale è incaricata di ricercare gli Autori di queste false voci, ed artestarli sul momento per essere severamente puniti. Intanto ogni buon Cittadino si terrà tranquillo senza dipartirsi dalle sue incombenze, senza chiudere le Botteghe, e senz' altro timore. La Grande Nazione è generosa abbastanza; e nelle ultime riprove, che ella ci ha date, abbiamo ancora una nuova caparra della di lei protezione.

*De Romanis* )
*Gorirossi* ) *Grandi Edili*
*Crespi* )

*Serpieri Segretario*

N.° 244.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 27. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

NEl momento, in cui ci affrettavamo con altra nostra Notificazione di sedare i timori del Popolo, cagionati dalle false voci sparse dagli Allarmisti, e dai nemici della pubblica tranquillità, e promettevamo a tutti i pacifici Abitanti di essere sicuri sulla generosità della Grande Nazione, riceviamo nell' annessa lettera del Cittadino Generale Comandante della Piazza la conferma dei suoi generosi sentimenti, che noi per maggior quiete del Popolo publichiamo.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi* ( Grandi Edili

*Serpieri Segretario*

*Roma 27. Glaciale An. 7.*

*Ai Cittadini Grandi Edili a Roma.*

VEngo assicurato, Cittadini, che alcuni male intenzionati fanno correre il rumore, che la Città di Roma deve essere abbandonata al Saccheggio. Io v' impegno a far proclamare sul momento nelle due lingue, che questa notizia oltraggiante per l' Armata Francese è totalmente falsa, e che si sono dati gli ordini più precisi, affinchè le persone, e le proprietà sieno religiosamente rispettate. Io vi prego di fare arrestare qualunque individuo, che propagasse simili rumori, i quali non hanno altro scopo, che quello di turbare la pubblica tranquillità.

Date alla mia lettera la più grande pubblicità, e siate persuasi, che io sono fermamente deciso a fare eseguire le Intenzioni, che vi sono manifestate. Tali sono le disposizioni del Generale in Capo, e di tutti i Militari Francesi.

Salute, e Fratellanza

*Il Generale Comandante la Piazza Maurizio Mathieu*

N.° 245.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 27. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili.*

NOTIFICAZIONE

SOno invitati tutti i Possessori di Grani, Farine, Formentoni, Biade, Orzi, e Minuti, che ne ritenessero tanto in Roma, che nell' Agro Romano oltre un Rubbio, a darne una esatta Assegna nel nostro Burò Centrale nel termine di ore 24. sotto le pene prescritte dalle veglianti Leggi Annonarie.

De Romanis )
Gorirossi ) Grandi Edili
Crespi )

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N.° 246. EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*Repubblica Francese*

*Dal quartier Generale di Roma 27. Glaciale anno VII. della Repubblica Francese.*

*Championnet Generale in Capo*

NOmina i Cittadini Gio. Battista Spada Medico, Francesco Cleter Agricoltore, ed Angelo Qualeati Amministratori del

Dipartimento del Tevere, per esercitarne le funzioni sino al ritorno degli Amministratori assenti.

Il Cittadino Ceci Pretore di Subiaco eserciterà provvisoriamente le Funzioni di Prefetto Consolare.

*Segnato Championnet*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*
*Repubblica Francese*
*Dal Quartier Generale di Roma 27. Glaciale anno 7. della Repubblica Francese*
*Championnet Generale in Capo.*

NOmina i Cittadini Morelli, Cristini, e Palloni per l'Amministrazione della Polizia nella Città di Roma sino al momento della compiuta riorganizzazione delle Autorità Costituite.

*Segnato = Championnet*

LIBERTA' N.° 247. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

P R O C L A M A

*Il Comitato Provvisorio di Polizia Generale*
*28. Glaciale Anno 7. Repubblicano.*

LA tranquillità pubblica esiggeva un Comitato, che vegliasse sulla Polizia di questa Città, ed il Generale in Capo della gloriosa Armata Francese lo ha stabilito. Chiamati Noi all'Amministrazione di questo ramo di Pubblica Sicurezza siamo nella necessità d'invitare tutti gl'Impiegati nel Ministero della Giustizia, e Polizia a presentarsi oggi alle quattro della sera nelle Camere di Monte Citorio destinate in avanti al Tribunale di Censura, ove gli saranno comunicate le opportune istruzioni, onde entrare sul momento nell'esercizio delle funzioni relative al Comitato fino alla riorganizzazione del Ministero.

*Morelli, Cristini, Paloni*
*Pompilj Segretario.*

LIBERTA' N.° 248. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Amministrazione Dipartimentale del Tevere*
*Roma 28. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

N O T I F I C A Z I O N E

IN seguito del Proclama del Generale in Capo dell'Armata Francese in Roma pubblicato in data di jeri, essendo stati

nominati provvisoriamente gli Amministratori Interini, ed il Prefetto Consolare per l'esercizio delle Funzioni ordinarie sino al ritorno degli Amministratori; e Prefetto Consolare assenti; li medesimi rendono noto al Pubblico, che domani la mattina nel Burò di detta Amministrazione situato in Piazza Colonna cominceranno ad esercitare le loro incombenze, ove potrà dirigersi chiunque ha materie, ed affari relativi all'Amministrazione succennata.

*Spada Presidente Provisorio = Nicolaj. Segretario.*

N.° 249.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma*

P R O C L A M A

*Roma li 28. Glaciale Anno 7. dell'Era Repubblicana*

*Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese mandati in Roma*

*Al Popolo Romano*

CITTADINI.

L'Armata Francese rientra trionfante nelle vostre mura; al seguito della vittoria essa vi conduce le Autorità tutelari della vostra libertà, e delle vostre proprietà.

I vostri disprezzabili nemici sono o esterminati, ò dissipati: La Repubblica Francese vostra Madre, e vostra Alleata ve lo aveva promesso; I suoi Generali, ed i suoi Soldati hanno adempito alle loro promesse. I vostri proprj Soldati hanno date delle prove d'un coraggio degno degli Uomini, che hanno già un tempo illustrata la vostra Patria.

L'invasione usurpatrice de' vostri nemici esteriori ridonderà a vostro vantaggio; voi conoscerete i traditori, ed i vili, che fra voi secondavano i loro perfidi progetti, e la loro presenza non macchierà più il suolo della libertà.

Il tempo è venuto di provare a tutta l'Europa, che non vi è più felicità, nè salvezza, che per quelli, che vivranno sotto le leggi dell'Eguaglianza, e della libertà.

Romani, Voi siete nella più bella Epoca della vostra rivoluzione; la vostra libertà è consolidata per sempre. Siate degni di esercitarne tutti i dritti; Abjurate qualunque sorte di

superstizione; siate tranquilli e quieti; non temete più le minacce de' vostri nemici esteriori; Cessate di ascoltare i clamori de' traditori venduti ai Governi stranieri, che volevano mettervi sotto il giogo del dispotismo; sopratutto non credete più alle perfide insinuazioni dei vostri Preti; Aprite finalmente gli occhi; Guardate con orrore il sangue, che essi hanno fatto colare; Pensate a quello, che una giusta vendetta avrebbe potuto spandere, se li Conquistatori della vostra libertà non fossero Francesi.

Ben presto le vostre prime Autorità Costituzionali, che non hanno mai cessate le loro funzioni, rientreranno nel Capo Luogo della loro residenza. Di già la Commissione del Direttorio Esecutivo di Francia è in mezzo di Voi. Essa è sempre l'interprete dei sentimenti di un governo, che vi ha di già salvato due volte, quantunque non si abbia cessato di dirvi, che egli vi abbandonava. Ciò che essa ha di già fatto deve convincervi della sua lealtà, e della buona fede. Essa seguirà sempre le stesse tracce, ed impiegherà tutti i mezzi per consolarvi dai mali, che voi avete provati, e garantirvi da quelli, che la malvolenza, o i vostri errori potrebbero ancora occasionarvi. Non dimenticate mai, che la salvezza di Roma dipende dalla costanza, e dalla fermezza dei Patriotti, come anche dall' obbedienza di quelli, che non hanno ancora la fedeltà di sentire il prezzo della libertà. *Bertolio*

*Per la Commissione Il Segretario Interino = Duveyrier*

N°. 250.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma. Prima Divisione.*

*Dal Quartier Generale di Roma li 28. Glaciale anno 7. della Repubblica Francese.*

P R O C L A M A

*Del General di Divisione Macdonald Commandante la Van Guardia dell' Armata di Roma.*

IL Popolo di Roma fanatizzato dai Preti, essendosi abbandonato il giorno 6. di questo Mese agli eccessi i più orribili contro l'Armata Francese, e i Patriotti Romani, volendo evitare per l'avvenire simili rivolte, che compromettono la sicurezza, e la tranquillità dei buoni Cittadini.

Ordina quanto siegue

Art. I. Il Popolo di Roma sarà disarmato.

Art. II. Dentro 24. ore dopo la pubblicazione del presente i Commissarj di Polizia, i Comandanti dei Quartieri, o dei Circondarj faranno portare al Burrò Centrale tutte le Armi da fuoco porttaili conosciute sotto il nome di Fucili, Pistole, Tromboni, Cherubine, e Spingardi. Tutte le Armi bianche, Sciable, Spade, Bajonette, Picche, Stili, Bastoni armati di queste Armi: e tutte quelle generalmente usate nell' attacco, e nella difesa individuale, senza eccettuare i Cortelli chiusi.

Art III. Sono eccettuati dall' Articolo 2. i Patriotti della Guardia Nazionale, quali saranno indicati dal loro Generale sopra di una Nota veduta, ed approvata dal General Francese Comandante la Piazza.

Art. IV. I Grandi Edili terranno un Registro di tutti i Cittadini, i quali renderanno le Armi indicate nell'Articolo 2., ed individueranno la quantità, la qualità, e la specie.

Art. V. Tutte queste Armi saranno a disposizione del Generale Commandante la Piazza in servizio dell' Armata.

Art. VI. Tutte le licenze di Caccia sono annullate.

Art. VII. Chiunque non avrà obbedito nel termine di 24. ore alle presenti disposizioni, sarà riguardato, come Autore della Rivolta, punito secondo il rigore delle Leggi, ed inoltre condannato ad un' ammenda dupla delle sue Entrate.

Art. VIII. Chiunque avrà cognizione che qualche Particolare, Proprietario, o Depositario delle Armi nominate all' Articolo 2., e che dentro le 24. ore non ne avrà fatta dichiarazione, sarà creduto complice della rivolta, giudicato, e punito come tale, e pagherà inoltre un' ammenda dupla delle sue Entrate.

Art. IX. I Grandi Edili sono incaricati di fare stampare, affiggere, e pubblicare a suono di Tromba il presente Proclama, e di dar mano alla sua esecuzione, della quale Essi renderanno conto al General Comandante.

Art. X. Qualunque individuo della Guardia Nazionale eccettuato dalle presenti disposizioni in vigore dell' Articolo 3., il quale riceverà, o si farà depositario delle Armi per sottrarle, sarà degradato, giudicato, e punito, come complice della rivolta.

Le Ammende saranno versate nelle Mani dei Grandi Edili, che terranno un registro a quest' effetto. L' impiego sarà fatto nella maniera seguente

Un quarto per quello che avrà scoperto, e denunciato il Proprietario delle Armi. Un'altro quarto a profitto dei poveri della Città, e la metà in servizio dell' Armata.

*Macdonald*

N.° 251.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Roma 28. Glaciale Anno 7.*

*Discorso del Cittadino Luciani inviato dal Consolato Romano Al Cittadino Generale in Capo Championnet*

IO sono stato incaricato dal Consolato Romano di esprimervi colla viva voce i sentimenti di riconoscenza, e di ammirazione, da cui viene egli penetrato alla vista delle vostre grand' imprese per salvare Roma dall'insulto commesso dal più vile dei Re.

Voi l' avevate detto a nome della gran Nazione: Guai a chi osasse profanare colla sua impura presenza il suolo della Libertà Latina: colla rapidità dell' Aquila voi avete disperso l' inimico su tutti i punti. Avete rinnovato ciascun giorno l'epoca famosa delle Termopile.

Il Consolato Romano sente tutto quello, che vi deve, Cittadino Generale; ma vede ancora, ch' egli è troppo inferiore a voler gareggiare oltre le parole colla grandezza delle vostre azioni. Egli per mio organo vi assicura, che voi siete per lui l' unico e grande oggetto de' suoi pensieri.

Cittadino Generale, io mi reputo tanto più felice in questo momento, quanto mi si presenta l' occasione di salutare a nome della Patria il Salvatore del Campidoglio, che non tarderà guari ad essere il Liberatore del Sebeto.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Roma 28. Glaciale Anno VII.*

*Discorso del Cittadino Luciani Inviato dal Consolato Romano al Cittadino Generale Macdonald*

IL Consolato m' incarica, Cittadino Generale, di attestarvi colla viva voce quanto vi deve per la salvezza di Roma.

Il vostro amore per la Giustizia, ed un sincero attaccamento agl' interessi del Popolo vi avea procurato in tempo di pace la più alta riputazione presso tutti i Cittadini della Repubblica Romana.

Giunto il momento d' impiegare in sua difesa la spada, voi l' avete impugnata per non lasciarla più mai fino al giorno

del trionfo: Terribile coll' inimico, come tranquillo nella Società; li vostri gran fasti formeranno l' oggetto più interessante della Storia.

I Romani sedotti dalla doppia Aristocrazia Feodale, e Presbiterale hanno veduto qual differenza passa dalla lealtà Repubblicana alla rabbia implacabile di un Re.

Incendj, massacri, mancanza di fede, ogni sorta di delitto sono i nefandi monumenti lasciati in Roma dallo spergiuro *Barbone* nel corto termine di sua dimora di dieci giorni. I Complici de' suoi alti tradimenti non sono più Romani.

Il Consolato, Cittadino Generale, portando impresso nel suo cuore quanto a nome della gran Nazione avete voi operato per la Libertà di Roma, vi protesta a mio nome eterna riconoscenza.

Io mi reputo ben fortunato, Cittadino Generale, di poter rinnovare in tal occasione con voi quegli atti di stima, co' quali al vostro primo arrivo in Roma mi potei mostrarvi conoscitore delle vostre virtù.

N.° 252.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*
*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma*
*Roma 28. Glaciale Anno VII. dell'Era Repubblicana.*
*Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese mandati in Roma.*

INformati, che i Napolitani nei pochi momenti, che sono stati in Roma hanno commesse nel Museo, Archivi, e Biblioteca del Vaticano, le dilapidazioni le più vergognose, ed hanno rinnovati gli esempj di barbarie, che hanno dati altre volte in questa Città i Goti, ed i Vandali.

Decretano quanto siegue

Art. I. Li Grandi Edili faranno fare le ricerche le più severe degli Individui, che avessero potuto prender parte nel saccheggio degli Effetti esistenti nel Vaticano.

Art. II. Ogni Individuo, che avesse comprati degli effetti provenienti da questo stabilimento, è tenuto di restituirli nei tre giorni, che seguiranno la pubblicazione dal presente decreto, sotto pena di essere immediatamente arrestati, e tradotti alla Commissione Militare per essere giudicato.

Art III. L' Agente in Capo delle Finanze stabilirà un Ispettore al Vaticano per fare la ricerca degli oggetti , che sono stati dilapidati , e rimediare , per quanto sarà possibile , ai guasti , che sono stati commessi .

Art. IV. Gli oggetti distratti o venduti dovranno esser rimessi a questo Ispettore , che ne terrà registro , e ne darà la ricevuta ai Latori . Queste ricevute saranno inoltre sottoscritte dal Custode dello stabilimento, al quale questi diversi oggetti appartenevano . *Bertolio*

*Per la Commissione*
*Il Segretario Interino della Commissione = Duveyrier*

N.° 253.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata Francese detta di* Roma *28. Glaciale .*

*Championnet Gen. in Capo dell' Armata di Roma alla sua Armata .*

SOldati ! Una preziosa conquista avete fatta entrando in Roma , dopo aver fugato il nemico , in un' infinità d'oggetti del più gran pregio , cioè a dire , ne' monumenti d' arti e di scienze , dei quali i Napoletani aveano formati varj magazzini , e che la loro rapida fuga non gli ha dato tanto tempo di trasportare . Le Statue , e i Quadri , che avete conquistati sul nemico al prezzo del vostro sangue , sono proprietà dell'Armata . Io credo di compire il suo voto offrendoli a vostro nome al nostro Governo; questi serviranno in tutti i tempi come monumento della vostra gloria , e del vostro valore , ed entrando nei Musei della Francia, ognuno di voi ne contemplerà i capi d' opera , e potrà dir con orgoglio , anch' io ho contribuito ad abbellire la mia Patria.

*Championnet*

Il Gen. in Capo informato che esiste in Roma un' infinità di magazzini, dove si trovano dei monumenti di Arti , e di Scienze , sui quali è stato posto il sigillo colle armi del Re di Napoli , considerando che l' abbandono , che il nemico ha fatto di questi magazzini , è una conseguenza della rapida , e valorosa marcia dell' Armata Francese , Ordina

1. Tutti i Magazzini , che racchiudono degli oggetti d'Arti , e di Scienze , sui quali sono stati apposti i sigilli colle armi del Re di Napoli , sono dichiarati di buona presa , e divengono proprietà dell' Armata di Roma .

2. Il Cittadino Arcambal Com. Ordinatore in capo dell' Ar-

mata, Romieux mio Ajutante di Campo, ed i Fratelli Joubert Banchiere di Roma, sono incaricati di levare i sigilli apposti ai suddetti magazzini, di formare un inventario degli oggetti che vi si racchiudono, e di rimetterli nelle Sale più idonee del Castel S. Angelo.

3. Dopo il compimento dell' inventario, i suddetti oggetti saranno incassati, ed inviati al Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a nome dell' Armata di Roma.

4. I Cittadini Ioubert sono incaricati di far trasportare i detti oggetti a Parigi.

5. Il presente ordine sarà posto alla vista dell' Armata, stampato ed affisso nella Città di Roma, inviandone delle copie al D. E. della Rep. Francese; ai Ministri della Guerra, e dell' Interno.

*Championnet.*

Per Copia Conforme

*Il Generale Capo dello Stato Maggiore Gen. dell' Armata di Roma*

*Bonamy.*

N.° 254.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*29. Glaciale anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

SOno avvisati tutti i Cittadini, che hanno avuto in Casa Francesi, di non ricevere più alcuno senza nuovo viglietto della Commissione degli Alloggi, come altresì di denunciare quelli, che hanno, in Casa indicando l' impiego, il Grado, ed il tempo in cui sono venuti a riprendere l' alloggio.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi ( Grandi Edili*

*Publio Serpieri Segretario*

LIBERTA' N.° 255. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 29. Glaciale anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

IL Cittadino Generale in Capite della vittoriosa Armata Francese ci ha comandato di porre una Contribuzione di scudi 100. mila, questa dee cadere sui Luoghi Pii, Case Religiose, ed altri Stabilimenti Ecclesiastici, e specialmente su quei Ricchi, che hanno dimostrato attaccamento ai nemici della Repubblica.

Se la necessità di trovare l'effettivo ha fatto porre in requisizione dei pacifici Cittadini, sieno questi sicuri, che le loro prestazioni saranno reintegrate sugli effetti, e sui beni di tutti quelli, che debbono direttamente portare il peso della Contribuzione, al qual' effetto divengono essi sul momento creditori dei sopra citati.

Le Municipalità dei Circondarj sono autorizzate a determinare i giusti termini di tale reintegrazione.

De Romanis, Gorirossi, Crespi *Grandi Edili*.

Serpieri Segretario

N.° 256.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Championnet Generale in Capo Comandante l' Armata Francese*

NOmina i Cittadini Franceschi, Greco, e Ciccognani a formare il Comitato Militare. che sarà rivestito di tutte le attribuzioni del Ministero della Guerra fino alla riorganizzazione del medesimo Ministero.

Fatto a Roma li 29. Glaciale anno 7.

*Championnet*.

N.° 257.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZONE

*Il Comitato Provvisorio di Polizia Generale.*

*Roma 29. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

ABbattuti del tutto i sforzi di una tirannica usurpazione dagl' invincibili Eroi della Francia, si sarebbero veduti compromessi il buon ordine, e la pubblica tranquillità, se un provvisorio Tribunale di Polizia non fosse stato destinato a supplire all' assenza da questa Centrale delle Primarie Autorità Costituite. Il prode Generale in Capo della vittoriosa Armata Francese dopo averci difeso da un Re Tributario di Roma, geloso della sicurezza, ed interna quiete della Città, si è dato anche il pensiero di stabilirlo, e di conferirne a noi la temporanea amministrazione.

Quindi autorizati dal medesimo non esitiamo un momento ad assicurare il Pubblico della efficacia, ed energia, con cui ci presteremo ad un tale incarico. Che termino i perfidi cospiratori, gl' inumani Satelliti del fanatismo, le sorde, e false

voci insultanti la gloria della grande Nazione per allarmarvi, le loro scellerate trame sono pur note. Noi sorvegliaremo alli loro passi, li preverremo, li distruggeremo.

Tutti i buoni Cittadini vivano tranquilli sullo zelo, che ci anima per difenderli da qualunque oltraggio, e chi osasse attentare alla loro sicurezza, alle proprietà, subirà il rigore delle più severe Leggi. La solidità della Repubblica è nelle mani di tutti, e tutti senza alcuna riserva, o riguardo potranno presentarsi al nostro Comitato destinato al Quirinale nel Ministero della Giustizia, e Polizia, ove tutti sicuri di quanto sarà per rappresentarsi, niente sarà omesso per la retta amministrazione della Giustizia, pel buon ordine delle cose, e pel mantenimento della pubblica tranquillità.

*Morelli, Paloni, Cristini*
*Pompilj Segretario.*

N.° 258.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Il Comitato Provvisorio di Polizia Generale*

NOTIFICAZIONE

*30 Glaciale Anno 7. Reppublicano.*

UNa quantità de' Forastieri si vede francamente girare nella Città, senza saper l'oggetto della loro permanenza. Un ben regolato Governo deve conoscere quanti cercano adottare una patria non propria per allontanarne i perniciosi, i mal' intenzionati. Ci troviamo in conseguenza nella necessità di dovere ordinare quanto segue.

1. Che tutti gli Albergatori, Locandieri, ed indistintamente chiunque altro alloggiasse, o tenesse in Casa Forastieri, debba nel giro delle ore 24. denunziarli nel Burò del nostro Comitato al Quirinale.

2. Che unitamente alla denunzia debbano dar conto della loro Patria, età, Impiego, tempo della loro dimora, causa, per cui sono venuti, ed il soggiorno, che si sono proposti di farvi.

3. Che debbano gli stessi Albergatori, Locandieri, ed altri dar conto in ciascun giorno delli Forastieri, che potessero sopraggiungerli anche per passaggio, o per piccolo trattenimento

indicandone la provenienza, e le altre particolarità richieste di sopra.

I buoni Cittadini saranno per prestarsi all' adempimento di queste Cautele cotanto necessarie pel buon ordine della Città. I Contravventori saranno dichiarati nemici pubblici, e Cospiratori delle Patria, e per conseguenza soggetti a quelle Leggi contro di essi emanate.

*Morelli, Cristini, Paloni*
*Pompilj Segretario*

N.° 259.

*Repubblica Romana*

PROCLAMA

*30. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*Il Comitato Provvisorio di Polizia Generale.*

ACcrescendosi la Cupidigia degli Aggiotatori a misura, che si accresce la scarsezza del Numerario, alla quale gli accaduti avvenimenti non permettono un riparo tanto pronto, quanto sarebbe necessario, il Comitato Provvisorio di Polizia Generale richiama l' esatta osservanza della Legge delli 30. Vendemmiale sul corso degli Assegnati, prevenendo tutti li Venditori dei Generi Commerciali, che le Contravenzioni saranno rigorosamente punite in tutti i casi in conformità delle disposizioni dalla medesima Legge stabilite.

*Morelli, Paloni, Cristini*
*Pompilj Segretario*

N.° 260.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Roma 30. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo secondo del Proclama del General Macdonald in data dei 28. cadente, pubblicato quest' oggi sono invitati tutti li Patriotti a presentarsi al Comando Generale della Guardia Nazionale per dare il loro nome, ond' essere descritti per l' eccettuazione ne' termini dell' Articolo succennato del Proclama medesimo.

*Nicola Lasagni Com. Gen.*

LIBERTA' N.° 261. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 30. Glaciale Anno VII. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

AD onta dell' Invito fatto da noi con nostra Notificazione dei 26. cadente Glaciale, vediamo, che alcuni Agricoltori, Mercanti di Campagna, e Particolari non hanno esibito fin ad ora l' Assegna nel nostro Burò Centrale dei Grani, Farine, Formentoni, ed altri Minuti, sebbene sicure notizie ci accertino, che sieno essi Possessori di questi Generi. Sarebbe luogo perciò all' esecuzione delle pene comminate in detta nostra Notificazione, e dalle veglianti Leggi Annonarie. Volendo però procedere con mitezza, invitiamo di nuovo i detti Possessori dei Generi summenzionati a dare onninamente nel termine di ore 24. la medesima Assegna. Chiunque rivelerà il Genere medesimo, che non sia stato assegnato, ne conseguirà la terza parte, o l' Equivalente.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi = Grandi Edili*

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N.° 262. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

COMITATO MILITARE.

VEdendosi girare molti Soldati Legionarj fugiaschi dai loro respettivi Corpi, e richiedendo il buon ordine, che questi si riconducano alle loro Compagnie per adempire ai doveri del loro Impiego: Ordiniamo, che ciascun Individuo della Legione esistente in questa Città, e distaccato dal suo Battaglione per la combinazione della Guerra debba, presentarsi nel termine di ore 24. al Cittadino Raxis al Castel S. Angelo, altrimenti sarà considerato come Disertore, ed a norma delle Leggi Militari irremisibilmente punito.

Confidiamo nel zelo, e Patriottismo di questi bravi Soldati, li quali ad imitazione dei loro Fratelli d' Arme, che hanno con tanto coraggio sostenuta la Causa della libertà contro il comune Inimico non ci obbligaranno ad impiegare la Forza per farli ritornare ai loro Quartieri.

Dal Comitato Militare li 30. Glaciale anno 7. Repub.

*Greco, Ciccognani, Franceschi* Commissarj.

LIBERTA' N.° 263. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Primo Nevoso Anno VII. Repubblicano*

T A R I F F A

*Del prezzo de Commestibili da osservarsi a tutti li* 10. *Nevoso*
( *o sia a tutto li* 30. *Decembre* 1798. *v. s.* )

*Carne Fresca*

Vaccina la libbra baj. 11.
Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la lib. 13.
Carne di Pecora la lib. 4.
Bufola la lib. 5.
Abbacchio 10.

*La presente Tariffa dovrà aver luogo a tutto Vennerdì venturo o sia li* 8. *Nevoso*.

*Porcina Frésca*

Lombetto senza giunta la Lib. 11.
Lombetto con giunta la lib. 10.
Salciccia di buona qualità con droghe la lib. 12.
Assogna fresca la lib. 16.

*Porcina Salata*

Prescintto affettato la lib. 28.
Ventresca, e Guanclale la lib. 13.
Onto, Lardo, e Strutto la lib. 19.
Assogna vecchia, e fracida per Carri la lib. 11.

*Lattacini*.

Cacio Pecorino fresco la lib. 7.
Cacio Pecorino vecchio la lib. 18.
Cacio Vaccino la lib. 20.
Butirro di Vacca la lib. 28.
Provature fresche, e moscie il paro del solito peso antico 6.
*Sono proibite le Provature di Latte di Vacca bianca*.
Provature Marzoline la lib. 15.
Ricotta la lib. 3. $\frac{1}{2}$

*Paste*

Pasta fina di tutta Semmolella la lib. baj. 7.
Detta ordinaria la lib. 5.

*Grascie, e Generi diversi*

Olio la Foglietta 15.
Sapone la lib. 12.

Candele di Sevo ordinarie la lib. 12.
Candele di Sevo da Stampa la lib. 13.
Carbone a Scorzo 5.
Carbone a Sacchi chiusi 90.
Carbone di Ripetta purchè il sacco sia a bocca aperta 85.

La presente Tariffa dovrà tenersi affissa negli Spaccj di tutti li Venditori di Grascie.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi Grandi Edili*
*Publio Serpieri Segretario*

N.° 264.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Roma 1. Nevoso Anno VII. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

*Comitato Militare.*

IL pronto servizio dell' Armata Francese richiede, che tutti li Vetturini si prestino con la massima energia perchè le operazioni dei trasporti non siano ritardate in conto alcuno: Ci vediamo perciò in necessità di avvertire tutti i Vetturini, e Garzoni dei medesimi a non distaccarsi dai loro Principali, e quelli, che non hanno Padrone, si presenteranno immediatamente al Direttore della Posta dei Cavalli, da cui saranno impiegati.

Avverta ognuno di uniformarsi prontamente a queste nostre disposizioni, mentre in caso d' inobbedienza saremo necessitati d' impiegare la forza contro i renitenti.

*Franceschi, Ciccognani, Commissarj.*

N. 265.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Dal Burò Centrale Primo Nevoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZINE

*Comitato Militare.*

TUtti quei Cittadini, che hanno avuto l' invito di somministrare Cavalli, e Carri per i trasporti dell'Armata Francese, e non si sono dati ancora il pensiere di corrispondervi, domani giorno due del corrente saranno soggetti all'esecuzione militare, e manterranno a proprie spese quattro Soldati, ed un Capo passandogli l' onorario di paoli tre moneta fina

al giorno. Il Comitato Militare crede di previnire i riquisiti anche per la terza volta per scuoterli da una imperdonabile inerzia.

*Greco Ben., Ciccognani Ant., Franceschi Ant. Commissarj.*

N.° 266.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Comitato Provisorio di Polizia Generale*

NOTIFICAZIONE

*A dì 2. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

Instancabili i mal' intenzionati nel procurare il disordine della Città, tutti i Parrochi risponderanno della pubblica tranquillità, e di quanto sarà per comprometterla.

I suddetti saranno da quì innanzi obbligati di presentar giornalmente nel Burò del nostro Comitato alle cinque ore di Francia della sera lo stato della Parrocchia, ed il dettaglio di quanto può esservi accaduto.

Non adempiendo esattamente tal' incarico, nè prestandosi al mantenimento del buon ordine saranno giudicati come colpevoli, e puniti colle stesse Leggi proclamate contro i Sediziosi.

*Cristini, Morelli, Poloni = Pompilj Segretario.*

N.° 267.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*2. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*Il Comitato Provvisorio di Polizia Generale*

NOTIFICAZIONE.

Niente di più pernicioso sarebbe ad uno Stato, quanto l'ignorare il carattere, ed il genio di una Nazione nemica aperta della nostra Repubblica. Una momentanea, e parziale invasione può aver lasciata nel nostro Seno, e nelle proprie Case una quantità di Persone sospette, e rivoltose. Convien conoscerle.

Tutti i Napoletani, ed originarj del Regno di Napoli, e Sicilia dentro lo spazio di ventiquattr' ore dovranno presentarsi al Barò del nostro Comitato per dare di loro stessi quelle giustificazioni, che gli verranno richieste;

Chi non si sarà presentato nell' indicato termine, sarà considerato come sospetto, arrestato, e punito.

*Cristini, Morelli, Paloni = Pompilj Segretario.*

LIBERTA' N.° 268. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

# PROCLAMA

*Roma 2. Nevose Anno 7. Repubblicano*

*Il Comitato Provisorio di Polizia Generale.*

NOn cessano i nemici del buon' ordine porre in allarme i tranquilli Cittadini. Mancate le loro speranze, sù cui avevano fabricato le più vaste immaginazioni, si sono avventati all' ultimo partito di spargere le più ributtanti notizie tendenti a fanatizzare il Popolo, agitarlo, e prepararlo ai disordini. Voi non vi lascerete, è vero, sorprendere, nel prestargli la più lontana fede nel momento stesso, che la vittoriosa Armata Francese con rapide Marcie và a distruggere il nostro Nemico nel seno del suo Regno: Nondimeno dobbiamo contenere l' audacia di questi scellerati, e richiamare in attività le Leggi promulgate contro gli Allarmisti, perchè siano puniti coll' ultimo rigore.

Gli Articoli 2., e 3. della Legge de' 6. Brumale anno 7., condannano i Colpevoli di Sedizione alla Morte, e gli Autori di nuove sediziose ed allarmanti al Carcere fino alla Pace generale; ed alla Deportazione, se Ecclesiastici. Questa Legge sarà il loro Codice, e le azzioni di questi perfidi saranno misurate da tal disposizione.

Tutti i Bottegaj saranno personalmente responsabili di quanto si dice ne' proprj Negozj, e tenuti a denunziare immediatamente al Burò del nostro Comitato gli Autori delle nuove, e discorsi allarmanti. Chi di essi mancherà all' ingiunta denunzia, incorrerà irremissibilmente nelle pene comminate contro gl' istessi Rei del delitto.

Dovranno inoltre i suddetti Bottegaj tener' affissa alla Porta di ciascuna Bottega il presente Proclama, perchè ciascuno abbia di vista un' obice alla propria condotta.

*Cristini, Morelli, Paloni, Pompilj Segretario.*

N°. 269.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# PROCLAMA

*Il Comandante della Piazza di Roma*

*Ai Cittadini di questa Città 2. Nevoso an. 7. Rep.*

CIttadini, io sono informato, che malgrado i proclami, e gli ordini i più severi dei Generali, alcuni abitanti di Roma resistono al suo disarmamento.

Io vi prevengo in conseguenza, che ciascuna Persona, la quale nello spazio di due ore dalla pubblicazione del presente non avrà depositate le sue armi ai Grandi Edili, sarà dichiarata ribelle, e come tale punita con la morte.

Sarà fatta una visita domiciliare: tutte le persone, in casa delle quali saranno trovate armi delle specie indicate nel Proclama del General Macdonald, saranno arrestate sul momento, dichiarate ribelli, e come tali punite di morte.

L' Articolo 2. del Proclama suddetto del General Macdonald dei 28. Glaciale avrà la sua esecuzione nello stesso modo che l' Articolo 10. del medesimo Proclama.

*Sottoscritto Valterre*

N.° 270.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 2. Nevoso anno 7. Repubblicano*

DOvendosi fare la requisizione per l' Armi nelle Case, tutti li Capi Battaglioni a mezzo giorno, e gli Ufficiali si troveranno alli rispettivi Quartieri per ricevere gli ordini all' istessa ora. Gli Ufficiali dello Stato Maggiore si porteranno presso il Comando Generale.

*Nicola Lasagni Com. Gen.*

*Vu par le Commandant de la Place Valterre*

N.° 271.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Nota degl' Impiegati nel Ministero dell' Interno*

*3. Nevoso Anno 7.*

S E G R E T A R I A T O

*Segretario Generale*, Ludovico Valeriani

*Commessi*, Giuseppe Vera, Luigi Alborghetti.

D I V I S I O N E I.

*Régime Costituzionale*

*Capo* Luigi Marsuzi, *Commessi* Roberto Ondedei..... Liberati

D I V I S I O N E II.

*Soccorsi pubblici, e Sanità Pubblica*

*Capo* Sante Vera, *Commessi* Stefano Parnis, Vincenzo Spalletta.

DIVISIONE III.

*Lavori Pubblici*

*Capo* Gio. Battista Vinci, *Commessi* Vincenzo Ciatti, Francesco Moretti,

DIVISIONE IV.

*Commercio Agricoltura*

*Capo* Antonio Maumarj, *Commessi* . . . . . Calai, Gio. Battista Marelli.

DIVISIONE V.

*Instruzione Pubblica*

*Capo* Claudio Delavalle, *Commessi* Biagio Jerpi, Marco Mastrofini.

DIVISIONE VI.

*Sussistenze*

*Capo* G. G. Villanova, *Commessi* Settimio Romanelli, Gio. Jourly. . . . Bruni.

DIVISIONE VII.

*Contabilità.*

*Capo* Innocenzo Persiani, *Commessi* Diego Bisiotti, Gioacchino Magnani, Benedetto Franceschi.

*Pace Ministro dell' Interno.*

N.° 272.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*Repubblica Francese*

*Dal Quartier Generale di Frasceti 3. Nevoso*

*Anno 7. Repubblicano*

*Championnet Generale in Capo*

Considerando, che le vicende accadute in tutti i Dipartimenti della Repubblica Romana, in seguito delle militari operazioni, e dell' invasione dell' inimico hanno cagionato la disorganizzazione di una gran parte delle Autorità Costituite, e la sospensione delle loro Funzioni; Che i pubblici, e particolari interessi esigono la riorganizzazione più spedita di tutte le parti di pubblica Amministrazione; in virtù dell' Art. 369. della Costituzione, decreta ciò che siegue,

Art. I. Le Sedute del Consolato fissate a Perugia nel momento dell' invasione del Territorio fatta dall' inimico vengono ripristinate in Roma.

Art. II. Il Consolato riassumerà l'esercizio delle sue funzioni il giorno medesimo del suo ritorno in questa Città.

Art. III. Lo stato di assedio, in cui Roma era stata posta, cesserà nel punto stesso che il Consolato avrà annunciato al Popolo con un Proclama solenne di aver riassunte le proprie funzioni.

Art. IV. Le Sedute del Senato, e Tribunato, quelle dell' Alta Pretura. e di tutte le Autorità superiori stabilite dalla Costituzione vengono ripristinate in questa Centrale.

Art. V. Esse non potranno aver principio se non tre giorni dopo la Notificazione che verrà fatta dal Consolato, e la convocazione solenne di tutti i Membri componenti le Autorità menzionate.

Art. VI. Il Consolato ha la facoltà, fino all'organizzazione completa dei Corpi Legislativi, a fissare, ed ordinare tutte le spese pubbliche relative ai bisogni dell'Armata, e alle sussistenze della Città di Roma.

Art. VII. E' autorizzato altresì ad ordinare tutte le misure di polizia, ancorche legislative, che Egli stimerà necessarie a conservare il buon ordine, e la sicurezza pubblica.

Art. VIII. Il presente Decreto sarà pubblicato ed affisso, e si spedirà a tutte le Comuni della Repubblica.

*Championnet*

Per Copia conforme
*Il Ministro della Giustizia e Polizia Martelli*

N. 273.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*
*Repubblica Francese*
*Dal Quartier General di Frascati 3. Nevoso Anno 7. della Repubblica Francese*
*Championnet Generale in Capo*

COnsiderando, che l'assenza della quasi totalità delle forze della Repubblica Francese esigga nella Città di Roma una polizia più attiva, e più severa, ed un servizio più regolare nella Guardia Nazionale, in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione, decreta quanto siegue.

Art. I. Si formeranno nella Città di Roma tre Battaglioni, uno per ciascun Circondario, i quali saranno abitualmente in attività di servigio.

Art. II. Questi Battaglioni saran composti di 800. Uomini per ciascheduno.

Art. III. Essi saranno organizzati nelle stesse forme che sono i Battaglioni di Linea addetti al servizio della Repubblica Romana,

Art. IV. Questi Battaglioni sono specialmente addetti al Servigio della Città, e non potranno essere impiegati, se non che alla Polizìa interna,

Art. V. Questi tre Battaglioni sono alla disposizione del Consolato, e sotto gli ordini immediati del Comandante della Guardia Civica.

Art. VI. Tutti li Capi, gli Ufficiali, e bassi Ufficiali saranno nominati dal Consolato, siccome anche il Comandante Generale della Cuardia Civica, e lo Stato Maggiore.

Art. VII. Tutte le Guardie Civiche componenti i sudd. Battaglioni saranno armate.

Art. VIII. Vi saranno in ciaschedun Battaglione 200. Uomini a Soldo.

Art. IX. Il loro servigio sarà regolato come quello delle Truppe di Linea.

Art. X. Niun cambiamento sarà fatto in tutto ciò, che è stato antecedentemente stabilito pel servizio della Guardia Nazionale ordinaria.

Art. XI. Verun Cittadino è esente dal Servizio publico della Guardia Civica, se non che i Membri delle Autorità Costituite fissate dalla Costituzione.

Art. XII. Verun può essere rimpiazzato nel Servizio della Guardia, se non che dai Cittadini indicati dal Comandante in Capo con l'approvazione del Consolato.

Art. XIII Il prezzo della Guardia è fissato a sei paoli di Moneta Sonante.

Art. XIV. I Cittadini requisiti pel Servizio ordinario della Guardia Civica, i quali non si troveranno al lor posto, o che non invieranno prima il prezzo fissato pel di loro servigio, sono tassati ad una multa del Quadruplo del prezzo fissato.

Art. XV. Eglino saranno inoltre condannati a tre giorni di prigione in caso di recidiva, e ad un giorno di più tutte le volte susseguenti, che vi mancheranno.

Art. XVI. L'obbligazione del servigio nella Guardia Civica cominecia dagli anni 18., e termina ai 60.

Art. XVII. La Guardia Civica ordinaria è divisa per Compagnia. Ciascheduna è composta di 10. Uomini, e non potrà essere organizzata in Battaglioni.

Art. XVIII. Tutte le Compagnie somministreranno ogni giorno un'egual numero di Uomini.

Art. XIX. Il numero degli Uomini da somministrarsi da ciascheduna Compagnia pel servizio giornaliero sarà fissato dal Consolato, e non potrà esser cambiato senza suo ordine.

Art. XX. Tutti gli Officiali, e bassi Officiali della Guardia Civica ordinaria saranno nominati dal Consolato.

Art. XXI. Eglino sono responsabili del completamento della loro Compagnia, e faranno a quest' oggetto una rivista nell' ultimo giorno di ciaschedun mese, il cui Processo Verbale sarà inviato al Commandante in Capo.

Art. XXII. Il Consolato è autorizzato a stabilire una contribuzione sulla Città di Roma per tutte le spese relative al servigio della Guardia Civica.

Art. XXIII. Il presente Decreto sarà publicato ed affisso.

*Il Generale in Capo Championnet*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 274.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Armata di Roma*

*Dal Quartier Generale di Frascati li 3. Nevoso*

*Anno VII. Repubblicano*

*Championnet Generale in Capo.*

Considerando, che un gran numero di Funzionarj pubblici hanno abbandonato il loro posto nel momento de' pericoli della Patria, che molti non hanno dimostrato un carattere corrispondente alla gravezza delle circostanze, ed al coraggio che conviene a dei Repubblicani; in virtù dell' Art. 369. della Costituzione decretano quanto siegue.

Art. I. Il Consolato è rivestito dei Poteri di destituire, e di rimpiazzare dentro lo spazio di 2. mesi tutti i membri delle Autorità Costituite, tutti i funzionarj pubblici, e tutti gli Agenti, compresivi ancor quelli nominati dai Corpi Legislativi.

Art. II. Le destituzioni pronunziate dal Consolato avranno un effetto plenario, ed intiero anche ne i luoghi posti in istato di Assedio pendente l' invasione del nemico, ed anteriormente a questa sul Territorio della Repubblica.

Art. III. L' esercizio dei Poteri accordato al Consolato dalla presente Legge non soffre alcuna limitazione.. se non che relativamente ai Membri del Corpo Legislativo.

Art. IV. La presente legge sarà pubblicata, affissa, ed inviata in tutte le Comuni della Repubblica.

*Il Generale in Capo Championnet*

Per Copia conforme

*Il Ministro di Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 275.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*A dì 4. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

*Il Comitato Provisorio di Polizia Generale*

P R O C L A M A

PEr giuste ragioni interressanti la pubblica tranquillità, e sicurezza, si ordina; Che nella Notte dell' imminente Vigilia Natalizia veruna Chiesa di questa Centrale debba aprirsi fino a giorno chiaro. Le Messe notturne, ed altre Ceremonie del Culto potranno adempirsi a Porte chiuse, e senza intervento di alcuna Persona estranea da dette Ceremonie, come anche per lo passato è stato più volte praticato.

I Curati, i Sagrestani, ed i Rettori di tutte le Chiese saranno responsabili sotto la pena di esser trattati come ribelli dell' esatta esecuzione del presente ordine.

Tutte le Botteghe saranno chiuse dall' otto di Francia della sera fino al giorno susseguente: I Contravventori saranno considerati come sediziosi, e rigorosamente puniti.

I Complotti di Persone saranno disciolti colla forza, ed in caso di resistenza arrestati, e puniti come sopra.

*Cristini, Merelli, Paloni.*

*Pompilj Segretario.*

N.° 276.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

*I Grandi Edili*

I Consoli della Repubblica Romana tornano al Quirinale: Il loro sollecito ritorno lo dobbiamo al valore delle Falangi Repubblicane. E' debito comune il Festeggiare solennemente un giorno così fausto. Ogni buon Cittadino si farà un preggio di darne pubblico contrasegno con addobbare le fenestre di Parati nella Strada del Corso insino alla Residenza Consolare. Nella sera ciascuno porrà i lumi alle sue Fenestre, e darà delle prove di giubilo, e di allegrezza. Il ricusarsi a queste ester nazioni di letizia non sarà, che una prova di dispiacere della ricuperata libertà.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi* ( Grandi Edili

*Serpieri Segretario*

N°. 277.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*Giuseppe Elia Pace Ministro dell' Interno ai Romani*

Cittadini

IN questo giorno medesimo tornano a voi i vostri Rappresentanti. I vostri Consoli, i vostri Ministri, i Senatori, i Tribuni vengono a purgare un terreno contaminato dalla tirannide. Riceveteli, come merita d' essere ricevuto il Governo Romano. Esultate sulla fuga di quei vili, che non potendo difendere la lor servitù, volevano rapire a voi la libertà. Sia questo il pegno più tenero di riconoscenza alla Grande Nazione, che ha richiamato per la seconda volta sul Campidoglio la libertà irrigandola col sangue più puro delle sue invincibili Armate. Ricordatevi una volta d' esser Romani; siate gelosi della gloria di questo nome, e mostratevene degni.

*Pace Ministro dell' Interno.*

N.° 277.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*
*Armata di Roma*
*Dal Quartier Generale a Velletri li 4. Nevoso anno 7. della Repubblica Francese.*
*Championnet Generale in Capo*

COnsiderando che degl' individui sedicenti Disertori Napolitani, o prigionieri di Guerra scorrono le Campagne, e maltrattano i Viandanti, per disperdere questi briganti decreta ciò che siegue.

Art. Quelle Comuni dove si troveranno dei Disertori, o dei Prigionieri Napoletani li faranno arrestare sul momento, e condurre nel forte S. Angelo a Roma, dove il Comandante di detto Forte li tratterà con dolcezza, farà loro somministrare i viveri, e penserà all' ulteriore destino.

Art. II. Questi disertori, o prigionieri verranno disarmati: le armi saranno rimesse al Comandante del Forte S. Angelo.

Art. III. Ogni Comune che accoglierà i disertori, o prigionieri Napoletani, ne li disarmerà, sarà tenuto a una ammenda di 200. piastre. Saranno però accordate delle ricompense a quelle, che adempiranno ai loro doveri.

Art. IV. Ogni Comune dove sarà ucciso un Francese sarà brugiata.

Art. V. Il Consolato indicherà le Comuni che debbono essere disarmate; esso incaricherà il Ministro della Guerra di questo disarmamento, e dell' esecuzione del presente Decreto che farà pubblicare, ed affiggere in tutte le Comuni della Repubblica Romana, e dovunque sia d' uopo.

*Il Generale in Capo Championnet*

Per Copia Conforme
*Il Ministro di Giustizia e Polizia Martelli*

N. 278.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Il Comitato Provvisorio di Polizia Generale*
P R O C L A M A
*Li 4. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

SIamo prevenuti con nostra estrema sorpresa, che nonostante la Legge dei 30. Vendemmiale sul libro corso degli Asse-

gnati, richiamata da noi ad osservanza con nostro Proclama del dì 20. Glaciale, l' ingordigia de' Venditori de' Generi cresca a dismisura coll' oppressione de' buoni Cittadini. Nemici quelli del buon' ordine tentano rovinare il commercio colla fatale distinzione della moneta rappresentativa? La Legge suddetta poneva un freno alla loro cupidigia: credono forse averlo spezzato per la momentanea sospensione de' Tribunali. La medesima è nel suo pieno vigore: La pena del Centuplo è comminata contro coloro, che ricusassero gli Assegnati, o facessero la distinzione del prezzo in moneta, ed in Assegnati. Ciascuno: a cui verrà ricusato l' Assegnato, o fatta la distinzione sudetta, si presenti al Pretore della respettiva Sezione, che, ricevute le necessarie prove, condannerà il Ricusante al Centuplo da dividersi coll' accusatore a conformità della stessa Legge.

Il Governo come deve interessarsi per il pubblico bene, oltre la pena stabilita nella Legge, saprà altresì prendere delle più forti misure a carico dei Contraventori, perchè tal provvidenza sia scrupolosamente osservata, ed i buoni Cittadini non restino vittima di questi esseri cotanto perniciosi ad una ben regolata società.

*Morelli, Cristini, Paloni*
*Pampilj Segretario*

N°. 279.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Nevoso anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

NOn essendosi dal Cittadino Giuseppe Banchieri, già Impresario del Teatro d' Apollo adempito alla Legge, che prescrive un corrispondente deposito; Non ha più diritto all' impresa del Teatro suddetto per il prossimo Carnevale; A tal' effetto sarà lecito a chiunque concorrere a detta Impresa, adempiendo alle consuete condizioni necessarie in simili occasioni, e specialmente del Deposito libero per l'indennità degli Attori, ed altri inservienti il Teatro.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi* Grandi Edili
*Publio Serpieri. Segretario*

N.° 280.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

# PROCLAMA

*Copia della Lettera indirizzata per ordine del Generale in Capo Championnet al Comandante della Guardia Nazionale in Roma*

*Bonamy Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore Generale*

*Al Comandante della Guardia Nazionale.*

IL Generale in Capo Comandante l'Armata Francese, marcia verso Napoli: Egli affida alle premure dei buoni Cittadini, ed al zelo della Guardia Nazionale la sicurezza di Roma, e dell'Armata. Esso veglierà sopra la di lei sorte.

Questa Città, che altre volte dava legge all'Universo intiero, si rammenterà, che essa deve la sua salvezza all'essersi interamente dedicata all'incorrotto Repubblicanismo: che l'entusiasmo di Bruto vi animi: esso faccia cadere un Tiranno: I vostri Preti son più da temersi; vegliate su la loro condotta, l'ipocrisia maschera i loro movimenti, che il Patriottismo, e l'entusiasmo della libertà confonda tutti i loro progetti; Siate giusti, e severi; la vostra felicità, e le mie mire travaglieranno di concerto.

*Sottoscritto = Bonamy*

*Il Capo di Battaglione Valterra Comandante in Roma*

*Ai Cittadini Componenti la Guardia Nazionale*

Cittadini

IL Generale in Capo partendo per la conquista del Regno di Napoli, rimette nelle vostre mani la sicurezza dei vostri Concittadini, e la tranquillità di Roma; non invano esso avrà fatto capitale delle persone, che nel giorno 6. Ventoso seppero con tanta energia, o coraggio dissipare i faziosi, e farli rientrare in dovere; che l'esempio dei vostri Fratelli d'Arme *in Nepi*, che la vergogna dei Napoletani, siano un duplicato motivo per aumentare, se sia possibile, il zelo della Guardia Nazionale.

Io veglierò con Voi, o Cittadini; voi mi vedrete sempre entrare a parte dei vostri travagli, e delle vostre angustie. Io vi sosterrò con tutta l'autorità confidatami dal Generale; e con tutti i mezzi, che saranno in mio potere.

Che la lontananza dell'Armata non dia coraggio ai perfidi; se essi osano presentarsi, un sol segno basta,.., saranno

esterminati. L'Armata Franqese non perde di vista la Città di Roma; assicurando per sempre la di lei libertà al di fuori, saprà mantenergli la tranquillità al di dentro.

Fatto a Roma il dì 4. Nevoso anno 7. della Repubblica Francese, una ed indivisibile.  *Valterre*

N°. 281.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Li 5. Nevose Anno 7. Repubblicano*
*I Consoli della Repubblica Romana*
*Agli Abitanti del Dipartimento del Cimino*
*Abitanti del Cimino.*

IN tutti i Dipartimenti della Repubblica risuona lo strepito delle vittorie dell' Armata Francese; tutti godono le dolcezze della pace all'ombra della sua invincibile possanza; Voi soli, Voi restate ostinati, e ribelli in mezzo della generale esultanza.

Qual frutto attendete dalle conseguenze di un acciecamento cotanto contumace? La guerra civile? Voi dunque volete per una capricciosa ostinazione sacrificare le vostre mogli, i vostri figli, i vostri amici, le vostre case ai disastrosi furori di una Armata giustamente irritata da voi!

Quale speranza vi mantiene in un sì lungo traviamento? La vostra forza? Siete voi dunque più forti, che codesta Armata di cento mila Napolitani dispersa, ed annientata, senza risorsa, nello spazio di otto giorni, la quale non ha lasciato altre orme del suo passaggio, che gli orrori incredibili esercitati da cotesti barbari contro i vostri Concittadini, e le loro proprietà.

Cittadini sedotti; riflettete meglio sù i vostri interessi. Ancora siete in tempo a pentirvi. La clemenza dell' Armata, che già circonda per ogni lato le vostre infelici contrade, e quella del suo vittorioso Generale non attende, che per un sol momento, che detestiate la vostra cecità per perdonarvi. Se voi persistete un istante, tutto è perduto, e malgrado la generosità del Generale, ad onta delle interposizioni del Consolato restituito in Roma col favore delle Francesi Armate trionfanti, non si potranno più darvi altre pruove di amore, e d'interesse, che piangendo sulle incalcolabili sventure, che il vostro acciecamento avrà attirate su i vostri capi, e su quelli dei vostri figli.

Profittate pertanto di questo prezioso momento per non averlo a richiamare fra poco con le lagrime di un infruttuoso pentimento.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato Per il Segretario = Rey Console*

N°. 282.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

IL CONSOLATO

Cittadini.

Un momento di crisi era necessario allo stabilimento della Repubblica Romana. Dè perfidi traditori, de' nemici della Società pubblica, degli Agenti segreti dei Re coalizzati si erano intromessi in tutto il suo Territorio; alcuni di questi aveano estorti degli impieghi; altri nel silenzio minavano il governo. Conveniva dunque ripurgare il suolo Romano da questa peste, che paralizzava tutte le operazioni del Governo medesimo, e che opponeva una forte barriera alla sua rapida Marcia. Conveniva perciò, che tutti fossero smascherati, e che si conoscessero il buono, ed il cattivo Cittadino. L'ardire, o piuttosto la stolidezza del vicino despota di Napoli, con la quale si è permesso, contro il Sagro diritto delle genti d'invadere il nostro Territorio, e di profanare persino con la sua presenza il centro degli antichi Eroi, la nostra Roma ci ha per l'appunto somministrato il mezzo di conoscere i veri Cittadini. Si sono veduti molti sprezzare ogni pericolo, e battersi al Campo riportando le più gloriose marche del loro valore: altri se ne sono veduti emigrare, ed abbandonare tutte le loro fortune per amore della Libertà, ed altri ancora rimanere in difesa della Patria. Tutti questi bravi Cittadini meritano senza dubbio la riconoscenza Nazionale.

All' opposto si sono con una impudenza inaudita mostrati tutti coloro, i quali fingevano di amare la Repubblica, ma in segreto ne tramavano la rovina. Il Governo segna i nomi di costoro, prende cognizione de' loro attentati, e la vendetta Nazionale li abbandonerà alla Spada della Legge, ed alla loro ignominia.
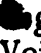
Il Consolato in mezzo a questa crisi ha trasferita la sua Residenza in Perugia con Decreto de' Commissarj del Direttorio

Esecutivo della Repubblica Francese. Colà non ha mancato di travagliare al bene della Repubblica; ed intanto l' Armata Francese ha combattuto per noi. E' a questa brava Armata, alla perspicacia dell' invitto suo Condottiere il Generale in Capo Championnet, è finalmente alla saviezza, ed alla direzione della Commissione Francese, che noi dobbiamo la nostra liberazione, e la respinta dell' Esercito Napoletano fuori del Territorio della Repubblica.

Cittadini voi non potrete senza orrore rammentare gli oltraggi ricevuti da un Rè despota, che ha dovuto poi vergognosamente fuggire. Saccheggi, incendj, persecuzioni, Rapine, donne violate, fanciulli uccisi, odj fomentati nelle famiglie per le diverse opinioni politiche, ladroneggi senza numero, assassinj commessi a sangue freddo contro i Soldati malati, e contro i Patriotti, sussistenze tolte alle Communi, ed in specie a quella di Roma. Ecco le traccie luttuose lasciateci dal Nemico.

Vedete all' incontro la moderazione dell' Armata Repubblicana Vincitrice. Essa non aggrava il Popolo, perdona generosamente ai colpevoli, si dà tutto il moto per procurare agli Individui le tolte sussistenze, tutta ei consagra al ristabilimento della calma, a spegnere li odj, ed a soffogare i partiti. Voi rivolgendo a questo lo sguardo ammirerete la sua virtù, il suo Eroismo.

Appena Roma è restata libera, il Consolato, e tutte le Autorità sono ritornate nel suo seno, ed è questo il momento, in cui il Consolato stesso si fà un piacere di annunciarvi, che egli ha riassunto quì le sue funzioni, e che il Governo ha ripreso l' ordinario suo corso.

Cittadini, dipende ora da voi la vostra felicità. Ripurgata la Patria dagli Inimici interni, salvata dagl' inimici esterni, altro non vi resta, che tenere una buona condotta verso i vostri generosi Liberatori, e verso i vostri Magistrati. Siate tranquilli; riposate sul zelo de' vostri Rappresentanti, siate sottomessi alle Leggi, e voi proverete tutto il bene del Regime Repubblicano. Voi vedrete l' ingrandimento dell' Agricoltura, del commercio, e delle Arti. Voi in fine otterrete quella felicità, che vi attende.

Dato dal Palazzo Consolare al Quirinale, questo dì 6. Nevoso anno 7. Repubblicano.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario aggiunto = Gayvernon*

N.° 283.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma. Repubblica Francese. Stato Maggiore Generale.*

*Dal Quartier Generale di Veroli 7. Nevoso Anno 7. della Repubblica Francese una, e indivisibile*

*Bonamy Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore Generale.*

IL Generale in Capo volende render utile il coraggio ed il Repubblicanismo dei Patriotti Napoletani, i quali si presentano in folla per servire nell' Armata Francese, che marcia per dare la libertà al Popolo Napoletano, decreta

Art. I. Saranno formate all' istante delle Compagnie Franche sotto nome di Compagnie Campagnane composte di Patriotti Napoletani, che sono al seguito dell' Armata Francese, e di tutti quelli che si presenteranno.

Art. II. Ogni Compagnia sarà composta di 90. Fucilieri comandati da un Capitano, un Tenente, un Sotto Tenente, un Sargente Maggiore, Quattro Sargenti, un Caporale Foriere, e tre Caporali.

Art. III. Il Terzo de' Posti degl' Uffiziali, e Sotto Uffiziali sarà riservato ai Francesi, i due terzi rimanenti non potranno essere occupati che dai Napoletani.

Art. IV. Il Generale in Capo, dopo la nota presentatagli dal Capo del suo Stato Maggiore nominerà a tutti i posti: peraltro tutti gli Uffiziali, e Sotto Uffiziali, i quali servono attualmente nell' Armata Napoletana, che abbandoneranno la Causa del Tiranno per militare sotto le Bandiere della Libertà conserveranno i loro gradi nelle Compagnie Franche, e potranno anche pretendere a dei gradi superiori in conseguenza dei servigj da loro resi.

Art. V. La riunione di nove Compagnie Franche formerà una Legione, alla quale sarà unita una Compagnia di Cavalleria, e mezza Compagnia di Artiglieria composta di Patriotti Napoletani.

Art. VI. Lo Stato Maggiore della Legione sarà composto di un Capo di Legione col grado di Colonnello, di un Capo

di Battaglione, di un Maggiore, di due Ajutanti Maggiori, di un Cappellano, di un Chirurgo Maggiore, e di un Tamburro maggiore.

Art. VII. Le Compagnie *Campaniane* saranno armate come le Truppe Francesi, e riceveranno lo stesso Soldo, e le stesse Razioni de' viveri.

Art. VIII. Sarà fatto un regolamento particolare per fissare l' uniforme definitiva: intanto i Patriotti porteranno la Coccarda della Repubblica Francese.

Art. IX. Il Capo dello Stato Maggiore dell' Armata e incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato nelle due lingue, pubblicato, affisso, e messo all' ordine dell' Armata.

*Segnato Championnet*

*Per copia conforme L'Aggiunto incaricato del dettaglio Brousse*

*Per copia conforme Il Segr. del Consolato aggiunto Gayvernon.*

N.° 284.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Dei 9. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

*Il Generale Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria.*

IN esecuzione dell'Articolo primo, ed ottavo della Legge del Generale in Capo Championnet dei 3. Nevoso corrente tutti quei Cittadini, che vorranno ascriversi nei Battaglioni in attività, si presenteranno al Comando Generale della Guardia Nazionale Sedentaria presso il Bureau Centrale al Palazzo detto del Governo dalle ore 9. della mattina alle due della sera. Si previene pertanto ciascuno, che fra quelli, che si descriveranno, si farà la scelta di que' tali, che verranno creduti più adattati a cuoprire questo servizio interno della Città; e che le false voci degli Allarmisti, che si opponessero alla giusta interpretazione di detta legge, che destina un tal Corpo di Truppa per la polizia del solo interno della Città, saranno puniti con tutto il rigore dalle Autorità, cui spetta invigilare alla comune sicurezza, e tranquillità.

*N. Lasagni Comandante Generale.*

N.° 285.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 9. Nevoso Anno VII. Repubblicano*

T A R I F F A

*Del Prezzo delle Carni.*

Carne di Vaccina la libbra baj. 13.

di Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la lib. 15.

di Pecora la lib. 4.

di Bufola la lib. 4.

di Vitella Bufalina la lib. 5.

di Abacchio 10.

*Porcina Fresca.*

Lombetto senza giunta la lib. 13.

Lombetto con giunta la lib. 12.

Salsiccia di buona qualità con droghe la lib. 14.

Assogna fresca la lib. 16.

La presente provisoria Tariffa dovrà osservarsi dalli Venditori delle sopraespresse Grascie dalli 9. a tutto li 15. Nevoso (dalli 29. Dicembre a tutto li 4. Gennaro v. s.), e dovranno tenerla affissa ne' loro Spacci.

Il prezzo del Carbone per l' entrante Decade sarà a Scorzi bajocchi sei.

A Sacchi bajocchi Novanta.

Il prezzo dei generi non descritti nella presente Tariffa è dichiarato libero.

Si ricorda, che tutte le Leggi Annonarie per l' osservanza dei Prezzi, pesi, e misure restano tuttora veglianti contro i Trasgressori in forza della Legge dei 30. Germile:

Gli Assegnati secondo le Leggi saranno ricevuti al valor nominale senza alterazione o differenza di prezzo.

I Commissarj di Polizia, ed i Grascieri sotto l' Ispezione de suddetti Commissarj sono incaricati d' invigilare sopra qualunque frode si commettesse a danno del Pubblico di visitare le Botteghe, e costringere anche con la Forza tutti i Venditori a ritenere aperti i loro Spacci, per fare la vendita dei Generi secondo il solito.

*Crespi, De Romanis, Gorirossi = Grandi Edili*

*Serpieri Segretario.*

N.° 286.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 9. Nevoso Anno VII. Repubblicano*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

*Alle Autorità Giudiziarie della Repubblica Romana.*

DOpo una breve, ma necessaria, e fortunata crisi il Governo Romano è tornato nella primiera sua Sede, ed ha ripreso il corso di quelle funzioni, delle quali l' ha incaricato l Legge.

Magistrati di questa Comune, e di tutta la Repubblica ritornate al vostro Posto, ed all' esercizio delle vostre attribuzioni. I Tribunali sieno come per l' avanti lo scudo dell'innocente oppresso, ed il flagello del Reo legalmente convinto. Sia lontano l' arbitrio, il primo ed il più mostruoso attributo della Tirannia.

Tutto respiri ordine, ed attaccamento al pubblico bene. La Giustizia, l' amor della Patria, e la Dignità imponente d'una Nazione libera presiedano a tutte le vostre operazioni.

Voi destinati a purgare intieramente il Suolo Latino del resto dei Nemici interni sorvegliate gli Allarmisti, e gli occulti Aristocratici, e quei sopratutto, che, istigatori delle maggiori seguite atrocità, vorrebbero in oggi mascherarsi col manto della virtù.

Esterminate con egual coraggio, che prontezza questa razza versipelle, e fatale colla spada della Legge.

Le speranze de' nostri nemici sono annientate, il timore de' dubbiosi dissipato, il genio della Libertà ha trionfato di tutte le trame, di tutti i partiti. Voi raggiungerete il filo delle cabale de' Nemici, e la Patria vi dichiarerà benemeriti della pubblica sicurezza. *Martelli.*

N.° 287.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma prima Divisione*

*Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare permanente stabilita in Roma.*

*Seduta dei 9. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare stabilita in Roma in virtù della Legge de' 14. Fiorile anno 6. composta in conformità di questa Legge, delli Cittadini

Gibassier, Capo di Battaglione della 30 ÷ Brigata di Battaglia, Presidente.

Demoly, Capitano della detta 30. ÷ Brigata.

Charpentier, Sottotenente nel 19. Reggimento de' Cacciatori a cavallo.

Beau, Sergente nella detta 30. ÷ Brigata.

Aymard, Fuciliere della 12. ÷ Brigata di battaglia.

Il Cittadino Mourcet, Capitano della 30. ÷ Brigata di Battaglia, facendo le funzioni di Relatore, assistito dal Cittadino Terrier, Cancelliere nominato dal Presidente.

Si è adunata nel Castel S. Angelo, luogo ordinario delle sue Sedute, ad effetto di giudicare il nominato *Gennaro Valentino*, Napolitano, innanzi Generale della Guardia Urbana di Roma, accusato di aver servito di Spia, d'avere attentato contro la Libertà, e l'Eguaglianza, di aver cospirato contro la Repubblica Romana, e l'Armata Francese.

La Seduta essendo stata aperta, il Presidente ha dimandata al Capitano Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutti i documenti tanto in favore, che contro l'Accusato, in numero di quindici.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre l'Accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri avanti la Commissione.

Interrogato de' suoi Nome, e Cognome, età, luogo della nascita, e professione, Ha risposto chiamarsi.

*Gennaro Valentino*, di circa anni ventidue, nativo di Napoli, Incaricato d'Affari dalla parte del Re di Napoli.

Dopo aver fatto conoscere all' Accusato i fatti a suo carico, ed averlo fatto interrogare per l'organo del Presidente, ed aver sentiti i Testimonj, che gli sono stati pubblicamente confrontati.

Udito il Relatore nel suo rapporto, e l'Accusato nei suoi mezzi di difesa, ai quali egli ha dichiarato non aver cosa alcuna da aggiungere, il Presidente ha dimandato ai Membri della Commissione, se avevano delle osservazioni da fare, in seguito della loro negativa risposta, ed avanti di passare alle opinioni, ha ordinato alla Guardia di ricondurre l'Accusato nella prigione, ed ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e li Cittadini Assistenti nell' uditorio a ritirarsi.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente a proposte le questioni seguenti.

Il nominato *Gennaro Valentino*, Napolitano, accusato di essere restato in Roma contro le disposizioni della Legge de' 16. Termifero anno 6., e la Notificazione del Ministro di Giustizia de' 5. Glaciale scorso relative agli Stranieri; di avere nei giorni 6. 7. Glaciale (ossia 26., e 27. Novembre v. s.), attentato contro la Libertà, e l'Eguaglianza; accesa la sedizione, portandosi alla Chiesa Nuova, dove ha proposto un giuramento ad una porzione degli Officiali della Guardia Nazionale; di aver spiegata una Bandiera Napolitana, e distribuite delle Coccarde Rosse; di avere indotto il Popolo a scoprire le *Madonne*, a suonare le Campane, gridando e facendo gridare allo stesso Popolo: *Viva Ferdinando Rè di Napoli*, *uccidete i Giacobini*; *Morte ai Francesi*; e finalmente di aver provocata la rivolta contro le truppe Francesi; è colpevole?

Raccolti i voti dal Presidente, cominciando dal grado inferiore,

La Commissione Militare ha dichiarato unanimemente che *Gennaro Valentino*, di sopra qualificato, è colpevole.

La Commissione Militare considerando, che il soprannominato *Gennaro Valentino* Napolitano è entrato in Roma come Spia del Rè di Napoli, non essendosi presentato ad alcuna Autorità Costituita per farvi legalizzare la sua dimora; che li movimenti d'insurrezzione de' 6. 7. Glaciale scorso sono stati provocati a disegno contro li Francesi, e li Cittadini di Roma; che il suono delle Campane, le vociferazioni fanatiche, e molti assassinj sono state le conseguenze funeste della condotta del detto *Valentino* incaricato dal suo Governo di operare la contro rivoluzione nella Repubblica Romana in favore dei Napolitani, come è palese dal conto, che egli rende delle sue operazioni de' 6., e 7. Glaciale nel proclama de' 2. Decembre 1798. (v. s.) avendo per titolo; *Allocuzione*.

Ha condannato all'unanimità *Gennaro Valentino* alla pena di Morte, in conformità degli Articoli IX., e X. della Legge de' 15. Fiorile dell'Anno 6., così concepiti.

Art. IX. „ I Capi, e gli Autori degli attruppamenti sedi-
„ ziosi, saranno puniti di morte „.

Art. X. „ Gli Individui, che per mezzo di discorsi fanati-

„ ci , avranno indotto i Cittadini a formare questi attruppa-
„ menti , saranno puniti di morte „ .

Ordina , che la presente Sentenza sarà messa in esecuzione nelle 24. ore, e che sarà stampata nelle due lingue in numero di tremila esemplari per essere affissi ove sarà di bisogno.

Ordina in oltre, che a cura del Capitano Relatore, sia fatta una spedizione della presente Sentenza tanto al Ministro di Giustizia della Repubblica Romana, che al General Comandante la prima Divisione dell' Armata di Roma, ed al Comandante Militare della Piazza di Roma.

Fatta, e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma, gli anno, mese, e giorno sopradetti; e li membri della Commissione, col Relatore, ed il Cancelliere, hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Per copia conforme

*Mourcet Capitano Relatore.*

La Sentenza è stata messa in esecuzione il 10. Nevoso, a mezzo giorno, sulla Piazza di Monte Citorio in Roma. Il detto

N. 288.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Notificazione Roma 9. Nevoso Anno 7. Repub.*

AVendo il Comando Generale della Guardia Nazionale avuta notizia, che nelli Spacci di Carbone, Legna, Olio &c. si presentano molti, i quali per avere tali generi li richiedono in suo nome. Previene perciò li Venditori di essi, e tutti li Capi dei Distaccamenti destinati al buon' ordine, ed alla distribuzione dei detti Generi di mettere in arresto chiunque si presentasse in suo nome, e per l'effetto indicato.

*Lasagni Comandante Generale.*

N.° 289.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma Repubblica Francese*

*Dal Quartier Generale a Veroli 9. Nevoso Anno 7. della Rep. Francese*

*Championnet Generale in Capo al Consolato Romano.*

L'Armata di Roma, Cittadini Consòli, ha ricevuto la più preziosa ricompensa de'suoi travagli, sentendo, che i Consoli Romani hanno ripreso l'esercizio delle loro Funzioni in Roma. Ricevete l' assicurazione, che io vi dò in suo nome, ch' essa vi servirà di scudo, e non porrà termine alle sue guer-

riere fatiche, se non allorchè il Trono del Tiranno di Napoli vostro crudele nemico sarà rovesciato, e distrutto.

Salute, e Fratellanza *Segnato = Championnet*

Per Copia conforme

*Il Segretario aggiunto = Gayvernon*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma Repubblica Francese*

*Dal Quartier Generale a Veroli 9. Nevoso Anno 7. della Repubblica Francese.*

*Championnet Generale in Capo al Consolato Romano*

IO vi prevengo, Cittadini Consoli, che la Commissione del Potere Esecutivo presso la Repubblica Romana ha cessate le sue Funzioni. In virtù della vostra Costituzione io sono, voi lo saprete, rivestito di una porzione dell'Autorità Legislativa: ma vi fo osservare nello stesso tempo, che la tranquillità, la pace, e la buona Amministrazione di uno Stato dipendono meno dalla moltiplicità delle Leggi, che dall'esservanza dell'esistenti. In conseguenza io v'invito a far eseguire con tutta l'energìa le già publicate. La vostra prima, e principal cura deve essere di mantenere il buon ordine, di calmare lo spirito d'insurrezione, e di rivolta, che tendeva a propagarsi sù tutti i punti della vostra Repubblica; d'invigilare, e comprimere il fanatismo religioso, mobile principale dei faziosi, e dei nemici della vostra Patria; di assicurare con mezzi pronti, e non incerti la sussistenza del Popolo. Dal canto mio io farò tutto quello, che da me può dipendere per ajutarvi nei vostri travagli, e secondare il vostro Zelo. Già ho preso delle misure per fare arrivare dei Grani a Roma; benchè lontano da cotesta Città non perderò giammai di vista gl'interessi, e la felicità de'suoi abitanti, e di tutti quelli della Repubblica Romana. Se voi credete di dovermi proporre qualche misura, che tenda a questo scopo, fatelo con fiducia: Voi troverete in me un attaccamento senza limiti verso i vostri Concittadini. Salute, e Fratellanza.

*Segnato = Championnet*

Per Copia conforme

*Il Segretario aggiunto = Gayvernon.*

LIBERTA' N.° 290. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere*
*Roma 9. Nevoso Anno 7. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE.

DObbiamo alla grande Nazione il nostro risorgimento. Siamo ormai stabilmente tranquilli nella nostra libertà mercè l'invitta Armata Francese. Eterna sarà la nostra riconoscenza, e ne trasmetteremo la memoria all' età future, ed ai tardi Nepoti. Torni dunque ognuno al suo impiego, e raddoppj il zelo, e l'energìa nell' esercitarlo. Sia a ciò di stimolo sempre maggiore l' invito, che abbiamo ricevuto con dispaccio dell' ottimo Cittadino Martelli Ministro di Giustizia, e Polizia. Questo abbiamo la compiacenza di rendere a tutti noto, riportandolo nella sua integrità, ben sicuri, che ciascuno si farà uno stretto dovere di renderlo in ogni parte adempito.

*Ceracchi Presidente, Nicolaj Segretario.*

*Copia della Lettera del Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia al Cittadino Presidente dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere.*

LE vittorie dell' Armata Francese hanno salvata la Repubblica. La sorte nostra è decisa. Il Governo è ritornato al suo posto, e il Ministro ripiglia con tranquillità, ed energìa le sue interrotte operazioni secondo il precedente sistema. Sarà dunque vostra cura, Cittadino Presidente, di notificare a tutte le Autorità Giudiziarie del vostro Dipartimento, che convien compensare con tratti di vigore, e zelo Repubblicano quei mali, che può aver prodotti nell' Amministrazione della Giustizia la passaggiera tempesta, che ha agitata la Patria. Ritorni ciascuno al suo posto. Si renda ai Tribunali la necessaria attività. Si riprenda la corrispondenza col Ministero in tutti gli oggetti, che lo riguardano, e si pensi solo all' adempimento di quei doveri, che la Patria impone ai suoi Funzionarj. Darete, Cittadino Presidente, a questi miei sentimenti la maggior publicità, rendendoli noti senza ritardo per mezzo di circolare, o di stampa.

*Roma 6. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

*Firmato = Martelli*

Per Copia conforme
*Il Segretario dell' Amministrazione Nicolaj.*

N°. 291.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZINE

*Il Ministro delle Finanze*

*11. Nevoso Anno 7. dell'Era Repubblicana.*

CON Notificazione dei 21. Brumale scorso rimase cadauno invitato ad offerire al nuovo Affitto della Gabella del Ferro cogli Articoli ostensibili nel Burò delle Finanze. Si avvisa ora, che si proroga per altre due Decadi computabili dalla data della presente la facoltà di esibire l'offerta chiusa per il menzionato Affitto da cominciare nel venturo mese Piovoso.

*Duport.*

N.° 292.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Roma li 11. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del sudetto giorno.*

IL CONSOLATO.

IN seguito dell'Articolo Secondo del suo Decreto emanato in Perugia li 13. Glaciale anno 7. dovendo andare esenti dalla destituzione nel detto Decreto ordinata tutti quegli Impiegati nel servizio del Governo, e nei rispettivi Burò del Ministero, i quali saranno stati impediti di seguire il Governo da una positiva necessità, o per Commissione, ed utilità del Governo.

Considerando essere importante di venire alla dilucidazione di questi motivi per una via regolare, e degli altri legittimi impedimenti, sia per mancanza di mezzi, sia per cagione di malattia, ed altro simile.

Decreta quanto segue

Art. I. Sarà creata una Commissione incaricata di esaminare le cagioni, che han ritenuto in Roma i nominati Impiegati, come ancora la loro condotta, e patriottismo, in tempo della traslazione in Perugia del Governo Romano. A questa Commissione saran tenuti di presentarsi, e di consegnare le loro giustificazioni tutti gli anzidetti Individui.

Art. II. Nessun'Impiegato al servizio del Governo, e nei Burò, così del Consolato, che dei Ministri potranno essere rimessi in Posto senza un Certificato della Commissione.

Art. III. Tutte le Liste de' dimessi, rimpiazzati, e nominati a qualunque impiego dovranno essere approvate dal Consolato.

Art. IV. Sono nominati Membri di questa Commissione i Cittadini Jacoucci, Petrucci, Morelli, Ercolani, e Baccini, i quali incomincieranno subito le funzioni, e lo scrutinio, di cui sono incaricati.

Art. V. Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segr. aggiunto = Gapvernon*
Per Copia Conforme
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 293.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 12. Nevoso Anno 7. Repubblicano*
*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

NOTIFICAZIONE

Essendo la nostra Amministrazione tornata all' esercizio delle sue Funzioni, come è stato partecipato con altro affisso dei 28. caduto Glaciale, si rende noto al Pubblico, che le vendite de' Pegni esistenti nella Nazionale Depositaria, da quì in avanti, e sino a nuovo ordine, si effettueranno in ogni Quartidì, e Ottidì di ciascuna Decade due ore prima del tramontare del Sole.

*Ceracchi Presidente = Nicolai Segretario.*

N.° 294.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del dì 12. Nevoso Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

INerendo al Decreto del dì 9. corrente relativo all' approvisionamento della Comune di Roma col mezzo di una sovvenzione de' Consumatori, e di un Amministrazione, che garantisca la sussistenza del Popolo, e l' interesse de' sovventori, nomina in unione dei Cittadini Torlonia, ed Acquaroni i Cittadini Borghese, e Doria per Amministratori Generali.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario = Bassal*

Per Copia Conforme

*L. Valeriani Capo del Segretariato.*

LIBERTA' N.° 295. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Roma 12. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

P R O C L A M A

CITTADINI

IL Consolato ha vegliato indefessamente all'approvisionamento di questa gran Città. Voi ben sapete le circostanze fatali, che hanno distrutti in un momento, e gli effetti delle sue cure, e i mezzi delle vostre risorse. Tre Dipartimenti abbandonati ad una generale invasione, espilate le loro Casse, saccheggiati i loro Magazzeni, depredate tutte le sussistenze del Popolo da un nemico barbaro, e furioso hanno interamente perdute le loro risorse, e Noi non abbiamo a sperare, che nei soccorsi, che giungono dai Dipartimenti lontani.

La vittoria fedele alla Causa della Libertà ha riparato a una parte di tanti mali, ma non ha finora create risorse nuove. Il Mare è chiuso; i Porti del nemico non sono ancora in potere dell' Armata vittoriosa; quei de' nostri vicini non sono ancora accessibili con libertà, e sicurezza, il male pertanto della Città non può ottenere rimedio, che dalle risorse interne. Queste son certe, e mercè il coraggio, e le cure della Amministrazione tutto può ripararsi. Ma per riuscirvi v' è bisogno di mezzi sì per la compra de' generi, che per i trasporti. Se questi mezzi fossero in potere del Consolato, egli si asterrebbe dal chiedervi de'nuovi sacrificj: ma ben vi è noto a quali angustie il Consolato è ridotto, e per le sofferte invasioni del Nemico, e per le spese inevitabili, che porta la presenza dell' Armata Francese.

Il Governo non domanda ai Cittadini alcuna contribuzione, ma dimanda a tutti i Consumatori comodi una anticipazione proporzionata al loro consumo di tre mesi. E chi di voi negherà di prestarsi ad una sì moderata richiesta? Chi amerà

meglio di compromettere e la tranquillità di una Città sì grande, e la sussistenza della sua propria famiglia?

Le anticipazioni, che il Consolato vi chiede, saranno amministrate dai Cittadini Borghese, Doria, Turlonia, e Acquaroni. Essi sono incaricati di riceverle, e di restituirvele. Con questo mezzo il Governo può tutto, e farà quanto può: senza questo egli non può rispondere della vostra sussistenza. Cittadini, qui si tratta della personale vostra salvezza. Il tempo incalza. Se dentro il termine di due giorni la totalità della somma necessaria non è portata alla Cassa, che indicheranno gli Amministratori nominati dal Consolato, essi han l'ordine di costringere anche colla forza coloro, che crudelmente pretendessero di sottrarsi da una tassa così legittima, e urgente.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato Il Segretario aggiunto = Gayvernon*
Per Copia Conforme
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

LIBERTA' N.° 296. EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*
*Roma 14. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

IL CONSOLATO.

IN virtù del Decreto del Generale in Capo dell' Armata di Roma dei 3. Nevoso ordina, come segue.

Art. I. Non sarà permesso a veruno fino a tutto il Mese Piovoso esporre in vendita o in scritto, o in stampa i proprj Beni con pubbliche Notificazioni senza la precedente approvazione in scritto del Ministro della Giustizia, e Polizia da registrarsi nella stampa, o nell' affisso.

Art. II. Ogni Proprietario, Scrittore, e Stampatore, che avrà contravenuto, sarà punito per la prima volta di una multa di Scudi cinquecento, per cui sarà soggetto all' esecuzione Militare, e per la seconda volta ad un anno di ferri.

Art. III. I Pretori giudicheranno di dette contravenzioni, e senz' appello.

Art. IV. Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso. *Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario aggiunto = Gayvernon*
Per Copia Conforme
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 297.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Giuseppe Elia Pace Ministro dell' Interno*
*Ai Cittadini Romani.*

Romani, le pubbliche necessità impegnano in questo momento tutta l' attività del Governo. Se mai esso ha desiderato manifestarvi purità di risoluzioni, energìa di misure, sollecitudine di operazioni, questo è l'istante, in cui la insaziabile avidità de' Monopolisti, gli scellerati disegni de' nemici della Repubblica ferocemente congiurano alla rovina del Popolo. Nò, Romani non trovasi questa Città in quelle terribili circostanze, in cui vogliono rappresentarvi, che siate, i nemici della Patria, e della Libertà.. Io non dirò certamente, che una felice abbondanza prosperi in queste contrade. E come avrebbe potuto mai prosperarvi? Voi conoscete, o Romani, che la Repubblica nostra nacque dalle ruine di un Despotismo fondato sempre, e cresciuto sull' abbiezione degli Uomini. e che inferocì specialmente nella tirannide dell' ultimo Despota, il quale sagrificando un intero Popolo ai capricci di una infinita prodigalità, e di una stemperata ambizione in pochi anni dissipò le ricchezze accumulate da molti secoli, ed esaurì interamente il sangue della Nazione. Un Re perfido, e vile peggiorò lo stato infelice della Nostra Repubblica. Egli avanzò nelle nostre terre con l'orgoglio di un Re, e le abbandonò con la viltà di uno schiavo. Rapidi, è vero, furon gl' istanti, che si frapposero dall' invasione alla fuga; rapidi, ma tremendi per noi. Simile a delle bestie feroci, che lasciano ovunque passano la devastazione, e il contaggio: egli disseccò le sorgenti della pubblica sussistenza, e divorò le provisioni degl' indigenti. Ecco quale abbondanza portava a noi quel Tiranno, che aveva assorbito le risorse de' suoi Stati, avea portato con tutti i vizj dei Re la diserzione, e la sterilità, dove la natura avea sparso i doni di una fecondità quasi inesauribile: quindi, come un torrente, straripò nelle nostre terre, e vi portò la fiamma, e la solitudine.

Ma non temete, o Romani! Non è così deplorabile la vostra condizione, come ve la dipingono quelli, che dall' avvilimento vorrebbero strascinarvi all' allarmi, e alla sommossa. Il

Generale in Capo delle invincibili Armate Francesi ha già dati gli ordini opportuni, perchè quà siano condotti i grani, ed i viveri dalle terre del fugitivo Despota delle Sicilie. Il Consolato provido insieme, ed attivo ha richiamato a questa Centrale l'ubertà dei Dipartimenti più fertili della Republica. Fra poco tornerà l'abbondanza a queste contrade; fate, che sia preceduta dalla pace, e dalla tranquillità.

Sappiate frattanto, che non è il bisogno, che porta alle soglie dei publici Forni la confusione, e il tumulto. E' il monopolio, è la sete di mettere a profitto la vostra indigenza, è il desiderio delle civili discordie, che mescola fra voi gli uomini avari, infingardi, e turbolenti. Questi sconcertano l'economia publica, e mentre il pane strappato dalle fauci del povero perisce guasto, e corrotto nelle loro Case, taluno di voi lo domanda querulamente ai Padri della publica felicità! Il Consolato per riparare un disordine così funesto, e rovinare le cabale, e gl'intrighi dei vostri nemici ha presa la savia determinazione di munire i compratori del pane di una carta sottoscritta dal Commissario di Polizia. Questa misura di pace riconduca il buon ordine fra voi: Aprite intanto gli occhi sulla condotta dei perturbatori della quiete pubblica. Le Autorità Costituite vegliano a smascherare i loro delitti, a perseguitarli, a punirli, e insisteranno costantemente, perchè la comune conservazione, e la pubblica tranquillità non sieno compromesse dagli attentati sagrileghi dei nemici della Patria, e dell'ordine.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato del dì 14. Nevoso*
*Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

CONsiderando l'abuso, che vien fatto sulla pubblica necessità del popolo da molti Cittadini sedotti, o per l'avidità d'un lucro, o per l'imprudenza d'un timore egualmente abominevole, ordina quanto siegue.

Art. I. A contare dal dì 18. Nevoso corrente fino a nuov' ordine non sarà permesso a verun Cittadino comprar Pane ai Forni così detti bajoccanti, se non sarà munito di una carta sottoscritta dal Commissario di Polizia d'ogni Sezione, e dalle respettive Municipalità d'ogni Circondario.

Art. II. La detta Carta dovrà contenere il nome, cognome, famiglia, numero di Casa, e Forno, a cui dovrà prendersi il Pane, e la quantità del Pane, che dovrà darsi a fronte del prezzo corrispondente.

Art. III. Questa Carta dovrà essere fatta in modo, che non possa essere duplicata nello stesso giorno.

Art. IV. La Notá delle Famiglie, o degl' Individui, che prenderanno il Pane ai Forni bajoccanti sarà presentata dalle Municipalità in ogni Decade ai Grandi Edili, e da questi al Ministero dell' Interno.

Art. V. I Lavoratori delle Campagne potranno prendere il pane ai soli Forni liberi a carico dei proprietarj, o Affittuarj dei Beni coltivati.

Art. VI. Gli abitanti nelle Vigne situate nelle vicinanze di Roma dovranno prendere il Pane ad un Forno destinato in ogni Circondario con una carta da consegnarsi, e rendersi come sopra.

Art. VII. Sarà libero ad ogni Cittadino il fabbricare, e vender pane d'ogni sorta, e qualità sotto la vigilanza dei Grandi Edili.

Art. VIII. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*

*Dal Consolato il Segretario aggiunto = Gayvernon.*

Per Copia conforme

*Pace Ministro dell' Interno.*

N.° 198.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

*Ai Soldati della Guardia Nazionale Sedentaria in Roma*

Cittadini

SE la Patria fosse in pericolo, essa avrebbe dritto di chiamarci alla sua difesa, e sarebbe glorioso al nome Romano calcar le vie de' maggiori, e marciare con egual risoluzione, che intrepidezza ai combattimenti. alle Vittorie.

Grazie alla Gran Nazione voi non avete più nemici esterni da temere. L' ultimo d' essi che ha possuto fare dubitare i timidi del nostro destino, cade atterrato per ogni parte, e

non trova altro scampo, che nella fuga. Quello, che ardiva di minacciare lo stesso Campidoglio, cerca il suo rifugio ne' nascondigli dell' Etna, e del Vessuvio. Ben presto non avrà la nostra Repubblica, che Concittadini, e Fratelli.

Non vi restano in oggi altri Nemici da combattere, che gl' Interni. Tocca a voi a discoprirli, conoscerli, e superarli. Non fa duopo per questo della forza delle Armi. ma della costanza, della vigilanza, e della fermezza, I vostri occulti nemici esistono ancora, e fomentano l' esecrabili loro speranze. Essi vorrebbero di nuovo gettarvi negli orrori dell' Anarchia. Vorrebbero rinuovare i saccheggi, le aggressioni, le stragi, e sfogare l' impeto delle loro disordinate passioni su questo Popolo tranquillo, ed innocente.

Romani! rammentatevi il breve interregno d' un Despota imbecille, che si annunziava per vostro liberatore. Esso vi prometteva sicurezze, e voi avete trepidato sotto i pugnali degli Assassini. Vi prometteva quiete, e tranquillità, e non avete avuto, che confusione, e disordine. Voi siete testimonj, e parte di tutto questo. I vostri stessi nemici non possono negarlo.

Essi però non altro tramano in oggi, che di veder rinuovati questi orrori, nel mezzo de' quali trovano tutto il loro interesse. Voi dovete impedirlo, se avete cara la vostra vita, quella dei figli, e delle vostre mogli, la pubblica, e la privata tranquillità.

Il Governo fa tutti i sforzi per procurarci le sussistenze, che un nemico ci ha depredate in pochi giorni. Voi dovete garantire la tranquillità delle sue operazioni. Organizziamo una Guardia Nazionale. Essa e per la sua istituzione, e per la decisa volontà del Governo non sarà mai impiegata, che per mantenere l' ordine in questa Comune. Non date ascolto alle voci degli allarmisti, che cercano di disorganizzare la forza publica per sorprendere la vostra vigilanza. La Gran Nazione non ha bisogno di forza estera per combattere i suoi, ed i vostri nemici. Riposate tranquilli sulla parola del Governo, Voi non sarete mai distaccati dalle vostre Consorti, dai vostri Figli; ma è necessario, che siate organizzati militarmente per la maggiore facilità, ed unità delle operazioni. Fate iscrivere il vostro nome nei registri aperti a quest' effetto presso il vostro Comandante Generale, e sarete giustamente superbi di aver ben meritato della Patria.

Riguardo alla Tassa nulla sarà innovato. Quelli, che si scriveranno fino al num. di 600. avranno il soldo di b aj. 60. il giorno,

*Martelli*

N°. 299.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Republica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Roma 14. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*Il Ministro delle Finanze*

VIsto il Decreto del Consolato in data de' 13. Nevoso. del seguente tenore.

„ Considerando quanto giusti, e degni di tutti i riguardi del „ governo siano i reclami dei diversi Artisti ed operaj Credito- „ ri della Repubblica Romana per lavori, ed altro servito per „ uso del Palazzo, e fabbriche del Quirinale.

„ Ordina quanto siegue

„ I sopraddetti Artisti ed Operaj dedurranno, e giustifiche- „ ranno i loro Crediti, e Conti per farli liquidare, o con- „ cordare.

„ Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione „ del presente Decreto, di concerto coll' Architetto del Consolato „

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario Aggiunto Gayvernon*

Decreta che gli Artisti ed Operaj sopraddetti presenteranno nel termine di una Decade all' Architetto del Consolato il Conto di ciò che è loro dovuto, e vi uniranno i documenti giustificativi.

*Duport*

N.° 300.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma Prima Divisione*

*Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare permanente in Roma In nome del Popolo Francese*

*Li 14. Nevoso Anno 7. della Repubblica Francese una, e indivisibile.*

LA Commissione Militare permanente stabilita in Roma Si è adunata nel Castel S. Angelo ad effetto di giudicare li nominati

Antonio di Pietrantonio di anni 25. Romano Coltellinajo, accusato di aver maltrattato dei Soldati della Legione Polonese;

Sulpicio Rolli, di anni 19. di Mandola, nella Republica Cisalpina, Speziale, accusato di aver tenuto dei discorsi Allarmanti.

Antonio Pasca, di anni 29. Napoletano, Ferraro, Giovanni Zilla, di anni 25. e Gennaro *Zilla* di anni 21. di Cieste, nel Regno di Napoli, Contadini, tutti tre arrestati senza passaporto.

Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore ha fatta la lettura del Processo Verbale d' informazione, e dei documenti tanto in favore, che contro degli accusati.

Terminata questa lettura il Psesidente ha fatto comparire li accusati liberi e senza ferri avanti la Commissione, che li ha interrogati sopra li fatti a loro carico.

Udito il Relatore nel suo rapporto, e gli accusati nei loro mezzi di difesa.

La Commissione Militare permanente considerando, che Antonio di Pietrantonio si è difeso sopra alcuni cattivi portamenti, senza però avere tutta la ragione della sua parte, e prendendo in considerazione il tempo che il medesimo è carcerato, ha dichiarato che non è colpevole, che Sulpicio Rolli non è colpevole, ed ordina, che i suoi tre accusatori saranno messi al più presto in arresto.

Li nominati Antonio Pasca, Giovanni, e Gennaro *Zilla*, tutti accusati ed arrestati per sospetto di essere spia, essendo stati trovati senza passaporto, considerando, che niente vi è a carico degli accusati, ehe al contrario essi si sono ben condotti nel tempo del blocco del Castel S. Angelo, dove il detto Giovanni *Zilla* è stato pericolosamente ferito, servendo nel detto forte, ha dichiarato che Antonio Pasca, Giovanni, e Gennaro *Zilla*, di sopra qualificati, non sono colpevoli.

La Commissione Militare permanente ordina in conseguenza che li soprannomi di Pietrantonio, Rolli, Pasca, Giovanni, e Gennaro Zilla, saranno subito messi in libertà.

Incarica il Capitano Relatore dell' esecuzione della presente Sentenza, di cui ne sarà fatta spedizione tanto al Ministro di Giustizia della Repubblica Romana, che al General Comandante in Capo la prima Divisione dell' Armata di Roma.

Fatta, e pronunciata nella Seduta publica, in Roma l'anno, mese, e giorno sopradetti; e li membri della Commissione, col Relatore ed il Cancelliere, hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.

Per Copia conforme

*Hocquard, Capitano, Relatore.*

N. 80.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

SEbbene il proclama 12. Nevoso parli di una anticipazione di tre mesi da darsi da ciascun consumatore; avendo considerato il Consolato di doversi ricorrere nella presente urgenza ad altri più efficaci provedimenti, ha emanato il seguente Decreto, con cui autorizza li Amministratori Generali di Sussistenza, cioè li Cittadini Borghese, Doria, Torlonia, ed Acquaroni a ripartire l'imprestito decretato sopra i Consumatori più facoltosi della Commune di Roma per quelle somme, ed in quella maniera, che crederanno più conveniente: si fa noto pertanto al Publico, che tutti gl' individui, i quali da' suddetti Amministratori saranno invitati al pagamento di detto imprestito, o in contanti o in Cambiali da essi firmate, dovranno portarsi al Banco Acquaroni per adempire le loro respettive tasse, altrimenti si procederà con il rigore delle leggi contro i Contraventori.

Decreto del Consolato 14. Nevoso anno 7.

Art. I. detti Amministratori sono autorizzati á ripartire l'imprestito decretato dal Consolato sopra i Consumatori più facoltosi della Commune per quelle somme, ed in quella maniera, che crederanno più conveniente, ed opportuna, oltre l' anticipazione proporzionata al loro consumo di tre mesi.

Art. II. Sono altresi autorizzati a spedire nei Dipartimenti per Commissarj proveditori del Grano, e per loro Agenti quelle persone, che stimeranno a proposito di disimpegnare l' incarico, al quale vengono destinati.

Art. III. Gli Amministratori renderanno conto al Ministro dell' Interno di tutte le Cambiali, e riscossioni del Prestito, di cui si tratta.

Art. IV. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario Aggiunto Guyvernon*

Per Copia conforme

*Pace Ministro dell' Interno*

N.° 302.

LIBERTA' EGUALIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

INtenti i Cittadini Commissarj del Consolato a sodisfare con tutto l'impegno a quanto si è ingiunto nel Decreto del dì 11. Nevoso, fan noto, che dal dì 16. corrente Nevoso sino al compimento delle loro funzioni si aduneranno la mattina dalle nove alle due della sera nelle Camere dell'Alta Pretura a Monte Citorio. Ogni Individuo compreso nel Decreto è invitato di presentarsi in detto Luogo all'ora sudetta munito delle opportune prove, che giustifichino la sua condotta, e siano analoghe alle considerazioni, ed all' articolo primo di detto Decreto. Il Consolato hà avuto in vista di lasciare nel posto i buoni Cittadini, e di non tolerare nei gelosi impieghi i nemici dell'attuale Governo. Vuole questa operazione con circospezzione, e sollecitudine. Chi ama la Repubblica deve all' istante svelare con Repubblicana franchezza la cattiva condotta degl'impiegati nel momento della favorevole crisi manifestata, e che prima dell' invasione de' Napoletani, o anche dopo la fuga di questi sarà stata mascherata da un contegno d'ipocrisia, e di finto amor per la Patria. Dalle notizie, che sperano di avere i Commissarj, e che non lasceranno di verificare scrupolosamente, si augurano di adempiere con esattezza alla loro Commissione; e di corrispondere a quella fiducia, di cui gli hà onorati il Governo in così bella occasione.

*Ercolani Commissario Presidente.*

*Jacoucci, Petrucci, Morelli Comissarj, Baccini Commissario, e Segretario.*

LIBERTA' N. 303. EGUAGLIANZA

*Roma 15. Nevoso anno 7 Repubblicano*

*Valterre Comandante la Piazza di Roma, e ed il Castel S. Angelo*

Ai Cittadini di detta Città.

NOn senza il più vivo rammarico io divido con Voi la trista situazione in cui vi ritrovate all' istante per la difficoltà, che provate nel procacciarvi il Pane, e le altre derrate di prima necessità. Non posso che lodare la tranquillità, con cui Voi soffrite questa mancanza. Io ne ho di già reso inteso

il Generale in Capo, e ciò senza dubbio mi è di una sicura garanzia, che Voi siete penetrati dai giusti motivi, che hanno caggionato i momenti calamitosi, e dell' impossibilità in cui si è trovato il vostro Governo per rimediarvi. Voi non ignorate, che all'arrivo in Roma dell' Armata Napoletana, i vostri magazzini erano ripieni, e che il di lei solo passaggio ha tutto esaurito. Nel tempo istesso Civita Vecchia, che era piena di grano ha chiuso le sue porte. Livorno, ed altre Piazze usurpate hanno seguito lo sconvolgimento. L'armata benchè assente dalla vostra Città non vi ha dimenticati. I suoi gloriosi travagli, ed i rapidi successi nella presa delle Piazze di Pescara, e Gaeta ove essa ha ritrovati dei Magazzeni di viveri, considerabili di tutte sorti, e trenta Navigli carichi di grano arrestati in detto Porto, devono convincervi, che questa crisi crudele terminerà in ben pochi giorni. Seriamente ci si và occupando. Di già delle Truppe marciano verso Civitavecchia, e Voi non dovete dubitare, che le mie prime sollecitudini, come anche quelle del vostro Governo saranno di far venire sollecitamente del grano, e ben presto la resa di questa colpevole Città.

Continuate dunque, o Cittadini ad essere pazienti, e tranquilli. L'Armata Francese trionfa dei Napoletani per il coraggio dei suoi prodi Soldati. Sappiate trionfare ancor Voi colla vostra buona condotta e con dei sagrifizj, di qualche Prete perverso, e dei malintenzionati, che van cercando di traviarvi, e di perdervi; i quali, perchè ci vedono marciare a passi di Gigante incontro alla Vittoria, credono arrestare i nostri passi seminando il loro corruttore veleno. Che i bravi, e veri amici del buon ordine contino, e riposino sulla giustizia Nazionale. Ma! che i scelerati tremino. Poichè, io li prevengo, i loro delitti non resteranno impuniti.

*Il Commandante della Piazza Valterre*

N.° 304.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 16. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

L'oggetto dell'Approvisionamento de' Grani, e delle altre Derrate per questa Popolazione è stato il primo, che ci ha

occupati incessantemente. A fronte di cento ostacoli eravamo riusciti ad assicurarne la Provista per la Stagione più difficile. Un momento però d' Invasione di una Truppa nemica, e barbara ha disorganizzate tutte le nostre operazioni. Essa con lo sfacciato pretesto di portarvi le Grascie ha divorato tutte le sussistenze già raccolte nella Centrale, ha dilapidato le altre nelle vicine Campagne, e ciò ch' è peggio con rapinare i Cavalli, i Bovi, ed i Carri ci ha tolto i mezzi per ritirare una porzione de' Grani scampati prodigiosamente dall' universale saccheggio. Grazie però all' invitta Nazione Francese Noi respiriamo di nuovo l' Aria di Libertà, e la presenza del Consolato, e del Ministero ci riassicura abbastanza.

Voi già vedete o Romani di quali cure si occupa il Potere Esecutivo per provvedere ai vostri bisogni. Oltre i Commissarj già spediti per le provviste nei diversi Dipartimenti, ha esso deputato un' Amministrazione Generale composta di quattro fra i più probi, e fra i più facoltosi Cittadini, che unito ad un' esemplare Civismo vantano un deciso Amore per i vostri vantaggi. Restano questi incaricati dell' acquisto dei Grani, e dell' incasso del ritratto. Chiunque per tanto possiede Grano o Formentone l' esibisca pure alli medesimi Amministratori, che gli verrà pagato a pronto contante. Che se qualcuno per timore, o per malizia l' avesse celato in addietro, avrà tempo ancora di offrirlo liberamente, e sarà sodisfatto del prezzo senza esser punito a causa dell' occultazione.

Confidate o Romani nell' operazioni del Consolato, nella sollecitudine di questi savj Cittadini, confidate nel nostro zelo. Tutti a gara ci affatichiamo per il vostro bene. Siate tranquilli. Sedate l' agitazione del vostro cuore, rassicurate le vostre Famiglie; e se dovete soffrire per qualche momento, riflettete alle circostanze della Patria; Confortatevi con l' esempio de' Vostri Maggiori, ricordatevi che siete Romani.

Le misure, che si prendono per la distribuzione del Pane sono dirette a togliere l' infame Monopolio, che se ne fa dai perfidi istigati, e sedotti dai vostri Nemici medesimi. La di loro perfidia resterà confusa. La sussistenza non vi mancherà; Ed i vostri Fratelli, spezzate omai le catene della schiavitù, divideranno con voi volentieri quell' abbondanza, che dal Tiranno veniva soffocata nel di loro Terreno.

Che felice momento sarà per il Consolato, per tutte le Autorità, quando vi vedremo tranquilli! Che grata vendetta contro i Monopolisti, e contro i Nemici vostri quando vedremo distrutte le loro Cabale, ruvinati i perfidi loro progetti! Che glorioso Trionfo per la Causa della Libertà.

*De Romanis, Gorirosi, Crespi,* Grandi Edili
*Publio Serpieri Segretario*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 15. Nevoso*
*Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Volendo in tutte le maniere possibili assicurare le sussistenze della Commune di Roma, ed oviare alle fraudi dei mali intenzionati, che insensibili ai bisogni, ed angustie del Popolo, cercano crudelmente di occultare il genere per utilizzare sopra la miseria pubblica in virtù dell' Articolo 6. della Legge dei 3. corrente del Generale in capo decreta quanto siegue.

Art. I. Tutti quei che hanno Grano sono tenuti di portarlo nel termine di 3. giorni dalla data del presente all' Agenti Generali, dai quali sarà acquistato a quel prezzo che verrà convenuto.

Art. II. Se qualcuno non si uniformerà alla disposizione dell' Articolo precedente perderà il Grano, quale verrà confiscato in vantaggio della Nazione.

Art. III. Quei tali, che denuncieranno il Grano occultato da chiunque conseguiranno un premio eguale alla metà del Grano da essi denunciato.

Art. IV. Se qualcuno si trovasse di aver occultato in frode delle precedenti disposizioni presi dai Grandi Edili qualche porzione di grano, per cui fosse incorso nelle pene comminate dai Grandi Edili sudetti quante volte porti in esecuzione del presente decreto, il Grano occultato ai sopraccennati Amministratori Deputati nel termine di due giorni, otterrà una piena condonazione per la Contravenzione antecedente.

Art. V. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario aggiunto = Gayvernon*
Per Copia conforme = *Morelli capo del Burò delle Divisioni*

LIBERTA' N.° 305. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 16. Nevoso Anno settimo Repubblicano.*

*Tariffa del prezzo delle Carni.*

Carne di Vaccina la libra Baj. 13.
di Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la libra Baj. 15.
di Pecora la lib. 4.
di Bufola la lib. 4.
di Vitella Bufalina la lib. 5.
di Abacchio 10.

*Porcina Fresca.*

Lombetto senza giunta la lib. 13.
Lombetto con giunta la lib. 12.
Salsiccia di buona qualità con droghe la lib. 14.
Assogna fresca la lib. 16.

La presente provisoria Tariffa dovrà osservarsi dalii Venditori delle sopraespresse Grascie dalli 16. a tutto li 21. Nevoso ( dalli 5. a tutto li 11. Gennaro v. s. ) e dovranno tenerla affissa ne' loro Spacci.

Il prezzo del Carbone per l' entrante Decade sarà a Scorzi bajocchi Sei.

A Sacchi bajocchi Novanta.

*Crespi, De Romanis, Gorirossi* Grandi Edili

*Serpieri Segretario*

N.° 306.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Ministro di Giustizia, e Polizia*

*Roma 16. Nevoso Anno VII.*

ESsendo stato informato, che ad onta delle replicate proibizioni, continua tutt' ora l' intollerabile abuso di rivendere il pane a minuto o in moneta fuori delle Botteghe, e perfino nelle Case; ordina a tutti i Pretori, Commissarj di Polizia, Grascieri, Uffiziali della Guardia Nazionale in servizio di perseguitare questi nemici della tranquillità publica; di farli arrestare, tradurre sul momento in quanto alle Donne e i Ragazzi a S. Michele, e riguardo agli Uomini alle Carceri nuove, per ivi esser puniti col più gran rigore.

*Martelli*

N.° 307.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 16. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

DOveva pure, Cittadini, cessare una volta il Monopolio, che i Nemici della vostra Libertà facevano sul Pane bajoccante! A questo già ha provveduto il Consolato con il Decreto pubblicato li 14. corrente. Incaricati dell' esecuzione del medesimo, ci affrettiamo notificarvi le presenti determinazioni.

1. Nel termine di ore 48. a contare dal dì di oggi ogni capo di Famiglia dovrà esibire alla Municipalità del proprio Circondario un'Attestato sottoscritto dal Paroco sulla quantità delle Persone, che sono in Famiglia, e con l' Indicazione della Sezione, e del numero dell'Abitazione.

2. La Municipalità consegnerà a ciascun Cittadino, che avrà esibito il suddetto Attestato, un biglietto stampato, secondo gli Esemplari inviatigli, con indicare la Sezione, il Circondario, il nome del Fornaro, che rimarrà più comodo alla distribuzione del Pane, il nome del Cittadino, il numero delle Bocche, e quello delle Pagnotte, che potrà prendere giornalmente raguagliate in ragione di un discreto bisogno. Il Biglietto sarà sottoscritto da un lato dal Prefetto Consolare, e dal Commissario di Polizia dall' altro, e munito del piccolo Sigillo della Municipalità.

3. Niun Fornaro potrà vendere il Pane bajoccante senza il detto Biglietto. Niun Fornaro potrà consegnarne quantità maggiore di quella notata nel detto Biglietto.

4. I Possessori di Farine macinate, o di Grani in nature dovranno panizare in propria Casa. Essi non avranno il Biglietto della Municipalità.

5. Per evitare la duplicata compra del Pane, ciaschedun Fornaro dovrà cancellare nel Biglietto, che gli verrà esibito la linea, che corrisponde alla giornata, in cui si compra il Pane medesimo.

6. I Lavoratori delle Campagne non potranno provvedersi del Pane, che ai soli Forni liberi a carico dei Proprietarj, o Affittuarj dei Beni coltivati in conformità dell' Articolo 5. del

lodato Decreto Consolare. Questi forni saranno sei, cioè quelli alla Piazzetta in Trastevere, S. Anna in Borgo, Suburra alli Monti, Piazza Barberini, Piazza Montanara a Specchi, e Strada della Croce. Questi avranno l' iscrizione = Forni per la Campagna = Ciascheduna Municipalità dovrà destinare un Forno per gli Abitanti nelle Vigne del suo Circondario. Il Forno destinato dovrà portare l' Iscrizione sopra = Pane per i Vignaroli = Questo dovrà essere della medesima qualità, ma distinto con un Merco diverso dagli altri. I Vignaroli potranno provvedersi del Pane in detti Forni con l'esibizione del summenzionato Biglietto.

8. E' lecito a ciascuno in conformità dell' Articolo 7. del detto Decreto Consolare di fabricare, e vendere il Pane in questa Centrale sotto la nostra vigilanza.

Le Municipalità dei respettivi Circondarj sono incaricati dell' Esecuzione di queste determinazioni.

De Romanis, Gorirossi, Crespi = *Grandi Edili*
*Serpieri Segretario*.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N.° 308.

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile.*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 16. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Considerando, che fino ad ora la Legge dei 15. Fruttifero prossimo scorso. che ha regolato fra le altre cose il servizio della Posta, è rimasta e trascurata. e delusa, e che perciò da ogni parte si tentano suscitar de' riclami contro la maniera, con la quale si presta il detto servizio, premuroso di farli cessare, udito il rapporto del Ministro delle Finanze, decreta ciò, che siegue.

Art. 1. La Legge dei 15. Fruttifero prossimo scorso relativa alla Posta delle Lettere, e dei Cavalli sarà di nuovo pubblicata sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia.

Art. 2. Sulla Porta di ciascun Mastro, o Direttore di Posta se ne terrà affisso un esemplare, onde ricorrervi quando bisogna.

Art. 3. L' Amministrazioni Centrali renderanno conto al Ministro delle Finanze per mezzo di Processo Verbale della pubblicazione, e delle affissioni ordinate nei due Articoli precedenti,

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Giustizia lo farà imprimere, e pubblicare,

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario aggiunto Gayvernon*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli.*

N.° 309.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del di 16. Nevose*

*Anno VII. Repubblicano*

IL CONSOLATO

Considerando, che la Legge de' 13. Fruttifero prossimo scorso relativamente alle Poste non ha il suo effetto, udito il Rapporto del Ministro delle Finanze, decreta ciò siegue,

Art. I. Le Amministrazioni Centrali ingiungeranno a tutti i Mastri delle Poste di Cavalli di ritornare immediatamente alle loro funzioni.

Art. II. Que' Mastri di Posta, che non seconderanno gli Ordini delle Amministrazioni Centrali, saranno dalle medesime provvisoriamente rimpiazzati. Le dette Amministrazioni Centrali ne porgeranno l'avviso al Consolato.

Art. III. Finchè non sia ordinato altrimenti, le Amministrazioni Centrali ingiungeranno agli Affittuarj, e Subaffittuarj delle Poste di Cavalli di tener quel numero di Cavalli, che ordinariamente tenevano.

Art. IV. In caso d' inesecuzione dell'articolo precedente, le Amministrazioni Centrali sono autorizzate a far fornire per mezzo delle Amministrazioni Dipartimentali lo stesso numero di Cavalli a spese, e danni degli Affittuarj, e Subaffiittuarj sudetti.

Art. V. Le Amministrazioni Centrali renderanno conto al Ministro delle Finanze dell'esecuzione delle precedenti disposizioni, come anche di tutte le altre misure, che esse avran prese per assicurare il servigio delle Poste dei Cavalli.

Art. VI. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia lo farà imprimere, e pubblicare.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario aggiunto = Gayvernon*
Per copia conforme
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 310.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*
*Roma 16. Nevoso Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Considerando, che nel numero dei fondi stabiliti dalle Leggi per far fronte alle spese della Repubblica bisogna certamente contare l'imprestito forzoso levato in principio sulle Famiglie più ricche, ed esteso in seguito su tutti coloro, la cui entrata annua si presume, che ecceda i tremila scudi.

Considerando, che sino al presente non si può precisare veruna idea distinta sù quest' imprestito, e che è di grande interesse al Tesoro publico l'avere su tale oggetto una piena cognizione, inteso il rapporto del Ministro delle Finanze.

Decreta quanto siegue.

Art. I. L'Amministrazioni Centrali formeranno subito il Ruolo di tutti quei Cittadini, su i quali è stato levato l'imprestito forzato.

Art. II. Questo Ruolo conterrà 1. il nome, e cognome de' Cittadini tassati. 2. Il luogo del loro domicilio ordinario; 3. la somma di cui Eglino sono stati tassati; 4. l'entrata sulla quale è stata imposta la Tassa; 5. la somma che è stata pagata per la Tassa.

Art. III. Le Amministrazioni Centrali domanderanno ai Commissarj, che il Consolato ha inviati ne' Dipartimenti, tutte le notizie necessarie per la formazione del detto Ruolo, e questi dovranno deferire all' avviso delle medesime.

Art. IV. L'Amministrazioni Centrali faranno trasmettere al Ministro delle Finanze nel termine di 15. giorni Copia autentica del Ruolo, di cui si è parlato di sopra.

Art. V. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia lo farà imprimere e publicare.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario aggiunto Gayvernon*
Per Copia Conforme
*Il Ministro di Giustizia e Polizia Martelli*

N.° 311.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 17. Nevoso anno 7. dell' Era Repubblicana*

IL CONSOLATO

Considerando, che per la Legge del dì 13. Vendemmiale tutte le Contribuzioni si reali, che Territoriali furono soppresse, e che per supplire ne fu stabilita una sola, che è quella del due per cento sul valore de' Terreni, secondo l' antico Catastro, della quale Contribuzione un quarto debba pagarsi in natura, e gli altri tre quarti in moneta corrente,

Considerando poi, che essendo stato fatto qualche pagamento a conto del primo quarto, s'ignora, se questo quarto sia stato pagato per intiero, e che relativamente agli altri tre quarti neppur si sà, se il pagamento a quest'ora sia cominciato, benchè già siano trascorsi tre termini dei prescritti,

Udito il Ministro delle Finanze decreta i seguenti Articoli.

Art. I. Dentro i 15. giorni, che seguiranno la data di questo Decreto, le Amministrazioni Centrali faranno passare al Ministro delle Finanze copia autentica del Ruolo, che contiene la ripartizione della Contribuzione del 2. per 100. decretata dalla Legge de' 13. Vendemmiale ultimo passato.

Art. II. Esse giustificheranno nel tempo stesso al Ministro delle Finanze quelle misure, che avranno prese, onde farne fare la riscossione nel termine prescritto dalla Legge.

Art. III. Nel caso, che la ripartizione non sia stata ancora fatta, e nel caso, in cui essendo stata fatta la detta ripartizione, la riscossione non abbia avuto ancor luogo, è ad esse ingiunto d'eseguir l'una, e di fare eseguire l'altra sotto la pena della destituzione, e di tutti i danni, ed interessi verso la Repubblica.

Art. IV. Le Amministrazioni Centrali, se non è stato fatto, faranno un Quadro di tutto ciò, che è stato pagato in natura

per ragione del primo quarto, e questo Quadro esse l'invieranno al Ministro delle Finanze.

Art. V. Esse indirizzeranno ancora ogni Decade lo stato di ciò, che sarà pagato per ragione degli altri tre quarti.

Art. VI. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Giustizia lo farà imprimere, e pubblicare.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*

*Dal Consolato il Segr. aggiunto = Gayvernon*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N°. 312.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed Indivisibile*

Roma 17. *Nevoso Anno VII. dell' Era Repubblicana.*

IL CONSOLATO

Considerando, che ogni giorno, e da tutte le parti della Repubblica si reclama contro le tasse dell' imprestito forzato. Considerando poi che senza una base certa, e senza regole determinate non è possibile di mantener legalmente quella uguaglianza, che vien prescritta dalla Costituzione, e sotto la quale riposa la sicurezza degli individui, udito il rapporto del Ministro delle Finanze decreta come segue.

Art. I. Coloro, che essendo stati tassati per l'imprestito forzoso pretendono, o che averebbero dovuto andare esenti da ogni tassa, o che quella, che loro fu imposta, sia eccessiva, faranno i loro reclami all' Amministrazione Centrale del loro Dipartimento.

Art. II. Questa loro dimanda sarà munita di tutti i documenti, sovra i quali essi credono di doverla fondare, ed anche dell'attestato, che vi unirà l'Amministrazione Municipale del loro domicilio.

Art. III. L' Amministrazione Centrale verificherà la dimanda, ed ella la indrizzerà al Ministro delle Finanze accompagnata dai documenti sopradetti, e dal suo attestato.

Art. IV. Il Consolato pronunzierà definitivamente in conformità dell' Articolo 9. della Legge emanata ai 28. Messifero dopo aver inteso il Ministro delle Finanze.

Art. V. Il reclamo dovrà esser fatto dentro il termine di 15.

giorni, che seguiranno la data del presente Decreto, dopo il qual tempo non verrà più ammesso.

Art. VI. L'Amministrazione Centrale è tenuta a fare sotto la pena di tutti i danni, e interessi la verificazione, e l'invio, conforme vien ordinato nell'Articolo 3. senza il minimo ritardo.

Art. VII. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Giustizia è incaricato della stampa, e della pubblicazione.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*

*Dal Consolato il Segretario aggiunto = Gayvernon*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 313.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*17. Nevoso Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*I Grandi Edili*

N O T I F I C A Z I O N E.

NON potendosi dalle Municipalità de' Circondarj terminare dentro il giorno d' oggi la distribuzione de' biglietti, perchè i Cittadini possano provvedersi del Pane ai Forni a tenore dell' Articolo 1. del Decreto Consolare pubblicato il dì 14. corrente, resta prorogato il termine fino al giorno 20. corrente, dal qual giorno cominciando, non si dispenserà dai Fornari il Pane, che in vista del biglietto della Municipalità a tenore del suddetto Decreto.

Sono però avvertiti tutti i Cittadini, i quali ritengono in casa grani, e farine, che non hanno verun diritto di chiedere il biglietto per la compra del pane bajoccante. Essi sarebbero considerati come persone di mala fede, quando dalle note, che si distribuiranno alle respettive Municipalità, apparirà, che non ostante la provvista del genere, hanno voluto defraudare del pane la classe de' più indigenti.

De Romanis, Gerirossi, Crespi = *Grandi Edili*

*Publio Serpieri Segretario.*

N.° 314.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Commissione del Potere Esecutivo sopra l' Impiegati*

*A dì 17. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione è già al suo posto a tenore della Notificazione emanata sotto il giorno 15. corrente Nevoso. La lentezza, con la quale l'Impiegati procedono nel presentarsi alla medesima, l'obliga a notificar loro, che esigendo una tale operazione un sollecito disbrigo, dovranno perciò portarsi dalli stessi Impiegati le giustificazioni nel termine di trè giorni, passati i quali più non si riceveranno.

Si fà avvertire, che tutti l' Impiegati nei Rutò devono presentare le prove delle cause, per le quali si sono trattenuti in Roma, e della condotta da essi tenuta nel tempo, che quì esistevano le Truppe Napoletane non ostante, che dai respettivi Ministri, ed altre Autorità siansi richieste le Note dei surriferiti Impiegati.

Torna la Commissione ad invitare tutti i buoni Patriotti a communicarle tutte quelle notizie, che li medesimi hanno relative alla condotta delli detti Impiegati, acciocchè possa purgarsi il Governo da coloro, i quali, benchè nemici della Repubblica, si sono procurati con la briga, e con l'impegni dei Posti, solamente doyuti alli Amici della Libertà.

*Ercolani Commissario Presidente*
*Jacoucci, Petrucci, Morelli = Commissarj.*
*Baccini Commissario, e Segretario.*

N.° 315.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 18. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

INteso il Rapporto del Ministro delle Finanze sull' applicazione dell' Articolo 9. della Legge de 13. Termifero relativo alle Poste.

Considerando risultare da quest' Articolo, che in qualunque caso i Cavalli destinati per il servizio della Posta, e tuttociò che serve al loro mantenimento non possano essere distratti in altri usi.

Decreta come una necessaria conseguenza ciò che siegue :

Art. I. Resta proibito ad ogni particolare, e ad ogni Autorità Costituita qualunque siasi di esercitare, e di far eseguire qualunque requisizione su i Cavalli addetti alla Posta, e sul fieno, e biada destinati al loro mantenimento.

Art. II. I Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Municipali denunzieranno i Contraventori ai Tribunali per essere puniti in conformità del detto Articolo 9.

Art. III. Il presente Decreto sarà stampato, e pubblicato, del che resta incaricato il Ministro delle Finanze, come dell' esecuzione del medesimo.

*Il Presidente del Consoloto = Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario aggiunto = Gayvernon*

Per copia conforme

*Il Ministro delle Finanze = Duport*

LIBERTA' N.° 316. EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Roma 19. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

LA poca premura datasi da molti di prendere dal proprio Parroco il Biglietto da esibirsi poi alla Municipalita a fine di prendere il Pane; l' essersi tardi, ed in folla presentati i Cittadini alle Municipalità medesime, non ha permesso, che tutti fossero muniti del Biglietto suddivisato. Non volendo perciò, che per mancanza di Biglietto resti qualche Famiglia senza pane, ci siamo indotti a prorogare di nuovo il termine già protratto, sino al giorno 23. cadente ( Sabato 12. Gennaro v. s. ) Dopo questo termine non sarà dato Pane ai Forni senza Biglietto, e non dovrà incolpare, che la propria negligenza chi ne rimarrà privo.

De Romanis, Gorirossi, Crespi = *Grandi Edili*

*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N.° 317. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 21. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

L' Avidità di taluni, che cercano trarre guadagno a carico del pubblico, li ha spinti a tagliare degli Alberi, che o den-

tro, o fuori delle mura di Roma sono stati posti a decoro delle strade, ed a comodo de' Passeggieri: Appena di ciò ci è stata data contezza, abbiamo inculcato strettamente ai Commissarj di Pollizia, ed altri, affinchè tali delinguenti venissero arrestati per esser poi giudicati secondo il rigore delle Leggi.

Mentre noi ci diamo la pena far sì, che non vadano tali delitti impuniti, preveniamo chiunque, che simili tagli, o incisioni sono assolutamente vietati, e in conseguenza punibili: Ognuno dovrà astenersene, mentre noi mai desisteremo da richiamare all' osservanza tutte le Leggi veglianti sulla manutenzione degli Ornamenti, e comodi pubblici, che noi intendiamo sieno sempre conservati a maggior lustro della nostra Centrale.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi ( Grandi Edili*
*Serpieri Segretario*

N.° 318.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 22. Nevoso Anno VII. Repubblicano.*
*Amministrazione dipartimentale del Tevere*

NOTIFICAZIONE

DOvendo sollecitamente riattarsi il Ponte di Legno detto dell' Acquaria nel Cantone di Tivoli a tenore della perizia e stima esistenti nel nostro Burò, sono invitati tutti e singoli Cittadini, che volessero attendere a simile lavoro, portare nel termine di una Decade alla seconda divisione del suddetto Burò le loro offerte chiuse e sigillate con la descrizione di tuttociò che si esibiscono fare per rendere nel primiero stato il detto Ponte, qual termine scaduto si apriranno dette offerte, ed a giudizio del nostro Ingegnere, sarà scelta quella, che verrà riconosciuta la più adatta alla perfezione del lavoro, e la più vantaggiosa, ed utile all' interesse della Repubbblica.

*Per il Presidente dell' Amministrazione*
*Dalmazzoni Amministratore = Nicolaj Segretario.*

N.° 319.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Roma 22. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

IL CONSOLATO

INerendo al Decreto del dì 9. Fiorile anno Sesto, e del dì 29. Brumale anno corrente; ordina come siegue

Art. I. Non sarà più ammessa nell' Ordine del giorno, nè riferita in Consolato veruna petizione di particolari Individui per affari privati, se non avrà i requisiti prescritti dalla Costituzione all' Articolo 353., e dalla Legge sulla Polizia Costituzionale all' Artico 4. e se non conterrà il ricorso contro la Decisione dei respettivi Ministri, ai quali si deve in primo luogo dirigere ogni Cittadino per ogni proprio particolare interesse.

Art. II. Le petizioni dirette al Consolato in conformità dell' Articolo precedente per affari direttamente dipendenti dal Consolato medesimo saranno ricevute o nel Segretariato al Burò delle Direzioni dalle ore 10. della mattina fino alle 4 della sera, o nella pubblica Udienza, che, pendente la Seduta, si darà in ciascun giorno da un Console alle ore 12. della mattina.

Art. III. Resta in conseguenza vietato ad ogni Console il ricevere fuori delle Sedute qualunque petizione, o memoria per il Consolato in materie dipendenti dall' utorità, e decisione del Censolato medesimo.

Art. IV. Il Ministro della Giustizia, e Polizia farà stampare, e pubblicare il presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario Gayvernon*

Per Copia conforme
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 320.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Li 23. Nevòso Anno 7. Repubblicano*
*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

Carne di Vaccina la libbra baj. 15.
Di Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la lib. 17.
Di Pecora la lib. 4.
Di Bufola la lib. 4.
Di Vitella Bufalina la lib. 5.
Di Abacchio 10.

*Porcina fresca*

Lombetto senza giunta la lib. 15.
Lombetto con giunta la lib. 14.
Salciccie di buona qualità con droghe la lib. 16.

Assogna fresca la lib. 18.

La presente provisoria Tariffa dovrà osservarsi dalli Venditori delle sopraespresse Grascie dalli 23. a tutto li 29. Nevoso ( dalli 12. a tutto li 18. Gennaro v. s. ) e dovranno tenerla affissa ne' loro Spacci.

Il prezzo del Carbone per l' entrante Decade sarà a Scorzi bajoc. 6.

A Sacchi bajocchi 90.

Il prezzo dei generi non descritti nella presente Tariffa è dichiarato libero.

Si ricorda, che tutte Leggi Annonarie per l' osservanza dei Prezzi, pesi, e misure, restano tuttora veglianti contro i Trasgressori in forza della Legge dei 30. Germile.

Gli Assegnati secondo le leggi saranno ricevuti al valor nominale senza alterazione, o differenza di prezzo.

I Commissarj di Polizia, ed i Grascieri sotto l' Ispezzione de' sudetti Commissarj sono incaricati d' invigilare sopra qualunque frode si commettesse a danno del Pubblico di visitare le Botteghe, e costringere anche con la Forza tutti i Venditori a ritenere aperti i loro Spacci, per fare la vendita dei Generi secondo il solito.

*Crespi*, *De Romanis*. *Gorirossi* ) Grandi Edili

*Serpieri Segretario*

N.° 321.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Regi̇stri del Consolato nella Seduta de' 24. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

INteso il Rapporto del Ministro delle Finanze intorno ciò che si deve alle differenti Communi della Repubblica per furniture da esse somministrate all'Armata, dichiara quanto siegue

Art. 1. Tutte le Amministrazioni Municipali nello spazio di due Decadi a contar dalla data del presente Decreto presenteranno alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali lo stato di tutto ciò, che esse hanno somministrato per le due Armate, Francese, e Romana dopo lo stabilimento del Governo Repubblicano.

Art. 2. Le medesime aggiungeranno a ciascun Articolo di

detto stato i documenti, che si crederanno da esse a proposito per giustificarlo.

Art. 3. Le Amministrazioni Dipartimentali verificheranno, e provvisoriamente chiuderanno lo stato, di cui verranno forniti per mezzo delle Amministrazioni Municipali. Di poi da ciascuno stato particolare ne formeranno uno generale, e dentro il termine di due altre Decadi lo indirizzeranno al Ministro delle Finanze con tutti i documenti giustificativi.

Art. 4. Non sarà peraltro compreso nella somma di quello che devesi alle Comuni tutto ciò che avranno esse pagato, o a titolo di doni Patriottici, o a titolo di Contribuzione Militare.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, ed affisso: Egli inoltre renderà conto al Consolato delle ulteriori determinazioni, che converrà prendere.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Seg. Aggiunto Gayvernon*

Per copia conforme

*Il Ministro delle Finanze Duport.*

N°. 322.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 24. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno ai Cittadini Romani.*

ROmani! Io vi do parte di essere stato eletto dal Consolato ad occupare il posto di Ministro dell' Interno. Non crediate, che nel momento in cui da me si accettava una carica tanto scabrosa, io non ne conoscessi le cure delicate, ed i difficili pesi. Tutto l' impotente apparato mi si è dipinto vivamente dinnanzi agli occhi; l' approvigionamento di Roma, la sussistenza de' miei Fratelli fece una profonda impressione nell' animo mio. L' essermi però impiegato finora in simili cure, di conoscere per esperienza una tal materia m' incoraggì ad assumere un incarico così pesante. Per quest' oggetto eran stati da me percorsi diversi Dipartimenti; erano stati da me messi in opera i mezzi più adattati, e sicuri. Mi persuasi di poter esser utile alla mia Patria; questo bastò a determinarmi.

Romani! Rassicuratevi; riposate tranquilli sulla fedeltà, e sulla vigilanza dei vostri Magistrati; fate, che la vostra pla-

cida condotta mi confermi l'idea della vostra mansuetudine ? Presto tornerà l'abbondanza a sorridere nelle nostre contrade; in vano i venti contrarj, ed ostinati vogliono allontanarla; le misure forti, e decise sono state già prese; io l'eseguirò con vigore, e con rapidità! Voi intanto concorrete volonterosi a contribuire il prestito, che vi si ripartirà dagli Agenti Generali: si tratta della vostra causa medesima, che non è disgiunta dalla causa comune; l'essere insensibile, o indifferente in quest'occasione, sarebbe lo stesso, che essere indifferente alla ruina pubblica, o alla pubblica calamità.

*Franceschi Ministro dell' Interno*

N.° 323.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Regolamenti del Ministro dell' Interno*

*Roma 14. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

I Miei giorni sono tutti Sacri alla Patria, ed io debbo scrupolosamente dividere tutte le ore in modo da poter corrispondere a tutti i gravosi oggetti affidati al mio Ministero. Non è la moltiplicità delle cure, che opprime l'uomo, ma l'irregolare maniera, con la quale si adempiono. Gl' Incaricati del mio Burò sono quelli principalmente, che devono agevolarmi la strada per rendermi utile alla Nazione, per corrispondere alla fiducia, che in me ha avuta il Consolato. Io tacerò, che esiggo da tutti gli addetti al mio Burò un Patriottismo il più deciso, una onestà la più illibata, una segretezza la più inviolabile. Senza questa base non si può essere nè Cittadino, nè Ministro!

Tutti i Capi di Divisione mi formeranno un'esatto succinto Quadro di tutte le materie, che lì risguardano, la maniera, con la quale le disimpegnano, e quali relazioni hanno con gli altri Ministri, o con altre Persone.

Mi esibiranno un Dettaglio di tutti gli affari arretrati sotto i miei Predecessori, e per quali ragioni non si sono disbrigati. Ogni Nonodì porteranno un Ristretto di tutti gli affari trattati nella Decade, notando quelli disbrigati, e quelli che non lo sono, additandone le ragioni.

Le Poste saranno disbrigate la sera innanzi della partenza, e tutte le Divisioni porteranno insieme a sottoscrivere le lettere alle ore otto, lasciandole per ordine nel mio Burò, dove le troveranno firmate la mattina seguente.

Il Segretario Generale, che principalmente goderà l'intera mia fiducia, aprirà tutte le lettere, le considererà, porterà immediatamente nel mio Burò quelle interessantissime, distribuendo le altre alle Divisioni, delle quali però ogni Capo me ne presenterà un piccolo ristretto la mattina alle ore nove per riceverne le opportune istruzioni. Il metodo tenuto ordinariamente nei Burò di travagliare ott'ore di seguito per aver libero il resto della giornata non può incontrare la mia approvazione; non dirò, che la mente si stanca; non dirò, che gli affari non possono ben digerirsi, ma un Ministro, che consacra tutto il giorno alle pubbliche cure, non può restare isolato.

Il buon'ordine, l'amicizia, la reciproca confidenza, la subordinazione nelle cose di ufficio dev'essere osservata religiosamente. I Burò non sono luoghi di conversazione.

Alle cinque ore della mattina sarò invariabilmente al Burò: fino alle otto maturerò quegli affari, che mi appartengono, e che sono all'ordine del giorno. Alle nove i Burò dovranno essere aperti, e tutti potranno venire a render conto, e chiedere istruzioni fino alle undici. Il solo Segretario Generale avrà il dritto di star sempre a' miei fianchi, e trattar meco gli affari unitamente. Alle 11. ore ogni Cittadino avrà il diritto di poter venire da me quanto ad ascoltarlo sino alle tre, escluso nei giorni d'udienza del Consolato il tempo materiale di essa. Per gli affari urgentissimi non vi è nè ora, nè tempo. I Burò si chiuderanno alle due ore pomeridiane.

La sera dalle cinque sino alle sette sarò anche pronto a ricevere le istanze di tutti, eccettuati i giorni di Posta. A tal'effetto i Burò saranno aperti dalle cinque sino alle otto, bastando però, che vi restino per turno un Capo di Divisione, due Commessi, ed altrettanti Scrittori.

Dalla osservanza inappuntabile di queste regole dipende il buon ordine dei Burò, e il pronto sollecito disbrigo degli affari. Mostrerei una diffidenza inopportuna, se ne inculcassi l'esecuzione; ad Uomini liberi basta di conoscere il bene per adempirlo.

*Franceschi Ministro dell'Interno.*

N°. 324.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*25. Nevoso Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

VOlendosi rinuovare l' Appalto per un Novennio dell' esigenza della Tassa sopra le Cave di Puzzolana ritenuto dai Cittadini Venturi, ed Aureli. Chiunque vorrà concorrervi potrà recare in questo nostro Burò Centrale dentro lo spazio di una Decade, dalla data della presente la sua offerta chiusa, e sigillata, qual termine decorso si apriranno le Offerte date per venirne alla deliberazione.

*De Romanis*, *Gorirossi*, *Crespi*, Grandi Edili

*Pubblio Serpieri Segretario*

N.° 325.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*Sentenza della Commissione Militare permanente stabilita in Roma.*

*Seduta delli 25. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare permanente stabilita in Roma in esecuzione della Legge de' 13. Fiorile Anno VI.

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Hocquard si è adunata in Castel S. Angelo nel luogo solito delle Sedute ad oggetto di giudicare Gio. Battista Leoni, abitante di Civita Lavinia Dipartimento del Tevere, contumace, Luigi Cardelli nativo di detto luogo campagnolo, Vincenzo Ercolani nativo della medesima Comune, Giuseppe Forastiere, e Giovanni Roccone Guardiani del Casale della Mandra, Pietro Boccarini di anni 30. nativo di Civita Lavinia, Vignarolo, Domenico Evangelista di anni 20. in circa, Alessandro Pomponi di anni, 23. Andrea Pasquali di anni 20., Pietro Paolo Cimini di anni 48. tutti nativi di Civita Lavinia campagnuoli, accusati di essere stati Autori dell' Assassinio commesso li 26. Febbraro scorso nella persona de' Cittadini Thery Commissario Francese, e Pagnoncelli Prete di Velletri Dipartimento del Tevere.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre gli accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione. Dopo di aver-

li fatti interrogare dal Presidente, ed aver confrontato gli accusati, udito il Relatore nei suoi rapporti, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiungere; Il Presidente ha dimandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare; ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato alla Guardia di ricondurre gli accusati nelle Carceri; ed ha invitato il Relatore, il Cancelliere, ed i Cittadini astanti di ritirarsi.

La commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione:

Gio. Battista Leoni, Luigi Cardelli, Vincenzo Ercolani, Giovanni Roccone, Giuseppe Forastiere, e Pietro Boccarini Contumaci, Pietro Pàolo Cimini, Andrea Pasqualini, Alessandro Pomponi, e Domenico Evangelista presente, tutti accusati di avere il dì 26. Febrajo scorso v. s. commesso un assassinio a mano armata sulle persone dei Cittadini Thery Commissario Francese, e Pagnoncelli suo aggiunto nella Casa di un tale Azzoni in Civita Lavinia, avendo preso per pretesto, che l'Armata Francese era stata massacrata in Roma, e che la Madonna di Campitelli aveva parlato, sono essi rei?

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che i soprannominati sono rei.

Considerando, che Pasqualini, Pomponi, e Evangelista non hanno preso parte attiva in questo affare &c. La Commissione Militare condanna Pasqualini, Pomponi, ed Evangelista alla pena na di otto mesi di Carcere da decorrere dal giorno del loro arresto.

Considerando, che Leoni, Cardelli, Giuseppe Forastiere, Roccone, Ercolani, Baccarini, Contumaci, e Cimini presente, hanno commesso l'assassinio a mano armata colla barbaria la più atroce, la Commissione Militare condanna a pieni voti Pietro Paolo Cimini, e per contumacia Gio. Battista Leoni, Luigi Cardelli, Giuseppe Forastieri, Giovanni Rocconi, Vincenzo Ercolani, e Pietro Baccarini alla pena di morte conforme all'ordine del Generale in Capo dei 18. Germile scorso.

Ordina, che la presente Sentenza sia messa in esecuzione nelle 24. ore, e che i suddetti Contumaci sieno arrestati da per tutto, dove si troveranno.

Fatto, e giudicato nella Seduta pubblica di Roma il giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Cancelliere hanno sottoscritta la suddetta Sentenza.

Per Copia Conforme
*Il Relatore della Commissione Hocquard*
*Terrier Cancelliere*

N.° 326.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Ai Cittadini della Repubblica Romana*
*Il Ministro dell' Interno*
*Roma 26. Nevoso Anno VII. Repubblicano.*

PROCLAMA

Romani! La vostra libertà è confermata; Voi non risentitere mai più le pestifere esalazioni delle infami Corti: Voi siete sul punto di dilatare i confini della Vostra Repubblica per una nuova generosità della Gran Nazione. Siete Voi felici; Ecco quello, che vi chiede il Vostro Ministro, ecco quello, che debbo io procurarvi con tutti gli sforzi. Vivete riposati; non dubitate di me. Il Vostro Consolato. gli Uomini più onesti, più saggi, ch' io conosca, nell' affidarmi questo laborioso Ministero, mi ripeterono unitamente = Felicitate il Popolo; provvedete a' suoi bisogni, e Noi saremo contenti di Voi =. Piansi di compiacenza. e giurai o di rendervi tali, o di lasciare a miglior Cittadino il mio Impiego. Cittadini, non temete, sono di parola.

Le sussistenze del Popolo sono il mio primo oggetto: Non vi mancheranno: ne ho delle basi sicure.

A tal' effetto tutti que' Facoltosi tanto dell' Agro Romano, quanto dei Dipartimenti, particolarmente del Musone, del Tronto, del Metauro, che avranno dei grani soprabbondantemente, sono invitati ad esibirli Essi stessi ai Commissarj spediti a tal' uopo Terziani, e Nelli, dai quali verranno puntualmente pagati senz' equivoco, o variazione. Le misure prese per avere il Numerario sono immanchevoli. Gli Agenti Generali Doria, Borghese, Turlonia, Acquaroni sono abbastanza cogniti per non dubitare dell' esattezza dei Pagamenti, nè gli Allarmisti avranno che dire in contrario. Quegli onesti Cittadini, i quali esi-

biranno essi stessi i Grani, saranno benemeriti alla Patria: i loro nomi mi verranno subito rimessi dai Commissarj; Io li farò stampare in ogni Decade, ed i medesimi ne risentiranno gli utili effetti in ogni circostanza; usarò pur loro tutte le agevolezze possibili senz'alterare la Legge.

Que' tali poi, che ricuseranno prestarsi a questo giusto invito, diverranno ben sospetti. Que' che nasconderanno il Grano; che cercheranno trafugarlo, dovranno ciò non ostante darlo, sempre ritraendone pagamento (rispetto, o Cittadini, le proprietà di tutti); ma in ogni bisogno della Patria gli obbligarò di sollevarla e soccorrerla. Colui, che si ostina a non vendere il Grano in quest'occasione è un Aristocratico soverchiamente ricco, e che deve far parte delle sue ricchezze alla Patria. Cittadini de' Dipartimenti, Voi in gran numero mi conoscete; Voi sapete, che non manco alle mie promesse.

Tutti i Cittadini finalmente, che si presteranno ad agevolare i trasporti, saranno pagati molto bene; Persuaderanno i loro Coloni ad occorrervi, ed il molto Numerario, che circolerà in quest'occasione, non sarà di piccola risorsa al Popolo.

Tutto questo non basta. Il Pane, che è il primo nutrimento della Popolazione, dee essere di buona qualità, e di un peso discreto; Io d'accordo co'Grandi Edili, e co' quattro Membri dell'Istituto Nazionale farò formare un Campione che appunto per il peso, e per la qualità serva in avvenire di una norma determinata e costante alla panizzazione.

In fine mi rivolgo a Voi, che siete soliti portare le Grascie alla Centrale di Roma; Voi che avete intermesse le vostre spedizioni per le imperiose circostanze, riprendetele con coraggio, con energia. Le vostre Vitture, i vostri Cavalli non verranno mai requisiti. Gli stessi Commandanti Francesi s'uniformeranno al desiderio del Generale in Capo di veder ben' approvvigionata Roma. M'affretto ad ordinare, che le Municipalità vi prestin mano, che le strade siano risarcite, che gli Alberghi vengano riaperti, che nulla manchi al vostro bisogno. Moltissimi di Voi foste miei Amici; vi riconosco ancora per tali, a condizione però che concorriate con me all'approvigionamento di Roma. Un cupo mormorio non pertanto sento scorgere tra Voi, e mesti odo ripetermisi = Ma gli Assegnati? ma.... =

Cittadini Romani, disingannatevi, lasciate una volta questa terribile manìa: calcolate sù Voi stessi. Gli Assegnati sono ipotecati sù Fondi stabili; gli Assegnati sono in un numero ristretti, nè si aumenteranno giammai. Credete al vostro nuovo Ministro. Il Consolato, il Ministro delle Finanze, il perspicace Duport, io stesso mi occupo per quietarvi sù questo punto. Sarete contenti, e gli Assegnati non periranno presso di Voi. Il medesimo, mi ripeterete Voi, fù delle Cedole. Nò, Cittadini; Voi ne foste la cagione, Per un' imperdonabile delitto del più tiranno dei Sesti nel Governo Ecotiomico furono queste moltiplicate all' infinito: Voi le screditaste: Voi le rifiutaste per tutto. La Repubblica cercò rimediarvi, vè le ridusse a quel saggio, a cui voi le valutavate. Credè di assicurarle, e fu peggio. Le ribbassaste anche più, mentre una turba di Agiotatori arricchivano sulla vostra ruina, mentre Voi correvate ad impinguarli. Non fu possibile farvi rientrare in Voi stessi, e convenne togliere il male dalle radici. Romani, fidatevi. Io sarò Ministro, finchè sarò certo di poter contribuire alla vostra felicità.

*Franceschi*

N.° 327.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 27. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

N O T I F I C A Z I O N E

Quantunque la Dispensa del Pane a fronte dei Biglietti, per maggiior commodo dei Cittadini si fosse differita per più giorni dopo il tempo prefisso nel Decreto Consolare del dì 14. corrente. Non ostante abbiamo rilevato con nostro sommo rammarico, che a tutta la giornata di jeri alcuni non si erano ancora provisti del necessario Biglietto, e che perciò i Forni destinati potevano mancare della quantità corrispondente di Pane.

Per ovviare un tanto disordine, si sono dovuti sostituire altri Forni, e si è ordinato che provisoriamente fino al dì 30. del corrente Mese Nevoso si faccia una maggior quantità di pane per supplire alla mancanza di questi Cittadini più trascurati, che non presentassero la detta Carta.

Incominciando però Dal dì Primo Piovoso ( Domenica 20.

Gennaro ) si darà il Pane a coloro soltanto, che saranno muniti del biglietto della Municipalità senza altra tolleranza. Chiunque nella mattina suddetta non siasi fornito del necessario Biglietto, non potrà aver pane dai Forni così detti Bajoccanti, e potrà unicamente rivolgersi ai Forni liberi.

Si avverte finalmente, che i Forni destinati per la Gente di Campagna sono li seguenti.

Primo Circondario Piazzetta in Trastevere.

Campo Santo.

Secondo Circondario a Fratte.

Terzo Circondario Suburra a Monti. S. Galla a Montanara. Piazza Barberini.

*De Romanis, Gabrielli, Crespi, Grandi Edilili*
*Serpieri Segretario*

N.° 328.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno*
*Roma li 27. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

Con sorpresa, con vero dolore ho veduto affollarsi al mio Ministro un numero ben grande di Cittadini a reclamare Memorie e ricorsi presentati a' miei Antecessori da settimane, e mesi innanzi! Romani, il tempo è per voi prezioso. Non voglio, non debbo togliervi alle vostre occupazioni, ai vostri lavori. Venite pure a presentarmi le vostre petizioni. Pronto sempre a riceverle, sarò felice nel consolarvi in conformità della Legge. Non temete: non dimentico i vostri affari. Dopo due giorni il Rescritto escirà senza meno: ne impegno la mia parola.

Per togliere ogni equivoco terrò nella mia Camera stessa un Commesso, ed Egli distribuirà i Memoriali. Per i due Piovoso esciranno tutti i rescritti arretrati. Voglio meritarmi la vostra fiducia; ecco il mio impegno. Ministro d' un Popolo libero detesto la Cabala, gl' Intrichi, l' Adulazione. Romani, vi parlo col cuor sulle labbra; non sono contento. Il Grano viene ogni giorno in questa Centrale: Le cure prese dalli vostri Rappresentanti, le cure del Consolato sono incessanti. Il Generale in Capo Francese ne spedisce due mila Rubbia a momenti: dieci mi-

le comprati altrove, giungeranno ben presto: Gli Agenti Generali, benemeriti Cittadini non trascurano nulla: i Grand' Edili sono indefessi per le sussistenze; io testifico loro tutta la mia riconoscenza: Eppure io non son contento; Voi non siete felici ancora! Romani, docili Romani, virtuosi Romani, scopritemi coloro, che si oppongono a miei desiderj: vediamo una volta sparire il monopolio, e la frode. Unitevi meco per una Causa sì giusta. Vado a prender le più decise misure. Io son certo, o Romani, che queste misure saranno giustificate dall' esito il più felice. *Franceschi Ministro dell' Interno.*

N.° 329.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

*Valterre Comandante la Piazza di Roma ai Cittadini di detta Città.*

ROmani! Alcuni malevoli, e controrivoluzionarj cercano d'ingannarvi con lo spargere fra di voi false notizie ed allarmanti romori; Non vi fidate di questi male intenzionati, che presi dalla disperazione, e dalla rabbia di vederci trionfare delle Turbe mercenarie del Tiranno delle due Sicilie, inventano tutti i mezzi possibili per perdervi, e frapporre degli ostacoli alle nostre vittorie: che tremino i Scellerati! Presto o tardi riceveranno il castigo che meritano per i loro delitti.

E' vero, che alcuni briganti radunati a Itri si sono azzardati di assassinare qualche Francese, che viaggiava distaccato dall' Armata, ma già da Fondi si è marciato sopra di loro il dì 26. e sono persuaso, che in oggi molti di questi Scellerati hanno ricevuto la morte, degna ricompensa delle loro azioni.

L' Armata continua a bloccare Capua, e non e vero altrimenti (come si è preteso far credere) ch' essa sia tornata indietro per un solo momento: oso anzi promettervi che fra pochi giorni riceverete la notizia officiale della resa di questa Piazza, e del nostro ingresso nella Città di Napoli.

Siate dunque contenti o Romani! Riposate su la generosità, e la protezione della Nazione Francese, su la Saviezza e la Giustizia del vostro Governo. Vegliano questi uniti per la vostra Felicità. Una cieca obbedienza nell' eseguire i loro ordini gli faccia una volta conoscere il vostro amore, e la vostra stima.

Questo attendo da voi

*Sottoscritto Valterre*

N.° 330.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno*
*Roma 28. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

PEr tutte le strade un Ministro deve cercare la Sossistenza del Popolo. Quella di spedire Commissarj è la tenuta finora. Non voglio decidere, se sia la più facile, e sicura. Forti ragioni mi obligano à ritirare tutte le Patenti date tanto da miei Antecessori, che da qualunque siasi altra Autorità per l'approvisionamento di Roma. I soli Terziani, e Nelli per le proviste, Greco, Jacopetti, Amici, Polelli per stabilire i trasporti, vengono da me riconosciuti. La sola Agenzia Generale potrà nominare degl' Aggiunti a questi unicamente.

*Franceschi.*

N.° 331.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Circolare del Ministro di Giustizia, e Polizia ai Presidenti, e Rettori di Chiese, e Case Religiose.*

CIttadino: E' un assurdo scandaloso, che mentre i buoni Cittadini in mezzo alle privazioni di ogni genere, che soffrono, si prestano volentieri ad eseguire le misure di Polizia riguardanti l'illuminazione della Comune, gli Ecclesiastici Superiori delle Case Religiose, e dei Conventi all'incontro, che ingombrano quasi interamente la Città, si mostrino reluttanti nel contribuire in questa piccola parte al comodo del Pubblico, quantunque nell'interno delle Chiese e delle case si spieghi un lusso egualmente inutile, che rivoltante.

Questo contegno non può incontrare l'approvazione del Governo, ed io sono in dovere d'intimarvi in suo nome di collocare negli angoli, ed in altri luoghi più opportuni delle vostre Case dei lumi a riverbero simile a quello, che tiene la Casa Doria sulla Piazza del Collegio Romano, in conformità de provvedimenti altre volte pubblicati.

Mi lusingo, Cittadino, che questo avviso amichevole sarà sufficiente per richiamarvi all'adempimento dei vostri doveri, per non obbligarmi a ricorrere a quel rigore, che le leggi prescrivono contro i Refrattori. Salute, e Fratellanza.

*Martelli*

N. 832.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

*Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere*

*Sentenza delli 29. Brumale anno 7. dell' Era Repubblicana*

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Celestini, e Garofolini Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Benzi Sostituto del Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore 8. di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò il Giurì ancora di Giudizio per deliberare sulle imputazioni date alli detenuti Barbetta, Bernardino, Ferrante Domenico, e di Livio Antonio, di notturna grassazione, e di successivo Omicidio deliberatamente commesso in persona di un loro Compagno grassatore.

Essendo adunque stata aperta la discussione di questa Causa, furono in essa introdotti liberi, e sciolti dai ferri li predetti Barbetta, Ferrante, e di Livio, quali vennero respettivamente interrogati del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio.

Il primo, il Barbetta cioè rispose chiamarsi Bernardino Carrettiere di professione, avere anni ventitrè in ventiquattro, essere originario, e domiciliato in Velletri.

Il secondo, e vale a dire il Ferrante, disse chiamarsi Domenico, essere Vignarolo di professione, avere l' età di 18. in circa, ed essere originario, e domiciliato in Velletri.

Ed il terzo, De Livio cioè, rispose chiamarsi Antonio Vignarolo di professione, avere anni 17. in circa, ed essere originario, e domiciliato in Velletri.

Dopo esser stato istruito ciascun delli detti tre detenuti delle imputazioni che ad essi si davano, delle prove, che se ne recano, furono dal Presidente tutti interrogati separatamente intorno alle dette imputazioni, e tutti sostennero la negativa in quanto al delitto della crassazione, con avere li nominati Ferrante, e De Livio incolpato come Testimonj oculari della stessa crassazione il Barbetta, raccontando di essersi trovati in poca distanza dal luogo del delitto, per esservi stati invitati dal Barbetta medesimo, per ivi godere una conversazione geniale con due Femine.

In quanto poi all' altro delitto del deliberato Omicidio ammise il Barbetta di essere andato armato di schioppo al luogo ove quello accadesse; ammise il Ferrante di esser partito dalla Vigna ad insinuazione dello stesso Barbetta, e di altro contumace per andare assieme con essi ad ammazzare Giovanni Alberti per il dispiacere, che questo essendo stato uno delli Grassatori, avesse gia presa, o stasse per prendere l' impunità in quanto alla detta Crassazione; negò per altro di essere stato uno degli Esplosori delle archibugiate, che tolsero la vita al detto Alberti.

Il de Livio poi non fu interrogato sopra l' imputazione di questo Omicidio, perchè in vigore dell' atto di accusa, non era Egli stato posto nel numero nè dei Rei, nè dei complici del riferito Omicidio; fu letto dallo Scriba l' atto di accusa e dal Sostituto del Prefetto Consolare fu esposto l' oggetto dell' accusa istessa, e delle prove che lo accompagnavano, ed inoltre fu inteso il Difensore delli medesimi imputati nella replica ancora, che credè di dover fare alle osservazioni del detto Sostituto del Prefetto Consolare, fino a tanto che non disse, che altro non aveva da aggiungere.

In seguito di che fu interrogato dal Presidente il Giurì di Giudizio, se avesse delle osservazioni da fare, o avesse bisogno di ulteriori schiarimenti, e appresso alla risposta negativa vennero formate con il sentimento unanime delli due Giudici, e Presidente le opportune questioni, le quali furono rimesse alli Giurati col mezzo del di loro Capo, e questi dopo essere stati chiusi, e ritirati nella solita Stanza per un competente spazio di tempo, diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo Scrutinio con tutte le consuete, e solite formalità.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati per essere state lette dal Capo delli medesimi nella Stanza dell' Uditòrio dopo esservi tutti ritornati. che concludevano, che costava della Grassazione, e che l' imputato Barbetta rimaneva convinto di esserne stato l' Autore senza veruna complicità degli altri due Imputati Ferrante, e de Livio: che costava ancora dell' Omicidio deliberatamente commesso in Persona del nominato Alberti, e che relativamente a questa imputazione rimanevano convinti di complicità lo stesso Barbetta, e l' altro imputato Ferrante, furono proposte dal Sostituto del Prefetto

Consolare le Leggi da applicarsi al caso, indicando per la Grassazione il Capitolo 81. de' Bandi Generali, e per l'Omicidio il Capitolo 4. delli stessi Bandi, ma prima che il Tribunale Criminale deliberasse sull'applicazione delle indicate Leggi al caso, fu in questo ancora inteso il Difensore dell'Imputati Barbetta, e Ferrante, e dopo aver dichiarato di non avere altro da dire, si unirono in conferenza li due Giudici, e Presidente per risolvere, se le Leggi indicate dal Sostituto del Prefetto Consolare fossero applicabili al Caso.

In vista delle parole delli Citati Capitoli 81., e quarto delli predetti Bandi Generali, fece il Tribunal Criminale le più mature, ed esatte osservazioni, e poi deliberò all'unanimità, che li predetti due imputati Barbetta, e Ferrante, come dichiarati rispettivamente convinti della Grassazione, e dell'Omicidio il primo, e del solo Omicidio il secondo, siano punibili con la pena stabilita nelle indicate Leggi, onde li condanna ambedue alla pena della morte, giacchè dalla Fede del Battesimo dell'imputato Ferrante risulta, che in tempo del Delitto era egli maggiore di età, ed alla confisca di tutti i di loro Beni.

Alla presenza pertanto del Difensore degl'Imputati, e di tutti gli altri Spettatori fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibile voce per ordine del Presidente questa Sentenza, e restò invitato detto Sostituto del detto Prefetto Consolare ad esercitare le sue attribuzioni con sollecitare l'esecuzione della medesima.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del detto Tribunale Criminale nel giorno, mese, ed anno suddetti, ed i Membri del Tribunale Criminale assieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Questa Sentenza sarà stampata, e pubblicata.

*Caciotti Presidente*
*Celestini Giudice Civile, e Criminale*
*Garogolini Michele Giud. Civ., e Criminale*
*Loreti Scriba*

Per Copia Conforme

Il Prefetto Consolare presso i Tribunali Civili, e Criminali del Dipartimento del Tevere = *Brunetti*.

Li Predetti Barbetta, e Ferrante subirono la Condanna di Morte nella Piazza di S. Maria in Trastevere il giorno 25. Nevoso circa le ore 12. di Francia della Mattina.

*Il sudetto Presidente Caciotti.*

N.° 333.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Roma 29. Nevoso Anno VII. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

Tutti quilli, che danno alloggio ai Francesi, dovranno nel termine di 24. ore dall'affissione della presente, denunciare al Burò Centrale il nome, cognome, grado, ed impiego degli Alloggiati. Non solo dovranno denunciarsi gli Alloggiati in vigore del nostro consueto viglietto, ma quelli ancora, che per amicizia, o per prezzo sono ritenuti in Casa. Dovendo noi render conto di questa operazione al Cittadino Valterre Commandante la Piazza, ed il Castel S. Angelo, invitiamo tutti gl' indicati Cittadini a prestarsi esattamente a dare la denunzia suddetta, giacchè contro i renitenti si procederà alla multa di Venti Piastre, che saranno versate nella Cassa degli Ospedali della Centrale.

*De Romanis*, *Gorirossi*, *Crespi* Grandi Edili

*Publio Serpieri Segretario*.

N.° 334.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana.*

*Roma 29. Nevoso Anno settimo dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

Dopo trè vigorosi Attacchi seguiti ne' giorni 17., 18., e 19. Nevoso corrente, la Guarnigione di Capua preferì il partito di arrendersi a quello di correre la sorte di un nuovo, e decisivo assalto.

Nel dì 21. il General Mak portossi al Campo Francese, e consegnò le Chiavi della Città. Restituitosi dentro questa pubblicò la resa convenuta, ed accordò permesso a tutti i Soldati, che lo desideravano, di abbandonare il servigio. Ne profittarono nella maggior parte, ed in poco tempo restò disciolta una guarnigione non minore di venti mila Uomini.

Nello stesso giorno entrò in Capua il General Eblè con un Corpo di nove mila Francesi, e fra le universali acclamazioni ne prese il solenne possesso.

Successivamente l'Armata Francese fece un movimento, per cui si sà, che erasi già estesa fino ad Aversa.

N.° 335.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno*

*Roma 29. Nevoso Anno 7. Repubblicano*

Alla Municipalità di

NOn v' è stabilimento per utile, che sia nei suoi primordj, che non venga dall' Uomo corrotto, e subordinato alle private passioni. Anche il Cristianesimo nato a felicitare il Mondo per la dolcezza delle sue massime, e per la uniformità delle sue dottrine col buon sistema sociale fu coll' andar del tempo alterato nella parte più interressante, qual' è la predicazione Evangelica. Questa, che da sua origine fu confidata ai Vescovi, ed ai Parrochi soli maestri, ed istitutori del Popolo Cristiano, fu usurpata in seguito da vaniloqui Ministri più ambiziosi di sfoggiare agli occhi di pochi un'ampollosa, ed inutile elequenza, che d' istruire con una semplice esposizione dei doveri dell' Uomo, e del Cittadino. Un simile abuso si accrebbe oltremodo per la varietà della Dottrina, che insegnarono questi Predicatori: e i pubblici Magistrati non poterono più diriggere i Ministri del Culto alla propagazione di quelle massime, che conciliano il Governo coll' opinione.

Voi Cittadini Municipalisti, non permetterete da qui innanzi, che la Predicazione si affidi ad altre persone, fuori che ai Vescovi, ed ai Parrochi. Percio impedirete a chiunque altro Prete Secolare, e Regolare di ascendere i Pergami in qualunque occasione. Il Vescovo nella propria Diocesi, il Parroco nella propria Parrocchia dovranno nella futura Quaresima, e nel tratto successivo spiegare al Popolo il Codice del Vangelo, ed inculcargli quello spirito di pace; e di concordia, che tanto viene raccommandato dall'Autore della Religione Cristiana.

I Parrochi predicheranno tutti quei giorni, in cui eran soliti gli altri Predicatori, i Vescovi due volte per Dacade.

Io esiggeró da voi la più stretta esecuzione di questi ordini: io li affido al vostro zelo, ed al vostro civismo. Voi ne sarete direttamente responsabili al mio Ministero.

*Franceschi*

N.° 336.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Valterre Commandante la Piazza di Roma, ed il Castel S. Angelo.*

*Consegna per tutti i Capi Posti delle Porte di Roma.*

TUtte le Porte saranno chiuse a sette ore della sera, ed aperte alle cinque della mattina. Si ordina a ciascun Capo posto di non lasciar sortire dalla Città alcun Vetturino, o Forestiero, che non sia munito del Passaporto da me sottoscritto.

Viene ingiunto ai differenti Capo Posti di condurre dal Comandante della Piazza tutti i Forestieri, che arriveranno in Roma, facendoli scortare da un Soldato della lor Guardia.

Sono eccettuati da questa formalità tutti i Militari Francesi, o Italiani, allorchè porteranno gli ordini di rotta in regola.

I Commandanti dei Posti veglieranno con premura su tutto ciò che conducono le Vetture di Legna, Carbone, ed altre derrate di prima necessità, quali saranno scortate da un Soldato della loro guardia fino al luogo destinato per l' approvigionamento della Centrale.

Ciascun Capo Posto resta responsabile dell' esecuzione della presente consegna.

*Il Comandante della Piazza = Valterre.*

N.° 337.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

COnsiderando che il Concambio delle Cedole demonetate prescritto colla Legge del dì 23. Fruttifero anno 6. non ha più luogo se non per le Cedole depositate presso i Questori Municipali a conformità del Decreto Esecutivo, fatto in Perugia il dì 19. Glaciale prossimo passato.

Considerando, che attesa l' ostile invasione di una parte del Territorio della Repubblica, il Decreto anzidetto non si è potuto contemporaneamente ed ugualmente pubblicare in tutte le Comuni.

Considerando, che quanto è giusto proteggere la buona fe-

de di quei, che hanno ignorato il medesimo Decreto, altrettanto sarebbe imprudente e dannoso il fomentare la mala fede ed intenzione di quei, che non l'hanno osservato ed adempito, ordina come siegue:

Art, 1. Sarà immediatamente, e contemporaneamente pubblicato nei Dipartimenti del Tevere, Circeo, e Cimino il sopraddetto Decreto della Commissione del Direttorio Esecutivo di Francia, fatto in Perugia il dì 19. Glaciale.

Art. 2. In termine di tre giorni dalla sua pubblicazione, compreso il giorno della Pubblicazione, il medesimo decreto dovrà essere onninamente adempito ed osservato da tutti i Possessori delle Cedole demonetate, che vorranno trarne profitto. Come pure da tutti i Questori Municipali.

Art. 3. Spirato il detto termine, non sarà più ricevuto verun Deposito, nè permesso il Concambio delle Cedole non depositate a conformità dell' Articolo 3. del suddetto Decreto.

Art. 4. Tutti i Questori Municipali di ogni Dipartimento dovranno immediatamente rimettere alla Gran Questura il Registro delle Ricevute, a conformità dell' Articolo 6. del sudetto Decreto, per eseguirsi il Concambio.

Art. 5. Il registro dovrà essesser firmato, e contrasegnato da ogni Prefetto Consolare presso le respettive Municipalità, e da ogni Presidente delle Municipalità medesime. In mancanza dell' uno o dell' altro supplirà un Edile. Ed in mancanza di ambedue suppliranno due Edili.

Art. 6. In tutti i Dipartimenti, nei quali il Decreto è già stato pubblicato, il Registro sarà immediatamente firmato e contrasegnzto; ed in quei, nei quali dovrà pubblicarsi, sarà firmàto e contrasegnato subito che sia spirato il nuovo termine di tre giorni, come dall' Articolo 2. del presente.

Art. 7. La Firma contrasegnata dovrà esser fatta in modo, che non si possa dare al Registro veruna aggiunta ed alterazione.

Art. 8. Qualunque Questore, Prefetto Consolare, ò Edile, che sarà convinto di avere in qualunque maniera fraudato la disposizione del Decreto della Commissione, del Direttorio Esecutivo di Francia, e del presente ordine, sarà immediatamente destituito, e tradotto avanti i Tribunali, come falsario, per essere giudicato col rigore delle Leggi.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato in ogni Comune sotto la responsabilità dei respettivi Prefetti Consolari, Presidenti delle Municipalità, ed Edili.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario Gayvernon*

Per Copia Conforme
*Il Ministro delle Finanze Duport*

LIBERTA' N°. 338. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana li 30. Nevoso Anno 7. Repubblicano*
*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

CArne di Vaccina la libbra baj. 15.
Di Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la lib. 17.
Di Pecora la lib. 4.
Di Bufola la lib. 4.
Di Vitella Bufalina la lib. 5.
Di Abacchio 10.

PORCINA FRESCA

Lombetto senza giunta la lib. 15.
Lombetto con giunta la lib. 14.
Salsiccia di buona qualità con droghe la lib. 16.
Assogna fresca la lib. 18.

La presente provisoria Tariffa dovrà osservarsi dalli Venditori delle sopraespresse Grascie dalli 30. Nevoso a tutto li 6. Piovoso (dalli 19. a tutto li 25. Gennaro v. s.) e dovranno tenerla affissa ne' loro Spacci.

Il prezzo del Carbone per l' entrante Decade sarà a Scorzi bajocchi Sei.

E quello di Ripetta a Sacchi bajocchi Novanta.

*Crespi, De Romanis, Gorirossi* = Grandi Edili
*Serpieri Segretario.*

LIBERTA' N°. 339. EGUAGLIANZA

*Copia della Lettera del Generale di Divisione Lemoine all' Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana.*

*Roma Primo Piovoso Anno 7. Repubblicano*

CITTADINO AMBASCIATORE,

HO l' onore di prevenirvi, che il 22. del Mese scorso il Generale in Capo ha conchiuso un' Armistizio con il Si-

gnor Capitano Generale Pignattelli incaricato Plenipotenziario del Re a Napoli.

Risulta da questo Armistizio, che è sospesa fino a nuovo Ordine ogni Ostilità, che Capua armata, come si trova resta in potere dell' Armata Francese con i suoi Magazzeni di tutti i Generi.

L'Armata Francese appoggia la sua dritta al Mediterraneo; occupa la riva dritta della Focca, delli Seggi, Lagni, Accerra, la Strada maestra di Napoli passando per l'Acerra, Arienzo, Arpajo, Benevento, e tiene la Guarnigione in tutte queste Città, e Villaggi. La linea di Dimarcàzione continua partendo da Benevento fino alle Bocche dell' Ofanto, occupando la Riva dritta di quel Fiume, e la manca del Lombardo. Il Governo Napolitano deve versare dieci Millioni nellà Cassa del Pagatore dell' Armata Francese nello spazio di dieci giorni. Ecco i principali Articoli dell' Armistizio.

Vi prevengo ancora, che l'Armata Napolitana è totalmente disorganizzata sì per la grande Diserzione, che per il suo generale scoraggimento; che i Cittadini illuminati di Napoli, o per meglio dire i Patriotti, hanno alzato lo Stendardo della Insurrezzione contro l' Armata Reale; che Mak, ed il suo Stato Maggiore beffegiati, urlati, e disarmati dal Popolo nelle strade di Napoli, sono stati costretti ad emigrare, e di refuggiarsi nel Quartier Generale di Championnet per domandargli asilo, e protezzione. Il Francese Vincitore, e Generoso, scordati i loro passàti delitti, tratta loro con magnanimità, ed umanità, accorda loro i diritti dell' ospitalità, e s'impegna di provar loro, che il piacer di vincere, è eguale a quello di perdonare.

Il Generale Championnet manda Mak, ed il suo Stato Maggiore a Milano. Essi dovrànno subito passar per Roma. Spero, che li troverete meno àlteri adesso, che alla loro prima entrata. La sorte della Guerra unita al genio della Libertà, ed al coraggio de' Francesi dà loro una grande lezzione.

Il comando dei Rimasugli dell' Armata fuggitiva è confidato al Duca di Salandra dopo la diserzione dell' Eroe Napolitano.

*Segnato = Lemoine*

P. S. Se non avete avuto più contezza di questa notizia

ne dovete il ritardo al tagliato Ponte del Garigliano, che impediva ogni communicazione. Questo Ponte è attualmente ristabilito, e la strada di Napoli è libera. Voi potete con questo mezzo avere le nuove dell'Armata, quando le desiderate.

*Certificato conforme l'Originale.*

*Il Commandante della Piazza = Valterre*

Per Copia conforme

*L'Ambasciatore della Repubblica Francese in Roma.*

*Segnato = Bertolio.*

N.° 340.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZONE

LA sussistenza della nostra Centrale in ordine al Carbone era tutta proveduta: già erano sotto il taglio le Macchie, e niente mancava all' abbondanza di questo genere assicurata tanto per terra, che per Mare, e per Fiume. Un invasione ostile tutte sconcertò le misure, e l'ordine delle cose: fu rapida questa, ma stampò le orme più profonde di desolazione. I Tagliatori doverono salvarsi colla fuga, e le vetture a tal uopo destinate soggiacquero alla rapina, restando a noi soltanto l'urgenza del bisogno, e la moltiplice difficoltà di rimediarvi. Niente scoraggiti da tutto ciò raddoppiando le premure al crescer degli ostacoli, vi prestiamo, o Romani, le nostre provvidenze. Queste son quelle del momento, ma ogni giorno diverranno migliori, al moltiplicarsi de' mezzi, che agevolino il trasporto di un genere sì necessario.

Saranno aperti subito diversi spacci di Carbone, questi secondo la quantità designata a piè di questa Notificazione, dovranno spacciare la rispettiva quantità di Carbone a minuto, cioè a scorzi secondo il prezzo della Tariffa..

Tale spaccio seguirà ogni mattina. Sodisfatta l'obligazione dello spaccio a minuto saranno in libertà gli Spacciatori, o Mercanti di vendere l'altro Carbone a Sacchi, o a Barrozze. E giusto che questi abbiano un compenso per la vendita suddetta, ed è giusto che quei Cittadini. che non possono provvedersi a minuto, si provvedano all'ingrosso.

I Proprietarj, e Mercanti, che colle Cavallette dalle Macchie vicine portano il Carbone; potranno venderlo ai Particolari, non però scaricarlo ne' Magazzeni. o riporlo altrove, essendo questo destinato all' immediato uso de' Cittadini.

I Commissarj del nostro Burò Centrale, ed i Grascieri sotto la loro direzzione invigileranno, perchè sia data fedele esecuzione a questo Regolamento.

I Custodi delle Porte lasceranno liberamente passare tutti gli Carri, Cavalli, o altre Vitture cariche di Carbone senza niun' accompagno, o avania, che sarà punita secondo il rigor delle Leggi.

La Guardia Nazionale Sedentaria invigilerà per la pubblica tranquillità, lungi da prender parte nella dispensa, e negli arresti del Carbone, che dovrà circolare liberamente, e dovrà dipendere dagli Ordini soltanto de' respettivi Commissarj di Polizia, in ciò che riguarda gli arresti medesimi.

Chi non è Mercante o Spacciatore, non potrà rivendere il Carbone comprato, e la Legge perseguiterà quei Monopolisti, che per ingordigia di guadagno rivendono a Sacchi il Carbone comprato a Scorzi: simile monopolio è assolutamenta vietato.

Il numero de' Spacci si aumenterà fra giorni.

Niuno sia Mercante, o Spacciatore potrà tenere occulto il Genere, ma dovrà esser questo esposto alla pubblica vendita;

Mentre diam noi queste disposizioni per il Carbone di Terra, cerchiamo anche tutte le strade per rianimare il trasporto di quello di Mare, ed in breve Voi ne conoscerete l'effetto.

Anche il Carbone di Fiume è sul punto di restare attivavato, ed i Mercanti di Ripetta sono considerati come gli altri Mercanti; dovranno cioè ancor questi vendere a Scorzi la metà del Carbone, che condurranno sotto l'Ispezione del Burò di Ripetta. L'Abbondanza di tal genere, che infruttuosamente è nelle Campagne, utilmente la vedrete fra poco nella vostra Centrale.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi* Grandi Edili
*Publio Serpieri Segretario*

*Spacci di Carbone che agiranno a minuto giornalmente*

| | |
|---|---|
| Valentino Antonino a Coronari | Some 20 |
| Andrea Giorgi al Babuino | Some 20 |

| | |
|---|---|
| Pelandini alla Corda al Corso | Some 20 |
| Marco Liberti ai Monti al Crocifisso | Some 20 |
| Bacci a S. Carlo a Cattinari | Some 20 |
| Agostino Palombi al Pianto | Some 10 |
| Agostino Palombi a Piazza Barberini | Some 20 |
| Bartolomeo Battusi a S. Maria in Via | Some 10 |
| Canale a S. Lorenzo, e Damaso | Some 10 |
| Agostino Petrelli a Piazza Romana | Some 10 |
| Fiorani alla Madonna della Luce | Some 10 |
| Cruciani al Governo Vecchio | Some 10 |
| Luigi Petrucci a Piazza Barberini | Some 5 |
| Agostino Gigli alli Agonizzanti | Some 10 |
| Galassi Fratelli a Campo Marzo | Some 20 |
| Cannetti alli Cappellari | Some 15 |
| Garofalo a Strada della Vita | Some 20 |
| Palo Angelo Giorgi a Strada Fratina | Some 10 |
| Gentili Giuseppe alla Bottega all'Arco della Ciambella | Some 10 |
| Picchiorri alla Rotonda | Some 10 |
| Fantozzi alla Maddalena | Some 20 |
| Crispino Abbondi alla Scala un giono si, e un giorno nò | Some 10 |
| Petrella a Piazza Madama un giorno sì, e un giorno nò | Some 10 |
| | Some 300 |

N.° 341.

*Il Ministro dell' Interno ai Commissarj per l' esame su la Condotta degl' Impiegati.*

Cittadini. Voi mi prometteste jeri, Cittadini Commissarj, una nota stampata di cento decisi Patriotti. V'invito a presentarmela con la maggior sollecitudine. Sarò ben contento di conoscere una classe d'Uomini virtuosi, e benemeriti della Patria, che tali sono sempre i veri Patriotti. Io li presenterò per i primi alle cariche, avendo riguardo ai loro talenti ed alle loro inclinazioni; saranno i miei amici, s' uniranno meco a felicitare la Patria, e li dichiarerò i veri apostoli per tirare al buon partito, se non i partigiani della tirannia, almeno gli allucinati dalla superstizione. Sento che si parla molto d' una Festa Repubblicana per la ricorrenza dell'anniversario della nostra libertà. V' offro la mia soscrizione in bianco, ma spero, che il lusso, e la crapula non vi avrà luogo; La re-

cita d'una delle migliori Tragedie di Voltaire con i più eccellenti Attori presi da diversi Teatri potrà essere il solo spettacolo di offrirsi al Popolo. Ogni Patriotta s'impieghi a sollevare una famiglia indigente, a dotare figlie nubili, a togliere dalle carceri degli infelici trascinati colà forse dalla barbarie di tropp'avaro creditore. Eccovi i miei sinceri voti. Tornando al catalogo dei Patriotti, spero, che mi annovererete nel numero d'essi. Oggi Ministro, domani semplice Cittadino; sarò ben contento di rendervi un rigoroso sindacato. Credetemi degno della vostr'amicizia, e nel fraterno abbraccio v'auguro salute.

*Franceschi*

N. 342.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese Direttorio Esecutivo*
*Messaggio al Consiglio de Cinquecento, e degli Anziani de' 23. Glaciale anno 7.° (*)*

CITTADINI RAPPRESENTANTI

IL Direttorio Esecutivo nel suo Messaggio de' 16. Glaciale. vi ha annunciato, che vi trasmetterebbe incessantemente i dettagli, che manifestano la longa serie delle perfidie della Corte di Napoli, coronate da un audace attacco contro la Repubblica Francese. Egli ve li dirigge oggi con quelli, che dimostrano non meno chiaramente l'ostile connivenza della Corte di Torino, e che, riuniti, hanno resa necessaria la proposizione formale, che vi ha fatta, di dichiarare la guerra al Re di Napoli, ed a quello di Sardegna.

E primieramente, l'Europa intiera rimbomba da lungo tempo degli atti innumerabili della dislealtà del Governo Napolitano, ed ha dovuto senza dubbio stupirsi della longanimità del Direttorio Esecutivo.

All'opposto di questa condotta, cosa alcuna non è stata più palesemente conosciuta, che il sincero desiderio del Governo Francese di vivere in pace con il Rè delle due Sicilie.

Superiore ai giusti risentimenti che aveva in tante maniere provocati questa Corte, la quale nella guerra della Coalizione,

(*) *Stampata, pubblicata, ed affissa nei luoghi soliti, e pubblici di Roma il dì 4. Piovoso anno 7. Rep.*

non ha saputo distinguersi, che con insensati trasporti contro la Republica Francese accoglie con una estrema cordialità le prime proposizioni, che furono fatte per una reconciliazione fra li due stati. Non si servì dell' Ascendente delle nostre vittorie che per mostrare più di moderazione. In una parola tutti i vantaggi del trattato furono reciproci, come che li successi fossero stati bilanciati.

Tanta magnanimità avrebbe dovuto distruggere per sempre le disposizioni maligne di quel Governo, far svanire in lui delle rimembranze, di cui si nudrivano le sue deplorabili prevenzioni, attaccarlo irrevocabilmente a Noi per mezzo dei legami della riconoscenza, e soprattutto per quelli dell' interesse.

Ma il suo accecamento non gli permise di detestare in tal maniera il suo odio. Si abbandona senza riserva a tutte le impressioni, che gli promettevano il rovesciamento di questa Repubblica, la sola dalla quale poteva essere potentemente difeso, e non profittò delle pace, che per farle continuamente una guersa sorda, allorchè Noi ci mostravamo li più religiosi osservatori del trattato.

Dei fatti incontrastabili metteranno in pieno giorno le prove di questo sorprendente contrasto.

Sarebbe super fluo di richiamare i tratti odiosi; dettagli stomachevoli che hanno caratterizzato il Gabinetto di Napoli nel tempo della guerra. Riportiamoci al momento in cui la Repubblica arrestando liberamente il corso delle sue Vittorie, acconsentì a dargli la pace.

Dopo questa epoca, dal Mese Vendemmiale dell' Anno 5. con quale implacabile condotta si è segnalata quella perfida Corte?

La Repubblica Francese si mostrò risoluta di rovesciare l' empio governo, che fece assassinare i nostri Guerrieri? La Corte di Napoli, i di cui Agenti è ben notorio, che non furono scevri de' suoi delitti, dopo aver vanamente procurato di ingrandirsi cogli avanzi di quella stessa Roma, che essa fingeva di rispettare, oppose tutte le resistenze, che erano in suo potere per impedire lo stabilimento di una Republica sopra quella terra, che era divenuta la conquista della Libertà; Essa diede ai suoi armamenti una attività incredibile; fece marciare sulle sue frontiere delle truppe pronte ad entrare nello Stato Romano, e non giustificò questi movimenti straordinarj

che colli più futili pretesti. Essa accolse tutti i malcontenti di Roma, fomentò le turbolenze, che vi si eccitavano, fornì ai Ribelli delle provisioni ed un asilo, e non cessò di mostrare contro quella nuova Repubblica l' apparato il più minaccioso. Essa non osava dichiarare apertamente la guerra alla Francia; Voleva esterminare in Italia tutti gli Stati Liberi, che erano da lei protetti.

Il Governo Francese poteva senza dubbio prendersi una strepitosa vendetta della protezzione pubblica, che essa accordava alle frequenti insurrezioni formate in Roma contro l'Armata Francese, come anche di quel formidabile ammasso di spie con cui essa assediava allora il nostro Agente in Napoli; mà, lontano dal credere a questo legittimo sentimento, il Direttorio Esecutivo non credette di opporsi all' occupazione del Ducato di Benevento; offrì anche la sua mediazione per liberare il Re di Napoli dalle pretenzioni feodali di Roma sopra i suoi Stati. Di più; mandò a Napoli un nuovo Ambasciadore munito d' istruzioni le più amichevoli, e le più rassicuranti: Nel momento della partenza dell' Armata comandata da Bonaparte, il Direttorio Esecutivo si affrettò di calmare le inquietitudini della Corte di Napoli sull' oggetto di quella spedizione; Finalmente le inviò le più reiterate proteste del suo inalterabile desiderio per la tranquillità dell' Italia, aggiungendo, è vero, il voto non meno energicamente espresso per la Repubblica Romana, che si era situata, per la forza degli avvenimenti, sotto la speciale protezione della Repubblica Francese per consolidare la sua politica esistenza.

Ma nè le dimostrazioni franche ed amichevoli, nè la voce della ragione, nè il bisogno della pace non hanno potuto trionfare de' sentimenti di quella Corte: tutti i pretesti le erano buoni per motivare i suoi lamenti, le sue minaccie, e finalmente le sue innumerabili infrazzioni al trattato.

La Repubblica Francese dovette rispondere al manifesto del Governo di Malta colla conquista di quell' Isola; ed all' istante la Corte di Napoli col sostegno il più ridicolo, osò far rivivere una pretesa Sovranità sopra un paese, che non aveva mai governato nè colle sue Leggi, nè per mezzo delle sue armi; ed il Governo Francese non sdegnò di rispondere in dettaglio a questa bizzarra pretenzione, come se avesse potuto appoggiarsi a qualche apparenza di ragione.

Dal momento stesso della sottoscrizione della pace, e di una notorietà universale, che tutti gli atti tanto pubblici, che privati di quella Corte hanno continuato a portare il carattere di perfidia e di odio contro il nome Francese. Il trattato era sottoscritto, e la Corte differiva sempre di pubblicarlo a riguardo delle Corti di Londra, e di Vienna. L'Articolo 7. prometteva la Libertà ai Francesi detenuti per opinioni politiche, e si carceravano tutti i Napoletani sospetti di aver de' rapporti con loro. A sollecitazione de' nostri Agenti alcuni amici quieti della Repubblica Francese erano messi in libertà, e sotto i più vani pretesti erano caricati di nuovi ferri. Finalmente i Francesi, che i soli affari di commercio ritenevano negli Stati del Re di Napoli, erano ogui giorno e per la sola qualità di Francesi, insultati, assaliti, ed anche assassinati, e simili attentati restavano sempre impuniti.

L'Articolo 3. del Trattato portava „ S. M. il Re delle due Si-
„ cilie osserverà la più esatta neutralità verso tutte le Potenze
„ belligeranti; in conseguenza essa s' impegna ad interdire indi-
„ stintamente l'accesso ne' suoi Porti a tutti i Vascelli armati in
„ guerra, appartenenti alle dette Potenze, che eccederanno il
„ numero di quattro al più, in conformità delle cognite regole
„ della suddetta Neutralità. Ogni approvisionamento di muni-
„ zioni, o mercanzie conosciute sotto il nome di Contrabando,
„ sarà loro ricusato „.

Come dunque questo Articolo, il di cui senso non è dubbioso per la buona fede, è stato eseguito?

Quaranta giorni dopo la conclusione del trattato, gli Inglesi avevano ancora sette Fregate nel Porto di Napoli. Li 9. Termifero li 11. Vascelli dell' Ammiraglio Nelson entrarono a piene vele nei Porti di Augusta, e di Siracusa, e in qualunque senso che voglia interpretarsi il trattato, si trova l' infrazione la più evidente dell' Articolo; così il Governo di Napoli credette di giustificarsi, pretendendo che egli non aveva potuto resistere alla forza: sotterfugio derisorio! poichè egli non oppose neppure una finta resistenza, ed il Senato di Siracusa accolse con onore l' Ammiraglio Inglese. Verso questa medesima Epoca, li 17. Termifero, cinque Bastimenti da guerra Portoghesi, e tre Inglesi furono ricevuti con eguale premura nel Porto di Napoli.

E quanto agli approvisionamenti interdetti dal medesimo

Articolo, non è egli notorio, che subito dopo la conclusione della Pace, li Francesi volendo opporsi, che gli Inglesi venissero a prendere le provisioni nei Presidj, il Gabinetto Napolitano incaricò il Governatore di Orbetello d' impedirli di penetrare, nel mentre che lasciava pacificamente sbarcare un corpo considerabile di Emigrati, che erano al servizio dell' Inghilterra? Non è notorio, che la Flotta di Neslon si è primieramente approvvisionata nei porti di Sicilia? Che di ritorno poi a Napoli, ha ricevuto dall' Arsenale del Re gli attrezzi di cui aveva bisogno. Non è notorio, che lungo tempo avanti questa epoca li 29. Pratile, la Flotta intiera degli Inglesi essendo comparsa avanti a Napoli, un Brick se ne distaccò, venne a dar fondo nel Porto, e che due Officiali, che discesero dal medesimo, andarono a trattenersi col Generale Acton e la Regina, per assicurarsi di tutto ciò che poteva esser necessario al successo dell' attacco contro la Flotta Francese; che unitamente ai soccorsi, e le sicurezze che ne riceverono, furono loro forniti anche dei Piloti per superare lo stretto di Messina; passaggio che nessuna Squadra aveva osato tentare. e col quale si sperava di poter tagliare la Flotta Francese, che si supponeva ancora in Malta? In una parola non è costante, che nulla di ciò, che poteva nuocere alla Francia, non è stato ricusato dalla Corte di Napoli ai nostri implacabili nemici?

E se si pensa alla condotta, che sotto questo medesimo rapporto Napoli ha tenuto direttamente con noi: se si considera, che malgrado l'Articolo 4. del trattato, il quale porta che „ il Re di Napoli sarà tenuto di accordare ne' suoi Porti, e „ sue rade ogni sicurezza e protezzione a tutti i Bastimenti Mer„ cantili Francesi, in qualunque numero essi fossero, ed a tut„ ti i Vascelli da guerra, che non eccederebbero il numero di „ 4, „ Alcuni Bastimenti del Convoglio della Flotta Francese essendo stati obbligati di dar fondo nei paraggi della Sicilia, si manifestarono in Trapani, in Girgenti, e Messina dei movimenti visibilmente eccitati dal Governo di Napoli, ed in mezzo de' quali molti Soldati Francesi scesi a terra forono assassinati. Se rammentasi, che dapoi che Malta è divenuta Francese, delle Scialuppe Maltese essendo venute, come per lo passato, a prendere delle provisioni in Sicilia, non solamente furono loro chiusi i Porti, ma che furono respinte colle armi da fuoco; che il proget-

to di affamar Malta, fintanto che essa resterebbe alla Francia, non è stato dissimulato dal Governo Napolitano; che una Barca Maltese portando dei Commissarj Francesi, che erano mandati al Vice-Re di Sicilia, essendo stata forzata da una Scialuppa Inglese di rifugiarsi all'Alicata, l'equipaggio sceso a terra fu all' istante inseguito dai Siciliani a colpi di fucile, e respinto nella Barca, la quale fu subito presa dagli Inglesi, senza che il Governo Napolitano facesse la menoma rappresentanza per far rispettare la sua neutralità.

Se si aggiunge, che in un'altra circostanza uno de'nostri Corsari essendo stato portato via a viva forza dagli Inglesi nel porto di Baratto, il Governo di quella Piazza non si degnò prendere neppure una misura per prevenire un tale attentato contro la sovranità del Re delle due Sicilie: e finalmente, che tale è il delirio dell' odio del Re di Napoli contro la Nazione Francese, e suoi alleati, che ad onta di tutti i legami, che devono unirlo al Re di Spagna, egli ha avuta l' impudenza d'accogliere nei suoi Porti una presa Spagnola fatta dagli Inglesi.

Se si considera da vicino questa incomprensibile condotta, dei trasporti di gioja che si sono manifestati in Napoli alla vista della Flotta Inglese, degli onori pubblici che la Corte stessa ha fatti con profusione all'Ammiraglio Nelson, andando al suo incontro, del suo trionfale ricevimento, delle ricompense accordate a quello, che ha portata la prima nuova della sua vittoria, delle illuminazioni, dell' allegrie, che hanno avuto luogo in questa occasione:

Se si pensa, che dalla data sopra tutto di questo avvenimento, l' audacia del Governo Napolitano non ha più conosciuto limiti; che non ha guari un popolaccio sfrenato fracassò le finestre del nostro Console di Napoli, senza che il Governo abbia fatto il minimo atto repressivo contro un tale insulto: che l'ultima sedizione di Malta è stata apertamente protetta dagli Stati Napoletani; Che i Pergami, che tutti i luoghi publici vi hanno rimbombato delle più orribili invettive contro di Noi; che tutto ciò che desiderava ardentemente la pace colla Francia vi è stato perseguitato col maggior sforzo di rabbia; che finalmente un ordine barbaro è stato dato dal Re di Napoli, di minaccia di morte contro chiunque portasse delle provisioni ai Francesi residenti in Malta; bisognerà pure

convenire, che mai si sono manifestati da una parte de' sentimenti i più nemici, e dall' altra una pazienza la più invincibile.

E nientedimeno il Direttorio Esecutivo allontanava sempre il momento della vendetta Nazionale.

Gli era manifesto, che la Corte di Napoli non si limitava ai lamenti, alle minacce, ed anche ai furori contro la Repubblica Francese, che dopo aver mostrate dopo la pace le disposizioni costantemente ostili, essa si era costituita da lungo tempo in ostilità effettiva, poichè essa aveva dati con profusione, ed alla sorte della guerra, i soccorsi di tutti i generi al nostro più crudele nemico; che in resultato, essa era divenuta l'ausiliaria della Grande Brettagna, la più utile per essa, la più funesta per Noi: e il Governo Francese, fedele al suo desiderio di conservare la pace, anche con Napoli, si sforzava ancora a credere alla possibilità di un pentimento. Il Governo Napolitano ha distrutto questa onorevole illusione, ha messo il colmo alle sue lunghe perfidie: Egli ha osato attaccare inopinatamenre l'Armata Francese, ed accompagnare questa aggressione colle più insolenti minacce. L'energia Repubblicana, lungo tempo contenuta, va a spiegarsi colla velocità del fulmine, e quella Corte, troppo risparmiata, che, servile imitatrice della dislealtà Inglese, ha avuta l'audacia di rompere la pace, senza avere il coraggio di dichiarare la guerra, riceverà finalmente la ricompensa de' suoi attentati.

Ma bisogna che ancora quelli, che si sono mostrati suoi complici, subiscano la medesima sorte. Il Governo Sardo si è associato a tutte le sue perfidie; un simile destino gli è riserbato.

La sua complicità con Napoli si è manifestata in mille maniere: i medesimi sentimenti, il medesimo linguaggio, le medesime azzioni nella misura de' suoi mezzi, e sovente più di astuzia, più di artifizio, più d' ipocrisia.

Se l'istoria intiera non ci mostrasse, a tutte l'epoche la politica astuta e versatile di quella Corte, sempre occupata a scompigliare i suoi vicini, ad entrare in tutte le Guerre d'Italia, a sagrificare senza pudore i suoi Alleati, a unirsi costantemente a quello che essa crede il più forte, per abbattere senza pretesto quello, che stima il più debole, servendo a vicen-

da tutte le vendette, tutte le ambizioni, e mettendo il suo appoggio all' incanto di chiunque credesse di doverlo comprare, sembrarebbe difficile di concepire la sua recente condotta contro la Francia.

Indipendentemente da ogni altro danno, chi crederebbe, che il trattato di pace, che noi abbiamo degnato di concludere con essa, e che avrebbe dovuto riguardare con un' insigne beneficio, non è stato ancora publicato in tutti gli Stati del Re di Sardegna? Vanamente gli Agenti della Repubblica hanno acconsentito a sollecitarnelo, la sua resistenza è stata invincibile, e li più utili mezzi sono stati allegati per colorire i suoi ritardi, o piuttosto i suoi rifiuti.

Questo è perchè in effetti essa non ha cessato di farci la guerra con tutti i mezzi, che la debolezza, e la viltà possono mettere in uso.

I nostri più crudeli nemici, gli emigrati, e i Preti refrattarj, che sono stati costantemente accolti ne' suoi Stati, vi hanno potuto dare un libero corso al loro odio, ed all' espressione barbara del loro voto contro la Republica. Hanno potuto eccitare anche il Popolo contro i Francesi colle più atroci calunnie, e finalmente pronunciare l' orribile parola di *Vespro Siciliano*.

Ciò è tutto: dal momento della sottoscrizione della pace, li Francesi, quasi sotto gli occhi del loro Ambasciadore, sono stati assassinati a sangue freddo, ed il più delle volte dalle Truppe regolate. Questi assassinj sono stati quasi giornalieri, e si fremerà del numero, allorchè ne sarà fatto il ristretto. Gli uni sono caduti sotto il coltello; gli altri sono stati mutilati nella maniera la più orribile. Un volontario della 68. mezza brigata è stato sotterrato vivo dopo essere stato gravemente ferito. Si è veduto uscire grondante di sangue dalla fossa, ove era stato gettato. Bisognava che scampasse una di queste disgraziate vittime, il di cui sangue ha bagnato il Piemonte, per offrire una prova irrefragrabile di questa spaventevole crudeltà.

Gli Agenti della Repubblica hanno espresso, in suo nome, la più energica indignazione; Non hanno essi potuto ottenere, che questi delitti fossero nè previsti, nè puniti. Dei briganti reggimentati sotto il nome di *Barbetti*, il di cui mestiere era di rubbare, ma de' quali il più dolce passatempo era di uccidere dei Repubblicani, ben lungi dall' essere dissipati

dall' autorità pubblica, sembravano da essa incoraggiti, venivano loro perdonati i furti, che facevano ai Piemontesi in favore degli Assassinj, che commettevano sopra i Francesi; così vi bisognò una negoziazione, la quale ancora fu tirata in lungo, e parve al Governo Sardo una publica calamità, per ottenere da lui, non la repressione di questi briganti, ma la promessa, che essi sarebbero repressi: A questa condizione gli si prometteva l' appoggio il più effettivo delle nostre armi. Non poteva risolversi a ottenere la sua tranquillità a questo prezzo, ed anche in risultato non consentì mai a portare una legge, vivamente sollecita dai nostri Agenti, contro i Stili, ed altre armi nascoste; tanto sembrava paventare che i Francesi non fossero in sicurezza nei suoi Stati; così nel corso stesso della negoziazione, e malgrado la promessa formale di sospendere una processura, si manifestavano le passioni le più furiose, dei Francesi implicati in un disgraziato affare furono spietatamente fucilati.

Oltre questi briganti regimentati, oltre questi briganti giudiziarj, un mostro, il fratello del Re, l' erede della sua corona, il Duca d' Aost, come un' *altro vecchio della Montagna*, non ha cessato di avere ai suoi ordini, ed al suo soldo, una banda di Sicarj, ai quali ordinava l' assassinio di un tale o tale Francese, ed i suoi ordini non sono stati che fedelmente eseguiti.

Invano si sforzerebbe di credere, che tutti questi delitti non erano imputabili al Governo Sardo; tutta la sua condotta non ha che troppo provato che non era all' oscuro di alcuno di essi; Le principali Piazze del Piemonte erano occupate dalle truppe della Republica; non si poteva ottenere l' approvisionamento: gli amici della Repubblica Francese erano sempre carcerati, li Fransesi continuamente insultati, il loro abito ancora messo in derisione; Le Amnistie Piemontesi erano sempre calunniate; gli Emigrati sempre incoraggiti nella loro audacia; gli Agenti publici, li più segnalati per il loro odio contro la Repubblica sempre mantenuti, li Barbetti sempre protetti: ed anche apertamente, dai primi Magistrati; li pugnali continuamente fabricati, e distribuiti con profusione; finalmente i complotti i più spaventevoli contro i Francesi sempre progettati, e sempre pronti a scoppiare.

Risulta dall' interrogatorio, che si fece subire ad uno dei

principali Capi dei Barbetti, che un impiegato alla Dogana di Torino, incaricato di pagare questi briganti, aveva ricevuto dal Governo Sardo l' ordine di distribuire ai principali fra loro, dei pacchetti di veleno per essere gettati nell' acque le più vicine al Campo de' Francesi.

Fra la condotta di un tal governo, e quella della Corte di Napoli, è dunque evidente, che è esistito l' accordo il più intimo contro la Repubblica Francese. Questo accordo sostenuto e corroborato da tanti delitti, proverebbe solo la connivenza attuale di Torino con Napoli; ma questa prova di Analogia ha acquistata una forza invincibile, allorchè si è veduto, che li preparativi ostili si multiplicavano a Torino come a Napoli, che le Milizie erano messe in piedi, che trentamila arme erano state loro consegnate, che le truppe Piemontesi marciavano verso Loano e Oneglia, nel medesimo momento; in cui l'armata Napolitana attaccava l'Armata Francese sul territorio della Repubblica Romana; mentre seimila Napoletani sbarcavano a Livorno; e nel tempo in cui un nuovo sbarco minacciava le coste della Liguria; che l' ordine di marciare al primo segnale era stato già dato; che Torino era pieno di truppe: che 1500. pugnali eran stati distribuiti, che la Cittadella era quasi assediata, che le alture, che la dominavano, erano straordinariamente guarnite di cannoni, e che era in questo momento stesso che il Governo Sardo aveva osato dimandarci l' evacuazione della Cittadella, e la diminuzione delle nostre Truppe nel Piemonte.

In questo stato di cose era impossibile al Governo Francese di separare due Corti sì visibilmente, e sì ostilmense unite contro la Repubblica; ma dichiara solennemente all' Europa che qualunque sia la sorte della guerra, niuna vista ambiziosa si mischierà alla purità dei motivi, che gli hanno fatto riprendere le armi; e dichiara a tutti i Governi restati stranieri alla perfidia Napolitana, che i trattati che l'uniscono a loro non saranno stati mai da lui più fedelmente, e più lealmente osservati.

*Sott. L. M. Revelliere Lepeaux*

*Lagarde Segretario Generale*

Per Copia Conforme

*Il Segretario d' Ambasciat. Florent*

N. 343.

## SULLA LEGIONE ROMANA

*Estratto dal Monitore di Parigi num.* 101. *de'* 11. *Nevoso Anno settimo.*

HAvvi una specie d'istinto, di discernimento, che negli avvenimenti di qualche importanza fa concepire tutto ciò, che à presagio, ciò, che ferisce come un esempio, che deve aver influenza sull'avvenire.

Le ultime vittorie della nostra Armata hanno riempiuto di gioja gli amici della libertà, ma sono state vedute senza sorpresa. I Francesi non han fatto, che ciò, ch'eglino aveano fatto, e ciò, che sempre faranno: i loro trionfi, e le disfatte de' loro nemici, qualunque sia stato il numero de' vincitori, e quello de' vinti hanno perduto il dritto alla nostra meraviglia.

Ma dopo il racconto delle Vittorie Francesi io sento dire per tutto; *La Legione Romana si è ben battuta, la Legione Romana si è distinta*; I Romani incominciano la loro Istoria, e sono destinati a conquistar nuovamente la gloria de' loro padri; Dopo venti secoli di letargo eglino si slanciano con un ardore degno dell'antico lor nome nella carriera della Libertà.

E quali erano questi Uomini, questi Soldati, che hanno irrigato col loro sangue l'alloro, onde eglino adornano la culla della Patria loro rigenerata? Gli uni erano Principi, o siano schiavi decorati, servi titolati di un Prete, obligati per dovere sopprimere nel loro seno il germe delle virtù, a dissimulare i proprj lumi; gli altri avviliti dall'ignoranza, dalla miseria, e più ancora dai timori della superstizione, non erano, che vili sicarj preparati alla vergogna de' delitti, e della viltà: ma il lampo della libertà ha elettrizzate queste anime; La nobile impronta di Roma ha rimpiazzato colle insegne Nazionali gli orridi spettri della più vile idolatria, e sul momento i Borghese, e i Santacroce si sono elevati al rango di Cittadini, e i Soldati rivestiti coll'uniforme della libertà hanno riacquistato in un giorno il nome formidabile di *Legionarj*, che fù già un tempo lo spavento de' Popoli barbari, e decise il destino dell'Universo.

Non sono più di due anni, che questi medesimi Soldati furono regimentati, disciplinati, crociati da Colli, il Mack de' suoi tempi; carichi di benedizioni, e di filaterie eglino osarono

marciare contra un' Armata Francese; ma questa pia devozione non resistè alla vista delle Bandiere Republicane: si agghiacciò il loro coraggio; si arrestarono, e a questa voce terribile; *scendete da cavallo*; *abbassate le armi*.... subito, gridarono eglino, a gara...... *sfilate*.... subito.... *A dritta, a sinistra*.... subito.... *Al Quartiere*.... *subito subito*. Non si vide giammai una obbedienza più sollecita, più rassegnata. La loro parte si è oggi cangiata; eglino medesimi gridano ora di una voce fiera e terribile: *Abbassate le armi*: e il nemico cade ai loro piedi, o fugge spaventato.

Questo principio caratterizzerà la campagna dell' anno 7. Gli anni precedenti hanno fatto nascere de' popoli alla libertà; l' anno 7. mostrerà loro le virtù, senza le quali non si è, nè degno di gioirne. nè capace di conservarla; e i Romani, questi modelli degli antichi tempi, saranno ancora l' esempio delle Nazioni, di cui la Francia ha spezzate le catene. Popoli dell' Elvezia, della Liguria, Batavi, Cisalpini, la carriera è aperta: se i nemici della libertà l' ingrandiscano, s' eglino chiamano sopra di voi i pericoli, onde uno frà loro ha osato minacciare i vostri fratelli, rivolgete gli sguardi vostri verso Roma, vedili perseguitare questa barbara orda, che non mostrò ardore, che per massacrare delle vittime disarmate, e per fuggire, e non vi lasciate superare da quelli, che sono nati alla libertà più tardi che voi.

## N.° 344.

LIBERTA' — EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 4. Piovosa Anno settimo Repubblicano*

*Il Ministro di Giustizia, e Polizia*

LA Repubblica non sarà solidamente stabilita, se non quando i travagli, i Studj, i piaceri, tutto in fine, dai giochi dell' Infanzia, fino al riposo della vecchiezza non formeranno un' accordo colle istituzioni Repubblicane.

Una delle più sublimi idee, che abbiano concepito i Rigeneratori del Mondo è stata quella di stabilire una nuova Era secondo le leggi della Natura.

I Magistrati delle nuove Repubbliche, se vogliono ben meritare della Filosofia, devono secondarla in questo felice cambiamento: Si ricorderanno, che la libertà Civile è sparita coll'

Era de Greci, e de' nostri Maggiori, che dopo 18. Secoli di errore, e di Schiavitù, è finalmente tempo di seppellire nell' oblìo un Computo. che potea giustamente chiamarsi; *Stile Schiavo*.

La ricordanza delle Antiche Feste, che si trovavano consecrate dai moderni con nomi diversi, era un' omaggio forzato, che si rendea all' antichità; ma le stesse feste n' erano alterate, ed avvilite dal loro primo Istituto.

Di questo numero sono sicuramente i Baccanali degli Antichi conservati sotto il nome di Carnevale, Festa immorale, pericolosa per ogni riguardo, sorgente di disordine, e di delitti, che una Legislazione amica della Natura non può tollerare. In un Paese libero i piaceri sono il seguito del travaglio; la Virtù deve presiedere ad ambedue.

Cancelliamo, Cittadini, per quanto è possibile tutte le imagini, che ci richiamano la memoria della nostra lunga schiavitù. Il Governo penserà a sostituire agli antichi assurdi altrettante Feste Repubblicane, che ricorderanno alli tardi Nepoti i Fasti della nostra felice rigenerazione. Ogni principio di mese, di stagione, di Decade vedrà successivamente arrivare le Feste Repubblicane, che ripeteranno la loro origine dall' Epoche, che hanno contrasegnato il ritorno della libertà.

D' appresso tali motivi, in virtù dell' Articolo 364. della Costituzione Romana, e dell' Articolo 1. e 4. della Lagge del dì 8. Messifero, ogni spettacolo pubblico straordinario, richiamando un epoca dell' antico stile non può essere permesso.

In conseguenza le Maschere, Travestimenti, Corse, che avevano luogo negli ultimi giorni del così detto *Carnevale*, o in qualunque altro tempo dell' anno, secondo il vecchio stile, sono vietate in tutta l' estensione della Repubblica.

I trasgressori saranno abbandonati al rigore delle Leggi penali altre volte pubblicate.

*Martelli*

N.° 345.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta de' 5. Piovoso Anno 7. Repubblicano,*

IL CONSOLATO

CONsiderando l'importanza, e la necessità di corrispondere ai pesi, ed improntì della Cassa pubblica. e di con-

tinuar l'Armamento, e l'approvisionamento delle truppe.

In virtù dell' Art. 3, della Legge dei 26. Brumale prossimo passato ordina quanto siegue

Art. 1. Sarà fatta in tutti i Dipartimenti della Repubblica una Vendita di porzione di Fondi Nazionali posti a disposizione del Consolato per l'Armamento, ed approvisionamento delle truppe,

Art. 2. La quantità dei Fondi, che saranno posti in Vendita. non dovrà oltrepassare il valore di cinquanta mila scudi per ogni Dipartimento.

Art. 3. Saranno prescelti a tale oggetto i Fondi Urbani, e i Fondi Rustici di minor valore fino alla stima di scudi diecimila circa.

Art, 4. Ogni Amministrazione Dipartimentale ne farà pubblicare la Nota per ogni Commune del Dipartimento in termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 5. In detta Nota si dovrà esprimere la denominazione, situazione, e stima reale del Fondo calcolati li pesi reali al medesimo fondo inerenti.

Art. 6. Le Amministrazioni Dipartimentali dovranno a tale effetto ingiungere alle respettive Municipalità l'effettuazione della stima di queì Fondi, quali vorranno esporre in vendita.

Art. 7. La stima sarà fatta secondo la consuetudine locale coll' opera di un Perito, la di cui mercede verrà pagata col ritratto della detta vendita.

Art. 8. Non sarà ricevuta alcuna offerta, ehe sia minore della stima,

Art. 9. La medesima offerta dovrà essere presentata all' Amministrazioni Dipartimentali, che faranno immediatamente, e contemporaneamente pubblicarla nel Capo Luogo del Dipartimento, nel Cantone, e nella Comune, ove è situato il Fondo,

Art. 10. In termine di giorni otto, nell' ottavo giorno dopo la pubblicazione anzidetta, sarà ammesso il concorso degli Oblatori, e verrà dichiarata la vendita al maggior Oblatore dalle ore 9. fine alle 10. della mattina.

Art. 11. Sarà luogo a qualunque Auzione di prezzo sopra quello della Delibera sino alle ore 4. della sera.

Art. 12. La detta Auzione dovrà essere presentata in iscritto.

Art. 13. Il primo Deliberatario avrà dritto di essere pre-

ferito nella second' Auzione, facendone una dichiarazione in iscritto nel termine di ore 24. da seguire dopo la detta second' Auzione.

Art. 14. Scorso il detto termine di ore 24. sarà stipolata la vendita o in favore del primo, o del secondo Deliberatario secondo le condizioni prescritte agli Articoli 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Art. 15. La vendita sarà stipolata a fronte del pronto pagamento del prezzo, e del Processo verbale di tutto il contenuto nei superiori Articoli del presente Decreto,

Art. 16. Il prezzo sarà pagabile, o in moneta fina reale, o in Assegnati al valor nominale in conformità della Legge del dì 17. Messifero, e 26. Fruttifero anno 6. esclusa ogni specie di moneta Plateale, o Erosa, o sia di Rame, che attualmente ritrovasi in corso.

Art. 17. Sarà ammesso in conto di prezzo qualunque credito proveniente dal prestito fatto in ogni Dipartimento per la tassa di piastre trenta mila ripartito in cinquanta Case a conformità del Decreto della Commissione del Direttorio Esecutivo.

Art. 18. Il detto prezzo sarà ricevuto dal Questore Dipartimentale, che dovrà essere presente alla stipolazione della vendita, unitamente a uno o due degli Amministratori Dipartimentali, e del Segretario, e due Commessi del Burò Centrale.

Art. 19. Ogni Questore Dipartimentale dovrà immediatamente inviare alla Gran Questura la nota dell' incassato, ed ogni Amministrator Dipartimentale all' Amministratore de Beni Nazionali la nota dei Fondi alienati coll' indicazione della stima, e prezzo ritratto. Dell' una, e dell' altra nota sarà dato conto al Ministro della Guerra.

Art. 20. L'Amministratore de' Beni Nazionali potrà in Roma esporre alla vendita, e ricevere le offerte oltre la quantità del valore prescritto all' Articolo 2. secondo le istruzioni, che gli verranno date. La vendita bensì dovrà esser fatta nello stesso modo, e colle stesse condizioni.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Seg. Aggiunto Gayvernon*

Per copia conforme

*Il Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni Estere Bremond*

N.° 346.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Lettera dell' Ambasciatore della Repubblica Francese al Consolato Romano*

*Repubblica Francese Roma li 6. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*L' Ambasciatore dalla Repubblica Francese presso la Repubblica Romana*

AL CONSOLATO ROMANO

Cittadini Consoli

HO l' onore d' indirizzarvi copia del rapporto, che mi è stato fatto jeri sera dal Cittadino Belpuhy Capitano aggiunto allo Stato Maggiore Generale incaricato di accompagnare il General Mak sino a Milano.

L' arrivo di M. Mak in Roma convincerà senza dubbio la Classe incredula dei Romani, della verità delle nuove, che i Generali Francesi, ed io abbiamo pubblicate.

Io m' affretto di communicarvi le contenute in questo rapporto, esse sono di tal natura, che faranno disperare i nemici della Libertà pubblica, e incoraggire sempre più i suoi zelanti fautori. Salute, e Fratellanza

*Bertolio*

Per Copia Conforme

*Il Segretario del Consolato = Gayvernon.*

*Copia del rapporto fatto jeri 5. Piovoso all' Ambasciator di Francia dal Cittadino Belpuhy*

IL Cittadino Belpuhy Capitano Aggiunto allo Stato Maggiore Generale dell' Armata di Roma è partito da Caserta il primo Piovoso corrente con ordine del Generale in Capo Championnet di scortare sino a Milano il General Mak in compagnia di molti Uffiziali del suo Stato Maggiore, che oggi si trovano in Roma.

Ecco il resultato del Rapporto, ch' egli ha fatto all' Ambasciator di Francia.

Il primo Piovoso a sei ore della mattina si vidde arrivare al Quartier Generale una Deputazione del Club Centrale organizzato in Napoli.

Questa Deputazione ha esposto al General in Capo, che dopo alcuni movimenti Popolari i Repubblicani Napoletani si erano impadroniti del Forte Sant' Elmo, che il giorno appres-

so occupato aveano il Castel dell' Ovo, e tutti gli altri Forti, che dominano Napoli, che i Lazzaroni divisi erano stati disarmati; che tutti i Governatori Provvisorj del Re di Napoli al momento della sua fuga in Palermo erano spariti; che tutti gli abitanti di Napoli invitavano il Generale dell' Armata Francese a prendere possesso della Città.

Dopo aver intesi i Deputati de' Patriotti Napoletani il Generale in Capo ha fatto fare un movimento alla sua Armata, che ha prese le posizioni sull' Alture, che dominano la Città; ed è più probabile, che le Bandiere tricolori sventolino attualmente sulle Fortezze, e nel Porto di Napoli.

Per Copia conforme
*Il Segretario d'Ambasciata Florent*

*Per Copia conforme*
Il Segretario del Consolato Gayvernon

N.° 347.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Roma li 6. Piovoso Anno 7. Repubblicano*
*Valterre Commandante la Piazza ai Cittadini di Roma.*

CITTADINI

Con la più viva sodisfazione mi dò premura di communicarvi la lettera, che mi scrive il Cittadino Bertolio Ambasciador Francese. Voi potrete dedurre, che il Popolo di Napoli stanco, e quasi vergognandosi d'aver esistito sì lungo tempo sotto un Governo sì dispotico, che tirannico, infiammiato dal sagro fuoco della Libertà, che avea nutrito ancor sotto le sue catene, si è finalmente unito in massa, ha preso le armi, e vuol riassumere con la protezzione dell' Armata Francese i dritti della natura rapitigli da vili usurpatori. Di già le nostre Truppe occupano i Forti, e le Alture. I Soldati satelliti restati per guarnigione della Città son disarmati. I Governi provvisorj stabiliti dal Re sono in fuga, e NAPOLI E' LIBERO.

Vedrete Voi dunque, cari Cittadini in una vicina nazione un energia sì decisa, e tanto trasportata dall' amore della Libertà senza esserne gelosi? Nò: Non lo crederò giammai. Voglio persuadermi, che Voi raddoppierete il vostro zelo: Vegliate su degli intriganti, e su di coloro i quali si valgono dell' ignoranza, e della malignità per trattenere i progressi del vostro Governo, e la consolidazione della vostra Costituzione.

Propagate lo spirito pubblico, fuggite l'ozio. Che l'onesta industria riprenda il suo corso, che il Commercio, ora che Voi possedete uno dei più belli Porti del Mediterraneo, stabilisca il suo florido impero; ed io prevedo nella vostra Repubblica un avvenire, ed una condizione felice. *Valterre*

LIBERTA' *Repubblica Francese* EGUAGLIANZA

*Roma i 5. Piovoso Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*L'Ambasciadore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana*

*Al Cittadino Valterre Commandante la Piazza,*
*e Cittadella di Roma.*

Vi trasmetto, Cittadino, le notizie, che giungono all' istante dal Quartier Generale.

Il Cittadino Belpuhy Capitano aggiunto allo Stato Maggior Generale dell' Armata di Roma è partito da Caserta il dì primo Piovoso, con ordine del Generale in Capo Championnet di scortare fin a Milano il General Mack, e molti Officiali del suo Stato Maggiore, i quali sono attualmente in Roma.

Ecco il resultato del rapporto che egli mi ha fatto.

Il dì primo Piovoso alle sei della mattina si è veduta arrivare al Quartier Generale una deputazione del Club Centrale organizzato in Napoli.

Questa deputazione ha esposto al Generale in Capo che dopo molti muovimenti Popolari i Repubblicani Napolitani si erano impadroniti del Forte S. Elmo, e che il giorno appresso si erano impossessati di Castel dell' Uovo, e di tutti gli altri Forti, che dominano Napoli.

Che i Lazzaroni dispersi erano stati disarmati; che i Governatori provisorj stabiliti dal Re di Napoli nel momento della sua fuga in Palermo erano spariti; che tutti gli Abitanti di Napoli invitavano l'Armata Francese a venir a prender possesso di quella Città.

Dopo aver ascoltato i Deputati spediti dai Patriotti Napoletani, il Generale in Capo ha fatto fare un movimento alla sua Armata, quale si è situata sopra le alture, che dominano la Città, ed è probabilissimo, che il Vessillo Tricolore sventoli attualmente sopra i Forti, e nel Porto di Napoli.

Salute, e Fratellanza *Sottoscritto = Bertolio*

Per Copia conforme

*Il Commandante della Piazza Valterre*

N°. 348.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

AL CITTADINO BRIZI

*Console della Repubblica Romana*

*Napoli 6. Piovoso Anno VII.*

Viva la Libertà, caro Console. Napoli è nelle mani della Truppa Francese. Dopo una viva resistenza dei così detti Lazzaroni, dissipata al fine come polvere al vento, siamo entrati gloriosamente in questa gran Città. Jeri il Generale in Capo fece pubblicare un' energico Proclama, e contemporaneamente girò a Cavallo per tutta la Città col suo Stato Maggiore. Questa vista era sì imponente, che quegli istessi imperversati Lazzaroni correvano in grandissima folla appresso al suo Cavallo per baciare al Generale gli stivali, e gridavano quasi persuasi del lungo loro acciecamento = Viva la Libertà, viva la Francia =. Presentemente tutti sono non solo tranquilli, má ripieni di contentezza, e di gioja; ed il Vessillo tricolore sventola col solito onore in questo gran Paese alla vista di un'immensa Popolazione, che gli fa plauso. Il vostro bravo Bassal è quì arrivato jeri. Rendete subito pubblica una Nuova sì lieta, e che tanto interessa l' umanità.

Salute, e Fratellanza = *De la Couture*.

N.° 349.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 6. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia.*

L' audacia de' nemici della Repubblica, e particolarmente degli Allarmisti, è giunta a segno, che non deve ulteriormente tollerarsi. Il Governo adottando finora le vie della dolcezza, e della moderazione avea sperato, che l' Aristocrazia, ed il fanatismo avrebbe ceduto alla luce della verità, che lo circonda, ed avrebbe cessato di soffiare sotto i più assurdi pretesti al fuoco della discordia nel mezzo delle popolazioni tranquille, ed innocenti per provocare i massacri, i saccheggi, i furori tutti della Anarchìa. Ma invano; ogni giorno è egli testimonio di nuove istigazioni, di nuovi allarmi. Nè la vergogna di esser sempre smentiti da fatti parlanti, e luminosi, di cui ben sovente cadono sotto gli occhi le prove, nè il timo-

re di cadere sotto la spada della giustizia, ha potuto contenere la loro malvagità. Essi ne hanno cimentato anche di troppo il rigore. Il Governo è ormai risoluto d' impiegare la forza, almeno per garantire i deboli contro le seduzioni degli agenti segreti de' nostri nemici; e per salvare da ulteriori mali tante popolazioni innocenti, che dai loro falsi miracoli, dalle loro giammai verificate profezie, dalle loro stravaganze sono strascinate agli orrori della rivolta. Esso li richiama all'ordine ancora una volta. Esso dichiarò solennemente a tutti i Cittadini della Repubblica, che farà eseguire col più gran rigore gli Articoli, e le disposizioni della Legge del 2. Brumale Anno 7. Che condanna alla pena di morte gl' Individui, che saranno colpevoli d' eccitamento alla sedizione: e che minaccia i colpevoli d' avere sparso nuove Allarmanti, se sono Laici, al carcere fino alla pace Generale, e, se sono ecclesiastici, alla deportazione.

Cittadini pacifici, ancora una volta ascoltate il linguaggio della dolcezza, e della ragione, badate ai vostri domestici interessi, vivete da Cittadini, non da fanatici, fate, che il Governo non s' abbia d' altro ad occupare, che in risanar le piaghe, che hanno fatto al corpo politico l' imbecille regime dei Papi, e la stolida arroganza dei Re.

I Prefetti Consolari, i Pretori, i Commissarj di Polizia veglieranno sulla condotta, e sulle trame de' nostri occulti nemici, faranno subito arrestare i spargitori di false nuove, e gli Allarmisti d' ogni genere, e gli abbandoneranno al rigore della Commissione Militare di già stabilita. *Martelli.*

N. 350.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 6. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

INteso il rapporto del Ministro delle Finanze, sul quesito se la sicurtà richiesta dall' Articolo 15. della Legge dei 3. Complimentario anno 6. sopra i Questori deve corrispondere alla quarta parte dei danari, che incassano nell' anno, o solamente per i 15. espressi nell' articolo 10.

Considerando, che risulta evidentemente dagli Articoli 10.

e 15. presi assieme, che la sicurtà non deve essere relativa ad altro, che alla somma, che i Questori possono avere nelle mani, e che questa somma, è quella che possono incassare nei 15. giorni.

Non v' è luogo a deliberazione.

Il presente Decreto sarà mandato al Ministro delle Finanze per l' esecuzione.

Il Ministro della Giustizia lo farà stampare, e pubblicare.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*

*Dal Consolato il Segr. Cayvernon*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 351.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana.*

*Li 7. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

CArne di Vaccina la libbra baj. 16.

Di Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la lib. 18.

Di Pecora la lib. 4.

Di Bufola la lib. 4.

Di Vitella Bufalina la lib. 5.

Di Abacchio 10.

*Porcina fresca*

Lombetto senza giunta la lib. 16.

Lombetto con giunta la lib. 15.

Salciccie di buona qualità con droghe la lib. 17.

Assogna fresca la lib. 18.

La presenteprovisoria Tariffa dovrà osservarsi dalli Venditori delle sopraespresse Grascie dalli 7. a tutto li 13. Piovoso (dalli 26. Gennaro a tutto il 1. Feb. v. s.) e dovranno tenerla affissa ne loro Spacci.

Il prezzo del Carbone per l' entrante Decade sarà a Scorzi bajocchi Sei.

Il prezzo dei generi non descritti nella presente Tariffa è dichiarato libero.

Si ricorda, che tutte le Leggi Annonarie per l' osservanze dei Prezzi, pesi, e misure, restano tuttora veglianti contro i trasgressori in forza della Legge dei 30. Germile.

Gli Assegnati secondo le legge saranno ricevuti al valor nominale senza alterazione o differenza di prezzo.

I Commissarj di Polizia, ed i Grascieri sotto l'Ispezzione de sudetti Commissarj sono incaricati d' invigilare sopra qualunque frode si commettesse a dannn del Publico di visitare le Botteghe, e costringere anche con la Forza tutti i Venditori a ritenere aperti i loro Spaccj, per fare la vendita dei Generi secondo il solito.

*Crespi*, *De Romanis*. *Gorirossi*) Grandi Edili
*Serpieri Segretario*

N.° 352.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Roma 7. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dall' Amministrazione Municipale del Cantone di Subiaco le opportune istruzioni sopra le Offerte ad essa esibite per l' Affitto degli Infradescritti Beni Nazionali, per procurare sempre più i vantaggi della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all' Affitto de' medesimi ad esibire alla detta Amministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte anche separatamente sopra ciascun Fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta, alli qui sotto notati Fondi, per prenderle in considerazione, e deliberare in seguito l' Affitto al miglior Oblatore per il tempo, e colle condizioni volute dalle Leggi, e specialmente di quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti. Dovrà però l' Offerente essere conosciuto dalla suddetta Amministrazione per Persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un' idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima.

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui Offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si spedirà a di lui favore nell' Atto dell' esibizione della sua Offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Dalmazzoni Presidente*, *Nicolai Segretario*

*Nota de' Beni Stabili già spettanti al soppresso Monastero di S. Scolastica di Subiaco che si Affittano per Anni due.*

Molino da Oglio à tre Macine.

Procojo di S. Donato di Vacche num. cinquanta circa.

Soccita di Pecore di num. centotrenta circa.

Procojo di Capre di num. duecento circa.

Montagna e Prati di S. Donato per Pascolo de' Bestiami sudetti.

Altri Prati nella Riva del Fiume per l'oggetto pubblico:

Dalle Vigne di Subiaco un' anno per l' altro annui Barili quattrocento più o meno.

Risposte di Granturchi con la stessa discretiva Rubbie 35. circa.

Legumi annne Rubbie otto in nove circa.

Grano circa Rubbie trentotto annue.

Oglio che si ritrae dai proprj Oliveti Boccali seicento circa un' anno per l' altro,

Oglio che si ritrae dalle trè Macine del Molino sudetto Boccali Settecento un' Anno per l' altro.

Tutte le Mole da Grano situate nella Commune dell' Austa, con diversi Terreni nelli Territori dell' Austa sudetta, di Marano, di Canterano, e di Rocca Canterano: restano attualmente affittate per annui Scudi Duemila.

Tutti li Terreni situati nella Comune di Gerano, e Corretto restano affittati per annui sc. 525.

Tutti li Terreni situati nei Territorj delle Comuni di Cervara, e Camerata di annua rendita circa scudi 100:

Una Rendita di scudi quaranta dalli Terreni situati nel Territorio della Comune di Arzoli.

Dalle Pigioni di Case nelle Comuni sudette annui scudi circa.

Tutti gli Attrezzi di Cantina, e altri mobili inservienti per uso di Campagna si consegneranno sotto la responsabilità dell' Affittuario.

Tutte le Fabbriche del Monastero nello stato in cui si trovano si dovranno restituire dopo li due anni dell' Affitto.

N.° 353.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia*

*Alli Cittadini Romani 8. Piovoso Anno 7.*

GLi Allarmisti, gl' Increduli, e tutta l' Orda de' Nemici de' loro proprj interessi piucchè della Repubblica deporran-

no la loro imbecille ostinazione alla Notizia Officiale, che si da al Pubblico dell'Ingresso trionfante dell'Armata Francese nella Comune di Napoli.

Possa la sua redenzione darvi un' idea seducente della gran' opera della Italica rigenerazione; possa servire di spavento ai Tiranni, ed a tutti i loro seguaci.

Il Governo non dubita, che tutti i Cittadini siano per concorrere con esterni segni di compiacenza a rendere brillante un' Epoca sì memoranda specialmente con una generale Illuminazione. L' importanza della Notizia è tale, che si crede dispensato dal comandarla, sicuro, che ogni Abitante di questa Comune si farà un dovere, ed un pregio di manifestare il suo giubilo. *Martelli*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 8. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*Il Ministro della Guerra, Marina &c. Alli Cittadini Consoli*

Adì 4. Piovoso l' Armata Francese entrò vittoriosa a Napoli, dopo che nel giorno antecedente erasi battura, con aver trovato molta resistenza; Le acclamazioni del Popolo riceverono la brava Armata, e tutti li dettagli sono de' più consolanti. Non perdo un istante a farvi sapere sì lieta, ed interessante notizia. Viva la Repubblica Partenopea.

Salute, e Rispetto *Bremond*

Per copia conforme

*Il Segretario del Consolato Gayvernon*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia. e Polizia Martell*

LIBERTA' N.° 354. EGUAGLIANZA.

*Repubblica Romana*

*Nota degli Emigrati, estratta dall'Amministrazione Dipartimentale del Tevere sulle note alla medesima trasmesse dalle respettive Municipalità del Primo, e secondo Circondario, in vigore dell' Articolo 6. della Legge dei 27. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.*

COMMUNE DI ROMA

*Primo Circondario Sezione Pantheon*

MAria Paylot Vedova del quondam Mariannecci è andata mesi sono a Firenze.

L' Ex-Principe di Teano con sua Consorte.

L' Ex-Monsig. Angelo Altieri Uditore della Rota Romana

Gio Battista Altieri Ex- Gran Priore Gerosolimitano.

Domenico Papiani Banchiere già rivestito della Carica di Console, o altra rappresentanza della Corte di Portogallo, unitamente con Isabella Pereira sua Moglie.

Vincenzo Amadei dimorante in Napoli.

Vincenzo Saroni in Firenze, Maestro dei Figli dell' Ex-Duca di Ceri.

Benedetto Quadrini di Arpino, ove sta attualmete con moglie, e sette figli avendo Negozio in Roma.

*Sezione del Vaticano*

Evangelisti Filippo fu in Segreteria di Stato.

Evangelisti Filippo Alessandro Chierico Beneficiato in S. Pietro.

Evangelisti Francesco fu in Segretaria della Cifra.

Sparziani Lorenzo fu in Segretaria di Stato.

*Sezione del Giannicolo*

Ex-Duchessa Salviati in Firenze autorizzata dalla Commissione Francese a restar fuori per un' altro mese.

Tutti gli altri Cardinali, Prelati, Sacerdoti, ed altri dati in Nota dai rispettivi Parochi, o erano Forastieri, e sono stati rimandati alla Patria dalla Commission Francese, o esiliati dalla Repubblica Romana, senza alcuna Possidenza nei Stati della detta Repubblica.

*Secondo Circondario.*

Astori Girolamo Ex-Direttore della Posta di Milano.

Amici Michele già Notaro de' Riti, è partito alla volta di Spoleti colla sua Famiglia, cioè Moglie, Figlio, Madre, Fratello Prete, e Sorella.

Azzara Nicola Ex-Ministro di Spagna.

Arigoni Gio. Francesco Ex-Presidente della Grascia.

Albani Carlo.

Albani Benedetto Prete.

L' Abbate di S. Alessio Girolamino.

Addari Giuseppe Prete, e

Addari Abbondio Mercante di Pecore.

Aurelj Valerio.

Albani Gio. Francesco Cardinale.

Aquilani Antonio.
Aquilani Cammillo.
Altieri Carlo Monaco di S. Paolo.
Angelini Giuseppe Oste.
Berardi Giacomo Sartore.
Balzer Giuseppe Prete.
Barberini Colonna di Sciarra Ettore.
Baldelli Pellegrino Prete.
Bellamani Giacomo Servitore.
Bellini Antonio Cameriere
Buffa Francesco Prete
Battaglini Angelo Canonico
Balzanetti Francesco Prete
Betti Bartolomeo
Bellisarj Giacinto Cuoco
Brancadoro Cesare Ex-Prelato.
Bonalozzi Francesco Servitore.
Badossi Filippo Prete.
Bernasconi Giovanni Prete.
Bonola Giacomo Orzarolo.
Brandi Mariano Cameriere.
Caldora Fedele Chierico.
Compagnoni Giuliano Canonico di S. Giovanni.
Caprara Cardinale.
Chiappini Domenico.
Ceva Francesco con Moglie, e Servitù:
Consalvi Ercole Ex-Prelato
Cesarei Francesco Ex-Prelato.
Cipriano Nicola Avvocato.
Colligola Carlo con moglie, e figlio.
Cioja Francesco Ex-Prelato.
Catenacci Vincenzo Cameriere, e Corriere di Braschi.
Conventi Benedetto Prete.
Casali Secondino Cortellinaro con moglie, e Figli.
Combi Girolamo Montista.
Cormioldi Nicola Fornaro.
Ceccarelli Tommaso Curiale colla Moglie.
Crivellini Pietro Canonico di Fiano.
D' Ignazio Antonio Carbonaro con Maria Giovanna sua

Moglie, e Giuseppe loro Figlio.
Donati Giovanni Ex Pro-Uditore del Papa.
Dochon Francesco Mercante.
De Bayane Alfonso Ex-Prelato.
De Sangro Giuseppe Ex-Prelato.
D'Arezzo Pietro Ex-Prelato.
Diotallevi Francesco Saverio Fattore delle Monache.
Ferretti Gabriele.
Fusi Pietro Cuoco del Card. Caprara.
Fenaja Benedetto Prete della Missione.
Ferrari Vincenzo Prete.
Falcioni Stefano Cameriere.
Flangini Ludovico Cardinale.
Filiberti Giovanni Prete.
Fiorini Cosimo Servitore con Moglie.
Garoz Francesco Prete.
Gambi Bernardo colla Moglie.
Gualengo Abbate di S. Paolo con due Fratelli Monaci Veneziani.
Junior Gio. Battista Segretario del Card. Caprara.
Jacovacci Antonio.
Lepri da Bevagna Cristiano.
Lazze Giuseppe Imbiancatore.
Luini N.
Luci Giuseppe con Moglie, e Figli.
Lucani Camillo Prete.
Moscardini Vincenzo Prete.
Montani Carlo.
Martucci Gaetano Prete.
Moretti Gio. Batt. Prete Benef. di S. Maria Maggiore.
Nanni Domenico Prete.
Mattei Alessandro Ex-Prelato.
Mattei Lanfranco Beneficiato di S. Pietro.
Malvasia Alessandro ex-Prelato.
Maccari Lorenzo Curiale colla Moglie.
Meniconi Francesco Cuoco con Moglie, e due Figli.
Maccari N. Curiale.
Mingiacchi Antonio Cuoco.
Negret N. Ex-Prelato.

Ossoli Filippo.
Odescalchi Ex-Duca di Ceri con moglie, quattro Figli, e servitù,
Orsini Maria.
Onofri Gio. Battista con una Sorella.
Orsini Giacinto.
Petrucci Paolo Emilio.
Pedrana Giovanni Cuoco colla Moglie.
Pacini Raffaele.
Pallicani Carlo.
Pressio Francesco Curiale.
Pelagallo Filippo Canonico di S. Maria in Vialata.
Piatti Lorenzo,
Pecci Bartolomeo, già Cavalleggiero colla Moglie.
Piacenti Nicola Medico.
Priuli Giovanni ex-Prelato.
Pasolini Giovanni Legale.
Pasolini Giuseppe Legale.
Paris Giovanni con la sua Famigiia.
Pileri Francesco Prete.
Piva Gio. Battista Beneficiato di S. M. in Cosmedin.
Rovarella Aurelio Cardinale.
Ruggia Felice.
Romiti Giuseppe Prete.
Rocco Pietro Prete.
Ricchini Maddalena.
Scolari Gio. Battista Cocchiere.
Sivoli Bartolomeo colla Moglie.
Stifoni Francesco Servitore.
Settembrini Gio. Domenico.
Salustri Margarita con un Figlio.
Scipione Luigi Prete.
Salvetti Settimio Prete,
Signorini Domenico Prete.
Smith Roberto Prete.
Spadaccini Andrea Prete.
Tendi Giuseppe Prete.
Trevisani Bartolomeo Prete:
Torrelli Vincenzo.

Trosani Simone Canon. di S. Girolamo de Schiavoni.
Tocci Stanislao Mercante di Pecore.
Tonni Agostino Pizzicarolo.
Valena Giuseppe Mozzo di Stalla.
Valorani Sebastiano con Moglie, quattro Figli, e Serva.
Vanni N. con una Sorella.
Valenti Fabiano Prete.
Veltri Francesco.
Zaccarini Domenico.
N. Camillo Garzone di Stalla.
N. Lorenzo Servitore.

*Comune di Frascati.*

Errico Stuardo Vescovo di Frascati.
Angelo Cesarini Canonico della Cattedrale di Frascati. ) Famigliari
Francesco Saverio Belli Can. come sopra )
Camillo Astorre Cappellano.
Giuseppe Tomassetti Cameriere.
Giovanna Moglie di detto Tomassetti.
Giacinto Bellisari Cuoco.
Sante Nicolai Sotto-Cuoco.
Eugenio Ridolfi ) Domestici
Vincenzo Pucciarelli )
Gio. Battista di Stefano Cocchiere.
Domenico di Stefano figlio di detto Gio. Battista Cocchiere.
Donato de Angelis Cavalcante.
Li suddetti partirono da Frascati nel dì 9. Febbrajo 1798. (v. s.) 21. Piovoso. Anno 6. dell' Era Repubblicana.

N.° 355.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere*

*Sentenza delli 7. Piovoso Anno 7. dell' Era Repubblicana.*

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Celestini, e Garofolini, Giudici Civili, e per Turno anche Criminali, Benzi Sostituto del Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò ancora il Giu-

rì di Giudizio, per deliberare sulle imputazioni date al detenuto Cammillo Projetto di tre Furti notturni, e qualificati, ed eseguiti due di essi in Case di Campagna.

Essendo adunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di questa causa, fù in esso introdotto libero, e sciolto dai ferri il predetto Camillo Projetto, e venne dal Cittadino Presidente interrogato del suo nome, cognome, età, Professione, luogo di nascita, e di domicilio, con aver risposto chiamarsi Cammillo Projetto, esser Romano, abitare in Pescheria, fare l'Arte del Campagnolo, e trovarsi in età di anni 45. in 46.

Dopo essere stato istruito della imputazione, che era contro di lui vegliante per li tre furti qualificati commessi di notte tempo, due a danno del Vignarolo Guidi, e l'altro dell'Oste Bertacci, e delle prove, che se ne recavano, fù dal Cittadino Presidente interrogato sopra ciascuna di tali Imputazioni, e ne sostenne la più costante negativa; Ed in appresso fu letto dallo Scriba l'atto di accusa, e dal Sostituto del Prefetto Consolare ne fù esposto l'oggetto, e le prove, che lo accompagnavano, dopo di che fù inteso il Difensore dell'Imputato istesso nella replica ancora, che credè di dover fare alle osservazioni del Sostituto del Prefetto Consolare fino a tanto che non disse, che altro non aveva da aggiungere.

In seguito fu interrogato dal Cittadino Presidente il Giurì di Giudizio, se avesse osservazioni da fare, o avesse bisogno di ulteriori schiarimenti tanto sulle dichiarazioni fatte dalli Testimonj Intervenuti alla Seduta, quanto alle risposte negative date dall'Imputato, ed espresso alla risposta negativa, vennero formate col sentimento unanime de' due Giudici, e Presidente le opportune questioni, quali vennero rimesse alli Giurati col mezzo del di loro Capo, e questi dopo esser stati chiusi, e ritirati nella solita stanza per un Competente spazio di tempo, diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo Scrutinio con tutte le consuete, e solite formalità.

Viste dunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati per essere state lette dal Capo dei medesimi nella Stanza dell'Uditorio dopo esservi tutti ritornati, la conclusione delle quali era che costava di ciascuno delli detti tre Furti, della rispettiva gravante qualità, e che l'Imputato Projetto rimaneva convinto di complicità in quelli due del Vgnarolo Guidi, fù,

rono proposte dal Sostituto del Prefetto Consolare le Leggi da applicarsi al caso indicando li Capitoli *60.*, e *156.* dei Bandi generali.

Sopra li citati due Capitoli fece il Tribunale Criminale le più mature. ed esatte osservazioni, e poi deliberò alla Unanimità, che l'Imputato Camillo Projetto, come dichiarato convinto di complicità dei Furti commessi a danno del Vignarolo Guidi, sia punibile colla pena stabilita nelle Leggi allegate, perchè il valore della robba Furtiva superava di molto la somma di scudi dieci ascendendo a quella di novanta in circa, ed a seconda di questa deliberazione, lo condanna alla pena della Morte, ed alla confisca di tutti i beni.

Alla presenza pertanto del Difensore del predetto imputato, e di tutti gli altri Spettatori fu dalla Scriba letta ad alta, ed intelligibil voce questa Sentenza, e restò invitato il detto Sostituto del Prefetto Consolare ad esercitare le sue attribuzioni con sollecitare l'esecuzione della medesima.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del predetto Tribunal Criminale nel giorno, mese, ed anno suddetto, e i membri del Tribunal Criminale assieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Questa Sentenza sarà Stampata, e pubblicata.

*Caciotti Presidente, Celestini Giudice Civile, Garofalini Giudice Civile, Loreti Scriba.*

*Per copia conforme*

Brunetti Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere.

Il predetto Camillo Projetto subì la Condanna di morte nella Piazza di Monte Citorio il giorno 12 Piovoso alle ore 12. di Francia della mattiva.

*Il suddetto Presidente Caciotti.*

N°. 356.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 8. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE.

JEr sera nel Teatro Argentina fu sorpresa la vigilanza del Commissario di Polizia, che assisteva allo Spettacolo. Le repli-

che non sono ammesse, ed il Pubblico ne è già avvertito per mezzo dei regolamenti usciti in luce il dì primo Complimentario anno 6. Articolo 12. Questi Regolamenti, che derivano dalla Legge dei 15. Fruttifero Anno 6. hanno meritata la sanzione della Commissione, e del Consolato, e debbono perciò osservarsi. Il primo ad osservarla è il Cittadino Bertolio Ambasciadore della Repubblica Francese a Roma. Questi jer sera al Teatro di Alibert mostrò piacere di aderire al desiderio di alcuni, che chiedevano la replica del Duetto. Il Cittadino Garavina Commissario di Polizia si fece un dovere di rilevare all' Ambasciatore le ragioni, per cui si negava la replica, aggiungendo, che s' Egli la voleva, l'avrebbe fatta eseguire sul momento. Il Cittadino Bertolio si protestò altamente, che non si voleva opporre ai regolamenti, ed alle determinazioni stabilite su questo oggetto, e diede così un' esempio di sommissione alle Leggi. Cittadini Romani seguite questo esempio, e persuadetevi, che l'anarchia più pericolosa deriva dall' opporsi alle Leggi veglianti, e dalla aperta loro disobbedienza.

*De Romanis, Gorirossi, Crespi*, Grandi Edili
*Pubblio Serpieri Segretario*

N. 357.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 8. Piovoso Anno 7. Repubblicano*
*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere*

NOTIFICAZIONE

La nostra Amministrazione è incaricata a presiedere alla Nazionale Depositaria, ad invigilare respettivamente, perchè venga osservato il buon ordine nella consueta vendita de' Pegni. Gelosi Noi di corrispondervi con tutto lo zelo non possiamo dispensarci di rendere noto al Pubblico, che a scanso di qualunque inconveniente da oggi in avanti i Mandati riguardanti tali Vendite Giudiziali si riceveranno dai Custodi di detta Depositaria sino alle ore dodici del Quartidì, ed Ottidì di ciascuna Decade, avvertendo, che passata detta ora prescritta non si riceveranno i Mandati anzidetti che per la vendita susseguente.

*Dalmazzoni Presidente = Nicolai Segretario.*

N.° 358.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 9. Piovoso Anno 7. Repubblicano*
*L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere*

NOTIFICAZONE

QUalunque Impiegato, quale non ha ricevuto il saldo del suo trattamento, ogni Municipalità, che deve conseguire il rimborso di spese estraordinarie, e finalmente qualunque Individuo, che si dice Creditore della Repubblica per lavori eseguiti con ordine de' Corpi Amministrativi, di cui non sia stato sodisfatto, sono invitati ad esibire nel termine di una Decade le di loro istanze giustificate alla nostra Amministrazione.

Tali prove, debbono riguardare i respettivi Crediti a tutto il passato Anno Sesto, e presentarsi alla Seconda Divisione dell' Amministrazione sudetta.

*Dalmazzoni Presidente = Nicolaj Segretario*

N.° 359.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 9. Piovoso Anno 7. Repubblicano*
*L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere*

NOTIFICAZIONE

ESsendo la Nostra Amministrazione con Dispaccio dei 3. andante stata invitata dal Cittadino Ministro dell' Interno a porre in vendita, ed alienare la Vigna, ossia Orto Casalino posto a S. Saba di pertinenza del Convento de' Santi Cosmo, e Damiano, ad oggetto di erogare il prezzo da ritrarsi dalla vendita sudetta, in pagamento de' Debiti, de' quali è l' indicato Convento gravato, ed il soprapiù nelle spese della necessaria sussistenza; Vengono perciò invitati tutti, e singoli Cittadini, che bramano accudire ad un tale acquisto, a presentare entro il perentorio termine di una Decade, da computarsi dalla data della presente, le respettive offerte chiuse, e sigillate alla nostra Amministrazione incaricata dell' esecuzione della indicata Vendita, che spirato detto termine le prenderà in considerazione per deliberare l'occorrente.

Si avverte, che le Offerte sudette dovranno portarsi al Bu-

reau dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna, e precisamente alla Seconda Divisione.

6. Piovoso Anno 7. Si può stampare = *Martelli*.

*Dalmazzoni Presidente = Nicolaj Segretario*.

N.° 360.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 9. Piovoso Anno VII. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

UDito il rapporto del Ministro delle Finanze circa la maniera di effettuare il pagamento dovuto ai Periti per le diverse stime di già fatte dei Beni Nazionali

Decreta quanto siegue

Art. I. I Cittadini, che sono creditori della Nazione per aver fatte dette stime, presenteranno alle Amministrazioni Centrali con tutti i documenti giustificativi lo stato di ciò, che loro è dovuto. Questo stato dovrà essere presentato nello spazio di 15. giorni dalla data del presente Decreto.

Art. II. Gli Amministratori Centrali faranno passare all'Amministratore generale de' Beni Nazionali lo Specchio de' diversi stati particolari con le loro osservazioni.

Art. III. L' Amministratore de' Beni Nazionali ne preverrà il Ministro delle Finanze, e sul rapporto del detto Ministro il Consolato deciderà ciò, che si dovrà pagare.

Art. IV. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed affisso.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario Gayvernon*

Per Copia Conforme
*Il Ministro delle Finanze Duport*

N.° 361.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 9. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

COnsiderando, che manca nella circolazione un rappresentativo, che l'alimenti, ed accresca.

Decreta in esecuzione della Legge degli 8. Pratile Anno 6. ciò che siegue.

Art. I. Oltre la Zecca di Roma, vi saranno altre due Zecche aperte.

Art. II. In conseguenza la Zecca di Perugia resterà in attività, e quella di Ancona vi sarà messa al più presto possibile.

Art. III. Tanto alla Zecca di Perugia, che a quella di Ancona non si batterà altra moneta fuori di quella di rame di uno, e di due bajocchi a tenore dell' Articolo I. della detta Legge degli 8. Pratile.

Art. IV. Le due Zecche di Ancona, e Perugia saranno provisoriamente organizzate dalle Amministrazioni Centrali, come lo erano prima, che fossero chiuse, ma semplicemente per la fabricazione ordinata dall' Articolo precedente.

Art. V. Le Amministrazioni Centrali invieranno al Ministro delle Finanze l'organizzazione, ch' esse avranno stabilita, e dopo il suo rapporto il Consolato vi provederà definitivamente.

Art. VI. Tutte le altre Zecche non menzionate quì sopra saranno al momento chiuse sotto la responsabilità delle Amministrazioni Centrali.

Art. VII. Viene proibito agli Amministratori, ed a tutte le Autorità inferiori di permettere ai Particolari di battere moneta.

Art. VIII. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato il Segretario Gayvernon*

Per Copia conforme

*Il Ministro delle Finanze Duport*

N.° 362.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta de' 9. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

UDito il rapporto del Ministero dell' Interno sulla temerità, e sull' abuso intollerabile di poteri, con cui si permette, e si effettua in qualche Dipartimento della Repubblica l' estrazione di varj generi di prima necessità fuor di Stato con-

tro l' espresso divieto della Legge del dì 18. Fiorile moderata dalla Legge del dì 11. Termifero Anno VI. a gravissimo danno delle pubbliche Annone non meno, che della sussistenza delle Truppe

Ordina come siegue

Art. I. I Prefetti Consolari presso le Municipalità, e presso le Amministrazioni Dipartimentali del Metauro, Musone, e Tronto dovranno immediatamente tradurre avanti i Tribunali tutti quei, che in qualunque modo, o col pretesto di qualunque permesso avranno estratto, e fatto estrarre fuori di Stato, o cooperato all'estrazione de' generi compresi nell' Articolo 1. e 2. della Legge dei 18. Fiorile per farli giudicare come nemici della Repubblica in conformità degli Articoli 3. 4., e 5. della medesima Legge.

Art. II. I medesimi Prefetti Consolari dovranno entro il termine di una Decade riferire, e denunciare al Consolato col mezzo del Ministro dell' Interno tutte le Autorità Civili, Amministrative, e Militari, che avranno contravenuto alla stessa Legge, per farne pubblicare i nomi in tutta la Repubblica, ove sian trovate colpevoli, e farle giudicare col massimo rigore delle Leggi.

Art. III. Le Autorità Militari Francesi, che avessero contravenuto alla stessa Legge, saranno denunziate all' Ambasciadore della Repubblica Francese, ed al Generale in Capo dell' Armata di Roma.

Il presente Decreto sarà stampato, e pubblicato nei suddetti Dipartimenti, ed il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*
*Dal Consolato Il Segretario aggiunto Gayvernon*
Per Copia Conforme
*Il Ministro dell' Interno Franceschi.*

N°. 363.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Napoli Repubblica Francese*
*Dal Quartiere Generale di Napoli*
*Il dì 9. Piovoso Anno 7. della Repubblica Francese*
*Championnet Generale in Capo al Consolato Romano.*

I. IL Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, Cittadini Consoli, a cui ho reso conto della onorevole condot-

ta, e della bravura, di cui ha fatto prova la Legione Romana nel corso di questa Campagna, m' incarica di attestarlene tutta la sua soddisfazione. Io adempio un dovere ben grato al mio cuore. I vostri Concittadini mischiati nelle linee Francesi hanno provato, che essi erano degni del valore, e della gloria degl' illustri Avi loro. Che tutti i Cittadini Romani si modellino sopra di essi, che sieno costantemente pronti a servirsi delle armi, che io ho loro confidate, per difendere la sacra causa della Libertà, e punire i Tiranni. Essi possono sempre contare sull' assistenza, e sulla potente protezione dell' Armata Francese, che ha recentemente punito il più crudel nemico della Repubblica Romana, e che ha creato sugli avanzi del Trono del Tiranno una nuova Repubblica Sorella, ed alleata dei Popoli liberi. Salute, e Fratellanza

Per Copia Conforme Sottoscritto = *Championnet*

*Il Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni Estere = Bremond*

II. Vi autorizzo, Cittadini Consoli, a domandaro ai Commandanti delle Piazze situate sul Territorio della Repubblica Romana, le Armi, che sono inutili alla Truppa Francese. Voi potrete disporne per armare le vostre Legioni.

Salute, e Fratellanza = Sottoscritto = *Champiunet*

Per copia conforme

*Il Ministro della Guerra Marina, ed Affari Esteri = Bremond*

III. Sono informato, Cittadini Consoli, che alcuni individui, che stanno al seguito dell'Armata si fanno lecito ogni giorno di fare per il suo servizio delle requisizioni di diversi oggetti sopra i particolari. Io v' invito a prevenire i vostri Concittadini di essere cauti sopra tali violenti estorzioni, che egli è tempo di far cessare. Vi prego di denunziare al Comandante della Piazza coloro, che le continueranno, per farli arrestare, e giudicare col rigore delle Leggi militari. Il Governo Romano a tenore dei trattati è incaricato di provvedere ai bisogni dell' Armata Francese, che occupa il suo Territorio. Ma ai soli agenti dell' Armata da me riconosciuti appartiene di farvi le domande, che richiede il bisogno delle Truppe.

Vi prego di dare alla mia lettera tutta la pubblicità.

Salute, e Fratellanza = *Championnet*.

N.° 364.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribuuale Criminale del Dipartimento del Tevere*

S E N T E N Z A

*Delli* 11. *Piovoso anno* 7. *dell' Era Repubblicana*.

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere, composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Celestini, e Garofolini Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Brunetti Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita stanza di Monte Citorio destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò ancora il Giurì di giudizio, i di cui membri erano li Cittadini, Gogillo, Ciccognani, Biagioli, Cinotti, Borelli, Gagliardi, Gerardi, Cicconi, Liberati, Taglioni, Pierimarchi, oltre li trè Aggiunti per deliberare sulla imputazione data al detenuto Francesco Leproni della Crassazione commessa nel Territorio di Velletri, e precisamente nel luogo chiamato il Ponte delle trè Armi in persona del Cittadino David Bonatti nel giorno 27. Piovoso dell' Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Essendo adunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di questa Causa fu in essa introdotto libero, e sciolto dai ferri il predetto Francesco Leproni, e venne dal Cittadino Presidente interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e di domicilio, al che rispose chiamarsi Francesco Leproni, essere originario di Fabriano, avere il suo Domicilio in quella Città, fare il Campagnolo, e trovarsi nell' età di anni 25. in 26.

Dopo essere stato istruito della Imputazione, che era contro di Lui vegliante per la detta Crassazione, e delle prove che se ne recavano, fu dal Cittadino Presidente interrogato sull' istessa imputazione, di cui sostenne costantemente la negativa, sebbene precedentemente se ne fosse reso per due volte confesso; Ed in appresso fu letto dallo Scriba l' atto di accusa, e dal Prefetto Consolare ne fu esposto l'oggetto, e le prove, che lo accompagnavano; Indi fu inteso il Difensore dell' Imputato medesimo nella Replica ancora, che credè di dover fare alle osservazioni del Prefetto Consolare, fino a tanto che non disse di non avere altro da aggiungere.

In seguito fu interrogato dal Cittadino Presidente il Giurì di giudizio, se avesse osservazioni da fare, o avesse bisogno di ulteriori schiarimenti tanto sulle dichiarazioni fatte dalli Testimonj intervenuti alla Seduta, quanto sulle risposte negative date dall' imputato; Ed appresso alla risposta negativa vennero formate col sentimento unanime delli due Giudici, e Presidente le opportune questioni, quali furono rimesse alli Giurati con il mezzo del di loro Capo, e questi dopo essere stati chiusi, e ritirati nella solita stanza per un competente spazio di tempo diedero le di loro dichiarazioni, delle quali fu fatto lo Scrutinio con tutte le consuete, e solite formalità.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati, per essere state lette dal Capo dei medesimi nella stanza dell' Uditorio, dopo esservi tutti ritornati, la conclusione delle quali era, che costava della predetta Crassazione, e che l'Imputato Leproni ne era confesso, allegò il Prefetto Consolare la Legge da applicarsi al Caso, indicando il Capitolo 81. dei Bandi generali, ove si legge = *nella pena della Vita, e Confiscazione di tutti i Beni incorranno quelli, che in qualsivoglia modo ruberanno nelle strade pubbliche, o scortatore frequentate in Campagna etiam per una sol volta, e senza offesa, di qualunque valore sia il rubamento* =

Sopra le trascritte parole del citato Capitolo 81. fece il Tribunale Criminale le più mature, ed esatte ossesvazioni, e poi in segreto deliberò alla Unanimità, che l' Imputato Leproni come dichiarato Confesso della predetta Crassazione eseguita a danno del Cittadino Bonatti sia punibile con la pena stabilita nell' allegato Capitolo 81. dei detti Bendi Generali, ed a seconda di questa deliberazione lo condanna alla pena della Morte, e della Confiscazione di tutti li Beni.

Alla presenza pertanto del difensore dell' istesso imputato, e di tutto l' Uditorio, fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibile voce questa Sentenza, e restò invitato il detto Prefetto Consolare ad esercitare le sue attribuzioni, con sollecitare l'esecuzione della medesima.

Fatto, e giudicato nella pubblica Seduta del predetto Tribunale Criminale nel giorno, mese, ed anno suddetti, ed i Membri del Tribunal Criminale assieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Questa Sentenza sarà stampata, e pubblicata.

Caciotti Presidente, Celestini Giudice Civile, Garofolini Giudice Civile, Loreti Scriba.

Per copia conforme

Brunetti Prefetto Consolare presso i Tribunali Civile, e Criminale del Dipartimento del Tevere.

Il predetto Francesco Leproni subì la condanna di Morte nella Piazza di Monte Citorio il giorno 19. Piovoso alle ore 12. di Francia della mattina.

Il sudetto Presidente Caciotti.

N. 365.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 11. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere*

TUtti i Padronali delle Vitture, quì sotto segnati, sono invitati dall'Amministrazione del Tevere a voler tenere in pronto una Gubbia di Cavalli con Finimenti da Sedia, per servizio delle Spedizioni dell'Armata Francese, ritirandone essi medesimi dalli Forastieri il pagamento, e quelli, che serviranno li Corrieri dell'Armata, che avranno Boni, o siano Contente, saranno loro subito pagate dal Cittadino Falconieri Amministratore delle Poste: Di mano in mano poi, che occorreranno saranno avvisati da un Ministro della Posta: Chiunque contraverrà al presente Ordine, che riguarda un'oggetto della massima importanza, sarà severamente punito a tenore delle Leggi veglianti.

*Dalmazzoni Presidente = Nicolaj Segretario.*

Antonio Zobboli a Piazza di Spagna.
Costantino Mola a S. Andrea della Valle.
Camillo Rinaldi alla Chiavica dell'Olmo.
Francesco de Paolis alla Minerva.
Francesco Barbosi alle Stalle di Nunez.
Giovanni Falcinelli al Clementino.
Nicola Bonazzi a Piazza di Venezia.
Paolo Pera all'Accademia di Francia.
Paolo Fieschi a S. Claudio de' Borgognoni.
Raimondo Bellucci alli Scolopi.
Roncaglia a S. Silvestro.

Grilletto a Monte d'Oro.
Sarmiente Tosi a Piazza di Spagna.
Micchel' Angelo a Strada Nuova.
Francesco Strengari a Piazza Farnese.
Luigi Ceroti a Piazza di Venezia.
Luigi Golde alla Pilotta.
Peppe di Busca alle Stalle di Carpineto.
Tommaso Taddei a S. Giovanni della Pigna.
Nicola Martucci alli Crociferi.

N.° 366.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 13. Piovoso Anno settimo dell' Era Republicana*

NOTIFICAZIONE

*Degli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

QUanto è istancabile, ed energico il Consolato nella esecuzione delle Leggi, altrettanto non cessa di raddoppiare il suo zelo per attivare quelle operazioni, che scorge tendenti alla pubblica felicità. Sì Cittadini: La Carta monetata, ossiano Resti nella scarsezza del numerario, creati per la facilitazione del piccolo Commercio: Quella carta ipotecata da una Legge sovra Fondi immancabili, e molto superiori al di lei rappresentante valore, per la inestinguibile sete degli Aggiotatori, e per la insidiosa manovra degli inimici della Repubblica vedeasi scemata pur troppo di credito, e sarebbe caduta in quell' avvilimento, che gli si tramava, se il Consolare Decreto dei 5. andante Piovoso, non avesse somministrato il più pronto, ed efficace rimedio. In esso si ordina la istantanea vendita di tanti Fondi rustici, ed Urbani corrispondenti al valore di Scudi Cinquanta mila per ogni Dipartimento. Il pagamento di questi Beni, che deve eseguirsi o in moneta fina sonante, o in Assegnati, ci assicura del totale inalzamento di essi, di un perenne credito nel commercio fino alla lor breve durata. Incaricati Noi dal Cittadino Ministro della Guerra ad eseguire quanto prescrive l' accennato Decreto, non perdiamo un istante, nè tralasciamo mezzi, che conducano al desiderato effetto. I fondi saranno tali da poter sodisfare il genio, e le forze di ogni Oblatore. La scelta è già eseguita, e quando saranno effettuate le Stime, con altra No-

tificazione inviteremo il Pubblico ad esibire le offerte, che già scorgiamo dover esser copiose, dacchè svanito per sempre il timore di qualunque ostile aggressione, ogni Cittadino sarà più che sicuro del pacifico possesso, e godimento delle sue proprietà, che per inviolabili, e sagre li garantisce la nostra Costituzione. Virtuosi Repubblicani! In questo nuovo tratto di lealtà del Governo, unito all'indistinto ricevimento degli Assegnati nelle pubbliche Casse, Voi già scorgete la immancabilità de' medesimi: Che tremino, adunque, quei malvaggi, che osassero di persuadersi in contrario. La spada della Legge gl'inseguirà per ogni dove: e l'energia Repubblicana saprà al momento sconvolgere qualunque machina, che vedrà diretta ad alterare la quiete, ed il vantaggio de' Cittadini.

*Dalmazzoni Presidente*

*Per il Segretario Petrucci Amministratore*

LIBERTA' N°. 367. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana li 13. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*Tariffa del Prezzo delle Carni.*

CArne di Vaccina la libbra baj. 18.

Di Vitella Campareccia della qualità permessa dalle Leggi di Grascia la lib. 20.

Di Pecora la lib. 4.

Di Bufola la lib. 4.

Di Vitella Bufalina la lib. 5.

Di Abacchio 12.

PORCINA FRESCA

Lombetto senza giunta la lib. 18.

Lombetto con giunta la lib. 17.

Salsiccia di buona qualità con droghe la lib. 19.

Assogna fresca la lib. 20.

La presente provisoria Tariffa dovrà osservarsi dalli Venditori delle sopraespresse Grascie dalli 14. Piovoso a tutto li 17. Piovoso ( dalli 2. a tutto li 5. Febbraro v. s. ) e doveranno tenerla affissa ne' loro Spacci.

Il prezzo del Carbone sarà a Scorzi bajocchi Sei.

*Crespi, De Romanis, Gorirossi* = Grandi Edili

*Serpieri Segretario.*

N.º 368.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In Nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del di 14. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

INteso il Rapporto del Ministro di Guerra sulli ostacoli, che anno finora ritardato la liquidazione de' Conti, e l'adempimento della Giustizia Nazionale, verso le Comuni, e gli altri Creditori, che dall'ingresso dell'Armata Francese sul Territorio Romano hanno dovuto somministrare sussistenze, o qualsivogliano altri generi per il mantenimento delle Truppe Francese, e Romana.

Considerando quanto sia urgente, e giusta la sollecita liquidazione, ed estinzione di un debito così sacro,

Decreta quanto segue

Art 1, Viene confermato il Decreto Consolare emanato ai 29. Brumale anno settimo sulla liquidazione de' Conti per somministrazioni fatte alle Truppe anteriormente agli 8. Messifero anno 6.

Art. 2. Li Crediti per somministrazioni fatte dalli 8. Messifero sino al terzodì Complementario anno 6. spettano alla liquidazione della Compagnia Cavagnari.

Art. 3. Per le somministrazioni fatte dal Terzodì Complementario sino a questo giorno li Creditori dovranno dirigersi agli Agenti Generali del Governo per le sussistenze Militari.

Art. 4. Saranno formati dei Conti particolari delle spese fatte dalle Truppe Napolitane nel loro soggiorno sul Territorio Romano.

Art. 5. Viene riportato, ed annullato qualunque anteriore Decreto contrario alle presenti disposizioni.

Art. 6. Il Ministro della Guerra rimane incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato, affisso, e spedito a tutte le Communi della Repubblica.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segr. aggiunto = Gayvernon*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Guerra Marina, e Relazioni Estere Bremond*

N.° 369.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

NOTIFICAZIONE

*Roma 14. Piovoso Anno VII. Repubblicano.*

*Gli Amministratori dipartimentale del Tevere*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dall' Amministrazione Municipale del Cantone di Palestrina le opportune istruzioni sopra le offerte ad essa esibite per l' affitto dell'infrascritti Beni Nazionali, per procurare sempre più i vantaggi della Nazione invita tutti quelli, che vorranno accudire all' affitto de' medesimi, ad esibire alla detta Amministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte anche separatamente sopra ciascun fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli quì sottonotati Fondi per prenderle in considerazione, e deliberare in seguito l' affitto al miglior Oblatore per il tempo di anni due, e colle condizioni volute dalle leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti. Dovrà però l' Offerente essere conosciuto dalla suddetta Amministrazione per persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un' idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima.

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si spedirà a di lui favore nell' atto dell' esebizione della sua offertà un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Dalmazzoni Presidente = Per il Seg. Petrucci Amministratore*

*Beni una volta spettanti al soppresso Convento degli Agostiniani di S. Stefano di Cave*

| TERRENI | Quantitavo di Terreno |
|---|---|
| | Rub. Qu. Sc. Quci |
| Terreno Vignato in Vocabolo Grotta Piana | 0. 1. 3. 0. |
| Detto Arativo in Contrada Valle Romana | 0. 2. 0. 1.½ |
| Detto Seminativo, Vignato, Castagneto, | |

| | |
|---|---|
| e Macchioso, Vocabolo le palme | 13. 2. 1. 0. ½ |
| Detto a Canepina, Vocabolo le Carpine | 0. 0. 1. 0. |
| Detto Vignato, Cannetato, Arativo, e Macchioso Vocab. il Colle | 4. 2. 0. 1. |
| Detto Cesato, e Macchioso, Vocab. il Vado Cesiano | 2. 0. 0. 1. |
| Detto Seminativo Vocab. Croci | 1. 0. 4. 0. |
| Detto Seminativo Vocab. Collebruno | 0. 0. 4. 0. |
| Detto Castagnato, Arativo, e Macchioso, Vocab. Volponi | 0. 3. 1. 1. |
| Detto Seminativo, Vocab. Valle del Carpine | 1. 2. 2. 2. |
| Detto Seminativo, Vocab. Pratarola | 4. 0. 2. 1. |
| Detto Seminativo, Castagnato, Macchioso, e Vignato, Vocabolo Spociano | 8. 3. 2. 0. ½ |
| Detto Vignato, e Castagnato, Vocab. S. Stefano Vecchio | 12. 0. 1. 0. |
| Detto Prativo Vocabolo Lacona | 1. 1. 0. 3. |
| Detto Seminativo Vocab. Aciano | 0. 3. 3. 1. |
| Detto Seminativo Vocab. Tocciano | 9. 1. 1. 0. |
| Detto Seminativo Vocab. Cerreto | 13. 1. 3. 0. |
| Detto Seminativo, Vocab. Valle Mola | 3. 0. 3. 1. |
| Detto Seminativo Vocab. Collacchiolo | 3. 1. 1. 0. |
| Detto Seminativo Vocab, Arnera | 0. 2. 1. 0. |
| Detto Seminativo, Cannetato, e Macchioso, Voc. Morrino | 0. 3. 1. 0. |
| Detto Cannetato, Vocab. Potano | 0. 3. 0. 2. ½ |
| Detto Cannetato, ed Arativo, Vocab. Valledonica | 1. 0. 1. 0 |
| Detto Seminativo, Arativo, Cannetato, Canepina, e Prativo in Vocab. la Valle | 2. 2. 3. 0 |
| Detto Seminativo, Macchioso, e Canepina, Vocab. Samele | 1. 3. 0. 2 |
| Detto Seminativo Vocab. Grotta del Campo. | 0. 1. 3. 3 |
| Detto Seminativo in Vocab. il Campo | 2. 1. 0. 1 |
| Detto Seminativo in Vocab. l' Otra del Campo | 0. 3. 3. 0 |
| Detto Seminativo in Vocab. S. Giuseppe | 0. 3. 3. 2 |
| Detto Seminativo in vocab. la Trattora | 1. 3. 3. 2. |
| Detto Arativo, e Seminativo Vocab. Potaro | 3. 1. 2. 3 ½ |
| Detto Seminativo Vocab. Fico | 0. 1. 0. 1 |

| | |
|---|---|
| Detto Seminativo, Vocab. Pratarone | 8. 3. 3. 0 |
| Detto Seminativo. Vocab. Vallecchia | 7. 2. 2. 2 |
| Detto Seminativo, Arativo, Cannetato, ed Olivato, Vocab. Canterano | 5. 3. 0. 2 |
| Detto Vignato, Cannetato, Olivato, e Seminativo, Voc. Maccano | 7. 2. 1. 0 $\frac{1}{4}$ |
| Detto a Canepina, Vocab. S. Cario | 0. 0. 3. 0 |
| Detto Vignato in Vocab. la Foce | 0. 1. 3. 2 |
| Detto Arativo in Vocab. S. Lorenzo | 0. 1. 3. 2 |
| Detto Vignato, Cannetato, Arativo, e Olivato | 0. 3. 1. 0 |
| Detto Alberato, Vocab. in Valle Puntella | 0. 3. 0. 1 |
| Detto Vignato, ed Alborato, in Vocabolo Colle S. Maria | 2. 0. 0. 0 |
| Detto Castagnato, Vocabolo Acqua del Cane | 0. 1. 0. 1 |
| Detto Arativo, Vignato, e Castagneto, Vocabolo li Casali | 7. 1. 1. 1 |
| Detto Seminativo Vocabolo Selva Maggiore | 3. 0. 2. 1 |
| Detto Vignato, Vocab. Colle della Lite | 0. 2. 0. 0 |
| Detto a Canepina Vocabolo Serpentara | 0. 0. 2. 0 |
| Detto Arativo, ed Alborato, in Vocabolo S. Bartolomeo | 0. 1. 1. 3. |
| Detto a Canepina, e Noceto, Vocabolo il Rio | 0. 0. 2. 2. $\frac{1}{4}$ |
| Detto Oliveto, e Castagnato, Vocabolo li Pisciarelli | 1. 0. 0. 1 |
| Detto Castagnato, Vocab. l' Integro | 0. 1. 0. 1. |
| Detto Seminativo, e Cesato, in Vocabolo la Conuzza | 6. 1. 0. 1 $\frac{1}{4}$ |
| Detto Seminativo, Vocabolo il Tesoro | 0. 3. 0. 0 |
| Detto Seminativo i in Vocabolo le Croci | 3. 0. 2. 2 |
| Detto Seminativo, in Vocabolo Cornacchiano | 0. 3. 2. 0. |
| Detto Seminativo, in Vocab. Casalecchio | 4. 1. 0. 2 |
| Detto Seminativo con Castagne, in Vocabolo l' Empia | 0. 1. 1. 3 $\frac{4}{1}$ |
| Detto Seminativo, e Cesato, Vocabolo Colle del Mozzo | 6. 2. 0. 2 $\frac{2}{1}$ |
| Detto Seminativo, Vocabolo Valle Ciappella | 3. 0. 0. 0 |
| Detto Seminativo Cesato, in Voc. Santo Peta | 2. 0. 0. 0 |
| Detto Seminativo, Vocab. di Pisciolli | 0. 1. 3. 3. |
| Detto Seminativo, e Cesato Vocab. Casciano | 2. 2. 2. 3 $\frac{1}{2}$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Detto Seminativo, e Cesato, Vocab. Formale le Rose | 2. | 2. | 0. | 1 |
| Detto Cesato, in Vocab. Rineccanci | 0. | 2. | 3. | 2 $\frac{1}{2}$ |
| Detto Seminativo, ed Arativo, Vocab. Carpineto | 1. | 2. | 3. | 0 $\frac{1}{2}$ |
| Detto Seminativo, e Cesato, in Vocab. Sambuceto | 0. | 1. | 3. | 1 $\frac{1}{2}$ |
| Detto Cannetato in Vocabolo Pietra Pertusa | 0. | 0. | 3. | 0 |
| Detto Arativo, in Vocab. Fossatonica | 1. | 2. | 2. | 3 |
| Detto Arat. con Macchia, in Vocab. Monte Cervino | 1. | 2. | 3. | 2 |
| Orticello incontro il Convento | 0. | 0. | 1. | 0 |
| Orto con Alberi di Celsi incontro il Convento | 0. | 1. | 0. | 2. |

CASE

Una Casa in contrada Torricella.
Una Stanza in detta Contrada.
Una Casa in detta Contrada.
Altra Stanza in Contrada Torricella.
Due Stanze in detta Contrada.
Una Cantina in detta Contrada.
Altra in detta
Una Stanza in detta Contrada.
Stalla vicino all' Orto del Convento.
Casa in Contrada S. Pietro.
Altra Casa in detta.
Stanza con Stanzolino in detta Contrada.
Cantina in Contrada il Rappello.
Casa in detta Contrada.
Altra in detta.
Stanza in detta.
Casa in detta.
Altra in detta.
Una Stanza in detta.
Casa in detta Contrada.
Cantina in detta Contrada.
Casa in detta Contrada.
Stalla con Fienile, in Contrada la Madonna de' Santi.
Una Stanza in Contrada il Rappello.
Due Case in detta Contrada.
Casa in detta Contrada.
Stalla con Finile in Contrada il Rappello.
Una Cantina in Contrada lo Spregato.
Casa in detta Contrada.

Stalla in Contrada il Fosso.
Stalla in Contrada S. Maria.
Detta in Contrada la Torricella.
Cantina in detta Contrada.
Fienile in Contrada S. Maria.
Casa in Contrada l'Arco Scuro.
Casa in Contrada S. Maria.
Casa in Contrada la Scuola.
Una Cantina in detta Contrada.
Bottega in detta Contrada.
Altra in Contrada la Piazza,
Cantina in Contrada l'Acona.
Stanza con Cantina in detta Contrada.
Cantina in Contrada il Fossato.
Stalla con Fienile in detta Contrada.

C A N O N I

Canoni dovuti da Diversi ♃ 15. 90.

C E N S I

Censi in sorte in tutto di ♃ 60. 50. dovuti da diversi ♃ 3. 79.

BENI DELLA COMMUNE DI CAVI

T E R R E N I

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Terreno Macchioso, e Lavorativo in Contrada Roncicanti | R. 0 | 2. | 1. | 0 |
| Altro Lavorativo in Contrada Samele | 0 | 0 | 2. | 1 |
| Altro detto in Contrada Valle Romana | 1 | | | |
| Altro Lavorativo in Contrada il Colle | 0 | 2. | 1. | |
| Altro simile in contrada Valle Donica | 1. | 1. | | |

C A S E

Case di tre Piani in Contrada Piazza Colonna.
Casa, Bottega, e Cantina in detta contrada
Stanza, o sia Bottega in detta Piazza.
Altra Stanza, e Granaro incontro li Scaloni a Gramiccia.
Stalla incontro S. Maria.
Bottega in Contrada la Piazza.

N.° 370.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*In nome del Popolo Francese*

S E N T E N Z A

*Della Commissione Militare permanente in Roma*

*Seduta del dì 14. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare permanente in Roma in virtù della Legge dei 14. Fiorile anno VI. si è adunata in Castel S. Angelo luogo solito delle sue Sedute ad oggetto di giudicare Cristoforo Rossi di anni cinquanta, nativo del Regno di Napoli Guardiano residente a S. Pastore accusato d'aver preso le armi contro le Truppe della Repubblica, e di essersi messo alla testa dei ribelli, e di avere maltrattato, e disarmato varj Francesi nel momento dell'ingresso de' Napoletani sul Territorio Romano.

Essendo stata aperta la Seduta, il Capitano Relatore ha letto il processo verbale d'informazione, e tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per la discolpa del prevenuto.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre il detto accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri avanti alla Commissione.

Dopo di averlo fatto interrogare dal Presidente, ed aver sentiti i Testimonj.

Udito il Relatore nel suo rapporto, e l'accusato nelle sue difese, il quale ha dichiarato di non avere che aggiugnere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? Ed avendo essi risposto di nò &c. il Presidente ha proposto la seguente questione.

Cristoforo Rossi, presso il quale sono stati trovati fucili Francesi, ed altri, accusato di aver disarmato un distaccamento di quattro Uomini, essendo esso alla testa di una truppa di ribelli nel numero di quindici Uomini, di aver provocato la rivolta contro i Francesi con dire, che essi fuggivano innanzi a' Napoletani. e che nel fuggire devastavano le campagne, ed assassinavano, persuadendo i Contadini di armarsi contro di essi, è egli reo?

Ha dichiarato a pieni voti, che è reo: onde passando all' applicazione della Legge.

Considerando la Commissione Militare, che egli ha indotto in errore gli Abitanti sopra la condotta de' Francesi, come si è detto nel quesito, ha attaccato, e minacciato varj Cittadini Romani sotto il pretesto, che erano Giacobini, ed inoltre ha disarmato un distaccamento Francese incaricato di andare a fare una ricognizione.

La Commissione Militare condanna a pieni voti Cristoforo Rossi nato nel Regno di Napoli alla pena di morte conforme agli Articoli IX., e X. della Legge dei 15. Fiorile anno VI.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di trecento Copie, di cui cinquanta saranno mandate nella Comune di Rieti.

Rimette alla diligenza del Relatore l' esecuzione della presente Sentenza, di cui copia sarà mandata sì al Ministro della Giustizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo Comandante la prima Divisione dell' Armata di Roma, ed al Commandante Militare della Piazza di Roma.

Fatto, e giudicato nella Seduta pubblica di Roma nel giorno, mese, ed anno suddetto; ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Cancelliere hanno sottoscritta la presente Sentenza.

Per copia conf. *Hocquard Capitano Relatore Terrier Canc.*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Martelli*

N.° 371.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*In nome del Popolo Francese Sentenza resa della Commissione Militare permanente stabilita à Roma.*

*Seduta delli 14. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

LA Commissione Militare permanente stabilita a Roma in virtù della Legge de' 14. Fiorile anno VI.

Si è riunita nel Forte S. Angelo luogo ordinario delle sue Sedute ad effetto di giudicare il Cittadino Angelo Colli dell' età di 28. anni, nativo di Milano nella Repubblica Cisalpina, Ingegnere, di residenza in Roma, accusato d' aver favorito li progetti delli Napoletani nel tempo del loro soggiorno in Roma.

La Seduta essendo stata aperta, il Capitano Relatore ha fatto la lettura del Processo Verbale d' informazione, e di tutti li do-

cumenti tanto a carico che in discarico verso l' accusato in numero di dodici:

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre l' accusato, il quale è stato condotto libero, e senza ferri avanti la Commissione.

Dopo averlo interrogato coll' organo del Presidente, e aver inteso li Testimonj.

Sentito il Relatore nel suo rapporto, e l' accusato nelli suoi mezzi di difesa, alli quali à dichiarato non aver nulla di aggiungere, il Presidente ha dimandato alli Membri della Commissione se avevano delle osservazioni da fare sopra le loro risposte negative, e avanti di passare alle opinioni ha ordinato alla Guardia di ricondurre l' accusato alla prigione, ed ha invitato il Relatore, il Cancelliere, e tutti gli Astanti nel Consiglio a ritirarsi.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposto la questione seguente.

Il nominato Angelo Colli, accusato d' aver voluto procurare il Piano del Forte S. Angelo alle Truppe Napoletane è egli reo?

Raccolte le voci dal Presidente incominciando dal grado inferiore.

La Commissione Militare persuasa che il Piano del Forte S. Angelo non è stato dato dal Cittadino Angelo Colli, lo dichiara per unanimità di voti non colpevole; in conseguenza sarà sull' istante messo in libertà, e dichiara falsa l' accusa fatta contro di lui.

Incarica il Capitano Relatore dell' esecuzione della presente Sentenza, di cui ne sarà fatta spedizione tanto al Ministro della Giustizia della Repubblica Romana, che al General Comandante in Capo la prima Divisione dell' Armata di Roma, e al Comandante Militare della Piazza di Roma.

Lascia all' arbitrio del Cittadino Colli la Stampa della sua Sentenza a proprie spese, e in quel modo che crederà più opportuno.

Fatta, e pronunciata à Roma in pubblica Seduta l' anno, mese, giorno suddetto; li membri della Commissione, con il Relatore, e Cancelliere hanno firmato la minuta della Sentenza.

*Per copia Conforme Hocquard Capitano Relatore.*

*Richard Cancelliere*

LIBERTA' N. 372. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana. Roma 16. Piovoso an. 7. Repubbl.*

*Amministrazione Dipartimentale del Tevere.*

NOTIFICAZIONE

DOvendo sollecitamente riattarsi il Ponte Salaro a tenore della Perizia, e stima esistenti nel nostro Bureau, viene invitato chiunque volesse attendere a simile lavoro portare nel perentorio termine *di giorni cinque* alla Seconda Divisione del suddetto Bureau la sua offerta chiusa, e sigillata con la descrizione di tuttociò che si esibisce fare per rendere nel primiero stato l' indicato Ponte, qual termine scaduto, si apriranno tali offerte, ed a giudizio della nostra Amministrazione sarà scelta quella, che verrà riconosciuta la più adatta alla perfezione del lavoro, e la più vantaggiosa ed utile all' interesse della Repubblica.

*Dalmazzoni Presidente, Nicolaj Segretario.*

LIBERTA' N.o 373 EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Antonio Franceschi Ministro dell'Interno ai Cittadini Romani.*

SI svelino agli occhi del Popolo le operazioni del Governo: Veda cogli occhi suoi l'attività de' suoi Rappresentanti, e la vigile irrequieta malignità de' suoi nemici. Essi invidiano a voi la vostra calma, e il vostro riposo, o Cittadini; fabricano i vostri mali, ordiscono la tela della vostra rovina, e poi ne addossano tutto il peso alla Repubblica, ed ai suoi Direttori, e Ministri. Ecco l' infame manovra; conoscetela, o Romani, ed abborritene gli Autori.

Fin dai primi giorni dell'anno 7. il Consolato si diede tutta la pena per le sussistenze di Roma. I Magazzeni erano sforniti; disorganizzate, e danneggiate le Casse pubbliche; mancavano i generi; pure si era supplito coll'attività, ed energia. Sopravenne il più perfido di tutti i Re; l'Armata vile de' suoi schiavi ha consumato le vostre provisioni; è fuggito, ed ha lasciato l'inopia, e la solitudine, orme funeste del suo passaggio.

Torna il Governo Romano nella Centrale; l'indigenza, la mancanza gli si fanno incontro ad ogni passo; non esistono i mezzi; inonda la miseria, ma non si smarrisce per questo. Forma un' Agenzia dei più facoltosi Cittadini, mette a sua disposizione delle rispettabili somme; ad essi confida l'Amministrazione delle vostre sussistenze. Quindi i Grani vengono pro-

veduti, ed assicurati da tutte le parti. Il Metauro, il Musone, il Cimino li conserva tutti per Roma; a Livorno, a Porto d'Anzo sono imbarcati da molto tempo; voi stessi vedete ogni giorno arrivar le Barche cariche pel Tevere; da più luoghi il Grano si attende per le vie di Mare, e di terra; ma i venti contrarj imperversano; i trasporti sono difficili; questi ostacoli producono un momento di ritardo. Ebbene perderemo per questo il coraggio, o Romani? I vostri Padri si trovarono in circostanze più scabrose; vi parlino le loro virtù, l'intrepidezza, la magnanimità; la sofferenza. Esse formarono la loro felicità, e saranno foriere della vostra.

Ma voi Cittadini facoltosi, unitevi allo zelo, ed all'attività del Governo. Prestatevi alla contribuzione delle 100. mila piastre destinate al sacro oggetto delle sussistenze del Popolo. Il Consolato ve ne da un esempio luminoso; egli ha improntato del proprio 1000. piastre effettive. Imitate i vostri Magistrati, sbigottite i mali intenzionati, gli allarmisti, gl'infami monopolisti, contribuite alla tranquillità del Popolo. Che sia felice una volta, e lo sarà, quando la virtù pubblica trionferà dell' egoismo, e sulle basi della tranquillità, e della Concordia si perfezionerà l'edifizio dell'umanità. *Franceschi*.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 8. Nevoso Anno 7. Repubblicano.*

Il Consolato Decreta in vigore dell'art. VI. della Legge emanata dal Generale Championnet il dì 3. Nevoso anno 7., che oltre le somme sino ad ora stabilite per le Sussistenze di Roma, altra se ne fissi di scudi centomila per l'effetto medesimo.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni.*

*Dal Consolato il Segretario aggiunto Gayvernon.*

*Per copia conforme Franceschi.*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 9. Nevoso anno 7. Rep.*

Il Consolato in virtù dell'art. 6. del General in Capo dell' Armata di Roma 3. corrente, ordina come siegue.

Art. I. Sarà fatta una deputazione di due Cittadini per l'approvigionamento delle Sussistenze di Roma.

Art. II. I detti Agenti Generali faranno entro il termine di

ore 24. un riparto di scudi centomila sopra i Banchieri, Mercanti, e Facoltosi della Comune pagabili in Piastre, o Cambiali a titolo di prestanza rimborsabile col prodotto del Pan venale, e con una imposizione sopra i Consumatori, e Possidenti Romani.

Art. III. Avranno essi Agenti l'Amministrazione, e sopraintendenza di tutti i Forni del Pan venale, che dovrà fabbricarsi, e mantenersi, e vendersi colle condizioni, che verranno prescritte dal Governo.

Art. IV. Sono rivestiti delle facoltà di mettere in requisizione i Grani, e Formentoni esistenti dentro, e fuori del Circondario di Roma, e nei luoghi destinati all'approvigionamento di detta Comune, come pure di spedir Commissarj, e Provveditori per tutte le parti, che stimeranno a proposito per terra, e per mare. Terranno esatto conto di tutte le parti, che stimeranno a proposito per terra, e per mare. Terranno esatto conto di tutte le spese, e ritratto in maniera, che ad ogni richiesta del Governo si possa esibire, e rendere.

Art. V. I Contribuenti all' impronto avranno la facoltà di deputare uno, o più Agenti per osservare, e rivedere l'Amministrazione.

Art. VI. Vengono a tal' effetto nominati i Citt, Marino Torlonia, e Ferdinando Acquaroni. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni.*
*Dal Consolato il Segretario Bassal.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Li 12. Nevoso Anno VII.*

IL Consolato inerendo al Decreto del dì 9. corrente relativo all'approvigionamento della Comune di Roma col mezzo di una Sovvenzione di consumatori, e di una Amministrazione, che garantisca la sussistenza del Popolo, e l'interesse de' sovventori, nomina in unione de' Cittadini Torlonia, ed Acquaroni, i Cittadini Borghese, e Doria per Amministratori Generali.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e fissato.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni, Rey e Brizj consoli.*
*Dal Consolato il Segretario Bassal.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 16. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

IL Consolato considerando, che la pubblica necessità per le Sussistenze della Comune di Roma non ammette verun ritardo, e che a tal necessità devono principalmente, e con ogni sforzo concorrere tutti i Consumatori, e facoltosi Cittadini di detta Comune;

Inerendo al Decreto Consolare del dì 7. Nevoso prossimo passato in virtù della Legge del dì 3. dello stesso Mese, ordina, come siegue

Art. I. In termine di giorni quattro dalla pubblicazione del presente sarà incassato l' intiero del prestito imposto, e ripartito dagli Agenti generali deputati dalla provvista, ed Amministrazione delle suddette Sussistenze fino alla somma di scudi centomila pagabili in moneta, o cambiali a venti giorni data.

Art. II. I Morosi, e renitenti saranno soggetti all'esecuzione Militare;

Art. III. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato in un coll' altro suddivisato del dì 7. sopradetto con nota del processo verbale di sua pubblicazione.

*Il Presid. del Cons. Zaccaleoni, dal Cons. il Segr. Gayvernon.*

*Per copia conforme Franceschi.*

N.° 374.

*Repubblica Romana. Roma 18. Piovoso an. 7. repub.*

*I Grandi Edili = Notificazione.*

QUella libertà delle Arti, dell' Industria, e del Commercio, voluta dall'Art. 345. della Costituzione è necessaria, che sia anche attivata nell'esercizio dei Macelli, e nella vendita delle Carni. A contare però dalla presente data sarà lecito a chiunque di aprire, ed esercitare i Macelli, ed ivi spacciare le Carni a qualunque prezzo.

Nei Macelli però, e nei Spaccj di Carne bassa non potrà vendersi altra sorta di Carne; come nei Macelli, nei quali si spaccia Carne Vaccina, di Castrato, Agnello, Porco non sarà lecito di ritenere, e spacciare Carne Bufalina, o Pecorina, o altra qualità di Carne bassa. I Macellari, o Spacciatori di detta Carne bassa saranno obbligati tenere sopra lo spaccio l'iscrizione *Spaccio di Carne bassa*.

Rimane nel suo pieno vigore la proibizione di macellare Vitelle, fuori che le sole Mongane di Vacche rosse, nella quale specie non saranno mai comprese le così dette Bastardone.

Con questi regolamenti non s'intende derogato ai diritti di Gabelle, e Finanze conosciuti sotto il titolo di Gabella di contratto, e scannatura, quali dovranno pagarsi come in addietro. Chiunque non l'avrà pagati, secondo il sistema già stabilito, entro la settimana, non potrà più esercitare il Macello, nè spacciare le Carni.

I Contraventori saranno puniti col rigore delle Leggi veglianti. *De Romanis*, *Gorirossi*, *Crespi* Grandi Edili.

*Serpieri Segretario*.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N°. 375.

*Repubblica Romana. Roma li* 18. *Piovoso Anno* 7. *Repubb.*

*NOTIFICAZIONE.*

PEr legge del General Gouvion S. Cyr dei 5. Pratile anno 6. è proibito di portare nel Vestiario galloni, o recami d'oro, o d'argento. I distintivi che adornano gli uniformi dei Militari, o gli abiti dei pubblici Funzionarj, sono determinati dalla legge, e possono usarli soltanto quelli, che hanno il grado, o l'impiego corrispondente. Richiamiamo per tanto all'esecuzione della suddetta legge tutti i Cittadini, non volendo, che simili distintivi siano oggetto di pompe, e possino essere impunemente derisi, nè abbiano ad annoverarsi fra gli ornati muliebri. I contravventori saranno sottoposti alle pene espresse nella legge nominata, ed i Commissari di Polizia sotto la loro responsabilità invigileranno all'esecuzione della suddetta.

*De Romanis*, *Gorirossi*, *Crespi* Grandi Edili.

*Serpieri* Segretario.

N.° 376.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana. Tribunale Criminale del dipartimento del Tevere Sentenza delli* 18. *Nevoso an.* 7. *Rep.*

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere, composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Lamberti, e Santarelli Giudici Civili, e per turno anche Criminali, Benzi Sostituto del Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio

destinata alle pubbliche Sedute, ove convocò ancora il Giurì di Giudizio per deliberare alla imputazione data alli detenuti Giovanni Fiorentini, ed Angiolo Capobianco della Crassazione di notte tempo commessa nella pubblica strada in distanza della Osteria della Colonna di un miglio, e mezzo in circa, la sera del quarto giorno Complimentario dell' anno sesto dell' Era Repubblicana a danno di Giovanni Petraccini, e suoi Compagni.

Essendo adunque stata aperta la publica Seduta per la discussione di questa Causa furono in essa introdotti liberi, e sciolti dai ferri li predetti Giovanni Fiorentini, ed Angiolo Capobianco, e vennero dal Cittadino Presidente separatamente interrogati del di loro nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e di domicilio, al che rispose cioè il Fiorentini chiamarsi Giovanni, essere originario di Soriano, trovarsi nell' età di anni 40. in circa, ed esercitare la professione di Calzolaro;

Ed il Capobianco chiamarsi Angiolo esser originario di Monte Fortino, esercitare la Professione di Giardiniere, e non sapere quanti siano gli anni di sua età.

Dopo essere stati istruiti della Imputazione, che era contro di loro vegliante per la detta Crassazione, e delle prove che si recavano, fu dal Presidente interrogato il Fiorentino sull' istessa imputazione, di cui sostenne costantemente la negativa, sebbene nell' atto di sua cattura eseguita in tempo che tornava dal commesso delitto fosse stato presso di lui ritrovato il carico di tutte le robbe furtive; Ne fu interrogato anche il di lui compagno Angiolo Capobianchi, ma questi affettando gravità di malattia, che certamente non avea, perchè secondo la relazione del Medico tutto il suo male consisteva nell' esser affetto da doglie Galliche ricusò di rispondere &c. fu inteso il Difensore degl'Imputati medesimi nella Replica ancora, che credè dover fare alle osservazioni del Sostituto del Prefetto Consolare, fintantochè disse non avere altro da aggiungere.

In seguito &c. vennero formate col sentimento unanime dei due Giudici, e Presidente le opportune questioni, quali furono rimesse alli Giurati col mezzo del di loro Capo &c.

Viste adunque, e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati sulle questioni, che gli erano state proposte &c. dopo esser-

vi tutti ritornati, la conclusione delle quali era, che costava della predetta Crassazione, e che l'Imputati Fiorentini, e Capobianco n' erano convinti, allegò il Sostito del Prefetto Consolare la legge da applicarsi al Caso, indicò il Capitolo 81. dei Bandi generali &c.

Sopra le parole del Capitolo 81. fece il Tribunale Criminale le più mature, ed esatte riflessioni, e poi in segreto deliberò all' unanimità, che l'Imputati Fiorentini, e Capobianco, come dichiarati convinti della predetta Crassazione siano punibili colla pena dell' allegato Capitolo 81. dei detti Bandi generali, ed a seconda di questa deliberazione condanna li suddetti Fiorentini, e Capobianco alla pena della Morte, e confiscazione di tutti i Beni.

Alla presenza pertanto del difensore dei due nominati imputati, e dell' Uditorio, fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibile voce questa Sentenza, e restò invitato il Sostituto del Prefetto Consolare ad esercitare le sue attribuzioni nel sollecitare l' esecuzione della medesima.

Fatto, e giudicato nella publica Seduta del Tribunale Criminale &c.

*Caciotti Presidente, Lamberti Presidente del Tribunale Civile, e Giudice Criminale, Santarelli Giudice Civile, e Criminale Loreti Scriba.*

Per Copia Conforme.

*Brunetti Prefetto Consolare presso i Tribunali Civili, e Criminale del Dipartimento Tevere.*

Li predetti Giovanni Fiorentini, ed Angelo Capobianco subirono la condanna di Morte nella Piazza di Monte Citorio il giorno 23. Piovoso alle oro 12. di Francia della mattina.

*Il suddetto Presidente Caciotti.*

N.° 377.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana, una ed indivisibile.*

*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno ai Cittadini Romani*

*Roma 19. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

P R O C L A M A

ROmani. La ricorrenza della vostra rigenerazione s'appressa. La caduta dei vostri Tiranni forma l'Epoca memorabile, e cara di questo giorno. Lo Spirito Nazionale si scuo-

te. Il genio Patrio si ravvisa, e la libertà Romana passeggia le cime del Campidoglio.

Romani. Raddoppiate la vostra energìa, aprite i vostri cuori alla gioja, secondate il vostro Governo, che celebra con allegrezza, e la più sincera riconoscenza la sua Nascita uscita dalla Tomba della Tirannide. Rincomincia per voi l'antico ordine de' Fati; l'età de' vostri maggiori si ricongiunge con quella dei loro Nepoti, e la libertà dei Bruti, e dei Publicola diviene la nostra. Tremino i nemici vili della Repubblica nel vedere i vostri trasporti; esultino i Patriotti, ed i buoni. I Fanciulli innocenti, i Vecchi, le Spose facciano eco alle voci dei Magistrati, e cantino Inni di riconoscenza alla Nazione liberatrice agli Eroi vindici dell'umanità. Cittadini virtuosi uscite dalle vostre domestiche mura, ornate di Drappi, e di allori le vostre Case, occorrete, fraternizzate, gioite. Inalzate i puri Altari della Patria sulle ceneri già disperse del Soglio; fate risonare le rupi del Tarpeo, mute finora alle grida degli Uomini liberi di festosi. Viva la Repubblica.

*Dettaglio della Festa.*

Alle ore 12. Meridiane del dì 26. Piovoso sarà annunziata la Festa con continuati colpi di Cannone del Forte S. Angelo.

Dalle ore 2. fino alle 5. del detto giorno sarà distribuito un sussidio di cinque paoli alle Famiglie più povere della Comune. Per non defraudare le giornaliere occupazioni dei Cittadini bisognosi saranno incombenzati di questa esecuzione, unitamente agli Edili tutti gl' impiegati nel Burò del Ministero dell' Interno, quali dispenseranno per ogni Casa la somma riferita.

La sera vi sarà generale illuminazione per tutta la Città.

Il giorno 27. alle ore 8. della mattina partiranno dalla Residenza Consolare del Quirinale i Consoli, i Ministri, i Membri dell' Istituto Nazionale, i Grandi Contabili, Grandi Questori, Amministratori Dipartimentali del Tevere, Grandi Edili, Edili dei tre Circondarj con i rispettivi Prefetti Consolari vestiti tutti in gran costume, unitamente a ventiquattro Donzelle vestite di bianco con tracolle di fiori, ed altrettanti Giovani coronati di Querce, e vestiti all' uso antico Romano, essendo tutti preceduti, scortati, e seguiti dalle Truppe al servizio della Repubblica sino al Foro Romano (detto Campo Vaccino).

Gli Archi di Settimio Severo, e di Tito saranno a seconda del costume degli Antichi ornati di fiori.

Gli Alberi poi dei due Viali saranno intrecciati da festoni, fiori, e guarniti da Militari Trofei, e Vessilli, su i quali saranno espresse le principali Vittorie dei Francesi in Italia. Continue Orchestre di bellici Istrumenti si faranno sentire, e si vedranno intermediare detti Viali.

Nel centro del Foro sorgerà un Basamento quadrilungo fiancheggiato da diverse Are accese. Sopra il medesimo si eleverà una maestosa gradinata, sulla quale poggierà altro zoccolo, nei principali lati del quale saranno espresse a basso rilievo due delle più memorande azioni fatte in Italia dai Francesi, terminando la Macchina con una Colonna Dorica, simbolo della solidità, su cui torreggierà la figura della libertà. Nel corpo della Colonna saranno a Lettere Auree scritti i nomi dei Generali Francesi più celebri. Le Bandiere delle Repubbliche figlie della grande Nazione orneranno anch' esse la Macchina, sul primo piantato della quale vi saranno situati i Busti di Bruto, e di Cassio.

Nella parte del Foro, ove sono gli avanzi del Tempio della Pace, sorgerà un Sarcofago, intorno al quale arderanno lugubri faci in onore de' bravi Francesi, e de' Patriotti morti per la causa della Libertà.

A piedi della gran Macchina, giunte le Autorità Costituite, sarà il loro arrivo annunziato al Popolo da replicate scariche, e da vicendevoli sonate di Orchestre Musicali.

Avvicinandosi esse al Monumento verranno incontrate da un Fanciullo, da un Giovane, e da un Vecchio, vestiti al costume degli antichi Romani, denotanti i trè stati dell' età dell' Uomo. Essi presenteranno ai Consoli Corone di Alloro, simbolo della gloria, e Corone Civiche di Querce, ricevendo ogni uno dai medesimi Consoli una medaglia di Argento con l'impronta da una parte di un' *Aquila*, e con l' Iscrizione = *Repubblica Romana* = dall' altra, l' epigrafe = *Giorno che vale di tanti anni il pianto* = marcandosi nell' eserga la giornata dei = 27. *Piovoso* =

Quindi il Vecchio indirizzerà loro un breve discorso, rammentando dovere Eglino essere i Padri della Patria, e che il Popolo non confida, se non nella saviezza delle Leggi dettate dai Corpi Legislativi, eseguite dal braccio del Potere Esecutivo, e dall' attività dei Ministeri.

Terminata l' allocuzione riceveranno tutti trè dal Presidente del Consolato l' abbraccio fraterno, nel qual momento si rinnoveranno le scariche, e le Sonate Musicali. Ascenderà quindi il Presidente suddetto sopra il primo basamento della Macchina, e parlando al Popolo gli farà conoscere i pregj della Libertà, che gode.

Appena terminato il discorso, si presenteranno all' Ambasciatore della Repubblica Francese le nominate ventiquattro Donzelle con rami di Alloro legati da Nastri tricolorati, offerendoli al medesimo. Lo stesso faranno ai Consoli, dalle mani de' quali riceverà ogn' una un sussidio Dotale di Scudi *Quaranta*. Susseguentemente i riferiti ventiquattro giovani presenteranno anch' essi al detto Ambasciatore rami di Querce, e quindi dai Consoli riceveranno una medaglia di Argento simile all' altra già nominata.

Le scariche, e le Patriottiche sonate, si faranno nuovamente sentire, mentre i detti ventiquattro Giovani, e Donzelle si uniranno alle Autorità Costituite, e tutti insieme anderanno ad appendere le respettive ghirlande al Monumento inalzato per gli estinti Eroi.

Seguitando a vicenda le Sonate, s'invierà il Convoglio verso l' Arco di Settimio Severo, ed ascenderà il Campidoglio. Quindi il Giovane denotante una delle età fermatosi presso l' Urna del General Duphaut rammenterà al Popolo, che il sangue di quell' Eroe ha fondato la libertà Romana, e quì sciolta la Cerimonia ogni uno si ristituirà in ordine alla residenza, da cui son partiti.

Alle ore quattro, e mezza Pomeridiane nella Strada del Corso, si eseguirà una Carriera de' Cavalli con il premio di trenta Piastre per il Vincitore. Le Finestre delle Case, che guardano detta Strada saranno ornate da Drappi. Per maggior comodo del Popolo, e buon' ordine non avranno luogo le Carrozze.

Alle ore sei della sera, si replicherà l' illuminazione per tutta la Città, e nel Foro Romano del pari illuminato si eseguiranno sonate Patriottiche, sparandosi in fine un fuoco di Artificio.

Alle ore otto nel Teatro di Aliberti, si eseguirà una Rappresentanza Repubblicana con l' ingresso *gratis* per viglietti; compiendosi così la memoria del giorno della nostra rigenerazione.

L' invenzione, esecuzione, e direzione delle Macchine è del Cittadino Paolo Bargigli Architetto del Consolato.

*Franceschi*

N.° 378.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana.*

*(Divisione 5. Istruzione pubblica, e Culti)*

*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno*

*Roma 19. Piovoso Anno 7.* Repubblicano

Al Cittadino Vescovo di

E' massima costante appresa dall' esperienza, essere il volgo tanto più ostinato ne' suoi errori, quanto più inventati sono questi a pregiudizio del buon' ordine, ed a perturbamento della pubblica tranquillità. A sradicarsi simili opinioni non bisogna adoperarsi con modi troppo lenti, e blandi, giacchè allora la Medicina sarebbe del tutto inefficace, ma convien usar energia, e non rimoversi da quelle risoluzioni, che ha dettato una vantaggiosa politica assistita dalla ragione.

La Repubblica non conosce culti religiosi, ma invigila, acciò questi si rivolgano a favorire il governo, e a consolidare il Popolo nell' attaccamento alla Democrazia, e nell' osservanza delle Leggi.

Il mezzo più efficace a tal uopo, che somministra la Religione Cristiana, si è certo la predicazione Evangelica. Questa deve essere necessariamente confidata ai Parrochi, acciò ne siano responsabili alle Autorità Costituite. Se si deviasse da questa massima, non si saprebbe come diriggere la pubblica vigilanza; e voi ben sapete, che anche il Cristianesimo richiamato alla purità della sua istituzione incarica solo i Vescovi, ed i Parrochi della Predicazione.

Io vi richiamo alla mia Circolare dei 29. Nevoso, di cui pretenderò da Voi, e dal vostro Clero la più esatta osservanza. Prestatevi al Popolo: istruitelo personalmente., nè vogliate esentarvene, se non che per gravissimi motivi di salute. Inculcate ai Parrochi, che sien diligenti nella spiegazione del Vangelo: rimuoverete gli inabili, come impossibilitati ad esercitare la più interessante parte del loro officio.

V' incarico inoltre di scrivere immediatamente una Pastorale al vostro gregge, in cui gli esporrete, quanto saviamen-

te abbian risoluto i Magistrati restringendo il dritto di predicare ai soli Vescovi, ed ai Parrochi, anzi vi autorizzo a stamparla, ed a farla affiggere. Vorrei che anche i Parrochi vi secondassero precisamente su questo particolare.

Trasmetterete copia della vostra Pastorale al mio Ministero, a cui siete responsabile dell' esecuzione totale della presente.

*Salute, e Fratellanza Franceschi.*

N.° 379.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*( Divisione 5. Istruzione pubblica, e Culti )*

*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno.*

*Roma 19. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

Alla Municipalità di

La corrispondenza, che voi con l' altre Autorità nella Repubblica Costituite tenete meco riguardo ai Ministri del Culto Cristiano, è troppo assidua, e dettagliata; le mie risoluzioni su questo genere dipendono quasi interamente dai vostri rapporti, niente più facile ne decidiate voi medesimi insistendo scrupolosamente sulla osservanza delle Leggi, e degli ordini del Consolato, a tale oggetto emanati, il risultato di questi giudizj, non è poi di tale importanza, che debba frastornarmi da più serie occupazioni: tale per esempio dovete riconoscere il contegno da osservarsi con quanti desiderano iniziarsi alli ordini della Chiesa minori, o maggiori, e con chi andando di questi inrignito vuole essere promosso al Sacerdozio. Voi negate a tutti indistintamente, e con franchezza Repubblicana, le ordinazioni Sacre, nè vi fate allucinare dai mendicati pretesti di bisogno popolare, di celeste chiamata, d' estrema indigenza de' candidati; Il Sacerdozio direte loro non è un traffico, e chiunque l' ambisce per interesse merita andarne escluso per sempre. Il Cielo nell' indirizzare gli Uomini ad un fine gli somministra i mezzi per conseguirlo; intanto la prodigiosa numerosità dei Preti, il peso enorme, che per cagione loro ne risente il pubblico erario, m' obbligano a prendere su di ciò le più forti misure, nè prima, che le Parrocchie sieno sistemate, ed il bisogno reale del Culto l' esiga, si ammetteranno promozioni Ecclesiastiche di sorte alcuna. Sarò severo nel punire qualunque contravenzione a tali miei ordini. Altra fre-

quente occasione di ricorso al mio Ministero s' apre dalle petizioni dei così detti Religiosi Claustrali per trasferirsi da uno, in altro Convento del loro Ordine. Abbenchè in virtù dell' Articolo III. della Legge dei 26. Messifero anno 6. non se ne possa accordare il passaggio senza mio consenso espresso, Voi tuttavia, che trovandovi sulla faccia del luogo potete meglio di me esaminare i motivi di questa dimanda, le qualità dei soggetti, che l' avanzano, potete ancora più ragionevolmente di me decidere, se convenga, o no accordarne il permesso, avvertendovi a star ben cauti in simili occorrenze perchè non resti deluso l' Articolo II. della suddetta Legge, in cui si prescrive, che le Case Religiose debbano rimanere soppresse, qualora vengano ridotte a meno di tre Individui, ed è noto bastantemente, che a scansare il pericolo della soppressione, bilanciano i Frati in guisa le Famiglie dei loro Conventi, che se non ve ne sono più dei Popolosi, neppur se ne rinvengono delli affatto abbandonati.

Impedirete sopratutto, perchè in nessuno dei Conventi sotto la vostra giurisdizione, si tengano adunanze così dette Capitolari, o Provinciali, e trovandole, le dissiparete sul momento denunciandole come Incostituzionali al mio Ministero. Intercettarete similmente ogni commercio epistolico degli individui d' un Convento, qualora siano in corrispondenza con i Superiori d' altro Convento dello stesso Ordine, giacchè non conoscendo la Costituzione incorporazioni di sorte alcuna, sarebbe un troppo riprovabile assurdo, che i Frati della stessa Religione continuassero a formare un sol corpo separato dagli altri Cittadini.

Dovendosi dunque i Frati considerare in questo rango, sarà cura dei Pretori di comporre i Litigi, decidere le vertenze dei Religiosi stazionati nel loro Cantone, giacchè aboliti dalle Leggi organiche i privilegj personali, ed i Tribunali altra volta stabiliti, uno stesso Codice Criminale, e Civile deciderà indistintamente del premio, e della pena di tutti i Cittadini.

Non cessano i Claustrali dell' uno, e dell' altro Sesso d' inutilmente molestarmi sulle facoltà, che io accordar non gli posso d' alienare alcun fondo per soddisfare i debiti contratti nel procacciarsi gli alimenti, e nel pagare le contribuzioni. Rimedio opportuno a tante angustie, verrà applicato, attivate che sa-

ranno le risoluzioni sù di ciò prese dal Decreto Consolare in data 14. Nevoso, a voi di già partecipato. Per sollevare in parte, giacchè sgravare del tutto non si possono gli indigenti, a Voi s' appartiene individuarmi i mezzi più acconci, onde ottenere l' intento senza infrangere la Legge.

Nulla di più confacente alla pubblica sicurezza della buona scelta dei Parrochi. Questa verità deve interressarvi a vegliare sul destino dei soggetti alle Cure vacanti. Io non intendo spogliare della nomina quelle persone, alle quali a titolo di Giuspatronato, o d'altra qualunque inveterata concessione se ne appartiene il diritto, ma riconosco in Voi come Rappresentanti del Popolo la facoltà d'escluderne coloro, che non godono della pubblica confidenza. Questa giurisdizione esercitata dai medesimi Tiranni sotto il vocabólo di *Regio exequatur*, è a noi tanto più necessaria, quanto è necessario, che un Governo, quale è il nostro nascente, usi di quelle cautele, che da un Governo adulto non vennero conosciute per superflue. Voi adunque alla vacanza delle Parocchie contenute nel vostro Cantone esaminarete i Soggetti, che vi saranno presentati dai Vescovi per occuparle, e qualora ne troviate alcuno fra essi, che abbia con parole, con scritti, e molto più con i fatti pregiudicato la sacra causa della libertà lo allontanerete per sempre dalla Cura dell' Anime, avvertendovi a preferire quello fra i varj concorrenti, che avrà dato non equivoche prove di fedeltà, e d' attaccamento alla Repubblica: Questa medesima facoltà s'intende estesa ai Parrochi da qualunque tempo esercenti il loro impiego, disconvenendo troppo, che il Governo tolleri in così geloso Ministero. Persone, nelle quali non può riporre la sua confidenza. Commetto si fatti giudizj interamente al vostro zelo, contentandomi di restarne informato ad effetto di sostenere il merito delle esclusive, che in tali congiunture avrete date.

Si pratica pur troppo, quantunque abusivamente, d'affiggere al pubblico alcuni stampati col nome d'Inviti Sacri, e di notificazioni relative al digiuno, a qualche pio esercizio, o altra istituzione del Culto Cristiano; trovo giusto, che ogni Società dia alcuni ordini, adoperi delle regole tutte sue particolari per ben' condursi, ma trovo ad essa incompetente il diritto della pubblica affissione, diritto che esclusivamente ad ogni altro, solo conviene alla Sovranità del Popolo, ed in lei nome, alli suoi Rappresentanti.

Da quì innanzi gli Vescovi, ed altri Sacerdoti, volendo rendere avvertiti i Fedeli riguardo alla spirituale loro condotta, si serviranno degli affissi manoscritti, ed anco stampati, ma sempre entro le pareti delle Chiese, e delle Sagrestie, adoperando ancora a questo effetto la voce de' Parrochi, che ne possono fare l' annuncio dalli Altari.

V' invito a partecipare alli Vescovi, Parrochi, Monaci, e tutt' altri, che prender vi potranno interesse, i provvedimenti, e gli Ordini fin quì comunicati, onde i trasgressori trovar non possano scampo alla pena, che se gli deve a scanso ancora della ignoranza.

Quello di cui mai farò lagnanza nell' esserne giornalmente informato, consiste nella condotta civile, e politica dei Parrocchi, e dei Vescovi. Questi Uomini, che maneggiando a loro talento le coscienze altrui possono fare tanto bene, e tanto male, quanto veggiamo averne fatto, meritano tutta l'attenzione del Governo, ed io mi crederei reo della più condannabile oscitanza, mostrandomi a riguardo loro indifferente. Esaminatene perciò con esattezza gli andamenti, insistete sulla loro predicazione, e ragguagliatemi di tutto ad effetto d' impedire ulteriori disordini, e carnificine. Non già spirito di vendetta, e di libertinaggio, ma l' esperienza congiunta ai replicati pubblici avvisi dei Generali Francesi Macdonald, e Championet, è quella potente molla, che mi costringe a parlarvi in questa guisa.

Verrà ve ne assicuro quella felice epoca, in cui il Sacerdozio Cristiano, deposta l'aura del terreno dominato, s'unirà di buon grado ai Magistrati Repubblicani, nel procurare al Popolo la spirituale, e temporale sua felicità.

Siccome niun' altro mezzo a preferenza dello studio delle Leggi può rendervi adatti a corrispondere agl' incarichi di sopra addossati, così giudico necessario annunciarvi essere di fresco sortita in Roma dai Torchi del Cittadino Perego Salvioni una nuova Edizione della Costituzione Romana, e delle Leggi Organiche, arricchita di copioso Indice di materie, che ne agevola mirabilmente l'intelligenza. Dal medesimo Stampatore si spaccia ancora una completa Collezione periodica delle Leggi, Proclami, Notificazioni, e tutt' altro, che va sortendo alla giornata,

relativo al Governo Repubblicano, di cui sono già sortiti alla luce tre tomi in quarto.

Sarebbe desiderabile, che ciascheduna Municipalità si provedesse almeno d' un esemplare d' entrambi queste opere da ritenersi sempre nell' Archivio ad uso dei Municipali in funzione, come a vantaggio della propria, e dell' altrui istruzione vi desidero. Salute, e Fratellanza *Franceschi*

N. 380.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta de' 19. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

INteso il rapposto del Ministro delle Finanze sul debito conosciuto sotto il nome di Vacabili.

Considerando, che nel momento, in cui si occupa di liquidare il Debito pubblico per assicurarne il pagamento, non deve trascurare ciò, che può riguardare i Vacabili, che non ne formano una parte meno sagra.

Decreta ciò, che siegue:

Art. I. Nel termine di giorni quindici, a contare dalla data del presente Decreto, tutti i Proprietarj, o Possessori de' Vacabili, ne daranno uno Stato all' Amministrazione Centrale del loro Dipartimento.

Art. II. Questo Stato conterrà la qualità del Vacabile, l'Epoca dell' acquisto, indicandone l' anno, ed il giorno, il valore che ha costato, ed il tempo da che i frutti non sono stati pagati.

Art. III. L' Amministrazione Centrale verificherà il detto Stato, e l' invierà al Ministro delle Finanze nella Decade, che seguirà il tempo di sopra fissato.

Art. IV. Sotto il nome di Proprietarj, o Possessori de' Vacabili sono compresi non solo i Particolari, ma anche le Comunità, ed altri Corpi.

Art. V. Il presente Decreto sarà stampato, ed affisso.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della di lui esecuzione.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato il Segretario Gayvernon.*

Per Copia conforme

*Il Ministro delle Finanze Duport*

N.° 381.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese Armata di Roma*
*Stato Maggiore Generale*
*Dal Quartier Generale di Napoli li 8. Piovoso (*) Pubblicato ed affisso in Roma li 19 detto Anno VII. della Repubblica Francese una, e indivisibile*
*L' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore Generale*
*Ordine del Giorno*
*Copia della Lettera del Direttorio Esecutivo in data de' 14. Nevoso. Anno VII.*
*Al Cittadino Championnet Generale in Capo dell'Armata Francese.*

IL Direttorio Esecutivo, Cittadino Generale, è informato, che malgrado i suoi Decreti in data de' 21. Fruttifero, e 14. Glaciale passato l' Italia continua ad essere tormentata da una Coalizione di Commissionarj, che sotto ogni genere di denominazioni, di Professioni, e di maschere divorano le sostanze dell' Armata Francese, ed angustiano arbitrariamente i Paesi che occupano, ha creduto perciò dovervi richiamare alla più stretta, e severa esecuzione di questi Decreti, e caricarsi di farli mettere a disposizione dell' Armata, come anche la presente Lettera. Pensate, Cittadino Generale, che quando il Governo ha espresso il voto meglio pronunziato, e hà dato gli ordini li più precisi, li Capi che comandano in suo nome, saranno responsabili agli occhi della posterità della continuazione di queste vergognose dilapidazioni.

Il Direttorio Esecutivo v' ingiunge dunque di bel nuovo di cacciare irremisibilmente da tutto il Circondario, in cui commandate, la turba de' Briganti che lo infestano, tra i quali si trovano da per tutto degli Emigrati, e di fare nel tempo istesso un esempio terribile de' loro Capi. Questi pubblici Assassini hanno troppo a lungo usurpato il titolo di Repubblicano; e disonorano il nome Francese.

*Segnato* = L. M. Revelliere, Lepaux Presidente,
Dal Direttorio Esecutivo = *Segnato* = La Garde

P. S. Il Direttorio aggiunge alla sua lettera duplicata dei Decreti che ivi ha indicati, e alla copia della Lettera di spiegazione, che egli ha scritta al Ministro della Guerra, trasmettendogli uno di questi Decreti, cioè quello de' 14. Glaciale.

Estratto dei Registri delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo in data de' 14. Glaciale anno VII. della Repubblica Francese una, e indivisibile.

Il Direttorio Esecutivo in seguela del suo decreto de' 21. Fruttifero Anno VI., che ordina di espellere a vista dall'Italia ogni Francese, che si è portato in queste parti dopo l'ingresso dell'Armata Francese senza il documento della sua spedizione.

Decreta quanto siegue.

Art. 1. Ogni Francese impiegato inutilmente presso, o al seguito dell'Armata d'Italia, o di quella di Roma; ogni Francese, che non vi è impiegato, se non che in virtù di Commissione posteriore al dì 21. Fruttidoro passato; ogni Francese ancora impiegato in virtù di Commissione anteriore, la di cui presenza in Italia fosse pregiudizievole agl'interessi della Repubblica, o sia per ragione della sua corrispondenza, o delle sue relazioni, o sia per ragione di vessazione, prevaricazione, o commissioni, nelle quali eglino avessero preso parte, saranno egualmente espulsi dalli Stati occupati in Italia dalle Armate della Repubblica in un brevissimo termine, che sarà fissato dal Commissario Civile presso di questa Armata.

Art. 2. Ogni Francese rimasto in Italia in contravenzione al decreto di sopra citato de' 21. Fruttifero anno VI., e tutti quelli, che vi resteranno in contravenzione del primo Articolo del presente decreto: tutti quelli finalmente, che dopo essere stati scacciati dalli Stati occupati dall'Armata d'Italia, si ritireranno in quelli occupati dall'Armata di Roma, dove reciprocamente saranno arrestati, e tradotti come spie innanzi un Consiglio di Guerra.

Art. 3. Li Commissarj del Direttorio presso l'Armata d'Italia, e di Roma, sono incaricati sotto la loro responsabilità d'indrizzare ai Generali, e Commandanti Militari tutte le requisizioni necessarie per l'esecuzione delle suddette disposizioni.

Art. 4. Li Commissarj Civili daranno rispettivamente informazione de' nomi delle Persone, delle quali ciascun di loro avrà richiesto o l'espulsione, o l'arresto.

Art. V. Li Generali in Capo potranno ancora senza richiesta de' Commissarj Civili dare direttamente tutti gli ordini necessarj per l'esecuzione sì del decreto de' 21. Fruttidoro passa-

to, che dell' Articolo I., e II. del presente, e terranno rispettivamente informati, ed informeranno egualmente li Commissarj Civili dei nomi delle Persone, contro le quali avranno dato questi ordini.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà posto a disposizione delle Armate d'Italia, e di Roma, stampato, ed affisso dovunque si dovrà.

Per spedizione conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo
*Segnato* = L. M. Reveilliere Lepaux.
Dal Direttorio Esecutivo Il Segretario Generale
*Segnato* = La Garde

Li Generali Comandanti le Divisioni, e nelle Piazze occupate dall' Armata sono incaricati in tutto ciò che li riguarda dell' esecuzione delle disposizioni del suddetto Decreto, e di renderne conto al Generale in Capo.

*Segnato* = Bonnamy
*Per Copia Conforme* = Il Comandante della Piazza di Roma
*Segnato* = Valterre

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese Roma li 19. Piovoso Anno 7. Repubblicano*
*Valterre Comandante della Piazze, e del Forte S. Angelo.*

ATteso il Decreto del Commissario Civile del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese presso l' Armata di Roma, analogo al Decreto del Direttorio Esecutivo dei 21. Fsuttifero passato, che decreta di scacciare dall' Italia tutti i Francesi, che vi si sono portati senza ordine dopo l'ingresso dell'Armata Francese, e dei quali è stata data informazione li 14. Nevoso.

Attesi gli ordini, che mi sono stati trasmessi dal Generale in Capo Championnet con sua Lettera dei 9. Nevoso, in conseguenza del Decreto susseguente del Direttorio Esecutivo dei 14. Glaciale, e della sua Lettera al Generale in Capo Championnet dei 14. Nevoso passato, la di cui copia è quì sopra, ha ordinato come siegue. Cioè.

Art. I. Ogni Francese di qualunque impiego egli sia, il quale non sarà munito della Commissione in regola, tal quale viene richiesta nel mio Decreto dei 14. Nevoso passato, che è stato affisso in seguito del Deceto del Commissario Civile, sarà tenuto in termine di 24. ore dalla pubblicazione del presente di

abbandonare il Territorio occupato dalle Truppe della Repubblica Francese; dovrà a tal'effetto presentarsi al Comandamento della Piazza, da cui gli sarà dato un Passaporto; ed in caso di trasgressione sarà considerato come una Spia, arrestato, e tradotto innanzi alli Tribunali Militari, dove sarà giudicato come tale, seguendo il rigore delle Leggi.

Art. II. Il presente Decreto sarà letto, pubblicato, ed affisso, come anche l' ordine generale dell' Armata delli 8. Piovoso corrente.

*Il Comandante della Piazza Valterre.*

N.° 382.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere*

*Setenza delli 19. Piovoso Anno VII. dell' Era Repubblicana.*

IL Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere, composto delli Cittadini Caciotti Presidente, Celestini, e Garofolini, Giudici, Civili, e per turno anche Criminali, Brunetti Prefetto Consolare, e Loreti Scriba, si adunò alle ore otto di questa mattina nella solita Stanza di Monte Citorio destinata alle publiche Sedute, ove convocò ancora il Giurì di Giudizio &c. per deliberare alla imputazione data a Luigi Cialdea per il Latrocinio eseguito nella persona di Antonio Nanni abitante in Rojano sotto il giorno 5. Fiorile dentro l' Osterìa di Ponie Mammolo.

Essendo adunque stata aperta la pubblica Seduta per la discussione di questa Causa, vi fu introdotto libero, e sciolto dai ferri il predetto Luigi Cialdea, e venne dal Cittadino Presidente interrogato del suo nome, cognome, età professione, luogo di nascita, e di domicilio con aver risposto chiamarsi Luigi Cialdea essere originario di Palestrina, avere l' abitazione a Ponte Mammolo, ed esercitare la professione di Pontinaro e di Oste, e di essere nell' età di anni 21. in circa.

Dopo essere stato istruito della Imputazione, che era contro di Lui vegliante per detto Latrocinio, e delle prove che se ne recavano, fu dal Presidente interrogato sulla stessa imputazione, di cui sostenne una costante negativa a fronte ancora della riperizione presso di lui di una porzione della robba furtiva, e specialmente di un' antica Patacca, che per i suoi segni particolari, appariva identificamente quella, che l' ucciso Nanni seco por-

tava; ed in appresso fu letto dallo Scriba l'atto di accusa, e dal Prefetto Consolare ne fu esposto l'ogetto, e le prove, che lo accompagnavano, indi fu inteso il Difensore dell' Imputato medesimo nella Replica ancora, che credè dover fare alle osservazioni del Prefetto Consolare, in maniera disse alla fine di non avere altro da aggiungere.

Successivamente &c. Viste adunque; e sentite le dichiarazioni date dalli Giurati per essere state lette dal Capo dei medesimi nella Stanza dell' Uditorio dopo esservi tutti ritornati, la conclusione delle quali era, che costava del predetto latrocinio, e che l' imputato Cialdea, ne era convinto, allegò il Prefetto Consolare la Legge da applicarsi al Caso, indicando il Capitolo 18. dei Bandi &c.

Prima d' inoltrarsi il Tribunale Criminale alla Deliberazione sull' applicazione della citata Legge al caso, intese di nuovo il Difensore dell' imputato Cialdea, il quale disse, anche rispondendo alle osservazioni del Prefetto Consolare quanto credè utile, e necessario per evitare l' applicazione dell' allegato Cap. 18., e dopo aver egli dichiarato di non avere che dire di vantaggio, fece il Tribunale Criminale le più mature, ed esatte riflessioni sopra la lettura del citato Capitolo 18. Ed in seguito deliberò all' unanimità, che il latrocinio eseguito a danno del Cittadino Antonio Nanni sia punibile colla pena stabilita nel predetto Cap. 18. dei Bandi Generali, ed a seconda di questa deliberazione lo condanna alla pena della Morte, e Confiscazione di tutti i Beni.

Alla presenza pertanto del difensore dello stesso imputato Cialdea, e di tutto l' Uditorio, fu dallo Scriba letta ad alta, ed intelligibile voce questa Sentenza, e restò invitato il detto Prefetto Consolare ad esercitare le sue attribuzioni per sollecitarne l' esecuzione della medesima.

Fatto, e giudicato nella publica Seduta &c. nel giorno, mese, ed anno sudetti, ed i suoi Membri assieme collo Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

*Caciotti Presidente*,

*Celestini Giudice Civile*, *Loreti Scriba*.

Per Copia conforme

Brunetti Prefetto Consolare presso i Tribunali Civili, e Criminale del Dipartimento del Tevere.

Il predetto Luigi Cialdea subì l' esecuzione della sua condan-

na di Morte nella Piazza di Monte Citosio il giorno 28. Piovoso alle ore 11. di Francia della mattina.

Il sudetto Presidente Caciotti.

N.° 383.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese. Notificazione.*

IN virtù del Decreto fatto a Napoli li Piovoso anno 7. Rep. dal Cittadino Faipoult Commissario Civile del Direttorio Esecutivo presso l'Armata di Roma, si procederà di nuovo li 5. Ventoso prossimo alle ore dieci di Francia in Porto d'Anzo alla vendita delle derrate, e mercanzie, che vi esistono ancora, e che provengono dalle prese fatte nel detto Porto.

Questa vendita consisterà in Cestini di Fichi, Uva secca, paste, Vino di Foria, Barili di Salumi, ferro, Legno di Campeggio, Cuojo di Tunisi, &c. e sarà fatta all'incanto al maggior, e ultimo offerente.

Li Bastimenti vuoti, che esistono nel detto Porto, saranno parimenti venduti.

Roma 20. Piososo an. 7. Repub.

*L'Ispettore presso l'Agente del Commissario Civile Carrè.*

N. 384.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana. Roma 21. Piovoso Anno 7. Repub.*

*Antonio Franceschi Ministro dell'interno.*

PAttriotti, bravi Patriotti, che avete sparso il vostro sangue, per la Patria, la Patria a voi primi destina le sue ricompense. I vostri estinti compagni fin dalle loro tombe a voi le consacrano, e le illibate mani della Vittoria Repubblicana suono gl'istrumenti della Riconoscenza Nazionale.

Il giorno 27. Piovoso è dedicato al giubilo della virtù; a tenore del mio Proclama dei 19. del corrente mese si devono distribuire 24. medaglie a 24. giovani Patriotti. Voi che avete combattuto per sostenere la libertà, presentatevi domani al mio Ministero, datemi i vostri nomi; essi saranno messi in un'urna, e la sorte deciderà frà voi. Continuate a meritarvi, generosi Romani, i premj Nazionali; essi son degni della vostra emulazione. Le mani dei Magistrati saranno imparziali nel distribuirli.

*Franceschi*

N.° 385.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 22. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZONE

ESsendosi determinato per solennizzare l' Epoca felice della Libertà Romana fare una Carriera di Cavalli il dì 27. Piovoso alle ore quattro e mezza della sera, con il premio al Vincitore di Piastre trenta di argento; S' invitano a tal' effetto tutti quelli, che abbiano Barberi, Cavalli, e Cavalle abili ad esporsi a tal pubblico divertimento; siano domiciliati in Roma, o in qualunque altro luogo della Repubblica Romana a presentarsi il detto giorno 27. nel nostro Burò Centrale per farsi segnare dalle ore sette della mattina fino alle ore dieci, avvertendo, che dopo tal termine sarà chiuso assolutamente il Registro; onde ciascuno si approfitti dell' avviso per concorrere a tale pubblica giuliva dimostrazione.

*Gorirossi, Gigli Serpieri Segretario*. Grandi Fdili

N.° 386.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana li 22. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

COerentemente ad altra Notificazione, relativa alla celebrazione della Festa Nazionale del dì 27. corrente mese epoca di felice nostra rigenerazione, vengono stabilite per mantenere il buon' ordine della Corsa le seguenti disposizioni.

Num. 1. Non sarà permesso di mettere alla Corsa che Cavalli Francesi, e Romani.

2. Tutti i Barbereschi, che vorranno fare scrivere i loro Cavalli, Cavalle, e Barbari, si porteranno la mattina del giorno della Corsa nella Sala del Burò Centrale, dove al Commesso da noi destinato dalle ore sette fino alle dieci della mattina e non più tardi, ciascuno dei suddetti Barbereschi, o altra qualunque persona dovrà consegnare la Nota sigillata dei Cavalli, Cavalli, o Barbari, che vorrà esporre alla Corsa coll' indicazione del nome del Cittadino Proprietario, e con tutti i segni di Pelame, e di qualunque altro segno, e qualità naturale, il colore della Testiera, e penne con tutto quello, che sarà d'ornato del Cavallo, Cavalla, o Barbaro, e colli medesimi se-

gni, e contrasegni dovrà esporsi alla Carriera. Il Commesso destinato a ricevere le dette Note sigillate, ricevute, che l'avrà, procederà alle ore dieci in punto immediatamente all'apertura delle medesime, principiata la quale, è proibito espressamente al detto Commesso di poter prendere altre Note, che gli fossero esibite:

3. Scritti che saranno dal medesimo Commesso i Cavalli, Cavalle, o Barbari si imbussoleranno, e secondo che saranno estratti, il Barberesco dichiarerà, se vorrà correre a Casino, o a Campo aperto, e se il Casino lo vorrà dalla parte della Tromba, o dalla parte dello scroco; In tal forma si descriverà dal detto Commesso nella Lista.

4. Dandosi il caso, che quelli Barbereschi, che richiedono i Casini li volessero tutti dalla parte della Tromba, allora dal Falegname si faranno tutti uniti da quella parte, ed il primo Cavallo, Cavalla, o Barbaro uscito dal bussolò avrà il Casino segnato num. I. Il secondo uscito avrà il secondo, e così di mano in mano. Si terrà lo stesso regolamento nel caso, che li Barbereschi volessero tutti i Casini dalla parte dello Scrocco.

5. Tutti i Cavalli, Cavalle, e Barbari, i quali a richiesta de' Barbereschi saranno descritti per correre a Casano, o a Casotto non potranno in Conto alcuno correre a Campo aperto.

6. Si formeranno le schedole uniformi colla descrizione di detti segni ordinati, e distinti del Cavallo, Cavalla, o Barbaro colla dichiarazione a Casino, o a Campo aperto per poter con tale schedola segnata da Noi, o tenere alla mossa il luogo, o Casino, che avrà prescelto, e sarà segnato in detta schedola.

7. Non sarà lecito ai Barbereschi, o a chiunque altro di portare li Barberi, Cavalli, o Cavavalle al Campo, se prima non sarà dato il segno colla Tromba, al quale dovranno prontamente ubbidire. Sarà anche loro cura di trattener quieti più, che sarà possibile al Canapo i Cavalli, Cavalle, e Barberi, al quale effetto si proibisce ai medesimi Barbereschi di ritenere, ed in qualunque modo far uso di Nerbi, Bastoni, Fruste, Bacchette, ed altri Istromenti simili atti a spaventarli.

8. Il Trombetta destinato a tale effetto è incaricato di ricevere la lista stampata dei Cavalli, Cavalle, o Barberi, contrasegnata di proprio Carattere dagl' Ispettori destinati alla mossa ad effetto di consegnarla a chi devesi, per determinare la con-

segna del premio al legittimo Vincitore. Rimane abolito l' antico stile tanto per riguardo al pagamento cui erano soggetti i Padroni de' Cavalli, per supplire alle spese occorrenti; quanto per rapporto alle mance e qualunque altro emolumento che solea pagarsi dai Padroni dei Cavalli vincitori.

9. Per mantenere il buon ordine del Corso resta incaricato il Cittadino Commandante Generale della Guardia Nazionale Sedentaria. Tutti dovranno portare rispetto alla Soldatesca destinata alla Custodia del Corso, e d' obbedire a' suoi Ordini. Per maggior commodo dei Cittadini resta proibito in quel giorno l' ingresso, e passeggio delle Carrozze per il Corso. La sola Uffizialità d' Ispezzione potrà andare a Cavallo.

10. Dopo formato dalli Soldati il Cordone a niuno sarà lecito trattenersi nel Corso tra le due file, nè d' attraversarlo dopo passato l' Uffiziale, che porta l' ordine della Mossa. Niuno avrà ardire di spaventare in qualsivoglia maniera li Cavalli, o arrestarli, o frastornarli dalla loro Carriera.

11. Oltre l' Ispettori destinati alla Mossa, e alla ripresa vi saranno li Commissarj di Polizia situati nei soliti posti a S. Carlo al Corso, e incontro al Palazzo Bonaccorsi per dar gli Ordini corrispondenti al buon regolamento.

12. Alle ore tre, e mezza della sera si farà il primo sparo; ed alle ore quattro succederà il secondo.

13. La Guardia, e l' Uffiziali d' Ispezione sono incaricati dell' esecuzione dei presenti regolamenti.

*Gorirossi, Gigli, Gr. Edilj. Serpieri Segretario*

LIBERTA' N°. 387. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana. Roma 22. Piovoso anno 7. Repub.*

*Notificazione. Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dall'Amministrazione Municipale del Cantone di Albano le opportune istruzioni sopra le offerte ad essa esibite per l'affitto degl' infrascritti Beni Nazionali, per procurare sempre i vantaggi della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all'affitto de' medesimi, ad esibire alla detta Amministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte anche separatamente sopra ciascun Fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli quì sottonotati Fondi, per prenderle in considerazione, e deliberare in seguito l' affitto al

miglior Oblatore per il tempo di anni due, e delle condizioni volute dalle leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti. Dovrà però l' Offerente essere conosciuto dalla suddetta Amministrazione per Persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un' idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima.

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si spedirà a di lui favore nell'atto dell'esibizione della sua offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Dalmazzoni Presidente.*
*Nicolai Segretario.*

*BENI D'AFFITTARSI SITUATI NEL CANTONE DI ALBANO*

N. B. il 1. numero significa Rubbi, il 2. Quarte, il 3 Scorsi, ed il 4. Quartucci.

*Terreni, attinenti al Soppresso Convento di S. Maria delle Grazie in Albano Vigne, ed altri Predj fatti coltivare per conto del Convento.*

Terreno Cannetato in Contrada Dotte o. o. o. 1. e mezzo,
—— gravato di Canone scudo 1. all'ex-Camera
Terreno Vignato in detta contrada o. 1. o. o.
Terreno Vignato in detta contrada o. 1. 1. o.
—— gravato di Canone in scudi 3. 71. all'ex-Camera.
Terreno Vignato in contrada Mola 2. 1. 2. 1.
Terreno Olivato in Contrada Grotte 1. o. 2. 2.
Simile in detta o. 2. 1. 2.
Simile in detta o. 1. 3. o.
Simile in detta 1. 3. 3. o.
—— gravato di Canone in scudi 20. 36. all'ex-Camera
Terreno Vignato, Olivato, e vestito in quarto Olivella o. 1. 3. 2.
Terreno Vignato 4. Olivella o. 2. 2. 3.
—— gravato del Canone di ₰ 8. 13.
Terreno Vignato in detta Contrada o. 1. 2. 2.
—— gravato del Canone di ₰ 4. 7. e mezza
Terreno Cannetato in Contrada 4. Grotte o. o. o. 1. e mezzo.
—— gravato del Canone di baj. 25.
Terreno già sodo ora Vignato nel 4. S. M. in Fornarola 4. o. o. o.

Vi sono inoltre diversi Canoni, quali in tutto rendono annualmente ₰ 1. 01 e mezzo

*Terreni attinenti alla Comune di Rocca di Papa Cantone di Albano.*

Un Castagneto in Contrada la via di Roma o. o. 1. 3. due quarti.
Simile in Contrada li Arcioni o. o. 1. 1.
Simile in Contrada le Cavi o. o. 3. o.
Simile in Contrada Via della Molara o. o. o. 2. e due quarte.
Un Noceto in contrada la via di Roma o. o. 3. o.
Un Castagneto in contrada via della Molara o. 1. 3. 2.
Simile in Contrada il Tufo caduto o. o. 3. 3.
Simile in Contrada via di Palazzola o. o. o. 3. e un quarto.
Simile in detta o. o. 1. 2.
Simile in Contrada la Calcata o. o. o. 2. due quarte.
Simile Castagneto in contrada Pentina Stalla o. o. 1. 2. due quarti.
Simile in contrada l'Ortaccio o. o. 1. 2
Simile in contrada S. Sebastiano o. o. o. o. tre quarti.
Li suddetti Castagneti, e Noceto di annuo fruttato ₰ 10.
Una Macchia Cedua in contrada via dell'Ariccia o. 1. 2. 3. affittandosi per ogni Setennio ₰ 3.
Una Macchia di tre Tagli in ogni Settennio detta la Costarella in contrada Monte Cavo 20. o. o. o. affittandosi per ogni 7. anni ₰ 35. 70.
Una Macchia grande detta della Comune, a conto proprio il Popolo ha il jus lignandi, e Carbonandi, Pascendi, Alberi atterrati dalli venti, Alberi per li Tetti delle Case, ed alberi secchi, ed infruttiferi 1700. o. o. o., e della vendita dell'Alberi atterati ne ritira la Comune circa ₰ 50.
Un Terreno in contrada il condotto o. 6. 1. 3. ₰ 15.
Simile in contrada via della Fontana o. o. o. 1. e due quarte ₰ 10.
Simile in contrada sud. vicino li Prati o. o. o. 2. e due quarti ₰ 20.
Simile in contrada sud. o. o. o. 2. ₰ 10.
Simile in contrada sudetta o. o. o. 3. sc. 20.
Simile in contrada via del condotto o. o. 1. 2., e un quarto sc. 30.
Un Prato in contrada via Velletti o. o. 1. o., e tre quarti sc. 15.
Un'Orto in contrada il Carbonaro o. o. o. 2. e tre quarti sc. 30.

*Terreni attinenti al soppresso Convento de' Passionisti di Rocca di Papa Cantone Albano.*

Terreno, circondario del detto Ritiro, che serviva ad uso d'Orto per li sudetti Religiosi.

*Terreni attinenti al soppresso Convento della Mercede di Rocca di Papa, Cantone di Albano.*

Tutti li Castagneti, e Noceti soliti affittarsi sc. 130.

Tre pezzi di Macchia da tagliarsi nel termine di anno 7. per l'annua risposta di sc. 10.

Li frutti del Pomaro esistenti nel recinto del Convento solito affittarsi annui sc. 18.

*Terreni, attinenti alla Comune di Civita Lavinia Cantone di Albano.*

Tenuta denominata di Selva di Rota posta in Civita Lavinia 65. 1. 3. 0. e mezza 652. 98.

Terreno in contrada il Cavone 00. 1. 2. 0. sc. 2. 80.

Macchia Cedua a Carbone denominata le Farneta 89. 2. 2. 2. sc. 200.

Macchia denominata il Pascolare libera, e privita per pascolo de' Bovi aratorj che coltivano li quarti 105.

Macchia in contrada li Piscari 00. 0. 2. sc. 1.

Macchia in contrada S. Antonio 00. 0. 0. 3. sc. 50.

Prato in contrada Pian Marano 00. 1. 2. sc. 3.

Prato in contrada Monte Giove 00. 2. 1. sc. 4. 50.

Prato in detta Contrada di Monte Giove 00. 3. 1. 0. sc. 650.

Inoltre vi sono 14. Censi attivi con particolari in sorte principale scudi 842. d'annuo frutto 44. 93.

*Terreni, attinenti alla Comune di Genzano Cantone d'Albano.*

Aspro Territorio di Genzano 17. 3. 1. 0. sc. 81. 23.

Carnarolo 00. 1. 0. 0. uno e mezzo sc. 230.

Colle 4. 0. 2. 1. e mezzo sc. 25. 42.

Coste del Lago 2. 0. 0. 0. sc. 11.

Fratalessio 1. 0. 0. 0. e mezzo sc. 3.

Macchia 1. 0. 0. 0. e mezzo.

*Terreni a Canone.*

Fontana ginestra 0. 3. 1. 0. sc. 6.

Monte due Torri 5. 3. 2. 1. sc. 14. 46. e mezza.

Perazza 1. 0. 0. 3. e mezza sc. 10. 50.

Orto Pecina 1. 2. 3. 0. sc. 215.

Strada de Nemi 2. 3. 0. 3. e mezza sc. 5. 10.

Selva Pagana 1. 1. 2. 1. e mezza sc. 5. 41.

*Terreno attinente al soppresso Convento de' Cappuccini di Genzano.*

Terreno annesso circondato da Muro, che serviva ad uso di Orto per li suddetti Religiosi.

*Terreni attinenti al soppresso Convento di S. Maria della Mercede detta del Riscatto di Rocca di Papa.*

Un Castagneto in contrada l'Arconi di o. o. 2. 2.
Una Macchia alle Cavi o. o. 2. 1. e una quarta.
Un Orto al Carbonaro o. 1. 1. o. e tre quarti.
Un Canneto alla Via di Frascati o. o. o. 2.
Un Castagneto in detta ooo. 3., e un quarto
Un Castagneto, e Noceto alla Fococchia o. 2. 2. 3.
Altro Castagneto, e Noceto alla Calcara o. 1. 1. o.
Un Castagneto alla via della Molara o. 2. o. 2.
Un Prato al Pozzo grande o.o.o. 3.
Un Castagneto alla via di Roma 1. 1. o. 3.
Altro alla Ruccia o. 1. 1. 1.
Una Vigna in detta Contrada o. 2. 2. o.
Un Castagneto a Valle oscura o. o. 1. o. e due quarte.
Altro alle Valle 1. 3. o. o.
Un Prato alla via di Velletri o. o. 1. 3. e due quarte.
Altro in detta Contrada o. o. o. 3. e due quarte.
Castagneto all' Arconi o. o. 1. 1.
Altro in detta o. o. 1. 3.
Terreno vicino al Convento Castagneto, e Noceto o. o. o. 2.
Un Castagneto alle Cavi 4. o. 3. 3.
Altro in detta o. o. 2. 2.
Altro in detta o. o. 1. 3.
Altro in detta o. 1. 1. 3.
Altro in detta o. 1. 2. 3.
Altro in detta o. o. 1. 3. e due quarte.
Altro alla Calcara o. o. 3. o.
Un Castagneto alla Calcara o. o. o. 3.
Altro alli Caurari o. o. 1. 2.
Un Prato al Pozzo della Castagna o. o. 1. 3.
Un Canneto alla via di Frascati o. o. o. 1. e tre quarte.
Un Castagneto alla Foce 1. 2. o. o.
Altro al Fosso della Foce o. o. 1. 1. e una quarta.
Altro in detta o. o. 3. e due quarte.

Un Prato alle Faeta o. 1. 2. 1.
Un Castagneto al Giardino o. o. 3. 1.
Altro in detta o. o. 2. 2. e una quarta.
Altra in detta o. o. 2. 2. e due quarte.
Un Canneto alla Grotta dell' Acqua o. o. o. 1. e una quarta.
gravato del Canone di bajocchi 6. a Casa Colonna.
Un Castagneto alle Marmore o. o. 1. 1.
Altro al Monte delle Castagne o. 1. 1. o.
Altro alla Via della Molara o. 2. o. 2.
Un Prato al Pozzo della Castagna o. o. 1. 1.
Un Castagneto alle Pietre Mole o. 1. 2. 2.
Altro alla Via di Palazzola o. 1. 3. 2.
Altro in detta o. 3. o. 2.
Altro in detta o. 1. 2. 1.
Un Terreno sodivo alla Ruccia o. 2. o o.
gravato di Canone a favore di Casa Colonna.
Un Castagneto in detta Contrada o. o. o. 2. e due quarte.
Un Castagneto in detta Contrada o. o. o. 2. e una quarta.
Un Prato alla Via della Molara o. o. 1. 3.
Risponde alla 4. alla Casa Colonna.
Altro in detta o. o. 2. o.
Un Castagneto al Trojo o. o. 2. 2. e due quarte.
Altro in detta o. o. o. 3. e una quarta.
Altro in detta o. o. 3. 1. e due quarte.
Una Macchia al Trojo 1. o. o. o.
Un Castagneto a tre Cone o. 1. 1. 3. e due quarte.
Un Canneto in detta o. o. 1. o. e una quarta.
Un Prato alla Valle del Pantano 2. 1. 3. 1.
Un Castagneto alla Valle oscura o. o. 3. o. e due quarte.
Un Castagneto, e Noceto alle Valli o. o. 2. 1.
Altro in detta o. o. o. 3.
Un Castagneto al Vallone o. 2. 3. o. e tre quarti.
Atro alle Vascarelle o. o. 2. o.
Una Macchia a Catorsi o. o. 2. 3.
Vi sono inoltre diversi Canoni, quali in tutto rendono annualmente sc. 13. 20.

*Terreni attinenti alla Comune dell' Ariccia Cantone di Albano*

Macchia Selvotta 6p. o. o. o. sc. 192.
Terreno Sassoso in contrada la Gazzola 3. o. o. o. sc. 10.

*Terreni attinenti alla Comune di Nemi Cantone di Albano*

Terreno Macchioso in contrada Lecinete 6. o. 2. 3. sc. 6.

Terreno Prativo in contrada li Prati o. o. 2. 3. $\div$ sc. 1.

Terreno Vignato in contrada Rianova o. o. 1. o. $\div$ sc. 50.

Terreno Vignato, in contrada Forno di Nemi o. o. 2. o. 1. sc. 52. $\div$

*Beni Rustici del soppresso Convento della Nunziata de' PP. Agostiniani di Genzano*

Diversi Canoni, quali rendono in tutto annualmente sc. 11. 05.

Censi diversi d'annuo fruttato sc. 14.

Legati che esigonsi in Genzano annualmente sc. 3. 50.

*Terreni attinenti alla Comune di Castel Gandolfo*

Terreno Selvatico, e Boschivo alle Coste del Lago sotto il Convento dei Cappuccini di Rub. trentotto, e quarta una sc. 100.

Terreno Selvatico, e Macchioso alle sudette Coste del Lago di Rub. ventiquattro, e quarta una.

Terreno Ceduo Selvatico alle Coste di là del Lago di Rub. trentadue, e quarte due.

Terreno ad uso di pascolo, e seme, detto il Pascolare di Rub. trenta di annuo fruttato comprese l'altre due di sopra scudi 436. 16. $\div$

Terreno ad uso di Orto nel Pascolare di Rub. uno sc. 42.

Terreno ad uso di pascolo, e seme detto il Pascolaretto di Rub. uno, quarte tre, e scorzi tre d'annuo fruttato sc. 48.

Capitale di diversi Censi in sorte principale di sc. 939. fruttato annuo sc. 48. 62. $\div$

Un Orto accosto alla Casetta del Lago sc. o. 50.

Lago di Castel Gandolfo affittato a Giuseppe Galli per sc, 120.

*Terreni attinenti al soppresso Monastero di S. Paolo d'Albano*

Terreno seminativo, vocabolo Tor de Vescovi 23. 3.o. o. sc. 140.

Terreno Olivato al quarto del Monte o. 3. o. o. sc. 12.
gravato dell' annuo Canone di sc. 8. 24. $\div$ all' ex-Camera.

Terreno Cannetato al quarto del Monte, si faceva a conto del Monastero o. o. 1. o. sc. 15.
gravato dell' annuo Canone di una libra Cera all' ex-Camera.

Terreno Olivato, ed Orto al quarto del Monte o. o. 3. o. sc. 15.

Censi in sorte Attivi di sc.

Un Oliveto, e Canneto annesso esistente nel recinto del Monastero.

Un piccolo Castagneto posto nel Territorio di Rocca di Papa.

*Canoni Attivi.*

Canone attivo sopra Terreno Vignato, Colli di S. Paolo 40. 1. 3. 1. sc. 292. 91.

Altro simile sopra Terreno Vignato al quarto della Stella 1. 1. 0. 0. sc. 14.

Altro simile sopra Terreno Vignato, Colle Picchione 4. 0. 2. 0. sc. 54.

N.° 388.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Li 23. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

*Il General Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria*

*Alli suoi Concittadini.*

IN adempimento delle promesse, delle quali mi sono reso debitore al Ministro della Giustizia, e Polizia, vengo a pubblicare il rendimento dei Conti datomi dai Quartier Mastri per li Tassati, e dai Capi Battaglioni per li Volontarj, che hanno pagate le Fazioni, e ciò dal Turno delli 15. alli 30. Nevoso: In quel mese non fu esatta alcuna multa: di queste se ne darà sfogo colle note che seguiranno del mese Piovoso. Nelle Tabelle sonovi espressi li nomi di tutti i Cittadini, che per questi due titoli avessero pagati. Di qui potrà vedere da se stesso ciascuno, se il denaro che ha pagato, sia stato versato nella Cassa; ovvero se fosse stato occultato. Si espone questo specchio affinchè possano rilevarmisi le sanguisughe di questa pubblica amministrazione; onde potervi riparare com'è mio debito. Ecciterò contro i dilapidatori, che mi verranno indicati con fondamento di provata reità, tutto il rigore delle leggi veglianti.

A queste Tabelle indicanti l'introito unisco ancora lo specchio delle spese ordinarie. Spero in tal guisa di soffogare le voci di mala versazione del denaro, che potessero insorgere.

Ad oggetto poi di rendere facile a ciascuno la maniera di pagare la Tassa, ed a rimuovere ogni equivoco, da qui innanzi, incominciando dal primo Ventoso li Tassati delle Sezioni di Bruto, Marte, Pincio, e Flaminio, pagheranno al Quartiere a Borghese: quelli del Vaticano, Giannicolo, Pantheon, e Pompeo, al Quartiere alla Chiesa nuova: quelli del-

le Terme, Suburra, Capitolio, e Quirinale, al Quartiere di Strada Nuova. Questi pagamenti dovranno effettuarsi nel giorno primo, e quindicesimo di ogni mese; e chiunque non li avrà adempiti nelli detti giorni, o nelli tre consecutivi; incorrerà nella multa del quadruplo a tenor del prescritto nella indicata Legge dei 3. Nevoso all' Articolo 14. e 15.

Il pagamento della Tassa sarà richiesto ne' termini di quanto è stato fissato col Decreto Consolare de' 5. Fiorile, e chiunque avesse ottenuta minorazione di Tassa, o esenzione, dovrà mostrarne il Rescritto a quel Quartiere, ove dovrebbe pagare, affinchè ivi se ne prenda nota.

Nei giorni indicati dalle otto della mattina fino alle due pomeridiane i soggetti destinati ad esiggere le Tasse si troveranno ai Quartieri stabiliti, come si è di sopra notato. Con questo metodo saprà ogni Cittadino quando, e dove dee pagare, nè vi sarà luogo ad intimi arbitrarj. L' assenza da Roma non sarà un sufficiente motivo per non pagare ora, che viene ad esser noto a tutti il giorno prefisso; nè si ammetterà l'ignoranza.

Si lusinga il General Comandante dopo terminata la nuova asserizione della popolazione di questa Comune, già quasi compita, di poter render pubblico ancora, almeno a un d'appresso, ogni quanti giorni dovrà toccare la Guardia a que' Cittadini, che prestano il loro servigio personale.

Questo metodo, che ha riscossa l'approvazione del Ministro della Giustizia, e Polizia, spero che riuscirà grato, e di maggior commodo ai Cittadini, che amano il servigio esatto della Patria, ed il buon ordine.

*N. Lasagni.*

N.° 389.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 24. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

NOTIFICAZIONE

L'incostanza de' tempi non permette, che giunga per la via di Mare il Grano necessario al bisogno di questa Popolazione. E' necessario perciò di farne il trasporto per Terra in qualunque modo possibile. Chi conosce questa necessità, si deve prestare coi suoi Legni, e con le proprie Bestie.

Che tutti i Possessori di Barrozze sieno domani col loro ordegni al nostro Burò Centrale alle ore 7. della mattina per essere diretti nei Luoghi, ove esiste il Genere. Tutti i Possessori di Carrozze, e Legni di lusso, e Vetture dovranno accomodarli ad uso di Strascino per il trasporto medesimo; alla medesima ora si troveranno con gli ordegni suddivisati i loro Cocchieri al medesimo Burò Centrale, ove saranno diretti al trasporto del Genere.

Tutti i Possessori di Cavalli, Muli, Somari, dovranno darne l'Assegna nello stesso Burò nel termine di ore 24., essendo i medesimi compresi in queste disposizioni.

Assicuriamo tutti del pagamento delle Vetture. I sacchi occorrenti saranno somministrati da Noi.

L'oggetto interessante delle Sussistenze deve obbligare ogni Cittadino. Sarebbe nemico della Patria, e responsabile di tutti gl' Inconvenienti, chi trascurasse il trasporto.

*Gorirossi, Gigli,* W*an-Roy* Grandi Edili

*Publio Serpieri Segretario.*

N°. 390.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì* 24. *Piovoso Anno* 7 *Repubblicano*

IL CONSOLATO.

Considerando l' eccesso della malvagia intenzione, e della ingordigia, a cui son giunti alcuni Fornari nella fabricazione, e vendita del pan venale, angustiando, ed affligendo il Popolo ad onta della sufficiente quantità, e buona qualità del Grano, che loro vien distribuita.

Considerando, che sì fatti individui, mentre eludono le incessanti cure del Governo, e tentano arricchirsi col sangue dei Poveri Concittadini, cospirano di fatto contro la tranquillità, e sicurezza della Repubblica.

Considerando, che come nemici cospiratori, e perturbatori della Repubblica si rendono colpevoli del più grande attentato, ordina come segue.

Art. I. I Grascieri, e Commissarj di Polizia faranno in ciascun giorno una, o più visite a tutti i Forni delle respettive Sezioni, per osservare la quantità del Grano distribuita ad ogni

Forno, la qualità della Farina, che s' impiega nella fabbricazione del Pane, e la qualità del Pane fabbricato, che si vende.

Art. II. Ogni Grasciere, e Commissario di Polizia formerà un succinto Processo Verbale della visita, e delle osservazioni fatte sulla quantità, e qualità così del Grano, come della Farina, e del Pane. Il Processo Verbale sarà rimesso in alcun giorno agli Agenti Generali deputati per l'approvvigionamento, e Amministrazione delle Sussistenze per la Comune di Roma, e da questi ai Grandi Edili.

Art. III. Le visite, perquisizioni, ed osservazioni su i Forni, Grani, Farine, e Pane potranno farsi così di giorno, come di notte.

Art. IV. Le Autorità Militari, e gl' Ispettori di Polizia dovranno prestarsi ad ogni richiesta dei Grascieri, e Commissarj per l' Assistenza della forza Armata.

Art. V. Qualunque Fornajo, o impiegato all' esercizio del Forno, fabbricazione, e vendita del Pan venale, che si trovi aver occultato Grano, Farina, o Pane, o si trovi aver mescolato nella Farina qualunque specie differente dal frumento, o formentone contro il divieto delle Leggi veglianti, o si trovi in fine di aver fabbricato Pane di cattiva qualità, nè corrispondente alla qualità del Grano consegnatogli, o di peso minore di quello prescritto nella Tariffa, sarà immediatamente arrestato, e tradotto avanti alla Commissione Militare, cui sarà rimesso il Processo Verbale in un col corpo del suo delitto, per esser giudicato come nemico della Repubblica, e reo di attentato contro la pubblica sicurezza.

Art. VI. Qualunque Grasciere, o Commissario di Polizia, che sarà convinto di aver occultato, o scusato qualche contravenzione, e frode commessa dai Fornaj, sarà ugualmente arrestato, e tradotto avanti alla Commissione Militare come complice di cospirazione, e di attentato contro la Repubblica.

I Ministri della Giustizia, e Polizia, e dell'Interno, sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario = Gayvernon*
Per copia conforme
*Il Ministro dell' Interno Franceschi*

N.° 391.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*

*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 24. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Visto l'ordine dell'Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Romana rivestito d'ogni potere negli affarl Civili, economici, e politici in data di jeri 23. corrente decreta come siegue.

Art. I. Tutte le Autorità costituite nel Diparrimento del Cimino non solo permetteranno il libero transito, e trasporto dei Grani destinati all'approvigionamento della Comune di Roma; ma dovranno eziandio prestare, e far prestare ogni ajuto, ed appoggio per farlo sollecitamente seguire.

Art. II. Le Autorità suddette come ogni altro Cittadino, che non si prestasse all'esecuzione del presente Decreto, saranno destituite, e rispettivamente tradotte avanti i Tribunali competenti per essere giudicate col rigor delle Leggi veglianti.

Art. III. Le Comuni, che si opponessero all'esecuzione del medesimo Decreto saranno trattate come ribelli della Repubblica Francese, e Romana.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Dal Consolato Il Segretario Gayvernon*

Per copia conforme

*Il Ministro dell'Interno Franceschi*

LIBERTA' N.° 392. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 24. Piovoso Anno VII. Repubblicano*

*Gli Amministrazione Dipartimentale del Tevere.*

NOTIFICAZIONE

In seguito di Mandato del Cittadino Cafaro Pretore del Gianicolo dovendosi venire dalla Nazionale Depositaria alla Subasta, e Delibera del Fieno esistente nella Tenuta del Cittadino Borghese detta *Porcareccetto* fuori Porta Cavalleggieri, viene invitato chiunque volesse accudire alla compra del medesimo, a trovarsi il dì 29. cadente Piovoso alle ore dodici di Francia al-

suddetta Tenuta, ove si porrà al pubblico incanto, e si delibererà a favore dell'ultimo, e maggior oblatore.

*Dalmazzoni Presidente, Nicolaj Segretario.*

N.° 393.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 14. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione del Decreto del Consolato dei 5. Piovoso si fa noto, che nelle Stanze del Burò dell'Amministrazione Generale de' Beni Nazionali posto nella Piazza di Monte Citorio, si esporranno dalle 9. alle 10. della mattina del giorno 3. del Mese Ventoso al pubblico Incanto gl' infrascritti Fondi Nazionali stimati in conformità dell'enunciato Decreto del Consolato, quali Fondi verranno aggiudicati al maggior offerente, coll' auzzione del prezzo sopra quello della delibera sino alle ore quattro della sera.

Sarà a tenore dell'anzidetto Decreto pagabile il prezzo dell' Incanto o in Piastre, o in Assegnati al valor nominale a genio Dei Compratori: Resta esclusa la Moneta Plateale, o Erosa, o sia di Rame.

Casa posta in Roma nel primo Circondario, Sezione di Pompeo in Contrada detta de' Cappellari già spettante alla soppressa Casa de' Missionarj di S. Andrea a Monte Cavallo, confinante per d'avanti con la detta Strada de' Cappellari, e per gli altri lati con Case di altri particolari Cittadini, salvo &c. gravata dell'annuo Canone di Scudi dodici, e baj. cinquanta a favore del Cittadino Nero. Detratto il valore intrinseco di detto Canone, risulta la stima netta in sc. 2712. 14.

Altra Casa posta in Roma nel secondo Circondario Sezione di Bruto sulla Strada detta de' Coronari, e Piazzetta di San Salvatore in Lauro già spettante al soppresso Convento di Santa Balbina confinante per due lati d'avanti con la detta Strada, e Piazzetta, e per gli altri due lati con le Case spettanti al Convento di S. Francesco di Paola, salvo &c. libera di Canone, o altro peso del valore netto di sc. 183. 81.

Altra Casa posta in Roma nel terzo Circondario Sezione del Quirinale presso la Chiesa di S. Nicola in Arcione già spettante al soppresso Convento di S. Balbina, confinante per d'avan-

ti con la strada pubblica, e dagli altri lati con le Case spettanti al Cittadino Nunez, e ad altri particolari, salvo &c. gravata dell' annuo Canone di scudo uno in favore del Cittadino Nùnez. Detratto il valore intrinseco di detto Canone, risulta la stima netta in sc. 448. 82.

Altra Casa posta nella Sezione Terme, e precisamente nella Strada, che dalle Mendicanti tende verso Templum Pacis di proprietà dei Monaci Cistercensi della Provincia Romana confinante per due lati con il Giardino dell' Ospizio di S. Maria in Carinis, e d' avanti con la Strada pubblica suddetta salvi &c. composta la detta Casa di due Piani Superiori, e di porzione del Pian Terreno, gravata dell' annuo peso di scudi due, e bajocchi settantasei in favore del Convento de' SS. Cosmo, e Damiano detratto il valore intrinseco di detto Canone risulta la stima netta in scudi 1306. 35.

Altra Casa posta nella Sezione del Giannicolo, e precisamente nello Stradone di S. Francesco a Ripa contrasegnata col numero 919. di proprietà del soppresso Convento di S. Grisogono confinante per due lati con il restante di detta Casa del Cittadino Stanislao Perugini, e d' avanti collo Stradone suddetto composta la medesima del primo piano superiore, e del pian terreno, gravata dell' annuo Canone di scudi 2. in favore del Cittadino Stanislao Perugini. Detratto il valore intrinseco di detto Canone risulta la stima netta in sc. 483. 87.

Tre Orti, che sono nel locale, o sia Claustro del soppresso Convento di S. Sabina, uno cioè, grande, che confina colla Strada pubblica detta del Priorato, il Convento di S. Alesio, ed il Claustro, altro verso fiume, ed altro piccolo Orticello separato da' suddetti, che confina con il Claustro, ed altro Orto spettante in oggi al Cittadino Petrarca stimati liberi da qualunque peso sc. 1019. 07. e mezza.

Per commodo dei Compratori si avvisa, che chiunque sopra i Beni descritti nella presente Notificazione desiderasse schiarimenti si potrà presentare nel Burò dell' Amministrazione Generale suddetto dalle ore 9. della mattina fino alle tre dopo il mezzo giorno, dove troverà i documenti necessarj unitamente alle stime.

*Filippo Quenard*

*Dell' Amministrazione Generale de' Beni Nazionali*

*Carlo Trenca Segretario Generale.*

N.° 394.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

# NOTIFICAZIONE

*Roma 24. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dall' Amministrazione Municipale del Cantone di Velletri le opportune istruzzioni sopra le offerte ad essa esibite per l'affitto degli infrascritti Beni Nazionali per procurare sempre più i vantaggi della Nazione invita tutti quelli, che vorranno accudire all' affitto de medesimi, ad esibire alla detta Amministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte anche separatamente sopra ciascun Fondo in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli qui sottonotati Fondi per prenderle in considerazione, e deliberare in seguito l'affitto al miglior offerente per il tempo di anni due, e colle condizioni volute dalle leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti. Dovrà però l'offerente essere conosciuto dalla suddetta Amministrazione per Persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un'idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima.

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si spedirà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Dalmazzoni Presidente Nicolaj Segretario*

*LI BENI D'AFFITTARSI SONO LI SEGUENTI*

N. B. il 1. numero significa Rubbi, il 2. Quarte, il 3 Scorsi, ed il 4. Quartucci.

*Bene del Soppresso Colleggio di S. Martino de Somaschi in Velletri.*

*Terreni Responsivi.*

Terreno Vignato in contrada Strada nuova di Napoli o sia Carbonara lavorato al quinto circa 2. 2.

Altro simile in Vacabolo strada vecchia di Napoli lavorato come sopra gravato dell'annuo Canone di baj. 60. circa 1.

Altro simile in vocabolo Piazza di Mario lavorato al *6.* circa 1.
Altro simile in detto lavorato come sopra circa *6.* 1.
Altro simile in detto lavorato come sopra da diversi circa *6.* 1.
Altro simile in detto lavorato come sopra da diversi circa 10.
Altro simile in detto lavorato da diversi in tutto come sopra di circa 3. 2.
Altro simie in vocabolo Paganico lavorato da diversi circa 14. 3.
Altro simile in Vocabolo Rioli lavorato al 5. di circa 1.
Altro simile in Vocabolo suddetto lavorato come sopra gravato dell' annuo Canone di Cop. 4. Vino di circa 3.
Altro simile in vocabolo suddetto lavorato come sopra di circa 3.
Altro vocabolo la Quercia lavorato come sopra di circa 1. 1. 0. 0.
Altro in vocabolo Papazzano lavorato come sopra di circa 0. 1.2.0.
Altro in vocabolo suddetto lavorato come sopra di circa 1. 2. 0. 1.
Altro simile in vocabolo Via Lata lavorato come sopra di circa 1. 2. 0. 1.
Altro simile in detto lavorato come sopra di circa 0. 2. 0. 3.
Altro simile in vocabolo Cigliolo lavorato come sopra di circa 1. 2. 3. 0.
Altro simile in vocabolo suddetto lavorato come sopra di circa 0 3. 0. 0.
Altro simile con sodo annesso in vocabolo valli novi lavorato come sopra di circa 1. 1. 0. 0.
Altro simile in contrada la Madonna degli Angeli lavorato come sopra di circa 1. 0. 0. 0.
Altro simile in detta in tutto come sopra 1. 0. 0. 0.
Altro simile in contrada Fossatello di circa 2. 3. 0. 0.
Altro in vocabolo contrada Morice di Rubia 3. 0. 0. 3. a risposta cioè Rubia 0. 2. 0. 3. Vignato a filone, ed il di più ridotto a Pomario, ed Oliveto, in mezzo seminativo, e falciativo il tutto lavorato al 5. a riserva del Pomario, ed Oliveto, che si lavora alla metà del frutto 3. 0. 0. 3.
Altro Vignato in contrada suddetta lavorato da diversi al *6.* qual Terreno si gode in comune pro indiviso con la Chiesa Parrochiale di S. Angelo circa 7. 0. 3. 0.
Terreno in contrada Via Cupa lavorato da diversi al *6.* di circa 3. 2. 0. 0.
Altro simile in contrada Acquavivola lavorato al 5. da diversi di circa 0. 2. 2. 0.

Altro simile in contrada Colle di Saraceno lavorato come sopra di circa 2. 2. 0. 0.

Terreno Prativo in vocabolo Colle Perino ristretto da Fratta, e Fossella ridotto ad Oliveto lavorato al 5. di circa 1. 1. 0. 0.

*Terreni Liberi.*

Altro simile in vocabolo Fontana del Lupo circa 1. 1. 3. 0.

Altro simile in contrada li Prati di Carano di circa 3. 0. 0. 0.

Altro simile in contrada Prato di Maggio circa 1. 0. 3. 0.

Altro simile in vocabolo Formali di Bove di circa 1. 0. 0. 0.

Altro simile in vocabolo Formal de Guidi circa 2. 1. 0. 0.

Altro simile in vocabolo li Fienili di circa 0. 3. 0. 0.

Altro simile in vocabolo la Mola di circa 1. 0. 1. 0.

Altro simile in vocabolo Eosso de Lauri di circa 1. 3. 0. 0.

Altro simile annesso all' antica Mola di S. Martino, e diviso nel mezzo dal Fosso delle Mole di circa 6. 0. 0. 0.

*C A N O N I*

Canoni a contanti sopra i Terreni Prativi in tutto Annui scudi 4. 82. e mezzo.

Simili sopra i Terreni Vignati scudi 5. 55.

Detti a Mosto Annue Copelle 12.

Detti a Vino Barili 5. franchi di vittura, e copelle quattro

Detti a contanti sopra Case, ed Orti annui scudi 21. 70. e mezzo.

*C A S E*

Casa posta sotto le Murella di corte affittata.

Altra sotto le Murella di S. Pietro affittata

Altra per la Strada Consolare affittata

Altra contigua il Colleggio come sopra

Altra nella Piazzezza di Bonofi come sopra

Una stanza di una Casa accosto la Porta mediante il vicolo affittata

Stanza Superiore alla retros., che si ritiene in Salviano per un Censo in sorte 50., e suoi frutti contro gli Eredi de Cupis affittata

Cantina posta sotto la Casa del Capitolo di S. Clemente affittata

Casa posta dietro le Fontane del Matano affittata

Casa posta in principio del Vicolo delle Portelle affittata

Casa detta di Magliocchetti affittata

Casa in contrada Porta Furia affittata

C E N S I

Censi in sorte scudi 735. dovuti da diversi d'annuo fruttato in tutto scudi 36. 70.

*Beni attinenti al soppresso Convento dell' Agostiniani, detti di S. Maria dell' Orto di Velletri.*

T E R R E N I L I B E R I.

Terreno erativo in contrada Netarola 27. 0. 0. 0.
Altro vocabolo Pratotono 5. 0. 0. 0.
Altro in vocabolo Passo del Tufo 6. 0. 2. 0.
Altro in vocabolo Formal d' Acquabona 5. 3. 0. 0.
Altro in vocabolo Cianfrano 3. 2. 2. 0.
Altro in vocabolo Sorluna 27. 2. 2. 0.
Altro in contrada Prato di Maggio 12. 3. 1. 0.
Altro in contrada Formal di Bove 4. 0. 0. 0.
Altro in contrada la Civitana 22. 2. 2. 0.
Altro in vocabolo la Parata 23. 0. 0. 0.
Altro in vocabolo Piazza di Mario 3. 2. 2. 0.
Terreno Prativo in vocabolo le Vascaccie 2. 0. 0. 0.
Terreno Vignato, e Cannetato in vocabolo S. Maria dell' Orto 0. 1. 1. 1.
Altro in vocabolo S. Caterina 0. 1. 2. 1.
Altro in detta 1. 2. 0. 3.

*Terreni dati a risposta.*

Terreno Vignato, e Cannetato in vocabolo Acquarivola responsivo alla 5. 0. 2. 1. 0.
Terreno Vignato posto in contrada Cigliolo responsivo come sopra 0. 2. 0. 0.
Terreno Vignato, e Cannetato in Contrada Acquarossata responsivo come sopra 0. 2. 1. 1.
Terreno simile in contrada Colle delle Fornaci responsivo come sopra 1. 0. 3. 1.
Terreno simile in contrada la Fontana dell' Orto responsivo come sopra 1. 1. 0. 0.
Altro in detta contrada responsivo alla 4. 0. 2. 0. 1.
Altro in contrada S. Maria dell' Orto responsivo alla 5. 0. 2. 2. 2.
Altro in detto responsivo come sopra 0. 1. 1. 1.
Altro in detto responsivo come sopra 0. 3. 1. 0.
Altro in detto responsivo come sopra 0. 2. 1. 1.
Altro simile in Contrada S. Caterina responsivo come sopra 0. 1. 2. 3.

Altto simile in detto responsivo come sopra o. o. 2. 3.
Alrro simile in detto resporivo come sopra o. 1. 3. 3. e mezzo
Altro simile in detto resposivo come sopra o. 1. 1. 3. e mezzo
Terreno Vignato, Cannetato, e sodivo in vocab. la Cerqua, responsivo come sopra 1. o. 3. o.
Altro simile in vocab. Papazzano, responsivo come sopra o. 3.o.1.
Altro simile in vocab. Rioli responsivo come sopra o. 1. 3. 2. e mezzo
Altro simile in vocab. via di Napoli responsivo alla 6. 1. o. 3. 2.
Altro simile in detta, responsivo come sopra alla 5. o. 1. 2. 2.

C A N O N I

Canoni in Contanti, che si pagano da diversi in tutto in annui Sc. 17. 40.
E Barili trè e mezzo, e Coppelle trè Vino

C A S E

Casa posta nel Vicolo della Torre
Altra posta nella Strada detta il Matano
Altra confinante il suddetto soppresso Convento
Altra contigua la sudetta

C E N S I

Censi attivi in sorte in tutto Scudi 275. dovuti da diversi, d' annuo fruttato Sc. 11. 62. e mezzo

*Terreni, attinenti al soppresso Convento di S. Francesco de' Conventuali di Velletri.*

Una Tenuta in Contrada la Parata, o sia Comici di 15. 2. o. o.
Un pezzo di Terra in detta Contrada di 3.
Altro pezzo di Terra in Contrada Paganica, o sia Campetto in affitto a Gio. Battista Anali 3
Altro simile in detta Contrada affittato 1. 2. 1. o.
Altro simile in Contrada 4. di mezzo Prati di S. Francesco al presente lo ritiene Alessandro Babaccio 8. 3. 2. o.
Altro pezzo di Terra in Contrada Prata di Maggio 1. 2. o. o.
Altro pezzo di Terra in detta Contrada 2. 1. o. o.
Altro simile in detta Contrada 1. 2. o. o.
Altro pezzo di Terra in Contrada 4. da Pie di 2. 2. 1. o.
Altro similè in detta Contrada 1. 2. 3. o.
Altro simile in detta Contrada 2. 3. o. o.
Altto simile in detta Contrada chiamato sopra Prato Fondaro 4. 2. 3. o.

Altro simile in Contrada la Ginnetta 5. 1. 0. 0.
Altro simile in dette Contrada chiamato posto del Tufo 4. 0. 1. 0.
Altro Terreno nel 4 del Campo grande in Contrada Fosso de' Lavori 1. 2. 0. 0.
Altro pezzo di Terra 4. di mezzo Prati di Carano ritenuto da Pietro Francia, di circa 0. 1. 0. 0.
Altro pezzo di Terreno 4 di Netarola ritenuto d'Alessandro Babaccio 3. 0. 0. 2.
Un Terreno in Contrada le Mole di 0. 3. 3. 0.
Un pezzo di Terra in Contrada 4 del Campo grande 2. 1. 0. 3.
Altro simile in Contrada 4. delle Cese 7. 2. 1. 2.
Altro simile in detta Contrada 1.

*Li suddetti due Terreni li ritiene il Cittadino Graziosi*

Altro pezzo di Terreno Macchiatico in Contrada il Cigliolo, o sia Terreno Cesalico 0. 2. 1. 0.
Un Orto vicino il Convento ritenuto da Filippo Morrone 0. 1. 0. 0.
Altro Orto sopra una Grotta di detto Convento affittato a Pietro Hebel 0. 0. 2. 0.
Vi sono inoltre diversi Canoni di fruttato annuo Scudi 13. 40.

*Vigne attinenti al soppresso Convento dei Basiliani detti dell' Invialata di Velletri*

Vigna posta in Contrada la Colonnella di Circa Cap. 28. la quale è stata sempre lavorata à proprio conto del Convento
Vigna e suo Canneto in Contrada Rioli di circa Cap. 12., la quale è lavorata alla 5. parte del mosto dal Cittadino Cascapera Giuseppe
Vigna, e suo Canneto in Contrada Via di Napoli di circa Cap. 33. che è lavorativo al 5. del Cittadino Cascapera Alessandro
Vigna, e Canneto in Contrada Morice di circa Cap. 28. lavorata al 5. dal Cittadino Biserna Cesare
Vigna in detta Contrada di circa Cap. 7. lavorata al 5. dal Cittadino Favale Filippo
Vi sono inoltre diversi Canoni, quali in tutto rendono annualmente Sc. 10. 46. e mezzo

*Beni spettanti alla Comune di Velletri*

T E R R E N I

Tenuta detta di Lariano, il di cui Terreno Parte è Macchioso, e parte Lavorativo di circa 1257.
Il Macchioso è soggetto al Jus Lignandi a favore del Cittadini

della Comune tanto per uso delle Fabriche, come per quello del fuoco su quel Legname, che non porta frutto

Porzione della Tenuta detta del Comune, Terreno Vignato di circa 20.

Tenuta detta della Fajola il di cui Terreno parte Macchioso, e parte lavorativo di circa 902.

Sopra il Taglio del Macchioso di detta Tenuta vi è l' obligo di tenere in detta Città un Magazzeno aperto di legname per comodo de Cittadini

Orto fuori la Porta di Napoli

Case di dette due Tenute affittate

## C A S E

Un Casino

Casa già un tempo Quartiere de'Corsi

Case ad uso di Concia al Matano

## C A N O N I

Porzione della Tenuta detta del Comune la maggior parte Vignata a Canone per annui 700.

Canoni diversi sopra alcune Case, compresivi alcuni Frutti compensativi 29. 05.

Canone sopra un Orto fuori la Porta di Napoli 3.

Si avverte, che essendovi tra i sopradescritti Fondi alcune Case, e Terreni affittati non si riceveranno su di questi le offerte separate, quali avranno soltanto luogo sulli Fondi Sfitti, Terreni responsivi, e Canoni.

N.° 395.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana li 24. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*I Grandi Edili*

## NOTIFICAZIONE

NElle Feste di Ballo destinate al sollievo, ed al divertimento del Pubblico, disconviene l'entrare armato di Sciabla, e Bastone. Una ben regolata Polizia ne ha sempre vietato l'uso, che non può ammettersi senza offendere le Leggi dirette a pubblica tranquillità. Non sarà pertanto ammesso alcuno armato di Sciabla, Spada, Bastone nella Sala di Ballo, ma dovrà ciascuno consegnarle alla Porta a chi sarà destinato per riceverle, e custodirle. Questi dovrà dare un contrasegno al Proprietario,

che corrispondendo con altro, che sarà posto sull' Arme, servirà per ricuperarla.

Domandiamo in grazia al Cittadino Valterre Comandante la Piazza, e Forte S. Angelo, che negli Ordini del giorno avverta di questo regolamento gli Offiziali Francesi.

*Gorirossi*, *Gigli*, *Wan-Roy*, Grandi Edili
*Serpieri* Segretario.

Visto, ed approvato dal Comandante della Piazza il presente regolamento che sarà stampato, ed affisso nelle due lingue.

L' Officiale di Polizia è specialmente incaricato della sua esecuzione.

*Il Comandante della Piazza Valterre*

N.° 396.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*
24. *Piovoso Anno* 7. *Repubblicano*

IL CONSOLATO

Considerando, che la Legge dei 7. Fruttifero vuole, che con i Beni delle soppresse Confraternite sieno pagati i Creditori delle medesime, come ancora li Sussidj Dotali, che dalle suddette Confraternite si somministravano, ordina come segue.

I. Tutti li Creditori delle Confraternite soppresse si presenteranno al Ministro dell' Interno, il quale farà liquidare i loro respettivi Crediti, e saranno pagati a norma della Legge 30. Pratile, comprese anche le Doti delle Cittadine Maritate fino al giorno d' oggi.

II. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

*Il Presidente del Consolato = Zaccaleoni*
*Dal Consolato il Segretario = Gayvernon*
Per copia conforme
*Il Ministro dell' Interno Franceschi*

In vigore del suddetto Decreto è invitato chiunque ritiene promesse di Doti, o Cedolini delle Confraternite soppresse; fosse Creditore per Merci, Lavori, o per qualunque altra causa, ad esibire le sue giustificazioni alla respettiva Municipalità per l' approvazione, ed indi al mio Burò affine di fare conseguire il pagamento a chiunque ha ricevuto la promessa di Do-

te, e si è maritata, ed a tutti gli altri Creditori. Dal Burò dell' Interno 25. Piovoso anno 7. Repubblicano. *Franceschi*.

N.° 397.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Municipalità del Terzo Circondario*

*Roma 25. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

*NOTIFICAZIONE.*

DAl Cittadino Ministro della Giustizia, e Polizia siamo autorizzati ad invitare tutti i Proprietarj, Affittuarj, Coloni, e Possessori per qualsivoglia titolo, e specie delle Tenute situate nel nostro Circondario, ed esistenti fuori delle Porte Salara, Pia, S. Lorenzo, Maggiore, S. Giovanni, Latina, S. Sebastiano, S. Paolo, a denunziare nel termine di 3. giorni ai Pretori delle quattro Sezioni componenti detto Circondario il sito preciso, ove giacciono tuttora i Cadaveri Umani in parte, o in tutto insepolti, all' oggetto, che possano prendersi quelle provvidenze, che si crederanno opportune, e consentanee, non meno all' umanità, che alla preservazione dell' infezion dell' Aria. *Stambrini Presidente, Especo Segretario*.

*SEZIONE QUIRINALE*

Cittadino Pretore Mecenate. in SS. Vincenzo, ed Anastasio a Trevi.

*SEZIONE TERME*

Cittadino Pretore Bergara : Provvisoriamente in sua Casa agli Ortanelli.

*SEZIONE SUBURRA.*

Cittadino Pretore Fornari : nel Colleggio de' Neofiti alli Monti.

*SEZIONE CAPITOLIO.*

Cittadino Pretore Petrucci : nell' Ospizio delle tre Fontane a Tor de Specchi.

LIBERTA' N.° 398. EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno.*

*Roma 25. Piovoso Anno 7. Repubb.*

NOTIFICAZONE

Il Popolo non deve essere defraudato de' suoi diritti. Egli celebra con una Festa Nazionale il giorno dei 27. Piovoso epoca della

nostra rigenerazione, ed egli deve esserne informato dei dettagli, perchè possa accorrervi, ed unirsi ai suoi Rappresentanti e rendere più brillante un giorno sì fausto.

Alle ore 9. della mattina del detto giorno si ritrovaranno nelle Sale del Campidoglio tutte le Autorità Costituite, che devono intervenire alla Festa o perchè descritte nel mio Proclama dei 19. corrente, o perchè invitate con particolare avviso. La loro presenza si richiede interessante più che la forma dell' abito, e perciò chi non avesse in pronto il gran costume, potrà portarsi coi soli distintivi, che la Legge gli assegna.

Le 24. Donzelle dovranno recarvisi alle ore 8. ad oggetto che possano ornarsi con le corone e con i serti di fiori. Esse saranno vestite tutte di bianco con loro proprj abiti, e con testa nuda all' uso antico.

Alla stessa ora ivi si recaranno i 24. Giovani, e le tre persone rappresentanti l' età dell'Uomo perchè possano vestirsi degli abiti Romani già loro preparati dalla Nazione.

Tutti i membri componenti il convoglio incontraranno il Consolato, che unitamente al Ministero si recarà nel Campidoglio.

Ivi si attenderà l' Ambasciatore di Francia, che tanto in qualità di Commissario ha contribuito alla felicitazione della Patria, e che ora in forma pubblica si presenta al Popolo in nome del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese per dimostrar un nuovo attestato del suo attaccamento, e per festeggiare quella libertà da essa donata, e conservata. Indi tutti insieme si trasferiranno nel Foro Romano per eseguire le prescritte ceremonie col presente ordine. Un Corpo di Truppa precederà il Convoglio, indi marceranno le persone rappresentanti li tre stati dell'Uomo, le Donzelle, ed i Giovani, le Municipalità dei tre Circondarj, i Grandi Edili, Amministratori Dipartimentali del Tevere, Gran Questori, Pretori, Tribunali Civile, e Criminale, Alta Pretura, Commissarj della Contabilità, Ministri, Consoli; ed Ambasciatore Francese, con le rispettive Autorità Militari.

Nella sera del dì 26. precedente la Festa si rappresenterà nel Teatro Aliberti il Dramma dell' Attilio Regolo modello dei Repubblicani, con viglietti gratis.

Mentre tutte le Autorità del Popolo, mentre le Rappresen-

tanze dei Cittadini, mentre le diverse età dell' Uomo concorrono a festeggiare sì fausto giorno dovranno porsi in oblio li sostenitori della Libertà, i Soldati Romani? Voi bravi Soldati, e Patriotti, che particolarmente nella giornata di Fallari difendeste intrepidamente la Patria, e che per argomento potete offrirne le onorate cicatrici, no, non temete. Il vostro valore merita la riconoscenza Nazionale. Voi che foste feriti, nelle azioni militari contro il più perfido dei Tiranni, correte in quel giorno al Campidoglio: Una corona di Querce, ed una Medaglia, in cui vi sarà disegnata la Battaglia di Fallari stessa, è il premio che per ora vi si offre. Il Presidente del Consolato ve la presenterà nel luogo più celebre di Roma, e nel giorno consacrato ai Fasti della Libertà. Sarà anche il Popolo spettatore di un tenero compiacimento. Il Padre più vecchio dei detti Soldati feriti nel Campo di Marte dovrà recarsi presso l' Altare della Patria a ricevere simile riconoscenza, e riunire insieme gli effetti di natura, di amore, e di gratitudine. Voi che siete alla gloriosa spedizione per sostenere la libertà, che viene minacciata da faziosi, anche per Voi si serba egual riconoscenza. Affrettatevi a meritarla, ed il valore antico Romano ritrovi in Voi chi lo riconduca al suo primitivo splendore, Voi pure riceverete altri premj analoghi alle vostse gloriose azioni.

*Franceschi*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

N°. 399.

*Armata Napoletana*

CELEBRAZIONE

*Del dì 2. Piovoso (*) Pubblicato in Roma il dì 26. detto Anno 7. Repubblicano.*

I Combattimenti dei 2, 3. e 4. Piovoso, il tempo che hà bisognato impiegare ad assestare l'Armata, avèndo costretto il Generale in Capo a sospendere la cerimonia dell' anniversario del giusto gastigo dell' ultimo Re di Francia, questa Festa trasportata al dì 8. corrente è stata celebrata al Quartier Generale di Napoli nella maniera seguente.

Il Generale in Capo, lo Stato Maggior Generale, il Commissario Ordinatore, eccettuatane la Commissione Civile, le Truppe Francesi, li membri componenti il Governo Provviso-

rio di Napoli, lo Stato Maggiore di questa nuova Repubblica si sono portati presso il Ponte della Madalena.

Il Generale in Capo parlò dicendo

*Cammerati*

Allorchè l'Armata marciò il di 2. Piovoso, e che s'impossessò delle alture della Città di Napoli, noi dovevamo celebrare l'Anniversario del giusto gastigo dell'ultimo Re de' Francesi; il segnale della festa fu dato per tre ore consecutive; ma l'insolenza degli avanzi dei Satelliti di un Rè spergiuro vi costrinsero a prendere le armi: Voi non lo faceste giammai indarno: in tal maniera il sangue di questi frenetici, e l'incendio dei Palazzi hanno abbastanza provato l'occupazione di questo giorno, e dei seguenti. Spezzare il Trono di un Tiranno, restituire la libertà a un Popolo intiero si può dir senza dubbio ben festeggiare l'epoca memorabile, in cui i Francesi punirono con la morte il despota che aveali assoggettati.

Oggi che Napoli è libera, e che le bandiere delle due Nazioni sventolano unite dal Monte Vessuvio fino al Forte S. Elmo, il primo mio dovere è quello di radunarvi.

Richiamate alla memoria, che il dì 19. Agosto roversciò il Trono: che il dì 21. Settembre fondò la Repubblica; che il giorno, che noi festeggiamo (il 21. Gennaro) fu segnalato dalla morte dell'ultimo dei nostri Tiranni; che il 21. Gennaro 1799. l'Armata Francese spezzò a colpi di Cannone la Corona dell'ultimo Re di Napoli.

Re spergiuri tremate, questo avvicinamento è terribile per Voi!

Popoli oppressi rassicuratevi; i figli della Vittoria, i figli della Gran Nazione vi recano l'indipendenza, e la felicità: essi giammai perdonano gli oltraggi dei Re: essi li caccian' dal Trono, o li puniscon di morte: essi proteggono sempre le Repubbliche loro alleate.

*Cammerati*

Giuriamo sopra le nostre Armi odio alla Monarchia, ed all'Anarchia, fedeltà alla Repubblica, ed alla Costituzione dell' anno terzo.

*Sottoscritto = Championnet*

Questo giuramento è stato ripetuto da tutta l'Armata: Le grida di evviva la Repubblica, viva la Costituzione dell' anno

terzo si sono fatte sentire in ogni parte. Le quattro Fortezze di Napoli, il fuoco della moschetteria hanno avvertito al Tiranno di Palermo, che egli non avea cosa alcuna più a pretendere su l'antica Capitale del suo Regno.

Le truppe han fatto diverse evoluzioni militari, ed hanno sfilato a suono di arie patriottiche.

La sera vi fu grande illuminazione, e li Amici della Libertà si riunirono presso il Generale in Capo, ove si tenne un banchetto civico.

*Furono fatti i brindisi seguenti*

Al gastigo de' Tiranni!

Alla saviezza de' Corpi Legislativi!

Alla fermezza del Direttorio!

Al valor dei Francesi!

Alla libertà della Sicilia! possa essa vindicarsi del suo Tiranno, dei suoi delitti, e di quelli del Cabinetto di Londra.

All'Armata d'Egitto! che un Vascello partendo da Siracura gli rechi ben presto le buone nuove del mezzo giorno d'Italia.

*Il Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore = Bonnamy.*

Per Copia conforme

*Il Commandante della Piazza di Roma = Valterre*

N.° 400.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Dal Quartiere Generale in Napoli*

*Li 17. Piovoso (*) Pubblicato in Roma il dì 26. detto*

*Anno 7. della Repubblica Francese*

*Championnet Generale in Capo al Consolato Romano.*

APprovo, Cittadini Consoli, tutte le vostre operazioni relative alle sussistenze. La costante mia meta, come non ho mai cessato di testimoniarvelo in tutte le mie operazioni, sarà sempre di concorrere alla felicità del Popolo, che Voi governate.

Oggi stesso ho ordinato al Commissario Ordinatore in Capo dell'Armata di far partire dal Porto di Gaeta per l'imboccatura del Tevere, e di là per Roma due Bastimenti carichi di Grano. Le circostanze contrastano il desiderio, che avrei di

procurare alla Città di Roma dei soccorsi più grandi. Ma quando mi si presenterà l'occasione Voi mi trovarete sempre disposto a provare ai vostri Concittadini il mio costante attaccamento, il quale è tanto sincero quanto la stima personale, che mi vi lega. Salute, e Fratellanza.

*Sottoscritto Championnet*

Per copia conforme

*Per il Segretario del Consolato Brizj Console*

N.° 401.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana.*

NOTIFICAZIONE

*Roma 26. Piovoso anno 7. Repub.*

*Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.*

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere dopo aver prese dalle Amministrazioni Municipale del Cantone di Frascati, e Tivoli le opportune istruzioni sopra le offerte ad esse esibite per l'affitto degli infrascritti Beni Nazionali per procurare sempre più il vantaggio della Nazione, invita tutti quelli, che vorranno accudire all' affitto de medesimi, ad esibire alla detta Aministrazione nel termine di una Decade da decorrere dalla data della presente le loro offerte anche separatamente sopra ciascun frutto in mano degli Amministratori adunati in Seduta alli quì sottonotati Fondi per prenderle in considerazione, e deliberare in seguito l' affitto al Miglior Offerente per il tempo di anni due, e colle condizioni volute dalle Leggi, e specialmente da quelle del 29. Fiorile, e 6. Vendemmiale prossimo passato, e con tutti quei patti, e condizioni, che sogliono apporsi in simili contratti. Dovrà però l' Offerente essere conosciuto dalla suddetta Amministrazione per Persona responsabile, ovvero in caso contrario darà un idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima.

Ad oggetto poi, che ognuno sia sicuro, che non rimanga occulta la di lui offerta, come soleva accadere sotto il passato Governo, si spedirà a di lui favore nell' atto dell' esibizione della sua offerta un certificato, nel quale verrà quella distintamente enunciata.

*Dalmazzoni Presidente Nicolaj Secretario*

## *LI BENI D'AFFITTARSI SITUATI NEL CANTONE DI FRASCATI SONO LI SEGUENTI*

N. B. il 1. numero significa Rubbi, il 2. Quarte, il 3. Scorzi, ed il 4. Quartucci.

*Terreni attinenti al soppresso Convento degli Agostiniani detti di S. Maria delle Grazie in Marino.*

*Cantone di Frascati s*

Prato falciativo alla Fontana de Monaci 1. 1. 1. 0. Gravato dell' annuo Canone di baj. 40. Il Popolo vi ha il jus di pascolarvi

Prato alla Solfarata 0. 2. 0. 0. Gravato dell' annuo Canone di baj. 22. e mezzo. Il Popolo vi ha il diritto di pascolare

Prato a Palaverta 0. 3. 0. 1. Gravato dell' Annuo Canone di baj. 15. il popolo vi il jus come sopra

Terreno Seminativo alla Mola 1. 2. 0. 0. Soggetto al suddetto jus di pascolo

Vigna alla Castagnola 0. 3. 2. 2. Gravato dell' annuo Canone di sc. 12. 70.

Canneto alle Canapine 1. 0. 0. 1. Gravata dell' annuo Canone di sc. 4. 90.

Vigna a Costarotonda 0. 2. 0. 0. Gravata dell' annuo Canone di sc. 7. 50.

Vigna in detto sito 0. 2. 2. 2. Gravata dell' annuo Canone di sc. 5. 19.

Vigna a Costagnagna 0. 3. 2. 0.

Terreno Sodivo in detto sito 0. 2. 3. 2. Gravato dell' annuo Canone di sc. 5.

Vigna al Colle dell' Olivo 0. 1. 2. 0. Gravata dell' annuo Canone di sc. 5. 25.

Canneto alla Conetta 0. 0. 1. 2. Gravato dell' annuo Canone di baj. 60.

Vigna alle Frattocchie 1. 0. 2. 0. Gravata dell' annuo Canone di sc. 15. 09. e mezzo

Canneto alla Ferriera Vecchia 0. 0. 1. 3. Gravato dell' annuo Canone di baj. 60.

Canneto alli Pantanicci 0. 0. 2. 0.

Canneto in detto sito 0. 2. 0. 0.

Canneto in detto sito 0. 0. 1. 3. Gravato dell' annuo Canone di sc. 1. 20.

Canneto in detto sito o. 3. o. o. Gravato dell'annuo Canone di baj. 62. e mezzo

Canneto alle Pietrare o. o. 2. o.

Canneto in detto sito o. o. o. 3.

Vigna alla Selva 3. 1. 1. 1. Gravata dell' annuo Canone di scudi 46. 44.

Vigna in detto sito o. 1. 2. 2. Gravata dell' annuo Canone di sc. 5. 69.

Vigna con Canneto a Valle de Paolis o. 3. 3. 2. Gravata dell' annuo Canone di sc. 14. 22. e mezzo

Vigna in d. sito o. 2. 1. 1. Gravata dell'annuo Canone di sc. 8. 19.

Oliveto a Costa Casella o. 2. o. o. Gravato dell' annuo Canone di sc. 9. 08. e mezza

Vigna alla Valle de Morti o. 2. 1. 2. Gravata dell' annuo Canone di sc. 7. 78.

Vigna in contrada detta di Paoletti o. o. 3. 3. e un quarto Gravata dell' annuo Canone di sc. 8. 50.

Vigna a Formarotta o. 1. 1. 3. e mezza Gravata dell' annuo Canone di sc. 5. 62. e mezza

Vigna a Campo Vecchio o. 1. 2. 1. e mezza Gravata dell' annuo Canone di sc. 7. 50.

Canneto al Cantaro o. o. 1. o. Gravato dell' annuo Canone di baj. 20.

Orto contiguo al Convento

*Terreni attinenti al soppresso Convento de' Chierici Regolari. Minori della Trinità di Marino*

*Cantone di Frascati.*

Prato a Scadonibbio di circa o 3. 2. 2. e mezzo Il Popolo ha diritto di Pascolarvi

Vigna con sodo a S. Rocco o. 1. 3. 2. Gravata dell' annuo Cannone di sc. 2. 70.

Canneto alle Canapine o. 1. 3, o. Gravato della 4: parte del prodotto

Vigna al Capocroce 3. o. o. o. Gravata dell' annuo Canone di Sc. 13. 46. e mezzo.

Vigna alla Colonnella o. 2, 2. 2. e mezzo Cravata dell' annuo Canone di Sc. 4. 87. e mezzo.

Vigna con Canneto alle Frattocchie o. 3. o. o. e mezzo Gravata dell' annuo Canone di sc. 11. 63. e mezzo.

Vigna con Canneto allo Stradaro o. 3. 1. 1. e mezzo Gravata dell' annuo Canone di sc. 4. 87. e mezzo.

Canneto alle Frattochie o. o. 1. o. e mezzo

Canneto alli Pantanicci o. o. 1. 2.

Canneto in detto sito o. o. 1. 2. Gravato del Canone di sc. 1. 37.

Canneto alli Valli o. o. 1. 1.

Vigna con Oliveto addosso le mure del Convento a Belpoggio 1. 1. 2. 1. Gravata dell' annuo Canone di sc. 11. 11. e mezzo.

*Terreni attinenti alla Soppressa Casa de' Padri Teatini di Frascati.*

Terreno ad uso di Orto con Canneto annesso in Contrada Capocroce 1. 1. o. o.

Vigna in contrada Colle del Giudice o. 1. o. o: Gravata dell' annuo Canone di sc. 2. 06.

*Terreni attinenti al Soppresso Convento di S. Silvestro a Monte Compatri, Cantone di Frascati.*

Macchia Cedua a Legna da Fuoco in contrada Valle arretrata, Scaloni, e Praterrena 20. 3. o. o.

Oliveto a Valle Formale 1. 2. 1. 3. e mezzo.

Terreno in Monte Comprati, Prativo, e Sodivo 10. o. 2. o.

Noceto a Valle Fermale o. 2. o. o.

Cannetello nuovo in detto sito o. o. 1. o. e mezzo

Terreno Sodivo alla Forcella 2. 2. o. o.

Terreno ridotto ad Oliveto alli Scaloni o. o. 1. 2.

Vigna a Formello 1. o. o. 1.

Vigna incorporata alla sudetta in detto sito 3. o. 1. o. Gravata dell' annuo Canone sc. 18.

Vigna a Fontana Laura o. o. 3. 3. Gravata dell' annuo Canone di sc. 2. 53.

Orticello piccolo

Vignola in contrada Formello o. o. 1. 1. e mezzo Gravata dell' annuo Canone di sc. 1. 50.

Vigna a Montosta Affittata a Gio. Battista Croce o. o. o. 2. e mezzo Gravata dell' annuo Cannone di sc. 55.

Terreno Sodivo alla riguardata o. o. 1. 2.

Gastagneto a Colle Mancino in Rocca Priora o. o. 2. o.

Terreno Prativo a Rocca Priora 1. 2. o. 3. e mezzo

Castagneto in Monte Comprati alla parte Comune o. 1. o. o.

Canneto a Valle dodici o. o. 2. 3.

Cannetello in Monte Comprati a Valle dodici o. o. o. 2.
Canneto alle Cannetaccia o. o. o. 1. e mezzo
Canneto in detto sito o. o. 1. o.
Canneto alla parte comune o. o. 1. 2.
Castagneto al Vallone 1. 2. 2. 1.
Castagneto alla riguardata o. o. 1. 1.
Castagneto a Vasca Mazola o. 1. 2. o.
Castagneto alla Fontanella o. o. 1. o.

*Terreni attinenti alla Comune di Frascati*

Una Tenuta Casale di S. Marco 68. 1. 3. 2, e mezzo sc. 315.
Una Tenutella Pantanosecco 50. o. o. o. ₰ 203. 61. gravata del Canone di ₰ 75. ai PP. di S. Eusebio di già difalcato dal sud. Affitto
Una Tennuta Collefumone 25. 2. 3. 2. ₰ 118. 30.
Una Macchia, le Stergare Cedua in Legna e Carbone 54. 1. 2. o. ₰ 130. oc. Il Popolo vi gode il Jus Pascendi
Un Censo in sorte principale di ₰ 200. alla ragione di ₰ 5. per 100. anno dovuto dagli Eredi Grossi ₰ 10. o.

*Terreni attinenti alla Comune di Rocca Priora*
*Cantone di Frascati*

Un Castagneto Macchioso detto Colle S. Leonardo o. 1. o. o.
Terreno Prativo di Monte fiore o. 1. 2. o.
Altro detto come sopra o. 2. o. o.
Altro Prativo detto Fontana Chiusa o. o. 2. 1. e mezzo
Un' Orto detto le Mura Castellane o. o. 2. 3.
Terreno Macchioso d. Monte l'Osso o. 2. o. o.
Tenuta d. la Cava, ossia Doganella affittata al Cittadino Ingami 122. 1. o. o.
Terreno nel 4. Cajano, Pascolo dell' Erba per li Bestiami da godersi dalli 30. Settembre a tutto li 25. Marzo v. s. di ciascun' anno affittate al sudd. Ingami 180. 3. o. o.
Terreno d. Colle di fora Pascolo d' Erba d' Inverno da godersi dal primo Settembre a tutto li 25. Marzo v. s. d' ogni anno affittata al suddetto 136. 3. o. o.
Prati nel 4. di Cajano 82. 1. o. o.
Terreno del Buaro di 34. 2. o. o.
Prati sulla mano sinistra della Strada Romana 83. 1. o. o.
Terreno di Montefiore di 32. 2. o. o.
Terreno di Carpinello 48. o. o. o.

Terreno Colle della Mola 15. 3. 0. 0.
Altro sterposo in detto Colle 7. 0. 0. 0.
Altro 2. 0. 0. 0.
Altro d. la Riguardara 80. 0. 0. 0.
Altro detto Valle della Giumenta 3. 0. 0. 0.
Un Prato presso l' Osteria Nuova 3. 0. 0. 0.
Altro Prato 3. 0. 0. 0.
Un Palazzo posto nella Piazza della Chiesa in d. Terra, con Granari, Bottega ad uso di Forno, e Tinello
Fabrica ad uso di Osteria nella Strada Romana con Fienile, Stallone, Rimessa, ed Orticello
Una Cappella rurale incontro la sud. Osteria
Pozzi di neve nella Strada delle Recalate affittati a Francesco Ingami
Un Forno a Soccio
Un Noceto in vocab. —— —— solito affittarsi
Una Mola in Campagna
Diversi Fontanili in Campagna
Osteria detta Nuova
Una Mola a Grano detta la Doganella
Utile Dominio delle Risposte a Grano di Circa
Altro delle Risposte a Biada di circa
Altro della 5. del Fieno che si raccoglie dai Particolari nelle Prata dette la Recaleta
Altro delli Frutti, e Noci
Altro del Vino in annui circa Barili 36.
Canoni annui dovuti da diversi

*Terreni, attinenti alla Comune di Monte Compatri, Cantone di Frascati*

Una Macchia Collecesali 6. 2. 0. 0.
Una Macchia detta la Riguardata 32. 3. 2. 0.
Terreno Seminativo detto le Coste di Monte 49. 1. 3. 0.
Una Macchia di Valle Antonina 1. 0. 2. 0.
Una Macchia Valle Renara 8. 2. 0. 0.

*Terreni attinenti alla Comune di Marino, Cantone di Frascati.*

Una Tenuta, ossia Pedica del Ceraseto 17. 0. 0. 0.
Terreno detto la Colonnella 1. 2. 0. 3.
Terreno, ossia quarto detto la Selva 50. 0. 0. 0.
Tenuta detta Monte Crescenzo 1000. 0. 0. 0.

Orto alla Strada detta del Fontanile

Orto del Mondezzaro

*Canoni attivi sopra Terreni.*

Da diversi particolari per Canone, che rendono annualmente sc. 197. 06.

Utile dominio di un Terreno sodivo per commodo del Mondezzaro in vocabolo le Canepine o. 2. o. o. detto Terreno è gravato di Canone di sc. 4. a favore del fu Tommaso Cajani.

Utile diretto, libero ed assoluto dominio di un Terreno Lavorativo detto la Tenuta di Monte Crescenso di circa 91. o. o. o. Mancano Rub. sette circa, che se ne avrà ragione contro chi le ritiene.

*Beni d' Affittarsi situati nel Cantone di Tivoli sono li seguenti.*

*Beni Communitativi di Tivoli.*

T E R R E N I.

Macchia, ossia Selva Grande Brunetti posta nella Contrada di S. Antonio di Circa 106. o. o. o.

Altra detta di Cocerino in detta contrada di circa 20. o. o. o.

Altra detta Monteschiavatore sassosa in detta contrada di circa 80. o. o. o.

Altra detta Monte della Croce come sopra di circa 20. o. o. o.

Altra detta Monte Calvo Macchiosa in detta di circa 8. o. o. o.

Altra detta il Fosso dell' Obaco in detta di circa 2. o. o. o.

Altra detta Monte delli Reali, e Monte Rampino nella Contrada li Reali di circa 60. o. o. o.

Pacina di Fontana Vecchia in detto Terreno sterposo di circa 20. o. o. o.

Terreno Seminativo in contrada Valle Pilella di circa 2. o. o. o.

Terreno in vocabolo Arci in contrada Porta S. Gio. di circa 1. o. 2. o.

Oliveto in contrada Carciano di circa o. o. 1. e un quarto.

Con Casetta diruta al Colle

Selva di Piavola in contrada reali di circa 80. o. 2. o.

Orto nella Piazza della Corte di circa o. o. o. 1.

C A S E.

Casa sotto il Palazzo della Municipalità

Osteria di Ponte Lucano

Osteria Maggiore in Piazza dell' Olmo

Bettolino al Trevio
Bettolino al Colle di S. Croce
Bettolino di Castro vetere
Pizzicaria dell' Olmo
Detta al Trevio

## CENSI ATTIVI

Frutti de Censi diversi sc. 18. 57.
Canoni dovuti da diversi sopra Terreni, e Case sc. 85. 59. e mezzo

*Beni spettanti al soppresso Monastero di S. Maria Nuova de Monaci Olivetani di Roma esistenti nel Cantone di Tivoli.*

## TERRENI LIBERI.

Terreno Macchioso, Arativo Vignato, ed Olivato in Vocabolo S. Angelo, con Fabrica, Chiesa, Cortile rimesse murate per i Bovi, Fontana, con Fontanile per Beverare il Bestiame circa circa 29. 3. 3. 3.
Un corpo di Terreno ad uso di Orto in contrada le Polveriere
Terreno Sodivo, e Vitato in contrada favole circa 0. 0. 3. 3.
Terreno Arativo in detta contrada 0. 0. 3. 0.
Altro simile in detta di circa 0. 0. 2. 2.
Altro simile in detta di circa 1. 1. 1. 0.
Altro Sodivo in contrada la Foce di circa 0. 0. 1. 2.
Altro simile in detta 0. 0. 1. 2.
Altro, parte Seminativo, ed in parte Sterile di circa 22. 0. 2. 0.
Altro Arativo in luogo detto Prati Grandi di circa 4. 0. 0. 0.
Altro Prativo in detta di circa 0. 2. 1. 0.
Altro Arativo in vocabolo Sprete, o Quintigliolo di circa 8. 1. 1. 2.
Altro Arativo, e Montuoso in detta di circa 1. 1. 3. 0.
Altro olivato in contrada Madonna di Carciano di circa 0. 1. 0. 2.
Altro olivato in detta di circa 1. 2. 2. 0.
Altro simile in contrada Fossa del ragazzo di circa 1. 3. 2. 0.

## TERRENI RESPONSIVI.

Terreno Vignato ora ridotto a Sodo in contrada la Foce, che risponde alla 5. di circa
Altro Vignato in Luogo detto Favole, che risponde come sopra di circa

## CASE

Bottega in Tivoli Fruttato annuo

CANONI

Canoni a Mosto baj. 3. 16.
Detti ad oglio baj. 0. 24. e un quarto
Detti a Contanti sc. 74. 61. e mezza

CENSI ATTIVI

Un Censo in sorte sc. 25. Frutt. sc. 1. 25.

*Beni della Comune di S. Polo.*

TERRENI

Terreno seminativo in vocabolo il Casale di circa 3. 2. 1. 1.
Altro simile in vocabolo S. Balbina di circa 1. 2. 1. 3.
Altro seminativo a Cesa in vocabolo Colle Comune di circa 0. 2. 2. 3.
Altro olivato in vocabolo Colle Mirtella di circa 0. 0. 2. 2.
Altro prativo in vocabolo il Fallo di circa 0. 0. 2. 0.
Altro seminativo in detto di circa 6. 0. 0. 0.
Altro sterposo, sassoso, e macchioso in detto di circa 96. 0.0.0.
Altro seminativo in vocabolo Fini di circa 1. 2. 1. 2.
Altro prativo in vocabolo Fontana di circa 0. 1. 0. 0.
Altro sterposo, sassoso, e macchioso in vocabolo la Morra 193. 0. 0. 0.
Altro seminativo a Cesa in detta di circa come sopra 0. 1. 1. 0.
Altro seminativo in vocabolo Peri Papi di circa 0. 2. 2. 3.
Altro macchioso, e prativo in vocabolo Tonicella di circa 20. 3. 0. 0.
Altro seminativo in vocabolo Torretta di circa 0, 2. 2. 3.
Altro simile in vocabolo Volubri di circa 2. 2. 0. 0.
Altro simile in vocabolo Vazola di circa 0. 0. 2. 2.
Diversi Terreni responsivi a contanti annui scudi 3. 57. e mezza 0. 0. 0. 30.

CANONI

Canoni sopra Terreni diversi annui scudi 90.

*Beni della Comune di Cerreto.*

TERRENI

Castagneto in vocabolo Cogli di circa 0. 5. 1. 27.
Altro in vocabolo Coperto di circa 0. 3. 1. 1
Terreno lavorativo con Quercie in vocabolo la Foresta di circa 0. 6. 3.
Altro seminativo in vocabolo Fossa di Dora di circa 1. 0. 1.
Altro simile con Quercie in vocabolo Longara di circa 0. 0. 5. 2.

Altro prativo in vocabolo l' Eschio di circa o. o. 2. 2.
Altro seminativo, ed incolto in vocabolo Pozzarache o. 7. 2. 33.
Altro seminativo in vocabolo Pozzo circa 9. 9. o. 25.
Altro simile in vocabolo Perazza di circa 1. 8. 1.
Altro simile in contrada Vasoli di circa 1. 1. 1.
Altro simile con Quercie in vocabolo Viato di circa o. 11. 2.
Altro seminativo in vocabolo Vado delle Prata di circa o. o. 3.
o. o. o. 30.

CANONI

Orto in vocabolo Sanesi. Ossia Via-Crucis a Canone

CASE

Forno compresa la pigione, e provento d'annui scudi 50.

*Beni della Comune di Gerano.*

Il Jus Pascendi nel Territorio.
Il Jus di fare ogni anno la difesa, o sia quarta di Erba fresca nei Prati di S. Anatolia.

CASE, ED EDIFICJ

Mola a Grano con suoi Finimenti.
Forno di Pan venale, Stufa con due stanze sopra.
Due Forni a Soccio, uno a Costa del Muro, ed altro sciuriticata.
Stalla in contrada la Costa del Muro
Stalletta posta sotto l'Archivio incontro la Piazza

CENSI

Un Censo attivo in sorte scudi 10.

*Beni della Comune di Castel Madama*

TERRENI

Terreno Seminativo in vocabolo Campiglioni di circa o. o. 3.
Simile in detto in circa o. o. 3. e mezza
Simile in vocabolo Colle Mare di circa 3. o. o. o.
Altro simile in contrada S. Maria di circa 2. o. o.
Altro simile in contrada Monitola di circa 6. 2. o. o.
Altro simile in contrada Piano degli Arci circa 5. o. o. o.
Altro simile in contrada Valle dell' Olmo di circa 5. o. o. o.
Altro simile in contrada la Fornace di circa 2. o. o.
Altro simile in contrada Varigliano di circa 5. 2. o. o.
Altro simile in vocabolo S. Agostino con Alberi di Olivo 18. di circa o. 2. o.

CASE

Stanza, e Stalletta sotto in vocabolo le Colombelle.

ENFITEUSI

Casa posta al Vicolo dell' Areto 4. 37.
Casa nel Castelluccio
Stanza in detta 4. 00.

N. 402.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed Indivisibile*
*Antonio Franceschi Ministro dell' Interno*
*Roma 26. Piovoso Anno 7. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE.

Nella giornata di domani 27. Piovoso si distribuirà il pane gratis alle Famiglie più povere della Comune, che presenteranno il solito viglietto con la prova di essere tali con certificato del proprio Parroco. Ogni Cittadino dovrà conservare il buon' ordine, Viva la Repubblica.

*Franceschi*

N.° 403.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*
*Roma 26. Piovoso Anno VII. Repubblicano*
*Il Ministro della Giustizia, e Polizia ai Cittadini Romani.*

Ecco l' Anniversario di quel giorno, in cui avete riacquistato il diritto di portare il Nome Romano. Da questo giorno per sempre memorabile comincia la vostra morale esistenza sparita da diversi secoli fra le Nazioni di Europa.

Dei Spettacoli degni della grandezza dei vostri Antenati, i canti delle vittorie celebreranno la ricordanza di questa gran giornata. Le vostre Spose, i vostri Fanciulli uniscano le loro voci a quelle dei Magistrati del Popolo per onorare quei bravi Guerrieri, che si sono mostrati degni del Nome Repubblicano; e per contestare una riconoscenza inalterabile alla gran Nazione, che al prezzo del suo sangue ci ha resi liberi.

Le Feste de' vostri antichi Despoti non vedevano, che dei Tiranni, e dei Schiavi: il disordine l' accompagnava; le seguiva il delitto. Esse non etan celebri, che per il sangue, che vi si versava, o per le prepotenze, che vi si commettevano.

Tutto è cambiato. La dolce Eguaglianza ispirerà la gioja comune. I riguardi reciproci di buon Cittadino hanno ricondotto fra noi quell' Eguaglianza, che forma tutto il piacere delle adunanze de' Popoli liberi.

Il rispetto per la vecchiezza, il contegno verso la gioventù dimostrino ai calunniatori d'un Governo libero, che l'Urbanità dei Repubblicani ha preso il luogo della vile, ed abbietta prostituzione dei schiavi dei Rè.

Lo stesso Cittadino fiero dell' abito militare sia dolce ed umano col costume civile; ed un Popolo Sovrano per qualunque ragione trovisi riunito, o per marciare contro i suoi nemici, o per celebrare le sue vittorie, è sempre rispettabile e grande.

La sospensione del travaglio giornaliero, e la già prescritta illuminazione contesterà la gioja del Popolo riconoscente.

*Martelli*

LIBERTA' N.° 404. EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 26. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

COnsiderando, che quanto è conveniente provvedere a carico della Comune di Roma la sussistenza giornaliera di quei poveri, che sono impotenti a procacciarsi il mantenimento non men proprio, che dei loro figli, altrettanto è ingiusto, ed imprudente alimentare a carico, e perdita della medesima Comune i Cittadini, o forniti di sufficiente abilità, ed industria per sostentarsi.

Considerando, che il sistema sinora tenuto nell' Annona di detta Commune per la provvista de' Grani, fabbricazione, vendita, e prezzo del pan venale ha prodotto, e produce una grave perdita tendente alla quasi totale rovina della medesima Comune, o ad un danno eccessivo della Nazione.

Considerando, che la solidità, e felicità della Repubblica non può giammai consistere, se non quando uniforme, ed eguale per tutta la Repubblica sia la concorrenza, e partecipazione d'ogni Cittadino così nel peso delle pubbliche calamità, come nel sollievo delle pubbliche risorse. Ordina come siegue.

Art. I. A contare dal dì 10. Ventoso prossimo avvenire sarà stabilito un sol Forno in ciascuna Sezione della Comune di Roma per la fabricazione, e vendita del Pane a bajocco.

Art. II. Questo Pane sarà riservato per i soli indigenti, e per le sole Famiglie povere.

Art. III. I Commissarj di Polizia daranno la nota degl'Indigenti, e delle Famiglie Povere d'ogni Sezione alle rispettive Municipalità d'ogni Circondario.

Art. IV. Le dette Municipalità dovranno approvare, o escludere gl'Individui della nota esibita dai Commissarj di Polizia.

Art. V. L'approvazione, o esclusione dovrà esser fatta per iscrutinio di Lista nelle forme prescritte dalle Leggi organiche al tit. 3. §. 3.

Art. VI. Sul risultato del Processo Verbale di tale approvazione. o esclusione il Presidente di ogni Municipalità firmerà il certificato da rilasciarsi ad ogni individuo.

Art. VII. Questo certificato dovrà contenere nome, cognome, e Sezione, numero di Casa, numero di persone, e quantità di Pane, che dovrà darsi all'individuo, cui si rilascia il medesimo certificato, secondo le forme attualmente osservate.

Art. VIII. Il medesimo certificato dovrà essere rinovato in ogni mese sulla lista, che in ciascun mese dovrà rinovarsi da ogni Commissario di Polizia.

Art. IX. Qualunque riforma di liste dovrà esser fatta con le regole prescritte all'Articolo 5., e 6.

Art. X. In tutti gli altri Forni esistenti nella Comune di Roma sarà fabricato, e venduto il Pane di qualità, peso, e prezzo corrispondente ai bisogni dei consumatori, ed al costo del Grano, che si panizza.

Art. XI. Il riparto dei detti Forni per le rispettive qualità del Pane come pure il modo del peso, e del prezzo sarà presentato ai Grandi Edili dagli Agenti Generali deputati all'Approvisionamento, ed all'Amministrazione delle sussistenze di Roma.

Art. XII. Sul rapporto di detti Agenti approveranno i Grandi Edili, e pubblicheranno in ogni Decade, o in ogni Mese la ripartizione dei Forni, e la Tariffa del Pane da fabricarsi, e vendersi nei medesimi Forni, come pure uno, o più spacci di Farina, secondo che stimeranno a proposito.

Art. XIII. Le disposizioni del presente Decreto saranno provvisoriamente osservate a tutto il Mese Messifero prossimo futuro.

Art. XIV. Da tal Epoca in poi saranno conservati a carico della Comune i soliti Forni per gl' Indigenti, e le povere famiglie, con le condizioni prescritte dall' Articolo 1. fino all' Articolo 11.

Art. XV. Tutti gli altri Forni resteranno Liberi, come sarà libera la fabbricazione, e vendita del Pane, e delle Farine.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che verrà stampato, e pubblicato.

*Il Presidente del Consolato Zaccaleoni*

*Il Segretario del Consolato Gayvernon*

Per Copia conforme

*Il Ministro dell' Interno Franceschi.*

N. 405.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

P R O C L A M A

*Antonio Franceschi Ministro dell' interno.*

GLi Allarmisti, i Nemici della Patria sono irrequieti, fremono, afferrano ogni occasione per turbare la pubblica tranquillità, per sedurre il Popolo, docile di sua natura: ma i loro disegni, smascherati già, saranno vuoti d' effetto, e giova sperare, che rientrino una volta ne' loro doveri, e che alla fine cessino di tumultuare.

Il Decreto del Consolato, del dì 26. Piovoso sulla quantità dei Forni bajoccanti, ha dato materia alle loro trame. Eppure è questo dettato dall' amore per l' Indigenza, e tende a scemare la massa del Debito pubblico, che poi sempre va a gravitare sulla Classe più misera. Cittadini poveri; che siete nell' inopia; voi, che formate la più tenera cura del Governo, per quanto gli è permesso comprovarvelo sotto le imperiose odierne circostanze, di che temete? Non siete stati Voi eccettuati dai Possidenti, dai ricchi, che vogliono dividere con Voi i vantaggi, e privilegj della povertà, senza sentirne il peso? Se un Forno per Sezione non basta, se ne accrescerà il numero; si darà Grano, Farina, Farinella a chi di Voi vorrà comprarne sotto moderatissimo prezzo, esiggendo dai soli Possidenti e Ricchi il costo, che si proporzioni alla valuta della Derrata.

Se temete, che sotto il nome d'indigenti, molti di Voi, che lo siete forse senza comparirlo al Pubblico, veniate esclusi; rasserenatevi. In ogni Sezione verranno scelti tre probi Cittadini con il Parroco per fissare chi appartiene alla Classe bisognosa; tutti vi sarete compresi. La vostra condizione migliorarà: il Governo renderà più dolce la vostra situazione, potrà meglio schermirvi, e proteggervi dai Monopoli de' vostri nemici, ed esimervi così dalla dura necessità di affollarvi ai Forni, e passare ivi l'ore intere. Deh non vi fate sedurre dalle voci Allarmanti de' mal' intenzionati; cessate di essere innocenti strumenti all' altrui avarizia, ed ambizione. *Franceschi*

N.° 406.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 27. Piovoso Anno 7. Repubblicano.*

*Correranno i Barberi, Cavalli, e Cavalle unitamente, al Premio di Piastre trenta per il Vincitore.*

1. CAvallo storno con Testiera di corame nero del Cittadino Reynaud Inspettore d' Artiglieria:

2. Cavallo Morello brugiato di Campagna, balzano a due di dietro con Testiera di Corame nero, fibbie d' ottone, frontale di varj colori traverso alla fronte, sfacciato di biacca, e lettere T. simili per la vita, sotto nome del Cittadino Tartaglioni Antonio.

3. Davallo Morello brugiato di Campagna, con testiera di Lama d' Oro, e suo specchio in fronte, parocchi di corame nero sfacciato di biacca, lettere V. L. simili per la vita, del Cittadino Valeri Lorenzo.

4. Cavallo Morello fino con testiera di Velluto cremisi passamanata d' Oro, ovato di biacca in fronte lettere L. V. simili in petto, e lettera R. sulla groppa, del Cittadino Vanni Lorenzo.

5. Cavallo bajo brugiato di Campagna con Testiera di velluto torchino passamanata d' argento, fibbie inargentate, cifra simile ovata in fronte, pennacchiera bianca, e pposò, del Cittadino De Cupis Pio.

6. Cavallo Stornello con Testiera di corame grezzo guarnita di sonagli, parocchj di suola, specchio o tondo in fronte, pennacchio bianco, rosso, e nero, e suo pelo di tasso in testa, e fiocco di fettuccia alla coda, del Cittadino Molinari Domenico.

7. Cavallo di pelame a capezza di moro con testiera gialla mescolata di rosette rosse, pennacchiera tricolorata nera, rossa, e torchina del Cittadino Altemps Filippo.

8. Cavallo Storno con testiera di velluto torchino passamanata d' argento, fibbie simili, guarnita di sonaglj; pennacchiera bianca, rossa, e torchina, Lettere rosse S. A. alle spalle, ed alle coscie, e croce simile in petto, del Cittadino Sabtangeli Luigi.

9. Cavallo Storno con testiera di velluto cremisi passamanata d' argento, fibbie simili, specchio tondo in fronte, pennacchiera tigrata, croce rossa in petto, e pomato simile per la vita sotto nome del Cittadino Pesci Capitano.

10. Cavallo Morello brugiato di Campagna con Testiera di Velluto torchino passamanata gialla, parocchi di soatto bianco orlati rossi, Pennacchio bianco, nero, e rosso sotto nome, del Cittadino Roncalli Cap. Andrea.

11. Cavallo Bajo con Testiera di Corame rosso orlata torchina, specchietti in fronte, ed alle tempie, Pennacchio rosso, bianco, e torchino, sfacciato di biacca, e pallottato simile per la vita, del Cittadino Narducci Filippo.

12. Cavallo Morello con Testiera gialla, rosetta alla Tempia, del Cittadtno Narducci Paolo.

*Serpieri Segretario del Burò Centrale.*

N.° 407.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Comandante Generale Alli suoi Concittadini componenti la Guardia Nazionale Sedentaria.*

IL Governo gradisce, ed applaudisce alla nostra opera, ci ringrazia. Un vero Romano non desidera di più. Il Ministro di Giustizia, e Polizia mi ha jeri trasmessa la Lettera, che qui vedete unita alla mia risposta. Possa lo spirito Patriottico, che ci ha animati, e che ci anima, mai estinguersi. Ricordiamo i nostri doveri, e giuramenti. La virtù de' Romani non ha bisogno di stimoli: io li conosco troppo per dubitarne, corrispondiamo alla giusta idea, che si ha di noi, e saremo felici. *N. Lasagni*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Roma 28. Piovoso Anno 7. Republicano*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia al Generale Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria.*

FRa gli altri Elogi, che l'intiero Popolo Romano rende con ragione alla felice esecuzione della scorsa Festa della rigenerazione di Roma, in cui la maestà del Governo, il genio delle Arti, ed il favore del tempo, e del luogo tanto contribuì a renderla imponente, e grata; il contegno tenuto dalla Guardia Nazionale non merita sicuramente l'ultimo luogo.

Voi, che avete l'onore di comandarla, e che non minor lode vi meritate nel saperla diriggere, e di goderne la confidenza, siate l'interprete del Governo per la viva soddisfazione, che ha egli provato nell'esatto, ed importante servizio da essa reso in tale occasione. L'istesso Rappresentante Francese fu testimonio, e ammiratore del suo decoro, della sua vigilanza, del suo patriottismo.

Si deve all'ordine la buona riuscita delle pubbliche Feste: La Guardia Nazionale non mai stanca di procurarlo restò fermo al suo posto al Foro, al Corso, al Teatro, alla Danza per mantenerlo.

Senza essere infiammati del sacro fuoco della libertà senza avere altro interesse, che quello della gloria, e di volere il pubblico bene, è impossibile, Cittadino Generale, di resistere sull'Armi si lungo tempo. La Guardia Nazionale ha dato si luminose prove. Grazie perciò le siano rese; Voi comunicateglie-le in nome della Patria riconoscente.

Possa la continuazione della sua energìa, e della vostra cooperazione, Cittadino Comandante, convincere i detrattori delle virtù dei Romani della nostra età, che emoli essi de'nostri Antenati dimostrano non essere ancora estinti fra noi i germi degli Eroi, e dei sostegni della Repubblica.

Salute, e Fratellanza *Martelli*

Per copia conforme

*Gran Jaquet Segretario*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Il Comandante Generale al Cittadino Martelli*

*Ministro di Giustizia, e Polizia.*

IL Romano si pasce di gloria; ed il gradimento che ha dimostrato il Governo, ed il Rappresentante Francese della condotta, e contegno tenuto dalla Guardia Nazionale nell' occasione della Festa della nostra rigenerazione è per tutti noi una ricompensa, che va al di là de' nostri desiderj.

In nome di tutto lo Stato Maggiore, Ufficiali, e di ciascun individuo di questa Guardia, che hò l'onore di diriggere, ve ne fo li più sinceri ringraziamenti. Posso inoltre assicurarvi, che lo spirito Patriottico, il bene della Patria ci anima, e ci conduce. Essa, ed il Mondo è testimonio delle nostre fatiche, quando la fuga di un Rè vile ci aveva lasciato nell' Anarchia. Li disordini nacquero, e si alimentarono sotto li suoi occhi, l'ordine successe alla sua fuga. Il luogo onorevole, che gli elogj di questa Guardia ha occupato sull' Altare della Gloria nel Foro Romano, ci ha ricompensato.

Tutto è dovuto alla docilità de' miei Concittadini, al loro attaccamento al Governo. Sul Campidoglio giurammo di morire liberi: il vero Romano sa mantenere le sue promesse, e molti con piacere hanno lasciate le loro abitazioni per abattere li Ribelli, ed assassini, che vorrebbero prevalersi della circostanza per spandere l'orrore del Saccheggio.

Contate Cittadino Ministro sulla nostra riconoscenza, ed attaccamento; assicuratene tutte l'Autorità costituite. Sapremo morire; ma mai permetteremo, che il disordine s'introduca nella nostra Centrale. Salute, e Fratellanza *N. Lasagni*.

N.° 408.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Giuseppe Elia Pace Ministro dell' Interno al Popolo di Perugia.*

CIttadini! Il Governo della Repubblica Romana viene a stabilirsi fra voi. Avete veduto co' vostri occhi medesimi i vostri Rappresentanti, i più decisi, ed energici Patriotti Romani venire nel vostro seno non tanto per essere spettatori più tranquilli della caduta d'un Tiranno, che violando il diritto delle genti ha osato di attentare alla vostra libertà, quanto per

attendere più pacificamente all' importante cura di render felici voi, ed i vostri fratelli. Del primo oggetto vi convincono le segnalate vittorie dell' invincibile Armata Francese; del secondo vi convinceranno l' energia, lo zelo, e la sensibilità delle vostre Autorità Costituite.

Io, per quanto da me dipende, non mancherò alle gravi incombenze addossate al mio Ministero. Voi le sapete, ed io le tengo continuamente dinanzi agli occhi per apprenderne maggiormente l' importanza. Tutti gli oggetti, che assicurano la felicità d' un Popolo, sono affidati alla mia vigilanza; l' esatta osservanza della Costituzione, l'Agricoltura, il Commercio, che sono le uniche risorse d' una Nazione, le sussistenze, i pubblici lavori, i soccorsi dell' indigente, e dell' oppresso, l' Istruzione pubblica, i Culti formano il quadro delle mie attribuzioni. Fin dai primi momenti del mio Ministero non ho mai cessato di affaticarmi per l' esecuzione de' miei doveri; io mi sono tutto sacrificato ad essi, e questo sacrifizio siccome è dolce per me, così sarà anche perpetuo. Io ve lo prometto, l' unico oggetto dei miei pensieri, e dei miei travagli sarà la vostra felicità; qualunque ostacolo, qualunque difficoltà non potrà atterrirmi giammai.

Io mi lusingo, che voi colla vostra docilità, e sommissione corrisponderete alle provide cure del Governo. Mostrate di conoscere il tesoro, che possedete; il centro della Repubblica è fra voi. Nel vostro seno è la Commission Francese, che rappresentando fra voi la grande Nazione vi assicura del suo favore, e del suo attaccamento. La sua saviezza, il suo coraggio, il suo Filantropismo vi dimostrano quanto sia grande la differenza, che passa fra i Rappresentanti d' un Governo libero, e i Rappresentanti dei Re. Qui sono i Corpi Legislativi, i Consoli, la di cui costanza li deve rendere rispettabili, ed amabili agli occhi vostri. Fra voi si aggirano i bravi Patriotti Romani, che hanno affrontato i pericoli, ed i travagli per isfuggire il trionfo passaggero, e ridicolo della superstizione, e del dispotismo.

Cittadini coraggio! smentite sopratutto colla vostra intrepidezza le speranze dei vili, che forse contano sulla vostra debolezza per ingannarvi colle loro trame insidiose. Fate che conoscano una volta, quanto sono folli le loro lusinghe, e si di-

singannino; fate, che uniscano le loro voci a quelle dei buoni Cittadini, o che avviliti, ed oppressi divorino la loro rabbia, e il loro inutile furore. *Pace M. dell'Interno*.

N.° 409.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Discorso di Giuseppe Elia Pace Ministro dell' Interno*

*Nella nuova organizzazione del suo Bureau*.

ECcoci dopo una fuga precipitosa, dopo mille sofferti travagli nuovamente organizzati; eccoci di nuovo insieme adunati per adempire i nostri doveri, con questa differenza però, che prima erano mescolati fra noi degli Uomini mascherati ed equivoci, ora poi non si trovano fra noi, che i più bravi e decisi Patriotti. Questo mi fa sperare, che la Causa pubblica sarà servita con maggior fedeltà, ed attaccamento, e che i Popoli, fra i quali siamo, abbiano ad apprendere da noi gli esempj del vero Patriottismo, e della disinteressata virtù. Io non voglio farvi un quadro dei vostri doveri; voi gli avete esercitati, e per conseguenza li conoscete. Una sola cosa a voi raccomando; la nostra fuga, gli esempj di costanza, che abbiamo dati, ci hanno resi rispettabil presso il Popolo di Perugia; voi l' avete veduto intenerirsi alle nostre sciagure, e consolarcene; facciamo che la nostra condotta non ismentisca questi gloriosi principj; semplicità nel tratto, moderazione, e dolcezza nel costume, assiduità nel travaglio, sobrietà, in una parola *Virtù*. Allora voi vedrete questi Popoli piangere alla nostra partenza, e seguitarci coi loro voti.

Nel resto voi siete miei amici, miei compagni, miei fratelli; nei vostri bisogni non avete che ricorrere a me; io vi amerò sempre teneramente. Giurate con me di nuovo odio ai Tiranni, amore alla Repubblica. Giuratelo, e gridate viva la Repubblica. *Pace M. dell'Interno*.

LIBERTA' N. 410. EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Perugia dalla Residenza Consolare Anno 7.*

*Estratto dei Registri del Consolato nella seduta del suddetto giorno*.

COnsiderando, che quanto è giusto di accordare un soccorso ai Patriotti, che hanno seguitato il Governo, e le Au-

torità Francesi in Perugia ; altrettanto è indoveroso di provedere a quelli , che non hanno alcun rapporto col Governo Francese , e Romano .

Udito il rapporto del Ministro di Giustizia , Decreta .

1. A contare da questo giorno la Municipalità di Perugia non accorderà alloggio ad alcuno senza una autorizzazione del Comandante della Piazza per i Francesi , e del Ministro di Giustizia , e Polizia per gli altri refugiati .

2. Questa carta di autorizzazione non si darà , se non a quelli , che proveranno di essere impiegati , o attaccati al Governo Romano , o di aver ben meritato dellu pubblica causa .

3. Col titolo , pretesto di alloggio non sarà permesso a veruno esiggere trattamento di viveri , o foraggi delle Case de' particolari Cittadini .

4. La Municipalità di Perugia darà dentro lo spazio di ventiquattr ore la Nota delle persone , che hanno avuto l'alloggio coll' indicazione delle loro qualità , Patria , e provenienza .

5. Il Ministro di Giustizia , e Polizia è incaricato dell' esecuzione del presente decreto , che verrà stampato , e pubblicato .

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato Per il Segretario Rey Console*

Per copia conforme

*Il Ministro della Giustizia , e Polizia Martelli*

N.° 411.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Commissione del Potere Esecutivo della Repubblica Francese*
*Presso la Repubblica Romana*
*Perugia* 11. *Glaciale Anno* 7.

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana ai Romani .*

UN nemico , che hà giurato d'annientare la vostra Libertà , ha creduto potere oltraggiare impunemente la Grande Nazione , che vuole conservarvela . Egli ha impiegato contro di voi il tradimento , e la forza , vi ha attaccati senza dichiarazione contro il diritto delle genti , che permette alle Nazioni di scegliersi quella forma di Governo , che più ad esso conviene , e contro la fede dei Trattati , che lo stringono alla Francia .

La prudenza , che prepara sempre i favorevoli avvenimenti , ha voluto , che l' Armata Francese ripiegasse per concentrare le

sue forze. Questo movimento necessario è stato già giussificato da due segnalate vittorie. L' Armata Francese è sempre invincibile, quando si tratta di punire i Re perfidi.

A Terni cinque mila Napoletani discesi da Rieti hanno osato attaccare le Truppe comandate dal bravo Generale le Moine. Essi sono stati pienamente disfatti, hanno perduto Cannoni, Armi, Bagagli, Cassoni, Cassa Militare; otto cento sono stati fatti prigionieri col Generale, e tutti gli Officiali, si contano altrettanti uccisi, o feriti.

I Napoletani più numerosi sul Tronto vi hanno trovato il General Rusca, che non ha mai conosciuto ostacoli, nè ha mai contato i suoi nemici. Il numero dei morti, dei feriti, e dei prigionieri sorpassa cinque, o sei volte almeno quelle degli Eroi, che gli hanno vinti: trent' otto cannoni, trent' otto cassoni, la cassa militare, le bandiere, e tutti gli equipaggi dell' Armata nemica sono il frutto della vittoria.

Romani, ecco come i Francesi vi hanno abbandonato! ecco come il loro Governo pensava di sacrificarvi a dei Tiranni! nuove forze marciano per unirsi alle nostre già vittoriose, e ben tosto voi non contareta più nemici in Italia.

Ma mentre la Francia versa il suo sangue più puro per assicurare la vostra libertà, e la vostra indipendenza, voi dovete scoprire la marcia tortuosa dei vostri nemici interni, bisogna o contenerli, o punirli. Già in Viterbo, i di cui abitanti hanno dato l' esempio del saccheggio, e dell' assassinio dei Francesi, ha subito una vendetta tanto giusta, quanto strepitosa.

Qualunque Comune, che si ribellerà, o che soffrirà, che i Francesi, o Patriotti Romani sieno saccheggiati, o assassinati, che arresterà la circolazione delle derrate, o del denaro destinato all' Armata Francese, sarà sottomesso all'esecuzione militare, e anche data alle fiamme, secondo le circostanze.

L' invasione dei Napoletani, ed i gloriosi combattimenti dei Francesi niente hanno cambiato il vostro Governo Civile. Questo esiste a Perugia, come esistevano a Roma. I Corpi Legislativi, il Consolato, la Gran Questura, e tutte le Autorità Superiori, che lo compongono vi sono in attività. La Commissione Francese lo copre colla sua autorità, e co' suoi Poteri Legislativi, Amministrativo, e di Finanze. E' dunque a Perugia, che voi dovete indirizzare tutte le corrispondenze am-

ministrative, tutti i Reclami; là devono versarsi tutti i pubblici denari, e là in fine esiste il centro del Governo Romano, e la vostra Costituzione è nella sua piena forza, e vigore.

Repubblicani Romani non dimenticate giammai ciò, che la Francia fa per voi, ed imparate coll' esempio, che vi danno i suoi Guerrieri a formarvi nell' arte di difendere la vostra libertà, per la quale essi oggi combattono. Ubbidite alla voce del Generale in capite Championnet. La vittoria ha sempre seguita i suoi passi, questa gli sarà ancora fedele, giacchè combatte in nome della Grande Nazione per la più bella delle cause, cioè quella delle Nazioni contro i Re agressori.

*Duport, Bertolio*

*Il Segretario della Commissione Saint Martin*

N.° 412.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia 11. Glaciale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati presso la Repub. Romana decretano quanto siegue.*

Art. I. IL Consolato è invitato a incaricare il Ministro della Guerra di organizzare una Legione composta di tutti i Battaglioni già formati, e di tutti i Patriotti Francesi, e Romani, che vorranno servire la causa della Libertà.

Art. II. Fatta l' organizzazione dal Ministro della Guerra non sarà, che provisoria, Esso sottoporrà al Consolato la nomina di tutti i gradi.

Art. III. Fatta immediatamente l' organizzazione il Consolato, di concerto colla Commission Francese le darà quel destino, che le circostanze esigeranno.

*I Commissarj del Potere Esecutivo Bertolio, e Duport.*

*Dalla Commissione Il Segretario della Commissione Saint Martin*

N.° 413.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese. Perugia 11. Glaciale Anno 7.*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati presso la Repub. Romana Decretano quanto siegue.*

Art. 1. SArà aperto nel Segretariato della Commissione Francese Casa Donini un Registro, dove tutti i Francesi, che sono attualmente, o che verranno a Perugia, saranno obbligati di far scrivere il loro nome, cognome, età, fun-

zioni, e Casa di alloggio, e di dare il numero dei Cavalli, che avranno condotti con loro.

Art. 2. Sarà aperto nel Segretariato del Consolato Casa Baglioni un altro Registro, nel quale si faranno. scrivere nella stessa maniera dei Francesi tutti i Romani, che sono, o che verranno a Perugia.

Art. III. L'iscrizione dovrà farsi nel termine di 24. ore.

I Commissarj del Direttorio Esecutivo *Duport Bertolio*

*Dalla Commissione il Segretario della Commissione Saint Martin*

N.° 414.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese. Perugia 11. Glaciale Anno 7. Repub.*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana.*

Decretano quanto siegue.

Art. I. IL Senato, ed il Tribunato si riuniranno, ognuno in un luogo separato.

Art. II. Sarà aperto ne' due Consigli Legislativi un Registro nel quale s' iscriveranno i membri, che saranno presenti.

Art. III. L'iscrizione nel Registro sarà verificata con uno appello nominale.

Art. IV. Sarà Processo Verbale delle operazioni sopradette, e ciascheduno de' due Consigli Legislativi ne invierà copia autentica al Consolato.

Art. V. Il Consolato è incaricato di far giungere il presente decreto ai due Consigli Legislativi, e di render conto della sua esecuzione alla Commissione Francese.

*I Commissarj del Direttorio Esecutino Duport, Bertolio*

*Dalla Commissione Il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N°. 415.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese. Perugia 11. Glaciale Anno 7. Repub.*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana.*

Decretano quanto siegue.

Art. I. IL Consolato è invitato a rimettere *interim* il portafoglio del Ministro delle Finanze all' Amministratore Generale de' Beni Nazionali Romani.

Art. II. L' Amministratore de' Beni Nazionali è incaricato

d'invigilare alla ripartizione, e alla percezione di tutte le contribuzioni.

Art. III. Accelererà in oltre, quanto le circostanze lo permetteranno, la vendita de' Beni Nazionali.

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport, Bertolio*
*Dalla Commissione Il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N.° 416.

LIBERTA' *Repubblica Francese* EGUAGLIANZA

*Perugia 11. Glaciale Anno 7. Repubblicano*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana.*

Decretano quanto siegue.

Art. I. IL Questore del Dipartimento del Trasimeno farà provisoriamente, e sino a nuov' ordine le funzioni della Gran Questura.

Art. II. In conseguenza il Consolato gli unirà due Cittadini, che eserciteranno insieme con lui le stesse funzioni.

Art. III. Viene ordinato a tutti i Questori degli altri Dipartimenti di versare nella Cassa del Questore del Trasimeno tutti i danari pubblici, come erano tenuti di versarli nella Cassa della Gran Questura.

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport, Bertolio*
*Dalla Commissione Il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N.° 417.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviata nella Repubblica Romana.*

Copia della Lettera del Cittadino Bassal Segretario del Consolato Romano.

Il Cittadino Bassal Segretario Generale, e Commissario del Consolato Romano,

Dal Quartiere Generale d'Ascoli 11. Glaciale an. 7.

*Agli Amministratori del Dipartimento del Trasimeno.*

L'Armata Napolitana, o Cittadini, ha totalmente evacuato il Territorio della Repubblica Romana, lasciando tutti i suoi Cannoni, tutte le sue Casse, tutte le sue tende, tutti i suoi Lavori, e un Bottino rilevantissimo, sia in monizioni, o in provisioni. L'Armata della Repubblica la pro-

siegue sul proprio suo Territorio, ma la paura le somministra più celerità per la fuga, che ne aveva avuta nella prima sua Marcia. Sono quattro notti, che non hanno dormito. Frattanto non si possono raggiungere.

Il General in Capo è quì in Ascoli, e parte nel momento per organizzare la vittoria, che deve esterminare la Monarchia Napoletana, e fondare la Romana Repubblica. Colui che non ha fiducia nel coraggio dei Francesi, e che non crede la viltà dei nostri nemici, è un male intenzionato, che voi dovete vegliare con zelo.

L' Armata Francese ha un estremo bisogno di piombo, di pietre da fucile, di stoppa, e di carta per i carichi. Mettete in requisizione nel vostro Dipartimento tutto ciò, che si trova di questo genere.

Quanto al piombo rinvenitelo da per tutto dove sarà; Egli deve portare la morte ai nostri nemici, e fondare la Romana libertà.

Per la maggior sollecitudine, che porta la certezza della vittoria, egli passa per il Furlo. E' necessario, che la strada sia approvisionata di sussistenze. Incombe alle Amministrazioni del Trasimeno, e Musone a provederne. Raccomando al loro zelo la salute della Patria. Salute. ed amicizia.

*Sottoscritto Bassal*

Per copia conforme = *Il Segretario della Commissione Saint Martin*

N.° 418.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Terni 7. Freddoso (Glaciale) anno 7. dell' Era Repubblicana*

*Lemoine Generale di Divisione Commandante la seconda dell' Armata di Roma al General in Capo.*

MI affretto, mio caro Generale, di notificarvi che questa mattina alla punta del giorno, una Colonna di Napoletani uscita da Rieti, composta di 3000. Uomini d' Infanteria, 300. Cavalli, e sette pezzi d' Artiglieria, con tutti i bagagli, ed effetti d' accampamento, hà attaccati, e respinti tutti i nostri posti avvanzati, che si trovavano sulle alture di Terni. Non si è ceduto loro il terreno che piede, a piede lo feci ripiegare sul resto della 97 mezza Brigata che io aveva disposta in Battaglia un miglio avanti di Terni. Là i Napoletani ordinavano le loro Colonne, la Cavalleria, e l' Artiglieria.

L' affare s' impegnò da una parte e l' altra a tiro di pistola. Io formai dal Corpo di riserva due piccole Colonne che indrizzai su i loro fianchi, ciò diede loro un poco d' imbarrazzo. Allora approfittai di questo momento per far battere la carica, e tutti i Napoletani furono rovesciati. Sono stati loro tolti sette pezzi di d' Artiglieria; il Generale, undici Officiali, trecento soldati, e tutti i loro bagagli sono stati presi. *Si* contano presso a poco due, o trecento morti. Ho fatto perseguitare i fuggitivi fino sulle alture di Terni, dove ho ripreso la mia prima posizione.

Il Generale Dufraise, che mi è giunto jeri molto opportunamente mi ha grandemente secondato. Il Capo dello Stato Maggiore, finalmente tutti i Militari si sono mostrati da Repubblicani.

Sono stanco, a domane i maggiori dettagli.

*L. Lemoine*

Certificato Conforme

*Il Capo dello Stato Maggiore della divisione Michele Chastel.*

LIBERTA' N.° 419. EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*L. Lemoine Generale di Divisione Comandante la seconda Divisione dell' Armata di Roma.*

IL Re di Napoli, cedendo all' influenza dei perfidi Inglesi, crede egli che la guerra rassicurerà le basi del cadente suo trono?... Spera forse esso che noi vedremo, senza correre all' armi, occupare il terreno della Repubblica Romana, la cui indipendenza noi abbiamo giurato di garantire in faccia a tutte le Nazioni?... Che miserabile deliri!... S' esso ha scordato che la Francia è l' arbitra de' suoi destini; noi richiameremo la vittoria, e la libertà, camminando su i nostri passi, essa darà presto all' Universo lo spettacolo d' un Re detronizzato.

E' voi, Cittadini Romani, siate degni della libertà, siate degni dei vostri antenati. Che alcuni volino al Campo della gloria, che gli altri assicurino i nostri Successi concorrendo con l' Autorità Militari, e Civili a provedere a tutti i bisogni dell' Armata, e che nessuno tenti sopra tutto imitare gli Abitanti di Rieti, che all' accostarsi dell' inimico hanno ardito attrupparsi per insultare, spogliare disarmare i Francesi, che componevano la guarnigione.

Il Generale volendo assicurare le Sussistenze, e prevenire il rinnovamento degli eccessi fomentati a Rieti dai Preti, e Frati ordina ciò che siegue.

I. Ogni Comune che negherà una requisizione del Commissario di Guerra approvata dal Generale di Divisione gli sarà imposta una requisizione Militare di una somma doppia del valore dell'oggetto requisito.

II. Una Comune nella quale saranno commesse dell'ingiurie a un Francese ne sarà collettivamente responsabile, e gli sarà imposta una multa proporzionata al delitto.

III. Tutte le Comuni nelle quali si manifesterà una insurrezione, o nelle quali sarà commesso un ammazzamento di qualche Francese saranno incendiate, e tutti i Preti, e Frati fucilati.

IV. Li Comandanti delle Piazze, e le Municipalità che si trovano nel Circondario della Seconda Divisione faranno pubblicare, ed affigere il presente ordine in tutte le Comuni.

Dato dal Quartiere Generale di Terni li 7. Glaciale anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

*L. Lemoine*

*Per ordine: Il Capo di Brigata, Capo dello Stato Maggiore*
*Michel Chastel.*

N.° 420.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese, Perugia li* 11. *Agghiacciatore (Glaciale)*
*Anno* 7. *Repubblicano*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana, Decretano ciò che siegue.*

Art. 1. PRovisoriamente, e sino a che non sia decretato altrimenti, il Consolato è autorizzato a far coniare nella Zecca di questa Città, delle monete dette le Madonnine con tutte le materie, che sono proprie di questa specie di Moneta, le quali esistono, o potranno provvedersi dal medesimo.

Art. 2. Egli sarà egualmente autorizzato a far coniare coll'Argenteria delle Chiese esistenti nelle Casse dei diversi Questori, o che vi saranno versate dei scudi da dieci Paoli con il Conio disegnato quì appresso.

Art. 3. Lo Scudo coniato in esecuzione dell' Articolo precedente, avrà per impronta da una parte, un'Aquila colle ali

spiegate tenendo un fulmine nei sui Arrigli, e un Ramo di Olivo nel Rostro col motto *Repubblica Romana*; dall' altra parte vi sarà scolpita una Corona di quercia, nel mezzo della quale vi sarà scritto *Scudo*; nel contorno si leggerà *Perugia Anno* 7.

Art. 4. E' permesso a qualunque Proprietario di materie d' Argento di farne coniare Scudi secondo il Conio sopradescritto. I Proprietarj ne riceveranno il valore in Scudi effettivi a titolo legale senza alcuna detrazione.

Art. 5. Tanto la fabbricazione delle Madonnine quanto quella dei Scudi si farà sotto la direzzione, o sopraintendenza immediata del Ministro delle Finanze.

Art. 6. Le specie coniate in esecuzione del 1. e 2. Articolo saranno versate nella Cassa della Questura del Dipartimento del Trasimeno, che fa le veci della Gran Questura.

Art. 7. Il Questore del Trasimeno invierà alla Commissione Francese, e al Consolato lo Stato quotidiano della Cassa, e delle specie coniate, che saranno versate nella medesima.

Art. 8. Sopra il prodotto della fabbricazione delle Madonnine sarà ritenuto il prezzo sborsato per la compra delle materie colla quale esse saranno state fabbricate.

Art. 9. Non si potrà disporre nè delle Madonnine, nè degli Scudi coniati nella maniera sopra descritta senza l' Ordine della Commissione. *Segnati Duport, Bertolio*

*Per la Commissione il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N. 421.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Notificazione. Il Ministro della Giustizia, e Polizia*
*Perugia* 11. *Glaciale Anno* 7.

IL Governo non può essere indifferente sul destino di quei Patriotti, che animati da un deciso attaccamento per la causa della Libertà lo hanno seguito nel suo nuovo soggiorno.

Esigendo dall' altra parte il buon ordine, che il medesimo sia informato dell' esistenza di così benemeriti Cittadini; ha incaricato il Ministro di Giustizia, e Polizia di prenderne esatto dettaglio per conoscere con più precisione il merito, ed il patriottismo.

A tal' effetto nel Bureau del Consolato situato nella Casa Baglioni si aprirà un registro, in cui si riceverà il di loro nome, e la loro dimora. Eglino sono perciò invitati a presen-

starsi a tal providenza per maggiormente significarli la gratitudine della Patria riconoscente.

Similmente i forastieri che saranno per giungere, dovranno dare i loro nomi alla Porta della Città, e indicare il luogo dove vanno a domiciliare. *Martelli*

N.° 422.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Allocuzione indirizzata agli Uffiziali della Legione del Trasimeno.*

*Cittadini, e Fratelli d' Armi!*

LA stima, e la confidenza, che m'è stata accordata dalla Commission Francese, e dal Consolato Romano, troppo m' onora, perchè io possa ora dipingerla a voi esattamente. Io non sono debitore nè all' ambizione, nè all' intrigo, del posto lusinghiero, ch' essi m' hanno confidato. L' onore di contribuire all' annientamento della Tirannia sarà per me la più bella tra tutte le ricompense. L' onorato, e valoroso Generale, che ci comanda, condurrà tutti noi alla vittoria. I di lui talenti militari, il di lui patriottismo, ed il vostro, il Genio della Libertà, che v' ispira, me ne sono i sicuri garanti. Fra poco, simili alle brave, ed invincibili Armate Francesi; fra poco (ripeto) voi conterete, come quelle, più Eroi, che Soldati. Emulatori di questi guerrieri intrepidi, i quali non istanno a contare giammai il numero dei nemici, che debbono debellare, Noi vinceremo gli stessi nemici comuni. Sì. Noi distruggeremo dalla cima al fondo ed il Trono di Napoli, che vi preparava dei ceppi, e quello del Fanatismo, anche più crudele, che ve li allestiva pure lavorando nel silenzio.

Vivano sempre le due Repubbliche unite!

*Jayle Comandante della Legione del Trasimeno.*

N.° 423.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Pusignan Commissario di Guerra alla gioventù Romana.*

ROmani, la Patria vi chiama alla sua difesa, alla vendetta. Già li vili Schiavi del Despota del Sabeto fuggono al cospetto delle invincibili Falangi della Gran Nazione. Che una volta l' Aquila Romana sventoli col Vessillo Tricolore a rinnuovare le prische gesta degli antichi Eroi Repubblicani. Che una volta la Gioventù Romana accorra volontieri ad emulare li sfor-

zi dei Generosi Figli della Repubblica Madre. Che la Patria oppressa per poco tempo dall'ostile furore, di cui già è suonata l' ultim' ora, veda con esultanza ritornare gloriosi al suo seno dei liberi Cittadini. Romani, io in nome della Legge v'invito a prendere prontamente le armi; Il Giovane colla propria persona: il Vecchio con li suoi consigli, ed il Ricco colle sostanze. La gloria, e l'onore sarà la maggior vostra ricompensa.

*Pusignan.*

LIBERTA' N°. 424. EGUAGLIANZA

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile*

*Perugia 12. Glaciale Anno 7.*

*Proclama. Il Consolato Romano.*

MEntre il Geverno Romano fondato col sangue della più generosa frà le Nazioni gettava i fondamenti della sua prosperità, mentre era intento a risanare le piaghe, che la perfida Teocrazia avea impresse nel suo corpo politico, e non avea altro in mira, che di conservare una pace necessaria agl' interessi dei Popoli, un despota furioso, a cui era poco d'avere oppresso la Nazione, che tiranneggia, di avere insultato i nostri confini, occupate le proprietà dei nostri Concittadini, violando i doveri di buon vicino, il diritto sacro delle genti civilizzate, entra a mano armata nel Territorio della Repubblica, e senza alcuna dichiarazione di guerra invade i Dipartimenti limitrofi al suo confine, e proclama il ristabilimento del mostruoso, e per sempre abolito regime.

Il Governo Romano inorridito per tanta mala fede, e che viveva tranquillo affidato sulla purità delle sue intenzioni, e sulla protezione della Repubblica Francese si ritira momentaneamente dalla Centrale di Roma, e stabilisce provisoriamente la sua sede in Perugia.

Imitando l' esempio de' nostri maggiori, che in simili casi dopo di aver salvato il Campidoglio si rifugiarono nelle Città convicine, esso non ha permesso la disoluzione del Governo, che è appoggiato alla Lealtà della Repubblica Francese, ma cambiando soltanto di domicilio, si lusinga di poter meritare, come Varrone l' elogio di non aver disperato della salute della Repubblica.

La Commissione Francese, il Corpo Legislativo, il Consolato, il Ministero, i primi Tribunali della Repubblica hanno

fissato la loro residenza in Perugia. I Dipartimenti, che sono lontani dal Teatro della Guerra, ivi troveranno l' istessa unità nel Governo, l' istessa corrispondenza, l' istesso zelo, l' istessa energia in tutti i Magistrati, che lo compongono. I buoni Cittadini dei Dipartimenti occupati dalle Armate Nemiche non si smarriscano per questa momentanea separazione; fra poco saranno riuniti alla massa dei loro fratelli, ed al Corpo della Repubblica.

La gloria della grande Nazione esigge, che la Republica Romana esista. Essa lo ha promesso, ed un Popolo generoso non soffrirà giammai, che si macchi alle già fatte promesse.

Già la vittoria è con essa. All' Appressarsi della Bandiera Tricolore, fuggono l' orde dei schiavi, quantunque di gran lunga superiori in numero, e in forze. Il genio della Libertà trionfa nel Clitunno, e nel Tronto. Forse a quest' ora trema l' istesso invasore del nostro Territorio, e le Armi Repubblicane sono penetrate trionfanti nel suo Regno.

Romani rassicuratevi. Questa è l'ultima lotta frà la libertà, ed il dispotismo in Italia. Non vi lasciate sedurre dalle lusinghe dei vili, nè atterrire dalle minaccie dei potenti. La Repubblica non perirà. L' Albero della Libertà sorgerà più glorioso dopo un momento di compressione. Affidati al braccio potente della gran Nazione uniremo ad Essa le nostre forze unitamente da quello stesso genio, che portava i nostri Maggiori alla vittoria, ed al Trionfo.

I Nostri Battaglioni si organizano. I Volontarj si adunano sotto lo Stendardo della Libertà. Il Patriottismo si mostra in ogni parte coll' Energia la più risoluta. La protezione della Repubblica Francese è garante della nostra indipendenza, e della nostra futura prosperità.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*

*Dal Consolato per il Segretario Rey Console.*

LIBERTA' N.° 425. EGUAGLIANZA

*Macdonald Generale di divisione Comandante la Vanguardia dell' Armata di Roma alle Truppe, che la compongono.*

P R O C L A M A

Soldati ancora un' Re spergiuro a detronizzare! Il perfido Governo Napolitano ha violato col più vile, ed orribil tradimento il Territorio d' una Repubblica fedele, ed alleata, che

non l' aveva offeso; questo attentato mai più conosciuto ne'fasti dell' Istoria ridonda sulla Grande Nazione abituata ad abbattere li Monarchi orgogliosi, ed insolenti. Il Re di Napoli ha creduto forse, che un oltraggio così sanguinoso resterebbe impunito! No l' ultim'ora è per lui suonata. Correte all' Armi, battete, ed esterminate li Satelliti di questo Despota violatore del più sagro de' Trattati.

A quest'ora più Colonne hanno riportato de' vantaggi molto brillanti. Voi avreste fatto altrettanto, ma la prudenza, e l' unione delle operazioni non l' hanno ancora permesso. E' per tale riflesso, che abbiamo dovuto ritirarci da Roma; noi però non abbiamo abbandonata quella Città. Ben presto entreremo vincitori, e trionfanti nella Capitale del Tiranno di Napoli; Già l' Armata è in moto, e penetra nel Territorio Napolitano, de' copiosi rinforzi si avvicinano a noi. Il fulmine romoreggia, e l' ora della vendetta è giunta.

Rispettate gli Abitanti di questa infelice Repubblica, e le sue proprietà ritenga il vostro giusto sdegno verso le Comuni ribelli.

Soldati fremete d' orrore, e d'indignazione alla lettura della lettera del Generale Mack Comandante l' Armata Napolitana. Minaccia di massacrare li vostri Fratelli rimasti infermi ne' Spedali di Roma, se il Castel S. Angelo tirerà un colpo di Cannone. Il Cittadino Walterre Comandante di quel Forte non s'è intimorito, e si difende coraggiosamente. Voi arriverete ben presto al di lui soccorso. Leggete la mia risposta (*) a quel Generale, ella è degna di voi.

Sottoscritto = *Macdonald*

N.° 426.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Dal Quartier Generale di Terni 13. Glaciale Anno 7. Repubblicano*
*Championet Generale in Capo al Consolato Romano.*

AI mal intenzionati è piaciuto di spargere la notizia, che l'Armata Francese, evacuando Roma, sacrificava, e vendeva la Libertà, e l' indipendenza de' suoi Cittadini. Io non ho creduto di dovere rispondere a queste infami Calunnie. La

(*) *Questa risposta è stata di già riportata alla pag. 295. del presente Tomo.*

bravura delle Truppe Francesi ha mostrato sulle alture di Terni, e di Fermo, che i vostri nemici sono anche i nostri. Ricordatevi, Cittadini Consoli, che la Libertà Romana si rifugiò una volta nel Campo di Scipione in Africa dopo la battaglia di Farsaglia, ella si è rifugiata oggi nei Campi Francesi (più fortunati di quei di Scipione) difendendo la medesima causa. Io ardisco di assicurarvi, Cittadini Consoli, che le Bandiere della Repubblica Francese, e Romana sventoleranno tra poco sulla cima del Campidoglio, e che i nemici della nostra Libertà riceveranno ben presto il giusto castigo de'loro delitti.

Salute, e Fratellanza *Campionnet*

Per Copia Conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 427.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana Perugia 13. Glaciale Anno 7.*

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia agli Abitanti Pacifici Del Trasimeno. Cittadini.*

DElle voci insidiose dei Nemici della Repubblica vanno circolando per le vostre Comuni, e per le vostre Campagne per sedurre i deboli, e risvegliare la disperazione de' mali intenzionati. Essi v' invidiano la pace, e la tranquillità che godete. Essi si servono di tutti quei mezzi, che gli suggerisce il loro mal animo. Spargono notizie allarmanti, discreditano i Magistrati Repubblicani, e le loro operazioni, esagerano le forze dei Nemici; calunniano la Lealtà Francese, e disseminano da pertutto la menzogna, e l' errore.

Popoli delle Comuni. e delle Campagne non date orecchio a queste calunnie. La vostra credulità vi sarebbe fatale. Voi avete sperimentati altre volte i disastri d' una insurrezzione. Voi ne conoscete le conseguenze. Gl' esempj del Circeo, ed i più recenti ancora di Viterbo vi servano di lume. Il Governo non vuole esser severo, ama di prevenire, non di punire il delitto. Ma tanto è più terribile la punizione, quanto maggiore è stato lo sforzo del Governo per allontanarne la Causa.

La Repubblica Romana esisterà a dispetto di tutti i sforzi de' suoi nemici. Una Nazione di trentadue Millioni di Uomini l' ha promesso. Un pugno di Rivoluzionarj senza guide,

senza armi, senza direzione, non potrà impedirlo. I Rè della Terra hanno lottato invano per sei anni contro questo Popolo generoso. Esso ci garantisce, e contro gli sforzi impotenti d'una Corte delirante, e già prossima a soccombere.

A Terni pochi Soldati Repubblicani hanno annientato, al solo apparire, un Corpo di Truppa Napolitana, hanno preso Cannoni, Armi, bagaglio, facendo prigioniero l'istesso Generale.

Nel Tronto un Armata Napolitana composta di dieciotto mila Uomini è stata sbaragliata da pochi Francesi, predando Cannoni, Cassoni, e facendo tanti prigionieri quanti appena se ne potevano custodire.

Già la Bandiera tricolore sventola in più Luoghi nei già Stati Napoletani. L'Armata, che si inoltrava verso il Cimino, si ritira. Romà è stata evacuata, ed il Despota delle Sicilie cerca un asilo nei suoi Stati. Ma invano. Le Bajonette Repubblicane vi penetreranno ben tosto, e portando la Libertà in quelle Contrade, si stabilirà con più solidità ancora la nostra.

Popoli delle Campagne non vi lasciate dunque ingannare dai Seduttori, che vi circondano. Ministri d'un Dio di pace non promovete la discordia. La vendetta la più rigorosa cadrebbe sopra di Voi. Istruite della verità i vostri Popoli. Teneteli uniti ad un Governo già stabilito, e garantito da tutte le forze della Gran Nazione. Esso è stabilito in questo momento fra di Voi; Tanto maggiore sarà la di lui sorveglianza sulla vostra condotta.

Chi spargerà delle voci Allarmanti, ed ingiuriose all'esistenza della Repubblica, chi cercherà in qualunque guisa d'alterare la pubblica tranquillità sarà punito con tutto il rigore delle Leggi veglianti.

*Martelli.*

N. 428.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia Glaciale Anno Settimo*

*Giuseppe Elia Pace Ministro dell'Interno*

*Al Cittadino Vescovo di*

CIttadino è finalmente giunto il momento più fortunato per la nostra Repubblica. Il Tiranno delle Sicilie con invaderne il Territorio contro la più incorrotta ragion delle Genti ce lo affrettò. Noi dobbiamo sapergli grado non solamente per aver

maturata la sua caduta, ma per averci sempre più confermati sotto la protezione della Nazione Liberatrice. Gli Aristocratici togliendosi quella maschera, che si erano sopraposta per covare con più sicurezza le loro trame liberticide hanno applaudito al Tiranno, che inferociva contro alla Patria. Essi applaudirono, e la Repubblica li sentenziò. Più non li vedremo fra noi Lupi maligni colla sembianza di Pecore aggirarsi inquieti a corrompere lo spirito Repubblicano. I buoni Patriotti inferiti, non costernati dalla insolenza del Despota, raddoppiano di vigore per alimentar questo spirito, purificarlo, rinvigorirlo, e renderlo tremendo ai nemici della ragione, e della Libertà. Il Tiranno è già battuto dalle Legioni invincibili. Egli già rende la preda usurpata, ed i Francesi avanzano nelle sue Terre per liberarle dalla sua Tirannia. Tutto è vigore, e fermezza nei Dipartimenti della nostra Repubblica. Alcuni luoghi infelici, che sedotti dagli Emissarj del perfido Rè ardirono alzar l'insegna di ribellione contro la Francia, e la Libertà, già purgarono col ferro, e col fuoco il maltentato delitto.

Voi, Cittadino Vescovo, esulterete sicuramente per i felici destini della Repubblica. Ma non basta una tacita esultazione per condurli a quella prosperità, che deve essere la sacra meta di tutti i nostri travagli. Tutti dobbiamo unirci ad accelerarla, e gli Uomini sopratutto della vostra qualità, che hanno tanta influenza sulla opinione del Popolo. Ministro di un culto di pace, e di carità, Maestro di una Morale fondata sul più perfetto amore degli Uomini è questo il tempo, in cui dovete spiegare la vostra voce, e il vostro zelo Evangelico per infiammare gli spiriti dell'amore il più sacro della Repubblica. Voi sapete, Cittadino Vescovo, che la causa della Democrazia niente dissente dall'Evangelo. Sapete ancora, che la nostra Costituzione rispetta tutti i Culti, i quali non si oppongono alla tranquillità pubblica. Mentre adunque la Patria onorerà quei Ministri del Culto i quali sapranno onorarla, farà sentire il peso della sua indignazione a tutti quei Preti corrotti, che prostituiranno la Religione agli interessi della Tirannia, e corromperanno il Vangelo con le massime, e con gli errori della schiavitù. V'invito dunque, Cittadino Vescovo a manifestare tai sentimenti a tutta quella Popolazione, la quale si è confidata alle vostre cure Evangeliche. Istruitela nei principj della Democrazia, accen-

detela nell'amore della Libertà, e sopratutto abilitatela ad assumere quelle Virtù che sono presentemente necessarie per allontanare da un Popolo la corrutela della Tirannide. Scrivete ai Parrochi perchè v'imitino nello zelo, e nella cura della Repubblica. Invigilate sopra tutti i Ministri del vostro Culto. Voi sarete corresponsabile della condotta di ciascheduno alle autorità superiori. La Patria all'incontro, vi riporrà tra i Cittadini benemeriti, se saprete congiungere la causa dell' Evangelo con la causa della Libertà. Salute, e Fratellanza *Pace*

N.° 429.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Lettera Pastorale del Vescovo di Perugia al Clero, e Popolo della Città, e Diocesi,*

INcominciammo jeri con Chiesa Santa a celebrare il Sacro Avvento del Signore, quel tempo cioè venerando, e per noi apportatore d' immensi Tesori Celesti, in cui piacque degnarsi all'Eterno Verbo venire in terra con sembianza di Servo, e soggetto alla Legge. Quel Signore, diciamo, Gesù Cristo, Redentor Nostro, Autore, e Principe della pace preconizzato già dal Profeta, manifestato per mezzo degli Angeli ai Pastori, e contestatosi da se stesso più volte alli suoi Discepoli, che dopo di aver tutto riconciliato all' Eterno suo Padre col Sangue propiziatorio della Croce donò agli Apostoli l' adorabile Ministero di pacifica riconciliazione, affinchè in di lui vece annunciassero costantemente al Mondo, ed istillassero sempre con invariabile impegno, e con fervido zelo sentimenti leali, spirito vivo di una pace sincera, di fratellanza cristiana, di amorevole concordia, onde poi collegati tutti i buoni Fedeli col santo vincolo di pace, e di carità, divenuti un solo corpo, ed un solo spirito, tendere e giungere potessero alla fortunata conquista del Cielo, per cui faticar sempre dobbiamo, sparger sudori, e sangue. Niente dunque più ragionevole, più giusto, più conveniente alla nostra sollecitudine, che profittare dell' accettevole circostanza per alzare di nuovo sopra di voi, amati Fratelli, Figli dilettissimi, la nostra voce piena di tenero affetto, di premura intensa pei vostri vantaggi come spirituali, così temporali, ed intuonarvi tratti dal fondo del cuor nostro ardente per voi, per la vostra felicita, e salvezza quei dolcissimi nomi di Pace, di Concordia, di Fratellanza. Sì,

miei desideratissimi, nostro gaudio, nostra corona, vi dobbiamo anche ripetere coll' Apostolo San Giovanni: *Filioli diligite alterutrum*: *Præceptum Domini est*: *Si solum fiat sufficit*. Non vi mostrate *tædio affecti*, ma uditemi, ed ubbidite: *Præceptum Domini est*: Pace, Concordia, Fratellanza. Avvertite però: sia cotesta la bene ordinata, la vera, la cristiana pace, *quam Christus reliquit Discipulis suis*. E per contarla tale, vegliate, vivete fedeli, ubbidiente alle Leggi della nostra Sacrosanta Religione, a quelle della Repubblica. Senza simile ubbidienza sareste cattivi Cristiani, cattivi Cittadini, e come tali non potreste mai possedere il bel Tesoro della Pace, giacchè *non est Pax impiis*. Per godere dunque la bella pace, vera ordinata, cristiana, cui noi vi eccitiamo, convien essere fedeli a Dio, ubbidienti al Governo vegliante. Cupidigia di privato interesse non c'impegni, allettamenti mondani non ci corrompano, ira non c'infiammi, non ci morda l'invidia, il livore, non ci contamini, finalmente alcuna lordura di qual si voglia bruttezza. All' opposto si faccia pubblica testimonianza che tutto tutto spira assoluta subordinazione, pacifico contegno, quiete tranquilla. Esibiamoci sempre esecutori pronti ossequiosi degli Evangelici precetti, e degli ordini, che le Autorità Costituite ci fanno diramare per diversi capi a pubblico vantaggio, ingegnandoci a tutta possa di prevenire colla nostra esattezza i loro stessi desiderj, e di convincerle del nostro leale divoto rispetto, più che del terrore delle pene, alle quali anderebbe incontro qualunque spirito vertiginoso, e riscalcitrante. Così vivendo cari a Dio, lo saremo anche con il prossimo, e regnerà fra di noi costante fruttuosa la Pace, la Concordia, la Fratellanza, tutto per generoso frutto di quel santo giorno fulgidamente irraggiato dalla benefica venuta dell' Umanato Redentore. Egli ricco sempre di nuove misericordie ci apra una vena copiosa di perenne consolazione nel veder esauditi cotesti nostri fervorosi voti, e tutto il carissimo Gregge seduto saporosamente *in pulchritudine pacis*. A tal oggetto impetriamo singolarmente con tutta l'energia del nostro spirito pastorale l'opera vostra, il vostro ajuto amati Fratelli Parrochi, e Sacerdoti. Voi in primo luogo dovete sussidiarci con delle Orazioni al Trono dell' Onnipotente, colle parole poi, e coll' esempio appresso delle vostre Pecorelle, del Popolo tutto. In

leggendo dal Sacro Altare questa nostra Pastorale procurate d'imprimergliene in cuore la forza, il vigore del sentimento, la necessità di eseguirlo, e con carità, e premura studiatevi di farlo così adattare al di lui palato, che lo gusti, lo conservi, lo mediti, e l'ubbidisca. Unitamente poi rammentatevi dell' avvertimento di Sant' Agostino ad Nepot. *Non confundant opera tua sermonem tuum .... Sacerdotis Christi os, mens, manusque concordent*. Voi già mi capite: *Facere, et docere cæpit Jesus = Magis movemur exemplo, quam verbis*. Orsù basti cotesto cenno: non mi diffondo di più. Noi dobbiamo essere i primi a rispettare, ubbidire la Legge Divina, l'Umana: i primi edificanti Cristiani; i primi ubbidienti Cittadini. Perdonate, se parlo così: sono è vero per lunga pezza persuaso della vostra esemplarità, e docile condotta: ma il grande interesse della Causa mi ha forzato spiegarmi con più chiarezza. Servirà forse per qualche tiepido, o meno accorto, se mai vi fosse. In ultimo vi raccomandiamo di ricordare ai vostri Popoli, che tutti i Venerdì, e Sabati dell'Avvento corre l'obbligo del Digiuno, in compenso delle Vigilie dispensate, sebbene sia permesso l'uso dei Latticini, esclusi quelli delle Tempora in conformità della mente Pontificia sulla Riduzione delle Feste già palesatavi gli 19. passato Giugno. Vi piaccia tener memoria della nostra povera Persona, dal nostro carico pastorale nelle vostre Orazioni, e segnatamente nel tremendo Sacrificio. Con pienezza di affetto benediciamo voi, ed il Popolo nostro nel Signore. *Exhortamini, idem sapite, pacem habete, & Deus pacis, ac dilectionis sit vobiscum*.

Perugia dal Vescovado gli 13. Glaciale Anno 7. Repub.

*Alessandro Maria Vescovo di Perugia*.

N.° 430.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

## P R O C L A M A

*Repubblica Francese*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati presso la Repubblica Romana*

*Alli Cittadini Abitanti di Perugia*.

IL trionfo delle Armi Francesi è certo. Voi stessi avete potuto osservare il Campo di Battaglia di Terni coperto dei Cadaveri delli schiavi Napoletani. Il Generale Rusca nelle vi-

cinanze di Fermo ha riportato una vittoria più luminosa. Un Armata di diciotto mila Satelliti della Tirannia è fuggita all' aspetto di tre mila Francesi, che ne insieguono ancora gli avvanzi sul Territorio Napoletano. Non si è potuto puranco noverare i morti. Si sono fattì tanti prigionieri quanti se ne sono potuti custodire. L'Artiglieria, le Casse Militari, le Bandiere, tutto è in potere del Vincitore. VIVA LA LIBERTA'. I suoi Soldati sono invincibili.

Ah che son vili quelli Uomini, che paventano la coalizione dei Tiranni..! Ben lungi dal temersi, ella è a desiderarsi; ella è il foriere sicuro della rigenerazione di tutta l'Italia, e se fosse vero, che i nostri nemici avessero sbarcato in Livorno, eglino non avrebbero fatto, che preparare delle nuove vittorie, e delle nuove risorze alle nostre Armate, e assicurare i fondamenti della vostra Repubblica. Ogni Despota, che si accieca al segno di attaccare apertamente la Libertà dei Popoli, corre egli stesso incontro alla sua perdita, e il suo Trono di già vacillante non tarderà un momento a essere rovesciato.

Siate dunque attaccati perpetuamente alla sola causa, che può trionfare, alla sola causa, che può procurarvi la sicurezza colla Libertà. Non ascoltate quei rumori allarmanti, che alcuni Uomini timidi, o ingannatori spargono tra voi. La Commissione Francese, e il Governo Romano sono fra le vostre Mura. La loro presenza deve essere un nuovo alimento del vostro Patriottismo, e un nuovo pegno della vostra perfetta sicurezza.

In conseguenza la Commissione ordina, che tutti i Cittadini Domiciliati in questa Comune, li quali risiedono attualmente nelle vicine Comuni, o nelle loro Case di Campagna, rientrino in Perugia nello spazio di venti quattro ore dalla pubblicazione del presente Proclama sotto pena di essere trattati come sospetti.

Fatto a Perugia gli 13. Frimale (Glaciale) Anno 7. Repub.

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport, Bertolio*

Per la Commissione

*Il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N°. 431.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese. Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviata nella Repubblica Romana.*

*Copia di Lettera del Generale in Capo Championet ai Commissari del Direttorio Esecutivo. Dal Quartier Generale di Terni alle ore 11. della sera del giorno 13. Agghiacciatore ( Glaciale ) Anno 7. della Repubblica Francese.*

DOpo la mia partenza da Roma, Cittadini Commissarj, io non ho avuto giammai il tempo di communicarvi le mie nuove. Io sono stato continuamente in giro per riunire, e organizzare i Corpi dell' Armata di Roma. Io ritorno in questo momento dalla parte sinistra dell' Armata dove sono stato Testimonio di ciò, che può il valore Repubblicano contro le forze imponenti delle Armate dei Re.

Voi siete oramai informati dei progressi che abbiamo riportati a *Fermo*, ed a *Terni*. Sopra il secondo punto, due mila Repubblicani hanno resistito, e posto in rotta cinquemila Soldati del Re di Napoli, i quali hanno lasciato in nostro potere 200. carri del loro Equipaggio, ed otto pezzi di Cannone. Sopra il primo punto 3000. Soldati Francesi, dopo avere lottato lungo tempo contro diciotto mila Napoletani hanno ottenuto una vittoria delle più complete. Eglino hanno roversciato questa Colonna formidabile, ed hanno fatto tanti Prigionieri, quanti ne li ha permesso il loro numero. Si sono impadroniti colla Bajonetta in canna di 30. pezzi di cannone, e di 40. casse da munizione. Eglino hanno conquistato tre bandiere, e tutto il carriaggio di questo Corpo di Armata. ( Io non parlo già dei carri dell' Equipaggio di cui il numero e immenso. )

E' una sventura, che le Truppe, le quali debbono comporre l' Armata di Roma non sieno ancor tutte arrivate. Ma ad onta di questo ritardo io posso assicurarvi, che *oggi* l' Armata Repubblicana *preme col piede* il Territorio del Re di Napoli, e che i successi, che ella ne otterrà non sono che li precursori di quelli, che debbono segnalare la giusta vendetta, che noi dobbiamo prendere di un Re spergiuro, il cui Trono vacillante cadrà ben tosto, come io spero, sotto i colpi del fulmine Repubblicano.

Noi abbiamo preso una gran quantità di Artiglieria ai nemici; ma ci mancano almeno 150 cavalli per renderla perfetta-

mente utile. Io aspetto dal vostro zelo, che voi seconderete i miei sforzi per provvederli all'Armata.

Io vi annuncio con piacere, che il Cittadino Bassal Segretario del Consolato Romano ha organizzato, ed attivato per quanto egli è possibile, tutto il servizio dell'Armata all'Ala sinistra; io non ho che a lodarmi del suo zelo, e della sua attività, che eguagliano quel Patriottismo, che tutta la Francia riconosce in esso.

Io v'invito a incaricare dei Repubblicani, come lui di organizzare particolarmente il servizio dei trasporti Militari pel centro, e per la diritta dell'Armata, di cui mancano quasi del tutto.

L'altro jeri il nemico si era impadronito del posto di *Magliano* con 5000. Uomini d'infanteria. Trecento Pollacchi ordinati per ricuperare questo posto hanno messo in rotta questa colonna, e gli hanno preso tutti i Bagagli. Questi bravi Sarmati gareggiano in coraggio con i Repubblicani Francesi.

Io monto a cavallo frà poche ore. Io non posso entrare in alcun dettaglio su i miei progetti; ma posso assicurarvi, che la Bandiera tricolore, la quale sventola gloriosamente sopra il Castel S. Angelo, ondeggerà anco, *ben tosto*, sul Campidoglio. Salute ec.

*Sottoscritto Championnet*

Per copia conforme Il Segretario della Commissione *Saint Martin*

AI ROMANI.

Romani, non sono ancora otto giorni, che il Tiranno, il quale voleva rimettervi sotto i ferri dei Preti, e del loro gran Pontefice, entrò trionfante in Roma; che già i suoi Eserciti sbaragliati fuggono colla rapidità del lampo. Il suo Territorio è divenuto il Teatro, in cui il valore de' Francesi va nuovamente a immortalarsi. Egli già trema sotto le soffitte dorate del Palazzo, che egli contamina colla sua presenza nei luoghi stessi, ove le Anime dei Bruti dimandano vendetta. Egli sente oramai il fragore dei Frantumi del suo Trono, che crolla da tutte le parti. Aspettate ancora alcuni momenti, e vedrete, che i suoi odiosi progetti si dilegueranno come un'ombra fuggitiva. La gloria dei vostri vendicatori, e la vostra libertà sarà eterna. Il Generale in Capo ve lo promette, e siate certi, che egli non ha mancato giammai alla sua parola. Continuate ad armarvi, unitevi ai Battaglioni Francesi, coraggio, costanza,

sacrificio intiero di noi stessi alla causa pubblica, ed i vostri nemici saranno annientati.

Fatta a Perugia li 15 Glaciale anno 7.

I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana *Duport*, *Bertolio*

Il Segretario della Commissione *Saint Martin*

N.° 432.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviata nella Repubblica Romana.*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana, Decretano quanto siegue.*

Art. 1. Fino intantochè sia ordinato diversamente, le Truppe della Repubblica Romana fanno parte dell' Armata Francese di Roma.

Art. 2. In conseguenza tutte le Leggi, e tutte le disposizioni, che regolano, e regoleranno l' Armata Francese, riguardo alla disciplina, all' amministrazione, e alle pene sono dichiarate comuni alle Truppe della Repubblica Romana.

Art. 3. Il Consolato farà notificare dal suo Ministro le precedenti disposizioni ai differenti corpi, che compongono la Truppa Romana, e i Capi dei detti Corpi saranno tenuti di metterle a l' ordine del giorno.

Art. 4. Il presente decreto sarà stampato, e pubblicato, e ne sarà inviata copia al Generale in Capo dell' Armata Francese di Roma.

*Fatto a Porugia gli 15. Frimale (Glaciale) Anno 7. Repub.*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport, Bartolio*

*Per la Commissione il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N. 433.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Copia di Lettera scritta ai Cittadini Commissarj del Direttorio Esecutivo dal Cittadino Leopoldo Bertier*

*Capo dello Stato Maggiore Generale dell' Armata di Roma.*

*Dal Quartiere generale di Terni li 15. Glaciale anno 7.*

*Viva la Repubblica Cittadini Commissarj = la Vittoria è nostra.*

MI affretto a darvi parte della vittoria segnalata riportata dal Generale Macdonald; Jeri allo spuntar del giorno è

stato attaccato dai Napoletani. La Divsione era di due Brigade comandate dal Generale Kellerman, ed il Capo di Brigata La Hure. Il General di Brigade Matthieux comandava il corpo di riserva. I Nemici l'attaccarono con cinque colonne. Il loro Corpo d'Armata era di quarantacinque, o cinquanta mila Uomini. La divisione Macdonald non era che di sei mila Combattenti. Il risultato di questo glorioso affare è, che noi gli abbiamo preso ventitre pezzi di Cannone d'ogni calibro, quatromila Fucili, otto o novecento Cavalli, o Muli, molte Bandiere, e Stendardi, la Cassa Militare, cinquanta due Officiali; due mila Prigionieri, tutti i bagagli, un numero grande di morti, e feriti ec. Noi non abbiamo avuto tra i nostri, che una trentina di morti, e il doppio di feriti.

Il Generale Kellerman si è portato con tutto il coraggio, ed il talento militare, che ha sempre sviluppato in quest' Armata. Il Generale in capo ha nominato il Capo di squadrone Brue della 19. de' Cacciatori, che ha caricato l'Inimico sino a quindici miglia verso Roma, Capo di Brigata di questo Reggimento. Gli Officiali, ed i Soldati si sono mostrati veri Repubblicani, che si battono per la causa della Libertà.

I due Battaglioni della Legione Romana si sono condotti benissimo, e con molta bravura. Io avrò sicuramente domani delle altre buone nuove da darvi: Il General Macdonald si batte ancor oggi. Avrò l'onore di farvi passare copia della Relazione generale di quest' affare, ma per il momento ho creduto bene di mandarvi il tutto assieme solamente dI questa giornata decisiva della sorte della Repubblica Romana.

Firmato *Leopoldo Bertier*

P. S. Vi prego, Cittadini Commissarj, di voler far passare l'ingiunta Relazione al Ministro della Repubblica Francese in Toscana.

Per Copia conforme
*Il Segretario della Commissione Saint Martin*

N.° 434.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PROCLAMA

*Il Capo di Battaglione Comandante la Piazza e Cittadella di Perugia.*

IN seguito degli Ordini dei Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese.

Tutti i Francesi impiegati nell' Armata, o nel di lei seguito, i quali si trovano attualmente in questa Piazza, faranno condurre oggi, alle ore due in punto dopo mezzogiorno, tutti i loro Cavalli, tanto da tiro, che da sella, sulla Piazza grande dirimpetto alla Cattedrale.

Quelli, i quali vi mancheranno, sono prevenuti, che si eseguiranno delle visite rigorose, e che i loro Cavalli saranno confiscati.

*Perugia questo di 16. Frimare* ( Glaciale ) *Anno 7. Repubblicano*

*Breissand.*

N.° 435.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviata nella Repubblica Romana Copia di Lettera del Generale in Capo Championet ai Commissari del Direttorio Esecutivo.*

*Dal Quartier Generale di Terni li 17. Agghiacciatore* ( Glaciale ) *Anno 7. della Repubblica Francese.*

Rispondendo alla vostra dei 15. di questo Mese, Cittadini Commissarj, vi do parte d' una nuova vittoria riportata dalla Armata di Roma. Jeri 16. sul far del giorno ottomila uomini di Fanteria, 500. di Cavalleria con cinque pezzi di Cannone si erano impadroniti della Comune di Otricoli, e aveano separata la destra dell' Armata. Il bravo General Macdonald non dette loro il tempo di trincerarsi, e marciando sopra il Nemico con 900. Uomini dopo due ore di combattimento prese il Paese di assalto. Il Nemico è stato sbaragliato. Gli abbiamo preso tutta la sua Artiglieria, ducento cinquanta Cavalli, 300. Prigionieri, e tutto il bagaglio. Il rimanente di questa colonna è stata dispersa. Da qui a pochi giorni avrete mie nuove.

Nel combattimento di jeri il Cittadino Santa Croce Ajutante Generale de' Patriotti Romani si è condotto con un estrema bravura, e conoscendo l' interesse, che voi prendete di lui, vi faccio sapere con dolore, che l' ultimo colpo di cannone sparato dall' inimico gli ha rotto una gamba. Ho dato gli ordini i più precisi affine si abbia la maggior cura di questo bravo Repubblicano, il quale sarà trasportato in oggi al mio Quartiere Generale, ove se ne avrà la maggior cura, e come fosse presso di voi.

Il General Macdonald mi ha partecipato, che la Legion Romana si era condotta con distinzione nel combattimento di jeri l'altro. Per ricompensare la sua bravura, invio due pezzi di cannone al Corpo della Legione medesima, che è con voi. Le direte, che i Francesi gli han presi al Nemico a prezzo del lor sangue, difendendo la Libertà Romana, e che abbiamo diritto di sperare, che si serviranno con onore di questo prezioso, e onorevol dono.

Ho dato ordine al Comandante dell' Artiglieria dell' Armata di fornire alle Legioni Romane tutte le armi prese sopra il Nemico.

Ho fiducia, Cittadini Commissarj, sul vostro zelo per inviarmi delle sussistenze. Noi siamo al fine di queste. Di quà a tre, o querto giosni avrete mie nuove. Salute, e Fratellauza.

*Segnato Chamionnet*

Per Copia Conforme

*Il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N.° 436.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Copia della Lettera del Cittadino LA CROIX Ajutante di Campo scritta ai Cittadini Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese*

*Dal Quartiere Generale di Otricoli li 19. Glaciale An. 7.*

*Vittoria, Cittadini Commissarj, Vittoria.*

DOpo la brillante giornata del 16. le nostre Truppe si riposarono un poco delle inesprimibili fatiche, ch' erano state obbligate di sopportare.

Il mio Generale avendo saputo, che la Colonna battuta dal General Matthieux erasi accampata a Calvi, risolvette di circondarla con una marcia rapida, ed audace, in conseguenza egli fece partire nella scorsa notte il General Pollacco Kniaciavviecz alla testa di tre Battaglioni, e d' uno Squadrone di Cacciatori a Cavallo dirigendosi da Magliano sul di dietro Calvi; il Generale Matthieux marciava dritto verso i nemici con tre altri Battaglioni, e due Squadroni di Cavalleria. Le nostre Colonne arrivarono allo spuntar del giorno, elleno subito si riconobbero, e con de' pronti movimenti circondarono da per tutto il Nemico. La fucilata continuò per qualche tempo. Noi c' impadronimmo di tutte le alture, che essi difendevano, li

costringemmo a rientrar tutti in Città. Allora eglino non tardarono punto a dimandare una Capitolazione. Il mio Generale inviommi a significar loro l' *ultimato ultimum* (espressione insolente di Mack,) che nello spazio di cinque minuti, la Guarnigione sarà prigioniera di Guerra a discrezione, o passata a fil di spada. Queste minaccie l'intimorirono, e rimisero la loro sorte alla generosità del General Methieux, che per vendicarsi degli orribili attentati commessi da questa Colonna, ordinò che fossero lasciate agli Officiali le loro spade, e i loro bagagli, In seguito essi sortirono cogli onori Militari, e sono stati quì condotti. Eccone il dettaglio.

*Il Maresciallo Generale Meish.*

*Il Brigadier Generale Emmanuelle Carillo.*

*Venti tra Colonnelli, Tenenti Colonnelli, e Maggiori.*

*Cento Officiali particolari.*

*Quattro in cinque mila prigionieri.*

*Sei Bandiere.*

*Trecento Cavalli senza comprendervi quelli degli Officiali.*

*Finalmente cinque mila Fucili, Giberne ec.*

Io m' incammino per condurre a Terni i due Generali, che comandavano la Colonna, che il General Mathieux avea incominciato a battere fin da tre giorni. Eglino non aveano avuto il tempo di provvedersi d' altra Artiglieria; siccome noi ne avevamo neppur preso.

Mack ha passato il Tevere sotto il Monte Oreste. Egli marcia in persona alla testa d' una Colonna vergine. Tosto che noi l' avremo riconosciuta marceremo contro di lui. Il mio Generale partirà domattina per recarsi a *Calvi*, e decidere degli ulteriori movimenti. Alcuni altri successi ancor sorprendenti, ed eccoci disinbarazzati dell' Armata Napoletana. Le loro Truppe cominciano molto a disertare, e sopra tutto nell' interno. La mancanza dei viveri, e la loro disfatta sono la massima cagione del loro disgusto.

Una volta per sempre, io non vi farò più l' elogio dei nostri Soldati. La loro audacia, e la loro bravura hanno del prodigioso, ed affidati a questi due potenti mezzi non dubitano più di niente. Salute, e Rispetto.

Sottoscritto l' Ajutante di Campo = *La Croix*

*Estratto della Lettera dell' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggior Generale della Divisione della Van Guardia in data del 19. Glaciale Anno 7.*

*Ai Commissarj del Governo Francese.*

LA undecima mezza Brigata ha ancor dato grandi prove della sua intrepidezza, e del talento de'suoi Capi nell'attacco eseguito sulle alture. Il Capo di Brigata Calvin, e i due Capi di Battaglioni si sono comportati di una maniera assai distinta. L'Ajutante Generale della Legione Nazionale Romana Borghetto, che serviva di Ajutante di Campo al Generale Matthieux ha dato prove ancor egli di talenti militari, e d' una gran bravura: avendo in ciò imitato il Cittadino Trincali Ajutante di Campo del suddetto Generale.

Gli Officiali, e Soldati si sono al solito condotti come le migliori, e le più coraggiose Truppe dell'Europa.

Il Generale Polacco circondava l'inimico dalla parte di Ravino, e non poteva agire; ma egli ha inviato al General Matthieux un Battaglione, che gli era necessarissimo.

Salute, e Fratellanza.

*Sottoscritto Leopoldo Berthier*

Per Copia Conforme

*Il Segretario della Commissione Saint Martin*

N. 437.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia li 19. Agghiaccatore Anno 7. Repubblicano.*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana*

*Volendo facilitare il cambio, che fu ordinato dalla Legge dei 23. Fruttifero dell' anno scorso, delle Cedole contro Resti, o Assegnati,*

Decretano ciò che siegue. Articolo 1.

E' ingiunto ai proprietarj, o Possessori di Cedole di depositarle nelle Casse dei Questori Municipali, e Dipartimentali.

Art. 2. Il Deposito dovrà esser fatto dentro lo spazio di dieci giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 3. Le Cedole, che non saranno state depositate nel tempo prescritto dall'Articolo precedente, non potranno essere più cambiate: esse saranno nulle, e di niun valore.

Art, 4. I Questori Municipali, e Dipartimentali daranno

na ricevuta a coloro, che faranno il Deposito, e spezzeranno in due parti le Cedole.

Art. 5. La ricevuta esprimerà il nome del deponente, il valore numerico delle Cedole depositate, e il valore che debbe risultare dal cambio.

Art. 6. I Questori terreno un Registro delle Ricevute che daranno. Una copia autentica di questo Registro sarà inviata dai medesimi alla Gran-Questura.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze è incaricato di dare, per l' esecuzione delle precedenti disposizioni, tutte quelle istruzioni, che esigeranno le circostanze.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo *Duport, Bertolio*

Per la Commissione

*Il Segretario della Commissione Saint Martin*

LIBERTA' N.° 438. EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*Dal Quartiere Generale di Terni li 20. Freddoso (Glaciale) Anno 7.*

*Championnet Generale in Capo all' Armata*

S O L D A T I.

SE voi foste stati vinti a Nepi, voi sareste stati passati tutti a fil di Spada: questo è l' ordine terribile, che uno dei Capi dell' Armata Napolitana aveva dato prima della Battaglia: Fremete di orrore sentendo la condotta esecrabile di questi nemici tanto barbari, quanto vili. In Ascoli tre Soldati Francesi fatti prigionieri sono stati legati a degli alberi, e sono stati fucilati. In Otricoli trenta ammalati, molti dei quali avevano le braccia, e le gambe rotte nella Battaglia del giorno avanti sono stati assassinati nello Spedale Ambulante. Altri de' vostri Fratelli d' Armi, che erano stesi sopra la paglia sono stati brugiati. Senza dubbio questa condotta meriterebbe una terribile rappresaglia dalla nostra parte. E Noi abbiamo delli grandi mezzi da vendicarci. Ma no...... Proviamo all' Universo intero, che li Repubblicani sono tanto generosi, quanto umani dopo il Combattimento, che è terribile nell' azione. Si marci contro il nemico con tutto il coraggio Repubblicano: Vendichiamo li nostri Fratelli d' Armi col distruggure l' Armata di questo Re perfido, e barbaro, ma ogni Soldato, che si rende, e che è disarmato, sia trattato colla dolcezza ed umanità, del-

la quale noi abbiamo usato sempre verso li vinti. Questo sentimento è impresso nel cuore di tutti li Figli della grande Nazione.

Il Generale in Capo, considerando, che l'umanità, e la lealtà sono state sempre il Carattere distintivo della Nazione Francese, che li vili sono barbari, che li bravi Repubblicani sono terribili nella battaglia, quanto sono dolci, e umani dopo la Vittoria, e non imitano mai la condotta degli assassini, malgrado gli orrori commessi dalli Napolitani verso li nostri prigionieri, e i nostri feriti.

O R D I N A

Art. I. Tutti li Prigionieri Napolitani saranno trattati con tutta l'umanità, che si deve a un nemico vinto, e disarmato.

Art. II. Li Generali, Comandanti, e Capi de' Posti saranno vigilanti per fare eseguire il presente Ordine.

Art. III. Ogni Militare Francese, che commettesse delle violenze, e dei cattivi trattamenti verso un Prigioniere disarmato, sarà punito con rigore.

Art. IV. Il presente Ordine, ed il Proclama, che lo precede, sarà impresso in tutte due le lingue, posto all'ordine dell' Armata, letto alla testa delli Corpi sotto le Armi: E le copie saranno inviate alli Generali Napolitani.

*Sottoscritto Championet*

Per Copia Conforme.

*Il Capo dello Stato Maggiore Generale dell' Armata di Roma Bonnami.*

N.o 439.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Dal Quartier Generale di Rieti li 20. Glaciale anno 7. della Repubblica Francese.*

*Championnet Generale in Capo al Consolato Romano.*

NElla giornata dei 19., Cittadini Consoli, il Generale Magdonald ha fatto abbassare le armi nella Città di Calvia cinque mila Napolitani. Noi abbiamo preso al Nemico cinque mila fucili, e Giberne, quattro Bandiere. quattro Stendardi. e trecento Cavalli. Io sono talmente occupato, che non posso darvi maggiori dettagli.

Vi prego di communicare questa buona nuova ai Commissarj del Governo.

Non mancate di dar gli ordini necessarj per far partire sul momento per Foligno uno dei Battaglioni Romani, che Voi avete organizzati. Esso sarà alla disposizione del Commandante della Piazza per scortare la colonna de' Prigionieri sino ad Ancona.

Noi siamo sul Territorio Napolitano.

Salute. e Fratellanza = *Championet*

Per copia conforme.

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

N.° 440.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Repubblica Romana*

*Perugia* 21. *Glaciale Anno VII.*

*Il Ministro di Giustizia, e Polizia alla Guardia Nazionale Sedentaria.*

CIttadini, le circostanze del momento vi chiamano a dividere la gloria de' vostri liberatori. L' Armata Francese, ha fatto prigioniero un Corpo de' nostri nemici, che veniva per attaccarci, e che a quest' ora avrebbero desolate le nostre Campagne, e devastate le nostre Case.

Il Generale in Capo Championnet v'invita a scortargli per un tratto di strada verso Ancona. Il vostro interesse medesimo esigge, che siano custoditi con diligenza i Prigionieri, altrimenti le pubbliche Strade sarebbero infestate da malviventi, e voi non sareste sicuri nelle vostre Città.

La Guardia Nazionale di Assisi, e di Foligno di già vi attende per unirsi con voi. Quelli però, che saranno invitati dai Comandanti, e che non si presenteranno al servizio richiesto saranno puniti colla detenzione, ed anche con più gravi pene.

*Martelli*

N.° 441.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia li* 21. *Agghiacciatore* (*Glaciale*) *Anno* 7. *Repubblicano*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana, Decretano ciò che segue.*

Art. 1. I diversi corpi delle Truppe Romane sotto qualunque siasi nome esistono, saranno completate conforme a ciò, che è prescritto dall'Articolo I. della Legge del 10. Pratile anno *6.*

Art. 2. Potranno quei, che non sono compresi in una del

le tre eccezioni menzionate nell' Articolo secondo della detta Legge esentarsi della requisizione con surrogare in loro vece un Uomo equipaggiato, e con sottomettersi a pagare nella Cassa Militare per tutto il tempo della guerra la somma necessaria per il di lui soldo.

Art. 3. Il Consolato regolerà col mezzo del suo Ministro di Guerra la formola dell' obbligazione da contarsi in esecuzione del precedente Articolo per il Requisizionario, o per i suoi congiunti, e prenderà a quest' oggetto tutte le necessarie precauzioni.

Art. 4. Il Consolato è autorizzato di prendere per l'esecuzione delle precedenti disposizioni qualunque siasi misura crederà convenevole, ed anche a spedire de' Commissarj, se sarà duopo.

Art. 5. La riunione di tutti i Requisizionarj, o di quei, che li rimpiazzeranno, avrà luogo nella Comune di Perngta, entreranno in Caserma nella Cittadella di mano in mano che arriveranno.

Art. 6. Qualunque Requisizionario si sottraesse all'una, o l' altra delle obbligazioni summentovate, sarà riguardato come disertore, e come tale punito in conformità delle Leggi Francesi vigenti per le Truppe Romane a forma della disposizione dei 15. correnti.

Art. 7. Il presente Decreto sarà impresso, pubblicato, ed affisso.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo *Duport = Bertolio*
Per la Commissione
*Il Segretario della Commissione Saint Martin.*

N.° 442.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Armata di Roma*

*Dal Quartiere Generale di Rieti li 21. Glaciale anno 7. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.*

*Championnet Generale in Capo dell' Armata di Roma*

*Alli Napoletani.*

GLi abitanti di Civita Ducale all' avvicinar dei Francesi hanno abbandonato le loro Case, le loro sostanze; Lo spavento gli accompagna ovunque.

Abitanti di queste belle Contrade rassicuratevi. I Francesi nell' entrare nel Territorio di Napoli non vogliono punire il

Popolo. Il Popolo non deve esser la vittima dei falsi calcoli di un Governo delirante.

Egli solo è colpevole, egli sarà punito. Richiamate nel vostro seno i figli, che la forza ritiene fra le Truppe di un Tiranno Sanguinario.

Lasciate marciare questi Soldati impotenti di un Re, che vi rovina. Eglino saranno battuti ovunque gli troveranno.

Siate tranquilli. Rientrate nelle vostre case. Il Ricco abiti il suo Palazzo. ed il Povero rientri nelle sue Capanne.

Confidate sulla lealtà Francese, e contate sulla mia parola, sulla mia protezione. Il vostro Re perfido precipiterà dal suo Trono, ma il vostro culto, i vostri Altari, le vostre opinioni, le vostre sostanze saranno rispettate.

Io lo ripeto rassicuratevi, ma tremate se un sol Francese sarà insultato. *Championet*

Per Copia Conforme

*Il Capo dello Stato Maggior Generale dell'Armata di Roma Bonnami.*

N°. 443.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia 22. Glaciale Anno VII.*

*I Commissarj della Repubblica Francese presso la Repub. Romana*

D E C R E T A N O.

Art. I. Tutti i Patriotti Francesi, e Romani che si trovano a Perugia al seguito del Consolato Romano e suoi Ministri, marcieranno sul momento colla Guardia Nazionale di Perugia sotto gli ordini del Generale Pietro Piranesi.

Art. II. Tutti gl'impiegati al ritorno della spedizione riprenderanno i loro impieghi. Tutti quelli, che non marceranno saranno destituiti *ipso facto*.

Art. III. I Cittadini della Guardia Nazionale di Perugia, che non si riuniranno alle loro compagnie, e non marcieranno sotto gli ordini già enunciati saranno dichiarati fugitivi, e disertori e puniti come tali secondo le Leggi Francesi poste in vigore per l' Armata Romana. *Duport, Bertolio*

Per Copia Conforme

*Il Ministro di Giustizia, e Polizia Martelli*

N.o 444.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia li 24. Agghiacciatore (Glaciale) Anno 7. Repubblicano*

*I Commissari del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana Decretano quanto siegue.*

CHe il Cittadino Bertolio uno dei due Commissarj si porterà presso il Generale il Capo, ed altrove ove il bisogno lo esiga per concertarsi con esso tanto rapporto alle sussistenze, e al soldo dell'Armata, che rapporto ai mezzi di assicurare i trasporti militari, e di far cessare le requisizioni particolari.

Il Cittadino Bertolio converrà egualmente col Commissario ordinatore in Capo sul modo convenevole di regolare le sussistenze Militari.

Per l'esecuzione di quanto è stabilito quì sopra, come per tutto ciò, che comprende la facoltà di attribuire alla Commissione, il Cittadino Bertolio farà quei Decreti, che giudicherà convenevoli.

Eglino decretano inoltre, che il Cittadino Duport uno degli stessi Commissarj resterà a Perugia per continuarvi l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione, come se egli fosse riunito al suo Collega.

Finalmente Decretano, che per impedire alla malignità d'interpetrare la presente misura resa necessaria dalle circostanze, il presente Decreto sarà stampato, ed affisso in Perugia.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo *Duport*, *Bertolio*

Per la Commissione

*Il Segretario della Commissione Saint Martin*

N.° 445.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Il Generale in Capo dell'Armata Francese al Consolato Romano*

*Da Monterotondo li 24. Glaciale Anno VII. Repubblicano*

CITTADINI CONSOLI.

L'Armata Francese è alle porte di Roma. Questa Città è libera, ma Roma non è ancor degna di ricevere nel suo seno i Francesi. Ho domandato che siano consegnati i colpevoli. Roma in mezzo ai partiti di odio, e di vendetta non deve presentare un lugubre spettacolo alli suoi legittimi Rappresentanti. V'invito, o Cittadini Consoli a non ritornare in

questa Capitale se non quando la calma vi sarà ristabilita, e quando Roma sarà degna di Voi. Ricevete le testimonianze del sincero attaccamento, che ha per voi.

*Il Generale in Capo Championet* Per Copia Conforme
*Il Ministro di Giustizia, e Polizia Martelli.*

LIBERTA' N.° 446. EGUAGLIANZA

*Repubblica Francese*

*Perugia li 25. Agghiacciatore Anno 7. Repubblicano*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana*

*Considerando, che con loro Decreto del giorno 22. corrente è stato provveduto al servizio dei trasporti Militari.*

Decretano ciò che siegue.

Art. I. A contare dalla pubblicazione del presente Decreto non potrà più esser fatta a titolo del nominato servizio alcuna requisizione particolare, e individuale.

Art. II. Le requisizioni particolari, e individuali, le quali possono essere state fatte per questo oggetto, sino da quell' Epoca rimangono senza effetto, se esse non sono state eseguite.

Art. III. L'Amministrazione Dipartimentale farà formare dalle Amministrazioni Municipali lo stato dei Cavalli, Bovi, o Muli, che sono stati forniti in virtù delle requisizioni particolari, o individuali. Questo stato conterrà il nome del Proprietario, e il valore, che sarà stata apprezzato l'Animale requisito, e somministrato.

Art. IV. Le Amministrazioni Dipartimentali faranno arrestare ogni Individuo, che ordinerà delle requisizioni particolari, o individuali a meno che egli non sia munito di un ordine espresso del Generale in Capo dell' Armata di Roma, del Commissario Ordinatore in Capo, del Consolato Romano, e della Commissione Francese.

Art. V. L' Individuo arrestato in esecuzione del precedente Articolo, sarà condannato ad un Ammenda eguale al valore dell' Animale requisito a vantaggio dei Poveri della Comune, ove sarà stata fatta la Requisizione, e in caso di recidiva, a sei mesi di detenzione.

Art. VI. Il presente Decreto sarà stampato nelle due lingue, e pubblicato.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo *Duport*

Per la Commissione *Il Seg. della Commissione Saint Martin*

N.° 447.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia 25. Glaciale Anno VII. Repubblicano*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati alla Repubblica Romana.*

Richiesti dalla Municipalità di Assisi nella sua Lettera di jerì se la Guardia Nazionale, che ha avuto l'ordine di postare sulla Strada degli Angioli, debba avere le razioni,

Considerando, che nel caso, di cui si tratta, la Guardia Nazionale Sedentaria supplisce nel servizio alla Guardia Nazionale in attività.

Decretano quanto siegue.

I. Tutte le volte, che la Guardia Nazionale Sedentaria sarà legittimamente richiesta di prestare un servigio straordinario, e di stazione le verranno somministrate le stesse razioni, come la Guardia Nazionale in attività.

II. Il Presente Decreto sarà stampato, e pubblicato.

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport*

Per la Commissione

*Il Segretario della Commissione Saint Martin*

Per Copia conforme

*Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli*

LIBERTA' N.° 448. EGUAGLIANZA

*Perugia 25.. Glaciale Anno 7. dell' Era Repubblicana*

*I Commissarj del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese inviati alla Repubblica Romana.*

INterpellati dall'Amministrazione Centrale con sua Lettera di questo giorno in qual'Ospedale dovessero esser ricevuti gli Ammalati delle Truppe Romane.

Considerando, che pe'l Decreto de' 15 di questo Mese le Truppe Romane sono state ammesse a far parte dell'Armata Francese.

Decretano, che gli Ammalati, di cui si tratta, saranno ricevuti senza alcuna distinzione nell'Ospedale destinato agli Ammalati Francesi, e che a loro riguardo verranno osservati i regolamenti già in vigore per questi ultimi.

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport*

*Per la Commissione Il Segr. della Commissione Saint Martin*

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Martelli

N.° 449.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

*Perugia li 28. Agghiacciatore Anno 7. Repubblicano*

*I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati nella Repubblica Romana Decretano quanto siegue.*

Art. I. IL Governo Romano stabilito in Perugia tornerà in Roma.

Art. II. In conseguenza le Autorità Costituite, che erano state provisoriamente, termineranno le loro funzioni.

Ast. III. Il presente Decreto sarà stampato, e affisso.

*Li Commissarj del Direttorio Esecutivo Duport*

*Per la Commissione Il Segr. della Commissione Saint Martin*

*Fine del Tomo Terzo.*

# INDICE CRONOLOGICO

## DI TUTTE LE CARTE PUBBLICHE, ED ALTRE PRODUZIONI

### CHE SI CONTENGONO IN QUESTO TERZO TOMO

*Il primo Numero indica l'Era Repubblicana*
*Il secondo il vecchio stile*
*Il terzo la numerazione delle Carte Pubbliche*

## Omesse nell' Anno VI. Repubblicano



## ANNO SETTIMO REPUBBLICANO

| Vend. | Sett. | Num. | |
|---|---|---|---|
| | | 25 | Notificazione di vendita del frutto pendente delle Vigne delle tre Fontane, di S. Croce in Gerusalemme, e di Monte Santo *Pag.* 47. |
| | | 26 | La Municipalità del 3. Circondario invita gli Amministratori, Affittuarj, Enfiteuti, Coloni, e Debitori de' Beni divenuti Nazionali ad esibirne la nota con tutte le notizie necessarie della provenienza, qualità, e somme dovute *p.* 48. |
| | | 27 | Sentenza della Com. Militare del Circeo contro diversi Ribelli *p.* 49. |
| | | 28 | Altra della Com. Militare di Roma per discorsi allarmanti, e fanatici *p.* 51. |
| | | 29 | Altra della medesima a favore di Gio. Lagnani Ex-Console di Venezia in Civitavecchia *p.* 53. |
| | | 30 | Notificazione d'affitto di alcuni Beni Nazionali del Dipartimento del Tevere *p.* 55. |
| | | 31 | Legge, che abilita tutti i Cursori ad eseguire provvisoriamente le citazioni *p.* 56. |
| 9 | 30 | 32 | Sentenza della Com. Militare di Roma a favore del Notaro Pietro Salvi *p.* 56. |
| | | 33 | Altra della medesima contro Bartolommeo Giammaria per delazione di bajonetta *p.* 58. |
| 10 | Ott. 1 | 34 | Legge sulla requisizione di ventimila paja di scarpe per l'Armata da fornirsi da tutte le Comuni della Repubblica *p.* 59. |
| | | 35 | Altra sulla requisizione di 1500. letti per gli Spedali Militari *p* 60. |
| 11 | 2 | 36 | Altra sull'applicazione del frutto pendente delle Vigne divenute Nazionali a beneficio dell' Armata, ed Ospedali Militari *p.* 61. |
| | | 37 | Disposizioni del Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere sull' Amministrazione della Giustizia *p.* 61. |
| | | 38 | Notificazione della Municipalità del secondo Circondario per l'esibizione de' Cedolini delle Doti promesse da' Luoghi Pii soppressi *p.* 63. |
| 12 | 3 | 39 | Legge sulla requisizione di ventimila Camiscie, e diecimila Cappotti da darsi da' Vescovati, Capitoli, Cattedrali, e Conventi a titolo di Contribuzione Patriottica *p.* 64. |
| | | 40 | Altra sull' arginatura, e spurgo de' Canali, e Fiumi delle Paludi Pontine, e rispettiva imposizione per le spese *p.* 65. |
| | | 41 | Decreto del Direttorio Esecutivo, e disposizioni sulla espulsione de' Francesi venuti in Italia senza missione del Governo *p.* 66. |

| Brum. | Nov. | Num. | |
|---|---|---|---|
| | | 111 | Sentenza della Com. Militare del Circeo *p.* 177. |
| 10 | 31 | 112 | Altra della medesima Commissione *p.* 181. |
| | | 119 | Ordine agli Osti, e Spacciatori di Comestibili di tener aperte le Botteghe fino all' ora solita *p.* 197. |
| 11 | 1 | 113 | Decreto del Consolato sulla liquidazione de' Conti della soppressa Compagnia de' Fornitori *p.* 183. |
| 12 | 2 | 114 | Sentenza della Com. Militare del Circeo *p.* 186. |
| | | 120 | Altra della Com. Militare di Roma *p.* 197. |
| | | 121 | Simile della medesima *p.* 199. |
| | | 122 | Ordine del Consolato sulla requisizione de' Cavalli per la Gendarmeria da farsi sulle Case ricche, e Cavalli di lusso *p.* 201. |
| | | 123 | Provvidenze per la conservazione delle pubbliche Strade, ed Edifizj *p.* 202. |
| | | 124 | I Grandi Edili, ordinazioni su gli Alloggi da darsi, o negarsi a' Francesi *p.* 203. |
| | | 125 | Nota de' Condannati trasmessi alla Galera, ed all' opera *pag.* 204. |
| | | 126 | Notificazione di Vendita di alcuni Beni Nazionali posti in Gallicano *p.* 205. |
| 13 | 3 | 115 | Sentenza della Com. Militare di Roma *p.* 188. |
| | | 127 | Tariffa del prezzo delle Carni *p.* 206. |
| | | 128 | Decreto Consolare sul prezzo delle derrate per il quarto della Contribuzione da regolarsi a moneta fina effettiva *p.* 206. |
| 14 | 4 | 129 | Notificazione del Decreto Consolare de' 6. corrente su la sospensione dell' adempimento de' Legati Pii fondati sopra Beni de' stabilimenti soppressi, eccettuati i sussidj Dotali *p.* 207. |
| | | 130 | Si proibiscono i sregolati applausi, o disapprovazioni ne' Teatri, come anche gl'insulti, tumulti, e qualunque disordine *p.* 208. |
| | | 131 | Decreto Consolare per impedire gli abusi delle pubbliche Amministrazioni *p.* 209. |
| 15 | 5 | 132 | Ordine del Consolato sul dissipamento degli Aggiatatori dalla Piazza di Monte Citorio, ed altre *p.* 210. |
| 16 | 6 | 133 | Notificazione d' Affitto di Beni di Luoghi Pii in Tivoli, Cantalupo, ed Albano *p.* 211. |
| 17 | 7 | 134 | Ordine del Consolato, che i Grandi Edili in ogni Decade tassino i prezzi de' Comestibili *p.* 213. |
| 18 | 8 | 135 | Notificazione sul modo de' Lampioni per l' illuminazione delle strade *p.* 213. |
| | | 136 | Altra dell' Amministratore de' Beni Nazionali per l' aggiudicazione d'un annuo Canone Camerale in Albano *pag.* 214. |

Piov. Feb. Num.

chi con tre probi Cittadini fisseranno quelli, che sono in quella classe p. 517.

27 15 406 Lista de' Barbari, Cavalli, e Cavalle posti alla Corsa p. 518.

407 Il Gen. della Guardia Nazionale fa noti a' Soldati gli elogj, che hanno meritato dal Governo in occasione della Festa della rigenerazione, e gli ringraziamenti da esso fatti p. 519.

*In adempimento della promessa fatta dallo Stampatore alla pag. 270. sieguono ora i Decreti fatti in Perugia non meno dal Consolato, che dalli Commissarj del Potere Esecutivo di Parigi, i Proclami del Gen. in Capo, e de' Ministri dell' Interno, e della Giustizia, e Polizia, ed altre produzioni.*

Glac. Novem.

408 Il Ministro dell' Interno ai Cittadini di Perugia sull' arrivo colà del Consolato, de' Commissarj del Potere Esecutivo per attendere con più quiete agl' interessi della Repubblica attesa l'invasione de' Napolitani p. 521.

409 Discorso del medesimo nella nuova organizzazione del suo Burò p. 523.

7 27 418 Lemoine Gen. di Divisione al Gen. in Capo sulla vittoria riportata sopra un Corpo di Napolitani sulle vicinanze di Terni p. 529.

419 Ordini del Gen. Lemoine contro le Comuni, che negassero le Contribuzioni, o offendessero un Francese, e contro i Preti, e Frati p. 530.

410 Decreto Consolare sull' alloggio da darsi in Perugia agl' Impiegati, ed a' Patriotti, che vi hanno seguito il Consolato, e la Commissione Francese p. 523.

Dic.

11 1 411 I Commissarj del P. E. di Parigi riferiscono le Vittorie de' Francesi, e dichiarano Perugia centro del Governo Romano p. 524.

412 I medesimi sulla organizzazione d'una Legione composta di tutti i Battaglioni già formati, e de' Patriotti Francesi, e Romani p. 526.

413 Registro de' Francesi, e Romani che arriveranno a Perugia da aprirsi ne' Segretariati della Comm. Francese, e del Consolato p. 526.

414 Decreto della Comm. Francese sulla riunione de' Corpi Legislativi p. 527.

415 Simile con cui l'Amministratore de' Beni Nazionali è incaricato interinamente delle Funzioni del Ministro delle Finanze p. 527.

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO.

# INDICE DELLE LEGGI
## DELLA REPUBBLICA ROMANA
### EMANATE A TUTTO L'ANNO VI. REP.
### ED INSERITE
## NEL BOLLETTINO DELLE LEGGI.

*Le medesime essendo già inserite nelli tre Tomi della presente* Collezione, *secondo l'ordine de' tempi, verrà in ciascuna indicata la* pag., *ed il* Tomo, *in cui trovasi inserita, ed in fine verranno aggiunte quelle, che nella* Collezione *erano state omesse*.

| *Germile* | *Marz.* | |
|---|---|---|
| *ivi* | *ivi* | Legge sopra l'incompatibilità delle pubbliche funzioni T. I. *pag*. 228. |
| *ivi* | *ivi* | Legge sull' invio, e la pubblicazione delle Leggi T. I. *p*. 229. |
| *ivi* | *ivi* | Legge sopra l'Abito de' Funzionarj pubblici T. I. *pag*. 230. |
| 15 | 4 | Legge sospensiva delle due Gabelle di Contratto, e Scannatura T. I. *pag*. 272. |
| 17 | 6 | Legge sulla riduzione della moneta di Rame nel quarto del suo valore T. I. *pag*. 275. |
| 23 | 12 | Legge che prescrive diverse Regole per il pagamento delle Cambiali, ed altri Debiti fruttiferi, ed infruttiferi, in seguito della demonetazione delle Cedole T. I. *pag*. 341. |
| 30 | 19 | Legge sul Trattamento annuo de' pubblici Funzionarj T. I. *pag*. 394. |
| *ivi* | *ivi* | Legge correttiva di alcuni disordini derivati da sinistra intelligenza di altra Legge in data 10. Germile, sull' Abolizione delle Cessioni in Enfiteusi, e che annulla diverse privative, e qualunque imposizione a titolo di diritto Feudale T. I. *pag*. 391. |
| *Fiorile* | *Mag.* | |
| 14 | 3 | Legge sulla Processura, e Pena degli Attruppamenti Sediziosi T. I. *pag*. 424. |
| 16 | 5 | Legge sopra i pagamenti dei Depositi presso i Banchieri, pubblici Negozianti, ed altre persone autorizzate T. I. *p* 434. |
| 17 | 6 | Legge facoltativa ai Banchi del Monte di Pietà, e di S. Spirito di spezzare le Cedole di scudi 35., e le inferiori a detta somma in altre di paoli dieci, e di 50. bajocchi T. I. *pag*. 439. |
| *ivi* | *ivi* | Legge sul corso delle Cedole demonetate per un terzo del loro valore nominale T. I. *pag*. 437. |
| 18 | 7 | Legge che proibisce l'estrazione dal Territorio della Repubblica de' Generi tanto di prima, quanto di seconda necessità T. I. *pag*. 440. |
| 21 | 10 | Legge sulla dimissione dai Chiostri dei Novizj dell' uno, e dell'altro sesso, e sulla soppressione nella Comune di Roma di diversi Conventi, e Monasterj T. I *pag*. 456. |
| *ivi* | *ivi* | Legge modificativa di altra consimile dei 2. Germile sulla divisione del Territorio della Repubblica Romana T. I. *pag*. 469. |
| 24 | 13 | Legge, in cui si chiamaro i Preti responsabili d' Insurrezzione, e di Attruppamento sia che abbiano presa parte, sia che abbiano trascurato di opporvisi coll' Istruzzione T. I. *pag*. 456. |
| 24 | 13 | Legge sulla Località della Gran Questura, e del Burò della Contabilità T. II. pag. 46. |

| *Pratile* | *Giugno* | |
|---|---|---|
| 19 | 7 | Legge sull' approvigionamento delle Carni per il consumo di Roma T. II. *pag.* 109. |
| *ivi* | *ivi* | Legge sopra la libertà della Pescagione T. II. *pag.* 112. |
| 22 | 10 | Legge sopra la Requisizione de' Cavalli per la Gendarmeria Nazionale T. II. *pag.* 118. |
| 23 | 11 | Legge sul piccolo uniforme del Consolato T. II. *pag.* 137. |
| *ivi* | *ivi* | Legge, con cui si trasferisce alli Pretori della Comune di Roma la cognizione delle Cause, che in passato si agitavano presso il così detto, Giudice de' Mercenarj T. II. *pag.* 135. |
| 24 | 12 | Legge sul modo di nominare agl' Impieghi Vacanti i pubblici Funzionarj T. II. *pag.* 125. |
| *ivi* | *ivi* | Legge, con cui si permette l'estrazione del Bestiame alli Pascoli estivi situati fuori del Territorio della Repubblica T. II. *pag.* 136. |
| 26 | 14 | Legge, su la Cessione fatta dal passato Governo al Citt. Luigi Licca, la quale non si deve considerare, come Enfiteusi. T. III. *pag.* 591. |
| 27 | 15 | Legge relativa alli Religiosi dell' uno, e l' altro sesso, che valendosi delle facoltà loro accordate dalla Legge delli 21. Fiorile abbandoneranno la vita Monastica T. II. *pag.* 153. |
| *ivi* | *ivi* | Legge, con cui si mette alla disposizione del Consolato una Massa de' Beni Nazionali del valore effettivo di sei milioni, e mezzo di scudi per sovvenire, durante un' anno, ai pagamenti delle Forniture, e dell' approvigionamento tanto per l'Armata, che per la Marina Romana T. II. *pag.* 160. |
| 30 | 18 | Legge sulla riduzione delle Mense Vescovili. T. II. p. 158. |
| *ivi* | *ivi* | Legge concernente la Soppressione delle Confraternite, Oratorj, Compagnie, Università, e qualunque altra Incorporazione T. II. *pag.* 159. |
| *ivi* | *ivi* | Legge sulla nuova nomina dello Stato Maggiore, e degli Ufficiali della Guardia Nazionale di Roma T. II. *pag.* 157. |
| *Messifero* | | |
| 2 | 20 | Legge, con cui si accorda un' impronto di moneta effettiva ai Mercanti di Campagna meno facoltosi da erogarsi in pagamento delle Mercedi alli Campagnuoli T. II. *pag.* 162. |
| 3 | 21 | Legge risguardante li Pagatori, e pagamenti della spesa del Ministero della Guerra, e Marina da farsi nelle due Divisioni Militari del Territorio della Repubblica Romana. T. II. 165. |
| *ivi* | *ivi* | Legge sulla Demarcazione del Territorio delle due Communi di Loreto, e Recanati T. III. *pag.* 591. |

| *Termifero.* | *Luglio* | |
|---|---|---|
| 13 | 31 | Legge contro gl' Insorgenti nel Dipartimento del Circeo T. II. *pag.* 397. |
| | *Agosto* | |
| 14 | 1 | Legge relativa al pagamento delle spese occorse specialmente per il mantenimento dell' Armata Francese T. II. *pag.* 346. |
| 15 | 2 | Legge che minaccia il rigor militare le Comuni, che poste in istato di Assedio ricusano deporre le Armi, con altre disposizioni a ciò analoghe T. II. *pag.* 398. |
| 16 | 3 | Legge sull' espulsione de' Forastieri dalla Comune di Roma nel termine di 24. ore, e dal Territorio della Repubblica nello spazio di cinque giorni T. II. *p.* 351. |
| 18 | 4 | Legge con cui si stabilisce il Borgo di Pianiano in una Comune particolare indipendente da Cellere T. II. *p.* 355 |
| 22 | 9 | Legge sull' Assegna da darsi dei Grani raccolti nella presente Stagione T. II. *pag.* 401. |
| 24 | 11 | Legge che riguarda la consegna alla Gran Questura delle Cedole non demonetate per essere contracambiate in lettere di Cambio sopra le Famiglie ricche, che devono contribuire al prestito forzato T. II. *pag.* 369. |
| 27 | 14 | Legge addizionale ad altra de' 24. Fiorile, colla quale si costringono i Contabili a pagare nella specie delle Riscossioni conseguite, o nel modo prescritto dalle Leggi T. II. *pag.* 380. |
| *ivi* | *ivi* | Legge che obbliga le Comuni nella estensione del loro Circondario alla responsabilità degli Assassinj, degli Attruppamenti, Furti, ed Esimizioni de' Detenuti T. II. *pag.* 380. |
| *Fruttifero* | | |
| 3 | 20 | Legge, con cui si prescrive ai Pretori il modo di conoscere, e decidere le Cause di Commercio T. II. *p.* 423. |
| 7 | 24 | Legge la quale prescrive l'applicazione de' beni delle Confraternite, ed altre Corporazioni Laicali soppresse agli Ospedali T. II. *pag.* 438. |
| 9 | 26 | Legge sulla destituzione de' Questori Municipali colpevoli, e sul modo di rimpiazzarli T. II. *pag.* 449 |
| 15 | 1 | Legge, che permette per lo spazio di due mesi l' uso del dritto della restituzione a tempo o per l' intiero ottenuta nell' abolito Governo T. II. *pag.* 467. |
| *ivi* | *ivi* | Legge, che prescrive il modo con cui i Grandi Edili, Municipalità &c. debbono invigilare su' Teatri, affinchè non vi si facciano delle Rappresentazioni contro il buon costume, o contro il Sistema Repubblicano T. II. *pag.* 468. |

*Fine dell' Indice dell' an. VI. Repub.*

# LEGGI

## DELL' ANNO VI. REPUBBLICANO

Omesse nel I., e II. Tomo della presente Raccolta

( *Dal Bolettino* 2. *delle Leggi num.* 6. *pag.* 81. )
*LEGGE in cui si prescrive:*

1 L'Erezione di un Monumento Marmoreo nel Campidoglio in contestazione di gratitudine della Repubblica Romana verso la Francese.

2. Di porre nelle Sale dei Consiglj Legislativi due Lapidi di Marmo indicanti la Memoria istorica della Romana Rigenerazione.

3. Di stabilire una Festa Nazionale dedicata dalla riconoscenza Repubblicana agli Eroi Benemeriti della Romana Libertà ( 8.Germile *an.6.*)

*Legge modificativa di altra sul discesso dei Preti dal Territorio della Repubblica ( dal Bolettino* 8. *delle Leggi num.* 27. *p.* 223.)

1 DI poter ritenere sul Territorio Romano quei Preti esteri, o che saranno settuagenarj, o che potranno vantare un domicilio di 35. anni.

2 Dovrà il Ministro di Polizia rimettere al Consolato le Liste dei Preti abilitati a rimanere, e potrà il Consolato revocarle nel caso, che lo crede conveniente.

3 Si potrà prorogare il discesso ai Preti, ed ai Frati Forastieri addetti alla pubblica istruzzione, ovvero alla Cura delle animé nelle Parocchie, fino a tanto che sia proveduto al loro rimpiazzamento.

4 Si prenderanno a questo effetto le più spedite, ed efficaci misure ( 25 Fiorile an.6.)

*Il Gen.di Divisione Gouvion S. Cyr.*

PROCLAMA. *Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seg.*

Art. 1. Tra li beni o provenienti dagli stabilimenti, e Luoghi Pii soppressi, o divenuti in qualunque maniera proprietà della Repubblica Romana, quelli, che si troveranno gravati d' ipoteche speciali, o Canoni, saranno venduti col peso di queste stesse ipoteche.

Art. 2. A quest' effetto nella stima preventiva, che sarà fatta del Bene, conforme all' Art. 6. della Legge del 5. *Germile*, si avrà cura di dedurre il valore del Capitale dell' obligo ipotecario, o del Canone.

Art. 3. Se una ipoteca è posta nello stesso tempo sopra *più* Beni espressamente nominati, e divenuti proprietà Nazionali, sarà fatta una ripartizione di questa ipoteca sopra i detti Beni in proporzione de' loro valori respettivi, e nella stima di ciascuno di tali Beni si avrà cura di dedurre il valore del Capitale parziale, che sarà ipotecato.

Art. 4. Se tra' debiti di uno stabilimento soppresso se ne trovano degl' ipotecati solamente sulla massa intera de' beni dello stabilimento, senza che alcuno sia ipotecato specialmente, saranno separati uno, o più beni dello stabilimento, di cui il valore sia stimato almeno uguale a quello del Capitale de' debiti ipotecarj dello stabilimento. Questi Beni separati dalla massa, resteranno solamente affetti al pagamento di tali debiti.

Art. 5. Per istimare il Capitale di un Debito ipotecario, o di un Canone, qualunque sia il Capitale espresso nell' atto della sua origine, si prenderà solamente venti volte *il valore* della rendita.

Art. 6. Quanto ai debiti degli stabilimenti soppressi, che di lor natura non portassero veruna ipoteca, essi saranno riguardati come debiti Nazionali, e sarà stabilito sopra de' medesimi nella Legge, che sarà fissata sopra i Luoghi de' Monti, e sopra le diverse parti del Debito Nazionale.

Fatto in Roma il dì 25. Fiorile Anno 6. dell' Era Repubblicana. *Il Generale di Divisione Gouvion S. Cyr.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica. 4. Pratile an. 6.

*Il Presidente del Consolato De Matthæis*

*Dal Consolato Il Segretario Bassal*

*( dal Bolettino 13 delle Leggi num. 50. pag. 303. )*

*Legge, in cui si dichiara,*

CHe la Cessione fatta dal passato Governo al Citadino Luigi Licca da San Lorenzo Cantone di Acquapendente Dipartimento del Cimino della Casa, e dei diritti della Posta, e delli trè Terreni Campo l'Ebbe, Cenzo, e Borghetto col peso di trè Canoni, uno di scudi 80., altro di scudi 30., ed il terzo di scudi 10. 10. non puol esser considerata come una Cessione in Enfiteusi, e per conseguenza non le sia applicabile l'Articolo 28. della Legge dei 10. Germile.

26. Pratile an. 6. *Il Gen. Com. le Truppe Francesi Gouvion S. Cyr.*

*LEGGE su la Demarcazione del Territorio delle due Comuni di Loreto, e Recanati ( dal Bolettino 14. delle Leggi num. 63. p. 325.)*

IN virtù dell'Art. 369. della Costituzione della Repub. Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la seguente Legge:

Art. I. La linea di demarcazione per separare i Territorj delle Comuni di Loreto, e di Recanati sarà formata dalla Strada marcata e, e, e, e, nel Piano annesso alla presente Legge, la quale partendo dal punto E, che fissava l'antico limite delle due Comuni, facendo varie tortuosità, và a terminare un poco al di sotto dell'altro punto E, e risalendo sù questo punto, e seguendo la linea del vecchio limite de' due Cantoni, và a terminare al punto E sulla riva diritta del Musone, il tutto in conformità del Piano unito alla presente Legge.

Art. II. Tutto il Territorio situato al Ponente della linea stabilita dall'Articolo precedente formerà il Cantone di Recanati, il quale comprenderà egualmente la parte B al di là del Musone. Tutto il Territorio posto all' Oriente di tal linea, compresavi la parte B al di là della Potenza, formano il Cantone di Loreto.

Art. III. Mediante la presente Legge resta derogato a tutte le disposizioni, che le fossero contrarie.

Fatta a Roma li 3. Messifero anno 6.

*Gouvion S. Cyr.*

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

*Il Presidente del Consolato Panazzi*

*Dal Consolato pel Segr. del Consolato Visconti Console.*

( *Dal Bolettino 27 delle Leggi num.* 108. *pag.* 465. )

LEgge provisoria del General Macdonald Comandante le Truppe Francesi in Roma, che accorda la facoltà a' Membri dell' Istituto Nazionale di sospendere le loro occupazioni, duranti i Mesi Vendemmiale, e Brumale.

29. Fruttifero anno 6.

*Il Generale di Divisione Macdonald.*

---

*In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile.*
*Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

IL Consolato considerando l' importanza di organizzare le proprie Sedute, ordina come siegue.

Art. I. Ogni Seduta del Consolato si aprirà con la lettura del Processo verbale fatto nella Seduta antecedente.

Art. II. Il Processo verbale sarà fatto, e letto in minuta dal Segretario del Consolato.

Art. III. Letto, ed approvato, che sia il Processo verbale, dovrà essere portato in un Registro particolare delle sedute del Consolato.

Art. IV. In ogni Decade dovrà essere compito il Registro di tutte le Sedute.

Art. V. Terminata, ed approvata la Lettura del Processo verbale, si passerà alla discussione, e deliberazione degli affari, secondo l' ordine del giorno fatto distribuire dal Presidente ad ogni Console.

Art. VI. La divisione degli affari da discutersi, e deliberarsi sarà fatta in ragione di corrispondenza coi quattro Ministerj trà quattro Consoli.

Art. VII. L' intiero Foglio contenente l' ordine del giorno sarà distribuito a ciascun Console; ma le carte dei diversi particolari oggetti saranno distribuite ad ognuno, secondo la divisione della sua corrispondenza.

Art. VIII. La distribuzione del Foglio, e delle carte per l' ordine del giorno sarà fatta dal Presidente in fine di ogni Seduta per il giorno seguente.

Art. IX. Se l' affare portato nell' ordine del giorno esige una

semplice remissione a qualche Ministro, o Autorità costituita, la remissione sarà subito fatta sul semplice rapporto in voce del Console Relatore.

Art. X. Per ogn' altro affare, che si debba definitivamente risolvere, o per un oggetto importante di Stato, il rapporto dovrà esser fatto in iscritto accompagnato da un progetto di Legge, di Decreto, o di Messaggio, su cui possa il Consolato deliberare.

Art. XI. Fatto il rapporto, ogni Console avrà la parola del Presidente conforme gli verrà richiesta.

Art. XII. Ogni affare si aggiorna, o delibera con la pluralità de' Voti.

Art. XIII. Ogni Console avrà diritto di far inserire nel Processo verbale i motivi del suo dissenso contro le deliberazioni prese.

Art. XIV. L' esecuzione d' ogni deliberazione, o decreto del Consolato non potrà esser giammai sospesa, se non con ordine, o decreto del Consolato medesimo.

Art. XV. Non potrà esser discusso, nè deliberato verun'affare, che non sia apposto nell' ordine del giorno.

Art. XVI. In caso d' urgenza, o di pericolo del ritardo per qualche affare, che voglia proporsi da un Console, quale non sia compreso nell' ordine del giorno, il Console dovrà rappresentare l' oggetto, e far decretare dal Consolato per la deliberazione, o spedizione durante la Seduta.

Art. XVII. Tutte le nomine personali a cariche dipendenti dal Consolato saranno fatte per scrutinio segreto, qualora non si convenga nell' elezzione di unanime consentimento in voce.

Art. XVIII. Nella stessa forma saranno decretate tutte le destituzioni.

Art. XIX. Saranno firmate in fine d' ogni Seduta tutte le deliberazioni prese per Decreti, Ordini, Messaggi, o Dispacci.

Art. XX. Seguita la firma delle minute, resterà a carico del Segretario la corrispondente spedizione degli Affari.

Art. XXI. Il medesimo Segretario dovrà far passare ai rispettivi Registri, ed Archivj, tutte le carte, che si devono conservare nella Segretaria del Consolato.

Art. XXII. Il Sigillo della Repubblica per le Leggi, e per gli atti, ne' quali deve apporsi resterà a carico del Presidente Depositario del medesimo Sigillo.

Art. XXIII. Le Sedute si terranno dalle ore nove della mattina sino alle tre della sera.

Art. XXIV. In caso di urgenza per affari pubblici si potrà tenere una Seduta estraordinaria, o di sera, o in giorno di Decade, o per deliberazione del Consolato, o per invito del Presidente.

Art. XXV. Tutti i Ministri avranno l' udienza ordinaria ogni terzo dì, sesto dì, nono dì.

Art. XXVI. Il Ministro della Giustizia, e Polizia potrà domandare udienza ogni giorno al mezzo dì per affari d' importanza.

Art. XXVII. Nessun Ministro, e nessun' Autorità Costituita potranno essere ammessi all' udienza nella stanza delle Sedute del Consolato se non col costume assegnatogli dalla Legge.

Art. XXVIII. Il Segretario del Consolato potrà tenere la sola fettuccia col Sigillo sospeso al petto, durante le Sedute.

Art. XXIX. Qualunque ordine, dichiarazione, o decisione per qualunque affare, che voglia richiedersi da un Ministro nella udienza del Consolato, dovrà domandarsi in iscritto a foglio separato coll' indicazione Sommaria dell' oggetto, non meno, che dal proprio sentimento del Ministro.

Art. XXX. Non saranno ammesse nè ricevute petizioni de' particolari Cittadini, se non dopo il ricorso fatto ai rispettivi Ministri.

*Il Presidente del Consolato Pierelli*
*Dal Consolato Il Segretario Interino Audovin*

*In Nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile.*
*Estratto de' Registri del Consolato nella Seduta del dì 29. Brumale Anno VII. Repubblicano.*

IL Consolato considerando l'importanza di organizzare il proprio Segretariato, ordina come segue.

Art. I. I Burò del Consolato sono divisi nella seguente maniera.

Art. II. Vi saranno un Burò di Direzione, un Burò di Redazione, un Burò di Divisione, ed un Burò di Spedizione.

Art. III. Il Burò di Direzione è incaricato di ricevere, e di distribuire tutte le Leggi, Atti, Rapporti, Memorie, Petizioni, e Reclami, che sono diretti al Consolato, o ai Consoli in particolare.

Art. IV. Veruna scrittura, veruna carta, veruna memoria, può essere dicussa, deliberata, e spedita; se prima non sia stata numerata, e registrata in questo Burò.

Art. V. A quest' effetto tutte le Carte rimesse al Burò di Direzione, saranno dal Capo di esso marcate con due numeri: Uno indica l'epoca del suo ricevimento, e l' altro il foglio del Registro, in cui trovasi analizzata, e la divisione del Ministero, a cui corrisponde per la natura del suo oggetto.

Art. VI. Il Capo del Burò di Direzione distribuisce in ciascun giorno tutte le Carte ricevute nella giornata, e ne fà la divisione in quattro parti secondo i quattro Ministri, a cui esse corrispondono, dandosi tutta la premura di farle iscrivere sul Registro di ciascheduno coll'analisi degli oggetti, e delle persone interessate, e col numero di cui la Carta è marcata.

Art. VII. Dopo di essere state registrate, e divise in quattro parti riguardo alla corrispondenza, a cui esse appartengono, s' includono in un gran foglio di Carta contenente l' indicazione sommaria degli oggetti, che comprendono, tal quale è stata descritta nei Registri.

Art. VIII. Le Carte pervenute in tutti i giorni al Consolato, e divise nella succennata maniera si portano al Presidente per servire alla formazione dell' ordine del giorno, ed essere distribuite in seguito de' suoi ordini a ciascheduno de' Consoli secondo la natura della occupazione, di cui eglino sono incaricati.

Art. IX. Il Burò di Direzione è ugualmente incaricato di copiare, e distribuire ai Consoli l' ordine del giorno fissato dal Presidente del Consolato, e di riceverne la dichiarazione sotto la sua responsabilità.

Art. X. Il Burò di Direzione è composto d' un Capo, e di quattro Scrittori.

Art. XI. Il Burò di Redazione deve analizzare, e redigere tutte le Memorie, gli Ordini, ed Atti del Consolato, come anche le lettere, ed i Messaggi, che egli spedisce, e de' quali il Segretario del Consolato loro ordina la Redazione.

Art. XII. Questo Burò non registra veruna carta, ma tiene bensì una Nota sommaria degli oggetti, che vi sono trattati.

Art. XIII. Vi saranno trè Redattori. Uno per gli oggetti risguardanti i Corpi Legislativi, e il Ministro della Giustizia, e Polizia; L' altro per quei relativi al Ministro della Guerra, Ma-

rina, e Relazioni estere; Il terzo per quei relativi al Ministro delle Finanze, e dell' Interno.

Art. XIV. I Redattori preparano tutti gli oggetti, che debbono essere spediti nella giornata, e li mettono in istato di essere firmati avanti il fine della Seduta del Consolato.

Art. XV. I Redattori non possono portare nella loro Casa le Scritture, di cui loro è affidata l' analisi; Possono però condursi nel Burò in tutte le ore, che loro convengono pel compimento del travaglio, e disbrigo degli Affari.

Art. XVI. Nel Burò delle Divisioni si portano tutte le carte, sulle quali si è fatta remissione, o presa deliberazione, tutti gli affari terminati, tutte le Leggi, tutti gli Atti, e Messaggi del Consolato, tutti gli ordini, che egli dà, e tutte le lettere che scrive.

Art. XVII. Le Leggi, e i Messaggi dei Corpi Legislativi si conservano in Originale presso il detto Burò. I Messaggj, Ordini, Decreti, e Dispacci del Consolato vi si conservano in Minuta.

Art. XVIII. Gli affari non terminati, ma sottomessi alla verificazione, o al Rapporto dei Ministri s' inviano colle carte originali.

Art. XIX. Quei, che sono definitivamente decretati, restano negli Archivj de' Burò rispettivi colle carte annessevi.

Art. XX. Nel Burò delle Divisioni si danno le copie delle carte necessarie ai Cittadini.

Art. XXI. Vi sono quattro Sezzioni nel Burò delle Divisioni. Una per i Corpi Legislativi, e pel Ministero della Giustizia e Polizia; l' altra per quello dell' Interno; la terza per quello della Guerra, Marina, e Relazioni estere; e la quarta per quello delle Finanze.

Art. XXII. Nel Burò delle Divisioni si fanno tutti gli Estratti per Copia conforme delle Leggi, o degli Atti de' Corpi legislativi, che si devono eseguire; e si preparano tutti i Dispacci per essere firmati dal Presidente, e Segretario del Consolato, ad oggetto di portarli nel Burò di Spedizione.

Art. XXIII. Il Capo del Burò delle Divisioni, o il Commesso incaricato di portare le Carte nel Burò di Spedizione, ne esige la ricevuta, e la conserva negli Archivj.

XXIV. Il Burò delle Divisioni è composto di un Capo, di quattro Commessi, e di quattro Scrittori.

Art. XXV. Il Burò di Spedizione è composto di un Capo, e di due Scrittori.

Art. XXVI. Da questo Burò spedisconsi ai rispettivi Ministri, ed ai Corpi Legislativi tutti gli Estratti per Copia conforme, tutti i Dispacci, ed altro secondo l' occorrenza, tutti gli Affari rimessi, o deliberati, come anche tutti gli Ordini, e Decreti del Consolato.

Art. XXVII. Esso tiene il Registro di tutte le Carte spedite con una sommaria indicazione dell' oggetto, che contengono, e del Corpo, Ministero, Autorità, o Persona, a cui si spediscono.

Art. XXVIII. Il numero che seco porta ciascuna Carta corrispondente al Burò delle Direzioni, e delle Divisioni, o ad uno di esse soltanto, deve esser registrato esattamente.

Art. XXIX. Il Capo del Burò di Spedizione esige, e registra a fronte della Spedizione la ricevuta di tutte le Carte, che Egli spedisce, ed avverte il Consolato della negligenza delle Autorità su tale proposito.

Art. XXX. Ogni Capo, o Commesso, ed impiegato dovrà trovarsi nel suo Burò alle ore otto e mezza in punto di ogni mattina, nè potrà partirne, se non dopo terminato il lavoro del giorno, secondo gli Ordini del Direttore generale.

Art. XXXI. Il Capo di ciascun Burò è incaricato di tenere, e formare il Foglio di presenza, quale sarà consegnato in ciascun giorno al Direttor generale, e da questi presentato al Presidente avanti l' apertura della Seduta.

Art. XXXII. Il Consolato nomina un Direttor generale de' suoi Burò incaricato della direzione de' lavori, della fedeltà del servizio, e della sopraintendenza a tutti i Burò, ed impiegati.

Art. XXXIII. Si farà un regolamento sulla maniera del travaglio, sulla natura, e sul numero dei registri necessarj, e sulle spese relative ai Burò.

Il Presidente del Consolato Pierelli

Dal Consolato Il Segretario Interino Audovin

# INDICE ALFABETICO

## DI TUTTE LE MATERIE

### CHE SI CONTENGONO

## NEL TERZO TOMO

A

D

## I

## M

O



P

## Q

## R

T

V

FINE DELL' INDICE DELLE MATERIE.

---

# AVVISO DELLO STAMPATORE

*Terminata la Stampa del presente Indice, è uscita alla luce il Num.* 35. *del Bollettino delle Leggi, che porta la Legge de'* 20. *Messifero anno VI.* Sulla Procedura Criminale. *Perciò non si è potuto aggiungere nell' Indice delle Leggi di d. anno. Perchè però il Pubblico non abbia ad aspettarla più lungamente, verrà la medesima inserita* nel IV. Tomo *della Collezione dopo il mese* Germile, *che ora è sotto al Torchio*.